



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

BIBLIOTHEQUE DE L'ACADEMIE

147 - 14699



157898

OPERE POSTUME

D I

PIETRO GIANNONE,

IN DIFESA

DELLA SUA STORIA CIVILE
DEL REGNO DI NAPOLI:*Con la di lui*

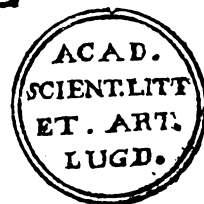
PROFESSIONE DI FEDE.

DEDICATE

A SUA ECCELLENZA

LA NOBIL DONNA

FIORENZA RAVAGNINI VENDRAMIN.

Nuova Edizione augmentata.

in LAUSANNA,

A Spese di FRANCESCO GRASSET.

MDCCLX.

OPERE POSTUME

D I

PIETRO GIANNONE,

IN DIFESA

DELLA SUA STORIA CIVILE DEL REGNO DI NAPOLI:

Con la di lui

PROFESSIONE DI FEDE.

D E D I C A T E

A SUA ECCELLENZA

LA NOBIL DONNA

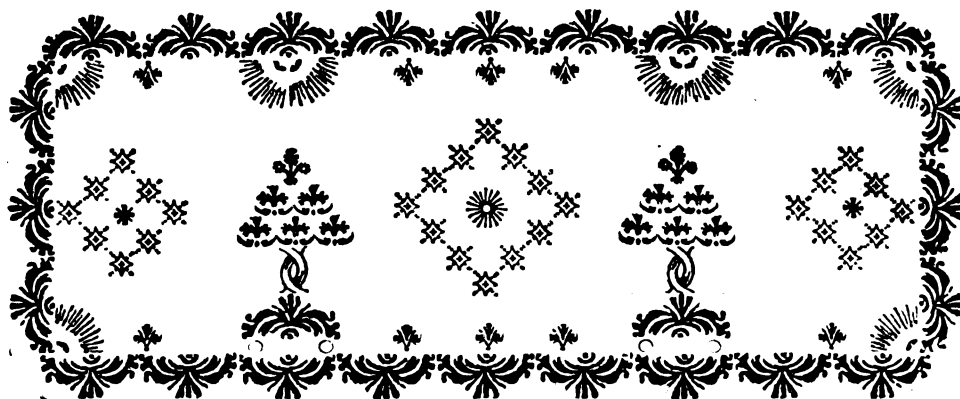
FIORENZA RAVAGNINI VENDRAMIN.

Nuova Edizione aumentata.

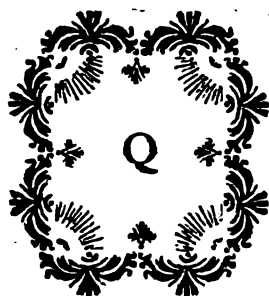
in LAUSANNA,

A Spese di FRANCESCO GRASSET.

MDCCLX.



ECCELLENZA.

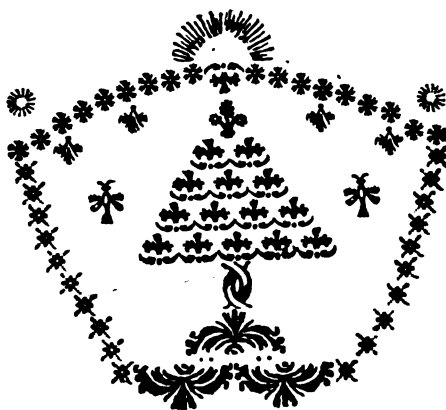


UAND' anche la stima, e le obbligazioni, che professò all' ECCELLENZA VOSTRA per li molti favori, nei pochi mesi del mio soggiorno in Venezia, da Lei ricevuti, non mi avessero obbligato a rendervi, colle mie stampe, una qualche pubblica testimonianza della mia divota riconoscenza; niente di meno farebbe stato per me un assai forte motivo, la fama, che da per tutto risuona del

Vostro Merito, e delle Vostre virtù, e massime il genio, che mostrate per le buone Arti, e discipline, e'l fervore di spirito, da cui siete portata, alla cognizione del Vero, e del Grande, per consacrare al Vostro Nome una qualch' opera degna d'una Dama fornita di tutte quelle qualità, che ricercansi per l'ornamento d'un' Anima ben fatta. Trovandomi perciò sotto il Torchio la difesa del celebre Dottor *Pietro Giannone*, fatta alla sua *Storia Civile del Regno di Napoli*, divisai dovervi a Voi indirizzare, e darla in Luce, con in fronte il Vostro rispettabilissimo Nome, lusingandomi non potervi se non piacere la difesa d'un Opera scritta con tanta pulitezza e garbo, con tanto fondamento e criterio, con tanta erudizione Sacra e Profana, che oggimai si fan gloria e i più saputi di leggerla, e le più colte Nazioni nella natia lor lingua di ristamparla. Non vi credeste però, o gran Dama, che qui a me cadesse in pensiero di voler riandare, com'è il costume di chi dedica, le memorie della Vostra, e per sangue e per merito, a tutti chiara e conta famiglia; ne vi pensaste che io tampoco volessi tutte quì partitamente descrivere quelle riguardevoli doti, che vi distinguono; mentre il parlare di Voi sarebbe un ripetere senza proposito, quanto ad occhi veggenti mirasi da Voi operato. Il far cenno degl' Avoli Vostri sarebbe un ridire soverchiamente quanto legesi a pubblica notizia, dagl' Autori più celebri, manifestato. So benissimo, e lo fan tutti, che se io volessi o potessi far parola della Vostra Famiglia, potrei con tutta ragione annoverare un' infinità di Cavalieri Illustri per lettere, e segnalati per arme, quante sono le linee, che compongono il Vostro gloriosissimo Stema. So altresì, che quanti foss' io per formare concetti della Vostra Persona, altrettanti potrei accennarne esempi di profondità di mente mirabile, di moltiplice cognizione di cose, di bontà, di prudenza, di gene-

generosità. Ma fo anche, che farei torto alla Vostra modestia, quale cerca bensì di fare azzioni degne di loda, senza però la brama di esigerne gl' altrui applausi. Eppoi una Dama come Voi di tante eccelse doti arricchita possiede in se quanto basta per farsi conoscere senza il concorso degl' altrui pregi, e tutta può fare da per se sola risplendere l' intera grandezza della sua prosapia. Lascierò dunque, che faccian giustizia al mio dire turti quelli, che sono testimonj di vista delle vostre magnanime operazioni, mentr' io credo, che farà meglio per me trapassarle e tacere, conciosiacche se tacendo non otterrò di esporne gl' encomj, schiverò per lo meno la taccia di non esponderli come pur si dourebbe. Lascierò, sì, che dicano questi per me, se la Nobiltà, le ricchezze, la vivacità, la grazia che per lo più sogliono, massime in cuor donnesco, fasto, ed alterezza produrre, puoterò destare in Voi o un minimo sentimento di superbia, o un minimo segno di disprezzo. Dicano questi, qual sia soggetto, o nazionale vostro, o straniero, celebre o per ingegno o per dottrina, che abbia trattato con Voi, che tosto non v' abbia amata, riverita, e stimata, e non sia rimasto sorpreso da quelle singolarissime doti, che vi distinguono. Dicano, sì, questi senza menzogna, se mai altro che la virtù sia l'oggetto più caro delle Vostre amabili conversazioni. Dicano in somma se mai abbia potuto l'invidia, trovare in Voi, che censurare per malignità, auvegnacche trovi moltissimo, che emular per virtù. Non isdegnate dunque, o gran Dama, di ricever anche in buon grado col solito Vostro aggradimento cortese, l'Opera di sì eccellente Scrittore, la quale otterrà allora veramente il prezzo della sua perfezzione, quando sarà onorata e distinta dalla Vostra stimabilissima approvazione. Ciò posso, e devo sperare, mentre fo, che avete sempre accolti con

benignità i tributi d' offequio benche piccioli , quando vi furono offerti da un animo divoto , e da un cuor ripieno di umilissima osservanza.



P R E F A-



P R E F A Z I O N E.

SE trovasi alcun Istoricò che abbia meritato il preclaro titolo di Veridico, egli è senza dubbio il Dottor PIETRO GIANNONE. Questi essendosi proposto d'impiegare i suoi talenti a prò del Pubblico si mise a scrivere la non men saggia, che erudita Storia Civile del Regno di Napoli, nella quale seppe sì ben investigare le passate cose, e disotterrare la verità nascosta, e quasi soffocata dall' ignoranza de' Secoli barbari, e dalla malizia degli Uomini, che ove erasi prefisso di giovare soltanto a Giureconsulti suoi Concittadini, venne poscia la di lui Opra in tal preggio, che trovasi a quest' ora, frà le mani della maggior parte de' Letterati, essendo dal commune consentimento stimata una delle migliori produzioni che in tal genere, sia comparsa alla Luce; anzi non men da quelle persone che trovansi per professione dediti allo studio delle Leggi, ma altresì da coloro a quali sembra dovesse riuscire superflua una tal applicazione, leggesi tuttavia con diletto, e se ne trae profitto; avvegnacchè questo celebre Scrittore abbia saputo sì ben unire alla sterilità della materia da esso trattata, quell' aggradevole erudizione che sa, sì ben instruire piacendo, e che diviene sempre più gradita, perchè fa sì conoscere sgombra da ogni passione, altro non avendo per scopo, se non che di render palese la verità, e di ammaestrare gli Uomini ad andarla a rintracciare, quallora trovasi sepolta sotto le vaste rovine dell' ignoranza, e della superstizione. E non v'ha dubbio essere la Storia Civile del Regno di Napoli, dottata delle accennate celebri prerogative, e però ogni savio Leggitore di essa darassi a credere, che l'ingenuità dell' Autore sarà stata, non che dal commune degli Uomini, ma da ciascuno in particolare, ammirata con applauso, e stimata meritevole di ogni Loda. Se tutti gli Uomini andassero in traccia del vero, ed altro interesse non avessero, se non che quello di giouare al prossimo, giusta gl' insegnamenti della vera Religione, la cosa sarebbe andata così; ma trovansi pur troppo frà l'Umanità, degli individui, che pajono nati soltanto per distruggerla, e che fan tutto di professione, e studiansi ad ogni possa di abbattere, ed anche annichilar, se potessero, chiunque cerca di far

far conoscere agli Uomini l'inganno in cui si sforsano essi di ritenerli, e quell' ora costoro s'accorgono esservi alcuno che ambisca di tor lor di mano la preda, s'uniscono subito alla rovina dell' innocente, e per un contrasto dell' umana calamità, tutto che sempre disgiunti ed anzi rivali in ogni altra cosa, fanno un sol corpo, e vengono governati da un solo Spirito, quando si tratta di mandar a male, chi amante del vero, e mosso da compassione, di veder l'uman genere oltraggiato, e messo in dura schiavitù dall'avarizia, ed insaziabile avidità di questi Lupi rapaci, tenta di rischiararlo, affinchè scosso il di loro giogo, passi a godere di quella ragionevole libertà, che dal Supremo Facitore gli fù sì benignamente accordata. Costoro, dico, tutti s'unirono alla rovina del povero Dottor PIETRO GIANNONE, e tanti furono gli aguati, tante l'insidie che gli tesero, che alla fine ebbe il meschino a succumbere, e se la loro rabbia non fù interamente saziata, colla strage crudele che già s'eran prefisso nell'animo di fare di quel meschino, ciò avvenne, perchè la Diuina providenza, mai, o ben di rado permette che l'innocenza divenga intieramente vittima de' malvaggi, e però sa ispirare al Cuore de' giusti, sentimenti di pietà, e fa che questi si diffidino tal volta di coloro, sulla fede de' quali ordinariamente si riposano. Prima però che fosse tolta al nostro Autore la libertà di diffendersi dalle calunnie inventate per perderlo, cercò egli di abatterle con savj ragionamenti, e con rischiarare maggiormente que' passi, che l'altrui malizia aveva cercato d'adombrare, male interpretandoli, e spiegandoli al Volgo, tutto diverso da quello che erano in fatti. La maggior parte di queste sue fatiche restò inedita, e siccome rinchiudono una profonda Erudizione, accompagnata dal solito distintivo del celebre nostro Autore, cioè dalla verità, non disgiunta da Christiana sommissione, si è creduto di far cosa grata, agli Amatori della medesima, di darle alla Luce, tal quali si trovarono consegnate, da esso mentre viveva, ad un suo Amico, il quale spera che il Pubblico, gli saprà grado di avergli restituito quest' Opere; che dalla necessità de' tempi era stato costretto di lasciare fin' a quest' ora in obbligo. Accoglile dunque Lettor cortese con animo gentile, e vivi felice.

TAVOLA DE' CAPITOLI,

CONTENUTI NELLE TRE PARTI

DELLE

OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE.

P A R T E P R I M A.

CAPO I. Dell'invalidità delle Censure fulminate dal Vicario di Napoli, e de' rimedj contro di quelle. Pag. 1

CAPO II. Si dimostra la nullità della Censura a caggione de' difetti gravissimi riguardanti l'ordine giudiziario. 9

CAPO III. La citazione è necessaria anche ne' delitti pubblici, e notorj. 13

CAPO IV. La Citazione prima di fulminarsi le scomuniche deve essere personale, non in Casa; e si dimostra inutile, e vano il pretesto della Citazione, o Latitanza. 21

CAPO V. Si addittano gl' altri difetti riguardanti l'ordine, per li quali debbe la scomunica riputarsi nulla. 24

CAPO VI. La scomunica è nulla per non esservi Canone, o Costituzione

alcuna dove possa appoggiarsi, e le Costituzioni allegate non comprendono gl' Autori, e quando gli comprendessero non debbono fra noi aver vigore alcuno per non essere state ne pubblicate, ne accettate. pag. 27.

CAPO VII. La Bolla di Leone letta nel Concilio V. di Laterano, siccome il Concilio di Trento, e la Regola dell' Indice non parlano degli Autori, mà de' soli Maestri Impressori, e loro Ministri dell' Arte Impressoria. 28

CAPO VIII. La Bolla di Leone, il Decreto del Consilio, e le Regole dell' Indice non sono state nel Regno di Napoli ricevute. 32

CAPO IX. Si dimostra vano il ricorso a Sinodi, e molto più all' Editto del 1707. del Cardinale Pignatelli. 45

† †

CA-

X TAVOLA DE' CAPITOLI.

CAPO X. *Qual sia il debito de' Magistrati Secolari, e come debbe portarsi dinanzi a Dio, ed alla sua Chiesa lo scommunicato, quando la scommunicato non solo sia ingiusta, ed offensiva delle Reali preeminenze, mà notoriamente nulla, ed invalida.* 52

CAPO XI. *Dell' Ufficio del Magistrato Secolare.* pag. 53

CAPO XII. *Come debba portarsi dinanzi a Dio, ed alla sua Chiesa lo scommunicato, quando la scommunicato sia notoriamente nulla, ed ingiusta.* 84

P A R T E S E C O N D A.

CAPO I. *Delle false imputazioni, che da alcuni Ecclesiastici, e specialmente da' Frati furono inventate contro a Libri della Storia Civile del Regno di Napoli: donde fu mossa Roma a proibirgli: e qual forza, e vigore debbano frà noi avere simili proibizioni.* p. 93

CAPO II. *Delle false accuse inventate per concitar sedizione nella Plebe, appoggiate sopra la calunnia, che io negassi il miracoloso scioglimento del Sangue di S. Gennaro, negassi i Santi, e loro Martirj, e miracoli, e deridessi le particolari divozioni delle Religioni Mendicanti.* 95

CAPO III. *Nega i Santi, i loro Martirj, e Miracoli.* 99

CAPO IV. *Deride le particolari divozioni delle Religioni Mendicanti.* 102

CAPO V. *Delle false accuse addossatemi per farmi riputar Eretico, e miscredente, e prima, che negata avessi l'ordinazione ne' Vescovi.* 106

CAPO VI. *Del Concubinato de' Romani ritenuto nell' Imperio, doppo la sua conversione alla fede di Cristo, ed an-*

che doppo la sua decadenza, ne' nuovi Dominj da Principi Cristiani in Europa stabiliti, tolto come di poi si fosse in Oriente, e finalmente ne' Secoli seguenti anche in Occidente. pag. 108

CAPO VII. *Del Concubinato de' Romani: si prova, e si dimostra, che i Romani frà il matrimonio, ed il Celibato ebbero per legittimo, questo terzo stato di Concubinato.* 111

CAPO VIII. *Della differenza, e convenienza presso i Romani frà la Moglie, e la Concubina.* 114

CAPO IX. *Il Concubinato de' Romani fu tenuto nell' Imperio, doppo che per la conversione di Costantino Magno, e degl' altri Imperadori suoi successori divenne Cristiano.* 122

CAPO X. *Non men le Leggi degl' Imperadori Cristiani che i Canon della Chiesa ritennero nell' Imperio il Concubinato, e qual fosse in ciò il sentimento degl' antichi Padri.* 131

CAPO XI. *Il Concilio Toletano, e S. Isidoro riputarono lecito il Concubinato de' Romani.* 140

CA-

TAVOLA DE' CAPITOLI.

XI

- CAPO XII.** *Il Concubinato ritenuto ne' nuovi Dominj de' Prencipi Cristiani stabiliti in Europa doppo la ruina dell' Imperio.* pag. 145
- CAPO XIII.** *Come il Concubinato cominciò a proibirsi, per loro Novelle, dagl' Imperadori d'Oriente, le quali in Occidente non ebbero forza, ed autorità alcuna.* 147
- CAPO XIV.** *Come finalmente fosse stato il Concubinato proibito anche in Occidente.* 149
- CAPO XV.** *Reputa superstiziosi li Pellegrinaggi.* 158
- CAPO XVI.** *Reputa inutili, e superstiziose le orazioni, e sagrifizj a fine di liberare le anime de' defonti dal Purgatorio.* 165
- CAPO XVII.** *Qual forza, e vigore debbano avere le proibizioni de' Libri fatte in Roma, e massime nel Regno di Napoli.* 167
- CAPO XVIII.** *Che consimili Decreti nel Regno di Napoli non possano aver forza e vigore alcuno, e molto meno debbano obligare le coscienze degl' Uomini ad osservargli.* pag. 184
- CAPO XIX.** *Non obligano tali Decreti in coscienza, mà bensì la Legge del Prencipe.* 199
- CAPO XX.** *Motivi, che si supplica il Regio Collaterale Consiglio nell' aver presenti nella Deliberazione da prendersi intorno a Libri proibiti dal Configlier Grimaldi.* 206
- CAPO XXI.** ed ultimo. *Risposta di PIETRO GIANNONE, Giureconsulto, ed Avvocato Napolitano ad una Lettera scrittagli da un' Amico, nella quale l'avvisava della poca soddisfazione d'alcuni in leggendo nel Lib. 13. della di lui Storia Civile del Regno di Napoli al Cap. I. la pretenzione de' Napolitani intorno al Dominio del Mare Adriatico, e la Storia de' Trattati seguiti in Venezia con Federico I. Imperadore, ed Atto di Papa Alessandro III.* 213

PARTE TERZA.

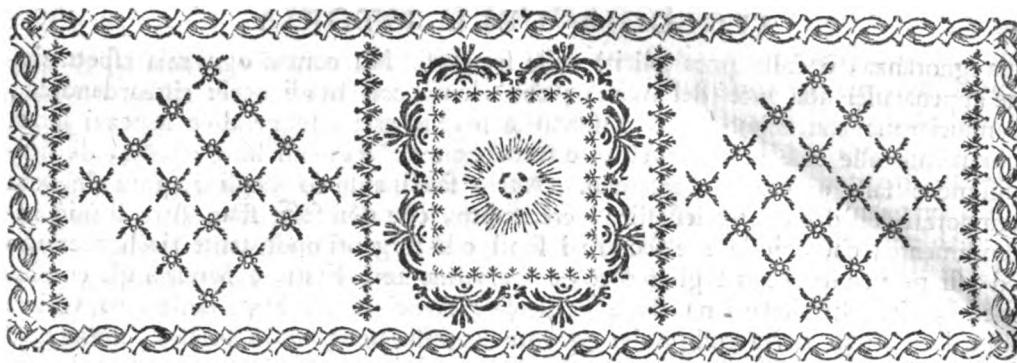
- Professione di Fede scritta da Pietro Giannone al P. Giuseppe San Felice Gesuita dimorante in Roma, per la di cui Sanuità, fervoroso zelo, e calde esortazioni: si è il medesimo convertito a quella credenza, che inculca nelle sue Riflessioni Morali, e Teologiche: Co' Dubj propostogli alla sua Morale.* p. 235
- Dubii intorno alla Morale.* pag. 259
- Dubbio Primo.** *Primieramente domando, se chi professa una tal Dottrina possa impunemente malignare il suo Prossimo presso il suo Prencipe, e suoi Ministri; anche valendosi di menzogne, e d'impudenti calunnie.* 260
- Dubbio Secondo.** *Se chi professa la Dottrina contenuta ne' riferiti Articoli possa francamente calunniare il suo Prossimo* † † 2 *presso*
- Articoli Primari, e Fondamentali.** 238
- Articoli Secondarii.** 248

- presso tutti gli Ordini delle persone addossandogli delitti gravissimi, sicche venuto in odio, ed abominazione di quelli, la sua rovina sia certa, ed irreparabile. pag. 265
- Proposizioni Eretiche.* 266
- Proposizioni Empie.* 269
- Intorno alla Morale.* 270
- Intorno a Costumi.* 273
- Proposizioni Ingiuriose.* 278
- Dubbio Terzo. Se un tal Credente possa impunemente addestrar la bocca a mentire, e le mani a falsificare passi, sensi, e date, ancorche ne possa seguir danno al suo Prossimo, o nella stima, o nella robba, o nell' onore.* 280
- Falsificazioni di passi.* 283
- Dubbio Quarto. Se in virtù di una tal Morale s'acquisti franchigia di poter impunemente conviciare il suo Prossimo, ancorche l'ingurie fossero gravi, ed offendessero l'onore, e la reputazione dell' ingiuriato, e se passando, non pure in iscritto, ma in istampa tali libelli famosi rendano immuni, ed esenti i loro Autori dalle pene stabilite dalle Leggi.* 285
- Dubbio Quinto. Se tali Credenti possano, tutta conscientia usar l'Arti d'imposturar il Prossimo, affettando d'apparir dotti, e probi, quando non lo sono, e possano francamente parlare di quelle cose, che non intendono, e nello stesso tempo insultare altri per sciocchi, ed ignoranti.* pag. 287
- Dubbio VI., ed Ultimo. Se non vi sia altra pena per i Credenti, che la perdita del Cervello, e d'esser condannati ad un perpetuo delirio.* 293.
- Proibizione, ed Bando del Libro Italiano di Eusebio Filopatro diviso in due Tomi in quarto col titolo di Riflessioni Morali, e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli, colla data di Colonia, 1728.* 298
- Annotazioni Critiche sopra il Nono Libro del Tom. II. della Storia Civile di Napoli del Signore Pietro Giannone, il qual Nono Libro è compreso in cinquantasei Pagine in Quarto.* pag. 1
- Risposta alle Annotazioni Critiche sopra il Nono Libro della Storia Civile del Regno di Napoli.* 23

FINE DELLA TAVOLA DE' CAPITOLI.

APOLO-





A P O L O G I A

D E L L'

I S T O R I A C I V I L E

D I N A P O L I

P A R T E P R I M A.

C A P. I.

*Dell' invalidità delle Censure fulminate dal Vicario di Napoli,
e de' rimedj contro di quelle.*

LA Storia Civile del Regno di Napoli, la quale presi io à scrivere con unico intendimento di rischiarare le cose quivi accadute nel corso di XV. Secoli, per ciò che alla temporale ed ecclesiastica polizia si appartiene, e per metter in chiaro le supreme Regalie, e preeminenze de' nostri Rè, non meritava, per mio avviso, che fosse presa e tirata a fine tutto diverso e contrario all' intenzione dell' autore massimamente in cose riguardanti la nostra Religione. Credevo certamente che essendo io Cattolico, e scrivendola a miei compatriotti parimente Cattolici, si fosse nel censurarla praticata quella carità, che la Legge Evangelica a noi Cristiani cottanto inculca; cioè, si fosse considerato il mio fine ed istituto; si fossero ben esaminati li passi oscuri ò che forse sembravan dubbj, e conferitili con le cose precedenti e susseguenti, donde ricevevan lume e rischiaramento, si fosse loro dato quel buon sentimento, che la carità ci detta; non imputando a miscredenza dell' Autore ciò, che forse avrà potuto provenire ò dalla sua

A

sua



sua ignoranza, ò dalla poca felicità nello spiegarli. Ma contro ogni mia aspettazione appena uscì alla luce del mondo, che alcuni con lividi occhi riguardandola, cominciarono con animo poco cristiano à malmenarla e leggendola a pezzi senza por' mente alle cose precedentemente trattate, e ne' seguenti libri esposte, di stranissime e false accuse la caricarono. Altri, favellando io degli acquisti de' beni temporali dell'ordine Ecclesiastico, credettero, che non fosse stato altro il mio intendimento, che chiudere e seccare i fonti e le sorgenti onde tante ricchezze sono ad essi provenute; con toglier loro, e specialmente a Frati, e Monaci gli emolumenti, che essi ritraggono dalle particolari divozioni de' Santi nelle loro Chiese introdotte; non auvertendo, che de' loro acquisti vengo io a parlare, tirato dall' istituto dell' opera, la quale trattando della Polizia del Regno, e l'ordine Ecclesiastico, facendo, presso di noi, un corpo considerabilissimo; così per ciò che riguarda infinito numero delle loro persone, come per gli immensi acquisti delle loro robbe, non poteva senza taccia di una gravissima mancanza ciò trascurarsi; tanto maggiormente che le ultime preghiere umiliate dal Regno al nostro Augustissimo Principe à ciò riguardavano, cioè di porsi freno a sì smisurati acquisti ed a cotanti e sì notorj abusi darsi compenso.

Costoro dunque da ciò amaramente punti si scagliarono rabiosamente contro i miei libri, e celando la vera cagione de' loro sdegni, per dare un colore apparente di pietà e di zelo a loro sediziosi tumulti, corsero sino ad insultarmi nella Religione, e con imputazioni pur troppo livide, e mal convenienti a coloro, che si preggiavano essere nel numero de' figliuoli di Dio e della sua Chiesa e che professano la legge Evangelica, la quale altro non è, che la carità, andarono predicando i miei libri per empj ed ereticali. Essi non si ritennero ne' Circoli e nelle Piazze, e sino sopra i Pulpiti e dentro i confessionari stessi dal calunniarmi, d'aver io negata ne' Vescovi l'ordinazione col fargli semplici Capi de' Preti; d'aver parlato de' Santi, de' loro Martiri, e Beatificazioni senza la debbita venerazione; ch' io avessi dalla Chiesa tolta l' Orazione, de' le particolari divozioni degli Ordini Mendicanti; che fosse lecito il Concubinato, superstiziosi li Pellegrinaggi; ed anche, con esecrande bestemie, che fossero inutili le Orazioni, e suffragi per le anime de' defonti: e per potermi opporre cosa, che fosse in Napoli più annuncia à concitarmi l'odio del volgo, diabolicamente inventarono che da me si negasse l'evidentissimo semestral miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di S. Gennaro, per affetto della singolare protezione, che di Noi tiene. Queste esecrande bestemie si posero in campo, non già con ispirito di carità, perche ciò dovesse servire per mia emendazione, in caso forse di qualche involontario trascurso; ma con intendimento di muovere a furore la Plebbe, sicchè con sediziosi tumulti correffe contro di me al ferro ed alle fiamme. Ma Iddio che scorge il cuore degli Uomini, e non abbandona mai chi in lui tiene riposte le sue speranze, hammi in quest'occasione dato ajuto di poter confondere le loro false imputazioni, perche non avendo io delle cose accaglionate fatto alcun sermone o discorso, non rimanendone alcun vestigio, onde avessero potuto cavillare le mie parole; ma la mia Opera essendo impressa, e correndo per le mani di ciascheduno in più esemplari, son sicuro, che sedati li tumultuosi discorsi del Volgo, non leggendosi a pezzi, ma posatamente e seguitamente tutta intiera, finché le cose che di tempo in tempo si narrano, potessero ricever lume dalle altre precedentemente trattate, da se
sola

sola sia bastante a dileguare non solo le false accuse sin quì addossatemi, ma che quindi li giusti estimatori delle cose potranno prender documento con qual' animo furono immaginate, e qual fede debbano meritare le altre, che l' invidiosa maldicenza potesse mai in decorso di tempo inventare.

Sperimentai ancora per le medesime caggioni, pur troppo, contro di me animosi ed auversi i Curiali dell' Arcivescovil Corte di Napoli, che si reggeva allora dal Vescovo di *Castellaneta* come Vicario dell' Arcivescovo, li quali spinti dalle di costoro insinuazioni e da popolari rumori, niente riflettendo alla qualità della mia Opera, la quale trattando per la maggior parte di cose giurisdizionali, non era sottoposta alle consuete Regole dell' Indice, credettero in questo caso poter anche procedere a censure contro lo stampatore sul vano appoggio di averla stampata in Napoli, senza prima richiederne licenza dall' Ordinario; ed ancorché si fosse egli validamente difeso con dimostrare, che non si apparteneva a lui il domandarla, con tutto ciò furono ributtate le di lui difese, e dichiarato scomunicato, con affigergli pubblici cedoloni. Si credette, che tanto dovesse bastare per soddisfare la loro collera, maggiormente, che potendo lo stampatore richiamarsi da tal Censura come abusiva, non pur si tacque, ma di vantaggio umiliato ne chiese perdono, e con divote preci dimandò di essere assoluto; ed ancorché non trovasse chi volesse ascoltarlo ed in vano tentasse le più umili vie; con tutto ciò patientemente soffrì la sua disgrazia, mostrando avere dell' ingiusta censura ogni rispetto e riverenza; sicchè finalmente, per benignità, dal Cardinale Pignatelli Arcivescovo ne fu assoluto.

In tanto crescevano per le continue istigazioni de' Frati i rumori, e le minacce, che si facevano contro mia persona, nel caso che approssimandosi il primo sabbato di Maggio (che in quell' anno 1723. venne a cadere nel primo del mese sudetto) non seguisse il miracoloso scioglimento del sangue di S. Gennaro, poichè avevano costoro dato sentire a semplici ed ignoranti, che se ciò avveniva, era perchè io nella mia Opera negava questo miracolo; onde fui da fidi amici consigliato, che dovessi non pur usar cautela in conversando, ne, come faceva, lasciarmi così spesso vedere nelle pubbliche piazze, ma che dovessi allontanarmi da questa Città, e portarmi a Vienna a piedi del nostro Clementissimo Principe, perchè vendicasse i torti che si facevano così a suoi Regali diritti, come alla mia Opera a lui consecrata e dedicata. Chiesi per tanto il permesso di questa mia partenza al Signor Cardinale Althan nostro Vice Rè, il quale compassionando i miei travagli benignamente me' l concedette; e sotto li 20. Aprile di quell' anno, per mezzo del suo Segretario di Guerra mi concedette il Passaporto; avendolo pregato che questa mia risoluzione fosse tenuta, quanto più si potesse, occulta; ad effetto di evitare gli aguati e qualunque insidiosa traccia; il Passaporto fu spedito addirittura dal Segretario, senza che passasse per le mani degli Uffiziali di sua Segreteria; talchè di questa mia partenza, salvo i miei più fidi e famigliari, altri non furono consapevoli. Uscii fuori delle porte della Città il giorno seguente 21. Mercoledì, e mentre a corte giornate proseguivo il mio viaggio per *Manfredonia*, ove si credeva esser pronto l'imbarco per Fiumi, o per Trieste, mi sopraggiunse colà l' avviso, che dalla Corte Arcivescovile di Napoli, si era la sera del Giovedì 22., mandato un Cursore alla mia casa per dovermi intimare una scrittura, ed essendogli stato risposto, che io non ero in casa, ma fuori di Napoli, fattosi il Cursore chiamare mio fratello, ancor che questi ripugnasse di riceverla, gli volle in tutti i conti lasciar in mano la scrittura; e ciò fatto, scappò

via senza voler sentir altro, la quale come fù dopo osservato era del seguente tenore.

De mandato Curiae Archiepiscopalis Neapolitanae; & ad instantiam admodum Reverendi Domini Protonotarii Fiscalis ejusdem Curiae.

Citetur, moneatur ac requiratur J. V. D. Petrus Giannone, quatenus infra spatium 24. horarum; quarum pro prima 8. pro secunda & reliquis horas 8. pro tertio & ultimo peremptorio termino & canonica monitione eidem assignamus; personaliter compareat, & ut comparere habeat & debeat in Curia Archiepiscopali Neapolitana, & coram nobis ad dicendum causam quare non debeat declinari in viam notorii excommunicatus, & incursus in excommunicationem majorem latam in Concilio Lateranensi Sessione X. Tit. de Impressione librorum, & confirmatam in Sacro Sancto Concilio Tridentino Tit. de librorum prohibitione Reg. X. nec non ab Eminentissimis & Reverendissimis Dominis Cardinalibus Archiepiscopis Neapolitanis Prædecessoribus in viis Synodalibus Constitutis: præsertim Synod. Dioces. Excellentissimi & Reverendissimi Cardinalis Cintelmi Tit. de editione & usu librorum c. 5. n. 6. & tandem latam & confirmatam ab hodierno Eminentissimo & Reverendissimo Cardinali Pignatelli Archiepiscopo in ejus edicto ad hunc effectum lato & publicato die 13. mensis Augusti 1707. : ex eo quia temerè præsumpsit absque ullo examine, approbatione & licentia sive dicti Eminentissimi Domini Archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli imprimi facere, sive Typis edere opus quoddam ab eo factum, & compositum in IV. Tomos divisum cui Titulus: Istoria Civile del Regno di Napoli, lib. XL. scritti da Pietro Giannone G. C. e Auvocato Napoletano in Napoli 1723. Per lo stampatore Nicolò Naso. Quo termino elapso & non comparente compareat hora immediatè sequenti ad audiendam definitivam sententiam excommunicationis prædictæ; cedulonesque contra eum relaxari, publicari & affigi in locis publicis & consuetis, ipso amplius non monito neque citato, nisi si & quatenus.... Datum Neapoli in Curia Archiepiscopali hac die 20. mensis Aprilis 1723. Oxfrius Episcopus Castellaneta Vicarius Episcopalis.... Vidit Fiscus..... Antonius Bottone pro Curia.... Actor. Magister Ciavannelli Notarius.

La stravaganza della cagione, onde si mosse l'Arcivescovil Curia à spedire questa citazione, adattando agli Autori ciò, che le allegate Costituzione prescrivono contro gli stampatori; e più il modo tenuto dal Curfore, che non ostante, che io fossi assente, volle lasciare la copia in mano di mio fratello, e presto tornare alla Curia, fece concepire sospetti che egli non facesse relazione all'originale di avermi personalmente notificato, affine almeno potessero appoggiarsi le Censure, quando tutt' altro mancasse alla sola contumacia; onde il sudetto mio fratello assieme col D. Francesco Cailò nello stesso tempo portossi da Monsignor Vicario, ed avanti il Curfore, che era già nella Curia, gli disse: Che da colui, che era presente, gli era stata lasciata a viva forza tale scrittura, e dubitando che il Curfore non prendesse abbaglio, e che in vece di far la relazione di aver notificato lui non riferisse di aver notificato suo fratello, che era assente, era venuto à restituire in mano di Monsignor Vicario la scrittura perche stesse inteso di quanto occorreva. Ma in ciò trovò il Vicario ed il Curfore conformi: perche 'l Vicario gli rispose che per sua equità ed indulgenza s'era mandato il Curfore alla Casa con quella Citazione, quale egli credeva, che non fosse necessaria e che poco importava, che il Curfore facesse la Relazione *Domi* ò non la facesse affatto, non bisognando citazione alcuna personale contro di me; e se avesse fatta osservazione alla citazione *stessa*, aurebbe scorto.

scorto che egli procedeva *in vim notorii*; nel qual caso non vi era bisogno di citazione alcuna: e perciò che replicasse quel che volesse in dorso della scrittura, che non perciò si sarebbe arrestato di procedere innanzi. Il Cursore parimente rispose, che non doveva dubitare della sua buona fede, perchè egli aveva detto a Monsignor Vicario di non aver trovato suo fratello in casa, e che faceva la relazione di aver lasciata la citazione in casa nelle sue mani. In effetto dopo aver mio fratello in dorso della scrittura, allegata la mia assenza, facendo Istanza, che io fossi personalmente notificato, stante che egli non stava inteso, se vi era, o non viera licenza per l'impressione de' libri, dimandò che frattanto non si procedesse ad atto veruno: protestandosi altrimenti di nullità; ed il Cursore fece la relazione nella maniera già detta di aver lasciata la copia in casa. La risposta del Vicario diede assai più meraviglia, che la citazione stessa: poichè oltre della nuova dottrina non mai da Pratici intesa, che ne' delitti notorj non vi fosse bisogno di citazione alcuna, ripugnasse il detto a suoi fatti stessi: poichè se non bisognava citazione alcuna, perchè spedirla con prefigere in quella 24. ore di tempo perchè io mi fossi personalmente conferito avanti di lui à dir' la cagione, perchè non doveva essere scomunicato. Se dunque stimò citarmi, doveva credere, che veramente la citazione fosse necessaria: essendo notissimo particolarmente a Curiali, che la citazione è di ragione naturale, e non si fa per gentilezza, o cortesia: E se voleva da me sapere la cagione, perchè ho creduto che non si dovesse domandar licenza da lui per l'impressione de' miei libri, doveva aspettar la mia risposta: giacchè egli stesso ordinava, che personalmente a voce, e non in iscritto, o per Procuratore si facesse. *Personaliter compareat coram nobis ad dicendum?* Scorgendovi per tanto la propensione del Vicario, che precipitosamente voleva venire alle censure, fu d'uopo, che mio fratello, non contento della replica fatta, la quale sola averebbe potuto bastare, comparisse frà lo spazio delle 24. ore prefisse nella citazione in essa Arcivescovil Corte, come mio escusatore, allegando con particolare Istanza la mia assenza, ed esponendo in essa la mia partenza già seguita per la Corte di Vienna: per documento della quale presentò parimente copia del Passaporto spedito dal Vice Rè, dimandò dargli competente termine per denonzarmi ciò, che passava, e frattanto non procedesse ad atto alcuno, siccome espone in detta Istanza, che sarà bene per più spezial notizia di trascriverla qui intieramente.

Nell' Arcivescovile Corte di Napoli comparisce il Dottor Carlo Giannone come escusatore del Dottor Pietro Giannone suo fratello, e dice: come jeri Giovedì 22. del corrente mese di Aprile a ore 23. e mezza il capo Cursore di essa Arcivescovil Corte lasciò in mano del comparente una citazione spedita contro il sudetto suo fratello assente, nella quale se gli prefiggevano 24. ore di tempo a dover personalmente comparire in essa Arcivescovil Corte, ed allegare la Causa perchè non dovesse dichiararsi incorso nella scomunica maggiore per aver fatto imprimere un' Opera intitolata Storia Civile del Regno di Napoli, senza licenza dell' Eminentissimo Odierno Arcivescovo ouvero dell' Illustrissimo Vicario, e quantunque avesse il comparente risposto al sudetto capo Cursore, che detto suo fratello era assente da più giorni da Napoli, contuttociò volle lasciargliela; onde ha obbligato il comparente a portarsi immediatamente da esso Monsignor Illustrissimo Vicario ed allegar detta sua assenza: con replicare in dorso della citazione lasciategli; che si protestava espressamente di nullità d'ogn' altr' atto, che si sarebbe fatto nel caso, che non

si fosse personalmente notificato detto suo fratello assente; così perche esso comparente non era instrutto di questo fatto, essendogli ignoto, se si fosse ottenuta, o no detta licenza: come anco perche la citazione sudetta è indirizzata al sudetto suo fratello di dover personalmente comparire a dire, ed allegare le sue ragioni contro ciò, che se gli imputa. Ma perche essa Arcivescovil Corte resti pienamente intesa di detta sua assenza seguita fin da mercoledì 21. del corrente mese, viene obligato, come suo fratello ed escusatore, e rapresentare alla medesima, come detto suo fratello, per chiarire la sua integrità e rapresentare a viva voce alla Maestà del nostro Augustissimo Imperadore li gran torti, ed oltraggj, che si sono usati, non meno ad esso suo fratello, che alla sua Opera, consecrata e dedicata alla predetta Maestà C. C. e posta sotto la sua alta Protezione; s'incaminò fin dal detto giorno per la volta di Vienna con permesso e licenza dell' Eminentissimo Cardinale Vice Ré; il quale per mezzo del suo Segretario di Guerra ne gli spedì Passaporto il giorno precedente 20. Aprile; comme può constare ad essa Arcivescovil Corte la Copia estraatta dal sudetto originale passaporto, immediatamente che s'ebbe, e che si presenta. Essendosi pertanto detto suo fratello portato a piedi dell' Augustissimo Padrone, avanti il quale renderà ragione della sua Opera, e conto delle persecuzioni patite unicamente, perchè in quella si diffendono le sue alte e supreme Regalie, che tiene nel Regno e farà conoscere quanto livorosamente sia stato calunniato, e quanto sia grande il suo zelo e divozione verso la Chiesa Cattolica Romana, nel grembo della quale è nato. Ricorre però il comparente in essa Arcivescovil Corte, e come fratello, ed escusatore del medesimo fa Istanza, che stante la sua Assenza ed essersi portato a piedi del' Augustissimo Imperadore non procedasi contro del medesimo ad atto alcuno, protestandosi espresamente di nullità di qualunque atto, che mai si facesse come notoriamente nullo ed ingiusto; di che ne farebbe portare il comparente anche la querela appresso l'Augustissimo Padrone; e così dice e fa Istanza, protestandosi non una, ma piu volte *contra quos decet*, non solo in questo ma in ogn' altro modo migliore.

Per dubbio che il Vicario non volesse ricever la sudetta Istanza con la copia del Passaporto, a fine che rimanesse di quest' atto documento, si accompagnò mio fratello con un pubblico Notajo, col quale portossi nell' Arcivescovil Curia il Venerdì 23 frà le 24 ore prefisse nella citazione. Quello che ne avvenne farà meglio sentirsi dall' atto, che ne fece il Notajo sudetto che è quello che segue.

Fò fede io Notajo Domenico di Falco di Napoli come venerdì il giorno 23. corrente del mese di Aprile ci portammo unitamente col Dottor Carlo Giannone, e Dottor Signor Francesco Cailò nella Corte Arcivescovil di questa Città, ove ritrovammo il Reverendo Signor D. Michele Ciavarelli Scrivano di detta Corte, ed al medesimo il detto D. Carlo presentò un' Istanza, ove si allegava l'assenza del detto Signor Pietro Giannone suo fratello, che antecedentemente il giorno di mercoledì 21. di detto mese d'Aprile era partito per l'Imperial Corte di Vienna; ed assieme gli presentò una copia di Passaporto spedito a 20. di detto mese dalla Segreteria di Guerra di questo Regno (il qual Signor D. Michele avendosi ricevuta detta Istanza e copia di Passaporto entrò nel Quarto di Monsignor Illustrissimo Vicario per fargliela leggere; da dove poi di là a mezz'ora essendo uscito ci disse, Che detto Monsignor Illustrissimo aveva letto dette scritture e che non aveva riparo di ammetterle; che dovevano andare dal Signor Promotor Fiscale di detto Tribunale per presentargliela. Quindi portatisi noi nel tenimento della *montagnola* in casa di detto

detto Signor Promotor Fiscale presentassimo in sue mani la sudetta Istanza e copia di detto Passaporto; ed avendole lette, ci rispose: Che si poteva allegar l'assenza, ma che non essendo egli Giudice, ci fossimo portati la mattina seguente in detta Corte Arcivescovile, dove aurbbe parlato con detto Monsignor Illustrissimo Vicario per vedere se dette scitture si potessero ricevere; la mattina poi del Sabbato 24 del corrente Aprile di nuovo ci portammo in detta Corte Arcivescovile, ed avendo parlato a detto Signor Procurator Fiscale, non volle ficevere dette scitture, ma ci ordinò, che fossimo ritornati il giorno del Lunedì 26. del corrente, la di cui mattina essendo noi ritornati con detti Signori Carlo e Signor Francesco in detta Corte, e fatta di nuovo Istanza per la ricezione di dette scitture avanti l'istesso Procurator Fiscale, ne tampoco volle quelle ricevere; ed avendo replicato detto Signor Francesco Cailò che aurbbe fatto una nota per maggiormente fondare la sua intenzione dell' allegata assenza e monizione, che doveva farsi *personaliter* al detto signor Pietro; egli rispose, che avesse fatta la nota, come in effetto questa mattina giorno di Martedì 27. del presente mese di Aprile, essendo ritornati in detta Arcivescovil Corte, siamo stati introdotti nel Quarto di Monsignor Illustrissimo Vicario in presenza di detto Signor Promotor Fiscale, avanti de' quali detto Signor Francesco Cailò ha lungamente discorso su tal causa, e finito detto discorso il detto Monsignor Illustrissimo Vicario si ha solamente ricevuta la sudetta Nota, ma non hanno voluto ricevere ne la sudetta Istanza, ne la sudetta copia del Passaporto, dicendoci detto Signor Promotor Fiscale, che dimani mattina giorno di Mercoledì, fossimo di nuovo ritornati in detta Corte; & *in pramissorum omnium fidem signavi requisitus. Datum Neapoli die 27. mensis Aprilis 1723. Adest signum: de Falco. Nos infra scripti publici & Regii Notarii hujus fidelissima Civitatis Neapolis, fidem facimus & attestamus supradictum Magnificum Dominum de Falco de pramissis rogatum fecisse, & esse publicum, Regium, legalem ac fide dignum Notarium, ac talem quidem se fecit, scripturisque suis omnibus tam publicis, quam privatis per eum confectis semper adhibitam fuisse, & de presenti magis indubiam adhiberi fidem in iudicio & extra. Datum Neapoli die 7. Maii 1723; & in testimonium veritatis, ego Notarius Joseph Tommasuolo de Neapoli requisitus signavi. Adest signum; & in testimonium veritatis ego Notarius Petrus Pellegrinus de Neapoli requisitus signavi. Adest signum, & in testimonium veritatis ego Notarius Didacus Lumna de Neapoli hic me subscripsi, & signavi rogatus. Adest signum.*

Ma nello stesso tempo che si dava parole e tiravasi in lungo la disputa se si dovevano ricevere o no le riferite scitture il Vicario che era già risoluto di dare à torto, o à diritto la sentenza della Scommunica, si andava studiando come potesse meglio saldare la nullità insanabile del difetto della citazione; e quando prima pareva bastargli il procedere *in vim notorii*, riputato so. se ciò inutil tempo, si rivolse ad un altro non men vano, che ingegnoso spediante; cioè di fingermi *latitante*, e che perciò senza citazione personale potesse venire alla fulminazione delle Censure: Onde quando s'attendeva l'ultimo appuntamento del mercoledì 28. di detta provvidenza sopra l'Istanza prodotta, si videro inaspettatamente il Giovedì 29. affitti ne' pubblici luoghi di Napoli i Cedoloni, che in tal maniera furono concepiti.

Hinc auctoritate Nostra ordinaria, qua in his fungimur, excommunicamus & excommunicatum declaramus, & ipso facto incursum in excommunicationem majorem latam & contentam in Concilio Lateranensi Sess. X. Tit. de Impressione librorum; in Sacrosancto Concil.

Concil. Tredent. Reg. X. nec non in Constitutione Eminentissimorum & Reverendissimorum Dominorum Cardinalium Archiepiscoporum Neapolitanorum Prædecessorum, præsertim Synod. Dioces. Eminentissimi Domini Cardinalis Cantelmi Tit. de Edit. & usu librorum c. 5. N.º. 2. & tandem latam & confirmatam ab hodierno Eminentissimo & Reverendissimo Cardinali Pignatelli Archiepiscopo in ejus edito ad hunc effectum lato & pubblicato die 13. mensis Augusti 1707. J. V. D. Petrum Giannone citatum ex abundanti domi suæ habitationis stante ejus dolosa latitatione, relatum & non comparentem & contumacem effectum, notorium transgressorem ordinationum contentarum in prædictis Sacris Conciliis, Constitut. ex Edit.º, ex eo quia temerè ausus fuit, abque ullo examine, approbatione & licentiâ dicti Eminentissimi Domini Cardinalis Pignatelli Archiepiscopi, sive nostra hæc Neapoli propriis sumptibus imprimi facere, seu typis edere & publicare opus quoddam ab ipso compositum in 4 Tomos divisum, cui Titulus est. Istoria Civile del Regno di Napoli Libri XL. scritti da PIETRO GIANNONE G. ed Auvvocato Napoletano, in Napoli 1723. Per lo stampatore Nicolò Nafò. Qua quidem excommunicatione tandem maneat irretitus, donec ab eodem Eminentissimo & Reverendissimo D. Cardinali Archiepiscopo cui illam reservamus, absolutionis beneficium meruerit obtinere. Caveat interim consortio & Communione Christi Fidelium, & sepulturâ Ecclesiastica, quatenus excommunicatus decesserit. Ita instante & petente Domino Fischo Curia Archiepiscopalis Neapoli.

ONOFRIUS Episcopus Castellane Vicarius Generalis.

ANTONIUS BOTTONUS pro Curia Actorum Magister Ciavarella
Notarius.

Mentre queste cose in Napoli accadevano, in verso l'Imperial Corte proseguivo il mio viaggio, il quale, essendomi convenuto navigare per l'Adriatico, mi riuscì per le continue calme quanto sicuro, altrettanto noioso e tardo; non avendo potuto prender porto in Trieste se non li 25. di Maggio; d'onde per cagione de' sofferti disagi, fù d'uopo per mio ristoro, a cortissime giornate seguire il viaggio per Vienna, ove giunsi gli otto del seguente mese di Giugno. Era affatto ignaro di quanto era accaduto in Napoli intorno a questa Censura, ma poichè per farla nota s'era procurato, che si mettesse sino nelle gazette, le prime notizie, che io n'ebbi, furono da foglj d'Olanda. Stupii vedendo un tal fatto, anzi credetti, che fossero le solite fole de' Gazettieri; sembrandomi strano, che queste notizie potessi averle sapute prima dalle Gazette d'Olanda, che dalla mia casa di Napoli; non potendo comprendere, come contro di un assente non citato, ne monito, potesse venirsi a promulgazione di sentenza di scomunica per cagion poi sì leggiera ed ingiusta. Ma non guarì dopo ne fui per mezzo di private notizie da Napoli informato; d'onde ebbi le copie delle scritture rapportate. Essendosi per tanto costoro ingegnati per via di gazette far nota questa censura, emmi paruto convenevole cosa, che si pubblicasse ancora per mezzo di questa scrittura, la nullità & ingiustizia di quella, affinchè non si recasse scandalo a coloro, che non sono informati della cagione e del modo tenuto in fulminarla, e non se ne abbia quello spavento e timore, che i buoni Cattolici devono avere delle giuste e ragionevoli censure. Dimostrerò per tanto in primo luogo la nullità di quella per ciò, che riguarda l'ordine; indi farò passaggio alla sua ingiustizia notoria ed a pregiudizj gravissimi, che per la stessa si sono inferiti alla Regal Giurisdizione; donde e per l'uno e per l'altro conos-

conoscendosi la sua insufficienza, veggasi altresì, qual sia il debito del Magistrato secolare nell' emendare il torto fatto alle Reali preminenze; e cessi ancora ogni maraviglia se, pressogli uomini saggi e d'abbene che fanno le censure nulle ed ingiuste, non ledere ne offendere; ne dover esser temute, si reputi ella come se mai stata non fosse i avendomi ora più che mai, nel Grembo di S. Chiesa, dalla quale il Fedele, se non per empia Eresia, o per peccato grave, o scandaloso da Canoni deffinito, nel quale voglia perseverare, anche dopo esserne dalla Chiesa ammonito, non già per capriccio dell' uomo, può esser diviso.

In secondo luogo renderò manifesta la falsità delle imputazioni, delle quali la mia Opera della Storia Civile del Regno di Napoli è stata accagionata, e per le quali è stata da Roma proibita; e finalmente qual forza e vigore debbano avere simiglianti proibizioni, e specialmente nel Regno di Napoli.

C A P O I I.

Si dimostra la nullità della Censura stanti li difetti gravissimi riguardanti l'Ordine giudiziario.

NOn vi è chi non sappia, che in tutti li Giudizii il difetto della citazione sia così grave e rovinoso, che renda il giudizio nullo, di una così insanabile nullità, che nemeno il Principe possa rimediare; e la ragione è manifesta; poichè essendo la citazione il principio del Processo giudiziario, quando quella manca viene a rovinare tutto l'Edifizio, che vi si soprapone. Niun meglio che i Canonisti, e specialmente i Curiali di Roma hanno inculcata questa massima, per altro certa ed indubitata; essi dicono, che la citazione sia *de jure natura*, ed hanno sempre in bocca; *Adam ubi es? Ubi est Abel frater tuus?* Ma se mai in alcun giudizio fu riputata la citazione necessaria, in quello specialmente, che s'instituisce, affine di venire a sentenza di scomunica, fu sempre per ragioni più particolari e proprie, stimata necessariissima ed indispensabile; poichè la legge Evangelica precisamente obbliga coloro a quali fu data la potestà di proferirla, di usare prima di venirvi, ogni maniera dolce e soave, e con carità Cristiana ammonire, non una o due volte, ma bensì tre, & quattro bisognando, il traviato: perchè, riducendosi in via, non sia percosso da fulmine sì spaventoso, e terribile. Ne vi è cosa, per la quale lo spirito della Chiesa, che è tutto carità, e mansuetudine, abbia tanto abborimento, che di venire a separare da se un suo fedele, la cui unione ha costato un tesoro inestimabile.

Ripugna ancora alla naturalezza stessa delle scomuniche di poterli quelle fulminare, senza che prima precedano le necessarie monizioni; poichè le scomuniche furono poste dalla Chiesa in uso, non già per li falli commessi, ma per la contumacia in non volersene emendare: talchè i Padri propriamente parlando chiamano la scomunica, pena non già, ma rimedio. E quindi per poterli validamente scagliare richiedono, come necessario requisito la contumacia, la quale non può considerarsi giammai, se non precedono le monizioni: niuno potendo dirsi contumace, se non consti prima della citazione e disubbidienza. Ciò che come vedrassi

B

innanzi,

innanzi, ha luogo etiamdio nelle scomuniche, che noi diciamo *lata sententia*, nelle quali al Prelato non rimane di far altro, che dichiarare, il tale, esser già incorso nelle Censure in tal Canone o Costituzione prefritte, alla qual dichiarazione non può venire se non precedenti le monizioni, o la contumacia, e la ragione e manifesta; perchè se colui ammonito offerisce emendarli, e confessando la sua colpa è pronto a ricevere quella penitenza, che giudicherà il Prelato d'imporgli, non può scomunicarsi; e molto più, se avendo trasgredito il Canone, prima d'esser citato, ricorrerà al Prelato, ed offerirà di dare soddisfazione e di ricevere la penitenza.

Dice Giò: Gersone, gran Teologo e Cancelliere di Parigi, e per santità di vita, e per eminente Dottrina degno di eterna memoria, nella considerazione 1. 2. 3. Che la pena della scomunica è cagionata quasi formalmente e principalmente dalla Contumacia, cioè dal disprezzo delle chiavi: poichè la legge Evangelica * dichiara espressamente, che allora douvrà taluno scomunicarsi, cioè averli per Pagano e Publicano, quando più volte ammonito non vorrà ubbidire alla Chiesa. E questo disprezzo potrà intervenire in più modi; uno de quali sarà, quando taluno sarà pertinace a non ubbidire, ma non peccherà contro il Precetto del Prelato per inubbidienza, ovvero avendo per fine il non ubbidire vi sarà spinto da qualche sua diletazione o utilità; ed in questo caso il disprezzo delle chiavi non merita la scomunica, se non quando vi sia congiunta la contumacia: poichè se colui ammonito, sarà pronto ad emendarli, oppure offerirà di soddisfare e ricevere la penitenza, o sia apparecchiato ad ubbidire alla Chiesa, perchè dovrà averli come Etnico e Publicano? E quest' istesso scrittore de vita spirituali lect. 4. Coroll. 14. pur ripete lo stesso dicendo. *Dum semper est paratus audire Ecclesiam, cur habebitur sicut Ethnicus & Publicanus? Cur ab ea abscindes?*

Dall' avere espressamente la Legge Vangelica commandato, che allora dovrà taluno scomunicarsi, cioè averli per Etnico o Publicano, quando più volte ammonito non vorrà ubbidire alla Chiesa, nacque sin da primi secoli il costume, che dura sin oggi, di premettere le tre monizioni; ond' è, che li Padri del Concilio Effesino facendo relatione agli Imperadori della deposizione, che essi avevano fatta di Nestorio, gli esposero di non esser venuti a quest' atto, se non dopo averlo più volte ammonito, e dopo aver detto; *eum secundo vocatum renuisse synodo se sistere*; soggiunsero. *Porro autem cum Canones prescribant, tertio quoque contumacem esse admonendum, missis iterum aliis Episcopis, durum & immorigerum eundem invenimus.*

Così parimente praticarono li Padri del Concilio di Calcedonia, li quali prima che scomunicassero Dioscoro, tre volte secondo il prescritto de' Canoni, lo chiamarono. Quindi il Concilio Lateranense sotto Innocentio III. conformandosi a Canoni antichi, &c a questa irrepugnabile pratica della Chiesa, non solo premurosamente impose a Prelati di non dover venire a sentenza di scomunica, se non saranno premesse le debite monizioni; ma di vantaggio contro di essi stabili gravi pene, se le trascurassero. *Sacro approbante concilio prohibemus ne quis in aliquem excommunicationis sententiam, nisi competentis commonitione premissa, & presentibus personis idoneis, per quas si necesse fuerit possit probari monitio, promulgare presumat.* Il qual Canone si legge ancora inferito nel lib. 5. delle Decretali c. 48. de sent. excom. Ed il Concilio di Trento per ristabilire la disciplina della Chiesa in questa parte disca-

* Matth. 18.

discaduta, rinovò nella sess. 25. de Reformatione c. 3. l'osservanza degli antichi Canonì , premurosamente inculcando a Prelati, che senza le debite monitioni non procedessero a censure di qual si sia sorte si fossero. Da ciò ne nacque che in tutte le scomuniche, passasse per formola il premettere le monitioni; e nel medesimo Pontificale Romano si legge la formola, che debbe usare il Prelato scommunicante, la quale è in tal maniera concepita. *Monuimus enim excommunicandum canonicè primo secundo & tertio, & etiam quarto ad ejus malitiam convincendum, ipsum ad emendationem, satisfactionem & pœnitentiam invitantes, & paterno affectu corripientes.*

Dalle quali parole si convince etiamdio, che le monitioni sono necessarie anche nelle scomuniche, che ora diciamo *late sententiæ*; cioè in quelle che ipso facto e per la sola commissione del delitto senz' altra sentenza del Giudice, ma per la legge stessa sono stabilite. La Chiesa prima non conobbe questa scomunica *late sententiæ*; il diritto Pontificio le introdusse; onde tra Canonisti spesso s'incontra questa diversità tra le scomuniche *late & ferenda sententiæ*; la quale diversità era ignota nell' antica disciplina della Chiesa, che non conosceva se non quella, che diciamo ora *ferenda sententiæ*, come ha ben dimostrato Van-Espen. Inorse perciò fra essi dubbio, se anche nelle scomuniche *late sententiæ*, nelle quali il Giudice non debbe far altro che dichiarare e pubblicare, il tale scommunicato, come incorso nella Censura già dal Canone stabilita, sia necessaria la monitione e citazione, & in ciò pure tutti convengono, che sia necessaria non men nell' una che nell' altra; siccome manifestamente si ricava dal *Cap. Presentia. De sent: Excommunicat*: massimamente quando vi sia mistura di fatto; sicchè oltre di esaminarsi l'intelligenza del Canone, e quali casi comprenda, e che interpretazione abbi ricevuto dalla pratica e dall' uso ne' Tribunali sia anche da vedersi, se concorrono nel caso particolare tutti i requisiti, ovvero consti del disprezzo delle chiavi e della contumacia, Per la quale cosa, per qualunque formola, che siasi usata, cioè, se si fosse detto che s'intende *ipso facto* incorso il trasgressore nella Censura, ouvero, che *Excommunicatus existat* e cose simiglianti, sempre però debba colui ammonirsi e citarsi, essendo la citazione anche in questi casi indispensabile e di ragione divina e naturale, la quale ancorche non espressa, dee sempre intendersi, che si richiegga. E la ragione è manifesta, e si ricava da quanto di sopra s'è detto: poichè se colui ammonito, oltre della necessità, che nasce dalla prova del fatto, è pronto ad emmendarli, vuol dar soddisfazione ed offerisce farne penitenza; non può dirsi, che non voglia ubbidire alla Chiesa, e perciò come non contumace non può scommunicarsi.

Ne giova il dire, chi non ubbidisce alla legge proibente, particolarmente se quella sia nota, sicche non possa allegarsi causa d'ignoranza, deve dirsi sufficientemente contumace e ribelle, poichè la trasgressione può venire non dal disprezzo, ma sovente da umana fragilità, o debolezza; e nella fulminazione delle scomuniche ciò non basta; potendo il trasgressore pentirsi, ed offerendo soddisfazione soddisfare alla penitenza e sottometterli all' ubbidienza della Chiesa. Onde Van-Espen loc. Cit. n. 15. e 16. in sentenza di Gersone, e di tutti li più gravi Canonisti, scrisse. *Sola legis transgressio non constituit aliquem ad mentem Christi & Ecclesiæ contumacem & rebellem, ita ut tamquam talis ab Ecclesiæ corpore rescindi possit. Videtur enim quod Christus voluerit ut peccator seu transgressor legis, primo de suo peccato moneatur, & si iterum monitus Ecclesiam non audierit, tunc tamquam putridum membrum abscindatur à corpore Ecclesiæ.* Soggiugnendo nel 16. *Hanc quoque fuisse mentem Ecclesiæ non ob-*

curè inuunt Canones, quibus præscribitur, ut trina monitio excommunicanti præmittatur, dummodo inter ipsas monitiones etiam temporum intervalla servanda mandentur; quod clarè supponit, Canones illos intelligi non posse de monitione, quæ sola Legis & pena denunciatione fieri dicitur, quandoquidem hic nulla temporis intervalla admittat.

Per la qual cosa Gio: Gersone, loco citato ebbe à dire. *Ceterum dum aliquis ex ignorantia quamquam culpabili, aut ex infirmitate & passione vitiosa, non tamen contumaci facit aliquem actum, pro quo est statuta sententia excommunicationis lata sententiæ ab aliquo Prælatorum, videant Juristæ & Judices, si talis possit dici excommunicatus ipso facto, cum semper sit, & fuerit promptus stare correctioni super suo delicto, prout supponitur: quia non ex contemptu clavium & Jurisdictionis Ecclesiæ, sed aliunde motus, malum fecit. Non enim qualibet inobedientia contumacia reputatur: onde questo gravissimo scrittore soggiugne, che la differenza fra le scomuniche late sententiæ; il Giudice senza nuovo Processo, e nuova Costituzione, ammonito il trasgressore, e provato il fatto, ò per sua confessione, ò per altre prove legittime, persistendo nella contumacia, può proferire la sentenza e publicarla; ma nelle scomuniche ferendæ sententiæ vi si richiedono più atti & monitioni, & processus secundum terminos juris præquirant multiplices.*

Quindi comunemente insegnano i Canonisti, che la citazione sia necessaria non solo quando la sentenza della scomunica sia declaratoria, ma anche per potersi lo scomunicato pubblicamente denunciare e contro di lui affiggersi i Cedoloni, come scrissero Cottuar, in Cap. Alma. primo 1. §. 9. n. 6. Suarez de Censuris Disp. 13. Sect. 12. n. 3. Victoriæ in Summa de Excommunic. n. 6. Sot. in 4. distinc. 22. quæst. 2. art. 2. Conclus. 3. & infiniti altri rapportati de Agostino Barbosa, il quale così nella Collect. ad Cap. 48. n. 5. de sent. Excommunicatio, comme nella Collect. ad Cap. reprehens. 26. a n. 22. cum sequentibus, & altrove; dice esser questa la più vera e commune Sentenza de' più classici Dottori.

Ne fa al caso il passo di S. Paolo I. ad Corint. 5. donde alcuni non intendendolo credettero, che si potesse qualche volta scomunicare un assente senza sentirlo: poichè S. Paolo avendo ricevuta la denuncia contro un Incestuoso di Corinto, trovandosi egli in Filippi, non mica scrisse per un suo Breve, io scomunico il tale, ma scrisse alla Chiesa di Corinto, che congregata col suo spirito, lo scomunicasse; perchè, ancorche egli col corpo fosse assente, con lo spirito però era presente e già l'aveva giudicato. *Ego quidem absens corpore præsens autem spiritui jam judicavi ut præsens eum, qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Jesu Christi congregatis vobis, & meo spiritu cum virtute Domini Jesu tradere hujusmodi hominem Satanae.* Non vi era da dubitare, che in quel fatto S. Paolo prima di denunciarlo alla Chiesa di Corinto, non avesse secondo la Legge Evangelica ammonito, e più volte caritatevolmente ripreso l'incestuoso, e non si venisse a darlo a Satana, se non dopo una sua grande ostinazione e somma contumacia; tanto maggiormente che qui non si trattava di scomunica, come ora diciamo ferendæ & non late sententiæ, nel che tutti concordano, che la monitione fosse necessariissima, ond'è che Covar. riprendendo l'errore di costoro scrisse loco Citato n. 6. *Non obstat quod Apostolus Corinthium illum absentem & irrequisitum excommunicavit, ut meminit Tex. in dic. Par. ult. nam licet eo tempore, quo illum Apostolus excommunicavit minimè admonuerit, prius tamen & sepius illum per frequentes admonitiones ad penitentiam agenda ducere conatus fuerat; qua ratione evidenter consuit ejus contumaciam notoriam esse; quo casu absque ulla monitione*

nitione potest quis excommunicari: sic sane in contumacem notorium fieri potest excommunicatio absque ulla alia monitione. Oltre che per quelle parole tradere hujusmodi hominem Satanae, i Critici Sacri non intendono della scomunica, ma di valersi della potestà concessuta da Christo agli Apostoli, ut eum tradat in potestate Satanae, nempe ut per eum morbis vexaretur, di che Paolino Diacono nella vita di S. Ambrogio ce ne somministra un portentoso esempio, che portato inanzi al S. Vescovo, cum interrogasset Ambrosius & deprehendisset auctorem tanti flagitii, ait. Oportet illum tradi Satanae ad interitum carnis ne talia aliquis in posterum audeat committere: quem eodem momento, cum adhuc sermo esset in ore Sacerdotis Sancti; spiritus immundus arripuit caput discernere, quo viso, non minimo timore repleti sumus & admiratione.

Si aggiugne a tutto ciò, che insegnando li Canonisti, che la Citazione non può pretermetterli nemo ne' giudizi di cose minime molto maggiore sarà la necessità di usarla nella scomunica, che è la pena più grave e formidabile, che dar possa la Chiesa, dicendo alcuni, che non si dovrebbe usare se non per quegli enormi delitti, ne' quali la legge Civile impone pene di morte; come frà gli altri scrisse *Marta de jurisdict. p. 3. c. 2. n. 17.*

Ed in Sentenza de' medesimi è così vero, che nelle scomuniche la citazione è un requisito sostanzialissimo che nemo a quelle può rinonciarsi dall' escommunicato stesso, che si fosse obbligato di voler adempiere la promessa sotto pena di scomunica, alla quale ancorchè non citato s'intendesse essere incorso, e per tale dichiarato: siccome tutto di il veggiamo nelle obbligazioni, che i Tribunali Ecclesiastici hanno introdotte, che chiamano in forma *Reverendae Camerae Apostolicae*; dove se bene vi sia il consenso dell' obbligato, e la sua promissione giurata di volersi sottoporre alle scomuniche ancorchè non citato, ne ammonito, se non adempie la promessa, con tutto ciò non può scomunicarsi, se non sarà prima citato; e se si farà altrimenti, tutti insegnano, che la scomunica è nulla; perchè quell' obbligo, e quella rinunzia niente vale, ne ha sussistenza alcuna; come insegnò *Scacc. de sent. & re judic. gl. 13. n. 21.* e così essere lo stile di giudicare nella Curia stessa Arcivescovile di Napoli lo testifica a Noi *M. Antonio Genovese in Praxi Archiepiscopali Cap. 117. sub. n. 5.*

C A P O I I I.

La Citazione è necessaria anche ne delitti pubblici e notorj.

MA il Vescovo di Castellaneta, da cui come Vicario si regeva la Curia Arcivescovile Napolitana, credette in prima, che nel mio caso potesse egli procedere senza citazione alcuna, perchè procedeva *in vim notorii*. Egli, a ricorsi che si fecero di avere il Curatore non ostante la mia assenza, lasciata la copia della Citazione in mano di mio fratello, rispose che non occorreva su ciò far proteste, perchè quella citazione l'aveva spedita *ex abundanti*, e per usare di sua benignità e cortesia; non già che fosse necessaria; del che sene aurrebero potuto accorgere dal tenore stesso della citazione, dove si leggevano quelle parole *in vim notorii*, che

importava l'istesso, che di poter procedere senza citazione alcuna; e che perciò facesse pure il Curfore quella relazione, che volesse, che ciò niente importava. Stranissima in vero ed altre volte non intesa fu questa pretenzione del Vicario, il quale pretendeva contro me procedere *in vim notorii*, nello stesso tempo, che dimandava, che dovessi personalmente comparire avanti di lui a dirgli la cagione, perche non avendo chiesta da lui la licenza per l'impressione de' miei libri, non doveva essere scomunicato. Se con profitto avesse egli letto i miei libri, particolarmente il *lib. 28. c. 4.* per tutto il *n. 1. e. 2.* aurebbe egli letta la cagione, perche io ho creduto non doverne dimandar da lui licenza, e per ciò di non avere contravenuto a veruna Legge, come si dimostrerà più inanzi. Se dunque il *notorio* lo voleva egli appoggiare sopra l'impressione de' miei libri, che erano resi già pubblici, gli poteva essere da libri stessi ancor nota e palese la cagione perche non doveva essere scomunicato; ma avendo egli creduto, che ciò non bastasse, comandò, che io personalmente non in scritto, o in stampa, ma con solenne e giudiziaria deposizione, avessi io a lui esposta la cagione di questo, doveva per necessaria conseguenza citarmi personalmente, perche se forse niente aveva giovato quello, che aveva potuto leggere in istampa, mi sarei ingegnato a voce renderlo persuaso della cagione, che voleva sapere da me di questa pretesa omissione.

Ma tanto più si conosce mostruosa la pretenzione, quantochè in ciò mancava al Vicario non meno la Legge, che il fatto. Mentre nel caso presente non vi era niente di notorio, anzi per le circostanze, che l'accompagnavano era di mestieri, esaminar più cose di fatto, per poterli venire alla sentenza, la quale senza la personale citazione era impossibile poterli profferire.

Mancava al Vicario la Legge, perche ne' delitti notorj, per poterli procedere alla condannazione, è sempre necessaria almeno la contumacia, la quale non può intendersi senza precedente citazione; niuno può dirsi contumace, se prima non sarà monito, o citato. La notorietà del fatto farà, che non vi sia bisogno d'altre prove o di testimonj, o di scrittura o d'altro, ma non già di citazione, questi sono *termini notissimi* a tutti i Pratici ond'è gran meraviglia, che siano ignoti a nostri Arcivescovili Curiali.

Ma nelle scomuniche non vi è su ciò da por dubio alcuno, non solo perche richiedano la contumacia, la quale senza citazione non può considerarsi, ma per una ragione non men forte, che particolare, e propria di questi giudizj. Secondo la vera dottrina della Chiesa, le scomuniche non possono fulminarsi se non, o per Eresia, ouvero per pubblici e scandalosi peccati; non basta il solo peccato mortale, ma è di mestieri, che quello sia quanto grave, altrettanto notorio e pubblico, sicchè cagioni lo scandalo. Se dunque li peccati devono esser pubblici e notorj, in sentenza del Vicario, niuna sentenza di scomunica richiederebbe citazione, perche sempre potrebbe dirsi, che si proceda *in vim notorii*.

Ma la bisogna va tutto al contrario di quel, che credette il Vicario, perche anche ne' notorj occorerà molto da esaminare; non pur sopra la Legge, che definisce o determina i casi onde la Censura s'incorre; ma molto più sopra il fatto accaduto. Sovente accade disputare dell' intelligenza della Legge, del suo uso, dell' interpretazione datale, de casi che comprende, da quali difesa, ed in quali ristretta, ed intorno al fatto sono infiniti gli esami, e le discussioni per poterli determinare, se quel che è occorso, ancorche notorio sia compreso dalla Legge, ouvero
per

per interpretazione o defuetudine escluso; le quali discussioni è assurdo il dire, che senza citare il Reo, possano legittimamente farsi: Quindi i piu gravi Canonisti, siccome insegnarono, che anche nella sentenza di scomuniche declaratorie sia necessaria la Citazione, così parimenti ne' delitti notorj e pubblici: poiche occorendo esaminarsi molte cose di fatto, della cagione del delitto, delle prove, e molte altre circostanze, senza la citazione della parte, nullamente ed invalidamente gli atti si faranno. Come scrisse Covarruv. in cap. alma mater. part. 1. sec. 9. n. 5. *Oportet de facto, & crimine cuius causa excommunicatio indicta est, citata parte prius constare.* Glos. in Clem. presenti in verbo consisterit de Censibus, & in Clem. de penis. Notanter Roman. Conf. 482. col. ult. Decius in dicto capite reprehens. Panormitanus in cap. Parochianos. de Sentent. excommunic. Soggiunendo nel n. 6. un'altra fortissima ragione, che la desume dalla contumacia, dicendo: *Et hæc quidem adeo vera sunt, ut etiam in notoriis, excommunicationis sententia non sit aliter ferenda, quam monitione Canonica præmissa: cum enim ob contumaciam hæc censura feratur, constat prius monendum fore ipsum delinquentem, ut inde appareat, an verè contumax ex Alexandri III. ad Archiepiscopum Toletanum rescripto in cap. consuluit, tit. de Appelat. Caveatur, ne notoria dicamus, quæ non sunt, & quæ dubia pro notoriis habeamus. Vix enim quidquam ita notorium est, quin præsumatur, adversus id competere aliqua defensio, vel excusatio. Itaque si aliqua defensio conjici vel fingi potest, quam reus ad sui tuitionem adducere queat, saltem levis & apparens, citari, & audiri debet; cum nullum maleficium tam notorium sit, quod non possit regulariter aliquas excusationes, seu circumstantias occultas, excusatas habere; imo vix dici possit, quod constet, nullam reo competere defensionem, nisi eo monito, & audito.*

Ita Radevicus in continuatione Otthonis Frising. de Gestis Friderici I. l. 3, c. 7. & Sigonius lib. 12. de Regno Italie, ubi contra Mediolanenses vulgata rebellione contra Fridericum I. Judicis tamen officio per legitimas inducias citandos esse asserunt; ne violentia iis illata, vel contra jus, in absentes prolata, sententia videretur.

Nec sufficit quod iudex notorium esse dicat, quia in hoc non creditur nequidem Imperatori aut Papæ; uti scribit Jafon Conf. 88. in principio tertii voluminis; uti sentit etiam cum Andrea de Zaruvina Decius Conf. 606. n. 7. & seq.

Lo stesso, come cosa fuori d'ogni dubbio insegnò Nicolò de Milis in *Repertorio Juris Civilis vers. citato n. 27. ibi: Citatio etiam in notoriis requiritur ad audiendam sententiam; & altri moltissimi.*

E ciò tanto più ha luogo nelle citazioni, che nelle monizioni, perchè nelle monizioni si comanda, che si ubbidisca, ma nelle citazioni si chiama a discutere, se siasi ubbidito o no; se vi era obbligo di ubbidire o no; se il caso era compreso nella Legge, e se il delitto, del quale il reo è imputato abbi seco tali circostanze, sicche meriti scusa, per la qual cosa, anche ne' notorj, come per tralasciar altri; insegnò pure *Van-Espen tom. 1. p. 3. tit. 7. c. 2. prima 1529. n. 8.* Non può professarsi sentenza di scomunica nonnisi citata & monita parte.

Ma oltre a ciò mancava al Vicario notoriamente il fatto, cioè, che nemen potevasi nel mio caso fingerli notorio alcuno. Dove fondava egli questo notorio? Non gli mancava un requisito sostantialissimo, cioè, che non vi era legge, ne Costituzione alcuna, che contro gli Autori ponesse pena di scomunica se stampano le loro Opere senza licenza dell' Ordinario? poiche quelle che vi sono, parlano (come dimostreremmo nel Cap. della Giustizia) de Maestri Impressori, e loro Ministri dell' Arte impres-

impressoria; e se pure volesse il Vicario porre ciò in disputa, per aver stranamente stese quelle Constitutioni anche agli Autori, questo stesso farà, che il caso averà bisogno d'esame e di discussione. Non era dunque notorio d'aver io contravenuto alla Legge, la quale certamente non parla degli Autori: ne mi ostavano le sue parole, e molto meno la mente, come si dimostrerà a suo luogo.

Era ancora da esaminarsi, se le Constitutioni, che si allegano nella citatione fossero fra noi mai state ricevute, sicche potessero aver forza e vigore di obligare alcuno; eppure quando quelle comprendessero il caso presente (che non lo comprendono) si dimostrerà, che non hanno avuto ne possono avere fra noi alcun vigore: perche se mai lo potessero avere, farebbe lo stesso, che metter a Terra la potestà temporale de' nostri Principi, & i loro sovrani diritti, e preeminenze, che hanno nel Regno.

Ma fingasi pure, che le allegate Constitutioni comprendessero gli Autori e fossero fra noi ricevute, come potrà dirsi essere notorio aver io, e non altri a quelle contravenuto?

Dirà il Vicario, perche io leggo nel Frontispizio dell' Opera il vostro nome impresso, & esser notorio, voi esserne stato l'Autore; leggo ancora essersi impressa in Napoli per lo stampatore Nicolò Naso, ma non vi veggio impressa la licenza dell' Ordinario, come è costume di farsi in tutti li libri. Ma tutto ciò non solo non farà il notorio, ma nemeno debbe avervi per prova concludente, poiche ben potrebbe essere, che altri dovesse imputarsi della trasgressione, e non io, e potrebbe pure accadere, che la licenza si fosse ottenuta, ancorche non si vedesse impressa: talche tutte queste cose non solo non possono fare il notorio, ma come leggieri indizi e deboli congetture nemeno basterebbono à fare una semiprova del delitto, e molto meno del delinquente.

Il vederli nell' Opera impresso il mio nome non fa il notorio d'esserne io stato l'Autore: perche sovente è accaduto, che taluno siasi servito sotto altrui nome mandar fuori qualche sua opera, senza che colui ne sappia cosa alcuna. Sovente è anche avvenuto, che l'Autore non abbia avuta mai volontà di darla alla stampa, e che qualche suo Amico o nemico avendone procurata copia l'avesse, o per recargli onore o biasimo, o per interesse, voluto stamparla. Può avvenire ancora, che l'Autore ancorche avesse acconsentito, che qualche sua opera si stampasse, che degli stampatori, come è il costume, fosse stato il peso di ricercarne la licenza dall' ordinario e non suo, siccome appunto è avvenuto nell' impressione di questi libri, nella quale non andava a mio carico il ricercarla, ma del D. Ottavio Vitagliano, e Nicolò Naso stampatore, i quali in un publico Istromento, presentato negli Atti, e stipulato per mano di Notar Pietro Pellegrino sin da 13. Maggio 1714, e che era sotto gli occhi del Vicario, e da lui ben osservato, fra di loro convennero, che fosse a carico del sudetto D. Ottavio di ottenere quelle licenze e di dare a Superiori così Regi, come Ecclesiastici, a quali spetta, li soliti libri secondo l'uso e costume degli stampatori. Ne io nella convention, che ebbi col sudetto Vitagliano mi addossai questo peso, ma solamente convenni con lui del prezzo della stampa, e di pagargli il danaro pattuito; doveva egli darmi i fogli stampati settimana per settimana; tutto il rimanente restando a suo carico, secondo l'Istromento che aveva egli già stipulato con Nicolò Naso negli anni precedenti.

E tanto dunque lontano, che in questo fatto vi si possa considerare notorio, che
poteva

poteva anche accadere, che la licenza, che richiedeva il Vicario si fosse ottenuta, e per giusti motivi non si fosse impressa ne' Libri. Come il Vicario sapeva non essersi ottenuta licenza tale? Certamente lo stile dell'Arcevescovil Curia in dare simili licenze a chi le ricerca, è di darle originali in un foglio volante senza che si registri: siccome parimente si costuma presso di noi nel Consiglio Collaterale, non conservandosi di ciò in quella Curia registro veruno, sicché con fede negativa avesse potuto convincersi di non esservi: come poteva dirsi notoria la contravvenzione quando non poteva altronde costare, se non citato il preteso delinquente, e ricercatagli la licenza, non avesse quegli potuto esibirla? Eppure in questo caso se allegava di averla ottenuta, e poi dispersa ben doveva ammeterli à far di ciò le sue prove: ne potea dirsi aver contravenuto, finché amesso a quelle, niente avesse fatto constare di quanto aveva allegato. Ne questo è buono argomento, perché non si vede ne' libri stampata la licenza dunque non vi è: perché ciò dipende dall'arbitrio degli stampatori, e degli Autori di farla ivi imprimere. Vi sono infinite edizioni di libri senza, che si leggano ivi impresse licenze, e quanto più si andrà in dietro ne' tempi passati, tanto meno se ne troveranno, e potrebbe di ciò essere chiarissimo esempio l'impressione di questi medesimi miei libri. Non avendo alcuni in questi veduto impressa quella licenza che io ottenni dal Consiglio Collaterale, credettero che non vi fosse nemmeno tale licenza; e con sommo mio pregiudizio questa voce sparsero dappertutto; talché pure in sentenza del Vicario avrebbe potuto dirsi, che era notorio non esservi tampoco licenza del Collaterale; ma la verità fu poi tosto scoperta quando alcuni co' propri occhi originalmente la videro, e molti dell'esemplare a tal fine sene fecero copia. Se vi siano, o non vi siano queste licenze, non dipende dal vederli o non vederli impresse ne' libri; non costerebbe niente se ciò bastasse agli stampatori, o agli Autori di fingersele a loro modo, e farle poi imprimere. Bisogna che di ciò consti dalle originali licenze, le quali, perché rimanga di esse documento, si concedono non a voce ma in iscritto, e poco importa che s'imprimano, o no, ne' libri. Le nostre Prammatiche 3. 4. & 5. de *Impressione librorum* comandano, che niuno possa stampar libri senza prenderne licenza dal Collaterale Consiglio, e prescrivon altresì, che queste licenze s'abbiano ad ottenere *in scriptis*, senza che s'imponga a stampatori o agli Autori obbligo alcuno di doverle far stampare ne' libri.

Non solo dunque il non vederli quelle stampate non induce *notorio* di non esservi, ma nemmeno piccolo indizio e presunzione, non dipendendo ciò dallo stamparsi, ma citandosi il preteso trasgressore per l'esibizione, o non esibizione della originale licenza, che debbono perciò spedirsi in iscritto, e non a voce.

Ma il Vescovo di *Castellana* dovrebbe molto bene guardarsi di stender tanto questa nuova dottrina del *notorio*, sicché ogni cosa potesse bastar a dedurlo; e di vantaggio, che si potesse perciò procedere senza citazione personale, e senza sentire prima l'indiziato o accusato per reo, e scommunicarlo *in vim notorii*. Ma farebbero la sua causa, e molto gioverebbero queste massime alla mia, perché per altre vie, non pur la Censura, contro di me scagliata, ma tutti li suoi atti, che per il corso di tanti anni, dacché, egli come Vicario regge l'Arcevescovil Curia di Napoli, ha fabricati, farebbero notoriamente nulli ed invalidi. Qual più notorietà, o se si riguarda gli antichi Canoni, o l'ultimo Generale Concilio celebrato in *Trento*, eppoi, degli Vescovi non residenti nelle proprie Chiese, sendo eglino incorsi in tutte quelle Censure, e pene, che da tanti Canoni furono stabilite e fulminate? Qual

cosa è più notaria e manifesta, che la disposizione del Cap. *Pervenit*, contanti altri seguenti *qu. 1.* che si leggono sotto il titolo *de Clericis non residentibus*, Cap. *Placuit 2. 21. q. 2. del. cap. 2. lib. 3. Decretal. de Clericis non residentibus*, del Cap. *Cum ex eo de Elect. in 6^{to}.* e di tanti altri; dove contro i non residenti è statuita pena di sospensione, e di scomunica; e finalmente durando nella contumacia d'essere affatto spogliati e privati del Benefizio?

Il Concilio di *Trento*, che nella *Sess. 23. de Ref. c. 1.* di precetto Divino stabilisce la Residenza nelle proprie Chiese, de' Vescovi, e di tutti coloro che hanno cura d'anime, confermando gli antichi Canoni, e ciò che sotto *Paolo III.* s'era stabilito nella *Sessione Sexta de Reformatione, Capite primo* rinnova le medesime pene, anzi più severamente procedendo, ne stabilisce altre maggiori: prima di privazione di parte de' frutti, poi di tutti gli emolumenti, e finalmente delle Chiese stesse, provvedendo quelle d'altri Pastori. E quel che rende il Vescovo di *Castellaneta* notorio trasgressore di tanti Canoni, e del Concilio stesso, e contro il quale non può haver schermo, o difesa alcuna, è che nel medesimo Concilio si stabilisce il tempo, e si definiscono le cause per poterli dal Sommo Pontefice dispensare alla Residenza. Il tempo si prefige molto breve; le cause debbono esser molto gravi e pubbliche. Ecco le parole del Concilio: *Neque abesse posse nisi ex causis & modis infra scriptis.* Le cause sono come soggiugne: *Christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiae vel Reipublicae utilitas.* Il tempo: *Sacro Sancta Synodus vult illud absentiae spatium singulis annis, sive continuum, sive interruptum, extra praedictas causas nullo pacto debere duos, aut ad summum tres, menses excedere.* Quindi li più famosi Canonisti hanno comunemente insegnato, che non possano i Vescovi scusarsi di non risiedere, se non per pubblica utilità, o della Chiesa universale, o della Repubblica, siccome, per tralasciare altri, scrisse *Fagnano* ad Cap. *ex parte de Cler. non resid.* e *Van Espen in Jure Ecclesiast. pag. prima numer. 16. capite 6.*

Hanno pure i Canonisti disputato, se contro i Vescovi non residenti come notorj scomunicati, e trasgressori de' Sagri Canoni, senza citazione possa procedersi alla dichiarazione della scomunica, e alla privazione del Vescovado. Alcuni, che tennero l'opinione del nostro Vescovo di *Castellaneta*, sostennero di sì, per quelle ragioni, che *Gonzalez* rapporta nel Capo in *Eccles. 2. de Cler. non resid. In notorius*, essi dicono: *Juris ordo est ordinem Juris non servare, C. quoniam 10. de filiis presbyterorum C. ad nostram 17. de Jurejurando. Sed cum Clericus abest à propria Ecclesia, notum est nolle in eà residere; igitur necessaria non est citatio, seu similis monitio.* Più forza lor fa il Cap. *extirpandae 30. § qui verò de Presbyteris*, per quelle parole. *Alioquin ille sciat auctoritate hujus Decreti privatum;* per le quali manifestamente è stabilito, che il non residente è privato del Beneficio *ipso jure*, e per conseguenza non è necessaria monizione alcuna. Aggiungono, che essendo stabilito dalli Canoni certo tempo, ed aggiunta certa pena di privazione facendosi il contrario, non può ammeterli alcuna purgazione di mora, secondo la Legge *Trajectitia 23. vers. de illo de oblig. & act. & magna 2. Cap. de contrah. stip.* e perciò essi dicono: *Elapso legitimo tempore etiam post monitionem rediens ad propriam Ecclesiam non potest beneficium recuperare.*

Ma li più moderati per lo Cap. in *Eccles. II. de Cler. non resid.* insegnarono, che la citazione sia sempre necessaria, stabilendo ivi *Innocenzo III.* che si abbino in questo ad usare le tre monizioni, e resosi il non residente contumace, allora si deb-

ba

ba prima procedere alla dichiarazione della scomunica, o della sospensione, e poi non emendandosi alla privazioni del Benefizio. Onde Gonzalez nel citato Cap. questa dice esser la pratica, che si osserva nelli Tribunali Ecclesiastici. *Contra Prælatos*, dice egli, *vel Beneficiarios absentes, jure communi attento, hoc modo proceditur ut si absens citari non possit, quia est in loco valdè remoto, vel non tuto, tribus Edictis citabitur ex præsentì Textu: nec sufficit una citatio peremptoria, cum agatur de pœna privationis Beneficii juxta Textum in Cap. Constitutionum 9. de Sent. Excomm. l. 6. Si autem notum sit ubi degat, citatio personalis desideratur Cap. ex parte 13. Cap. fin. hoc tit. Hodie tamen hæc citatio non est necessaria, sed sufficit absentem citari per edictum, juxta formam præscriptam in Concil. Trident. Sess. 23. de Reform. Cap. 1. & si ita citatus venerit, justamque absentie causam allegaverit, privari Beneficio non debet Cap. inter 10. hoc tit. quia ubi non datur contemptus, non datur pœna L. Pater 101. Tit. de Condit. & demonstrat.* Risolve ancora il Gonzalez gli argomenti contrarj, dicendo in sentenza dell' Abbate Panormitano, che sebbene la pena ordinaria del non residente sia la privazione del Benefizio, nullameno si può quella tralasciare, o darli principio *ab Excommunicatione vel suspensione*, come sta disposto dal Cap. Placuit 21. quæst. 2. *Et si adhuc contumax fuerit in non residendo, privari debet ipso Beneficio.* Risponde eziandio all' allegata notorietà, dicendo: *Nam licet notoria sit absentia Prælati, desideratur adhuc citatio seu monitio, quia non ita notoria est ejus contumacia, siquidem ex justis causis, & a jure approbatis, potest abesse à propria Ecclesiâ, unde moneatur ut veniat intra certum tempus, easque proponat, ne si forte ex justâ aliquâ causâ absit, inauditus proprio Beneficio spoliatur.*

Ma per sciogliere l'argomento che gli contrarj deducono dal Cap. *extirpandæ*, sudano più interpreti. *Garc. de Benef. 3. part. c. 2. n. 138.* disse in quel Capitolo riferirsi una nuova Costituzione del Concilio *Lateranense* non ricevuta, e perciò non far ostacolo; la qual risposta, per le ragioni che rapporta Gonzalez, non soddisfa. *Lotter. l. 3. de Re Benef. q. 27 n. 47.* distingue la privazione del Benefizio dall' esecuzione; e dice, che il non residente *ipso jure* senza monizione, è decaduto del Benefizio; ma per eseguire la disposizione de' Canonì, sia la citazione necessaria. Ciò che nemeno soddisfa al Gonzalez, il quale alla perfin si appiglia al parere di *Germonio Lib. 1. Animadv. C. 17.* che distingue, quando il non residente sia assente, e quando sia presente; all'assente richiede la monizione, al presente non già; *ita ut, ei soggiugne, præsentès & non residentes ipso jure Beneficiis privantur absque ullâ monitione; absentes verò prius monendi sunt, quia possunt abesse ex justâ causâ.*

Nel nostro caso però molte di queste considerazioni, che fanno li Canonisti a favore de' non residenti, non vi potrebbero aver luogo, poichè qual causa più notoria può essere mai, che il Vescovo di *Castellaneta* da molti anni ha abbandonata la sua Chiesa, dimora in Napoli, non già per cagione di publica ed evidente utilità della Chiesa universale, o della Republica Christiana, ne per urgente necessità, o per forza di debita ubidienza? Egli dimora in Napoli unicamente per soprastare alla formazione degli Processi, che riguardano la maggior parte la temporalità e mondana utilità, e soprintendere a Curiali, ed alle altre facende di quella curia, che niente hanno che fare coll' esercizio Pastorale di predicare, esortare, pregare, haver cura della greggia a se commessa, correggere li loro costumi, ed a far tutte le altre funzioni, che principalmente si appartengono a Vescovi. E se si riguarda il tempo dal Concilio di *Trento* stabilito, sono scorsi non già mesi, ma più anni,

che dimora in *Napoli*, lontano dalla sua Chiesa. Qual cosa è più evidente d'aver esso preso questa carica di Vicario, non già per breve tempo, ma con animo di fermarsi in *Napoli*, e stante la sua vecchiaia, di finir quivi i suoi giorni, senza mai far più ritorno alla abbandonata sua Chiesa? Potrà considerarsi contravvenzione più chiara e manifesta a Canonî antichi, ed al Concilio di *Trento*, che ha dichiarato le cause, prescritto il tempo, e regolata la necessità di risedere? qualunque dispensa che mai potesse allegare, qualunque permesso (non occorendo le cause prescritte dal Concilio) gli sarà inutile e vano; ovvero le prove dovranno riputarsi oretitæ o furretitæ; ovvero, conceduta la licenza a certo e determinato tempo, e per tanti anni d'assenza, sarà certamente quella spirata e estinta. Conobbe questo Vescovo, che non poteva più prevalersi dell'ottenute licenze, e pensò di rassegnare il Vescovado; ma molto tardi fu accettata la rassegna, e datogli successore, sicchè in tanto gli Atti da lui fabricati rimasero senza forza e valore alcuno.

Ora essendo tutto ciò publico e palese, dovremo riputare il Vescovo di *Castellaneta* notorio trasgressore de' Sagri Canonî, e del Concilio di *Trento*, e per ciò incorso nelle censure e pene da quelli costituite? dovremmo per ciò riputarlo publico e notorio scomunicato? riputare tutti gli Atti suoi nulli ed invalidi? che non possa godere de' frutti ed emolumenti della Chiesa? che sia caduto dalla Cattedra, sicchè senza citarlo, senza ammonirlo o chiamarlo in giudizio si fosse potuto senza sua rassegnazione provvedere la di lui Chiesa d'altro Pastore? Somma ingiustizia certamente se gli farebbe fatta, se col solo appoggio del notorio si fosse voluto procedere contro di lui, come publico trasgressore de' Sagri Canonî, e dichiararlo incorso nelle pene in quelli stabilite, senza prima personalmente citarlo. Forse avrebbe potuto egli adurre ragioni tali, che meritasse scusa, forse per qualche circostanza di fatto potrebbe giovarsi della dispensa, che avesse per auventura ottenuta da *Roma*, e farfela valere, ancorchè le caggioni onde appogiasi non fossero di quelle che il Concilio di *Trento* prescrisse, ne utilità publica della Chiesa universale potesse scusarlo di non risedere. Or se nel fatto suo il Vescovo di *Castellaneta*, dove vi concorre un sì palese notorio, finirebbe somma ingiustizia se contro di lui senza sentirlo, si volesse *in vim notorii* procedere a sentenza con dichiararlo scomunicato, privarlo delle sua abbandonata Chiesa, e provvederla d'altro Pastore; quanto più doveva riputar necessaria nel mio, la personale citazione, dove non vi concorre notorio alcuno: così per ciò che riguarda la Legge, non essendovi Canone o Costituzione che parli degli Autori, sicchè possa dirsi aver io a quelli contravenuto; come per ciò che riguarda il Fatto, o le qualità e le circostanze, che a quelle concorrono; e se egli vorrà dar tanta forza ed efficacia al notorio guardisi pure che la sua censura contro me scagliata, non sia per un altro verso affatto nulla, ed invalida, come quella, che deriva da un scomunicato, o da un publico e notorio trasgressore de' Sagri Canonî, il quale non può certamente secondo il prescritto da Canonî stessi scomunicar alcuno, ne sospenderlo, ne interdire.

CAPO

C A P O I V.

La Citazione, prima di fulminarsi le scomuniche, deve essere personale, non in casa; e si dimostra inutile e vano il pretesto della latitanza.

IL Vicario conoscendo finalmente, che era vano il pretesto della notorietà per poter procedere senza citazione personale, quando vidde che il Cursore, per la mia assenza, non poté far relazione di avermi personalmente citato, ma solamente *domi*, e che il mio Escusatore con istanza formale avendo allegata la mia assenza, dimandava non doversi procedere avanti, senza personalmente sentirmi, siccome egli stesso aveva ordinato in quella citazione, per deludere questa dimanda, con un sottile ritrovato finse, che io stessi nascosto, e che per ciò potesse bastare la citazione in casa.

Non era forse à lui noto (siccome deve essere notissimo a tutti i Curiali) che precisamente nelle scomuniche la citazione deve esser personale, non bastando quella fatta in casa? Dovevasi prima cercare la persona, dal Cursore, e personalmente citarsi, in guisa che se la citazione alla prima si fa in casa, niuno perciò come contumace può scomunicarsi. Così doppo Innocenzo, Baldo, Paolo di Castro Romano, Alessandro, Felino, e moltissimi altri rapportati da Salgado de Supposit. ad pag. 371. n. 12. scrisse Tiraquello de Retractu Lib. 1. §. 9. Glos. 2. n. 4. dicendo, che per la citazione fatta in casa, *aliquis non potest excommunicari tanquam contumax, sed debet personaliter apprehendi.*

La Rota Romana in più sue Decisioni quest'istesso come pratica inconcussa, ed invecchiato stile di suo procedere, ce lo dimostra Decis. 271. in Noviss. & Decis. 367. col. 2. Rebuffo in Tract de Citat. ci testifica che questa è commune usanza di tutti li Tribunali d'Europa. E Van Espen Tom. I. Part. 3. Tit. 7. Cap. 2. n. 12. e 13. lo stesso dice praticarsi in Fiandra per un speciale ordinamento di Alberto ed Isabella Art. 1. dove si stabilisce non potersi tali citazioni farsi in casa, nisi prius persona quaesita, e specialmente nell' Art. 8. Ordin. Cur. Sta ciò disposto nelle scomuniche. In litteris Excommunicat. ut non denuer nisi prius citatione facta in personam. Lo stesso dice praticarsi in Francia per ordinamento di LODOVICO XII. Quæraur prius persona per nuncium, dice Van Espen, si quaesita non reperiat, nuncius relationem facit, cui standum; quæ facta, potest fieri ad domicilium. Questa è dottrina quanto commune, altrettanto indubitata presso tutti li nostri Pratici. Oltre Rebuffo l'insegna Merula in Praxi Lib. 4. Tit. 24. C. 15. Zypæo Noticia Juris Belgici Lib. 1. Tit. de in Jus vocando n. 2. ivi: In personam faciendâ est citatio, & si reus non invenitur ad domicilium, E il medesimo Van Espen loc. cit. n. 13. in sentenza di Rebuffo soggiugne, ordinem citationis servandum esse, ut nimirum primo personam inquiratur antequam fiat citatio ad domicilium; moneique id & in Hispaniâ & in Italiâ servari.

Nel nostro caso il Vicario quando mandò il Cursore in mia casa colla citazione, certamente non lo mandò per notificarmi personalmente, perche era nel sup-

posto, che procedendo *in vim notorii* non solo bastasse la citazione, in casa, ma che non fosse necessaria citazione alcuna; ed il Cursore ingenuamente dichiarò a voce, che non venne per intimarmi personalmente, e che poco importava, che io fossi assente, perchè gli bastava solamente di lasciarla in casa, e così ne fece relazione, nè da lui altro si richiese. E lo stile di tutti li Tribunali, che non trovandosi la persona, si soglia dal nuncio far relazione di non potersi trovare; la qual relazione fatta, rimane nella disposizione del Giudice, secondo che dalle Leggi se gli prescrive di spedire altra citazione, o *per Edictum*, o in casa; ma il nostro Vicario, perchè credeva non esservi necessaria citazione alcuna, non richiese altro dal cursore, ma che avesse fatta quella relazione che gli fosse piaciuta, nè si curò d'altro. Quando poi seriamente pensando, che anche si intendesse di procedere *in vim notorii*, era necessaria la citazione personale, non potendovi questa essere, stante la mia assenza, mi finse latitante: ma la favola non fu così ben tessuta, sicchè non apparissero le inverisimilitudini, o le sconcezze. Era già stato dal mio Escusatore allegata la mia assenza con formale istanza, e di vantaggio esposto, che io ero partito per *Vienna*, in documento di che, ne presentò Copia del Passaporto spedito due giorni avanti.

Quando dunque per non perdere l'invenzione voleva legittimamente valersi di questo suterfugio, avrebbe dovuto in ciò sentire il mio Escusatore, e se voleva sopra la finta latitazione far prove per convincere di falso ciò che erasi allegato della mia partenza, doveva sentirlo; e molto più, se questo mio preteso nascondimento voleva provarlo per via di procurati testimonj; perchè in questi casi non gli farebbe bastato la semplice deposizione d'alcuni, che avessero forse deposto il mio nascondimento, ma che anche era necessario constar il fine, per cui io mi era celato.

Egli è vero che alcuni Dottori han detto, che potrebbe bastare la citazione *domi*, quando il reo fraudolentemente si nasconde, sicchè non si possa aver la persona: però più cose si richiedono perchè possa ciò bastare. Egli è primieramente necessario, che il nuncio, come s'è detto, ricerchi prima la persona; *queratur prius persona per nuncium*; dicono tutti li riferiti Dottori: fatta da costui la relazione di non averla, per tutte le diligenze usate, potuta rinvenire, deve vedersi se sia da citarsi *Domi*, o *per Edictum*, ciò che fu tralasciato nel mio caso, sul supposto esser superflua ogni citazione. Il Diritto Pontificio però in simili casi inclina più alla citazione *per Edictum*, che *Domi*. Così *Immenzo III.* nel Cap. 2. *de Cler. non resid.* dice: *Qui se fraudulenter absentiunt, nec ad ipsos valet citatio pervenire; hinc Citationis Edictum facias publicari*: e *Gonzalez* in questo luogo dice così essere lo stile de' Tribunali Ecclesiastici: *Ut si absens citari non possit, quia est in loco valde remoto, vel non tuto, tribus Edictis citabitur*.

Di vantaggio, quando la citazione *Domi* vuol appoggiarsi ad un fraudolente nascondimento, deve al Giudice constare, che il reo per lungo tratto di tempo sia stato nascosto, e siasi nascosto a quel fine di non farsi citare personalmente per quella causa, che s'intende citare. Niuno, che il nostro *J. C. Paolo* nella Legge *Fulcinus § quid sit autem latitare, D. quibus ex causis in possess. eatur*, insegna meglio, che cosa sia il latitare, e quando possa giovare al creditore per mettersi in possesso della roba del debitore. *Latitare autem*, ei dice: *est eum tractu aliquo latere, quemadmodum facit, frequenter facere*. Non basta il semplicemente nascondersi, ma

bisogna

bisogna che in lungo ciò si faccia, e con tratto di tempo. Io prima della spedizione del Passaporto per *Vienna*, che fu ai 20. Aprile, non pur era esposto alla vista di tutti, e ne' Tribunali di *Napoli*, e nelle pubbliche piazze; ma di questa mia franchezza ne fui da buoni amici auvertito per la sedizione che i Frati procuravano movermi della plebe; talchè maggior riserba convennemi poscia usare, ma non già che mi nascondessi mai: nascosi bensì la mia partenza sicchè non potesse essere nota al Vescovo e suoi Curiali.

Non basta ancora il nascondersi a difesa e con tratto di tempo, ma è necessario il provare, che il latitare si faccia fraudolentemente per fine di non essere per quella causa intimato. Non basta, dice il G. C. al creditore, che il suo debitore semplicemente latiti, ma è necessario provare, che latiti per quel fine di fraudarlo. *Non sufficit latitare, sed est necesse fraudationis causā id fieri*; e di vantaggio non basta che latiti per fraudare, ma che costui, l'animo del debitore essere stato di fraudare per quella cagione il tal creditore, che pretende alla possessione delle sue robbe, come elegantemente soggiugne il G. C. *Potest enim quis latitare non turpi de causā, velui qui Tyranni crudelitatem timet, aut vim hostium, aut domesticas seditiones; sed is qui fraudationis causā latitet; non tamen propter creditores; & si hac latitio creditores fraudet, in eā tamen erit causā, ne hinc possidere ejus bona possint; quia non hoc animo latitet, ut fraudentur creditores. Animus autem latitantis queritur, quo animo latitet, ut fraudet creditores, an aliā causā.*

Certamente se mai io avessi voluto nascondermi non poteva venirmi nell'animo; che lo dovessi fare per timore di questa scomunica. Qual sospetto mai ne poteva io avere, quando aveva veduto già, che l'Arcivescovil Curia di *Napoli*, molti giorni avanti fece sopra ciò rigoroso esame contro lo stampatore *Naso*, e perche le costava non esser suo carico di dimandare la pretesa licenza, bisognò per poterlo scomunicare, togliergli le difese, ed usare contro di costui non più uditi rigori ed accerbità.

Chi mai avrebbe potuto sognarsi, che potessero trovarsi cervelli così strani e portentosi, che le Costituzioni, in cui si pretese fondare la scomunica, che tutte parlano degli stampatori, avessero potuto così scionciamente tirarsi anche contro gli Autori? Trovino costoro un sol esempio, che contro gli Autori siasi mai proceduto a scomunica in vigore delle costituzioni, che si allegano, le quali parlano, e così furono sempre intese, de' soli stampatori. E molto meno poteva entrare questo sospetto nella mia persona, che oltre a ciò ho sempre avuto per fermo, e l'ho dimostrato ne' miei Libri, Tom. 3. p. 433. che non furono mai quelle presso di noi ricevute, e che anche se potessero comprendersi gli Autori, non debbono avervi alcun vigore, per modo che potessero obligare alcuno all'osservanza.

Ma quelle parole del Giureconsulto, *aut domesticas seditiones*, mi rammentano una cagione assai amara, donde (se mai avessi io pensato di nascondermi) avrebbe potuto procedere il mio latitare. Avevo ben io forte cagione di farlo, e ne fui bene ammonito, ed acremente ripreso di questa mia non curanza da zelanti della salvezza di mia persona. Essi, meglio che io, erano intesi delle sedizioni che i Preti e i Frati, e nelle case, e nelle piazze, e ne' Confessionarj, e sin sopra i Pulpiti andavano fomentando con la bassa plebe Napoletana, alla quale per rendermi già odioso (ricorrendo ad una scelerata ed empia calunnia) diedero a credere, che io ne' miei Libri negassi il miracolo di S. Genaro: calunnia che essi stimarono, com'

com'era, la più aconcia ed addatata, perche furiosamente, ed in diluvio raccolta, corresse ad inondarmi di crudeltà e di stragi: siccome già sene udivano le pubbliche minaccie, e si aspettava solo, che nell'imminente primo sabbato di Maggio, giorno destinato al miracolo, quello non si facesse.

Quanti voti si porsero da costoro perche non seguisse? Con quanta impatienza essi aspettavano una sì fiera e crudele tragedia? Ne fui io testimonio di veduta ed insieme d'udito; perche essendomi rincontrato per camino con due Frati da Zoccoli, che io calseo viaggiavano verso Napoli, mentre io proseguiva il mio viaggio verso *Marfredonia*, costoro non conoscendomi, ne sapendo che il primo Sabbato di Maggio celebravasi la festività del confronto del fangue col Sacro teschio, e non nel mese di Aprile, con ansia grandissima dimandarono, se il Santo aveva fatto il miracolo, e rispondendo loro, l'Uomo di mia compagnia, di nò, non dandogli tempo di soggiugnere, poichè non era ancora venuto il giorno, uno di loro tutt' acceso d'ira, e di sdegno, con ochj di bragia, e con una voce terribile, gridò; e di *Pietro Giannone* che s'è fatto? Ed avendo colui risposto, niente bestemmiano e mormorando non fò quali parole, che essendosi già li Calelli allontanati, non si poterono udire, ci sparirono dinanzi; Or se io, eziando che il Vicario mi volesse in Napoli, e non partito già, aveva cagione bastante di *latitare*, per le sedizioni che s'andavano fomentando, doveva egli con manifeste pruove fondare non solo il mio nascondimento, mà che io mi fossi nascoto per questa cagione appunto di sfuggire la personale citazione. Ed in queste prove non doveva egli sentire il mio Escutatore, che era in giudizio, e con solenne istanza aveva allegata la mia assenza, e dato documento della mia partita, coll' esibizione del passaporto spedito sin da 20. Aprile? Non costerebbe niente il fingere, e il dire, colui s'è nascosto, e per ciò possiamo fare di meno di personalmente citarlo, e che ci vuole a dire, *stante ejus dolosa latitatione*? Bella inventione certamente per mandare a terra una parte così importante, e sostanziale, anzi il principal fondamento del giudicio, quanto è la citazione; e poi in causa di così gran momento e pregiudicio, quanto è quello di una scomunica, riputata da Sacri Canonì la più terribile pena della Chiesa.

Dice *Tiraquello* de Retracta. §. 9. n. 6. che la citazione *domi* non può mai praticarsi in cosa di gran momento, *sed tantum in his quæ sunt levioris cujuspiam præjudicii*, ed allega *Pietro Ancherani* in Clem. I. in ult. not. de Judic. Innoc. in cap. ult. de eo qui mitt. in possess. e moltissimi altri. Ma li nostri curiali han ragione di trattar costì le lore scomuniche, e di averle in così poco conto, sicchè con prontezza mirabile per ogni leggiera e minima cagioni, tosto vi ricorranno. E perciò non debbono dolersi, se trattandole essi come cose minime; di quelle non si tenga più il minimo conto.

C A P O V.

Si additano gli altri difetti riguardanti l'ordine per li quali debbe la scomunica riputarsi nulla.

Non meno rende chiara ed evidente la nullità di questa scomunica il vederli fulminata contro di un assente, che l'essere stata eseguita con tanto precipitamento.

tamento, e con atti cotanto inculcati, quando non vi era questa necessità d'affrettarli. Erasi la mia Opera fin da principj di Marzo già pubblicata, verso gli ultimi giorni di Aprile, viene voglia al Vicario di procedere contro il suo Autore con intento di scomunicarlo, perche nell'impressione, non aveva ricercata la di lui licenza; gli spedisce una citazione a dover personalmente comparire avanti di lui a dir la cagione, perchè per tal ommissione non doveva dichiararsi scomunicato. Ma quanto tempo se gli prefige a dover comparire? Non più che 24. hore *Quatenus infra spatium 24. horarum, quarum octo pro prima, octo pro secunda, & reliquas horas, octo pro tertio & ultimo peremptorio termino, & Canonica monitione eidem assignamus, personaliter compareat.* E che si farà, se a rompicollo non corre subito fra le hore stabilite a personalmente presentarsi avanti di lui? Ecco? *Quo termino elapso & non comparente, compareat hora immediate sequenti ad audiendam definitivam sententiam excommunicationis predicta; cedulaeque contra eum relaxari, publicari & affligi in locis publicis & consuetis, ipso amplius non monito, neque citato.* Che cosa mai poteva muovere il Vicario e suoi Curiali ad affrettarsi cotanto, sicchè con l'orologio in mano dovessero contar le hore? Essi certamente non sapevano la mia deliberazione di dovermi portare a Vienna, siccome in effetto non seppero la mia partenza, e credettero, che mi stessi in Napoli nascosto. Voglio credere che sapeessero almeno ciò, che comunemente i nostri Pratici insegnano, che nel proferire le scomuniche bisogna che precedano tre monizioni: e sebbene la medesima pratica le restringe in una, con tutto ciò quando il caso non richiede tanta sollecitudine, debbono prefigersi per ogni termine almeno più giorni. Non si trova in alcun Scrittore, che si abbiano a contar l'ore anzi le Decretali stesse pur a Giudici prescrivono che debbano osservare intervalli di giorni, e non di ore, come si legge nella Constit. 9. de Sentent. Excomm. in 6. ivi: *Judices sive monitionibus tribus utantur, sive una pro omnibus; observent aliquorum dierum competentia intervalla, nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda.* Onde la Rota in questo Caso notò: *Nec possunt fieri continuo, & ad minus inter quamlibet monitionem debent esse duo dies.* Ex quo textu loquitur in plurali. E il Gonzalez nel Cap. Sacro. 48. Lib. 5. Decret. Tit. 39. de Sentent. Excomm. n. 7. ebbe a dire; *Hac autem trina monitio fieri debet per distincta intervalla aliquot dierum, non est tamen necessario realiter trina; imò satis est si formaliter multiplex sit, & realiter una, quae simul plura intervalla assignat; veluti si quindecim dies praescriberentur quinque pro prima monitione, totidem pro secunda, & residui pro tertia & peremptoria.*

Qual necessità cotanto urgente vi era nel mio caso di prefigere per intervalli ore non giorni? E non essendo potuto seguire la citazione personale, per trovarmi io già partito, perche non sentire il mio Escusatore, che allegando la mia assenza, dimandava un competente termine per potermi denunziare la pretesione mossa dal Procurator Fiscale? In tutti li giudici, anche di cose minime, non che di sì grande importanza si pratica, e si è introdotto stile in tutti li Tribunali, di concedersi per ciò, termine, che chiamano *ad denunciandum*. Come dunque per me ruppe tutte le Leggi e stili di rettamente giudicare? Donde derivava tanta fretta, e tanta precipitosa sollecitudine? Per questo si rovinoso modo di procedere, non potendo sene assegnar altra cagione, nacque la credenza in alcuni (ciò che io non ardisco di affermare) che siasi affrettata la scomunica perche era imminente il primo sabbato di Maggio, giorno della festività di S. Gennaro, che in quell' anno cadde nel primo giorno dello stello mese.

D

Impor-

Importava assai, essi dicono, e poteva questa scomunica contribuire molto ad accender gl'animi della scomposta plebe, nel caso che il Sig. Iddio non si fosse compiaciuto di concorrere al solito miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di questo gran Santo: Furono per ciò ben solleciti a fulminarla il dì 29. Aprile.

Si vagliono ancora di un altro argomento, e ciò per li motivi sopra ricordati, à quali pretendono di aggiugnere forza con un altro argomento ancora, cioè d'esserfi nell'affiggere de' cedoloni osservata una cosa insolita, qual' è di esserfi veduti affissi in alcuni luoghi più popolari, e più frequentati dal Popolo più minuto ed incolto, come nella piazza del Mercato, e della Conciaria, dove a memoria d'uomini vecchj giammai si viddero cartoni di scomuniche affissi.

Ma che che sia di questo, di che ne dovranno aver per giudice colui che scorge il cuore, ed i più interni pensieri degli uomini? egli è evidente che per esserfi proceduto a sentenza contre di un assente per esserfi ommessa la citazione personale, per esserfi usata tanta conculcazione di atti e di tempo, la sentenza che sopra quelli appoggiosi è notoriamente invalida e nulla.

Tutto ciò che si fa contro a Canonì, e contro quello che i Canonì espressamente comandano, e senza serbarfi l'ordine giudiziario, deve riputarfi non pure ingiusto ma assolutamente nullo ed irrito. Nel caso presente, non solo abbiamo Canonì espressi, che comandano non poterfi scomunicare un' assente non monito ne citato, ma espressamente eziandio dichiarano nullo ed irrito tutto quello che si fa contro qualunque assente. Ecco ciò che essi prescrivono. qu. 9. *Caveant Judices Ecclesie, ne absente eo cujus causa ventilatur, sententiam proferant, quia irrita erit; imo etiam causam in Synodo pro facto dabunt.* E nel Canone, *Omnia: Omnia quæ versus absentes in omni negotio aut loco aguntur, aut judicantur, omnino evacuantur; quoniam absentem nullus audit, nec ulla lex damnat.*

E ancora indubitato, appresso i più celebri e rinomati Canonisti, che le scomuniche che procedono senza serbarfi l'ordine giudiziario, debbono riputarfi non pure ingiuste, ma assolutamente nulle, particolarmente quando manchi la personale citazione, essendo ciò una nullità insanabile: perchè essendo la citazione personale il fondamento del giudizio, se viene quello à mancare, ruina e cade a terra tutto ciò che si ha sopraposto. E lo stesso è appresso de' nostri Dottori, citare alcuno nullamente, che non citarlo affatto. Onde per ciò non può in questi casi considerarsi contumacia alcuna, siccome in sentenza d'infiniti Autori scrisse *Salgado de Sup. ad §. 2. c. 24. p. 299. n. 32. e 33;*

Ed ancorche alcuni parlando delle monitioni abbiano creduto, che le scomuniche fulminate, senza esserfi premessa alcuna Canonica monizione, particolarmente quando siano declaratorie, & *late sententie*, abbiano da riputarfi ingiuste, ma non nulle; nientedimeno la sentenza contraria di *Felino* fu riputata sempre la più vera e la più comune essendo indubitato che tutto ciò che si fa contro il preciso stabilimento delle Leggi, sia non solamente ingiusto, ma anche nullo; e stabillendo i Canonì precisamente, che non possa fulminarsi scomunica senza le debite monizioni non vi è motivo di dubitare, che proferita contro a Canonì sudetti non debba riputarfi nulla: Siccome, oltre di *Felino in Cap. Sacro appellante Concilio col. 1.* la Rota Rom. in *Antiquis 139. Niccolò de Milis in verbo Citatio*, il quale sostiene essere la scomunica nulla, *etiam si nihil de facto sed tantum de declaratione in jure tractetur.*

Insegnano *Vittorio in Summ. de Excomm. in 6. Soto in 4. dist. 22. part. 2. art. 2. concl.*

concl. 3. Suarez de Censuris, Disp. 13. Sect. 12. n. 3. ed altri infiniti rapportati da Agost. Barbosa in Collect. ad Cap. Sacra 48. n. 5. & ad Cap. reprehensibilis 26. à num. 10. ove ebbe a dire Cum simus in actis judicialibus, & in sententiam excommunicationis etiam declaratoriam, eam debet necessario precedere trina monitio, aliàs excommunicatio nulla erit. Or se ciò procede nelle monizioni, e nelle sentenze declaratorie, nelle citazioni dove debbe molto esaminarsi sopra la quistione di fatto, non vi è stato chi non abbi detto, che, ommessa in questi casi la citazione, non si renda la scomunica nulla ed invalida.

Nelle citazioni si chiama il reo per esaminare se abbi ubbidito o nò, se era o nò obbligato di ubbidire, ed a porsi in scrutinio molte circostanze di fatto che possono o mostrarlo reo, oppure innocente: onde tutto ciò che si fara senza prima citarlo, soggiace ad una evidente e notoria nullità; e nel caso presente si è veduto, quanto occorreva sopra ciò esaminare, e si vederà meglio al Capo seguente, ove tralasciando la nullità di ordine, esamineremo le altre più insanabili, riguardanti la Giustizia.

C A P O V I.

La Scomunica è nulla per non esservi Canone, o Costituzione alcuna dove possa appoggiarsi; e le Costituzioni allegatz non comprendono gli Autori; e quando gli comprendessero, non debbono frà noi aver vigore alcuno per non essere state ne pubblicate, ne accettate.

NOn deve alcuno maravigliarsi se questa volta vedrà fulminata una scomunica senza verun appoggio, o di Canone, o di Costituzione alcuna Pontificia, poichè coloro che l'hanno scagliata, niente si sono curati di leggere la Bolla di Leone X. letta nel Concilio di Laterano, e molto meno il Concilio di Trento, che nella citazione e ne' cedoloni si vedono allegati. Essi non han veduto altro, senza nemmeno intenderle, che alcune Costituzioni Sinodali del Cardinale Cantelmo Arcivescovo di Napoli, nel margine delle quali si veggono additati quei Concilj dove ancora si allega la Regola X. dell'Indice. Ciò si fa chiaro non solo (come si dimostrerà più innanzi) perche quelli non fanno al caso presente, di che con la sola e semplice lettera potevano accorgersene; ma dal modo di citargli, poiche si cita il Concilio di Trento sotto il tit. *de Libris prohibitis, Reg. X.* come se questa Regola fosse qualche Canone, o Decreto del Concilio. Il Decreto del Concilio è sotto il titolo *de Editione & usu Librorum*, e niente ha che fare con la Regola X. dell'Indice. Le Regole dell'Indice non sono parte, o forse Decreti dello stesso Concilio, ma si ordinarono per Commissione del Pontefice Pio IV. doppo terminato il Concilio, e poi da persone private si fecero molto tempo appressò nel Pontificato di CLEMENTE VIII. confermate poi per Bolla del Pontefice stesso. Ciò che potevano apprendere almeno dall'Opera ora cottanto diffusa del *Jus Ecclesiasticum* del Van Espen, che va per le mani di ogn'uno; il quale nella *Parte I. Tit. 22. Cap. 4. n. 21.* parlando di

queste Regole dell'Indice, auvertì che non debbonfi confondere con gli Decret; del Concilio, ne si appartengono alla Commissione che il Concilio diede a Padri, la quale fu ristretta alla sola compilazione dell'Indice, non già a queste regole che furono aggiunte doppo. *Cum enim ut supra monui, dice Van Espen, Synodus Patribus ad Indicem delectis nullam componendis hisce Regulis curam dederit; atque de solo Indice Librorum perniciosorum in Synodo actum fuerit, patet non posse has Regulas hoc ex Capite, Tridentinas nuncupari, sed eas solis illis delectis Patribus, qui illas citra ullum Synodi mandatum composuerunt, esse adscribendas.*

Quel che però deve recare stupore, si è, che non avendo essi letti i Concilj, che allegano, ne sapendo che cosa sopra ciò prescrivono, si mettono a dire ne' cedoloni, *notorium transgressorem ordinationum contentarum in praefatis Sacrosanctis Conciliis.* Ma si condoni pure ciò alla fretta che si aveva di dar presto fuori questa scomunica. Veniamo ora ad esaminare questi Concilj, per far indi passaggio alle Constituzioni Sinodali che si allegano.

C A P O V I I.

La Bolla di Leone letta nel Concilio V. di Laterano, siccome il Concilio di Trento, e la Regola X. dell' Indice, non parlano degli Autori, ma de' soli Maestri Impressori, e loro Ministri dell Arte Impressoria.

ANcorche ne' primi Secoli della Chiesa la Censura solamente de Libri s'apparteneffe a Vescovi, e la proibizione a Papi, siccome ha bene dimostrato Ferret, e da noi fu lungamente esaminato nel Tomo 3. pag. 430. Lib. 27. della Storia Civile; non dimeno a tempi di Leone gli Ecclesiastici si avevano arrogato molto più d'autorità intorno all'approvazione o condannaggione de Libri che prima non ebbero; ma pure si mantenne ristretta a Libri che trattavano di Religione, a Libri Sacri, non già Profani. Nel principio del Secolo XVI. essendosi per le novità, che cominciavano ad insorgere in Germania concepito qualche timore di non doverfi alterare le cose di nostra Religione, e trovandosi nel medesimo tempo l'Arte della stampa ripulita affai, ad aver posto gran piede in tutti li Dominj d'Europa, sicche con facilità per mezzo di quella, non pur si diffeminavano false dottrine, ma con nuove Edizioni si trasportavano dal Greco ed Arabico in Latino e volgar Sermone molti Libri pieni d'errori e di perniciosi dogmi, Leone considerando che tutto il male veniva da Maestri di quest'Arte, volle darvi rimedio con prescrivere alcune leggi intorno all'Edizione de' Libri; onde a dì 4. Maggio dell'anno 1515. distese una sua Bolla, la quale fece leggere, in Roma nella Chiesa Lateranense nell' Assemblea di alcuni Vescovi che la componevano (poiche per sentimento di tutti i Dotti non fu quello General Concilio) dalla quale la fece ancora approvare. E siccome non vi è alcun dubbio, che la Bolla parla de' Libri Sacri, non già Profani, così è ancora evidente, che con quella, volle Leone por freno a Maestri Impressori, affinché nell' avvenire non istampassero più Libri senza approvazione e licenza degli

degli Ordinarij de luoghi; non potendo venirgli in mente di parlare degli Autori; poiche contro a costoro, prima che s'introducesse la stampa s'era provveduto abbastanza, nel caso traviassero dal diritto sentiero; ancorche i loro Codici fossero manoscritti come erano tutti, prima d'introdursi quest'Arte. La Bolla per ciò doveva unicamente riguardare l'Arte della Stampa, co' suoi Maestri Impressori, donde veniva il male, cioè difendersi le perniciose Dottrine, non già gli Autori. Ciò che manifestamente si convince non men dalla mente, che dalle parole stesse della Bolla che si legge nel Bollario Romano, e nel Tomo XIV. Concil. Labbei, pag. 257.

Tutti li nostri Autori dicono che dal Proemio della Legge si può facilmente conoscere qual sia stata la mente del Legislatore, e si vede chiaro dal Proemio della Bolla, che Leone non volle far altro che rimediare agli inconvenienti che nascevano dall'Arte Impressoria. Egli commendando nel principio l'arte dell'imprimere a suoi tempi accresciuta e ridotta a perfezione, per la quale, con poca spesa, si poteva aver gran copia di Libri, sicchè con questo mezzo le Lettere da per tutto si diffondevano; dice, che alcuni Maestri Impressori abusando d'un'Arte cotanto utile, s'erano dati ad imprimere libri perniciosi, ove non solo si malmenava la fama d'eminenti personaggi, ma le cose più sante della nostra Religione. Ecco le sue parole. *Quia tamen multorum querelæ nostrum & Sedis Apostolicæ pulsarunt auditum, quod nonnulli hujus artis imprimendi Magistri in diversis mundi partibus libros, tam Græcæ, Hebraicæ, Arabicæ, & Chaldaee Linguarum in Latinum translatos, quàm alios Latino ac vulgari sermone editos, errores etiam in fide, ac perniciosæ dogmata, etiam Religioni Christianæ contrarios ac contra famam personarum etiam dignitate fulgentium continentes imprimere, aut publicè vendere præsumunt, ex quorum lecturâ &c.... Nos itaque, ne id quod ad Dei gloriam & fidei augmentum, ac bonarum Artium propagationem salubriter est inventum, in contrarium convertatur..... Super librorum impressionem curam nostram habendam fore duximus..... Volentes igitur ut negotium impressionis librorum hujusmodi eò prosperet felicius, statuimus & ordinamus, quod de cætero, perpetuis futuris temporibus nullus librum &c. tam in urbe nostra quàm aliis quibuscvis Civitatibus & Diocesisbus imprimere, seu imprimi facere præsumat, nisi &c.* Dalle quali parole due cose si vedon chiare, cioè che si ragioni di Libri riguardanti la Religione, non già de' Profani, siccome ancora fu auvertito dal Gonzales e da altri Canonisti e Theologi rapportati dallo stesso in *Comment. ad Cap. 4. Decret. de Hereticis*; e che si parli de' Maestri Impressori, per li quali fu mosso Leone a far la Bolla, li quali abusando di quest'Arte, eran cagione, che si diffondessero perniciose Dottrine. Ne debbe muovere la parola *seu imprimi facere*, quasi che volesse anche abbracciare coloro che non sono Impressori, ma che avessero solo comandata l'Impressione; poiche questo appunto conviene a Maestri Impressori, li quali non essi imprimono con le loro mani la stampa, ma sostituiscono per tal effetto i loro Ministri, che ora chiamiamo Compositori o Torcolieri, quali hanno cura della stampa. E fu necessario aggiugnervi la parola *seu imprimi facere*, perchè altrimenti i Maestri Impressori, se semplicemente si fosse detto *imprimere*, avrebbero potuto con facilità sfuggire le pene imposte contro di loro nella Bolla, la quale trattando di pene e di scomuniche chiamate materie odiose, tutti li Canonisti dicono che le parole debbano essere strettissimamente interpretate. Ne s'intende che alcuno v'incorra; quando le parole del Canone o della Bolla sone ambigue o generali.,

nerali, o per conseguenza i Maestri aurebbero potuto dire; queste pene non convengono a noi, perchè noi non imprimiamo, ma facciamo imprimere.

Ciò maggiormente si fa chiaro se si riguarda il costume de' tempi che precedettero e susseguirono la Bolla di Leone, ne quali alle stamperie, presedevano Maestri non pur esperti nell'Arte Impressoria, ma di molte lettere adorni, e sono celebri ancora presso di noi gli STEPHANI, ed i MANUZZI, i quali certamente non essi imprimevano, ma reggevano le loro famose stamperie, soprastando a molti loro Ministri, sicchè l'Edizioni venivano cotanto ben corrette, ed emendate. Ne gli Autori delle Opere che essi stampavano, s'ingerivano in ciò a cosa alcuna, per modo che avessero potuto esser compresi nella Bolla di Leone, poichè davan essi solamente gli originali, ed ogn' altra cura era de Maestri della stamperia, ed il male al quale Leone volle rimediare, cioè d'impedire che per mezzo della stampa si diffeminassero perniciose dottrine, non veniva dagli Autori, ma da Maestri Impressori, tanto che la Bolla fu stimata necessaria dappoi che si vidde l'Arte Impressoria cotanto diffusa, e l'abuso che sene faceva da loro Maestri.

Il mondo prima di ciò fu sempre pieno d'Autori, ma non essendovi la stampa, piccol danno potevano cagionare, girando le loro Opere Manoscritte quelle sole che erano di Autori eccellenti, perchè degli altri Scrittori ignobili non tenendosene conto, niuno si prendeva il pensiero (occorrendovi della molta spesa) di cavarne molti esemplari.

Questo costume, se al buon volere avessero corrisposto le forze, volle rinovare in Napoli il Dottore OTTAVIO VITAGLIANO, il quale tenendo in sua casa una stamperia, si diede a far imprimere molti libri, valendosi del ministero di molti giovani, a quali egli sopra stava; il primo di costoro era NICOLÒ NASO, sotto il di cui nome uscivano l'Edizioni. Io volendo stampare la mia Opera, convenni con lui, non già col Naso del prezzo e modo; ne, secondo il convenuto, m'obbligai ad altro che a dargli l'originale, e pagargli il convenuto prezzo de' fogli tirati. Il Dottor Vitagliano certamente non imprimeva egli, ma faceva imprimere. Per la qual cosa Leone volendo occorrere a mali che cagionava la stampa, bisognò che nella sua Bolla, a fine che si comprendessero ancora i Maestri Impressori, i quali non imprimevano colle proprie mani, vi aggiugneste queste parole, *seu imprimi facere*.

Ma che maggior evidenza potrà averfi che la Bolla di Leone parli solamente de' Maestri Impressori, o loro Ministri dell'arte impressoria, non già degli Autori, se le pene, che quivi s'impongono, non possono adattarsi se non agli Impressori, e a tutti quelli che da loro Maestri sono destinati a tal mestiere? Ecco le parole di LEONE: *Qui autem secus præsumpserit; ultra librorum impressorum amissionem & illorum publicam combustionem, ac centum Ducatorum fabrica Principis Apostolorum de Urbe, sine spe remissionis, solutionem ac anni continui exercitii impressionis suspensionem, excommunicationis sententiâ inodatus existat; ut demum ingravescente contumaciâ taliter per Episcopum suum vel Vicarium nostrum respectivè per omnia juris remedia castigetur; quod alii ejus exemplo similia minimè attentare præsument.* Se tra le pene Leone v'involva anche questa, cioè *anni continui exercitii impressionis suspensionem*, la quale non può convenire ad altri che agli uomini di tal mestiere, autori del male che egli voleva togliere; come la Bolla può comprender altri, e specialmente gli Autori, che in ciò non entrano, e che non essi, ma gli impressori, delle stampe, ne sono cagione? E se tra queste pene vi è anche la scomunica, ripu-

tata

tata comunemente la più grave e formidabile, che possa dar la Chiesa, talche l'istesso Dottor *Maria de Jurisdickt. Part. 3. c. 2. n. 17.* ebbe a dire, che non converrebbe ne dovrebbe fulminarsi, senon in quelli casi, che la Legge Civile impone pena di morte naturale, come potè farsi questa estensione ed ampliarsi perciò la Bolla anche agli Autori, quando in questi casi trattandosi di scomuniche, materia odiosa, tutti li Canonisti insegnano *che strictissime sit interpretanda?* Martino Navarro Tom. 3. Cap. 12. *de Absolut. Excomm.* in sentenza di tutti, e come cosa che non amette controversia, insegnò, che la scomunica, come pena gravissima ed odiosa, debbe ristringersi, e non estendersi mai *contra consulentem, mandantem &c.* quia, sono sue parole, *secundum omnes excommunicatio non debet extendi de uno casu ad alium, et quod pœna sunt restringenda.* E perciò non si troverà essemplio alcuno che in vigore di questa Bolla siasi proceduto a scomuniche contro gli Autori, perche da quella non compresi.

Il Concilio di Trento, che chiaramente parla di tali Impressori, e de' Libri Sacri, appoggiandosi alla Bolla di Leone, maggiormente fa vedere, che così egli, come la Bolla, non possono a patto veruno comprendere gli Autori. Ecco le parole del suo Decreto, sotto il titolo de Editione & usu librorum. *Sed & impressoribus modum in hac parte, ut par est, imponere volens, qui jura sine modo, hoc est putantes sibi licere quidquid libet, sine licentiâ Superiorum Ecclesiasticorum ipsos Sacra Scriptura libros, & super illos adnotationes & expositiones quorumlibet indifferenter, sæpè tacito, sæpè etiam ementito prælo, & quod gravius est, sine nomine Auctoris imprimunt, alibi etiam impressos libros hujusmodi, temerè venales habent, decernit & statuit ut post hac Sacra Scriptura potissimum verò, ut hæc ipsa vetus & vulgata Editio quàm emendatissimè imprimatur, nullique liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis libros de rebus Sacris sine nomine Auctoris, neque illos in futurum vendere, aut etiam apud se retinere, nisi primùm examinati probatique fuerint ab Ordinario sub pœnâ anathematis & pecuniæ, in Canone Concilii novissimi Lateranensis appositâ.*

Il Decreto è indirizzato *Impressoribus*, a quali il Concilio volle por freno, *modum in hac parte, ut par est, imponere volentes &c.* perche essi, non già gli Autori, per mezzo delle stampe corrompevano i Libri Sacri, ed eran cagione che si diffondessero da per tutto perniciose dottrine.

Ma la Regola X. *de Libris prohibitis* fu troppo sconcia cosa allegarla nel caso presente, poi che quella parla più chiaramente de' soli Impressori, anzi nemeno vi si leggono quelle parole *imprimi facere*, e tutto si rimette alla Bolla di Leone. Ecco le sue parole. *In librorum, aliarumque Scripturarum impressione servatur quod in Concilio Lateranensi sub Leone X. Sess. X. statutum est.* Or dove sono i Concilj e le Pontificie Costituzione, che sì chiaramente dispongono degli Autori, sicchè io non curandogli avessi potuto essere chiamato *notorium transgressorem ordinationum contentarum in præfatis Sacris Conciliis.*

C A P O V I I I

La Bolla di Leone, il Decreto del Concilio e le Regole dell' Indice non sono state nel Regno di Napoli ricevute.

MA il fatto sta, che se anche la Bolla di *Leone*, il Decreto del Concilio di *Trento*, e la Regola X. dell' *Indice* parlassero degli Autori, neppure nel Regno nostro potrebbero allegarsi, non essendo state tali ordinazioni quivi pubblicate, e molto meno ricevute; e chi presume nel Regno valersene, e dar loro vigore, sicchè dovessero osservarsi, commetterebbe gravissimi attentati contro i diritti supremi del nostro Augustissimo Monarca, e le sue alte preminenze, talche contro costui come perturbatore della Regale Giurisdizione, dovrebbe procedersi a severi castighi.

A chi è ignoto, questa Bolla di *Leone*, non essere stata ricevuta da niun Principe del mondo Catolico, e molto meno nel nostro Regno aver avuto forza e vigore alcuno, sicchè altri potesse esser obbligato ad osservarla? Far valere questa Bolla ne' Dominii d'altri Principi fuor dello Stato Romano, farebbe lo stesso che sottrarre i Vassalli del Rè dalla sua Giurisdizione, e sottoporgli a quella de' Vescovi e degl' Inquisitori, per modo che in casa d'altri potessero costoro con pene temporali punire gli altrui sudditi con bruciamento delle loro robbe, con multe pecuniarie, e con sospensione dalle loro Arti ed altre pene a loro arbitrio. Ecco ciò che *Leone* per questa sua Bolla voleva attentare in *diversis mundi partibus; & tam in Urbe nostrâ quam in aliis quibusvis Civitatibus & Diocesibus*. A Maestri dell' Arte Impressoria, a loro Ministri ed a venditori de' Libri, di non poter quelli vendere, né stampare senza licenza degli Ordinarij, e degl' Inquisitori. Questo non si apparteneva a lui di ordinarlo negli altrui Regni. De' soli Principi è ne' loro Stati il dar licenza di stampar Libri, e proibirne le vendite; e se in alcuni Regni e Repubbliche si veggono anche in ciò intrigati gli Ecclesiastici, questo è in vigor di qualche Concordato, non già per disposizione di Legge commune, come si mostrerà più innanzi.

Un più enorme sfregio della Potestà de' Principi tentava egli per questa Bolla negli altrui Stati, quanto è quello d'arogarsi sopra gli stampatori e Librai autorità di metter mano nelle loro robbe, bruciare i loro libri, impor loro pena pecuniaria di cento ducati da applicarsi in Roma alla Fabbrica di S. Pietro, e quel che è più, di privarli per un anno dell' esercizio della loro Arte. Ne si rimane qui. Da in oltre facoltà a Vescovi, se coloro saranno contumaci, di castigarli con altre più severe pene, a fine che gli altri con tal esempio atterriti non presumano di attentare cose simili. Quai altri castighi doveranno esser questi, senon di pene temporali, giacchè non si può intendere delle spirituali, di scomuniche che erano già imposte? Se dunque piacerà a Vescovi d'imprigionarli, di mandarli in esilio e in galera, rimarrà tutto in loro arbitrio e potere. Essendo per tanto riputata questa Bolla sì ingiuriosa a supremi diritti de' Principi, non fu ella ricevuta in altri Dominii, fuorché

che nello solo Stato Romano; talche negli altri Principati non ebbe forza ne vigore alcuno; ed in molti Regni, come in *Francia*, in *Castiglia*, ed altrove basta solo la licenza de' Ministri Regj; e se vediamo in alcuni luoghi essersi pure in ciò ingeriti gli Ecclesiastici, ciò è seguito in vigore di particolari Concordati; anzi soggiungono oltre a ciò molti Autori Ecclesiastici, e trà gli altri i più rinominati Gesuiti e Domenicani, che nemeno nello Statto della Chiesa furono mai in uso le scomuniche, e le pene spirituali stabilite da *Leone* in questo Concilio Lateranense, come scrissero *Agost. Barbosa* Collect. DD. in Concil. Trident. ad Sess. 4. *vers.* Sed & Impressoribus; *Bartol. Carranza* Domenicano in *Summa Concil.* in fine, Concilium Lateranense sub *Julio II. & Leone X. Vincenzo Figliuccio* Gesuita *Quest. Moral.* Tom. 2. Tract. 15. & seq. Cap. 7. quæst. 6. n. 177. *Franc. Suarez* de Censuris in comuni, Tom. 5. *Disp.* 22. Tract. 6. n. 13. & *Disp.* 24. Sess. 7. n. 1.

E nel nostro Reame è fuori d'ogni dubbio, che questa Bolla non sia stata mai ricevuta, così perche a quella non si concedette l'*Exequatur Regium*, come ancora, perche avendo alcune volte i Vescovi voluto eseguire le pene in quella contenute contro gli stampatori, dal Collaterale Consiglio si è loro fatta sempre resistenza, e proibita l'osservanza; siccome è manifesto da molti esempi, che rapporta *Bartol. Chioccarello* Tit. 17. de *Typographis & Impressoribus*.

Donde si manifesta, che sia un errore, pur troppo insoffribile, ciò che li Scrittori Ecclesiastici forastieri, credendo falsamente che alle Bolle Pontificie debba darsi cieca esecuzione, perche pubblicate in Roma hanno ne' loro Volumi mentito, che la Bolla di *Leone* intorno all'impressione de' Libri sia stata ricevuta negli altri Dominii, e nel nostro Regno ancora. E quanti siano gli abbagli, che in ciò prese il nostro *Riccio*, così nella sua *Colestanea* come nelle *Decisioni*, dove nella 77. rapporta, che dalla Curia Arcivescovile di *Napoli* fosse stato in esecuzione di questa Bolla sospeso un stampatore dall'esercizio di stampare: quasi che bastasse per pruova della recezione della Bolla, ciò che facevano li Tribunali Ecclesiastici ne' loro Processi occulti e clandestini. Ma il caso occorso in *Napoli*, dal quale compilò *Riccio* quella sua *Decisione* 77, mostra tutto il contrario; poiche ancorche questo Scrittore taccia il nome dello stampatore, quello auvenne ad un tal *Lazaro Scorrigio*, quell'istesso di cui *Chioccarelli* parla Tit. 17. de *Typographis & Impressoribus*, il quale fu condannato da quella Curia in esecuzione della Bolla a pagare ducati 200, e non già, come dice *Riccio*, che fu sospeso per due anni dall'esercizio della stampa. Questo attentato però fu subito riparato dal Consiglio Collaterale, il quale ordinò che non si molestasse lo stampatore, tosto per ciò liberato da sì scandalosa ed ingiusta pretensione.

Non meno che la Bolla di *Leone*, non fu ricevuto presso di noi il Decreto rapportato dal Concilio di *Trento* sotto il tit. de *Editione & usu librorum*, come quello che si rapporta alla sudetta Bolla, e la conferma, non men per ciò che riguarda le pene spirituali da quella stabilite, che per le pecuniarie e temporali.

Ciascun sa, che *FILIPPO II.* ancorche avesse scritto al Duca d'*Alcala* nostre Vicerè, che avesse fatto pubblicare i Decreti di questo Concilio a *Napoli*, nientedimeno con altra privata sua Real Carta lo fece auvertito, che facesse esaminare il Concilio, e trovati alcuni Decreti, co' quali si venisse a pregiudicare la sua Real Giurisdizione, non gli facesse eseguire, ne facesse innovare cosa alcuna. Ne fu dato il carico al Reggente *Villani*, il quale, come fu da noi diffusamente narrato al Tom. 4. *Istoria Civile* p. 176. & seq. formò due relazioni de' Decreti, che non

E

dove-

dovevano accettarsi, frà quali fu anche questo dell'impressione de' Libri; che si leggeva sotto quel titolo. Ed ancorche molte cose fossero scappate dalle mani del Reggente in facendo que' Cataloghi, che contengono non minori pregiudizi denotati, con tutto ciò non isfugi dalla sua penna questo, per contenere un evidente pregiudizio della Real Giurisdizione, vedendosi per quello confermata la Bolla di Leone cotanto rovinosa a supremi Regali diritti, sicche non fu tal Decreto fatto valere nel Regno; e gli esempi rapportati dal *Chiocarello*, che seguirono molto tempo dopo del Concilio, rendon chiaro che quel Decreto non fu mai ricevuto, ne osservato.

Ma pur troppo rovinosi e gravi farebbero gli affronti alle Regalie e preeminenze de' nostri Monarchi, se si volessero fra noi far valere le Regole dell'Indice, le quali, oltre di confermare la Bolla di Leone, contengono infiniti pregiudizj, della Real Giurisdizione, ed ora si presume allegarle nel Regno; quasi che non fosse noto, che non ci legano, per non essere state ricevute, ne a quelle essere stato interposto l'*Exequatur Regium*, onde avessero potuto acquistar forza e vigore per poterci obligare. Tutte le determinazioni, siano Decreti, Regole, Bolle, ed altro, si fanno e si faranno in Roma dal Papa stesso, o dalla Congregazione dell'Indice, e molto più dal S. Ufficio non ci obbligano, se non a quelle siasi interposto l'*Exequatur Regium*.

Questa verità negli altri Regni e Provincie l'hanno dimostrata gravissimi ed insigni Scrittori, e nel nostro; se non mi lusingo, fu abbastanza e sino all'ultima evidenza dimostrata ne' miei libri della *Storia Civile Tom. 4. p. 199*. Questa è Legge fondamentale di tutti li Principati, e fra noi è Legge scritta dal Principe, ripetuta ed inculcata più volte e molto fortemente negli ultimi nostri tempi dal nostro Religiosissimo Monarca, che con tanta clemenza ci regge, in più suoi Regali Diplomi comandata. Questa è una Legge inviolabile, ed obbliga noi anche in coscienza ad osservarla, siccome obbligano le Leggi del Monarca, perche Iddio ci comanda di dover loro ubbidire non solo per timor della pena temporale, ma anche in coscienza: perche facendo altrimenti si contraviene al suo Divino volere; e S. Paolo con più precetti ciò inculcando, con chiare parole ci dice: Che ognuno è obbligato ad ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per la coscienza.

Or se questo solo basterebbe, perche a ciò che viene da Roma non siamo tenuti ad ubbidire, se il Principe non assente col suo Regio Placito, quanto più doverà ciò aver luogo per le Regole dell'Indice, che contengono più attentati sopra la Real Giurisdizione? Sarebbe veramente un Imperio pur troppo impotente e vergognoso, se si permettesse che in casa propria, un di fuori venisse a prescrivere Leggi agli stampatori, di non stampar libri senza licenza degli Ordinarij; a Librai di non venderli, a compratori di non comprarli, punirli se saran contumaci, con pene temporali, con bruciamento de' Libri, con pene pecuniarie, con sospensione delle loro Arti, ed altre pene più rigorose che si rimettono a loro arbitrio.

Qual stupidità sarebbe questa di permettere che altri nel proprio Regno stabilisse Ispettori nelle Dogane, nelle Librerie, & nelle proprie case per far ricerca de' Libri, e a viva forza, e con famiglii armati involargli? Prescrivere Leggi non contro i Detentori, ma anche contro gli Eredi? (che tutto questo si fa dagli Autori delle Regole dell'Indice,) i quali non si contentano della sola scomunica, la

le quale pure in questo caso è abusiva e nulla, perchè non può cadervi, quando si comandano cose che non sono del loro imperio e giurisdizione, ma di vantaggio a tutte queste cose impongono pene temporali. Ecco ciò che in quelle frequentemente s'incontra. *In his autem omnibus & singulis quæ statunt vel omissionis librorum, vel alia arbitrio eorundem Episcoporum, vel Inquisitorum pro qualitate contumacie vel delicti: ed altrove, sub pœna omissionis librorum, & aliis arbitrio Episcoporum vel Inquisitorum imponendis; emptores verò librorum, lectores vel impressores eorundem arbitrio puniantur.* Noi, come si è detto, abbiamo Leggj espresse, che alle provvisioni di Roma di qualunque sorte fossero, allora si debba prestare ubbidienza, quando saranno state auvalorate col Beneplacito Regio: e se questo mancherà faranno come se non vi fossero. Da Roma all'incontro tutti i di escono Decreti e Regole che toccano la temporalità de' Principi: noi non solamente per timore della pena, ma in coscienza dobbiamo ubbidire più tosto al Principe, al quale dà Iddio la potestà, con le sue Leggi di governare, che ad altri. Quando alcuno comanda cosa, sopra la quale non ha da Dio autorità di comandare, allora che non s'ubbidisce, non offende S. D. M. ma disubbidendo in ciò a colui il quale l'autorità tiene da Dio, lo stesso Dio ne viene disubbidito ed offeso. Se il Prelato Ecclesiastico comanda nelle cose temporali, perchè in quelle non ha autorità da Dio, non è peccato il disubbidirlo. Iddio ha dato al Principe questi due mezzi da essere ubbidito, cioè per timore della pena temporale, e per coscienza, e così S. Paolo predica. E' gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi che non è il men necessario, con lasciar introdurre l'opposto contro quanto prescrive la Dottrina Cattolica.

Per questa cagione, impresse che furono in Roma sotto il Pontificato di Clemente VIII. le Regole dell'Indice, non fu nel nostro Regno variato il costume che prima serbavasi fra noi intorno l'impressione de' Libri, ed ancorche sovente gli Ecclesiastici avessero voluto eseguirle con pretendere di mandare Inspettori nelle Dogane, punire con pene temporali i Librai, e gli stampatori, e far dell'altre sorprese intorno a questa materia, a tali attentati si è sempre dal Consiglio Collaterale, e da Delegati della Real Giurisdizione fatta vaevole resistenza ed intorno alla stampa de' Libri, ancorche per queste Regole si fosse comandato agli stampatori di chiedere licenza agli Ordinarij, con tutto ciò il Magistrato Secolare non ha mai riconosciuta necessaria per l'impressione, se non quella licenza, che le nostre Leggi comandano; che si prendesse dal Signor Vicerè, e suo Collaterale Consiglio. Il poter imprimere Libri, e non poterlo fare, è tutta cosa che riguarda il Fatto e la corporalità, non il Diritto, o spiritualità alcuna, e per ciò non è della potestà spirituale il vietarlo. La Censura de' Libri sempre appartiene alla Chiesa, ma non indistintamente ogni Censura, se non solamente de' Libri Sacri, e riguardanti la nostra Religione.

Prima del Concilio di Trento, e di queste Regole, la Legge che presso noi regolava le stampe era la Prammatica 1. e 2. di D. Pietro di Toledo, e la Prammatica di Pietro Girone, che leggiamo ancora nel Volume delle nostre Prammatiche, sotto il Titolo de *Impressione librorum*, le quali solamente richiedono doverli ottenere licenza *in scriptis* dal Collaterale.

Doppo queste Regole non si variarono le nostre Leggi, ma da Vicerè successori, come dal Conte Olivarez e di Benevento, dal Duca d'Alva e dal Conte Villamediana, si rinovarono e si aggiunsero altri requisiti, come di dar gli esemplari, e

come dovesse regularsi la pubblicazione; sicche presso di noi, per istampare un libro non vi si richiede altro che la licenza *in scriptis* del Collaterale, siccome prima di queste Regole e del Concilio si praticava: ne doppo queste Regole, come da noi non ricevute, per non esser state con alcun Placito Regio approvate, si richiese cosa di più.

Questo si rende manifesto dallo stile introdotto, e dalla formula con la quale il Collateral Consiglio, fuol dare tali licenze di stampare. Dassi, da colui, che vuol far imprimere qualche Opera, Memoriale al Signor Vicerè, chiedendo la licenza di poterlo stampare; il Signor Vicerè per mezzo del suo Consiglio Collaterale destina persona dotta, che riveda il libro, e ne faccia a lui relazione in iscritto. Il Revisore gliela fa. Doppo fatta ed osservata, se non occorre cosa nell'Opera, per la quale si offendano i buoni costumi e la Real Giurisdizione il Vicerè e suo Collaterale Consiglio in cotal guisa, e con queste parole appunto provvede, *Visa relatione, Imprimatur, & in publicatione fervetur Regia Pragmatica*; cioè che s'imprima, e si offervi quanto per publicarsi sta in quella disposto, riguardante ancora gli esemplari che debbono a Regj Ministri presentarsi.

Giova qui (anche non solo per cagion d'esempio, ma anche perchè si vegga aver io adempiuto nell'impressione de' miei Libri ciò che le nostre patrie Leggi prescrivono) di trascrivere la licenza che io ebbi dal Consiglio Collaterale, la quale fu adempiuta intieramente, con essersi dati gli esemplari non solo a Regj Ministri, che compongono il Collaterale di *Napoli*, ed a Capi de' Tribunali, ma anche a Supremi Reggenti, che compongono il Consiglio di *Spagna* in *Vienna*. Ella è in cotal maniera concepita.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

» Il Dottor *Pietro Giannone* supplicando espone a V. Eminentissima come avendo » composta la Storia Civile del Regno di *Napoli*, desidera quella dare alle stampe; » per tanto ricorre da V. E. e la supplica, commetendo la visione dell' Opera su- » detta a chi meglio le parerà, concedere al supplicante di poterla stampare e publi- » care, che lo riceverà a grazia.

Rev. J. V. D. *Nicolaus Capasso* videat, & in scriptis referat. *Mezzacava* Regens; *Ulloa* R., *Alvarez* R., *Giovane* R., *Pisani* R., *Provisum* per S. T. Neap. 17. Decembris 1722.

Maffellonus.

EMINENTISSIME PRINCEPS:

» Parui mandatis tuis, atque Historiam Civilem Neapolitanam à Viro Clariss. » *Petro Giannone* J. C. & Causarum Patrono XL. Libris descriptam legi, neque in » eà quidquam obvium fuit, quo, vel in speciem, Regium Jus imminuatur; imo » verò in hoc unicè contendere videtur, ut quæ Cæsaris sunt in aperto ponat, ejus- » que rationes, quantum Historico permittitur, pugnacissime defendat. E re igitur » publicà eam excudi ac in lucem prodire, esse censeo, nisi aliter tibi visum fuerit, » cui firmam valetudinem, hoc est ipsam Regni felicitatem à Deo, venerabundus » precor.

Neapoli, IV. Nonas Febr. Anno 1723.

EMI.

E MINENTIAE TUAE.

»Omni obsequio affectuque addictissimus *Nicolans Capassus* Professor Regius.
 »Visa relatione Imprimatur, & in publicatione servetur Regia Pragmatica.
 »*Masleon Rever. Mezzacava R. Ulloa R. Alvarez R. Giovane R. Pisani R. Provi-*
 »*sum Neap.* per S. T. die 11. Febr. 1723.

Mastellonus.

Più di questo non bisogna fra noi, perchè un libro si possa imprimere e pubblicare. Se per fare ciò vi fosse bisogno di altra cosa estrinseca, che non dipendesse dall' Imperio, che ciascun Principe tiene ne' suoi Stati, farebbe un Imperio certamente diffetoso, e dir questo, farebbe una bestemia contro il potere de' Principi, che in se stesso è tutto perfetto, ne ha bisogno di cosa che dipenda dall' arbitrio e volere altrui: dicesi schiettamente *Imprimatur*; perchè questo solo basta, non essendo stato appresso di noi ricevute quelle condizioni che la Bolla di *Leone*, il Decreto del Concilio, e le Regole dell' Indice prescrivono; cioè nel impressione de' libri doverli anche ricercare la licenza dagli Ordinarij e dagli Inquisitori.

Questa verità si mette in più chiara luce, se si farà riflessione alle formole delle licenze, che si danno in que' Principati, e Repubbliche, dove per particolari Concordati, siasi agli Ecclesiastici accordato d'intrometterli anche in cose appartenenti alla licenza di stampare, specialmente in que' Stati dove presiede l'Offizio dell' Inquisizione. La Repubblica di *Venezia*, ciascun sa, ritiene nel suo Dominio l'Inquisizione, temperata però e molto repressa per mezzo di 39. Capitoli, che ne regolano il modo e la maniera del procedimento. E poichè ne' luoghi del Inquisizione, all' affare dell' Edizione e proibizione de Libri sovrastano gli Inquisitori, non già gli Ordinarij, fu tra la sede Apostolica e la Repubblica sopra ciò a 24. Agosto del 1596. con particolar Concordato provveduto, che all' Inquisitore non si aspetti altro intorno a libri, se non di vedere se possono quegli stamparsi, o proibirsi, non per altra cagione che d'Eresia; ma che per tutti gli altri rispetti, ciò si appartenga al Principe, ed al magistrato secolare. Di più, che non sia pubblicata o stampata alcuna proibizione di Libri di qualsivoglia sorte fatta con qualsivisia autorità doppo 1595. senon osservate le condizioni del concordato sudetto, fatto nel detto Anno 1596. Questo concordato, come narra il P. *Paolo*, Servita, nella Storia dell' Inquisizione di Venezia, fu fatto con tanto esame e maturità, così dal canto della Sede Apostolica, come dalla parte della Repubblica, che durò quella negoziazione quattro mesi; intervenendovi dalla parte del Pontefice il Cardinale, il Nunzio, e l'Inquisitore; e dalla parte della Repubblica li primi Senatori; e con tutto che ci fosse ciò determinato col consenso commune, pure gli Ecclesiastici allora trattarono, che del Concordato sudetto, non sene stampassero, se non sessanta Copie, e ciò non per altro, che essendo innumerabili gli esemplari degli Indici proibitorj de' libri, che vanno per mano di tutti, ognuno vedesse solamente que' documenti che danno l'autorità sopra i libri agli Ecclesiastici, e la moderazione del Concordato non fosse saputa, se non da pochi, e finalmente si perdesse. Onde questo Scrittore ammoniva, che uscendo tuttavia da Roma nuove proibizioni, a fine che la virtù del Concordato non fosse deluza, quando si stampava l'Indice del 1595., si facesse anche stampare

doppo di lui questo Concordato. Ciò che abbiamo veduto ora eseguito nell' ultima ristampa fatta in *Venezia* delle sue Opere, dove doppo l'Indice del 1595 si legge anche impresso il Concordato. Da ciò è nato che in quella Republica le licenze di stampare, che si danno unicamente dalli Reformatori dello Studio di Padoua, non già dagli ordinarij ed Inquisitori, prima di darli richiedono solamente fede della revisione ed approvazione dell' Inquisitore, di non essere nel libro cosa alcuna contro la Santa fede Cattolica, ed attestato del loro Segretario, niente contro a Principi e buoni costumi, e ciò fatto essi danno la licenza d'imprimere; imperocchè unicamente s'appartiene al Principe ed al Magistrato Secolare di darla, e solamente dall' Inquisitore vogliono una Censura ovvero attestato di non esservi cosa che sia contraria alla Religione. Ecco la loro consueta formula della licenza che essi danno.

Noi Riformatori dello Studio di Padoua.

- » Avendo veduta per la fede di Revisione ed Approvazione del P. Fra N. N.
- » Inquisitore, nel libro intitolato N. N. non vi esser cosa alcuna, contro la Santa
- » Fede Cattolica; e parimente per attestato del Segretario Nostro niente contro
- » a Principi e buoni costumi, concediamo licenza a N. N. stampatore, che possi
- » esser stampato, osservando gli ordini in materia di stampe, e presentando le solite
- » Copie alle pubbliche Librarie di Venezia e di Padoua. Datum &c.

Noi Riformatori.

N. N. Segretario.

Degli Ecclesiastici è solo la Censura, se nel libro vi siano Eresie, o altra cosa contro la Fede, e niente più. Del Principe e del suo Imperio solo è di comandare, che si stampi, o no, ne' suoi Stati, libro di Scrittura alcuna, siccome se i libri contengono motti o facezie, o altra cosa contro la fama del prossimo, massime perniciose e sediziose; se lascivie o altre cose contro l'onestà e buoni costumi. Agli Ecclesiastici ciò non tocca, ed usurpano ciò che è del Principe, al quale Dio ha commessa la quiete publica, e la cura dell' onestà de' suoi sudditi. Ma nel nostro Regno, che ha sempre abborrito l'Uffizio dell' Inquisizione, dove non mai ha potuto allignare, i nostri Monarchi per non aver dato alle Regole dell' Indice Placito alcuno Reale, non ha voluto assoggettarli, sicchè avessero potuto fra noi obbligarli all' osservanza di ciò che in quelle si prescrive, e specialmente di dover da altri che dal Principe ottener licenza di stampare. Doppo la Bolla di *Leone*, il Decreto del Concilio. e questa Regola, s'è continuato l'antico costume, di concedersi dal Collaterale Consiglio la licenza di stampare, senza nemmeno ricercar prima di darla, approvazione alcuna dagli Ordinari, bastandogli la sola approvazione della persona da lui destinata per la revisione, la quale tanto poteva raggiugliarlo, se nell' Opera vi fosse cosa contraria alla nostra Santa Fede perchè non si tratta in questi casi del diritto: cioè di dar giudizio se una tal dottrina contenga Eresia, o no: Ma del fatto, civile; se nel tal libro, che si vuole imprimere, vi siano, o no, proposizioni Ereticali, ciò che i Teologi, che per se il Rè destina, posson molto ben vederlo. Ed in effetto, prima queste revisioni si solevano commettere a Theologi, come si soleva fare a tempi del Vicerè D. *Pietro di Toledo*; e poi fù introdotto, che si destinasse per la revisione de' libri un Regio Ministro; siccome fù

fu da noi raportato nel Lib. 27. della *Storia Civile* al Cap. 4. n. 2. Ed appunto in cotal guisa il libro dal Vicerè riveduto, senza ricercar altro, se non che nella pubblicazione si osservasse il prescritto dalla Pragmatica, riguardante, di presentarsi le solite Copie all' Escorial di Spagna ed a Ministri in quella disegnati, si stampasse.

Si dice, *Imprimatur*. Perchè chi ha fatto ciò imprime, ed avendo, adempito alle sue parti, non viene obbligato ad altro.

E se si dira, che gli stampatori, oltre ciò, sogliono eziandio ricorrere, agli Ordinarij, ed ottengono da essi licenza di stampare, secondo ciò che viene prescritto dalla Bolla di *Leone*, dal Decreto del Concilio, e dalle Regole dell' Indice; la risposta è in pronto, ed a chi considererà il costume tenuto dagli Spagnuoli, che per ducent' anni ci governarono, non gli parrà tal connivenza, cosa molto strana ed impropria. Li Spagnuoli, che, come fra gli altri saviamente auverte *Pietro de Marca* Arcivescovo di Parigi, volevano medicare le ferite che si davano alla Real Giurisdizione, con unguenti e con empiastri, non già con ferro e fuoco, come si faceva in *Francia*; la qual arte appresero da *FILIPPO II.* nello stesso tempo che erano costanti a resistere agli sforzi di *Roma*, che pretendeva abolire affatto l'*Exequatur Regium*, a tutti li Decreti e Bolle; sicchè non era data esecuzione alcuna a quelle, senza il Placito Regio, non si curavan poi dall' altro canto (usando una pregiudizialissima connivenza) che, purchè essi nonne fossero consapevoli, e vi daffero aperto consenso, gli stampatori da se lo facessero; siccome non ostante le valide resistenze fatte di non accetar la Bolla in *Cana Domini*, pure usavano connivenza, che quella si affigesse ne' Confessionarij, e si legesse sopra i Pulpiti da Parochi: Non la facevan poi valere ne' casi particolari, quando volendo i Vescovi servirsene si dava occasione di ricorso a Ministri Regj.

Chi dubita, che questo lor modo di lenire con unguenti e con empiastri, non pur non abbia guarite le piaghe della ferita Giurisdizione, ma le abbia ridotte più gravi ed insanabili? Il non aver voluto col ferro e col fuoco estirpare da principio questi abusi; e punire severamente gli stampatori, che si vollero soggettare a questo, e solo occorrere a disordini che poi ne seguivano ne' casi particolari, ha partorito questo gravissimo pregiudizio, nel quale ora si trova il Regno, con danno inestimabile, non meno della Real Giurisdizione, che della Disciplina e delle Lettere, che fiorirebbero molto più in esso, se si togliesse affatto questa miserabile servitù.

Veggasi in breve quanti pregiudizialissimi abusi ne siano nati da questa dannosa connivenza. *Primieramente* quando nella Republica di *Venezia* e negli altri Dominij la facoltà di dare queste licenze è del Magistrato solo Secolare, ed agli Inquisitorj, ovvero Ordinarij non s'appartiene altro senon di vedere, se nel libro che vuole imprimerfi vi siano Eresie, o cose contrarie alla nostra Santa Fede, e farne dappoi ciò una semplice Fede ed Attestato: non altrimenti che suole farsi da Magistrati, quando per le loro deliberazioni abbian bisogno della perizia de' Maestri o Dottori di qualche Arte, o Scienza, atto niente dinotante Giurisdizione. All' incontro ora in *Napoli* non si contengono in far attestati semplicemente, ma ricercano dagli stampatori, Memoriali, ove questi suplichevolmente esponghano le loro dimande e li preghino a dar licenza di stampare: ed essi poi, per via di Decreti commettono le revisioni, e dappoi interpongono ancora Decreti d'*Imprimatur*. Donde loro è venuta questa Giurisdizione, non avendo altro che la semplice perizia e censure? Se presso di noi non si permette, non dico a Periti, ma nemmeno agli Arbitri di far

far Decreti, e valersi di simili Atti denotanti Giurisdizione, come ciò soffrirsi negli Ecclesiastici verso li stampatori, sopra li quali non hanno Giurisdizione alcuna?

2°. Da ciò n'è nato ancora; che non contenti di vedere se il libro contenga Eresie, o cose contrarie alla nostra Santa Fede, si sono avanzati a voler eziandio esaminarlo e giudicarlo, se contenga cose contro la fama del prossimo, lascivie, ed altre cose contro l'onestà e buoni costumi: questa parte non s'appartiene ad essi, ma al Principe che solo può provvedere e far leggi sopra ciò, che Dio ha raccomandato al suo governo. E vero che alla Chiesa si appartiene ancora la censura d'e costumi, e li peccatori sono sotto il suo giudizio: però sono li costumi e li peccati, sotto il Giudizio Ecclesiastico, nel solo Foro Penitenziale, per ciò che riguarda la mondezza delle nostre anime; non già che sopra i costumi, possano usare autorità alcuna temporale nel Foro mondano, e con Atti denotanti Giurisdizione o Imperio proibire o concedere, che alcun libro si stampi, o non si stampi. Gli esempi di Christo e degli Apostoli, e de' Padri della Chiesa dimostrano qual sia la loro parte intorno a depravati costumi, cioè di esortare, pregare, increpare i fedeli che sene astengano, e nel Foro Penitenziale giudicarli; ma per quel che riguarda il Foro Secolare, il Principe è il Protettore dell' onore delle persone, ed egli ha a diffenderlo e vendicarlo contro chi l'offende co' fatti, o con parole, o con iscriture. Veggano essi, come più esperti, se ne' libri che si vogliono stampare vi sia seminata dottrina contro la Fede, poichè del rimanente Iddio ci ha provveduti di Magistrati, per dar rimedio, se con opere, parole e libri, è offesa la fama di alcuno. Se i libri contengono motti mordaci, che dirittamente e obliquamente offendano alcuno, e se insegnano cattivi costumi, lascivie e crapule, che offendono la pubblica onestà, nessuno di questi eccessi è Eresia. E se S. Paolo ci dice, che la pubblica quiete ed onestà de' Sudditi furono date in guardia alla potestà del Principe, a cui tocca giudicare e punire l'opere, le parole e le scritture di una materia medesima; poichè nessuno può mettere in dubbio, che l'offendere la fama e l'onestà, così ne' fatti come nelle parole, non siano delitti soggetti al Magistrato Secolare, e per conseguenza ancora li commessi in iscrittura appartengono allo stesso; con che ragione, dunque, può pretendere di censurare li libri per alcuna delle ragioni sudette, colui che non ha potestà di giudicare e punire le parole ed i fatti di coloro sopra li quali non tiene giurisdizione alcuna.

3°. Si sono avanzati ancora a voler giudicare, se nel libro ad imprimerli si contenga cosa alcuna contro la *Libertà*, *Immunità* e *Giurisdizione Ecclesiastica*. Questi nomi, che secondo l'osservazione di molti furono ignoti, e per dodici secoli non intesi nella Chiesa, ora occupano tanto, che sono divenuti un mare, che non ha fondo ne riva. Per la loro sterminata estensione non si è potuto ancora fra Canonisti medesimi convenire, per assegnare loro termine e confini. In tutta la Legge Canonica non si trova definita la *Libertà Ecclesiastica*; non è stato ancora dichiarato, quali cose sotto essa si comprendano; ne si è potuto ancora dar regola come giudicarle; per la qual cosa gli stessi Canonisti non s'accordando, quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia, o non sia contro la *Libertà* ed *Immunità Ecclesiastica*, alcuni sotto questo nome comprendono quelle cose che solamente agli Ecclesiastici convengono, per privilegi concessi loro da Dio, o dal Papa nelle cose spirituali, e dalli Principi nelle temporali, talmente che non voglion altro dire, che privilegio d'esenzione concesso alla Chiesa Universale, così nelle cose spirituali come

tempo-

temporali. Ma altri di ciò non contenti chiamano *Libertà Ecclesiastica* ogni cosa fatta a beneficio de' Chierici, ed a loro favore; e dicono essere contro a quella, tutti gli Statuti per li quali li Chierici si rendono più timidi, ed i Laici più audaci; vogliono perciò, che così le loro persone come le loro robbe non siano a quelli sottoposti. In breve una libertà, che li rende *exleges* e sottratti totalmente dall' Imperio e Giurisdizione del Principe. Sotto il nome poi di *Giurisdizione Ecclesiastica* non vi è cosa che non si comprenda. Se si dovessero attendere le loro massime intorno a ciò, particolarmente quelle che hanno disseminate ne' Libri stampati negli ultimi tempi, tutto si apparterebbe alla *Giurisdizione Ecclesiastica*, e molto poco rimarrebbe alla Temporale.

Or si commeta la Censura de' Libri intorno a ciò agli Ecclesiastici, e veggasi se mai permetteranno che si stampi libro alcuno, quando non si vada a lor voglia, tutti li Libri sembreranno contrari alla cotanto straordinariamente difesa loro Libertà e Giurisdizione Ecclesiastica. Anzi a giorni presenti, lo scrutinio maggiore che essi fanno de' Libri, non è già se contengano Eresia, o altra cosa contraria alla nostra Santa Fede, e buoni costumi, ma unicamente se vi siano cose contrarie alla loro Giurisdizione presa in quel senso che essi l'hanno stesa.

E se ogni Libro, ove non già di proposito, ma occasionalmente, si tocchi qualche punto Giurisdizionale, e da essi rifiutato, ne vogliono permettere che si stampi? Che mai avrebbe potuto aspettarsi de' miei Libri, dove la più abbondante loro materia è questa, e dove sono trattate tutte le Controversie Giurisdizionali, che i nostri Principi ebbero a sostenere colla Corte di Roma, perchè la loro Giurisdizione non fosse assorbita dalle stravaganti pretese degli Ecclesiastici, che incessantemente con vane sorprese attentavano di conculcarla ed atterrarla.

Qual cosa più impertinente può mai sognarsi della pretesa del Vicario dell' Arcivescovil Curia di Napoli, che voleva che io, prima di stampare i miei Libri, andassi da lui a cercarne licenza? E qual cosa più degna di riso avrei io commessa, in pretendere, che dovesse egli darmela, e lusingarmi che potessi io indurlo a concedermela? Ne io ero costretto a ricercarla, ne egli era obbligato a darmela; anzi secondo le loro Leggi che s'hanno prescritte, non poteva a verun patto concederla. Tutti li miei Libri, non già alcuna parte d'essi, poichè in tutti si contengono le Giurisdizione e le supreme Regalie del nostro Principe, sono contrarij alla loro pretesa Giurisdizione. Non ero io obbligato a cercarla, perchè trattando i miei Libri di cose Giurisdizionali, non dovevo io commettergli alla censura della parte avversa, e dipendere dal suo arbitrio. Qual maggior follia sarebbe di un litigante, che di commettere la decisione della sua Causa alla parte contraria, con chi verte il litigio? Oltre di che non s'appartiene ciò per la Censura de' Libri agli Ecclesiastici, ma più tosto questa sarebbe parte del Principe, e de' suoi Magistrati di esaminarla, e da lui aspettarne la provvisione, se alcuna cosa è scritta contro la Libertà e Giurisdizione Ecclesiastica, poichè è cosa certa, che tutta la Giurisdizione che oggi è nell' Ordine Ecclesiastico, tutta è goduta, e dipende per privilegi del Principe, al Principe tocca mantenerglila, quanto il pubblico servizio permette. Sarebbe cosa molto strana ed impertinente, che ogni Privilegiato di propria autorità volesse difendere i privilegi suoi. Piacesse a Dio, che vi fossero Libri che meritassero di non esser stampati, per esser contro la Libertà e Giurisdizione Ecclesiastica, più tosto che i Libri i quali non meritavano d'essere impressi per estenderla tanto, che

confonde ogni Governo, usurpa ciò che appartiene al Secolar Magistrato, e si vergogna al Ministero di Christo, che è per le cose celesti, e non per impadronirsi delle terrene commesse ad altri.

E se ora la Giurisdizione Ecclesiastica si è studiato di stenderla tanto fuori i suoi termini, sicchè l'hanno resa spaventevole per l'esorbitanza, come possono gli Ecclesiastici lusingarsi di poter essi medesimi in ciò farli ragione, e pretendere di censurare i Libri, che trattano della Giurisdizione de' Principi, e dal loro arbitrio dipendere, se debbano, o no imprimirli, e vietare o concedere a lor possa le licenze di stampargli?

Quindi, siccome in Francia, e negli altri Principati bene istituiti, non si è mai tollerata proibizione alcuna di Libro, se non in cagione d'Eresia, ma non già per trattare di cose Giurisdizionali, così se veniva da Roma proibito un Libro di tal soggetto, non era la proibizione curata nemmeno in Napoli; ciò che si vede praticato presso di noi nelle proibizioni de' Libri del Reggente *De' Curtis* e di *D. Pietro de Uries* sotto il governo del Conte di *Benevento*, e del Duca d'*Alba* Vicerè di *Napoli*. Quindi per la medesima ragione, quando s'abbiano voluto stampare Libri di consimil natura, non è passato ad alcun per pensare, chiederne licenza agli Ecclesiastici, non solo per le generali ragioni sopraccennate, ma perche cosa pur troppo sciocca e degna di riso sarebbe pretenderla, da chi per niun rispetto poteva darla.

E se si dirà, che in simili casi l'Edizioni debbano farsi apparire altrove, e non in *Napoli*, questa è una risposta non pur indegna di Uomini probi, e conveniente solo a raggiratori, ma molto ingiuriosa alla potestà de' nostri Principi. Pure alcuni che mostravano, aver de' miei travagli qualche compatimento, nell'Edizione di questi miei Libri, mi accagionarono, perche non mi fossi valso di questa menzogna della quale gli Ecclesiastici stessi sogliono spesso valersi; essendo oramai fatta cosa usuale, che per uscire da tali intrighi comunemente si mentisca nell'Edizione de' Libri, il luogo ove si stampano. Questo mentire appunto, e questa debolezza non ho voluto io che si vedesse ne' miei Libri. Ho creduto mal convenirsi a huomini dabbene simili travelli, e molto piu ad un Cristiano, il quale dalla propria bocca del suo Maestro deve aver appreso, che il suo sermone, deve esser semplice e schietto. *Est, est; non, non*, e senza menzogna alcuna &c.

Ed il Concilio di *Trento* nell'allegato Decreto, sotto il Tit. *de Editione & usu Librorum*, non tanto aborrisce l'Edizione de' Libri Sacri senza licenza dell'Ordinario, quanto di stamparsi *sapè tacito, sapè etiam emensito praelo, & quod gravius est, sine nomine Auctoris*.

Le nostre Prammatiche ricercano ancora il premesso del Collaterale, non men se alcuno stampi in *Napoli*, che se facci apparire, l'Opera essersi impressa fuori del Regno; come sta disposto nella Prammatica 4ta *de Impressione Librorum*.

È veramente è cosa di maraviglia, che gli Ecclesiastici, piu tosto soffrano, anzi non vi fanno scrupolo, che si contravenga all'espresso divieto del nostro buon Redentore, al Concilio di *Trento*, ed alle nostre Patrie Leggi, che si offenda in ciò alla pretesa Giurisdizione, che essi si hanno usurpata intorno all'impressione de' Libri.

Non meno rea di grave colpa, che ingiuriosa alla potestà de' nostri Principi, è la frode che si addita, qualche non si possano imprimere Libri Giurisdizionali nel proprio Regno, se non si ricorre alla menzogna. Troppo impotente e vergognoso, farebbe

farebbe il loro Imperio, se per poterlo far valere ne' loro stati, fossero costretti a ricorrere alle frodi ed alle bugie, quando il Governo che è stato ad essi da Dio concesso, e in se stesso tutto perfetto e compiuto; sicchè non solo non han bisogno di ricorrere alle frodi per esercitarlo, ma a niun'altra cosa estrinseca, che non dipenda dal loro arbitrio e volere. All'incontro gli Ecclesiastici imprimono senza ritengo Libri ingiuriosi alla potestà de' Principi; niuno è che a loro si opponga, e li fanno poi correre liberi e franchi negli altrui Stati; sicchè non è chi ne interrompa il corso e lo spargimento.

Questo, siccome si è dimostrato nel Lib. 27. della mia Storia Cap. 4. è un danno notabilissimo che si fa a diritti e supreme Regalie de' nostri Rè, che non merita essere dissimulato, ma che se gli resista con tutto vigore e forza.

Al Principe solo, particolarmente nel nostro Reame s'appartiene la cura dell' Impressione de' Libri, e di lui solo è, o darne, o negarne la licenza, specialmente quando ne' libri che si vogliono imprimere, si sostengono le alte sue preminenze e Reali Giurisdizioni. Per forti ragioni dunque ho io creduto, che nell' impressione de' miei Libri non vi fosse bisogno di altra licenza, che del Consiglio Collaterale, e che fosse un pregiudizialissimo abuso il domandarla ad altri, che al Principe; E doveva bastare agli Ecclesiastici la mia moderazione in ciò usata; che non obbligandoci le nostre Prammatiche a stampar le licenze ne' Libri, non volli che ne' miei si stampasse quella ottenuta dal Collaterale, perche non leggendosi quivi, quella che suol dare l'Ordinario, non si vedesse un manifesto documento di non curanza, ed una più evidente dimostrazione di non esser quella necessaria. Ma ciò nemmeno è bastato, ed hanno voluto che io finalmente a loro dichiarassi a più chiare note, perche ho creduto di non doverne da essi dimandar licenza.

Ma per ultimo, qual follia sarebbe stata richiederla ad essi, se in *Napoli* la loro impertinenza si è ridotta a tale estrema, che non si contentano solo di esaminare, se ne' Libri vi siano cose contrarie a buoni costumi, ed alla Giurisdizione Ecclesiastica, ma eziandio si sono fatti Censori delle Scienze e delle Arti? Non si passa un Libro di Filosofia, se non si sostengono in quello gli errori della Scolastica. Si rifiuta un Libro di Medicina, o di Matematica, se l'Autore mostra in quello aver seguitato la Filosofia di *Cartesio*. Li Revisori, a quali sogliono commetter li Libri, e più coloro che vi sovraffano, sono così delicati o scrupolosi, che si offendono d'ogni minima parolletta, alle volte da essi nemmeno intesa. Obbligano sovente gli Autori per cose leggere a stropiare il più bello delle loro speculazioni. In breve si è ridotta la cosa a tale, che non fu possibile far ristampare in *Napoli* lo *Specchio della Penitenza* del P. *Passavanti*. Si passò gran pericolo, di negarsi la licenza all'impressione delle Opere del *Cujacio*. Talchè niuno è, che più ad essi ricorra per licenze, e sotto mentito nome, fanli apparire altrove i libri stampati; ed ancorche sia notorio, che sianli stampati in *Napoli*, con tutto ciò essi, perche in ciò non si offende la loro pretesa Giurisdizione, non si curano che si usi fraude, e si contravenga alle nostri Leggi ed al Decreto del Concilio.

Se dunque le Costituzioni allegate non parlano degli Autori, e quando si volesse fingere, che gli comprendessero, non ci obbligano all'osservazione per non essere state presso di noi ricevute, come ruinoso e pregiudizialissime a Reali Diritti, come sopra di quella, poteva appoggiarsi nel caso presente, scommunicar alcuna? Non è que-

to un attentato manifesto della Real Giurisdizione, pretendendosi far valere nel Regno Costituzioni destitute di *Regio Placito*, e cotanto pregiudiziali alle supreme Regalie de' nostri Principi? Tutti gli Autori concordano, eziandio i più rinomati Teologi e Canonisti, che le Leggi Umane, così Civili come Pontificie, non obbligano negli altrui Dominii, se non saranno state da Principi, coi loro Placiti, e da Popoli almeno con l'uso accettate e ricevute. Ne basta la sola pubblicazione che di esse si fa in *Roma* ma vi si richiede il Beneplacito del Principe? e l'accettazione de' Popoli, siccome scrissero *Navarro* Concil. 1. de Constit. quæst. 5. *Azorio* Instit. Moral. Lib. 5. Cap. 4. p. 4. *Suarez* de Legibus Lib. 4. Cap. 16. n. 11. *Journ.* *Majo* 124. dist. 15. q. 5. *Sales* in Part. 2. 21. Tract. 8. Disp. Unica Sect. 18. n. 169. *Layman* in Sum. Theol. Mor. Tract. 4. de Legibus Cap. 2. n. 4. *Hieron. Gonzalez* Gloss. 26. à num. 21. *Azevedo* in Tit. 1. de las Leges n. 8. *Villalobos* in Summâ, Tit. de Legibus, D. 1. f. 6. *Agust. Barbosa* in Collect. ad Cap. 1. de Treguâ & Pace n. 9. *Diana* Moral. Resolut. Tract. 18. de Legibus; *Mastrillus* de Magistrat. Lib. 3. Cap. 3. n. 108. & seq. e tanti altri, ed a di nostri sino all' ultima evidenza fu dimostrato da *Van Espen* in Tract. de Promulgat. Legum.

Quindi si vede, che in molti Regni e Provincie non obbligano le Costituzioni Ponteficie, ed i lor *moti propj*, perchè non ricevuti: Così la Chiesa Orientale non viene obbligata dal Jus Pontificio, e sue Decretali, per non esser ivi ricevute. Molti Decreti del Concilio di *Trento* riguardanti la Disciplina, non sono osservati in molte parti d'Europa, e nel nostro Regno parimente, siccome fu da noi dimostrato nel Lib. 33. della *Storia Civile*. La Costituzione *Paolina*, che proibendo l'alienazione de' Beni Ecclesiastici, impone nuova forma alle alienazioni, non si offeriva nel Regno di *Scozia*. Nella *Spagna* non fu ricevuta la Costituzione di *Pio*, che prescrive i casi ne' quali gli Ordinarij possono ammettere le Rassegnazioni; siccome non furono ricevute le Costituzioni di *Gregorio XIII.* riguardanti lo stesso; e la Costituzione di *Pio V.* intorno all' abito e tonsura de' Benefiziali. Presso di noi nel Regno di *Napoli* non furono ricevuti li *moti propj* di *Pio V.* siccome testimoniano *Molfesio* in Sum. Tract. 2. & 12. c. 6. n. 87. Tom. 2. e *Gaito* de credito C. 2. p. 7. n. 3210. Siccome nemeno in *Sicilia* per la testimonianza che ne fa *Mastrillo* Decis. 262. Part. 3. Parimente di *Clemente VIII.* de *Largitione Munerum*, ed intorno a Conservatorii. La Bolla di *Gregorio XIV.* intorno alle Immunità delle Chiese. La Bolla in *Cena Domini*, le Regole della Cancelleria, e tante altre, delle quali appresso li riferiti Scrittori, specialmente presso *Van Espen* loc. cit. e *Salgado* de Suplic. ad §. 1. p. 1. 2. n. 131. se ne leggono copiosi Cataloghi non hanno vigore alcuno in quasi tutte le parti d'Europa.

Per la qual cosa, chi in vigore di quelle volesse procedere a Censure, se gli fa da Magistrati Secolari resistenza, e l'obbligano a rivocarle, essendo ciò un grave attentato, non meno che si fa alla Giustizia, (perchè niuno è obbligato ad osservare quelle Leggi che non sian state ricevute) che alla Giurisdizione del Principe, ed a Diritti delle Nazioni. Quindi *Van Espen* Part. 3. Tit. 2. de *Pænis & Censuris Ecclesiast.* Cap. 4. de *Effectibus Excomm.* n. 25., come di cosa certa e fuor d'ogni dubbio, parlando ne' precisi termini di scomuniche, ebbe a dire. *Illud quoque certum est, quod cum Excommunicationes lra sententia dependeant à virtute & efficacia Canonis eas infligentis, debeant quoque, non secus ac Leges, à quibus dependent, & ad quarum observantiam feruntur, legitime & juxta singularum Provinciarum receptos mores, promulgari & publicari, ut iis obligare queant.* Anzi

Anzi i migliori Teologi e Canonisti insegnano, che basta il solo dubbio, se sia ricevuta, o no, una Costituzione Pontificia, che impone pena di scomunica, perche non si possa contra colui, che ne dubita, procedere a Censure. E la ragione è in pronto, perche se l'unico appoggio della scomunica è il dispregio delle Chiavi, e la Contumacia, come potrà colui dirsi contumace e sprezzante, se ha probabilità di credere, di non venire per quella legato, e per conseguenza non esser tenuto ad osservarla? Così Azorio, Salas, Castro-Palao, Rubellio, e tanti altri scrittori, che in tal dubbio, potendo ciascuno seguitare l'opinione, che nega l'esser ricevuta, non incorre nelle Censure.

Ciò che non si dimenticò di notarlo Salgado de supposit. ad §. 1. p. c. 2. n. 122. dicendo, *Adeo ut dubitans, an Constitutio Excommunicationem imponens sit usi recepta, intò potest existimare, et sequi opinionem negantem receptam fuisse, ita ut nullatenus ligatus maneat Constitutionis Censura, pro cuius opinione in utroque Foro tenetur.* Azor Instit. Moral. l. 2. c. 19. q. 12. Salas in Part. 2. 21. Tract. 8. Disp. unica Sect. 18. n. 169. Castro-Palao Tom. 2. Disp. 3. Part. 6. n. 4. Aus. Diana Resol. Moral. Part. 4. Tract. 3. Resol. 14. Rubellius Part. 2. l. 1. de Contract. in genere, quasi 2. sect. 1. n. 4. §. 2. Ecco dunque le Leggi che io ho trasgredite. Ecco il Notorio Trasgressore de' Canoni e delle Costituzioni Pontificie, che non parlano degli Autori, e quando gli comprendessero, non ci obbligavano ad osservarle.

C A P O I X.

Si dimostrano il ricorso a Sinodi, e molto più all'Editto del 1707. del Cardinale Pignatelli.

MA, dice il Vicario, almeno se non sarete compreso nelle Ordinazioni contenute ne' riferiti Concilj *Lateranense* e *Trentino*, ed alle Regole dell'Indice, voi certamente avete trasgredito a Sinodi del Cardinale *Caselmi*, ed all'Editto del Cardinale *Pignatelli*, ne quali, particolarmente nel Sinodo *Diocesano*, sotto il Tit. *de Editione & Usu Librorum*, Cl. 5. q. 2. sta sotto pena di scomunica proibito, di potersi imprimere Libri senza l'approvazione e licenza dell'Ordinario.

E' gran maraviglia come non s'abbia noffore di allegar questi Sinodi nel caso mio, e come l'audacia sia giunta a tanto, sicche niente gli rincresca sopra attentati agguerrimenti più manifesti e scandalosi contro la Real Giurisdizione. Primieramente i Sinodi e l'Editto che si allégano, non contengono più di quanto nella Bolla di *Leone*, nel Decreto del Concilio, e nelle Regole dell'Indice si prescrive, intorno all'Edizione de Libri, anzi a tutte queste Ordinazioni si rapportano, siccome sta notato nel margine, donde i nostri Curiali non ebbero notizia. E se, come si è mostrato, quelle non comprendono gli Autori, ma i soli Maestri dell'Arte Impressoria, e loro Ministri, molto meno possono comprenderli questi Sinodi,

di, i quali in materia odiosa, quanto è quella di pena di scomunica, debbono strettamente interpretarsi, tanto maggiormente se si tratterebbe, secondo la loro intelligenza, di doverli ampliare le Costituzioni generali, per un particolar Statuto, ad un caso, in quelle non più compreso; ciò che secondo tutti li Dottori si avrebbe dovuto espressamente spiegare, come induttivo di cosa nuova, non, come si vede dal Fatto, di rimettersi alle precedenti generali Costituzioni che si citano.

Ma come non si prendon rossore di voler far valere appresso di noi li Sinodi del Cardinale *Cantelmo*, sicche pretendano che debbano esser osservati da Laici, quando quelli impongono una misera servitù a Diocesani, e contengono innumerabili oltraggj della Real Giurisdizione. Oltre d'essere stati impressi in *Napoli* senza essersi chiesta licenza dal Collaterale Consiglio, e per fraude ed inganno, fatto apparire essersi stampati in *Roma*; è forse cosa nuova, che tali Sinodi non obbligano se non gli Ecclesiastici che li fanno ed accettano, e non già il Popolo, quando non siasi ricercata da esso l'accettazione ed il consenso? E qual machina più infidiosa farebbe di questa, per abbattere tutti i Diritti e Preeminenze de' nostri Principi, e di metter i Popoli in una servitù miserabile? Non si legge altro in quelli, che un infinità di Canonj presi per la maggior parte dalla Bolla *Cana*, dalla Bolla di *Gregorio XIV.* per le Immunità delle Chiese, da Decreti presso noi rifiutati del Concilio di *Trento*, e dalle tant' altre Bolle e *moti propj* de' Romani Pontefici da noi non accettate.

E che avrebbe giovato a nostri Principi d'aver sostenuto tante aspre e dure contese con la Corte di *Roma*, negando a quelle, il loro Placito Regio nel nostro Regno, se poi fosse stato in balia degli Ordinarij ne' loro Sinodi, quelle medeme cose stabilire, e farle osservare? quanta servitù soffrirebbero i Popoli, di quante catene si vedrebbero avvinti, se potessero questi Sinodi obligarli all'osservanza? Essi stendono la loro impetuosa mano sopra i Notaj, sopra i Maestri di Scuola, sopra i Lettori, sopra i Macellari, sopra i Comedianti, sopra i Lavoratori, sopra gli Artigiani, sopra i Marinari, sopra i Librai, sopra i Stampatori, e nelle Librerie, e dentro le Dogane pretendono mandare Inspettori, perche non si vendano, e non si immettano, o si estragano Libri, che a loro piacere e talento. Ne si contentano di minacciare pene spirituali, ma ad ogni passo non si legge altro, che multe pecuniarie, suspensioni dall'esercizio delle loro Arti, sorprese di robbe, e per Librai e stampatori anche cattura de' Libri e bruciamento. Qual Principe potrebbe mai soffrire ne' suoi Stati veder tanta strage non men de' suoi Diritti, che de' suoi Popoli? Chi potrebbe mai soffrire l'abuso intollerabile, che essi fanno della più terribile e spaventosa pena che tiene la chiesa, cioè della scomunica, che l'hanno resa ludibrio della gente? Non vi è colpa, per leggerissima che sia, di cui non si cerchi l'emenda con una scomunica maggiore *lata sententia*? I loro debitori morosi, eziandio di tenuissime somme, vengono costretti, sotto pena di scomunica a pagare; e ciò anche fanno, perche isdegnano di aver ricorso a Magistrati, perche essi vogliono con le proprie mani a se medesimi render giustizia; ed a fine che non mancasse chi presto le potesse scagliare, han dato la facoltà di scomunicare snio a Secolari, anche bisognando contro di un Vescovo. E però il numero di queste scomuniche *late sententia* si è a tempi nostri reso innumerabile, ne di esse ora si può tener più conto o misura.

E

E osservazione de' più gravi Teologi e Canonisti, che alla Chiesa per dieci secoli furono incognite certe sorti di scomuniche *late sententia*. Negli antichi Canonî non si legge mai, che chi non fa la tal cosa *sit ipso facto excommunicatus*; ovvero chi la fa, *ipso jure excommunicationem incurrat*, ma semplicemente *excommunicetur*, *deponatur*, poichè fondandosi la scomunica nella contumacia, e nel dispregio delle chiavi, volevano prima sentire il preteso trasgressore, e secondo i termini che prescrivono i Canonî, non condannarlo, se non dopo una ostinata contumacia, e quando si disperava dell' emendazione. *Revolvatur & relegatur Decretum Gratiani* (dice *Van Espen* Part. 3. Tom. 2. de Poenis & Censuris Ecclesiasticis. Cap. 6. de Effectu Excom. n. 16. & seq.) *atque formula, quibus Excommunicatio exprimitur, ritè expendatur, nescio, utrum, una reperiatur Excommunicatio lata sententia*.

Ne' tempi che seguirono, incominciarono le Decretali ad introdurla, ma con tutto ciò non erano così frequenti; e *Martino Navarro* nel suo *Manuale* c. 27. n. 49. fa il conto, che sino all' anno 1398. (nel quale fu promulgato il sesto delle Decretali) appena arrivarono a 36. casi, ne quali era imposta pena di scomunica *late sententia*, li quali dice poterli ridurre a 26. soli. Promulgato di poi in quell' anno 1398. il sesto, questo solo volume ne aggiunse 32, e poco dopo le sole *Clementine* ne accrebbero 50. Sopravvennero poi le *Stravaganti*, le Bolle in *Cena Domini*, e tant' altre Costituzioni Pontificie, le quali moltiplicando le Scomuniche ed Interdetti, così frequentemente; e quasi in ogni caso, diedero in tali estrema ed eccessi, che conoscendo alcuni Pontefici gli abusi e le mostruose sconcezze, pensarono essi medesimi a darvi riparo. Ma al tempo di *Leone X.* si ritornò a disordini di prima, non solo per la gran frequenza delle scomuniche, che tuttavia si moltiplicavano, ma anche perche si dava senza discernimento la potestà di scomunicare sino a Secolari; e quando prima la Chiesa scomunicava, cioè il Vescovo col consiglio e partecipazione del Presbiterio, s'introdusse la medema pratica, che dura al presente, che il Vescovo o il suo Vicario scomunicano, senza consiglio ne partecipazione d'alcuno, anzi molte volte anche il Notajo solamente; e quel che è più, un Chierico di prima tonsura, deputato per autorità, delegata, per commesso in qualche causa particolare, ben leggiera, scomunica un Sacerdote. E *Leone X.* nel Concilio *Lateranense* alla Sess. 2. per una sua Costituzione diede facoltà ad un Secolare, di scomunicare anche li Vescovi; dicendo i Canonisti, che questa potestà deriva dalla Giurisdizione, non già dall' Ordine.

Con tutto ciò essi medesimi non hanno potuto negare, che *Leone* in questo Concilio, per cause leggierissime, moltiplicò cotanto le scomuniche, che il Mondo non potè non scandalizzarsene, talche non furono poste mai in uso, nè meno nello Stato della Chiesa di *Roma*; come scrissero *Agost. Barbosa* Collect. 88. in Concil. Trident. ad Sess. 4. *Bartol. Carranza* Sum. Concil. in fine; *Concilium Lateranense* sub Julio II. & *Leone X.* *Vincenzo Figliucio*. Quæst. Moral. Tom. I. Tract. 15. & Cap. 7. quæst. 6. n. 17. & *Suarez* de Censuris in Comuni Tom. 5. Disp. 22. Sect. 6. & Disp. 24. Sect. 7. n. 1.

Fù introdotto ancorà d'impetrare da' Prelati le scomuniche, per valersene, per riscossione de' Crediti, e per qualunque altro bisogno, infino per servire di formule a Notaj ne' Contratti, ove le parti si obbligano sotto pena di scomunica all' osservanza de' patti, in quelle contenuti; onde ne' Tribunali Ecclesiastici sorsero le obbligazioni che chiamano in forma *Rev. Camera Apostolica*, la cui efficacia dipendeva

dava dall' intenzione dell' Impetrante, o del Creditore. Talche insegnò *Martino Navarro* nel detto Cap. 27. n. 11., che se alcuno impetrerà la scomunica da qualche Prelato, in caso che l'Impetrante non avesse intenzione che il debitore sia scomunicato, non sarà scomunicato. Anzi questo medesimo Autore nel Cap. 23. n. 104. dice, che la scomunica *lata ipso jure* contro colui che non paga la pensione, per cagione di esempio, la vigilia di Natale, non s'incorre da chi non la paga anche doppio molti mesi, ed anni, se quegli che è creditore, non vuole che s'incorra; ma se anche più mesi, ovvero anni doppio, vorrà che sia incorso, si reputa incorso dal giorno del debito, cioè dalla vigilia di Natale, e così attesta essere lo stile delle Corti Ecclesiastiche. Il Concilio di Trento nella Sess. 25. *de Reform.* Cap. 3. procurò di togliere questi abusi, ed i vergognosi eccessi di tante scomuniche; ed ammonì li Prelati per l'auvenire di essere più moderati; ma si vede di non aver fatto il Concilio alcun frutto, perche in decorso di tempo, non pur in *Roma*, ma in tutti li Sinodi Provinciali e Diocesani, particolarmente nel nostro Regno di *Napoli*, non vi ha Canone, dove per leggierissima occasione non si fulmini una scomunica *lata sententia*. Dice l'istesso *Navarro* C. 27. T. 3. *de Absol. Excom.* n. 49., che fin da suoi tempi, erano tante le scomuniche fulminate da Sinodi Provinciali e Diocesani, e così portentoso il loro eccesso, che non sene poteva più tener conto o misura; talche egli desiderava che ormai il Sommo Pontefice vi badasse, e ponesse freno a tante sregolatezze. *Postea*, ei dice, *Bullas Censæ per Extravagantes impressas & non impressas; per Constitutiones Synodales, per visitationes & reservationes Secularium & Religiosorum penæ innumera, quarum multitudinis diminutio desiderata fuit à nobis olim, cum primum Manuale Confessariorum Hispano sermone composuimus, imò & cum illud Latinum Romæ fecimus, nunc autem postquam Bullarium quam plurimorum Extravagantium Antiquarum, Max. Pontificum prodiit impressum, videtur valde utilis, imò & necessaria limitatio earum aliqua.* Ma egli rimase con questo buon desiderio, perche i tempi, che a lui seguirono, furono peggiori, e si è finalmente arrivato a tale estrema, che se si volesse tener conto delle tante scomuniche, che o per le Bolle Pontificie si scagliano da *Roma*, o da Sinodi Provinciali e Diocesani da Vescovi; niuno è essente dalle scomuniche, tutti siamo scomunicati di scomunica maggiore *lata sententia*, poiche non vi è fallo, anche leggiero, che non ci sia vietato, sotto pena di scomunica, ed all'incontro, essendo, come diceva, la Nobile Gioventù Romana, presso *Livio* Lib. 1. impossibile in *tæ humanis erroribus sola innocentia vivere*, tutti saremmo scomunicati. E si vede chiaro che il Papa non concede Benefizio, Indulgenza, o grazia alcuna, se prima, al bene, non fa precedere l'assoluzione di tutte le scomuniche, con le quali crede colui essere avvinto; e se accade, che dopo piccol tempo, a questo stesso si spedisse altro Breve, pure si premette l'assoluzione, essendosi già ora ciò ridotto a Formolario; poiche, alla giornata, o dalle Costituzioni Pontificie, o da Sinodi de' Vescovi piovono, sopra il capo d'ognuno, incessantemente scomuniche ed Interdetti.

A tali eccessi e perniciosi abusi, i Principi, a quali da Dio sta raccomandata la protezione della sua Chiesa, sono obligati a dar riparo, ed in molte Province d'Europa, essi fanno in ciò valere de' loro preeminenze, non permettendo che si fulmini scomunica alcuna, senon ne' casi stabiliti da' Sacri Canoni e costringono a ritrattare le fulminate per cagioni leggierissime, e che non hanno altro sostegno, che le Or-

dina-

dinazioni di qualche Sinodo particolare. Tutti li Teologi condannano ancora un così scandaloso abuso, che fanno i Vescovi ne' loro Sinodi delle scomuniche, e Godefranco Rosamondo gran Teologo di Lovanio nel suo Confessionale esclama: *Valde inconsultum & periculosum est, quod Episcopi in suis Statutis, ceteri quoque Judices, tam faciles sint in multiplicando Censuras, unde expediens esset, ut etiam inquit Gerson, ut omnes Constitutiones, sententiae Excommunicationis latae sententiae in jure vel Statutis contenta, quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressa revocatione cassarentur in Provinciis & Diocesibus, & in Ecclesia Universali. Expediens etiam esset, ut nulla Excommunicationis Sententia ferretur de facto à Jure vel Judice, neque pro praesenti, neque pro futuro, nisi pro manifesta contumacia, qua quis ostendit se non paratum audire Ecclesiam, quoniam aliter haberi debet sicut Ethnicus & Publicanus.*

Nel nostro Reame, sinche durò il Governo degli Spagnuoli, inclinati a curar le piaghe della ferita Giurisdizione, con unguenti ed empiastri, non si accorreva tosto, che i Vescovi pubblicavano questi Sinodi col ferro e col fuoco, per fargli immantinente abolire e supprimere, ma usando connivenza gli lasciava correre, usando poi ne' casi particolari i rimedj economici di obligare i Vescovi a ritrattare le scomuniche, che secondo lo prescritto de' loro Sinodi avevano scagliate. Ma questo non era, dar alla radice, ed era perciò, sovente cagione d'infiniti contrasti Giurisdizionali, e spessissime volte li scomunicati, non potendo, per la loro povertà ricorrere al Delegato della Real Giurisdizione, rimanevano oppressi dalla loro tirannide. Solo sotto l'Imperio del nostro Augustissimo Principe, si è veduto un esempio, che avendo Monsignor Trapani Vescovo d'Ischia, pubblicato un Sinodo, dove aveva raccolte assieme tante esorbitanze, e seguendo il costume degli altri Vescovi aveva fulminato da per tutto scomuniche, con non risparmiare nemmeno le multe pecuniarie, a ricorso di quegli Isolani, fu dal Collaterale Consiglio il Sinodo abolito, e reso irrito e casso.

Non era sotto il Regno de Rè Carlo II. da sperar ciò dagli Spagnuoli, riguardo a Sinodi del Cardinale Cuselmo Arcivescovo di Napoli, che non sono nelle esorbitanze inferiori a quelli di Monsignor Trapani Vescovo d'Ischia, anzi da costui Sinodi compilò egli il suo, a quali sempre si rapporta. Essi usavano una perniciofa connivenza di non impedire il corso, e sol ne' casi particolari accorrevano a pregiudizj, che da quelli s'inferivano, non meno a sudditi del Rè, che alla sua Reale Giurisdizione.

Si foffrì allora nell' Edizione di questi Sinodi, un altro attentato sopra le preminenze Regali, che non merita ora d'essere dissimulato. Le nostre Patrie Leggi espressamente comandano che non si possa stampar libro o scrittura alcuna, senza espressa licenza in scriptis del Regio Collaterale Consiglio, così dentro come fuori del Regno. Queste Leggi non escludevano gli Ecclesiastici, a quali non si permette mai d'essere esenti. I Vescovi stessi conobbero la necessità, di dover a quelli ubbidire, e per ciò quando volevano stampare, non pure i loro Sinodi, ma anche i loro Editti, sino i Calendarj intorno all' osservanza delle Feste nella loro Diocesi, e le Bolle dell' Indulgenze concesse dal Papa alle loro Chiese, ricorrevano in Collaterale per la licenza. Così leggiamo che volendo l'Arcivescovo di Napoli, Annibale di Capua stampare un Concilio Provinciale nel 1580., ne richiese licenza al Collaterale, la quale gli fu concessa, ma molto limitata. Così fece l'Arcivescovo di Capua, ed il Vescovo di Avellino, siccome fu da noi rapportato nella nostra Storia Civile Tom. 3. Lib. 27. p. 433.

G

Ma

Ma negli ultimi tempi li Vescovi del Regno, e specialmente il Cardinale *Carcelmo*, arrivarono a tale baldanza, di stampare il loro Sinodi nel Regno, senza richiederne licenza alcuna dal Collaterale, e con una frode pur troppo nota e sfacciata, credevano sfugir la Legge, con far apparire l'impressione in *Roma*, o in *Benevento*, come appunto si fece dell'impressione di questi Sinodi del *Carcelmo*, li quali, ancorche stampati in *Napoli*, portano nella fronte la data di *Roma*. Ma questa è una frode, che niente può loro giovare, per due fortissime ragioni, che non ammettono risposta alcuna. Premieramente le nostre Prammatiche, sotto il Tit. de *Impressione Librorum*, particolarmente la 3a. 4. 5. e 7. impongono la necessità di questa licenza, non solo a coloro che intendono stampare scrittura alcuna nel Regno, proibendo che non si possano tenere, se non siasi ottenuta questa licenza, come espressamente si legge nella citata Prammatica 3. ivi: » Ordiniamo che » di qua avanti niuno del Regno, ovvero abitante, presuma far stampar qualsivoglia » Opera, o dentro, o fuori del Regno, in qualsivoglia luogo senza nostra licenza, » in scriptis obteuta; riveduta prima per nostro ordine la sudetta Opera. ». Anzi il Conte di *Olivarez*, per evitare appunto queste frodi, che alcuni stampavano nel Regno con *annotare* (sono parole della Prammatica) *che i Libri, siano stampati fuori di questo Regno*, proibì d'aprirsi stamperie senza sua licenza. Ed il Conte di *Benevento* nella Prammatica 5. impone gravissime pene, a coloro li quali fanno stampar Libri fuori del Regno, e poi senza sua licenza l'introducono in quello. Il Conte di *Villamediana* con altra sua Prammatica, che è la *settima*, promulgata nel 1648. rinovò le antiche, ed ordinò agli Autori, che, se avessero stampate le loro Opere fuori del Regno, non potessero in quello più introdurle, se non averanno prima ottenuta sua licenza, e non saranno quelle rivedute d'ordine suo. Per evitare appunto queste frodi, providdero le nostre Leggi, che in tutti, e due questi casi fosse necessaria la licenza, altrimenti non si averà di quelle Edizioni conto alcuno. Dal sudetto, o si confessi il libro essersi stampato in *Napoli*; e siamo fuori d'ogni dubbio; o si neghi e si dica non essersi usata frode alcuna, ma che veramente siasi impresso in *Roma*; ed in ciò entra un'altra necessità indispensabile, che è quella dell' *Exequatur*. Se questi Sinodi si vorranno avere come libri privati, sicche non obblighino alcuno all'osservanza, allor vi è bisogno, come si è detto, della licenza per introdurli, e pubblicarli nel Regno; ma se si voglia, in vigor di quelli, obbligare i sudditi, con allegare, i Canoni in essi contenuti, e sopra delli fondar Censure e Scommuniche, non è questo un altro attentato gravissimo della Real Giurisdizione, che s'abbi a dar forza e vigor di Legge ad una Scrittura, che viene da fuori, impressa senza l'indispensabile requisito del Regio *Exequatur*? Un'ingegnosa pubblicazione de' Sinodi veramente sarebbe questa, mandarli a *Roma* a stampare, e poi spargerli per il Regno, sicche in quello senza *Exequatur* siano osservati, e che incorra nelle scomuniche chi non gli ubbidisce.

Come dunque i nostri Curiali, non si sono arrossiti nello stesso tempo, che intendevano scommunicarmi, perche io non avevo dimandata ad essi licenza per l'impressione de' miei Libri, allegare contro di me que Sinodi, che stesso di noi non hanno veruna forza, per quest'istesso, che furono impressi senza licenza del Collaterale Consiglio, contro lo prescritto delle nostre Patrie Leggi? Sono essi così *Ex-leges*, che credano non esservi al mondo freno alcuno, che gli possa contenere ne' loro limiti; o di fronte così dura, che non si vergognano, per mostrare le mie trasgressio-

gressioni, valerli di mezzi tali, che in se stessi contengono appunto quel medesimo difetto, che essi vogliono in me riprendere? Bisognerebbe dunque che essi anche fossero scomunicati: Ma chi scomunicherà loro? I Principi, che ben possono farlo, come si dimostrerà nel seguente Capitolo. Hanno anch'essi altra sorte di scomuniche, le quali non meno, appresso gli Imperadori Gentili, che Christiani furono in uso, ed hanno molta analogia con le nostre. I Principi, se i Chierici hanno potere di separare il fedele dal commune della Chiesa, hanno essi la potestà di separar loro dalla Communion Civile del suo Stato; possono interdirloro *acqua & igne*, ed esiliarli da loro Regni, ed in cotal maniera, come vedremo nel Capo seguente, in simili casi, si sono essi serviti della loro potestà di separarli dalla Communion de' loro sudditi. Non essendo adunque questi Sinodi stati fra noi legittimamente publicati, ne dal Popolo accettati, come ora si pretende la loro osservanza, sicche colui che contraviene a quelli, incorra nelle scomuniche ivi statuite? Gli Statuti particolari, come sono i Sinodi Provinciali, o Diocesani, non legano, quando non sono legittimamente publicati, perche si presume che non siano noti, e per conseguenza di non poter legare gl'ignoranti. Questa è la differenza che comunemente mettono i nostri Dottori fra il *Jus Commune*, e lo *Statuto particolare*. L'ignoranza del primo non si presume, ne scusa alcuno: all'incontro, l'ignoranza dello Statuto, essendo cosa di Fatto, si presume, e non lega gli ignoranti. Così appunto ne' proprj termini di scomunica stabilita da Sinodi, insegnò *Diego Covarruvias* in Cap. Alma Mater §. 10. n. 7. dicendo: *Excommunicationem latam per Statutum alicujus Provinciae non ligare ignorantes. Et Text. in c. 2. de Constit. in 6. decrevit non ligari ea excommunicatione ignorantes. Statutum enim est quid Facti, cujus ignorantia praesumitur, & regulariter absque ulla culpa contingit. Sic enim obtentum est in dicto c. 2. & in ultimo Tit. de Decret. ab ord. fac. L. generali C. de Tabul. L. 10. qua de re optime in pulchro casu tractat Matthaeus de Afflictis in Constit. Neap. rubr. 10. n. 8. l. 1. & Henricus Bottaus in Tract. de Synode, Part. 3. art. 2. n. 35.*

Ed in vero il caso riferito dal nostro *Matteo degli Afflitti* ne' Commentarj sopra le Costituzioni del Regno, fu molto a proposito del fatto presente: parla ivi quest'Autore delle Costituzioni Sinodali de' nostri Arcivescovi di Napoli, e dice, che presumendosi l'ignoranza di quelle, non possono i trasgressori punirsi con la pena di scomunica in esse prescritta; e tal ignoranza scusa non pur la gente volgare, ma eziandio i Dottori. *Quia* (ci soggiunge loc. cit. al num. 15.) *non omnes Doctores Neapoli habent dictas Synodales.* E nel seguente con l'autorità di *S. Tomaso*, lo prova conchiudentissimamente, dicendo: *Nam dicit B. Thomas in 1^a. Parte, quaest. 76. art. 2. quod quis tenetur scire illa, sine quorum scientia non potest debitum actum exercere, unde omnes tenentur scire communiter ea quae sunt Fidei, & universalis Juris praecipua, & ea quae ad suum officium spectant. Quaedam sunt, quae quis tenetur scire sicut contingentia particularia, unde non imputatur ad negligentiam, si nesciat ea quae scire non potest. Et ideo dicebat Philosophus 5. Ethicorum, quod peccans per ignorantiam facti particularis, meretur veniam, secus, si ignorat quae sunt juris, ut dicit B. Thomas in 2da 2da quaest. 59. art. 4. in resp. ad prim.*

Nem illa ignorantia est punibilis, quae est causa peccati, atque tollit scientiam prohibendi actum peccati, secundum Thomam in dicta quaest. 76. art. 2. & seq. Sed si ignorantia dictae Constit. non causat aliquod peccatum, secundum Legem Naturae, nec secundum Legem Divinam, vel Civilem, vel Canoniam, merito ejus ignorantia non causat peccatum, ut incutatur excommunicatio & irregularitas.

Or, se *Matteo degli Afflitti* parlando delle Costituzione Sinodali degli antichi nostri Arcivescovi, le quali erano legittimamente pubblicate, e secondo il prescritto delle nostre Leggi impresse, ebbe a dir questo, che dovremmo dir Noi, de' Sinodi del Cardinale *Cantelmo*, il quali (oltre che ne' luoghi allegati non si comprendono gli Autori, ma i soli Maestri stampatori e loro ministri) non sono stati legittimamente pubblicati, ne impressi con licenza del Collaterale Consiglio.

Anzi usandosi frode alle nostre Leggi Patrie, fingendosi esser stampati a *Roma*, con più enorme attentato si è procurato introdurli e spargerli nel Regno senza alcun Placito Regio?

Per le medesime caggioni non meritava esser allegato l'Editto del Cardinale *Pignatelli*, in cui, non si sa, che contenga; e molto meno per essersi nella citazione e nei cedoloni asserito l'anno nel quale fu emanato, cioè nel 1707. che vuol dire 16. anni già sono. Essendo a tutti notissimo, che simili Editti, perche possano obligare, è di bisogno che in ogn'anno si rinovino; altrimenti scorso l'anno, perdono ogni forza e vigore. Se dunque non vi è sostegno alcuno, onde possa appoggiarsi la Censura scagliata, cade per se stessa, e come notoriamente nulla ed ingiusta, non può, ne debbe partorire alcun effetto. Tanto maggiormente che tutti i nostri Autori insegnano, che una notoria ingiustizia (quando anche nel caso presente mancassero le altre nullità d'ordine) s'uguaglia alla nullità. Ond'è che frequentemente s'incontri ne' loro Volumi. *Notoria injustitia equiparatur nullitati*, come scrissero il nostro *de Afflictis*, Decis. 39. n. 5. *Veratti* Decis. 248. p. 2. la *Rota Rom.* Decis. 644. in princip. p. 1. *diversorum*, e tutti gli altri più rinomati e celebri Dottori.

C A P O X.

Qual sia il debito de' Magistrati Secolari, e come debbe portarsi dinanzi a Dio, ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la Scommunica non solo sia ingiusta ed offensiva delle Reali preeminenze, ma notoriamente nulla ed invalida.

Essendosi per li Capitoli precedenti dimostrato abbastanza l'ingiustizia, e la notoria nullità di questa scomunica, come pronunziata senza cognizione di causa, con tanto strapazzo della Real Giurisdizione, e senza appoggio di Canone, o di Costituzione alcuna Pontificia, senza citazione; ne osservati i termini essenziali del Giudizio, senza la debita maturità, e contra li Sacri Canoni, e la Dottrina de' Padri, e de' più gravi Teologi e Canonisti stessi; Rimane ora a vedere qual sia l'ufficio del Magistrato secolare nell'emendare i trascorsi de' Prelati, quando s'abusano delle Scommuniche, e qual il mio debito e di tutte l'altre divote, o religiose coscienze, quando il Prelato fulmina scomuniche contro la forma prescritta da Christo Signor nostro, da S. Paolo e da Sacri Canoni.

Il Concilio di *Trento*, ancorche nella Sess. 25. *de Reform.* c. 3. avesse prescritte alcune regole a' Vescovi sopra la fulminazione delle scomuniche, intorno alle rivelazi-

velazioni per le cose perdute o sottratte, ed in alcuni altri casi particolari avesse loro generalmente ammoniti di adoperarle sobriamente, e con gran circospezione, dicendo che la speranza aveva insegnato, che se si fulminano temerariamente, e per cose leggiere, piuttosto sono sprezzate, che temute, e partoriscono più male che salute. Con tutto ciò alcuni non lasciarono di notare in questo Decreto alquanto pregiudizj, che venivano ad inferirsi alla Giurisdizione de' Principi, e loro Magistrati; ed altri non lasciarono di desiderare, che siccome que' Padri avevano prescritto alli Prelati la regola che debbono osservare per usar una tal medicina a salute; così all'incontro avessero insegnato qual fosse il debito delle divote e religiose coscienze, quando il Prelato fulmina scomuniche, non pure osservando le regole prescritte da questo Decreto, ma contro la forma prescritta da Christo Signore Nostro e da S. Paolo, e dalli Sacri Canoni antichi. Ne per questo loro desiderio, debbesi incolpare il Concilio d'insufficienza, particolarmente, per non aver niente detto, intorno al debito delle divote coscienze, poichè non ogni cosa dovevano que' Padri definire, quando altronde potevano averfi certe e determinate regole, donde non men i Magistrati, che le private persone possono prender norma per regolare le loro coscienze. Non perchè ogni cosa non si trova nella Scrittura Sacra; non il segnarsi col segno della Croce; non gli Ordini minori, non la Consecrazione della Chiesa, e degli Altari; adunque abbiamo a riputare la Scrittura per insufficiente; poichè ella è sufficiente, in quanto contiene quello che si trova scritto, ed il rimanente rimette alle Tradizioni, le quali approva? Così in questo proposito non debbe trattarsi per insufficiente il Concilio per non aver detto tutto quello che si debbe sapere delle scomuniche. Molte cose bisognava rimettere alla dottrina de' Scrittori Catolici, al prescritto degli antichi Canoni ed alle Costituzioni ancora de' Principi Christiani. E cosa molto nota ad ogn'uno, con quante, necessarie dichiarazioni ha supplito Pio V. in materia della cognazione spirituale, dell'affinità fornicaria, e della pubblica onestà; e la Congregazione de' Cardinali ogni giorno ad altre supplisce, sotto nome di Dichiarazione. Forse, se il Concilio si fosse continuato più, avrebbe ancora più cose dichiarate. Forse, se come si sono stampati i suoi Decreti, si fossero stampati gli Atti, molte difficoltà avrebbero potuto risolversi, per la cui soluzione bisogna ora altrove aver ricorso.

C A P O X I.

Dell' Uffizio del Magistrato Secolare.

MA venendo a ragionare di quella parte, che tocca a Magistrati, il Concilio in questo luogo solamente, vieta a Magistrati Secolari di proibire al Giudice Ecclesiastico di fulminare scomuniche, o comandare che rinvochi la già proferita, sotto pretesto che le cose contenute in questo suo Decreto non siano state osservate. Ecco le sue parole. *Nefas autem sit Saculari cuilibet Magistratui, prohibere Ecclesiastico Judici, ne quem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet, sub pretextu, quod contenta in presenti Decreto non sint observata; cum non ad Saculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat.* In questo Decreto, il Concilio,

cilio, più cose aveva prescritte a Giudici Ecclesiastici da osservare, intorno alla fulminazione delle scomuniche, che erano loro richieste, per le rivelazioni delle cose perdute o rubbate. Prescrive ancora a Giudici Ecclesiastici, come debbano portarsi nelle Cause Civili al loro Foro appartenenti, cioè che debbano astenersi dalle scomuniche, sempre che *Executio realis vel personalis ut supra fieri poterit, erit à Censuris abstinendum*. Ma se non potrà darli luogo all' esecuzione, allora così nelle Cause Civili, come Criminali, rimarrà o loro arbitrio valersi delle scomuniche: Soggiugne appresso, che non sia della potestà del Magistrato Secolare di proibire o comandare la revocazione delle scomuniche, sotto pretesto, che i Giudici Ecclesiastici in questi casi, non abbino osservate le cose contenute nel presente Decreto. Riputò il Concilio, che trattandosi di regolare il provvedimento de' Giudizj, così Civili come Criminali al Foro Ecclesiastico appartenenti, e dell' esecuzione o interpretazione di un Decreto da lui proferito, fosse della Potestà Ecclesiastica, e non Secolare il vederlo, per la massima volgata e trita, che di colui che la stabili, fosse l' eseguire, o interpretare la Legge.

Ma non tolse il Concilio a Magistrati quella potestà che le Leggi ed i Canoni stessi, e l'uso invecchiato loro concede di poter emendare i trascorsi de' Giudici Ecclesiastici, quando s'abusano delle Chiavi, non osservando molti altri ordini debiti, che non sono contenuti in questo Decreto, ma si leggono nella Scrittura Santa, in S. Matteo, in S. Paolo, ne' Sacri Canoni, in S. *Agostino*, e negli altri Padri della Chiesa, e nelle Costituzioni di Principi religiosissimi.

Non volle il Concilio togliere a Principi ed a loro Magistrati, quella Potestà, della quale per lungo uso ne stavano in possesso, e che loro proveniva dalla ragion dell' Imperio e de' Canoni stessi, delli quali debbono esser Protettori e sostenitori. A Principi appartiene ancora emendare gli abusi de' Giudici Ecclesiastici, non meno nelle altre cose, che nella scomunica, poichè la potestà che hanno gli Ecclesiastici, non fu da Cristo Nostro Signor loro conceduta fregolata, e senza i debiti e convenevoli limiti e confini, ma con discrezione, e che servisse in edificazione, non già in distruzione. *Non enim homines, dice S. Paolo II. ad Cor. 13. possunt aliquid adversus veritatem, sed pro veritate, quia potestas data est in edificationem, non in destructionem*. E S. *Girolamo* Lib. 3. in Comment. ad Cap. 6. *Matthai*, spiegando quelle parole, *Et tibi dabo Claves Regni Calorum*, dice. *Istum locum Episcopi & Presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de Phariseorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur; cum apud Deum non sententia Sacerdotum, sed reorum vita queratur*. Quindi a Vescovi fu prescritto che non dovessero procedere a fulminazioni di scomuniche, se non serbando il prescritto da Sacri Canoni stabilito, e facendo altrimenti, non solo *causam in Synodo pro facto dabunt*, come dice il *Can. Causa 3. q. 3.* ma anche il Principe, per cagione della Potestà che tiene nell' esteriore Polizia della Chiesa, come custode e vendicatore dell' osservanza de' Canoni può procurarne l'emenda. E ciò è così chiaro ed evidente, che per emendare questi trascorsi, leggiamo essersi stabiliti non meno Canoni per parte della Chiesa, che Leggi per parte del Principe; perchè non meno il Sacerdozio che l'Imperio debbono con perfetta concordia ed armonia invigilare alla custodia de' Sacri Canoni.

E se nelle altre cose appartenenti all' esteriore Polizia della Chiesa riconosciamo noi nel Principe questa Potestà, molto più dobbiamo riconoscerla nelle scomuniche
in

in quanto le consideriamo come esteriori pene, ed atti forensi, non potendosi dubitare anche in sentenza de' Teologi e Canonisti più appassionati per la Corte di Roma, come del Card. *Baronio* Tom. I. *Annalium* §. 12. di *Spondano* in *Cœmit. Sacris* L. 4. p. 1. c. 2. §. 6. di *Polidoro Vergilio* de *Invent. reg.* 1. 4. c. 2. di *Anastasio Germonio* de *Sacrorum Immunit.* 1. 3. c. 14. e di tanti altri, che le scomuniche che s'introdussero nel Cristianesimo, non furono che propagini di quelle, che usavano li Giudei, particolarmente gli Esseni nelle loro Sinagoghe, e che ad imitazione di quelle gli Apostoli, e la primitiva Chiesa le praticasse, come semplici Censure, non già come dinotanti atto alcuno d'Imperio e di Giurisdizione, insino al tempo di *Costantino Magno*. E siccome presso coloro non vi era Imperio, così anche presso i primi Cristiani, che parimente non avevano Imperio, non potevano partorire altro effetto che d'astenersi essi di comunicare con lo scomunicato, non ammetterlo alle comuni Preghiere ne' Sacrificj, e nelle altre cose che erano loro proprie, senza però, che questi loro regolamenti formali per la custodia della disciplina della Chiesa avessero assistenza alcuna dalle Leggi Civili: per la qual cosa si commetteva contro le Leggi Giulie *de vi publicâ aut privatâ* se volevano usar forza a Censurati, ovvero, se di ciò, volevano imputar colui che non voleva ubbidirgli. Poiche, prima di *Costantino*, reputandosi le nostre Chiese Collegj illeciti e proibiti, niente valevano i regolamenti che formavano per custodia della loro disciplina, ne potevano eseguire le pene che prescrivevano a Fedeli associati a quelle; non avendo la Chiesa a que' tempi Imperio o Giurisdizione alcuna. Quindi opportunamente notò *Hug. Grotio* ad *Lucam* VI. 72. parlando delle varie spezie delle Scomuniche de' Giudei: *Apparet ex his, quæ diximus, in Disciplina custodiâ, sequuntur Christianos exemplum Judæorum; sed Essenorum præsertim, ut qui essent merè privati, sine ullo Imperio, quemadmodum & Christiani.*

Ma quando per la conversione di *Costantino Magno* il Cristianesimo si congiunse all' Imperio, allora gli Imperadori Cristiani (ritenendo la potestà ed il titolo di Pontefice Massimi) presero anch'essi a regolare l'esterior Disciplina della Chiesa, della quale, come posta dentro la Repubblica, siccome saggiamente avvisò *Ottato Mileritano*, non poteva non averne cura e pensiero. Quindi in amendue i Codici, così in quello di *Teodosio*, come nell' altro di *Giustiniano*, leggiamo tante Costituzioni appartenenti non meno alle cose che alle persone sacrate, regolando la loro conoscenza, e restringendola alle sole cose di Religione; stabilendo eziandio varj altri Editti riguardanti l'esterior Disciplina Ecclesiastica; siccome è manifesto dall' intero Lib. 16. del Codice *Teodoziano*, e da molti titoli che si leggono in quello di *Giustiniano*, *de Ecclesiis, Episcopis Episcopali, audientiâ*, e di tant' altri, onde è ripieno quel Codice.

Una delle cose che riguardava la custodia della disciplina della Chiesa, era, come s'è detto, la Scomunica, la quale, congiunto il Cristianesimo con l'Imperio, per la costui forza prese maggior vigore, e di semplice Censura, che prima era, divenne Atto legittimo e Forense. Il Sacerdozio in questa mistura ritenne la Censura, l'Imperio il regolarla, e farla valere o non valere, quando si fosse fulminata contro la prescrizione degli antichi Canoni, di rimetterla ancora quando giudicava, essersi soddisfatto a' Canoni.

Non altrimenti di ciò, che praticavasi nelle Scomuniche de' Libri degli Eretici, la Chiesa proferiva la Censura, ma la proibizione e'l bruciamento s'appartene-
va

va all' Imperio. Quindi leggiamo che i Padri del Concilio di *Nicea*, doppo aver proferita la Censura de' Libri d'*Ario*, ebbero ricorso all' Imperador *Costantino*; il quale con sua Legge gli proibì, e li condannò ad esser bruciati; e lo stesso fu fatto de' Libri di *Porfirio* dagli Imperadori *Teodosio* e *Valentiniano* L. 3. de Summâ Trinit. & Fide Catholicâ.

I Padri del Concilio *Efesino* dannarono gli Scritti di *Nestorio*, e gli stessi Imperadori gli proibirono, e comandarono che fossero bruciati, L. 6. C. de Hæreticis.

Quando dunque la Chiesa scomunicava, non così subitamente, la Censura fortiva il suo effetto legittimo e forense; ma solamente quando il Principe approvandola, vi dava poi forza ed esecuzione. E la ragione era manifesta, poichè avendo gl'Imperadori ristretta la conoscenza de' Vescovi alle sole cause di Religione, come è chiaro dalla Costituzione di *Valente*, di *Graziano*, e di *Valentiniano* Imperadori, indirizzata nell' anno 376. ad *Artemio*, *Euridico*, *Apio*, *Gerasimo*, ed a gli altri Vescovi, e che si legge nel Codice *Teodosiano* L. 16. Tit. 2. L. 23. ed avendo espressamente quivi stabilito, che ne' Giudizi Criminali si dovesse ricorrere a' Magistrati, quindi non potevano scomunicare, senon per delitti di Eresia, e per sole quelle caggioni riguardanti la Religione, ch'erano da' Sacri Canonî stabilite, non già per omicidio, adulterio, per furti, e molto meno, per altri minori delitti; non, in breve, per tutte l'altre cause, che non s'appartenevano alla Religione.

E Sebbene per questi delitti, comeche venivan violati i precetti del Decalogo, la Chiesa praticava anche di scomunicare i delinquenti, con privargli della partecipazione de' Sacramenti, dell' ingresso nelle Chiese, e dell' intervenire nelle pubbliche Liturgie, e preghiere: ciò non riguardava altro che l'interna Disciplina ed il Foro Penitente, niente avendo di forza nell' esterno. E se alcuni Canonî si avanzavano anche nell' esterno, non era per propria autorità, ma derivava ciò dalla conferma degli Imperadori e Principi, che davano a Canonî stabiliti ne' Concilj o Sinodi, a quali dando forza di Legge, facevangli eseguire nel loro Imperio e Dominj. Quindi gl' Imperadori *Arcadio* e *Onorio*, siccome nell' anno 398. per loro Costituzioni si legge nel Codice *Teodosiano* L. 2. Tit. 1. L. 10. ristrinsero a Primati ed agli Archisinaagoghi de' Giudei la Giurisdizione de' loro Sinedrj alle sole cause appartenenti alla loro Religione, in guisa che per altre caggioni non potevano valersi delle loro Scomuniche; Così nel seguente anno 399. per altra loro Costituzione che pur si legge in quel Codice L. 16. Tit. III., prescrissero a Vescovi Cristiani di non dover usare delle Scomuniche, che per sole caggioni spirituali appartenenti alla Religione, contenute ne' Sacri Canonî.

Le costoro orme furono segnate dipoi dagli altri Imperadori, e nelle Novelle Costituzioni di *Giustiniano* leggiamo la Novella 123. dove (secondo la Versione di *Giuliano*) il Capo II. ha questo Titolo: *de his qui sine causa excommunicantur*: intendendo per ilcommunicare senza cagione quando non sia per una di quelle degli antiche Canonî stabilite. Quivi *Giustiniano* proibisce espressamente a Vescovi ed a Preti di poter scomunicare per altre caggioni. *Omnibus autem Episcopis & Presbyteris interdiximus segregare aliquem à Sacrà Communione, antequàm causa monstretur propter quam Sancta Regula hoc fieri jubent.* Qui non v'è dubbio, secondo l'interpretazione di tutti i Dotti, e per tacer degli altri, di *Gio: Seldeno* de Synedrj C. 10. p. 352. che per *Sancta Regula* s'intendano i Canonî Ecclesiastici contenuti ne' quattro Concilj Generali, che precedettero a *Giustiniano*, e che da lui furono anche

-con-

confermati dandogli forza di Legge, siccome statui nella Novella 131. dicendo: *Statuimus vicem Legum obtinere Sanctas Ecclesiasticas Regulas, quæ à Sanctis quatuor Conciliis expositæ sunt*: siccome bene a proposito è saviamente notò Seldeno loc. cit. dicendo: *Sancta Regula, Canones Ecclesiastici Generalium quatuor Conciliorum, quos ipse etiam confirmaverat*; e così parimenti l'intesero Rittershusio in Expof. Novell. p. 13. c. 7. ed altri moltissimi. Questa novella di Giustiniano, oltre d'esser stata osservata per tutto l'Oriente, e confermata, come ora vedremo, dagli altri Imperadori suoi Successori, fu anche ricevuta in Occidente, e commendata fin da Graziano che l'ha inserita nel suo Decreto 24. q. 3. Can. *de illicita*. Nel Corpo de' Basilici leggiamo delle Leggi consimili, siccome nel Lib. 1. sotto il Tit. *de Summâ Trinit.* e nel Lib. 3. Tit. *de Episcopis* §. 20. nel Nono canone di Phozio Tit. 9. §. 9. negli altri Libri Giuridici de' Greci; come nella Sinopsi di Michiele Attaliota Tit. 3. e nell' Egloga degl' Imperadori Leone e Costantino, che imperarono in Oriente intorno all' anno 890. Si leggono molt' altre Costituzioni Imperiali, per le quali è manifesto, che gl' Imperadori non facevano affatto valere le scomuniche, che erano state fulminate per altre cagioni, che per quelle da Sacri Canonî prescritte; non pur comandando espressamente a Vescovi dastenersene, anzi facendo altrimenti, ordinarono che non già coloro, ma che essi rimanessero scomunicati.

Ma ciò che è notabile a questo proposito, e che fa maggiormente conoscere, quanta parte vi avessero gl' Imperadori nelle Scomuniche, e quanto facessero valere in ciò la loro potestà, egli è che sovente (per quanto s'apparteneva alla ragione del loro Imperio) essi scomunicavano, ed essi ancora spesso volte si arrogavano la potestà di assolvere; talche colui che era stato ammesso nella grazia del Prencipe, tutti gl'altri erano obbligati a riceverlo ed ammetterlo nella loro Comunione.

E per quel che s'appartiene alla potestà di scomunicare, famosa è la Costituzione dell' Imperadore Leone, che nel Codice Teodosiano (secondo l'Edizione di Gotofredo) si legge sotto il Tit. *de Episcopis*, dice LEONE, *interdicimus, ne quem à Sacrosanctâ Ecclesiâ seu Communionem segregent, nisi iusta causa probata sit. Qui verò citra probationem hanc segregat à Sacra Communione, ad tempus arceatur*. Giacomo Gotofredo riputò autore di questa Legge LEONE l'Iracè, che imperò con Antemio molti anni prima di Giustiniano. Ma il vederli essere stata racchiusa nella Sinopsi de' Basilici al Tit. 3. che Michiele Attaliota compilò nell' anno 1071. ed indirizzò à Michiele Duca Imperadore d'Oriente, mostra che quella non fosse di LEONE l'Irace, ma di LEONE il Filosofo, Autore de' Basilici, che imperò nell' Oriente più di 300. anni doppo Giustiniano, intorno all' anno 890; siccome contro l'opinione di Gotofredo credette Seldeno de Sinedriis C. 10. p. 353.

Che che ne sia, non vi è cosa che occorra tanto frequentemente ne' Codici di Theodosio, e di Giustiniano, quanto la memoria di queste loro scomuniche, non già, delle semplici comminatorie, delle quali si servirono anche i Prencipi ne' loro precetti, o sia *Mundiburnii*, ma anche delle giudiziarie e forensi. E siccome nelle Scomuniche de' Libri degli Eretici, alla Censura de' Padri del Concilio, seguiva la proibizione degl' Imperadori: Così dichiarata, che essi avevano la dottrina Ereticale, e gli Autori, o coloro che la professavano; i Padri li scomunicavano per quanto apparteneva ad essi, cioè di non averli più nel numero de' Fedeli, cassare i loro nomi e Diptici dalle Chiese, non ammetterli alle comuni preci,

H

ne

ne a Divini Uffizj; in breve, li reputavano come ogn' altro Pagano, che era fuori della Chiesa.

Dall'altra parte gli Imperadori, conosciuta prima la Giustizia della Censura, scommunicavano anch' essi gli Eretici, e siccome la Censura della Chiesa, che non aveva Imperio, non poteva partorire effetto sensibile, riguardando solamente la separazione dalle cose spirituali, così la scommunicazione degli Imperadori, come atto legittimo e giudiziario privava li scommunicati del commercio di quelle cose sensibili; che al Principe piaceva, secondo la gravità o leggerezza del delitto, stabilire. Così gli Imperadori *Graziano*, *Valentiniano* e *Teodosio*, scommunicarono tutti quegli Eretici, che non vollero ricevere la Fede di *Nicca*; e le loro scommunicazioni furono così terribili, che non pure per mezzo di una loro Costituzione dirizzata nell' anno 381. ad *Hesperio*, Prefetto del Pretorio, che si legge nel Codice *Teodosiano* L. 16. Tit. 5. comandarono, che si discacciassero dal limitare delle Chiese, *ab omnium summotis Ecclesiarum limite arceantur*; non permettendosi loro in *Ecclesiam ullam convenire*, come si legge in altri loro Editti L. 10. 11. eodem Tit.; ma di vantaggio che si scacciassero à *manibus Urbium*, à *congressibus bonorum & honestorum*, L. 13. & 14. *Ut huic hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum ceteris, & perpetua iniusti infamia, a ceteris honestis & à conventu publico segregandi*, L. 40. cit. Tit. Le quali Costituzioni furono poi da *Giustiniano* inserite anche nel suo Codice *Tit. de Hereticis Lib. 4.* Parimente gli Imperadori *Valentiniano*, *Theodosio* ed *Arcadio* drizzarono una simile Costituzione a *Tatiano* Prefetto al Pretorio: Siccome fecero *Arcadio* ed *Onorio* ad *Eutichiano* L. 6. Cod. Theodof. L. 16. Tit. 4. e di fomiglianti Costituzioni è pieno non meno il Codice Theodof. L. 16. Tit. 7. l. 4. & *Tit. de Episcopali Judicio* L. 2 che quelli di *Giustiniano* L. 3. Cod. instit. *Tit. de Hereticis*, & L. 3. *de Apostatis*. Quindi è, che *Giustiniano* spessissime volte in suo nome contro gli Eretici si vale delle parole *Anathematizamus*, & *Anathematizentur*, *Anathematize damnamus*; ovvero *sub Excommunicatione fiet*, e finalmente *Anathema sit*; come si legge ne' suoi Editti L. 3. 5. 6. Cod. *de Summa Trinit. Edict. de Fide*. E notò anche il *Baronio* Tom. 7. Annal. ad An. 533. §. 9. & An. 546. §. 18.

Per questa caggione avendo *Carlo Magno* fatto risorgere l'Imperio già caduto nell' Occidente, riassumendo in se le medesime raggioni, stabilì molti Editti, per li quali, non meno di quello che fece *Giustiniano*, si valse della parola, *anathematizamus*, che si legge presso *Goldasto* Constit. Imper. T. 2. p. 1. & Tit. 1. p. 210. An. 916.

Parimente l'Imperadore *Corrado I.* si valse delle medesime formole contra *Erchinger* e *Bertoldo* Duchi di *Suovia*; così fecero gli altri Imperadori, li quali restituirono in Occidente questo costume; siccome è manifesto da molti esempj, che si leggono presso *Ansegiso* ne' Capitolari di *Carlo Magno*, e di *Lodovico* Imperadori L. 1. c. 142. e L. 5. c. 42. e nell' Add. *Ludovici* 3. c. 23. e 35. All'imitazione di costoro lo stesso fecero i Rè di Spagna *Ervigio*, *Egica* ed altri Principi, come è noto dalle loro Leggi *Ervigi* p. 604. & *Egica* p. 741. *Statutum Gnesnense* apud *Jacob. Prilufum* Stat. Polon. Lib. I. Cap. 4. fol. 135. & *Joh. Herberti*. Tit. Spiritualia fol. 253. Ne mancano altri esempj de' Rè d' *Inghilterra*, prima che quel Regno si fosse separato della Chiesa di Roma, *Stat. 4. & 5. Edit. 6. c. 4.*

Dal medesimo fonte nasceva la potestà della quale sovente essi valevansi d'assolvere

vere li scomunicati, ed era quando gli ricevevano nella loro grazia, in vigor della quale dovevano i Vescovi parimente ammettergli nella loro Comunione. Chiarissimo esempio è quello che ci somministrò *Eutichio* Patriarca Alessandrino dell' assoluzione data da *Costantino M.* ad *Eusebio* Vescovo di *Nicomedia* ed a *Teogni* di *Nicea*. Erano stati costoro scomunicati ed esiliati per l'Eresia *Ariana*; ma essendo essi ricorsi all' Imperadore *Costantino*, e detestando la Dottrina di *Ario*, e confessando la Fede di *Nicea*, furono dall' Imperadore assoluti e restituiti nelle loro Sedi: Anzi *Eusebio* fu costituito Patriarca di *Constantinopoli*; *Sozomeno* L. 2. C. 15. e L. 3. C. 4. *Niceforo* L. 9. C. 41. ed il Card. *Baronio* Tit. 3. An. 330. §. 57. narrano semplicemente la loro restituzione, ma più a minuto la rapporta *Eutichio*, le di cui parole, (secondo che vengono trascritte dal *Seldeno* de *Synedrion* C. 10. p. 346.) farà a proposito qui di rapportare. *Et venerunt Eusebius Episcopus Nicomediensis, & Socius ejus Teognis Nicanus, quos Patres 318. (Nicanus) excommunicarunt, ad Constantinum Imp. opem ejus implorantes, desiderantesque ut eos reciperet ipse, atque solveret excommunicatione, seu anathemate, proficentes insuper, se in maledictis seu excommunicatis habere Arium, & doctrinam ejus, & fidem Patrum 318. amplexari: Inde recepit eos Imperator, & solvit eos excommunicatione, & cepit Eusebium Episcopum Nicomediae; & constituit eum Patriarcham Constantinopolitanum.*

Da ciò nacque il costume confermato da più antichi Canoni, e che lo vediamo praticato appresso più Nazioni e Principati, che fossero doppo la decadenza dell' Imperio, che qualunque scomunicato, quand' era amesso alla grazia del Principe, s'intendeva assoluto, sicche tutti dovevano ammetterlo alla loro Comunione. Famoso è per ciò il Canone 3. del Concilio *Toletano XII.* celebrato nell' anno 680. sottoscritto da 35. Vescovi, 4. Abbati, e da molti altri Vicari de' Vescovi che v'intervennero; dove, per definizione di più antichi Canoni, stabilirono, che si dovesse ricevere nella Comunione de' Sacerdoti, coloro che erano stati ammessi nella grazia del Principe. Il Titolo del Canone è tale: *De culpatorum receptione vel communionem apud Ecclesiam*; e le parole sono le seguenti: *Vidimus quosdam, & flevimus ex numero culpatorum receptos in gratiam Principum, extorres extitisse à Collegio Sacerdotum. Ed ideo quia remissio talium qui contra Regem, Gentem vel Patriam agunt, per definitiones Canonum antiquorum, in potestate solum Regia ponitur; ideo nulla se deinceps à talibus abstinebit Sacerdotum Communio; sed quos Regia potestas, aut in gratiam benignitatis receperit, aut participes mensae suae effecerit, hos etiam Sacerdotum & Populorum Convventus suscipere in Ecclesiast. Communionem debet; ut quod principalis pietas recipit, nec à Sacerdotibus Dei, extraneum habeatur.*

Pochi anni doppo nel 683. fu celebrato in *Toledo* un altro Concilio che è il *XIII.* dove nel Can. 9. si confermano li Canoni dell' *XII.* ed espressamente il Can. 3. ove si parla de' scomunicati ammessi alla grazia del Principe; anzi si minaccia pena di scomunica a Sacerdoti se non gli riceveranno nella loro Comunione. Il Titolo del Canone presso *Bartol. Carranza*, e *Franc. Longo* Epitomatori del Concilio, è tale. *Ut quos Regia admittit potestas, Clerus non evitet.* V'intervennero in questo Concilio 38. Vescovi, 9. Abbati e 26. Vicari de' Vescovi. Non meno di quel che vediamo essersi osservato in *Ispagna*, si praticava in *Germania* ed in *Francia*, siccome è chiaro dalla raccolta de' Capitolarj fatti da *Yvone*, Vescovo de' *Carnuti*. Leggesi nel suo Decreto p. 16. c. 344. & Epist. 171 una consimile Legge,

il cui titolo è il seguente: *Ut quos Regia potestas in gratiam receperit, his etiam minores potestates communicent.* E le parole della Legge sono tali: *Si quos culpatorium, Regia potestas, aut in gratiam benignitatis receperit, aut mensa sua participes effecerit, hos etiam Sacerdotum & Populorum Conventus suscipere in Ecclesiastica Communione debet, ut quod principalis pietas recipit, nec à Sacerdotibus Dei extraneum habeatur.* Questo medesimo Autore rapporta altrove, che in Francia era questa Legge in osservanza; e perciò egli sovente si scusava con gli altri Vescovi, se comunicava con scomunicati, ammessi nella grazia del Principe; *Pro Regia*, dice egli, *honorificentia hoc feci, fretus auctoritate Legis jam allata.* Ne' Capitolari impressi non si vede questa Legge, onde Francesco Tureto nelle Osservazioni riputò, che Yvone si fosse servito in quella sua raccolta di più ampj Codici. Questo medesimo Autore nell' Osservazione all' Epist. 62. d'Yvone rapporta, lo stesso essersi praticato in Inghilterra, ciò che manifestamente si vede da un Epist. di Anselmo Arcivescovo Cantuariense, sotto il Re Errico I. che si legge nel Lib. 3. Epist. 90.

Da tutto ciò che sin' ora s'è detto, si conosce manifestamente, che nelle scomuniche, per ciò che importano atto legittimo e forense, grande fu riputata sempre la parte che v'ebbero i Principi: E perciò per doppia caggione, e come Custodi e Protettori de' Canonici, e come cosa appartenente al loro Imperio, ad essi appartenevasi prenderne cura e conoscenza. Ma da un'altra non men forte ragione dipendeva questa loro autorità, poichè la scomunica era riputata una pena introdotta dalla Chiesa, non già di ragione ed Istituto Divino, ma d'Istituto umano e positivo: Intorno a che varia e disforme fu l'opinione de' nostri Giureconsulti, de' Teologi e Canonisti, e tra quest'ultimi nemeno fu di tutti conforme il sentimento.

Alcuni credettero che le scomuniche Ecclesiastiche, non escludendo nemeno quella fulminata per cagione d'Eresia, fossero introdotte nella Chiesa, non già immediatamente e singolarmente per precetto alcuno Divino, ma per istituto umano, o che fosse cosa non già appartenente al Dogma, ma alla Disciplina della Chiesa. Concedono che la potestà delle Chiavi e di legare o sciogliere, fu alla Chiesa, da Cristo Signor Nostro concessa, ma che la scomunica, in quanto si considera come pena, che per diritto positivo ha ricevute varie forme, ancorchè proveniente da tal potestà, sia stata ad imitazione delle scomuniche de' Giudei introdotta nel Cristianesimo di ragione positiva, e per singolare determinazione della Chiesa; non altrimenti di ciò che si dice della prestazione delle Decime, le quali sono dovute nella nuova Legge per diritto Divino, in quanto suona il diritto naturale, cioè, che ogni operajo sia degno della sua mercede, ma sono *de jure positivo*, per quel che concerne la quantità, il modo, la necessità, e non necessità di prestarle, se altronde ha l'Operajo d'onde sostenerli, ed in questo hanno ricevuto dal *Jus Canonico* vari regolamenti, restrizioni ed amplificazioni: E non altrimenti ancora che i Sacramentali, ovvero le Appendici de' Sacramenti, e tutti gli altri Riti e Ceremonie, le quali, secondo la prudenza ed arbitrio degli Uomini, hanno ricevuto varie mutazioni, varj usi e varj regolamenti, ora rilasciando il loro vigore, ora accrescendolo secondo l'esenzioni, riservazioni, e finalmente secondo le varie circostanze de' casi singolari. Di questa opinione furono Domenico Soto Sent. 4. Tit. 22. q. 1. art. 1. §. 13. Ferd. Vallasillo Vescovo di Luca, in *Advertentiis Theol.* Tit. 4. Franc. Suarez de *Censuris Disp.* 2. Sect. 1. & Lib. de triplici Verit. Theol. Tract. 1. Disp. 21. Sect. 1.

Altri

Altri non solo sentono con costoro, ma aggiungono di più, che la pena della scomunica sia cosa cotanto umana, che fu quella usata, non solo fra Giudei, ma presso quasichè tutte le Nazioni del Mondo Pagano, e che nel Cristianismo fu introdotta ad imitazione e secondo i riti e costumi di molte Nazioni, che l'usarono prima che quello, fra gli Uomini si stabilisse; e siccome il loro uso era vario, e difforme secondo i varj costumi, e varj regolamenti, così, presso di noi, acquistò la medesima forma.

Molti Scrittori sono andati per ciò ravvisando in varie Nazioni questa pena, chi in Grecia, chi in Lacedemonia, chi nel Latio, chi presso gli antichi Romani, chi nella Gallia presso i Druidi; di che è famoso il passo di Giulio Cesare de Bello Gallico Lib. 6., chi nella Bretagna, chi nella Germania, e chi in altre più remote parti. Intorno a che è da vederfi Gio: Seldeno de Synedriis c. 10. che ben a minuto tratta di questo soggetto. D'onde Autori gravissimi e specialmente i nostri Giureconsulti hanno sostenuto, che la scomunica fra noi abbia origine non già dal Jus Canonico, ma da Riti e dalle Leggi d'altre Nazioni, non escludendo perciò i Giudei, li quali veramente ne furono a noi i più prossimi ed immediati Autori; ond'è che Andrea Tiraquello (che intorno all'anno 1560. fu uno de' più celebri Senatori del Parlamento di Parigi) insegnò nel suo Trattato de Retractu lignager §. 1. gloss. 9. §. 176. e 185. *Excommunicationem, quam vocamus, ab antiquorum & Græcorum & aliorum Ritibus Legibusque ortum habuisse videri potest, non à D. Paulo, ut Theologi & Canonistæ opinantur.* Lo stesso tennero Guil. Budao in notis post. ad Pand. ad L. 2. Tit. de panis Stef. Forcatulo in Feudorum Jura C. 10. §. 14. Edm. Merillio presso Gabr. Albaspin. L. 1. obs. 3. ed altri. Del medesimo sentimento furono Leandro Galganeo Cittadino Romano, e Giudice delle Appellazioni in Roma, il quale nel suo Trattato de Jure Publ. Lib. 3. Tit. 15. §. 1. impresso in Venezia l'anno 1623. parlando della scomunica lasciò scritto: *Ortum habuit ab antiquis Græcorum, Latinorum & aliorum Ritibus atque Legibus, non à D. Paulo, ut Canonistæ & Theologi opinantur, ut luculenter probat Tiraquellus: e Nic. Ant. Gravaz- zio, il quale nelle Annotazioni all' Introduzione di Ottaviano Vestrio ad L. 2. c. 4. stampate in Roma l'anno 1579., pur disse: Cùm excommunicationis sermo inciderit, sciendum est, haudquaquam inventum Christianorum fuisse, ut Theologi Pontificii Juris Interpretes, autumant.* E coloro che fra tante Nazioni riputarono la Giudaica averla noi tramandata, siccome è più verisimile, con tutto ciò confessano, che non debba dirsi, dipendere dal Jus Canonico, o da Legge alcuna Evangelica, ma dall'uso Giudaico, nel che non vogliamo miglior testimonio che l'istesso Card. Baronio, il quale ne' suoi Annali Tom. 1. §. 12. parlando della scomunica, pur disse: *Non quidem à Paulo primitus instituta, nam Judæis in observatione erat, &c.*

Riputandosi per tanto la scomunica di ragione Umana positiva non già Divina; quindi gli stessi nostri Giureconsulti insegnarono, che non debbe recarci maraviglia, se la veggiamo trattata e regolata da tante Costituzioni Imperiali, e che possa esser soggetto e materia non meno del Foro Ecclesiastico che de' Tribunali Secolari: ideo, dice Tiraquello loc. cit. *cùm Excommunicatio non sit Juris Canonici inventum, non mirum videri debet, si & in Fora quoque Saculari, nedum Ecclesiastico, sive Canonico, ea proponi & allegari possit.*

Ne a questa diritta e legittima conseguenza fa punto ostacolo l'altra opinione di alcuni Teologi, come di Giac. Almains in Sent. 4. Dist. 18. quæst. 1., di Gio:

Driedo de Libertate Christiana Lib. 1. c. 8., di *Enriquez* in *Summa* L. 13. c. 2. e di molti altri da costui rapportati, li quali eccettuarono dall' Istituto umano la scomunica, che procede dall' Eresia; giacche, per questo, abbiamo nel N. Testamento l'espresso comando di Cristo S. N. *Matth. VI.* di dover avere gli Eretici come *Ethnici* e *Publicani*; siccome nelle altre Epistole Canoniche, degli Eretici si fa espressa menzione; onde essi dicono che negli altri delitti, poteva ben dirsi la scomunica dipendere da ragione umana positiva, ma non già nell' Eresia. Questa opinione, tanto è lontano che distrugga quanto finora si è detto, che più tosto l'auvalora e lo conferma; poiche tralasciando che *Hug. Grozio* in *Annot. ad Lucam VI. 22. e Matth. XVIII. 17.* *Seldeno* de *Synedriis* Vet. Hebr. c. 10. ed altri; siccome di quel tradere *Satana* non intesero che S. Paolo parlasse di scomunica; così da quelle parole del Salvatore appresso *Matteo* dell' Etnico e Publicano, non vogliono, che esso intendesse dello scomunicato, e che altri Teologi avessero sostenuto il contrario, almeno nelle scomuniche speciali, come scrisse in sentenza di costoro *Ricciullo* *Traët. de personis extra gremium Ecclesie existentibus* L. 5. c. 13. §. 7. dicendo: *Excommunicationes speciales etiam in casu Hæresis esse de jure Ecclesiastico positivo*, con soggiugnere: *& hac sententia sicuti est receptio, ita est verior.* Questo stesso maggiormente fa vedere, che fuor dell' Eresia, in tutto il rimanente, come appartenente ad istituto umano, possa entrar benissimo l'Imperio del Principe, e la Giurisdizione di tutti i suoi Magistrati, e fa maggiormente vedere, con quanta prudenza e saviezza, le riferite Costituzione Imperiali habbiano ridotte le cagioni della scomunica alle sole cose di Religione, contenute negli antichi Canoni, talche non possa, quando siasi giustificata la causa, impedirsi l'effetto della scomunica, ma non già quando altrimenti da Vescovi si faccia.

Quindi li Scrittori più saggi e prudenti non tralasciarono di raccomandare ed insinuare a Principi, come cosa appartenente al loro Imperio, che per metter quiete a loro Stati, rinnovando la Legge dell' Imperador *Giustiniano*, stabilissero certe e determinate cagioni, quelle appunto che negli antichi Canoni sono espresse, per le quali solamente potessero li Prelati scomunicare, e togliere, ed annullare tutte le altre, che nelle tante Bolle de' Romani Pontefici, e più ne' Sinodi Provinciali o Diocesani de' Vescovi sono state inventate; e stabilire ancora, che avendo oggi gli Ecclesiastici ridotta la Scomunica (la quale prima per essi non era che una semplice Censura) ad un atto giudiziario e forense, non potessero usarla, senon per cose appartenenti alla Religione: e se mai volessero allargarla in cose a quella non appartenenti, non potessero comprendere, senon quelle persone sopra le quali, o per concessione de' Principi, o per lunga presunzione hanno acquistata Giurisdizione; ed in effetto questo appunto i Principi ed i Magistrati dell' Imperio nelle Diete di *Norimberga* convocate nell' anno 1522. nel principio dell' Imperio di *Carlo V.* instantemente pretesero. E fra i cento gravami che furono proposti al Nunzio Pontificio, e che si leggono presso *Goldasto* *Constit. Imper.* Tom. I. p. 457, 465. & seq. Cap. 23. 24. & 41., uno de' principali era questo, e per ciò domandavasi che si dovesse togliere e per l'innanzi stabilire, *neminem* (come sono le parole del Cap. 22.) *nisi ob convictum hæreseos crimen, excommunicationis gladio feriendum, aut pro secluso à Christiana Catholicaque Ecclesia, Sacris Litteris testantibus, reputandum esse.* E nel Regno d' *Inghilterra*, anche prima che si fosse sottratto dall' ubbidienza della Chiesa Romana, erasi per ciò introdotto il costume di spedirsi Lettere Regie a Vescovi

a Vescovi ed a tutto l'Ordine Ecclesiastico, non già oratorie, ma comminatorie, per le quali s'impondeva loro, che ne' Sinodi non attentassero di aggiugnere nuove scomuniche, ma di contentarsi di quelle sole che dalle Consuetudini del Regno erano state ricevute. *Adeoque inde* (scrive Seldeno de Synedriis cap. 10. p. 283) *nec excommunicare quemquam contra ejusmodi jura quibus Ordo ille, nec Canonem aliquem impunè edere, cujus vi aliquis foret excommunicandus.*

Quindi Gio Gersone non altro inculcava, che di doverli togliere nella Chiesa abuso cotanto pernicioso, di moltiplicare ne' Sinodi tante scomuniche, e perciò Gondescalco Rosemondo gran Teologo di Lovanio, in sentenza dello stesso ci lasciò scritto: *Expediens esset, ut etiam inquit Gerlon, ut omnes constitutiones sententia excommunicationis lata sententia, in jure vel Statutis contenta, quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressà revocatione cassarentur in Provinciis & Diocesibus, & in Ecclesià Universalì.*

Essendo dunque indubitato, che nell' Imperio sia questa potestà intorno alle scomuniche, la quale da tanti fonti gli deriva; risorto che quello fu in Occidente nella persona di Carlo M. non men quest' Augusto Imperadore e gli altri suoi Successori, che tutti gli altri Sovrani Monarchi ne' loro Dominii, che si stabilirono indipendenti dall' Imperio, s'ingegnarono di non interromperne il corso e l'uso. Ma poichè per la decadenza dell' Imperio surse, come ciascheduno sa, quella sì sterminata potenza de' Pontefici Romani, i Principi, che procuravano di non perderla affatto, usarono varj modi per mantenerla; onde le maniere d'usarla, ed i vocaboli stessi, secondo che più o meno ebbero coraggio di resistere a quelli, divennero varie e diformi in più Nazioni e Regni: *Hispani*, dice Grozio de Imp. Summ. Potest. c. 9. n. 25. *intercedendi sive opponendi voce utentes Belgæ mandatorum penaliū id propriè respiciunt, quod Libertatis est, non Jurisdictionis: Nam cuius privatim illata injuriæ talibus remediis occurritur.* Galli, *qui appellationem vocant, id magis respiciunt quod Jurisdictionis est.* Appellari autem in Gallià ad Curiam Parlamenti solet, non modo si quid Ecclesiastici homines in fraudem fecerint Regii Juris, sed & si quid contra Canones in Gallià receptos commiserint. Nella Germania, dove si vede di poi ristretto l'Imperio d'Occidente, gli Imperadori fecero valere questa loro preeminenza con molto vigore, e non inferiore a quella, che praticarono gli altri Imperadori, loro Predecessori. Li Capitolarij di Carlo M. e di Lodovico, presso Ansegiso (L. 1. c. 142. & L. 5. c. 4.) ed il costume da essi restituito di scomunicare e di assolvere, ricevendo gli scomunicati nella loro grazia. *Addit. Ludovici 3. Cap. 23. e 35.* fanno conoscere, quanta fosse la loro cura, di mantenersi in questi loro Diritti. Lo dimostrarono ancora gli Articoli stabiliti nell' anno 835. nelle Diete dell' Imperio, per confermare la Libertà Germanica contra le machinazioni di Lotario e di Gregorio IV. in Lodovico Pio Imperatore, dove apertissimamente da Principi si assume l'arbitrio e l'autorità di regular le scomuniche e por freno all' altrui fregolatezza in fulminarle; siccome si vede presso Agobardo Epist. de comparatione utriusque Regiminis; e dalla Sinopsi di Papirio Massone nel fine d'Agobardo; e presso Goldasto Constit. Imper. Tom. I. p. 188., ed i Capitoli di Carlo il Calvo stabiliti nell' anno 846. che si leggono presso il medesimo Autore Constit. Imper. Tom. III. p. 272. art. 7. pur dimostrano lo stesso.

Ma niun più rimarchevole documento pone in maggior evidenza questa verità, che i Comizj tenuti in Confluenza l'anno 860 per la Pace pubblica stabilita frà Lodovico

vico II. Rè di Germania e di Sclavonia, Carlo II. Rè delle Gallie, Lodovico Imperadore de' Romani e Rè de' Longobardi, Lotario Rè di Lotaringia, e Carlo Rè della Burgundia e di Provenza; dove furono ancora presenti dieci Vescovi, fra quali il celebre *Hincmaro*, due Abbati, oltre un gran numero di Configlieri Laici. In questi fu stabilito un articolo, che è il 6. e si legge presso *Goldasto* (loc. cit. p. 192.) nel quale si restringe all' Ordine Ecclesiastico la potestà di scomunicare, ne si permette loro di farlo, senon, osservate le regole in esso prescritte. Le parole dell' articolo sono: *Ut nemo Episcoporum hominem peccantem ab Ecclesiâ Christianâ alienet, donec illum, secundum Evangelicum præceptum, ut ad emendationem & penitentiam redeat, commonitum habeat. Qui peccans, si commonitus inobediens & incorrigibilis permanserit, & ad emendationem redire noluerit, Regiam & Reipublica potestatem per seipsum & per Ministros suos adeant, ut constringatur & ad emendationem & penitentiam peccator redeat; qui etiam si ita ad correctionem perducere nequiverit, tunc secundum Leges Ecclesiasticas, nec ante, medicinali separatione Communionis Ecclesiastica separetur.*

Parimente i Principi della Germania ne' riferiti cento gravami proposti uell' anno 1522. ne' pubblici Comizj di *Norimberga* si mantennero questo diritto, e nell' Ordinazione del Giudizio della Camera Imperiale stabilita dall' Imperadore Carlo V. nell' anno 1548. fu comandato, che in pena delle parti contumaci, o vinte o soggiacenti nel Giudizio Camerale, non si potesse, senon per arbitrio del vincitore, usare scomunica alcuna Ecclesiastica.

Quindi solevano gl'Imperadori di Alemagna convocati in *Francfort* o altrove, nelle Diete degli Elettori, o degli altri Principi, Baroni, Conti e Signori di Germania, esaminare se le scomuniche fossero state fulminate contro il loro prescritto, o de' Canon, e dichiararle nulle ed invalide, con ordinare che, ne gli scomunicati si avessero per tali, ne si cessasse ne' luoghi interdetti la celebrazione de' Divini Uffizj.

Avanti l'Imperadore Lotario II. mentre egli calò in Italia, fu lungamente disputato sopra la validità delle scomuniche, che *Innocenzo II.* imputava a seguaci di *Anacleto*, ed il Papa stesso non rifiutò averlo per Giudice; mandandovi suoi Legati a sostenere le sue parti, siccome è manifesto dagli Atti di quella disputa, rapportati da *Pietro Diacono* nella Continuazione della Cronica Cassinese, li quali, sebbene il *Baronio* reputa finti ed apocrifi, l'Abbate della *Nouè* però, in *excursu Hist. ad L. 4. Chron. Cassin. c. 8.* gli difende per veri ed autentici. Così ancora nell' anno 1338. essendosi in *Francfort* uniti gli Elettori, ed altri Principi della Germania, con publico Decreto dichiararono nulle, le scomuniche, che *Giovanni XXII.* aveva fulminate contro l'Imperador *Lodovico Bavaro*, e suoi fautori; e che ne' luoghi interdetti si continuasse la celebrazione de' Divini Uffizj. Il qual Decreto, oltre infiniti Scrittori Tedeschi, che possono vederli presso *Struvio Syntagm. Hist. Germ. Dissert. 26. §. 24. fol 868.* lo rapporta anche *Alberico de Rosate* in L. 3. de quadrienn. præscript. e *Rebdorff.* ad an 1339. riferendolo dice: *Hac definitio Principum solemniter publicata est eodem anno, mense Augusto in Francfort, & definitum est per Principes ibi tunc existentes, quod quicumque de cetero ipsum Ludovicum tenet excommunicatum, aut qui cessat à Divinis propter sententias Papales, proscriptus sit corpore & in rebus.* Ed a nostri tempi, l'Imperadore *Giuseppe I.*, nelle contese insorte col Papa *Clemente XI.* sopra le convenzioni fatte col Duca di *Parma*, per le con-

contribuzioni che furono accordate alle Truppe Imperiali sopra i suoi Stati dipendenti dall' Imperio, avendo quel Pontefice a 27. Luglio 1707. avuto ardimento di dichiararle nulle, e mescolando le cose sacre con le profane, osò di fulminare scomunicà contro coloro che l'osservassero, e che sopra quegli Stati di fatto l'esiggevano, pretendendo che, stante il Dominio eminente della Sede Apostolica, non fossero soggetti a prestarle. *Giuseppe* nel dì 26. Giugno del seguente anno 1708. con un suo terribile e risoluto Manifesto che fece pubblicare, e che ora si vede impresso presso *Lunigio* Vol. 2. Cont. III. Foref. p. 682. dichiarò nulle ed invalide le dichiarazioni e scomuniche sudette con tali notabilissime parole. *Declaramus supra insertam sic dicta nullitatis declarationem inanem & nullam, simulque excommunicationem in eà expressam, aut si quæ alia hujusmodi prætentitur aut prætendi potest, omnino pro invalida reputandum esse; eoque minus banc subsistere, quod evidenti- us patet ejusdem requisita (nimirum peccatum mortale, contumaciam in notabili errore, præviā personarum citationem) defecisse ac deficere; Scriptumque Romanæ Curie non ad defendendam Hereditatem Domini, sed ad Jura Imperialia super Ducatibus Parma & Placentiæ porro usurpanda tendere.* Soggiugnendo queste favissime parole. *Cum juxta S. S. Patrum, Conciliorumque mentem, non illis quibus, sed his à quibus injustè infliguntur, timenda sunt Censuræ.* Ne fu osservata minor diligenza in ritenere questa preeminenza negli altri vicini Regni, come nell' *Ungheria* e nella *Polonia*. Frà le Leggi del Regno d'*Ungheria* si legge un Decreto del Rè *Lodovico*, proferito nell' anno 1350. per il quale fu vietato a Vescovi, senza permesso del Rè, di fulminare scomuniche contro i Nobili di quel Regno, per occasione di lite che avessero co' medemi. Ecco le parole del Decreto, che si leggono presso *Nicolò Teledigna* nell' *Enchirid. Juris Hung.* p. 336. dato fuori da Gio: Sambuco: *Excommunicationis aut interdicti sententiam in Nobiles non ferant sine scitu Regis, occasione litium ipsis cum illis habiturum.* Nel Regno di *Polonia* hanno i Polachi particolari Statuti, per li quali sono definiti i casi, per cui si può scomunicare, e ristretta l'autorità de' Vescovi di poterle fulminare a loro talento. Sono rapportate da *Giac. Prilufio* Stat. Polon. I. c. 4. fol. 135. e da Gio: *Herbert* Tit. Spiritualia fol. 255. Ma in ciò niun altro Reame si distinse sopra tutti gli altri, che quello di *Francia*. Quivi, o si riguardano i modi, o le cause delle scomuniche, o i rei stessi. Tutto è regolato, ammesso, prescritto e temperato dal Rè, o da suoi Magistrati. Sovente s'appella a loro Parlamenti, li quali dichiarono nulle ed abusive le scomuniche, ed altre volte comandano che quelle si revochino. Infiniti esempj cene somministrano il Trattato *des Droits & Libertez de l'Eglise Gallicane*, ove si veggono intorno questa Poteità Regia unite le fatiche di *Pietro Pitheo*, *Giac. Capello*, *Nic. Brulart*, Gio: *Du Tilliet*, e di molti altri; e *les Preuves des Libertez de l'Eglise Gallicane*, dove si leggono testimonj perenni tratti dalle Storie, dagli Archivj e da piu antichi Monumenti di questa Regia Poteità, e del costume de' tempi antichi quivi introdotto di comandarsi la revocazione delle Censure, quando contro le raggioni e Libertà del Regno si fossero fulminate; ed espressamente nel Vol. 2. c. 5. 6. 7. 8. 9. si prescrive che senza permesso del Rè, non possa scomunicarsi alcuno de' Consiglieri, o altri Ministri del Rè, siccome nelle persone degli Rè, delle Regine, e de' loro figliuoli niuno può avere quest' ardimento; tanto che *Marino Merfenne* Quæst. & Comment. in Genesim Cap. 1. p. 666. scrisse, che tali persone, *ab ipsorum Episcoporum potestate exemptos esse in Ordine ad Excommunicationem.* Ciò mag-

giormente si dimostra dal Libro di Gio: Feraldo de Privilegiis Liliorum, e da gl' Atti pubblicati di questo Regno. Ne *Hug. Grozio* tralasciò nel suo Trattato de *Imperio summorum Potest.* Quindi appresso i Francesi è nata quella pratica incossu, della quale ne fanno piena testimonianza i tanti Libri delle loro Decisioni ed Atti Giuridici, delle Appellazioni come d'abuso al Foro Regio, che essi chiamano *des Appels comme d'abus*, per la quale quotidianamente si ricorre al Foro Regio, per impedir le scomuniche che si temono; overo si appella alli Parlamen, delle Sentenze Ecclesiastiche già proferite, come d'abuso. Leggasi *Lorenzo Bochetto* in *Decretis Ecclesiæ Gallic.* Lib. 2. Tit. 14. c. 146. & Tit. 16. *Stef. Pasquier* *Recherches de la France* L. 3. c. 33. *Pierre de Brosset* *Code des Decisions Forenses* L. 7. Tit. 2. e *Renato Choppino* de *Sacrâ Politia* L. 2. Tit. 3. §. 3.

Nella Spagna anche, se si riguardano le antiche sue Leggi, specialmente *Alphonse*, nella 1a. Partita Tit. 9. de *las Descomuniones*, si conosce chiaramente che la Potestà Regia regolava i modi delle scomuniche, emendava gli trascorsi degli Ecclesiastici, e non men riparava i pregiudizj del publico bene, che de' privati; e le nuove Leggi che si stabilirono di poi, furono alle antiche conformi; di che è da vederfi *Alfonso de Azevedo* in *Regias Constit.* L. 8. Tit. 5. de *los Descomulgados*. I più insigni Giureconsulti di quei Regni sostennero nelle loro Opere queste Regie preeminenze, siccome il famoso *Diego Covarruvias*, *Bovadilla* de la *Politica* L. 2: c. 18. e tanti altri. Ma l'Opera di *Girolamo de Cevallos* Giureconsulto Toletano, che precedette l'approvazione e commendazione de' primi Giureconsulti della Spagna, fu impressa in Toledo l'anno 1618. sotto questo titolo: *Tractatus de cognitione per viam violentie in Causis Ecclesiasticis*; Con più forti ragioni e numerosi esempj dimostrò, esser propria della Potestà Regia di accorrere a tali violenze, e non aspettato il giudizio del Metropolitano, ne del Nunzio stesso Apostolico, ricorrere al Tribunale Regio, al quale sovente ricusando gli Ecclesiastici di ubbidire a quanto viene ad essi prescritto, o lor toglie la temporalità delle loro Chiese, overo li discaccia dal Regno, come può vederfi presso *Cevallos* gl. 6. §. 63. *Bovadilla* della *Polit.* L. 2. c. 18. §. 62.

All' Ordine Ecclesiastico riuscì molto spiacente quest' opera di *Cevallos*, talche procurarono la suppressione di quasi tutti gli esemplari stampati in Toledo; ma fu tosto da poi riparato alla rarità dell'Opera, con una nuova Edizione che sene fece fare in Colonia; o altrove, sotto nome di quella Città; sicche si resero i nuovi esemplari da per tutto noti e frequenti.

Pochi anni dopo, *Franc. Salgado de Somoza* Professore di Legge ed Avvocato nel Senato di Galizia, diede fuori un Trattato sotto il titolo: *de Regiâ prosecutione vi oppressorum appellantium à Causis & Judicibus Ecclesiasticis*, che, siccome appare, fu stampato in Lione nell' anno 1626. Ancorchè questo Autore fosse alquanto indulgente all' Ordine Ecclesiastico, non tralascia però, per quel che s'appartiene alla presente materia delle scomuniche, di sostenere con *Cevallos* le Regali preeminenze, come può vederfi nella Parte 1. c. 2. §. 1. ed altrove. Nell' altra sua Opera de *Retentione Ballarum* sostiene ancora il costume praticato in *Is Spagna* di ritenere le Bolle comunicatrici, anche se fossero Papali, con impedirne la Pubblicazione, e molto più l'esecuzione, quando, esaminata la causa dal Magistrato Regio, costerà della loro ingiustizia e violenza.

Nel Regno d' *Inghilterra* avanti che si fosse sottratto dall' obbedienza della Chiesa Roma-

Romana, si vidde la Potestà Regia esercitare sopra le scomuniche le sue ragioni, così nel deffinire le cause, come nell' emendare gli abusi. Abbondantissimi esempj cene somministrano le sue Storie ed i suoi Annali. Narra *Eadmero* Monaco Cantuariense *Hist. Novar. L. 1. p. 6.* che il Rè *Guglielmo I.* con consenso degli Ordini di quel Regno stabilì, che niuno de' suoi Vescovi *aliquem*, come sono le sue parole, *de Baronibus suis, sive Ministris; sive incesto, sive adulterio, sive aliquo capitali crimine denotatum, publicè (nisi ejus praecepto implacitaret) aut excommunicaret, aut ulla Ecclesiastici rigoris poena constringeret.* Quest' Autore fu contemporaneo a successi che narra, che appartengono intorno all' anno 1070.

Ne' Comizj *Clarendonensi* tenuti nell' Anno 1163. sotto il Rè *Errico II.* e ne' quali, oltre il Rè, intervennero gli Arcivescovi, Vescovi, Abbati, Priori, Conti, Baroni, ed i Magistrati del Regno, fu stabilito nel c. 7. che, *nullus qui de Rege teneat in capite, nec aliquis Dominorum Ministrorum ejus excommunicetur, nec Terræ aliquus illorum sub interdicto ponatur, nisi prius Dominus Rex, si in Terra fuerit, conveniatur; vel Justiciarius ejus, si extra Regnum fuerit.* Ond'è che Gio: *Sarisburyensi* nell' Epist. 59. scrisse, *quod non liceat excommunicare aliquem sine licentia ipsius;* siccome si legge ancora nell' Epistole di *Tomaso* allora Arcivescovo *Cantuariensi*, scritte a suoi suffraganei. Parimente nel c. 10 fu prescritto il modo, intorno alle scomuniche degli ignobili. *Qui de Civitate, sono le parole del Capo, vel Castello, vel Burgo, vel Dominio Domini Regis fuerit, si ab Archidiacono, vel Episcopo, de aliquo delicto citatus fuerit, unde debeat eis respondere, & ad citationes eorum noluerit satisfacere, bene licet eum sub interdicto ponere, sed non debet excommunicari, priusquam Capitalis Minister Regis villa illius conveniatur.* Si prescrivono ancora le Appellazioni di tutte le Cause Ecclesiastiche, stabilendosi che possano i sudditi del Regno dall' ingiuste scomuniche dell' Arcivescovo appellare al Tribunal Regio. Si leggono questi Capitoli (ancorche alquanto corrotti) presso *Matthæo Paris*, presso *Baronio* Tom. 12. An. 1164. §. 37. che gli ebbe da un Codice Vaticano, e presso *Goldschmidt* Constit. Imper. Tom. 3. p. 348. Sono ancora da vederli *Claudio Rangolio* in 1. Reg. C. 4. p. 638. La Vita di *S. Tommaso Cantuariensi* scritta in Inglese p. 60. Le Note a *Eadmero* p. 160. e *Fox Hist. Ecclesiast.* Tom. 1. p. 268.

Furono ancora in questo Regno prescritte le cause delle scomuniche, fuori delle quali non era lecito a Vescovi scomunicare, se non per eresia, bestemmia, apostasia, o per consimili caggioni, che possono leggerli presso *Seldeno* de *Synedrhis* c. 10. p. 367. Non si poteva scomunicare; non per omicidio, furto, ratto, o violenza, sia pubblica, o sia privata, non per dolo, o altri delitti minori, anzi nemmeno per altri gravissimi che fossero, eziandio di Maestà Lesa. E ne' casi permessi doveva serbarli un esatto ordine giudiziario, cioè precedente personale citazione; ne, se non per contumacia, o per delitto già provato, potea scomunicarsi. E sempre che, o non s'era serbato l'ordine, debito, o si scomunicava per altre caggioni, che per quelle prescritte, o contro le persone eccettuate, il Magistrato Regio, se era in tempo, proibiva di fulminarla; e se era fulminata, o ne ordinava la revocazione, ovvero secondo le circostanze de' casi particolari, comandava a Prelati l'assoluzione. Presso *Seldeno* loc. cit. si leggono molti esempj di questa pratica. In tempo del Rè *Errico III.* il Vescovo *Erfordienfe* aveva scomunicato il Contestabile di *Brianello*, ed alcuni altri, e posto interdetto a loro Stati, per alcuni Benisottratti ad una Badia. Il Rè ordinò la restituzione de' Beni, e nello stesso tempo,

subtratti

I 2

manda

mandatum est eidem Episcopo, quod sententiam occasione predicta latam relaxet. Rot. Claus. 18. Henr. VIII. (seu Anno 1234.) in *Arce Londinensi*. Sotto questo Rè furono costretti i Vescovi *Conventriense* e *Lincolniense*, a ritrattare le loro scomuniche, ancorche proferite secondo il prescritto de' Canonici; ma perche s'erano fulminate contro le riferite Consuetudini del Regno, senza beneplacito e mandato Regio, fu scritto dal Rè a suoi Uffiziali, che facessero rivocarle. Al Vescovo *Conventriense*, *ut dictam sententiam quanto citius studeat revocare. Quod si noluerit facere, sciat ipse, & hoc sibi dicat, quod ad ipsius Baroniam manum nostram, quam cito nos super hoc certificaverit, extendemus.* Al Vescovo *Lincolniense*, per le Censure pubblicate, gli dia impedimento: *ut nec publicari illam sententiam faciatis, praesertim cum minus iuste sit lata, & non de jure, licet de facto contra defensionem libertatis Ecclesiasticae, quod ex praemissis apparet, & etiam in praedictum Regiae dignitatis.*

La Carta del Rè *Errico III.* viene rapportata da *Seldeno* loc. cit. Consimili esempj si leggono presso questo medesimo Scrittore nel Regno di *Odoardo I.*, il quale arrivò fino a mandare in esilio li Prelati che contro le Leggi del Regno, avessero ardito di fulminare Censure; ed illustre è quello che accadde coll' Arcivescovo *Cantuariense*, il quale avendo scomunicato il Priore e li Canonici della Capella Regia, fu mandato in esilio, ed ordinato dal Rè al Decano, e Capitolo *Cantuariense*, che non volendole l'Arcivescovo rivocare, le rivocassero essi? come sono le parole del Diploma, che si leggono in *Seldeno*: *Propter quod per nos sibi injunctum fuit, quod sententias excommunicationis predictas sine dilatione revocaret, & de quo idem Archiepiscopus nihil adhuc facit, prout ex gravi querela ipsorum Prioris & Canoniorum accepimus: vobis mandamus quod sententias predictas in praefatos Priorem & Canonicos per praedictum Archiep. & suos ea occasione latas, ut praedictum est, publice & solenniter in singulis locis ubi latae fuerunt, integrè & de plano revocare faciatis; Irritas & inanes pronunciantes easdem.* E così fu esattamente eseguito. *Præsens mandatum Regis in omnibus est exequutum.*

Sotto *Odoardo II.* pur si legge praticato lo stesso con gli Arcivescovi *Giuglielmo Eboracense*, e con *Waltero Reinoldo Cantuariense*, a cui il Rè comandò che *sine dilatione* assolvesse *Ugone le Despenser*, scomunicato da *Waltero*, perche per ordine Reale avesse carcerato un Monaco vagabundo: *Nolentes*, dice *Odoardo*, *quod aliquis de Dominio nostro, super iis quæ ad mandatum nostrum ritè fecerit occasionem, seu inquietet quovis modo.*

Occorrono ancora nel Regno di *Odoardo III.* altri consimili esempj frà quali illustre è quello del sequestro della Temporalità del suo Vescovado, della restituzione di tutti li danni allo scomunicato, o dell'assoluzione comandata, a *Guglielmo Vescovo Norwicense*, che aveva scomunicato *Ricardo di Froyssell*, dove ordinò il Rè, doppo un lungo esame, e doppo essersi discussa la causa nel suo Concistorio: *Quod idem Episcopus dictam sententiam excommunicationis in ipsum Richardum occasione liberationis Brevium praedictorum eidem Episcopo pro conservatione Juris Regii, ut praedictum est, in contemptum Domini Regis, & ad inobedientiam Domini sui Regii inobedienter latam & pronunciatam, revocet, & relaxet dictum Richardum, inde absolvar. Et quod dicta Temporalia dicti Episcopi Episcopatus praedicti, quousque idem Episcopus Domino Regi pro contemptu & offensis praedictis satisfecerit, & sententiam excommunicationis in ipsum Richardum causa praedicta latam & pronunciatam revocaverit, & ipsum Richardum inde absolverit, in manibus Domini Regis remaneant; & quod idem Richardus*

chardus recuperet damna sua &c. Ed è notabile, che secondo la consuetudine di quel Regno solevansi anche per tal caggioni i Vescovi arrestare, e che ciò non si praticò con *Guglielmo* per usargli rispetto. Ma su egli costretto ad assolvere *Riccardo*, ed a pagargli mille libre per emenda de' danni sofferti; & *damna attestata sunt dicto Riccardo ad decem millia librarum*. E quel che è ancora notabile, ciò si praticava in Inghilterra: *per secula illa*, (come dice *Selden* loc. cit.) *quibus pauci satisfacere in praefecturis nostris Juridicis, sive Judices sive Ministri ex alio ordine quam Ecclesiastico*. Narra ancor quest'istesso Autore, che questa pratica, anche prima che il Regno si sottraesse all'ubbidienza della Chiesa Romana, fu così salda presso tutti quegli Rè fino ad *Errico III.*, che fu introdotto stile di spedirsi per ciò Lettere proibitive a Vescovi, col minacciare loro, multe, e gravi pene, *quoties de re aliqua extra cancellos Jurisdictionis eis sic permessa cognoscere, adeoque excommunicare tentarent, uti per illud item impetrandum etiam à Rege, ejusque Tribunalibus absolutionem, velut excommunicationis omnino non legitima, si quis extra cancellos illos excommunicaretur*. Tanti e così varj furono i mezzi, e le maniere praticate in questi Regni per mantenere al Principe un tal diritto, che è inseparabile dalla loro Corona.

Nel nostro Regno di *Napoli*, due modi furono da nostri maggiori praticati, che durano fino al presente. *L'uno* usando atto di Giurisdizione sopra lo scomunicatore, col commandargli che non iscommunichi, o che revochi la scomunica fulminata. *L'altro* usando atto di natural difesa, che non ricerca Giurisdizione alcuna, e conviene non meno a Magistrati che a Privati ancora; cioè che senza proibire che uno sia scomunicato, e senza commandare che sia rievocata la scomunica, impedire la pubblicazione, o l'esecuzione per modo che quella rimanga inutile e senza effetto. Dell'uno e dell'altro conviene qui far parola.

P R I M O M O D O.

Convenendo i nostri Scrittori, che qual'ora il Prelato s'abusa delle scomuniche, fulminandole contro il prescritto de' Sacri Canoni, faccia violenza; poichè violenza manifesta, è l'usar la potestà data da Cristo di scomunicare contro le Costituzioni di lui medesimo. Fu sempre in balla del Principe di ripararla, quando siasi fatti a suoi sudditi, non men come custode de' Sacri Canoni, che in vigor della Sovrana sua Potestà, che Dio gli ha conceduta, accioche da Popoli commessi al suo governo ogni violenza sia lontana. Quindi fra noi, il savio Rè *Roberto* prescrisse a suoi Magistrati certi modi per li quali avessero a riprimersi tali violenze, commandando che s'emendassero con ridurre le cose nel pristino stato. Non meno se la violenza s'usasse dall' Ecclesiastico contro un altro Ecclesiastico, o ancora contro un Secolare, come da un Laico contro un Ecclesiastico. Questi sono fra noi i cotanti rinomati Conservatori Regj, detti altrimenti *Capitoli del Regno*, de' quali, e della loro Giustizia, e lungo uso fu da noi diffusamente trattato nel Tom. 3. della nostra *Storia Civile*, Lib. 22. p. 179.

Mentre durò il Regno degli *Angioini*, non men la Gran Corte della Vicaria, allora il più eminente degli altri Giustizieri delle Provincie, per commissione Reggia emendava i violenti trascorsi degli Ecclesiastici, ma surto, a tempo di *Alfonso I.* ed innalzato cotanto dagli altri Rè *Aragonesi* suoi successori, il Consiglio di S. Chiara, che oscurò tutti gli altri Magistrati, diverne sua propria attinenza di dar

rimedio a loro eccessi, non restando di procedere, se non quando la violenza con la restituzione delle cose al pristino stato si fosse emendata.

Nel Regno poi degli *Spagnuoli*, incominciando da *Ferdinando il Cattolico*, infino all'ultimo Rè *Carlo II.* avendo il Collateral Consiglio, istituito da *Ferdinando*, asforbite a se tutte le preeminenze degli altri Magistrati ed Uffiziali del Regno, si variò alquanto questo procedimento, poiche sebbene ora, intorno all'emenda dell'altre violenze commesse dagli Ecclesiastici, costuma il Collaterale di deputare il Consiglio di S. Chiara per farle riparare; per le violenze però che dagli stessi sono commesse, abusandosi delle scomuniche, ha voluto sempre egli prenderne la conoscenza, così in esaminare l'ingiustizia, o qualità della Censura, come in valersi de' rimedj economici per impedire di farla pubblicare, overò fulminata ritrattare. Questo è un costume che può dirsi non meno antico che nuovo, e che ha durato anche doppo la pubblicazione del Concilio di *Trento* per tutt' il Regno degli *Spagnuoli*, ed ora sotto l'imperio del nostro Augustissimo Principe, dura viepiù vigoroso che mai. Ne il Concilio di *Trento*, per quel che dispose nel riferito suo Decreto, potè togliere a Principi e suoi Magistrati questo potere. Non solo, come fu già auvertito, perche ivi si parla di alcuni casi particolari, ma anche perche quel Decreto, come continente notorj pregiudizj alla potestà temporale de' Principi, fu notato per uno de' Capi pregiudiziali dal Reggente *Villani*; onde presso di noi non fu ricevuto, ne fatto valere. Ed in vero è intollerabile, come eccedente della potestà spirituale, quel che ivi si prescrive: che eziandio contro i Laici possa il Giudice Ecclesiastico, prima di venire alla scomunica, *per multas pecuniarias, seu per captionem pignorum, personarumque districtionem* costringerli ad ubbidire li di lui precetti.

Non fu nemeno presso di noi ricevuto ciò che nella fine del Decreto si stabilisce, che passato l'anno, e durando taluno nella scomunica, possa contro di esso procedere l'Uffizio dell' Inquisizione, come sospetto d'Eresia. Ciò si pretese da *Roma* ne' tempi di *Filippo III.* governando il Regno, il Duca d'*Alcalá* il Giovane, coll' Auditor *Frigueroa*, contro il quale da *Roma* s'erano spediti ordini diretti à Monsignor *Petronio* Vescovo di *Molfetta*, che dimorava in *Napoli*, con carattere di Ministro del S. Uffizio, di doverlo carcerare, perche passato l'anno della scomunica, citato a dire ciò, che sentiva della Religione Cattolica, non curò la citazione. Tinto quel Ministro con la famiglia armata dell' Arcivescovo e del Nunzio d'arrestarlo, ma fu dal Vicerè cotanto ardire fortemente represso: fece egli riporre in libertà il *Frigueroa*, e fece disarmare tutta la famiglia dell' Arcivescovo, del Nuncio, e dell' Inquisitore, siccome fu da noi raportato nel *Tom. 4. Lib. 46. c. 2.* della nostra *Storia Civile*.

Non mai s'interruppe per questo Decreto del Concilio, un tal costume; ne si verrebbe mai a capo se si volessero annoverare qui li molti esempj che pe'l corso di tanti anni, sono fra noi accaduti, desser stati prima con oratorie, poi con esecuzioni di fatto costretti i Vescovi a ritrattare le loro ingiuste scomuniche, o loro proibito, che le fulminassero. Ne sono pieni gli Archivi della Regal Cancelleria, e negli ultimi nostri tempi sono pur troppo note l'esecuzioni fatte contro Prelati contumaci, o col sequestro della Temporalità delle loro Chiese, overo con esiliarli dal Regno. Questi rimedj sono fondati, non meno su la potestà economica de' Principi, che sopra un evidente giustizia, come il Reggente de *Curia* nella seconda Par-

da Parte del suo *diversario Feudale* l'ha ben a lungo dimostrato. Ciò che non piacendo a Roma, fece sì, che la Congregazione dell'Indice proibisse il suo libro; ma non fu fatta valere la proibizione, siccome da noi fu narrato nel Lib. 27. della nostra *Storia Civile*, Tom. 3. c. 4. n. 2. p. 439. Anzi nel nostro Reame da tempi antichissimi sono stati praticati da Principi religiosissimi, e per tutto il tempo che lo ressero i Rè della nonnen illustre che pia Casa *Austriaca*, sotto il governo de' rispettosì *Spagnuoli* furono spessissime volte adoperati; siccome può vedersi presso il *Ciocarello*, che ne riporta moltissimi esempj. E già ora se ne trova introdotta stile, e stabilito certo modo di procedimento: poichè si spedisce in prima dal Collaterale, Lettera oratoria al Vescovo o suo Vicario, che non proceda alla fulminazione della minacciata scomunica, ovvero, se l'ha già fulminata, che la revochi ed abolisca: se non obbedisce, gli vien spedita la seconda con termini più pressanti e forti, minacciandogli, che facendolo altrimenti, si metteranno in opera contro di lui quegli espedienti, che la potestà economica del Principe suoi praticare in casi consimili: Se pure durerà la contumacia, se gli spedisce la terza che è comminatoria, e non obbedendo, nello stesso tempo, o si chiama il Prelato in Napoli, con imporsergli che non mai più faccia ritorno alla sua Diocesi, fino che non ubbidisca, ovvero si procede alla carcerazione de' suoi più stretti congiunti; e se pure anche questo riuscisse inutile, si sequestrano tutte le sue rendue, e finalmente permanendo nell'ostinazione vien discacciato dal Regno, con ordine di non dover mai più in quello far ritorno.

S E C O N D O M O D O.

L'altro modo di emendare tali abusi, non ricercando atto di giurisdizione alcuna, ma consistendo nella natural difesa, egli è commune non meno a Magistrati, che a Privati. Questo è di resistere alla violenza, non già con proibire che uno non sia scomunicato, o con comandare, che sia rievocata la scomunica, ma con impedire la pubblicazione o l'esecuzione, e far sì che quella rimanga inutile e vana, e senza alcun effetto. Questo modo usò la Repubblica di *Venezia* nelle scomuniche di *Paolo V.* e così ancora senza remori e strepito d'arme si praticò in *Francia*, quando nel 1648. *Paolo II.* sottopose all'interdetto la Città di *Nevers*, avendo il Parlamento di *Parigi* per Decreto fatto, sotto li 2. Dicembre del sudatto anno, ordinato, che il Servizio Divino fosse continuato, e gli Ecclesiastici costretti a non interromperlo: e nel 1488. *Innocenzo VIII.* avendo interdetto *Gand e Bruges*, il Parlamento dichiarò l'Interdetto abusivo, e comandò la continuazione de' Divini Uffici. E lo stesso fece *Filippo il Bello.* Rè di *Francia*, quando il Regno suo fu interdetto da *Bonifacio VIII.* e *Lodovico XII.* quando da Papa *Giulio II.* e *Lodovico Riccemo* Provinciale che fu de' *Gesuiti*, nella sua appologia al Rè di *Francia*, loda e comanda il fatto del Rè *Lodovico XII.* e lo propone ad ogni Rè da imitare. Questa maniera la confessano per legittima, non pure i nostri Giureconsulti, ma i migliori Teologi e Canonisti. Si può vedere il *Gaetano*, *Soto*, e *Vittoria*, che tutti a lungo trattano della resistenza che possono fare non pur i Magistrati Secolari, ma anche i Privati alli mandati indebiti, non pur de' Vescovi, ma del Papa stesso, ed il Cardinale *Bellarmino* nel Trattato de *Romano Pontifice* non s'allontana dalla loro dottrina.

Non

Non vi è cosa che così frequentemente s'incontri nelle Storie, che daver sovente Principi per altro religiosissimi, impedito, che ne' loro Reami si pubblicasse scomunica o interdetto, contro allo prescritto da' Sacri Canoni, fulminato, ovvero di averne impedita l'esecuzione sicché niente s'innovasse, e si continuassero ne' loro Stati, come prima, i Divini Uffizj; ed a censurati non si vietasse d'esserne partecipi, ne s'impedisse loro con gli altri Fedeli la comunione della Chiesa. Tralasciando gli esempj della *Francia*, della *Germania*, e dell' altre straniere Nazioni, di sopra rapportati, le nostre Storie stesse cene somministrano abbondantissimi esempj. I nostri Principj *Normanni* si burlarono sempre delle scomuniche di *Gregorio VII.* e le prendevano a giuoco, facendole rimaner vane ed inutili. Niente dico dell' Imperadore *Federico II.* che non fece valere nel nostro Regno quante scomuniche mai, o interdetti potessero lanciare *Gregorio IX.* ed *Innocenzo IV.* Anzi per impedirne ogni pubblicazione sovente faceva prendere ed impiccare i portatori di tali scomuniche. Ed il Rè *Manfredo* si faceva celebrare avanti di lui ne' luoghi interdetti, i Divini Uffizj, ne curò le scomuniche di *Urbano IV.* ne' d' *Alessandro* suo predecessore. Il Rè *Pietro d'Arragona* per la Sicilia fece lo stesso, quando venne voglia a Papa *Martino IV.* di scomunicarlo ed interdire quel Regno. Infino una femina, come fu la Regina *Giovanna I.* dispreggò le scomuniche di *Urbano VI.* ed il nostro Rè *Carlo III.* di *Durazzo* non si portò di lei men risoluto e forte, nell' impedire che nel nostro Regno di *Napoli* le scomuniche di costui avessero alcuna esecuzione, ed effetto. Il Rè *Ladislao* niente curossi de' fulmini di Papa *Alessandro V.*, ne gli fece valere nel Regno; e di molti altri nostri Principi troverà lo stesso essersi con somma costanza praticato, chiunque vorrà prendersi la pena di leggere la *Storia Civile del Regno di Napoli*.

Sotto il Regno de' Rè *Austriaci*, ne' governi di tanti Vicerè, e particolarmente del Duca d' *Alcalà* queste scomuniche furono, e da Vescovi del Regno, e da *Roma* lanciate, intorno alle note contese per l'accettazione della Bolla *Cane*, per l'*Exequatur Regium*, e per le tant' altre controversie giurisdizionali, accese in que' tempi lagrimevoli, che non si fecero valere, impedendosi o la pubblicazione, o l'esecuzione per modo che rimasero vane, e senza effetto alcuno. Leggasi il Tom. 4. della *Storia Civile*, specialmente il Lib. 33. dove ciascheduno troverà esempj innumerabili, per li quali si rende manifesto essersi appresso noi ritenuta sempre questa pratica, di far resistenza alle scomuniche indebite, non meno de' Vescovi del Regno, che de' Papi stessi, e farsi che quelle non fossero osservate, e rimanessero inutili, o vane e senza effetto alcuno.

Ma qui, come cosa di gran momento, non bisogna tralasciar di notare i pregiudizj ne' quali i nostri Maggiori vissero, per la forza che loro facevano le Decretali de' Romani Pontefici, e le nuove Dottrine de' Canonisti, poichè attribuivano alle scomuniche, effetti che i Canonisti stessi non osarono di fare, sicché sovente nelle scomuniche vi avevano maggior parte i Magistrati Secolari, che gli stessi Giudici Ecclesiastici, che le fulminavano; e con sommo disordine e pregiudizio non meno de' Sovrani Diritti del Principe, che delle ragioni de' Popoli, rendevano più formidabili o terribile questi fulmini, che non erano in se stessi. Essi riputavano che scomunicati ingiustamente i Magistrati o gl'Auvocati, o altre persone pubbliche, particolarmente per aver i primi sostenute co' loro voti, ed i secondi per aver difese le ragioni e preminenze Reali in materia Giurisdizionale, volendo

lendo continuare l'esercizio delle loro cariche, fosse bisogno di prender lettere di permissione dal Collaterale Consiglio, che chiamarono *Dispense*, ovvero *Licenze*; il quale, conosciuta l'ingiustizia e nullità della Censura, suole concederle, perchè loro non s'impedisca non men l'esercizio delle loro cariche, che tutti gl'Atti Civili, ed il corso de' loro giudizj ed azioni. Questa pratica s'introdusse per quietar le coscienze de' deboli e degl'ignoranti, e per un documento più manifesto della ingiustizia e nullità della scomunica, affinchè li scrupolosi levassero da loro animi ogni sospettò di non comunicare co' censurati, non già che fosse ciò precisamente necessario.

Le scomuniche presso di noi, unito che fu il Cristianesimo coll'Imperio, ancorchè validamente fulminate, quando non hanno l'assistenza del Principe, non possono partorire quest'effetto di separare i censurati dalla Società Civile della Repubblica, e toglier loro que' Diritti che la ragione delle Genti, la potestà del Principe, e la ragione civile loro concede. Il primo effetto della scomunica, considerandolo come semplice censura, non è altro che separare il Fedele dal corpo della Chiesa, avendolo come Etnico e Publicano: effetto per altro il più spaventoso e terribile, e da temersi più di qualunque altra disavventura, che possa mai ad alcuno intervenire. Non vi è infortunio più calamitoso ad un Fedele, che di vedersi separato dal numero de' figliuoli della Chiesa. Questo afforbilce tutti gli altri, e di questo solo, che non è piccolo male, intese Cristo S. N., S. Paolo e tutti i Padri della Chiesa. E la ragione è manifesta, perchè non essendo altro la Chiesa, che un adunanza di Fedeli, siccome nelle Società umane, coloro che non custodiscono i regolamenti dalla Società prescritti per loro governo, come indegni di vivere in quella Comunione, sono da essa separati; e questa separazione non importa altro che d'esser esclusi da tutto ciò che la Società loro concedeva; così colui che viene separato da questa unione de' Fedeli perde tutto ciò che la Chiesa lor dava. Ne l'effetto della scomunica come censura può esser altro, non potendo togliere allo scomunicato ciò che non dalla Chiesa, ma, o dal Jus delle Genti, o dalla Società Civile egli riceve. Dice *Otarto Milevitano* che la Chiesa è nella Repubblica non già la Repubblica nella Chiesa; e per conseguenza, chi non è dentro la Chiesa può ben esser nella Repubblica; ne colui che è separato dalla Chiesa, deve riputarsi anche fuori della Repubblica. Se la Chiesa, siccome a suoi Fedeli dispensa i Beni Spirituali, i Sacramenti, gli Ordini, e tutto ciò che concerne alla salute delle loro anime, desse ancora ciò gl'huomini hanno dal Jus delle Genti, dalla Repubblica e dal Commercio Civile, certamente chi è separato dalla Chiesa, dourebbe riputarsi ancora fuori della Repubblica. Ma la Chiesa tutt'altro pretende, anzi ne' suoi Inni altamente grida: *Non eripit mortalia qui Regna dat Coelestia*. Ne Christo S. N. altro pretese, che di doverli avere lo scomunicato come un Pagano; e per quest'istesso c'insegna che non volle, che si separasse dal Commercio Civile, e dalla Repubblica, ma solamente dalla Chiesa, e non dovesse entrar a parte ne' Beni Spirituali che quella dispensa a suoi Fedeli.

Quando il nostro buon Redentore dice (Math. VI.) *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus & Publicanus*, tutto il Mondo era Gentile. Gentili erano i Magistrati, Gentili le Comunità, Gentili tutti gl'huomini, co' quali gli Apostoli stelli dovevano conversare. Se separato il Fedele dalla Chiesa, avendosi come Pagano, avesse dovuto ancora separarsi dal Commercio Civile, era bisogno a gli

K

Apostoli

Apostoli stessi uscire dal Mondo per non conversare più con gl' Infedeli: Ma se essi conversavano co' Pagani, mantenevano con loro il Commercio Civile, anzi non ripugnavano d'esser giudicati da Magistrati Civili, (riconoscendo in essi la loro potestà proveniente da Dio) non dovevano aver ripugnanza di trattare con lo scomunicato, per ciò che concerne la Società Civile; giacche Cristo volle che dovessero averlo come ogn' altro Etnico e Publicano.

Nian meglio che S. Paolo con la sua propria bocca, e con suoi proprj esempj c'insegnò questa verità. Egli ammonisce i suoi Discepoli (*Corinth. I.*) che non debbano conversare cogl' incestuosi, con gli scelerati e ribaldi, per timore che non si contaminassero, da loro rei costumi. Egli aveva-li scomunicati, come tutti gli altri Etnici e Publicani, e non miglior era la vita corrotta de' Gentili, che de' mal convertiti. Dice per tanto, che non per ciò dovevano evitare la loro Società Civile; *alioquin*, ei dice, *vobis esset ex Orbe migrandum*. Bisogna dunque distinguere il commercio che proviene dallo Stato Civile, e Politico, dalla conversazione cogl' empj e seduttori. Il primo come puro ed incontaminato, o che dipende dalla ragione delle Genti, o dalle Leggi del Principe, alle quali, chi vive nella Repubblica, è tenuto ubbidire anche in coscienza: siccome l'esempio degli Apostoli stessi celo dimostra, che ubbidivano a Magistrati Secolari, ancorche Gentili, ed alle loro Leggi: questo non si toglie ne si proibisce ad alcuno.

Tertulliano rispondendo nel suo *Apologetico* alla calunnia che i Gentili imputavano a Cristiani, che questi fossero inutili alla Repubblica, dice che i Cristiani, non meno che i Gentili, mantenevano il commercio e la Società Civile, ed erano non meno che essi alla Repubblica utili e fruttuosi: *Nullum fructum operum ejus*, dice egli, *repudiamus, plane temperamus, ne ultra modum aut perperam utamur. I: aque non sine foro, non sine balneis, non sine tabernis, officinis, stabulis, mundinis, vestris caterisque commerciis cohabitabimus in hoc saeculo. Navigamus & nos vobiscum, & militamus, & rusticamur, & mercatu proinde miscemus artes, operam nostram publicamus usui vestro. Quomodo infructuosi videmur negotiis vestris, cum quibus & de quibus vivimus non scio?*

La conversazione con gl'uomini rei e scelerati s'inculca da Cristo e dagl' Apostoli a fuggire, e ciò con savio e prudente consiglio, per timor di non essere infettati: dicendo Cristo altrove, che dalla mala pianta non può sperarsene frutto buono; e che una pecora morbosa corrompe sovente tutto l'ovile; e questa conversazione deve l'uom fuggire, non per effetto della scomunica, ma come di uomini reprobis e ribaldi, li quali o colle loro false e perverse dottrine, o co' loro empj costumi possono corrompere gli altri. Così S. Paolo stesso quando per quelle parole ci ammonisce, (*I. Cor. V. & XI.*) co' peccatori *non commisceri, non comedere, communes non habere epulas*, ovvero *cibum non sumere*, non parla de' gli scomunicati, ma come opportunamente notò Seldeno de' Synedr. c. 8. p. 217. *cibum cum hujusmodi non capere, non commisceri, uti & haeticum vitare*, ad Tit. IV. 10. *& id genus alia in N. Testamento non magis mihi videntur Excommunicationem, quò trahi sapius solent innuere aut spectare, quam in Veteri: Psalm. I. 1. Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum; aut ibid. XXVI. 4. Non sedi cum consilio vanitatis, & cum iniqua gerentibus non introibo: & id genus complura.*

Di questa rea consuetudine parlò ancora S. Giovanni Epist. II. ammonendo i suoi, che più d'ogn' altra cosa rea sene guardassero, dicendo: *Si quis venerit ad vos, &*

vos, & hanc doctrinam non affert, nolite eum recipere in domum, nec Ave ei dixeritis: qui enim dicit ei Ave, communicat operibus ejus malignis: Non parla qui S. Giovanni de' scomunicati, ma di seduttori, e rei uomini; de' quali si vieta ogni confortio per lo timore, che si deve avere, che non si comunicassero assieme colle loro opere maligne e perverse; ond'è che i *Critici Sacri* sopra questo luogo di San Giovanni, e fra gli altri *Grozio*, notarono, che quivi si parla de' seduttori, la cui familiarità debbe evitarfi. *Et mos erat*, soggiugne *Grozio*, *multis Gentibus, ne quidem alloqui, quos aversarentur*; il quale a tal proposito rapporta questo passo dell' Interprete d'Ireneo 33. *Joannes Domini Discipulus in Epheso iens lavari, cum vidisset intus Cerinthus, exivit de balneo non lotus, dicens, quod timeat ne balneum concidat, cum intus esset Cerinthus inimicus veritatis.* E *Clario* sopra quelle parole, *qui dicit ei Ave*, notò: *Reddit causam cur id prohibeat, non odio solius aliquo hominis, sed ne videre malefactorum ejus esse particeps, & per familiarem consuetudinem, qua per illud, Ave, intelligit, abducatur a veritate.* Essendo saggio Consiglio aver sempre innanzi agli occhi questa cautela, e sfugir ogni occasione di peccare.

Ma ciò, come si è detto, non dipende dalla Scomunica, ne è suo effetto, come è egli effetto de' contagiosi e pravi costumi di poter con facilità corrompere i buoni. L'effetto della scomunica è di separare il Fedele dal corpo della Chiesa, e da tutte le cose spirituali, che a colui, come a membro della Chiesa prima si appartenevano. Perdita riputata in ogni tempo, ed allora massimamente gravissima. Quindi li scomunicati non si ammettevano alle pubbliche preci & a divini Uffizj. Quindi erano rasi il loro nomi è *Dipticis Ecclesiarum, eo quod* come dice *du Cange* in suo *Glossario Mediæ & Infimæ latinatis verbo* *Dipticha, habere nomen in Dyptichis, & inter missarum solemnias ex iis nomen alicujus recitari, judicium esset, illum esse de Communione & Corpore Ecclesiæ.* Quindi negavano a scomunicati gli Ordini, ed ogni altro Benefizio Ecclesiastico: in breve, erano esclusi da tutti gli spirituali ajuti, e suffragj, che la Chiesa suol dispensare a coloro, che sono nella sua comunione.

E ciò è così vero, che li Canonisti stessi avendoci voluto dare la definizione della scomunica, dissero, che è una pena spirituale e medicinale, la quale priva il Fedele dell' uso di alcuni beni spirituali, siccome la definisce *Suarez de Censuris Disp. 1. Sect....* La qual definizione viene seguita da *Valent. Tit. de Sent. Excom. §. n. 2.* e da tutti gli altri moderni Teologi. Anche coloro, che credettero la scomunica, per quanto riguarda la privazione de' beni spirituali essere *de jure Divino*, insegnarono, che la separazione del commercio Civile, non dipendeva dalla ragione Divina, ma da ragione umana, procedente dalle tante Costituzioni umane, le quali in ciò furono sempre varie e diformi, secondo i luoghi, tempi, persone, costumi, e l'infinita circostanze de' casi particolari; dipendendo tutto ciò dall' arbitrio dell' uomo, non già per istituto Divino, che è sempre conforme, ed invariabile, ne è sottoposto a mutazione alcuna, siccome notò *Almaino* in *Tract. de Potestate Ecclesiæ quæst. I.* dicendo: *Tertium Corollarium quod sequitur vitare excommunicatum quantum ad colloquutionem, & illa quæ sunt merè civilia, non videtur esse de jure Divino;* ond'è, che Gio: Driedo de libertate Cristiana l. 14. insegna. *Constitutione juris Divini, non prohiberi cum Hæreticis edere & bibere.* E tal sentenza tanto più la riputarono vera i nostri Canonisti, ed i Teologi stessi Scolastici, come *Covarruvias ad Cap. Alma mater p. 1. §. 2. n. 7. Navarrus in Manuali c. 27. §.*

35. *Canisius in Summa l. 3. Tit. 23. ed Antonio Ricciullo T. de personis extra Ecclesiam gremium lib. 4. c. 43.* quanto che per ciò riguarda la privazione di tal civil commercio cogli scomunicati, vi notarono di tempo en tempo una varietà ed inconstanza grandissima. Nel IX, e X. Secolo fu praticato tanto rigore, che fu di poi bisogno di rimetterlo in questa parte. *Gregorio IX.* intorno all' Anno 1230. concede a Frati Minori, che dovevano viaggiare per la Terra de Virginiani, che potessero liberamente praticare con gli scomunicati, come rapporta *Emmanuel Roderico in Collectione Privilegiorum Apostolic. Regular. in Gregorio IX. Bulla 6.*

Questo medesimo scrittore quæst. Regular. T. 2. q. 61. rapporta nelle altre Bolle di antichi P. Romani, li quali secondo il loro arbitrio permettevano ad alcune spezie di persone di comunicare con gli scomunicati. E quindi nelle Istruzioni, che la Congregazione de *Propaganda* da a suoi Missionarj, lor concede di poter aver qualunque commercio cogli Eretici e scomunicati, che sono in *Germania & Gallia, in Ungaria, & Transylvania, in Polonia, & Suetia, in Dania & Anglia, in Saxonia, & Norvergia, & cæteris aliis partibus, ubi grassantur Hereses Lutherana & Calvinianæ; sicut & cum schismaticis, cum quibus Catholici sunt mixti, potest haberi commercium cum ipsis juxta Constitutionem Martini V. Pontificis, in Concil. Constantiensis & Lateranensi recepta: non obstante quod dicti Heretici sunt manifesti, & publici excommunicati, tamquam membra abscissa à S. R. Ecclesia;* come si legge nel Missionario Apostolico di *Andrea di Castellana*, che fu Prefetto de' Missionarj, stampato in Bologna l'Anno 1644. p. 4. q. 1. e 2. Parimente *Raimondo di Pennafort* Compilatore delle Decretali, e Penitenziere di *Gregorio IX.* il quale di poi fu ascritto nel Catalogo de' Santi, insegnò: Che tutti i sudditi possono comunicare col Principe scomunicato, siccome si legge in que' versi della di lui summola, estraatta dalla sua somma, impressa a Parigi l'anno 1511. ed in Colonia l'anno 1588. p. 120, dove: *Princeps, vel Rex populorum in Banno si sit, sua gens communicet illi: dove la Glossa aggiugne: subditi propter hoc sequuntur Dominum, quia bona, & dona à Domino recipiunt, ut ipsi serviaut.* Siccome tutto al rovescio in Francia. *Dominum Regem pro participatione cum excommunicatis non incurrere sententiam; quod de Regina & ejus familia postea confirmatur,* come sono le parole di *Marino Merlenno* Quæst. & Com in *Genesim C. 1. p. 666.* & in moltissimi altri casi così permettono i Canonisti il comunicare con gli scomunicati: tanto che ora va per le bocche di tutti quel loro Verso. *Utile, Lex, Humile, Res ignorata, Necessè.*

Non potendo dunque negare i Canonisti stessi, che tanta varietà deriva perche tal privazione del commercio civile non dipende da raggion Divina, ma umana, hanno ascritto alla raggion umana canonica, e non alla civile questa potestà; di maniera che, dicono, come fra gli altri scrisse *Cristiano Lupo T. 5. Schol. p. 132. Omnis hæc res non est Dogmatis, sed Disciplina, ideoque per Ecclesiam potest ex causis disponi variè, atque mutari.* E quindi nel l. c. p. 130. avendo rapportate alcune lettere d'*Innocenzo III.* scritte a Crocesignati, per le quali come disciplina della Chiesa, quel Pontefice a suo arbitrio, mutava, variava, e disponeva di quell' affare, soggiugne. *Et hinc placet Catholicos Gallie, Germanie, & Anglie, ac Belgii incolas cum habitantibus est hic Hereticis posse liberè in Civitatibus tractare.* Ma in ciò gli scrittori Ecclesiastici, facendo la loro causa, si sono grossamente ingannati, essendo pur troppo chiaro e manifesto l'attentato, che essi fanno alla potestà Civile del Principe, attribuendo alla Disciplina della Chiesa cio, che è del Governo Civile, e dello Stato temporale e politico.

Durante

Durante il Romano Imperio, s'è veduto dalle cose precedenti; che gl'Imperadori doppo la censura della Chiesa, per le loro leggi commandavano, che lo scomunicato per caggion d'eresia, si discacciasse à *manibus urbium*, à *congressibus bonorum & honestorum*, ut *huic hominum generi nihil è moribus, nihil ex legibus sit commune cum ceteris, & perpetua inusti infamia à catibus honestis, & conventu publico segregandi*. Siccome stabilirono gl'Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio nella L. 6. 10. 11. 13. 14. e 40. Tit. 5.

S'apparteneva a Principi privare gli scomunicati del commercio civile, spogliarli del favor delle leggi, segregarli dal publico commercio; ed essi secondo la gravità de' delitti per li quali venivano i rei scomunicati, regolavano ora con moderazione, ora con rigore questi divieti, e tutto dipendeva dal loro arbitrio.

Nell' Imperio Germanico avevano i Teutonici una legge, con la quale era stabilito, che se lo scomunicato, passato l'anno non procurava l'assoluzione, era privato di tutte le sue possessioni e benefizj; tanto che Paolo Bernriedense sciatto- re della Vita di Gregorio VII. data in luce da Giacomo Gretsero Jesuita, scrisse che Errico IV. ed i suoi seguaci, in tanto si affrettarono con tanta ignominia in Canossa, a ricevere l'assoluzione da Gregorio, perche non restava loro, che un mese dell' anno, e che per tema di non perdere i loro beni la sollecitarono. *Ipsi vero* (sono le parole di Paolo p. 208.) *ejusque complices communionem utcumque idcirco festina- verunt recipere, quia juxta Legem Teutonicorum, se pradiis & beneficiis privandos esse non dubitabant, si sub excommunicatione integrum annum permanerent, cujus unus ad- huc mensis superfuisset, dum ad reconciliationem redirent*. Confimile Legge ne' loro Do- minj stabilirono gli antichi Rè di Francia, per rendere non meno formidabili che a se profittevoli le scomuniche; e questa pena, che loro piacque alle spirituali ag- giugnere, come temporali, non potevano senon da Principi derivare, non già dal- la Chiesa.

L'Imperador Federico II. fra gli Statuti che concede in favore della Chiesa, re- gistrati nel Corpo del Jus Civile, stabili, che eziandio passato l'anno, s'intende- va lo scomunicato soggetto ancora al Bando Imperiale, siccome si legge nel Tit. *de Statutis & Consuetudinibus contra Libertatem Ecclesiast.* §. 5. *Quaecumque Commu- nitas vel persona per annum in excommunicatione facta propter Libertatem Ecclesie pers- titerit, ipso Jure Imperiali banno subjaceat, à quo nullatenus extrahatur, nisi prius ab Ecclesia absolutus fuerit*.

Di questo medesimo Imperadore ancora leggiamo fra gli altri Privilegj che con- cedeva a gli Ecclesiastici, in breve annoverati da Schattmio Annal. Paderborn. L. 10, p. 988. ex Galeny Vita Engelberti, esser ancora questo. *Excommunicati ab Epif- copis postquam ritè denunciati fuerint, non recipiantur, nec locus eis dabitur consistendi in judicio, priusquam intra sex septimanas se absolvi curent*. Struvii Syntagma Hist. Germ. Dissert. 20. p. 632.

I nostri Rè Angioini favorirono pure in questa parte le scomuniche, e fecero valere il divieto di non potere li scomunicati comparire in giudizio: e Carlo II. d'Angiò condannava in certa quantità di danari le concubine scomunicate, se pas- sato l'anno duravano nella scomunica; ancorche i Chierici pretendessero che le loro concubine non doveessero soggiacere a questa pena. V. Chioccarello M. S. Giu- risd. T. 10.

S'apparteneva a Principi, come cosa appartenente al loro Imperio di togliere a

scomunicati ciò, che le Leggi, la Communion Civile, ed il Jus delle Genti lor dava, ad impor loro multe, ed altre pene temporali: non appartenendo ciò alla Disciplina della Chiesa, la cui Censura non oltrepassava il suo potere spirituale, cioè di separare lo scomunicato dal consorzio de' Fedeli, non averlo piu per figliuolo della Chiesa, non ammetterlo alle pubbliche preci, agli Uffici Divini, in breve escluderlo da tutti que' beni spirituali, che la Chiesa dispensa a coloro, che sono nella sua Communion. Pena in se stessa la piu grave, e terribile di qualunque altra, che nell' Imperio solevano gli Imperadori infliggere a scomunicati; la di cui differenza è infinita, e quanto più l'anima, ed i beni spirituali sono stimabili, e da tenerli piu cari del corpo, e de' beni temporali, tanto più la gravità dell'una sopravanza l'altra. Per questa caggione gli antichi Padri esclamavano, che non si dovesse, senon per pura necessità, per gravi eresie, e per pubblici e scandalosi peccati, doppo un' ostinata contumacia venire a sì terribile e spaventoso rimedio: e *S. Gio Crisostomo* non men che tutti li Padri di quel secolo, non inculcano altro, siccome è chiaro dalle sue Omelie. *Hom. 18. in c. 8. II. ad Corinth. Hom. 4. in Epist. ad Hebræos. Hom. 70. ad Populum Antiochenum*, lib. de Babylà Martire, & alibi. E se è sua quell' Orazione che si legge fra le sue Opere dell' Edizione *Duceana* Tom. 5. Homil. p. 599. *G. L. 7. Tom. 1. Homil. 76. p. 907. Saviliana* Tom. 6. Homil. 37. p. 439. di *Basilea* Tom. 3. p. 724. di *Anversa* in 8. del 1553. p. 252. esclamò egli tanto contro l'uso delle scomuniche, che per emfasi vene a dire, che niuno dovesse Scomunicare; *non debet quis*, (sono le sue tradotte parole) *vel vivos vel mortuos anathematizare, aut anathema in eorum quempiam pronunciare.*

Dubitârono ancora, come *Domenica Soto* in Sent. 4. dist. 22. p. 1. art. 1. ed altri, che possono vedersi in Catal. *Heschil*: in Not. ad Tom. 5. Edit. *Saviliana* p. 708. se mai quest' Orazione fosse di *S. Gio: Crisostomo*; ma altri non ne dubitarono punto, siccome si vede nelle Note in Edit. *Savilianam* Tom. 6. col. 802. Che che ne sia, la Chiesa riputava la scomunica tremendissimo flagello, perche separava il Fedele dal consorzio de' figliuoli di Dio, coll' escluderlo da tutti i beni spirituali, che era la perdita più grave di tutte le altre: niente impacciandosi, e niente curando della privazione degli altri beni temporali, che non s'appartengono a lei; perche siccome ella non può darli, perche non gli ha, come dice *S. Bernardo* Lib. 2. de Consider. c. 1. così nemeno può togli.

Quando dunque si riguarda la scomunica come separazione dal commercio civile, è privazione de' beni temporali; e quando si dice, che tutto ciò dipende, non già da ragione Divina, ma da ragione umana, per ragione umana non debbe intendersi che la Legge del Principe, o delle Genti; non già la ragione Canonica, o l'Economia della Disciplina della Chiesa.

Che lo scomunicato non sia assistito dalle Leggi, sia escluso dagli Atti Civili e legittimi, da Giudizi, da Magistrati, sia intestabile, non vagliano i suoi contratti e testamenti, e cose simili, che entra in ciò la Chiesa? Ch'entrano li Romani Pontefici a vietarlo, o a definirlo? Questo solo s'appartiene a Principi, la cui potestà è di regolare, e dar norma a testamenti, a contratti, a giudizj, ed a tutti gli Atti Civili e pubblici: ma non è ciò della potestà spirituale del Sacerdozio, ma della potestà spirituale dell' Imperio, come è per se stesso chiarissimo.

L'esserli confuse queste due potestà, che hanno frà di loro ben fermi e stabili confini,

confinj, ed attribuito all'una ciò che si appartiene all'altra, nacque dalla decadenza del Romano Imperio, e dalla sterminata potenza che per ciò si arrogarono i Romani Pontefici, li quali abusandosi delle scomuniche, sene servivano, non per caggione di Religione, e secondo lo prescritto dagli antichi Canoni, ma per caggioni leggerissime, e per cose temporali e mondane; e scorgendo, che quelle non legavano l'animo degli scomunicati, e che costoro consapevoli della loro coscienza, non avevano alcun rimorso; ed ancorchè essi scomunicassero e maledicessero, avanti Dio ed alla sua Chiesa, si avevano per suoi Fedeli, e benedetti; per render per l'opposta via più terribili e spaventose le scomuniche, lasciato lo spirito, si rivolsero alle cose sensibili e mondane; e quando prima il terrore della scomunica era, perchè privava il Fedele de' beni spirituali della Chiesa, dipoi ne' Secoli incolti e barbari, ne' quali gli uomini furono più attaccati alle cose mondane e sensibili, che alle spirituali, dalle quali niente eran commossi, dava loro la scomunica maggiore terrore e spavento, perchè si credevano infelici, e mal avventurosi; riputando che per ciò i loro campi non doveessero più fruttificare, non che abbondare; i loro traffichi sortir inutile successo, le loro intraprese andar tutte a vuoto, la morte loro, de' fratelli, figliuoli e della loro famiglia essere imminente, ricolme d'infermità e di miserie le loro case; essere da tutti fuggiti e maledetti, renduti spettacolo infelice, ed odioso a tutto il genere umano. Per ciò s'inculcava tanto che agli scomunicati era la morte vicina, sicchè i nostri Canonisti non hanno avuto rossore di porlo anche in istampa ne' loro inspidi Volumi, ed in oltre dare a sentire a sciocchi e creduli loro devoti, che i cadaveri de' scomunicati non si farebbero corrotti e ridotti in cenere, ma che a guisa di timpani gonfi e tesi, sarebbero così rimasti sino al giorno del Giudizio universale, e che per ciò come cani morti, non meritavano Ecclesiastica sepoltura; ma che gettati ne' fossi, ed esposti sopra la nuda terra, bagnati dalla pioggia e mossi dal vento, fossero agli altri desempio e di spavento. A questo fine le formole scomunicatrici s'invenarono le più terribili e spaventose, le anime de' scomunicati si condannavano a perpetui infernali incendi, ne' più profondi abissi, in compagnia di Giuda traditore, che i loro corpi fossero da furia agitati, mangiando, dormendo, bevendo, ed ogni altra cosa operando. Si valsero per ciò in fulminarle di strepitosi suoni di timpane, di orribili e spaventose voci, di torchj neri di pece, e di altri lugubri apparati. Tutte cose sensibili per muovere, nella fantasia degli Uomini l'idea più funesta ed orribile, acciochè avessero il maggiore, e più terribile spavento.

E tale fu lo spavento che per queste vie sparsero in que' Secoli barbari, o quasi privi di umanità, che uomini per altro sceleratissimi, i quali senza alcun timor di Dio turbavano il prossimo, ed i Capitani ed i soldati stessi azzeczi alle rapine e saccheggiamenti e stupri ed altre sceleratezze che commettevano senza alcun riguardo di offendere S. D. M. si atterivano poi dalle scomuniche, e abbandonando sovente l'impresa mettendo in iscompiglio li loro eserciti, guardavano con gran rispetto i beni della Chiesa, ed i comandi de' loro Prelati.

Era consueta formola di *Gregorio VII.* alle tante scomuniche che fulminò e contro i nostri Principi, e contro *Errico IV.* di aggiugnervi non meno la privazione de' Beni Spirituali, che Temporalì, ed ogni mondana prosperità, e che in vigore delle sue scomuniche fosse tolta alle armi di que' Principi ogni vittoria. Ecco le consuete tre formole che si leggono presso *Paolo Bernierense* nella di lui Vita

Vita p. 222. e 223. *Anathematis vinculo ligamus, & non solum in spiritu, verum etiam in corpore, & in omni prosperitate hujus vite Apostolica auctoritate innolumus, & vic-
toriam in armis auferimus, ut sic saltem confundantur, & duplici confusione & contritio-
ne conterantur.* E nella pag. 236. scomunicando e maledicendo Enrico: *Prædic-
tum Henricum, quem dicunt Regem, omnesque fautores ejus excommunicationi subicio,
& anathematis vinculo alligo, & iterum Regnum Teutonicum & Italiae ex parte omni-
potentis Dei, & nostra: interdicens ei omnem dignitatem & potestatem Regiam, illi &
illo, & ut nullus ei Christianus, sicuti Regi obediat, interdico; omnesque qui ei jurave-
runt, vel jurabunt, de Regni Dominatione à juramenti promissione absolvo. Ipse autem
Henricus cum suis fautoribus in omni congressione belli nulla vires, nullumque in vita
sua victoriam obtineat.*

Ma se si fossero contenuti in queste espressioni, ed in tali formole ed imprecazio-
ni per atterire i Popoli, sarebbe stato comportabile, ma poi vennero a stabilire nel-
le loro Decretali ciò che era dell' alta e suprema potestà de' Principi, mettendo
la falsità nell'altrui messe. I Principi, come s'è veduto, toglievano a scomunicati
il presidio delle Leggi, gli separavano dal commercio civile, gli privavano di tutti
gli Atti legittimi e forensi, che non potessero comparire in Giudizio, e sovente gli
dichiaravano infami, poichè della loro potestà era di stabilire tali e consimili pe-
ne temporali.

Che entravan dunque le Decretali d'*Innocenzo III.*, di *Gregorio IX.*, di *Bo-
nifacio VIII.*, di *Clemente V.*, e degli altri Romani Pontefici, a stabilire contro
gli scomunicati consimili pene; di esser intestabili, di non poter comparire in
giudizio, i loro contratti esser invalidi, ed esser incapaci d'ogni Atto legittimo e
forense. I Principi non molto si curavano di queste sorprese sopra la loro potestà,
poichè avendo essi stabilite consimili Leggi, si credettero che queste Decretali più
tosto ajutassero, e dessero loro maggior forza. Ma essi di gran lunga s'ingannaro-
no, poichè al correr degli anni si vidde che gli stessi Magistrati Secolari, avendo
le Decretali per lungo uso acquistata molta autorità ne' Tribunali ed Academie
d'Europa, particolarmente intorno alla fabrica de' Processi, ed all' Ordine Giu-
diziario, si credettero obbligati di non ammettere lo scomunicato in Giudizio, o
in altri Atti legittimi, più per le Decretali de' Romani Pontefici, che per Leggi del
Principe.

Peggiori furono li pregiudizj che s'imbevettero di poi, delle false Dottrine de'
nostri Dottori, e specialmente de' Canonisti, i quali diedero in maggiori stravagan-
zi; poichè tutta questa materia la vollero regolare con le Decretali de' Romani
Pontefici, niente attribuendo sopra di ciò alle Leggi del Principe, ed introdussero
per ciò nuove massime, stabilendo, come s'è detto, che unicamente ciò appartenes-
se alla Ragione Canonica, ed alla Disciplina della Chiesa; sicchè dando alle scom-
muniche effetti diversi da quelli, che la Chiesa aveva loro dati, cioè non solo la
privazione delle cose spirituali, ma molto più delle cose civili e temporali, e facen-
do maggior forza sopra ciò, perchè conduceva questa via a render le scommu-
niche, per ingiuste che fossero, assai più formidabili e tremende, fecero, che la
scomunica, la quale prima era un arma spirituale, si riputasse per temporale e
politica. Questo fu un gran passo, e produsse effetti perniciosissimi, perchè attri-
buendo alla scomunica, indipendentemente dalle Leggi del Principe, questi effet-
ti materiali e sensibili, sicchè per quella gli Uomini fossero separati, non pur dalla
Chiesa.

Chiesa, ma dalla Repubblica e dal consorzio civile, non si contentarono di sottomettere a questo giogo i Popoli solamente, ma eziandio ardirono sopra i Principi stessi, e suoi Magistrati, stendere la loro imperiosa mano; poichè s'arrivò poi a dire, che il Principe scomunicato per solo effetto della scomunica perda la potestà di far Leggi: tanto che i nostri Dottori stessi non ebbero rossore di porre in disputa, se le Costituzioni di *Federico II.* stabilite doppo che fu scomunicato da *Gregorio IX.* avessero fra noi forza di Legge, sicchè potessero obligare i suoi sudditi, siccome fra gli altri fece il nostro *Afflito* in Comm. Const. Regni in *Prel. q. 1. n. 2.* Quando le scomuniche, considerate in se medesime come semplici Censure, e spogliate dalle Leggi e favori de' Principi, non hanno altro effetto che di separare il Fedele dalla Communion della Chiesa, ne han niente che fare con la potestà che tengono i Principi in istabilire le Leggi, che è una delle loro supreme Regalie, inseparabilmente attaccata ed annessa alla loro Corona, che non può torrsi dalla scomunica.

Parimente insegnarono che i Magistrati scomunicati per effetto della scomunica non possono più giudicare, e rimangon privi dell' amministrazione e governo della Repubblica, e così gli Uffiziali de' loro Uffizj. Cose, che non dovrebbero sentirsi senza orrore ed indignazione: come se la potestà di giudicare, e governare la Repubblica, potesse dipendere da altri, che dal Principe, e che la Chiesa, la quale *non eripit mortalia*, potesse alla sua Censura, che si ragira nelle cose puramente spirituali, attribuire effetti temporali, e sensibili. Non debbe non apportare menq stupore il sentirsi da Canonisti regolare per mezzo delle Decretali, e de' loro Dottori i contratti de' scomunicati, i loro testamenti, e tutti gli altri Atti legittimi e forensi. Condannano sempre il loro partito, e per renderli più esosi, gli escludono da ogni giudizio, hanno i loro contratti e testamenti nulli ed invalidi, ed in fine rompendo tutte le Leggi dell' equità, e della giustizia, sono arrivati fino ad insegnare che il contratto celebrato da un scomunicato avrà forza e vigore solamente per le obbligazioni, che riguardano la sua persona; sicchè sarà obligato all' adempimento; ma per ciò che si appartiene all' altra parte, sarà ella sciolta da ogni legame, ne obligata ad adempire ciò che si troverà aver in quello, anche con giuramento promesso. Come se regolare i Giudizj, dar norma a Contratti, dichiarar quelli validi o invalidi, giusti o ingiusti, non si appartenesse unicamente alla potestà del Principe, ed alla forza e vigore delle sue Leggi, per mezzo delle quali debbono regularsi le azioni umane.

A Principi della terra unicamente, e non a Sacerdoti diede in mano la Giustizia ed il Giudizio: *Deus judicium tuum Regi dat*, dice *David*, ed il Popolo d'Israele dimandando a Dio un Rè, disse: *Constitu nobis Regem, qui judicet nos; sicut cetera nationes habent.* E quando Dio diede al Rè *Salomone* la scelta di ciò che volesse, questi dimandò: *Cor intelligens, ut populum suum judicare posset.* Dimanda che fu grata a Dio, laonde *S. Girolamo* disse (in *Jerem. II. 17.*) che *Regum proprium officium est facere judicium & justitiam.*

Tutti questi effetti adunque, che consideriamo ora come provenienti dalla scomunica, non debbono riputarli come appendici e dipendenze di quella, come semplice *censum*, ma come appartenenze della potestà de' Principi, li quali, come Protettori della Chiesa, prefero a favorirla, ed unire le loro temporali pene alle spirituali di essa: la quale, come separava coloro che reputava indegni della sua Communion, così il Principe, quando la scomunica era scagliata secondo lo prescrit-

to da Canonici, separava lo scomunicato dal commercio civile, e lo privava del favore delle sue Leggi, e di tutti gli Atti legittimi, e forensi. Mà di poi, siccome è avvenuto in tutte le altre cose, quello, che era favore del Principe, con somma ingratitudine, si è procurato di attribuirlo a propria virtù, ed autorità; e con ciò non solo non hanno gli Ecclesiastici voluto riconoscere da lui questo beneficio; mà voltandosi contro questa medesima potestà, han preteso di sottomettervi gli stessi Principi, e stendere gli effetti della scomunica a cose non appartenenti al loro potere spirituale, cioè, che quella per se stessa, senza la protezione, ed il favore del Principe, fosse bastante a privar lo scomunicato, non solo dalla Comunione dalla Chiesa, mà dalla Repubblica, dal commercio Civile, e Politico degli uomini, e di tutti favori delle Leggi del Principe, o delle Genti: e perche non adoperandosi per il più oggi le scomuniche, che per leggiere occasioni, e per cose temporali, e profane, non potevano avanti Dio, e la sua Chiesa produrre effetto alcuno spirituale, pensarono di voltarsi, per renderle spaventose, e tremende, alle cose mondane, e sensibili. Dond'è, che le scomuniche siano ora riputate più tosto armi temporali, e politiche, che spirituali; e si faccia più forza per renderle incommode, e moleste per questa via, che per quella dello spirito.

Ne si creda, che così, oggi la reputino gli Eretici, e gli Politici solamente, mà i Teologi, e Canonisti stessi alla svelata lo dicono, ed in più loro Volumi l'hanno impresso. Il Cardinale *Pallavicino* nella *Storia del Concilio di Trento* Lib. 1. c. 8. 16. e 25. Lib. 2. c. 6. ed altrove, fa la Chiesa Corpo Politico, ed il Papa supremo Principe, e Monarca, e che a simiglianza degli altri Principi può valersi di tutti i mezzi, che possono condurre per mantenere una Regia universale: così in provvedendosi di danaro, perche rimanga sempre pieno il suo erario, come nell' impor pene temporali, perche altrimenti facendosi, farebbe lo stesso, che allentar la Disciplina.

Ed oggimai a tutti è manifesto, che sovente si adoprano le scomuniche per cose temporali, e per costringere i Magistrati a viva forza, a metter sotto i loro piedi la Giurisdizione de' Principi, e cedere ne' punti di Giurisdizione, e perche ad essi si permetta di far delle sorprese sopra i loro diritti, preeminenze, e Regalie, e sovente sopra i beni temporali, non men del Principe, che de' sudditi.

L'uso degli Interdetti generali oggi si sostiene, tuttoche l'esperienza abbi dimostrato, che ne' luoghi interdetti, oltre al rilasciamento della Disciplina, e che vadano in perdizione molt' anime, si corra pericolo di perdersi affatto la Religione: anzi sovente è avvenuto, che, restituiti poi i Divini Uffizj, la gente, malamente poi vi si sia accommodata, e con rincrescimento ripigliate le antiche usanze, e sovente abbia derise le cose più sante, e religiose della nostra Fede.

Mà si sostengono, perche, siccome chiaramente dice la Glosa Canonica, in questa maniera i Popoli attediati, con istanze, e mormorazioni, o se così piace, anche con sedizioni, costringono finalmente il Principe a conceder tutto quello, che dalla Corte di Rome si pretende.

Avendo dunque gli Ecclesiastici stessi, ridotta la scomunica ad armi temporale, e politica; e così sene preggiano, questa lor Dottrina tanto è lontano, che dobbiamo lor contrastarla, che più tosto conviene favorirla, ed accreditarla. Essi han creduto finora cavarne profitto, siccome in verità ne han ricavato moltissimo. Mà nello stesso tempo avrebbero dovuto per ciò, non così tardi, far auvertiti i Principi, ed i loro

loro Magistrati, che non potevan far loro cosa più grata. Ridotte ora le scomuniche ad armi temporali, e rendute assai moleste, ed incommode, per gli effetti sensibili, e mondani, che si è procurato attaccar a quelle; viene per conseguenza a rimettersi in balia del Prencipe, e de' suoi Magistrati, di potervi con facilità darvi pronto, ed efficace rimedio.

I Prencipi sono gli unici moderatori del Politico de' loro Stati, ed essendosi dimostrato, che sia della loro potestà, togliere, o aggiugnere alle scomuniche quelle pene sensibili, che lor piace: quando vedranno, che si siano scagliate, non per caggion di Religione, mà per cose temporali, e profane, contro il prescritto de' Sacri Canon, non prestando ad essa veruna assistenza, caderanno da se medesime e si renderanno vane, ed inutili, ne saranno temute. Quando i Magistrati non si asterranno di fare il debito loro, mà proseguendo nelle loro cariche, mostreranno non farne conto. Quando agli scomunicati di questa sorte non proibiranno d'istituire le loro azioni, o accuse in giudizio, quando a loro contratti, anche a matrimonj, e testamenti daran tutto il vigore, quando con pene rigorosissime si commanderà a tutti i sudditi, che abbino coll'ingiustamente scomunicati, quell'istesso commercio, che si aveva prima, ed in tutti gli Atti, Cariche ed Uffizj saranno trattati come, se la scomunica non vi fosse affatto, quando in fine si conserveranno loro tutti i diritti, che non meno per il Gius delle Genti, che per le Leggi del Prencipe, per le consuetudini, e per le ragioni dei Popoli, come posti nella Società Civile, loro spettano, ed appartengono, senza permettersi novità alcuna, cesseranno tutt' i timori, che uom mai possa havere di simili scomuniche. Avendoci la sperienza dimostrato, che molte volte, non gli Prelati, mà i Magistrati, per non adempire il loro debito, anzi noi stessi si scomuniciamo, e le armi loro riuscirebbero inutili, e senza effetto, se noi medesimi non dessimo a quelle, corpo, e vigore, trattando sovente l'ombre, come cose salde.

Questo secondo modo per riparare a tali abusi, fu riputato sempre da' savj, il più efficace, e proprio, non già il primo, che deve dipendere dall'altrui volere. La potestà del Prencipe per governare i Popoli a se commessi è in se stessa perfetta, ne ha bisogno per reggerli d'altrui soccorso. Molto debole, e vacillante sarebbe l'Imperio de' Prencipi, se dovesse dipendere dall'altrui arbitrio; e bene potrebbe dirsegl:

Scettro impotente, e vergognoso Impero

Se con tal Legge è dato, io più no'l chero.

Ritratti pure, o nò, il Prelato le sue ingiuste scomuniche, sempre che a quelle il Prencipe torrà tutti gli effetti temporali, e sensibili, non saranno più curate, e molto meno temute. I Popoli son ora già persuasi de' fini, e delle caggioni, onde quelle si lanciano, che non trovano le loro anime, e solo ne hanno spavento per la temporalità, e per li commodi di questa vita, che si è procurato per cotal via di toglier loro.

Ma se pure si troverà qualche timorosa coscienza, che desidera anche per ciò, che riguarda questa parte, aver qualche conforto, ben i Padri della Chiesa, ed i più dotti, e savj Teologi ne han somministrato il rimedio. Ciò che sarà esaminato nel Capo seguente.

C A P O XII.

Come debba portarsi dinanzi a Dio ed alla sua Chiesa, lo scomunicato, quando la scomunica sia notoriamente nulla, ed ingiusta.

E' da notare in questa materia, che abbiamo ora per le mani la diligenza, ed accortezza degli Scrittori più addetti alla Corte di Roma, i quali, per maggiormente render timidi, e paurosi gli animi de' deboli, e semplici, sicche avessero spavento d'ogni censura, ancorche fulminata temerariamente, e per leggerissime caggioni contro al prescritto de' Sacri Canonì, e con notoria ingiustizia, e nullità, s'han posto cotanto ad esaggerare alcune parole di *S. Gregorio*, dette da quel Sommo Pontefice di passaggio intorno al doverli temere le scomuniche ingiuste, che non vi è libro di Teologo, o di Canonista, nel quale perpetuamente non s'inculchino, e ben mille volte si replichino, e commendino; non sentendosi altro nelle bocche loro, che quel *sive justa, sive injusta est timenda*; ed all'incontro un Canone di Papa *Gelasio* anteriore a *S. Gregorio*, che sembra a quelle contrario, ed opposto, si mette in profondo silenzio, e si vorrebbe, che sene perdesse ogni vestigio.

A *S. Gregorio* n'ell Omelia 26. *super Evangelia* T. 1. p. 156. di passaggio e per maniera di digressione, gli scapparono di penna queste parole appunto. *Is qui sub manu Pastoris est, timeat ligari, vel injuste; nec Pastoris sui, judicium temere reprehendat, ne si injuste ligatus est, ex ipsa timida reprehensionis superbia, culpa, qua non eras, fiat.* Eppure egli stesso confessò al medesimo luogo, che ciò lo diceva per excessum, e fuor del suo proposito: *Sed quia hac breviter per excessum diximus, ad dispositionem ordinis redeamus.* Tanto bastò, per far che quel detto fosse posto per un Canone nel Decreto di *Graziano* II. q. 1. *L. sententia* con un altro tuono di parole. *Sententia Pastoris. sive justa, sive injusta, timenda.* All'incontro Papa *Gelasio* in una sua Lettera scritta a Vescovi di Oriente sopra la condannazione di *Dioscoro*, e nel suo Trattato sopra l'Anatema, che si legge, ne' Concilj del *Labbeo* Tom. IV. donde fu formato il Canone *Cui illata* q. 3. e che fu inserito nel Gius Canonico secondo la compilazione del *Pithæo*, al primo Vol. p. 226. ben a lungo c'insegna, qual sia il debito dello scomunicato ingiustamente, e dice; *Cui est illata sententia, si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum & Ecclesiam ejus, nemo potest iniqua gravari sententia. Ita ergo ea se absolvi non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Non è contrario il detto di questo Pontefice a ciò che *S. Gregorio* di passaggio dice nella citata Omelia 26. poiche siccome *Gio: Gersone* Tom. 2. p. 3. auverti, che il detto di *S. Gregorio* non dee, come si fa, intendersi assolutamente, mà tien bisogno di chiosa, e d'esser spiegato: *Patet, dice Gersone loc. cit. quod hoc commune dictum, (Sententia Prælati, vel Judicis etiam injusta timenda est,) indiget glossâ.* Anzi altrove (*Consid.* 12.) dice quest'insigne Teologo; che preso così generalmente, rende l'uomo sospetto in Fede: *Nec assertio reddit assertorem suum in Fide suspectum; & ita consequenter ad judicium Fidei rationabiliter evocandum.*

Per

Per ciò i più rinomati Teologi, seguendo la traccia degli antichi Padri della Chiesa, hanno in due Considerazioni distinta questa materia, ed insegnato: Che a riguardo di Dio, sia proposizione falsa, erronea, e sospetta in Fede, ed empia: mà che riguardandosi il rispetto della Chiesa esteriore, e sensibile, habbia bisogno di altro temperamento; in questo caso il *timenda*, significa *non per contemptum spernenda*; non dovendo colui superbamente dispiezzarla, mà dovrà temerla, massimamente, se il disprezzo delle chiavi sia contumelioso, e possa cagionare scandalo, e confusione. Non dovrà a patto alcuno temerla, sempre che con pazienza, e moderazione, la riceva, e con modi onesti e rispettosì, renda poi notoria a tutti la sua ingiustizia e nullità; sicche non si dia più occasione alcuna agli uomini piccioli e deboli di scandalizarsi, se lo scomunicato proleguisca a far il suo dovere come prima. E per ciò che riguarda il rispetto a Dio, l'ingiustamente scomunicato non deve temere di ciò, che si facciano gl'uomini, poiche Dio a costoro, spezialmente ai Pastori della sua greggia, non diede potestà assoluta, e siegolata, e senza i debiti, e convenevoli termini, o confini; mà con discrezione, e che servisse non già in distruzione, mà in edificazione. *Non enim homines*, dice S. Paolo II. Cor. 13. *possunt aliquid adversus veritatem, sed pro veritate; quia potestas data est in ædificationem, non ad destructionem*. Quel che è giusto appresso Iddio, gl'uomini non possono renderlo ingiusto: siccome ciò che è presso lui ingiusto, essi, non possono farlo giusto; anzi essi si rendono abominevoli alla Divina Maestà, come dice Isaia: *Si quis dixerit injustum justum abominabilis est apud Deum*. Quindi S. Girolamo ne' Commentarj (L. 3. ad Cap. 6. Matth. Tit. 4. p. 75.) spiegando quelle parole, *Et tibi dabo claves Regni Cælorum*, dice: *Istum locum Episcopi, & Presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de Phariseorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur; cum apud Deum non sententia Sacerdotum, sed reorum vita queratur*. Ciò, che questo Santo Padre ripete nel C. 1. Comm. Ep. ad Titum T. 4. p. 417. Origene Omilia 14. sopra il Levit. T. 1. p. 107. e Tertulliano de Præscript. c. 4. insegnarono per ciò, che le ingiuste scomuniche tollerate con pazienza siano meritevoli di gran premio presso sua Divina Maestà; e S. Agostino in lib. de verâ Religione aggiugne: *Hos coronat in occulto, Pater in occulto videns*. Questo stesso gran Padre della Chiesa in un frammento di una sua Epistola scritta a *Classiciano*, che si legge al T. 2. p. 819. mostra positivamente, che le scomuniche ingiuste, cadono più tosto sopra colui, che le lancia, che sopra di chi sono lanciate. Ed altrove (Epist. 78. n. 4. ad Hipponenses T. 2. p. 184. F.) *Illud plane non temere dixerim, quod si quisquam Fidelium fuerit anathematizatus injuste, ei potius oberit qui faciet, quam ei qui hanc patietur injuriam*.

I. Canonisti stessi dicono, che la potestà di legare, e di sciogliere, s'intende *clave non errante*; perche Cristo S. N. diede a San Pietro, non una chiave sola, mà due; e che se anche, non sono usate assieme, non siegue l'effetto del legare e dello sciogliere; una è della potestà, l'altra della scienza, e discrezione, la quale se manca, per la potestà sola non sene segue verun effetto; siccome espressamente lo dichiara S. Leone Papa, parlando di questo privilegio dato a San Pietro, nel Serm. 3. Sopra l'anniversario di sua ordinazione c. 3. p. 53. donde n'è formato un Canone, che si legge nel Decreto di Graziano 24. q. 2. *Mane Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur æquitate judicium*. E quindi Papa Gelasio ne' luoghi di sopra allegati, disse, che se la scomunica è ingiusta, il Fedele tanto *eam curare non debet*,

quanto *apud Deum*, & *Ecclesiam ejus nemo poterit iniqua gravari sententia*; e che perciò non potendo quella legare, e rimanendo senza effetto, non debba desiderare d'esser da quella disciolto.

L'istesso S. Gregorio Magno nel luogo medesimo (Omilia 26. Tit. 1.) dove favella così di passaggio delle scomunicazioni ingiuste, spiega il suo sentimento, che quelle non legano, anzi ricadono sopra colui, che temerariamente le lancia; e se si debbono temere in quel senso, che sarà da noi più innanzi spiegato, cioè non a riguardo, ed innanzi a Dio, mà rispetto alla Chiesa visibile, se ne possa seguire scandalo alcuno, egli si spiega con questi termini p. 1553. C. loc. cit. *Unde fit, ut ipsa hac ligandi, solvendique potestas se privet, qui hanc pro suis voluntatibus, & non pro subditorum moribus exercet.* Per ciò questo stesso Pontefice scrivendo a Magno Prete di Milano, gli dice: «Noi abbiamo saputo, che Lorenzo vostro fratello vi abbi
»ingiustamente scomunicato, il perche noi vi scriviamo, di non curarvi di questa
»scomunica, e di continuare; come innanzi, ad aver parte nella Comunione de'
»Fedeli T. 2. p. 642. B. Ep. 26. l. 3.

Il celebre S. Nicone in una delle sue Lettere, della quale si vede un frammento nella *Biblioth. Patrum* T. 25. p. 327. H. dice ancora, che le scomuniche lanciate inconsideratamente, per niente percuotono il Fedele, mà bensì in contrario colui, che le scaglia. *Qui itaque inconsideratâ sententiâ, & intemperanti animo aliquem à Fidelibus separavit, eum non solum non attingit, sed in ejus caput recurrit. Et ipse eam debet observare sicut Divini & Sacri Canones decernunt. Deus enim eum, qui injuste alligatus est, defendit, & ulciscitur.*

Ed Auliso L. 1. c. 34. riferito dal P. Morino nel suo Comment. sopra le Ordina-
zioni p. 292. c. 8. &c. parlando del luogo di S. Gregorio dell' Omilia 26. dice, che la parola, *injuste*, della quale si valse ivi S. Gregorio, non ita intelligenda, ut illud quod dicitur, *injuste*, sic accipiendum sit, tanquam in illis, quæ manifestâ ratione Deo esse inimica probantur, cuilibet Pastori obtemperandum sit, in his causis nullius excommunicatio est metuenda, vel observanda; mà in altro senso, del quale parleremo più innanzi. S. Lorenzo Giustiniano nel suo Trattato intitolato: *il Casto Matrimonio del Verbo e dell' Anima* c. 10. p. 163. &c. disse perciò: *Magna denique Præsidenti æquitatis censura tenenda, ne reum absolvendo se liget, aut insontem judicando se damnet. Utroque in modo se privat auctoritate suâ, suoque mucrone se percutit. Non est injustus Deus, soggiugne questo Patriarca, ut flagitiosum liberet, neque iniquus, ut innocentem damnet.*

Quindi tolerate con pazienza le scomuniche ingiuste, avanti Dio sono di tanto merito a chi le tolera, che la Storia narra, ch' essendo accaduto a taluni in tale stato morire, la loro morte fu preziosa nel cospetto di Dio, e come morti in martirio si refero chiari per molti miracoli, che operarono. Narra Palladio Vescovo di Hellenopoli, nel Dialogo, che compose degli atti di S. Gio: Crisostomo con Teodoro Diacono della Chiesa Romana, ch avendo Teofilo Patriarca d'Alessandria, ingiustamente scomunicati alcuni Vescovi, e Monachi, costoro morti scomunicati, risplenderterò vie più chiari, & luminosi per molti miracoli. Ciò che non si dimenticò rapportare Cristiano Lupo in Scholiis & Notis ad Tertullianum de Præscript. c. 4. dicendo: *Venerabiles quosdam Episcopos & Monachos, quos iniquè damnarat Theophilus Alexandria Patriarcha, miraculis post mortem coruscasse affirmat in Dialogo quem de Actis S. Joannis Chrysostomi habuit cum Theodoro Ecclesia Romana Diacono, Palladius Episcopus Hellenopolitanus.*

E S.

E S. *Edmundo* Arcivescovo *Cantuariense*, questa pazienza in tollerare le ingiuste scomuniche la chiamò vero Martirio, perchè mentre, ch'egli era Professore di Teologia nell' Università *Oxonienſe*, spesso ſoleva dire a *Servulo* ſuo caro diſcepolo, che egli doveva morir martire, a caggione dell' ingiuste scomuniche, che averebbe dovuto ſoffrire da Papa *Aleſſandro IV.* ficcome gli auvenne: poiche non avendo voluto quel Pontefice aſſolverlo, ſene morì ſcomunicato; mà non perciò non ſi reſe chiaro per i molti miracoli, che operò morendo, ficcome narra *Matteo Paris* ad An. 1258, rapportato ancora da *Chriſtiano Lupo* nel luogo citato, con tali parole: *S. Edmundus Cantuarienſis Archiepiſcopus iſtam patientiam docuit eſſe verum martyrium. Etenim in Oxoniienſi Univerſitate Doct̃or Sacra Theologia & Profeſſor dilecto ſuo Diſcipulo Servulo paſſim dixit: » O Servule, Servule, martyr ab hoc ſæculo tranſmigrabis; ferro, vel ſaltem gravibus, & irreparabilibus in mundo tribulationibus impletus, & trucidatus. Hæ tribulationes fuerunt iniqua excommunicatio, quã poſtmodum Servulum Episcopum Eboracenſem incognitis Eccleſiaſticorum Beneficiorum reſervationibus adverſantem, Alexander IV. Pontifex percuffit, & permisit in ipſa mori. Ita teſtatur Matthæus Paris Anno 1258, & addit Servulum in moris lecto corruſcaſſe miraculis.*

Non obligano dunque a verun patto queſte ſcomuniche ingiuste, appreſſo Dio, ne ſi deve temere innanzi la Maieſtà Divina, mà vivere ſecondo, che la ſua innocenza ricerca; ne debbe perciò ritenersi lo ſcomunicato di adempire il ſuo dovere, mà con pazienza raccomandare la ſua cauſa a Dio, il quale *hos coronat in occulto videns.*

Mà venendo ora a ragionare del ſecondo punto, cioè, come debba portarſi lo ſcomunicato ingiuſtamente dinanzi al mondo, ed alla Chieſa viſibile, che lo ſtima colpevole, e ſe debba non curarla, ne temerla, ne aſtenerſi d'adempire, come prima, il ſuo dovere. Ed in ciò non meno i Canoniſti, che i gravi Teologi inſegnano, che debba procederſi con temperamento. Se la caggione della ſcomunica ſarà ingiuſta in verità, mà in apparenza giuſta, come ſe ſi foſſe errato nel fatto, onde ſovente accade, che un innocente ſarà condannato ſenza ſua colpa, ed alcune volte nemeno dal Giudice; ed in queſto caſo, poiche nelle coſe umane ſpeſſo la verità è coſi naſcoſta, che non è poſſibile ſcoprirla; biſogna, che lo ſcomunicato per non ſcandalizare il proſſimo, che lo ſtima colpevole, ed ha la ſentenza per giuſta, moſtri di temerla, e vivere con pazienza; nel qual' caſo parla S. *Gregorio* nell' Omilia 26. Mà ſe l'errore ſarà *in jure*, ficche ſi poſſa manifeſtamente moſtrare, la caggione eſſere ſtata ingiuſta; ovvero il modo tenuto in proferirla eſſer ſoggetto a chiari, ed evidenti nullità, onde a tutti ſi renda paleſe, la ſentenza eſſere ingiuſta, e nulla, non ſolo in verità, mà anche in apparenza; talche non ubbedendo non ſi caggioni ſcandalo veruno; in queſto caſo, non ſolo non ſi deve temere, ne oſſervare, mà conviene opporlegli con tutto il potere. Manifeſtata l'ingiuiſtizia, o la nullità, non doverà lo ſcomunicato temerla, ne oſſervarla, non ſolo avanti Dio, ma nemeno avanti la ſua Chieſa, perchè in realtà tali Censure non leggano, mà perdono nello ſteſſo tempo coloro, che adoprano, la poteſtà di ſulminarla; ond'è, che Papa *Ge-laſio* diſſe, che tanto *eam curare non debet, quanto apud Deum, & Eccleſiam ejus nemo poteſt iniquã gravari ſententiã*; e perciò manifeſtata l'ingiuiſtizia, non debba oſſervarla, ne temerla anche al coſpetto degl'ucmini, e per conſeguenza non dimandarne aſſoluzione alcuna, come ſoggiugne queſto Pontefice: & *ſolvi non*

non desideret, quâ se nullatenus perspicit obligatum. Ond'è, che Van Espen Tom. I. Part. 3. Tit. 2. n. 21. e 22. dice: *Hoc casu non absolvi desideret, quâ se nullatenus perspicit obligatum; nec separatio nocebit, quin Sacramenta Ecclesiæ sumere non possit.*

Quindi Auliso nel luogo citato insegna, che S. Gregorio, non si deve intendere nel caso quando cessa lo scandalo, e quando la censura non sia superbamente dispreggiata, e con modi contumeliosi vilipesa: mà se con modi rispettosi sia manifestata la sua ingiustizia, e fattosi conoscere che quella sia contraria, ed inimica a Dio, ed alla sua Santa Legge, in his, ei dice, *nullius excommunicatio est metuenda, vel observanda.*

Manifestata dunque la censura per ingiusta, ovvero nulla, massimamente quando vi sia occorso errore *in jure*, e siasi proferita senza legittima causa, e senza osservarsi alcun ordine giudiziario, senza le debite monizioni, e temerariamente; talche ne in verità, ne in apparenza appaja reo il preteso colpevole, e per conseguenza non si tema occasione di poterne nascere scandalo alcuno, in questo caso, non solo non si deve temere, mà conviene opporlegli con tutto potere.

Questa Dottrina è stabilita da più Canonì, che si leggono nel Decreto stesso di Graziano Causa 1. q. 3. e nel Corpo del Gius Canonico, secondo l'Edizione di Pithao, Can. *si quis non* p. 230. T. 1. Can. *illud plane* p. 230. T. 1. Can. *Cui est* p. 226. T. 1. ed altrove. E' Dottrina ancora insegnata da più gravi Teologi, e Canonisti; come dal Maestro delle Sentenze L. 4. Dist. 18. da Hugo di S. Vittore L. 1. de Sacram. c. 26. p. 259. H. T. 3. da Alessandro de Ales q. 22. memb. 2. art. 1. in resol. p. 633. dal famoso Gersone T. 2. p. 425. e da tanti altri, i quali sono d'accordo, che non possa esser scomunicato alcuno, salvo che per peccato mortale notorio, e scandaloso, nel quale voglia perseverare anche di poi, che dalla Chiesa sarà stato auvertito, ed ammonito ad emendarsi. Talche non solo, le scomuniche inique non si debbono temere, ne stimarsi, mà ciaschéduno deve a quelle opporsi con tutto il suo potere, e sarà obbligato in coscienza di non osservarle. Anzi in questo caso il Cristiano osservandole, scandalizzerà il prossimo, e Gio: Gersone dice, che il soffrirle patientemente, si deva tal pazienza chiamare *asinina*, e tal timore *fatuo*, e *leporino*: *Imo in casu paui illam, effet asinina patientia, & timor leporinus & fatuus.* E Pietro di Palude consigliando il Cristiano come debba potarsi, se sarà stato ingiustamente, e nullamente scomunicato, gli dice così in 4. dist. 18. q. 1. *Qui nulliter excommunicatus publicè excommunicatus denunciatur; ita ex adverso ipse publicè causam quare sententia non valet, putà appellationem, vel aliam justam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed Phariseorum, unde conuennendum.*

S. Antonino Arcivescovo di Firenze segue la stessa Dottrina, siccome Navarro Cap. *Cum contingat rem* 2. ed altri moltissimi. E la ragione è manifesta, perche in tal caso non può esservi timore di scandalo, quando la sentenza non sia manifestata ingiusta, non solo in verità, mà anche in apparenza. Se l'errore consistesse in fatto, sicche non potesse per le varie spezie, e circostanze che sogliono accompagnarlo, manifestare la sua volontà, e sarà agevole al Giudice redarguirlo d'errore, e convincerlo di colpa: in questo caso il dispreggiare superbamente la sua sentenza, sarebbe temerità, onde per vietare lo scandalo, doverà avanti il mondo, che stima colui colpevole, o almeno é in dubbio, patientemente soffrirla, mà innanzi a Dio non

non dovrà temere; poichè a colui, che è la verità, e che fa i cuori degli Uomini niente è nascosto; *hos coronat in occulto videns*.

Mà sempre che l'errore sia occorso *in jure*, che da ciascheduno può saperfi, e facilmente dimostrarfi, il Giudice, che in quello s'inganna, e falla in discernere il giusto, è in manifesta colpa, ne può scusarlo qualunque ignoranza: e perciò la sentenza, che proferirà per manifesto errore *in jure*, o come nulla, o come ingiusta non ha verun vigore, ne può produrre effetto alcuno, e per conseguenza non obliherà; ne presso Dio, ne presso il mondo: e siccome l'innocente per errore *in facto* ingiustamente scomunicato, per non dare scandalo è obbligato a sopportar con pazienza la Censura; così quando l'errore è *in jure*, e si scuopre l'ingiustizia manifesta, ciascuno è obbligato a resistere, ed opporsi all'inguria.

E se alcuno dirà, che ciò sarebbe di pessimo esempio, che senza autorità di superiore potesse ciascuno, facendo giustizia a se medesimo giudicare delle scomuniche; riputandole giuste, o ingiuste, secondo il suo capriccio, ed arbitrio, ed a quelle opporsi, o resistere a sua possa. Non permettono certamente i Principi, ne i loro Magistrati, che il reo possa scusarsi dall'ubbidire ad una loro sentenza, perchè un Giuriconsulto, o Teologo in sua coscienza gli abbia detto, che quella non si debba osservare; e molto meno dovrà ciò tollerarsi nell'ubbidienza dovuta a Giudici, e Pastori della Chiesa.

Facilissima sarà la risoluzione di questo argomento, se si porrà mente alla gran differenza, che trovasi fra la potestà de' Principi, e loro Magistrati, e quella data da Dio alla sua Chiesa, e suoi Pastori: poichè la scrittura Divina, che dell'una, e dell'altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue. L'ubbidienza, che Dio ci comanda, che si presti a supremi Ecclesiastici, non è una soggezione stolta, o insensata, e la potestà de' Prelati, non è un arbitrario giudizio, ma l'una, e l'altra sono regolate dalla Legge di Dio, il quale nel *Deuteronomio* C. 17. ordinò l'ubbidienza al Sacerdote, non assoluta, ma prescritta secondo la legge Divina: *Facies, ei dicè, quæcumque dixerint, qui præsumt loco, quem elegerit Dominus & docuerit te juxta legem ejus*.

Solo Dio è regola infallibile, a lui solo è lecito professar ubbidienza senza eccezione; chi la professi tale verso altri, non eccettuati i Commandamenti di Dio, pecca: e chi si propone una volontà umana per infallibile, commette gran bestemmia, dando alle Creature le proprietà Divine. A Dio si renda assoluta ubbidienza: a Prelati una limitata fra i termini delle leggi Divine, e così usavano nella Chiesa antica. Abbiamo un esempio negli *Atti Apostolici* scritto da S. Luca, che i Fedeli sentivano in contrario di S. Pietro, e contrastavano con lui, intorno alla vocazione delle Genti: ne furono però con fulmini di scomuniche atterriti, o minacciati da lui, e fatti tacere; ma bensì con ragioni, ed autorità delle rivelazioni Divine, & dalle parole del Salvatore ammaestrati, e persuasi. La carità Cristiana, dice S. Paolo (I. Cor. 14.) *patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa*. Non minaccia, non rovina, ma tratta tutti come fratelli. Ecco come S. Pietro loro ammonisce (I. Pet. 5.) *Parcite, qui in vobis est, Gregem Dei, providentes non coactè, sed spontaneè secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntariè, neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti Gregis ex animo*. E S. Paolo (II. Cor. 1.) *Non quia dominamur fidei vestræ, sed adjutores sumus gaudii vestri*. E deve la carità del Prelato esser così pronta all'insegnare, come ad imparare da' altri: imperochè quando S. Pietro

fallò in Antiochia, non ebbe rispetto *S. Paolo*, (Gal. 2.) di riprenderlo gravemente in presenza di tutti. Ne sia alcuno, che dica, chi è come *S. Paolo*, che possa prender tanto ardire? qualche *S. Paolo* per l'eccellenza sua avesse avuto ardire di opporsi a chi non fosse lecito di resistere. Anzi bisogna al contrario fermamente dire: chi è come *S. Paolo*, che se gli possa comparare in umiltà, e cognizione di se stesso, e della riverenza debita al Sommo Pontefice? Dobbiamo ben credere certamente, che *S. Paolo* siccome in tutte le virtù ha ecceduto, quanto non sapremo far noi, così nella riverenza dovuta al Capo della Chiesa, abbia osservato quello, che ogni minimo di noi è obbligato ad osservare. La Scrittura Divina dice (Rom. XV.) *quaecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt*. Non avrebbe lo Spirito Santo scritta questa Storia, se non fosse a nostro esempio, acciò fosse imitato da' noi. E si vede, che tutti i Dottori, trattando, come ciascuno debba opporsi al Papa, quando fa errore, e indebitamente governa, ricorrono a quest'esempio, e ci insegnano di fare come fece *S. Paolo* verso *S. Pietro*. Non si spaventi dunque alcuno, riguardando la sola autorità del Prelato, poichè questa non è assoluta, ne arbitraria, mà prescritta secondo la Legge Divina.

Mà l'ubbidienza, che Dio comanda, che si presti al proprio Principe, ed a suoi Magistrati, dee essere cieca, a quali è necessario star soggetti, non solo per l'ira, mà anche per la coscienza. Dice la Scrittura Santa, che bisogna ubbidire a Magistrati *etiam discolis*, e bisogna ubbidirgli prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*.

Il mio Prelato non ha da comandarmi senon quelle cose, che appartengono alla salute dell' anima mia, poichè per ciò vigila; mà sebbene uno vigili per l'anima mia, non debbo io dormire, mà vigilare quanto posso, che Christo me lo comanda; ed a me conviene guardare, che il Prelato non vigili sopra altro, che sopra l'anima mia; e non dorma, ovvero creda di vigilare, e si sogni. E se la mia vigilia non basta, pregherò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnachioso, ad aiutarmi, e vigilare meco assieme, sicchè quando dubiterò, se il mio Prelato vigili, o dorma, ricorrerò al consiglio.

Mà il Principe vigila per esercitare la Giustizia, come Ministro di Dio, laonde non tratterà delle cose, che spettano all' anima, mà alla temporalità, per lo che io non vigilerò, non ci penserò, mà doverò ubbidirgli prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*. Vero è, che se il Principe, mutato l'ordine, mi comandasse qualche cosa delle pertinenti alla salute dell' anima mia, come se mi volesse comandare di credere, o non credere alcun articolo, io ci penserei, esaminerei secondo la Legge di Dio, e se dubitassi, che fosse pregiudiziale all' anima mia, anderei a Theologi per consiglio, ed il Principe me lo dovrebbe permettere; e se non lo facesse, direi; *obedire oportet Deo, magis quam hominibus*.

Mà se mi comandasse, che io introducessi nella Città, o non portassi fuori alcuna sorta di robbe, o merci, che io pagassi una contribuzione, o un dazio, che guardassi le mura della Città, ed in somma quando mi comandasse cosa, che servisse per mantenere la tranquillità, e la quiete, e sicurezza dello Stato, che impedisca i tumulti, ed altre novità, che possono portare scandalo o perturbazione (cose che alla cura publica sono commesse, dove il privato non deve interporre il giudizio, mà eseguire quello del suo Principe) poichè in quelle non si tratta dell' anima mia, mà di cose temporali, non doverò pensarvi sopra, mà ubbidirgli, & *propter iram*,

iram, & propter conscientiam. La cura della pubblica tranquillità spetta tutta al Principe, il privato non v'ha dentro cosa alcuna, senon l'esecuzione; e però non ho a pensarci. La cura dell'anima di ciascheduno non tocca al solo Prelato; il suddito v'ha dentro la parte principalissima, perlochè a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza frà i precetti de' Principe, e de' Prelati, perche a quelli bisogna ubbidire, quantunque non si vegga la caggione; in questi bisogna auvertir bene. Quando il Principe comanda, ordina cosa, che tocca a lui, e a lui solo Dio l'ha commessa, e niente a me, senon passivamente. Quando il Prelato comanda, trattasi di cosa, che appartiene più a me, che a lui, e però sarò obbligato a pensarvi più di lui. Ma al Principe sarò obbligato d'ubbidire assolutamente, quando trattasi di cose temporali, senza considerare se siano contra la mia utilità temporale privata; imperochè è necessario anteporre il ben pubblico al privato. Ma non doverò già ubbidire al Prelato, se sarà contro l'utile dell'anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio Prelato.

Tutto l'errore sta nel voler dar al Prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il Ministero Ecclesiastico in un Giudizio Forense: perche al Ministro Secolare Dio ha commessa la cura della tranquillità pubblica, e gli ha dato potestà d'imporre pene temporali per timor delle quali conviene essergli soggetto, che è il *propter iram*, oltre al precetto di Dio, che comanda l'ubbidirgli, che fa il *propter conscientiam*. Ma al Ministro Ecclesiastico Dio ha commessa la cura delle anime, la quale non ha che trattare con pene temporali direttamente, e per ciò non ha comandato, che si ubbidisca *propter iram*. Della potestà temporale, dice S. Paolo, *non enim sine causa gladium portat*; mà del Ministero Ecclesiastico, *exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei*. La qual differenza fu da noi ampiamente dimostrata nel primo, e 2. libro della nostra *Storia Civile* C. ult. della Polizia Ecclesiastica.

Non si spaventì dunque alcuno per si fatte censure, e molto meno ne debbono temere gli uomini pii, e di timorata coscienza, perche questa stessa obbliga a resistere in faccia al loro Prelato quando s'abusa della potestà delle chiavi. Anzi confortati nel Signore, e nella potenza della sua virtù, debbono imbrandire lo scudo della Fede, ed opporlo a sì indiscreti fulmini, e dando di piglio alla spada dello spirito, che è la parola di Dio, con animo pio, e moderato, Cristiano insieme, ed eroico, diffenderanno intrepidamente la Libertà Cristiana, affine non adempendo il loro dovere, non s'imputi a debolezza, e pusillanimità; e col Santo Rè David non si possa loro rinfacciare: *Trepidaverunt timore, ubi non erat timor*.

Publicate queste caggioni dalle quali manifestamente apparirà l'invalidità della Censura, comeche l'Arcivescovo *Pignatelli*, che nel fulminarla non v'ebbe alcuna parte, mà sorpreso dagli alterati rapporti del Vicario, e suoi Curiali, non fece altro, che non impedire la pubblicazione, informato di poi su quali vani, e deboli fondamenti era appoggiata, non fece passar molti mesi, che dimorando il Censurato nell'Imperiale Corte di *Vienna*, gli mandò l'assoluzione; e nella forma più onesta, che mai potesse concepirsi, dettata nelle seguenti parole.

Attentà superscripta Copià Epistolæ J. V. D. Petri Giannone, transcriptæ à suo Originali, cum quo concordat, ejusdemque tenore involuntarii erroris: benigne
M 2 *pro-*

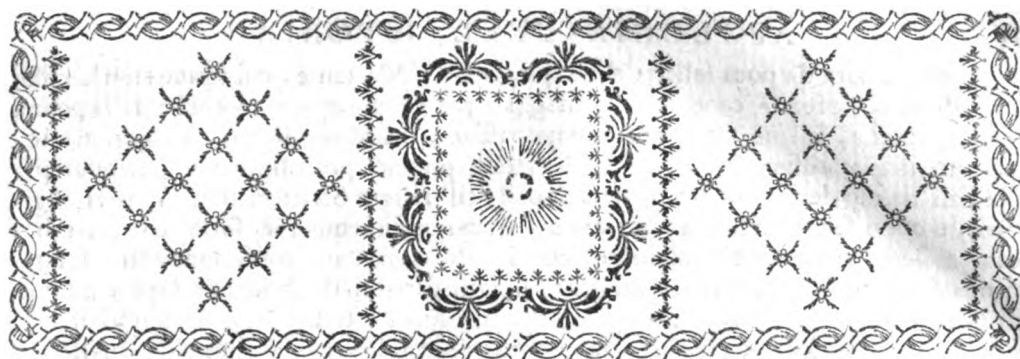
procedendo secundum regulam & viscera S. M. Ecclesiae erga penitentes, delegamus & concedimus facultatem absolvendi praedictum Oratorem, cuicumque Confessario ab eo eligendo, approbato tamen ab Ordinario loci; conditione adiecta, ut in futurum abstineat similia perpetrare, & poenitentiam imponendam à Confessario adimpleat, & satisfaciat, &c. aliàs &c.

Datum Neapoli in nostro Archiep. Palatio, die 22. Oct. 1723.
Franciscus Cardinalis Pignatellus Archiepiscopus.

De Mandato Illustrissimi, & Reverendissimi Domini mei Archiep.
Jacobus Collez Secretarius.



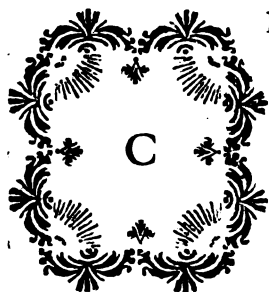
A P O-



A P O L O G I A • D E L L ' I S T O R I A C I V I L E D I N A P O L I .

P A R T E S E C U N D A C A P O I.

Delle false imputazioni, che da' alcuni Ecclesiastici, e specialmente da' Frati, furono inventate contro a Libri della STORIA CIVILE DEL REGNO DI NAPOLI; d'onde fu mossa Roma à proibirli; e qual forza, e vigore debbano fra noi avere simili proibizioni.



HI avrebbe potuto mai credere, che la *Storia Civile dell Regno di Napoli*, la quale presi io a scrivere, con unico intendimento di rischiarare le cose quivi accadute, nel corso di quindici Secoli, per ciò che alla Temporale, ed Ecclesiastica Polizia s'appartiene; e per metter in chiaro le supreme Regalie, e preeminenze de' nostri Principi, avesse dovuto meritare un tanto strapazzo, quanto fu quello, che col fomento di alcuni invidi, e maligni ne fecero i Frati; e che perciò dovesse esser presa, e tirata a fine tutto diverso, e contrario all'intenzione dell'Autore, massimamente in cose riguardanti la nostra Cattolica Religione? Dalle subite e stranissime imputazioni, quanto da ogni mio aspettamento lontane, venermi pensato, che fosse ciò principalmente potuto avvenire, a caggione d'esserli l'Opera letta a pezzi; dal qual modo non potendo le cose, che di tempo in tempo si trattano, ricever lume dall'altre precedentemente trattate, oscurità, e dubiezza ne fosse proceduta; accresciuta, per

auventura, talora da poca felicità nello spiegarmi. Mà tante, e sì strane eran le cose, delle quali si è preteso caricarmi, la maggior parte delle quali, non che dalla penna mi siano uscite, mà ne mai per la mente passate, ed altre di reità accaglionate, che pure innocentissime sono, come che delle pretese più importanti, neppur parola siasi da me detta, che in altri Cattolici, ed insigni Scrittori non si trovi registrata, e quivi senza niuna ammirazione, o rincrescimento, e forse con plauso, tutto di lette vengono ed osservate, che involto nella loro confusione, ho lungamente desiderato, che più specialmente i luoghi particolari della mia Opera adittati mi fossero, in modo che, o correggendo gl' involontari trascorsi, o i luoghi oscuri, e dubbj rischiarando, o gli altrui abbaglj manifestando, avessi potuto da quelle velenose macchie purgarmi, colle quali la mia limpidissima credenza di contaminar s'è tentato. Mà non avendo doppo un lungo aspettare, potuto ciò ottenere, mi sono studiato con somma diligenza raccorre ciò, che di veleno nelle piazze, negli angoli, e ne' ridotti, costoro adavan contro la mia Opera vomitando, per far auvertiti gl' incauti, acciò non fossero da quello contaminati.

Certo è, che se in qualsivoglia altra parte fosse stata la mia Storia attaccata, avrei potuto, o al meno dovuto con Cristiana sofferenza i di lei affronti sopportare; mà trattandosi di materia di Religione, m'insegna non men col proprio esempio, che col consiglio di *S. Girolamo*, che non si può, ne si deve tacere. Da cotal desiderio dunque, da tali consigli, ed esempi, essendo io stimolato, ho, nel raccogliere delle imputazioni contro la mia Opera, l'animo di angoscia gravissima caricato, in veggendomi fatto reo di colpe, la cui sola rimembranza mi è d'orrore e spavento. E molto più quando mi aviddi, che costoro s'erano appigliati a tal partito, non già per zelo, ed impulso di carità, affincchè io potessi emendarmi dagli errori, forse in quella involontariamente trascorsi; mà per astio, e vendetta, e con intendimento di concitarmi l'odio della plebe, perche furiosamente contra me procedendo, non rimanessi salvo dalle loro pazze, e furiose mani; poichè qual cosa più addattata, potea in Napoli più diabolicamente inventarsi, per potermi innabbissare, che dar ad intendere alla gente volgare, che io negassi l'evidentissimo annual miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di *S. Gennaro*, per effetto della singolar protezione, che di noi tiene? qual cosa più acconcia potea pensarsi per farmi credere al mondo per miscredente, ed eretico, che disseminare, che io negassi ne' Vescovi l'ordinazione con farli semplici capi de' Preti? Che avessi parlato de' Santi, e de' loro Martirj, e beatificazioni senza la debita venerazione? Derise le particolari divozioni delle Religioni mendicanti? Che fosse lecito il concubinato? Superstiziosi i Pellegrinaggi, ed anche l'esecranda bestemia, che fossero inutili l'orazioni, e suffragj per l'anime de' defonti? E qual machina più insidiosa potean costoro adoperare per rendermi più odioso alla Corte di Roma, di ciò che comportava la materia, della quale trattano i miei libri, che d'esaggerare, e declamare cotanto, che io con troppa libertà, e licenza, e rotto ogni freno di rossore, e di vergogna, mi sia burlato de' miracoli, abbia parlato con molta acerbità degli abusi introdotti nell' ordine Ecclesiastico, e trattati i Sommi Pontefici con ischerni, e derisione? Mà Dio che scorge i cuori degli Uomini, ed a cui niente è nascosto, e che non abbandona mai chi in lui ripone le sue speranze, hammi in questa occasione dato ajuto di poter confondere le costoro false accuse; poichè non avendo io recitato qualche Sermone, o fatta qualche arringa, sicchè non rimanendone vestigio, si avesse potuto cavil-

lare

lare i miei detti, e le mie parole, mà essendo la mia Opera impressa, e correndo in mille esemplari per le mani di ciascuno, ho potuto facilmente, con raccomandarne solo a dotti, e disinteressati la seguita loro lezione, convincerli per solenni impostori. Mi ha rincorato anche il considerare, che manifestate, per aperte calunnie, queste false imputazioni, potranno quindi i giusti estimatori delle cose prender argomento, con quell'animo fossero inventate, e quale fede dovranno meritare l'altre, che l'invidiosa maledicenza potesse mai in alcun tempo inventare. Documento, che servira eziandio, per far ricredere al mondo, non esservi cosa, che piu amaramente trafigga i costoro petti, e che rotto ogni freno di rossore, e di vergogna, non gli faccia trascorrere all'estreme sceleratezze, ed all'ultime prove della loro impudenza; quanto che per i Frati scoprire gli indegni modi de' loro immensi, ed eccessivi acquisti, e per tema che i popoli non siano scossi dal profondo letargo, nel quale studiano tenergli tuffati; e quanto riesca agli altri di cordoglio d'esser manifestati i loro attentati, e le scandalose sorprese, che alla giornata si fanno sopra la giurisdizione de' Principi, affincchè i Magistrati secolari rauveduti, non si frappongano alla loro ambizione, di sottoporre intieramente l'Imperadore al Sacerdozio, ostacolo alcuno, o impedimento, e non si opponghino all'ardentissima sete di stendere la loro imperiosa mano non solo sopra le coscienze degli uomini, mà sopra le supreme Regalie, e preminenze de' Principi, e sopra i diritti, e prerogative de' suoi sudditi.

C A P O II.

Delle false accuse inventate per concitar sedizione nella plebe, appoggiate sopra la calunnia, che io negassi il miracoloso scioglimento del sangue di S. Gennaro, negassi i Santi, e loro martirj, e miracoli, e deridessi le particolari divozioni delle Religioni mendicanti.

Non v'è, che non sappia con quanta Religione i Napolitani adorino il loro Protettore S. Gennaro, e quanto meritamente si vantino della special cura, e pensiero, che di lor tiene, dandone segni sensibili, per il miracoloso scioglimento del suo sangue, che al confronto del Sacro Teschio manifestamente agli occhi di tutti si vede apparire. Ciascun sa ancora, che non può recarsi loro offesa, ed onta maggiore, che metter in dubbio un così evidentissimo miracolo, e che rotto ogni freno a guisa d'impetuoso torrente, farebbero per farne aspra, e dolorosa vendetta contra chi ardisse negarlo.

Questa machina appunto adoperarono contro di me cotesti uomini pii, e religiosi. Si declamava per ogni angolo, che io negassi un sì evidente miracolo; e di vantaggio, che ne' miei libri avessi scritto, che quel discioglimento auveniva per cagion naturale, facendomi dire, che non il cranio del Santo, mà quello del Tiranno, che lo fece decapitare, era rinchiuso in quel capo d'argento indorato, e che per questa caggione il sangue del Martire bolliva, quando si vedeva al cospetto del suo uccitore. Per chi sapeva almeno l'A. B. C., bastava leggere solamente i miei libri, per

per iscoprirli per solenni calunniatori ; mà come poteva ciò ripararsi colle vili femi-
nette, e colla gente semplice e plebea , che è la più numerosa, e la più addatta a
folevazione ? Colta ancora ne' Confessionarii , e nelle Chiese , dove s'andava la
calunnia per lo più disseminando ? Questi rumori furono sparfi nel mese di Apri-
le , poco doppo della publicazione della mia Opera : Era perciò imminente il
primo sabbato di Maggio , giorno nel quale dovea celebrarsi nel seggio di Porta-
nuova la festività del Santo : si debaccava perciò , che per i miei empj , ed ereti-
cali libri , ne' quali si negava un tal miracolo , il Santo adirato non l'avrebbe giam-
mai più fatto , e tolta a Napolitani ogni sua protezione , li avrebbe lasciati nelle
proprie miserie , e desolazioni ; che se ciò auveniva , per placar il suo sdegno , bi-
sognava sacrificare un sì reo , e sì malvaggio uomo , segarlo per mezzo , e divi-
derlo in minuti pezzi , overo bruciarlo vivo , mà prima al cospetto di tutto il Popolo
esporlo a mille strazj , e tormenti . Venne in fine il dì della Festa , ed i più empj
e perversi desideravano , che il miracolo non seguisse , per essere spettatori d'una
sì fiera , e crudel tragedia : mà il Santo confuse , e disperse i malvaggi loro pensieri , il
miracolo siccome il solito si fece ; la plebe rauveduta de' falsi pronostici , e dell' im-
posture , rimase consolata , ed i maligni pieni di rossore , e di scorno attoniti , e delusi .

Or dove mai cotesti impostori avevano letto nella mia Opera , che io negassi un
tal miracolo , e che il discioglimento seguisse per cagion naturale , perche approssi-
mandosi al teschio del uccilore , per virtù d'antipatia doveva di necessità liquefarsi .
Non men pazzo , che infelice filosofo doveva io essere , si avessi creduto a tali scem-
piezze , le quali devono lasciarsi tutte ad essi , a cui bene stanno ; a me non è occor-
so in tutta la mia Opera far menzione di questo miracolo , se non una sol volta ,
quando descrivendo la guerra di *Lautrech* , parlando della costernazione , nella quale
erano entrati i Napolitani , per lo stretto assedio posto alla loro Città , di passaggio ,
ed incidentemente si venne a narrare , che la costernazione s'accrebbe maggiormente ,
quando in quell'anno non si vidde secondo il solito liquefarsi il sangue del Santo .
Poiche il mio istituto non era di trattar di miracoli , che accadevano in Napoli , e
nel Regno , di cui forse si trova da altri scritto tanto , che vi sarebbe piuttosto biso-
gno di scemare , che di aggiugnere ; mà il principale mio intendimento era di scri-
vere della sua polizia , e governo , così temporale come spirituale . Eppure in tale
occasione parlando di questo miracolo , tanto è lontano che io il negassi , che lo con-
fesso come indubitato , e come solito ad accadere ogn'anno al confronto del Sacro Teschio .

Si narra nel quarto Tomo della mia *Storia libro 3. p. 25.* che i Napolitani avendoli
Lautrech cinti di stretto assedio , si erano posti in tale spavento , e costernazione ,
che per non fare più crescere il terrore , fu bisogno al Marchese del Vasto di fargli
cessare dalle pubbliche preci , che in numerose processioni facevano per le piazze ,
ed ordinare , che le orazioni si facessero privatamente nelle Chiese , e ne' Monasteri ;
mà tutte queste insinuazioni niente giovarono , quando il primo sabbato di Maggio ,
che in quell'anno fu alli 2. di quel mese , non si vidde secondo il solito liquefarsi
il sangue alla vista del Capo di *S. Gennaro* loro Protettore . Allora si , che s'ebbero
per perduti , e la Città nell'ultima costernazione , mà come più inanzi diremo , fu-
rono vani gl'infauusti pronostici , e seguirono effetti tutti contrari .

Per queste parole io non solamente confesso il miracoloso scioglimento del sangue ,
mà di vantaggio dico esser solito liquefarsi alla vista del Capo di *S. Gennaro* , non
già del Tiranno . Per non essersi liquefatto in quell'anno i Napolitani maggiormente
si

si costernarono, pronosticando doverli perdere la Città in quell' assedio. Ne ho veduto, che in ciò si dovesse credere alla sola mia narrazione, mà ho addittato nel margine un autore contemporaneo, che lo scrive, maggiore d' ogni eccezione.

E questo *Gregorio Rosso*, che fu Eletto dal Popolo di Napoli, il quale compose la *Storia delle cose di Napoli sotto l'Imperio di Carlo Quinto*, cominciando dall'anno 1526. per insino all' anno 1537., la quale fu impressa in Napoli nel 1635. Questo scrittore come testimonio di veduta, narra tal avvenimento con queste parole appunto, che si legono nel *fol. 18.* » Il primo sabbato di Maggio, che fu alli due di quell' anno, cioè 1528., si fece la processione del sangue di *S. Gennaro*, conforme al solito, per la Città, ed il catafalco si fece nel Seggio di Nido, dove non essendosi liquefatto il sangue alla vista della testa, fu tenuto per malissimo segnale, e per la Città si parlava, che il sangue del Santo pronosticava, Napoli doverli perdere in quell' assedio. » Prosegue di poi il *Rosso* la Storia di questo assedio, ed a narrare gl' infausti successi, che poi auvennero al Campo Francese, come per avere *Lautrech* fatti tagliare gli Acquedotti di Poggio Reale, l'acqua, che si sparì per quel piano corrippe l'aria, ed empi di malattie quel campo: Come la peste ivi penetrata attaccata a Francesi, da assediati divennero assediati; e come per ultimo infermatosi ancora *Lautrech* per l' infezione dell' aria, e per il dispiacere di vedere quasi tutta la sua gente perduta, rimanessè ancor egli estinto. Narra ancora gli avvenimenti felici del Campo Spagnuolo, che si rese piu vigoroso per la venuta di *Andrea Doria*, il quale mal sodisfatto del Rè di Francia, a persuasione del Marchese del Vasto, lasciati gli stipendj di quel Rè, passò a servire l' Imperadore; sicche morto *Lautrech*, e rimasi i Francesi quasi senza Gente, e senza governo, levarono l'assedio da Napoli, e si ritirarono in Aversa, donde furono costretti uscire; siccome per ultimo d'abbandonare tutte le Piazze del Regno. Onde i contrari effetti, che seguirono, renderono vani i pronostici fatti, che il sangue del Santo non liquefatto indicassè, Napoli doverli perdere in quell' assedio. Di che colpa dunque siam rei noi, ed il *Rosso* in questo fatto?

Anzi di che farà reo il Padre *Girolamo Maria di S. Anna* Carmelitano scalzo, che nella *Storia della vita di S. Gennaro L. III. c. 2.* valendosi pure dell' autorità del *Rosso*, scrisse » Nell' 1528. in quello di Nido, ove non si fece il solito miracolo della liquefazione del sangue in presenza della Sacra Testa del S. Martire, secondo che riferisce *Gregorio Rosso* ne' suoi Giornali, che in que' medesimi tempi vivea.

Forse averà dispiaciuto ad alcuni, che riuscissero vani quegli' infausti pronostici, ed avrebbero voluto, che Napoli con effetto si fosse perduto in quell' assedio, affine che di tanti presaggi, che con gran temerità si fanno sopra questo discioglimento, non ne fallasse pur uno. Mà non hanno essi di sopra a pulpiti spesse volte inteso declamare da zelanti, e sacri Oratori, che questa sia una molto dannosa, non men pusillanimità, che temerità, attendere come inevitabili le calamità, e le miserie, quando non succeda il miracolo, ed all' incontro quando si faccia prometterli sicurezza, e prosperità; per modo che, o ne segua costernazione ne' popoli, o (ciò che è piu pernicioso) una dissolutezza di vivere, ed un total rilassamento di costumi? imperocchè l' ingannata gente venendo assicurata, che per quell' anno farebbe esente da ogni incontro sinistro, e che scamperebbe tutti i perigli, non ha freno, che piu la ritenga, a non lasciarsi impetuosamente trascorrere ne vizj, e nelle dissolutezze. Doverebbero costoro almeno ricordarsi, che il

N

P. Fran-

P. Francesco di Girolamo Gesuita, tanto pio, e zelante della salute de' Neapolitani, che non risparmiava ne travagli, ne angosce per riddurli nel sentiero della salute; ne' Tempj, e nelle pubbliche Piazze non inculcava loro altro, e con terribile, e spaventevole voce, che dovrebbe sempre risuonare nelle loro orrecchie, procurava toglierli da questo pregiudizialissimo inganno; e sovente loro rinfacciava, che d'un sì gran Santo, ed' un cottanto loro amoroso Protettore, essi facendone mal uso, volevano obbrobriosamente riddurlo a fare il mestiere di spione.

Avremo dunque a credere, che non piacendo a sua Divina Maestà, per l'intercezzione di questo Santo, di consolarci, siano perciò inevitabili i mali, e le presagite rovine? E non s' offenderebbe la Divina Sapienza, che sovente minaccia defolazzioni, e calamità, per indurci a vera penitenza, accioche con questo valevol mezzo veniamo a scampare da temuti mali?

Gravissimo, a tal proposito è il sentimento del nostro Padre Antonio Caracciolo Teatino, non men pio, che accurato investigatore de' nostri sacri monumenti, il quale favellando appunto di questi pronostici, che si fanno da Neapolitani sopra questo miracoloso scioglimento, dice, che l' osservazioni fatte per i molti esempi seguiti, o di scioglimento, o di durezza, ci debbono regolarmente indurre a presagire, o buoni, o rei successi; mà accadendo talora, che Dio non si compaccia di far il miracolo, debba ciò ascriversi a nostri peccati; secondo che ci ammonì pure S. Odone Cluniacense: *Quamquam* (dice il P. Caracciolo Hist. S. Januarii p. 258.) *peccatis quoque populorum id esse adscribendum, dicit S. Odo Cluniacensis, sermone de S. Benedicto Abbate, in Bibliotheca Floriacensi his verbis. Cessare divina miracula nostrorum enormitas peccaminum facit; qui post revelatam Christi gratiam retro sumus conversi.*

Il Padre Girolamo Maria di S. Anna Carmelitano scalzo nell' aggiunta alla Storia della vita di S. Gennaro, Capo V. pur disse, che il miracolo della liquefazione del sangue di S. Gennaro è un fatto appartenente alle cose non solo spettanti alla Città, e Regno di Napoli, del quale egli è il principal Protettore, mà anche a quelle di tutto il Mondo Cattolico; per la qual cosa, non perche alle volte non siegua nella Città, o il bene, o il male, non potrà ciò verificarsi nell' altre parti del Mondo Cattolico. Ed è certo, che in questa maniera i pronostici non falleranno mai, mà creda chi vuole il sentimento di costui; quello che seriamente sopra tali vaticinj dourebbe auvertirsi, come cosa di sommo momento si è, che per queste osservazioni non venga a pregiudicarsi al Governo; essendosi ad alcuni data ansa di far presagire secondo le loro proprie passioni, e proprj fini, addattandoli anche ad avvenimenti particolari, non che a pubblici, ed universali; ciò che potrebbe esser caggione di gravissimi disordini nello Stato; siccome fecero alcuni, i quali (al riferir del P. Gio: Rho, rapportato dal mentovato P. Girolamo) per non essersi liquefatto il sangue alcuni anni ne' principj del passato Secolo, ciò attribuirono ad un offesa, che diceasi esser stata fatta all' immunità della Chiesa di Benevento; e che il S. Martire con ciò avesse voluto dar chiari segni, quanto quel fatto fosse dispiaciuto non men a lui, che al gran Monarca de' Cieli. Non è negli immani, e ingenerabili Divini arcani, a noi mortali conceduto di portar lo sguardo, sicche con sicurezza ne potessimo dar certi giudizi: ed il presaggio più accertato sarà, che a caggione de' nostri falli non segue alle volte il miracoloso sciogli-

scioglimento; laonde in cotal guisa ammoniti; rivolti ad una vera penitenza, plachiamo lo sdegno della Divina vendicatrice mano.

C A P O I I I.

Nega i Santi, i loro Martirj, e Miracoli.

Questa imputazione è vero, che presso a dotti qualificò i miei callunniatori per ignoranti, e degni, non meno di riso, che di compassione; mà che ciò giovava, presso alla schiera infinita della gente volgare, e sciocca, dalla quale solamente essi si potevan promettere rivoluzioni, e tumulti? Fu quella appoggiata, secondo che io m'immagino a leggerli talora ne' libri della mia Storia il nome di alcun Santo, senza essergli fatto procedere sempre un cotal glorioso attributo: Tacendo essi per malignità, o per somma ignoranza; non avvertendo, che proseguendo io il mio istituto di narrare in ciaschedun Secolo le nuove Religioni introdotte nel nostro Regno, e dovendo parlare de' loro istituti, nel tempo che come uomini, tra noi conversarono, e che quelle fondarono, non poteva io certamente dar loro quel titolo di Santo, che all' ora non avevano di *S. Domenico*, e di *S. Francesco*: Era cosa da muovere il riso insieme, e compassione, sentire da costoro in ogni angolo dire: *Nega i Santi, nega i Miracoli, chiama i Martiri, assassinamenti*; ed alcuni, che per me mostravano avere qualche spirito di pietà, e di moderazione, vedendo nella mia Opera, che nominando i Santi, non sempre a loro propri nomi aveva proposto un tal aggiunto; tutti zelanti dicevano: oh Dio, che importava mettersi avanti un *S. puntato*? Da ciò manifestamente ciascuno s'avidde, che non essendosi la mia Opera seguentemente letta, mà taluni scontratisi a caso in qualche pagina, ove si vedeva nominato un qualche Santo, così in fecco, ne comprendendo il mio istituto, la malignità, ed invidia di alcuni, potè dar facilmente fomento alle imposture. Io proseguendo il mio istituto di narrare in ciascun Secolo le nuove Religioni introdotte nel nostro Regno, parlo de' loro Institutori nel tempo, che come uomini conversarono fra noi, e quando le fondarono, ne certamente poteva io dargli il titolo di *Santo*.

Ecco come di *S. Domenico* e di *S. Francesco* si parla nel T. 2. p. 365. Mà all' incontro in questi medesimi tempi (cioè intorno all' anno 1215. nel Pontificato d' Innocenzo III.) a favor della Chiesa Romana, forsero que' due gran lumi *Domenico*, e *Francesco*, i quali colla loro Santità resisi chiari da per tutto, fondarono le Religioni de' Predicatori, e de' Frati Minori. Ed altrove p. 565. parlando pure de' principii della fundazione delle loro Religioni, dico. De' primi, come s'è veduto, fu autore *Domenico Guzmano*, il quale avendo gran tempo predicato contro gli Albigesi, prese nell' anno 1215. la risoluzione, con nuove suoi compagni, di fondare un ordine di Frati Predicatori: E passando poi a Frati Minori alla p. 567. scrivo così. Essi riconoscono per loro Institutore *S. Francesco d'Assisi*, e forsero ne i medesimi tempi, che i Valdesi, e facendo confronto fra gli errori de' Valdesi colla vita tutta Apostolica di *S. Francesco*, soggiungo fol. 568., che Papa *Innocenzo III.* siccome



rigettò l'Instituto de' Valdesi, avendolo conosciuto pieno di superstizioni, ed errori, così nell' anno 1215. approvò la regola di *S. Francesco*, e l' ordine de' Frati Minori; i quali anchorche non lasciassero di andare a piedi nudi, e di far voto di una povertà volontaria, (anche i Valdesi facevano voto di povertà, ed andavano a piedi nudi, con sandali, onde furono detti *Insabattati*, non aveano quelle tante superstizioni de' *Valdesi*. Quì io escludo da Frati Minori tutte le superstizioni, che aveano i *Valdesi*, non ch' essi ne ritenessero alcuna: perche in altra maniera non sarebbe stato il loro Instituto approvato da Papa *Innocenzo*. Anzi nel Tom. 4. p. 13. tornandomi occasione di parlare di nuovo di questi due Santi, e de' loro Ordini, scrivo così. » Sorsero » opportunamente in questi medesimi tempi a favore della Chiesa Romana que' » due grand' Uomini, *Domenico*, e *Francesco*, i quali per la loro Santità ressi » chiari da per tutto, fondarono, come si disse, le Religioni de' *Predicatori*, e de' » *Frati Minori*; ed in vero assai opportuni vi vennero per resistere a sì contrarj » venti, onde la navicella di Pietro era combattuta; mà tennero diverse strade. » *Francesco* per opporsi a Paterini, volle mostrare col suo esempio, qual fosse la » vera vita Apostolica, ed il vero imitare Cristo, fondando la sua Religione in » una rigida povertà, nell' umiltà, e ne' puri, ed incostanti costumi; acciocchè coll' » esempio, e coll' opera riducesse i travati in via. *Domenico*, di nazione Spagnuolo, » e del nobil lignaggio de' *Guzmani*, fu rivolto co' suoi Frati ad abbattere gli » altri, e principalmente gli *Albigesi*, contro i quali, armato di forte zelo, dispu- » tò, orò, declamò, e colle prediche, e concioni cercava convincerli de' loro er- » rori, e far accorta la gente a non lasciarsi ingannare. »

Puoissi parlare con maggior lode, e rispetto di questi due gran Santi? Occorrendo di poi nominar questi due Fondatori d' Ordini ne' seguenti tempi, per tutto il corso della mia Storia si vedranno chiamati *Santi*. Così nel tempo d' *Innocenzo IV.* nel medemo Tom. 2. p. 366. si legge. » E considerate l' opere, che per l' addietro » avevano fatte in questo servizio i Frati di *S. Domenico*, e di *S. Francesco*. » Ciò che si repete p. 560, 561, 564, 566, 567. ed infinite volte nelle altre pagine de' seguenti Tomi, che troppo noiosa cosa sarebbe il volerli quivi rapportare. Oltre- che, ancorache' io non presume cotanto, lo stile di una Storia grave non comporta, che sempre in nominarli, lo Scrittore abbi a servirsi di quell' aggiunto; così per isfuggire la spessezza di una medema voce, che caggiona soverchia sazietà, come per non iscemare la gravità dello stile; siccome ne possono essere a noi d' esempio tutti buoni Storici, che han creduto scrivere con eleganza, e fra gli altri i Latini, ed il Presidente *Thuano* sopra ogn' altro, i quali si sono contentati del solo nome senz' altro aggiunto, particolarmente quando si tratta di Santi cospicui, e per fama assai rinomati, e celebri. Così osservasi nella Vita di *S. Ignazio Loyola* scritta dal *P. Maffei*, ed in tanti altri Scrittori; ond' è che io favellando di questo Santo ne' tempi, che fra noi visse, non potea chiamarlo, come feci nel Tom. 4. p. 137. senon che *Ignazio Loyola*.

Parimente favellando al Tom. 2. p. 561. di *S. Pietro Martire Domenicano* quando era Inquisitore di Milano a tempi d' *Innocenzo IV.* non potea chiamarlo senon col suo nome di *Fra Pietro di Verona*, come lo chiamano il *Pansù*, il *Leontino*, e tutti gli Storici che scrivono del suo martirio. Nel che io mi son valso delle parole stesse di *Paolo Pansa* Genovese, che scrisse la Vita d' *Innocenzo IV.* stampata in *Napoli* l' anno 1598; che sono queste appunto. Tornando alla Storia, cresceva » in Milano l' eresia di » alcuni,

» alcuni, che si facevano chiamare *Credenti*, ed avendo, come s'è detto, il Papa dato cura dell' Inquisizione a *Fra Pietro di Verona* de' Predicatori, costui come uomo di molta santità, e Dottrina, facendo l' uffizio con molto diligenza, ed integrità, procurava l' estinzione di quella Setta; onde alcuni incarcerava, ad altri dava bando, e gli ostinati in balia della Corte Secolare, faceva col' ultimo supplizio del fuoco punire; aveva già fatte molte esecuzioni, ed ordinato di farne delle altre doppo Pasqua di Resurrezzione; onde alcuni principali Milanefi, non poco infetti di quel morbo, dubitavano della vita, perche i processi, che contro loro aveva in mano l' Inquisitore, erano molto chiari; e però congiuratisi di far morire il buon Padre, promisero ad alcuni assassini quaranta lire di Pavia, perche l' uccidessero. Mossi questi scelerati per far l' effetto, si ridussero in una solitudine fra *Milano*, e *Como*, dove all' Inquisitore occorreva passare con *Fra Domenico* suo compagno, e vedutolo, gli corsero subito colle spade nude addosso, e l' uccisero. »

Soggiungo, che *Innocenzio* per questo martirio sofferto, volle canonizarlo per Santo; siccome la prima Domenica di Quaresima del seguente anno 1253. con molta solenità fu celebrata la canonizatione, ed ascritto nel Catalogo de' Santi *Pietro Martire da Verona*. Nel che pure volli valermi dell' autorità d' un altro Scrittore sincero, e Cattolico, il quale fu *Tomaso Leontino* Patriarca di Gerusalemme, che scrisse la di lui Vita; questi parlando di tal Martirio, e Canonizatione, scrisse così.

» Fu poi dato ragguaglio di questo caso a Papa *Innocenzio IV.*, il quale avendo avuta sufficiente informazione della vita, e martirio del sopradetto, gli parve giusto di fargli l' onore, che meritava, cioè di metterlo nel Catalogo de' Santi Martiri; ed il fece il giorno dell' Annunciazione di M. V. non essendo ancora passato un anno intiero doppo la sua morte. »

Questa morte data da sicarij al S. Martire, io la chiamo Martirio, non assassinamento. Credevan forse, che costui avesse patito martirio ne' tempi di *Diocleziano*, o di qualch' altro Imperatore Gentile, nelle antiche persecuzioni della Chiesa? e par a loro cotanto strano morir martire per mano d' assassini?

Ne agli intendenti de' Riti, che la Chiesa Romana suol praticare nelle Canonizationi de' Martiri deve parer cosa strana, che in così breve intervallo di tempo *Innocenzio* l' avesse ascritto nel Catalogo de' Santi Romani, perche oltre (al riferire dello stesso *Pansa*) della squisita diligenza praticata nell' informazione presa da *Lione* all' ora Arcivescovo di Milano; nella Canonizatione de' Martiri molto minor diligenza visi richiede, che in quella de' Confessori; come, per tralasciar altri, scrisse *Gonzalez* Lib. 3. Decret. Tit. 45. de Reliquiis & Veneratione Sanctorum c. 1. n. 5. *In Martyribus autem non fit miraculorum inquisitio, & multò minor diligentia adhibetur. Tanquam inquiritur fortitudo & charitas, quàm mortem subire, quam intulit Tyrannus in odium Fidei.*

Che cosa dunque di male auvi in questa mia narrazione rapportata coll' occasione di favellarfi in quel luogo del Tribunale dell' Inquisizione sotto a que' tempi in Lombardia. Forse altrove parlando io di questo San' o, del suo Martirio, e del Monasterio eretto in Napoli in suo nome, non ne parlo in appresso con tutto il rispetto, e venerazione? Leggasi nel medemo Capo n. 5. p. 566. ove favellando de' Monasterj, eretti da Rè *Angioini*, di quest' ordine in Napoli, dico; che Carlo II. nell' anno 1274. ne costrusse un altro in onore di *S. Pietro Martire da Verona*,

che, come si disse nell' anno 1253. era stato da *Innocenzo IV.* ascritto nel Catalogo de' Santi. E così troveranno infiniti altri luoghi, ove m'è occorso di nominarlo in tempi meno a noi lontani dopo la sua santificazione.

I Domenicani pure si dolgono, s'è vero, che io di *S. Pio V.* parli con istrappazzo, e pure a gran torto di ciò m'accaggionano; poichè, sebbene questo Pontefice in tempo del Governo del Duca d'*Alcalà*, nostro Vicerè, avesse procurato mandar a terra la potestà de' nostri Principi, e fosse stato il più impegnato per far valere negl' altrui Dominj la cotanto famosa Bolla in *Cena Domini*, che distrugge il Principato; con tutto ciò io dico, che s'acquistò riputazione di Santità, siccome a di nostri è stato dichiarato per Santo da *Clemente XI.* perchè quel, che operava, non era, per lui, indirizzato ad altro fine, che ad un puro zelo di Religione, e di Disciplina; fogggiungendo, che per la sua severità di costumi, e per aver somministrato grosse somme nella guerra contro a Turchi, s'acquistò riputazione di Santità, come sono le mie parole Tom. 4. p. 182.

Più infossibile è l'altra accusa, che mi fanno alcuni di aver parlato di *San Francesco di Paola* con poca venerazione, quando credo, che niun altro più di me abbia favellato della sua Santità con dimostrazioni più certe, ed indubitate; appoggiandosi la mia narrazione al testimonio d'un uomo sincero, e pio, quanto fu *Filippo di Comines* Signor d'*Argentone*, che trattò con quel Santo in Francia, e ci diede della sua Santità sicure prove. Leggasi la pag. 566. Tom. 3. dove si dice, » che un uomo idiota, e senza lettere, era impossibile, che senza Divina ispirazione potesse » discorrere di cose sì alte, e sublimi, contanta saviezza e prudenza. Aurebbero forse costoro voluto, che io gli avessi trattenuti, e dato diporto con i favolosi racconti della trota fritta, e risuscitata, o dell' agnello arrostito, e poi fatto correre nella Caldaja, e pure risuscitato, e con cento altre fole, che di lui narrano, stando al fuoco a filar le vecchierelle? Trovinsi costoro altri, che non ne mancano, non me; perchè io non ho preteso scrivere la mia Storia a gente sì sciocca, che si diletta cotanto andar dietro a queste frasche, pascendosi di vento; ed ho riputato, che la nostra Religione sia così ben ferma, stabilita e fregiata cotanto di veri miracoli, che non abbia bisogno per suo festegno ricorrere a finti, e favolosi; essendo ormai a tutti noto, e palese, che per lo più con falsa, ed apparente pietà s'inventano per fini terreni, e per vie più arricchire, e accumular tesori, ed altre mondane grandezze; mà di ciò sia detto abbastanza.

C A P O IV.

Deride le particolari Divozioni delle Religioni Mendicanti.

NOn sono credibili i schiamazzi, ed i susurri, che i Frati accaniti fecero, per aver io (nel Capo 19. della mia Storia) posto, per una delle caggioni dell' accreimento delle loro ricchezze, le loro particolari Divozioni. Si sentirono toccati nel più vivo de' loro petti; e per vendicarsene declamavano come baccanti per ogn' angolo, che io, senza, che l'istituto della mia Opera lo ricercasse (nella

(nella pag. 574. del Tom. 2.) aveva voluti, con brutti schermi, burlarmi delle particolari Divozioni delle Religioni Mendicanti, valendomi di vocaboli, che essi credono nuovi, e da me inventati per loro derisione. Questa imputazione in gran parte nacque, dal non aver essi letta la mia Opera, senon a pezzi, e per ciò ignari del mio istituto, e non intendendo il fine perche io faccia memoria di tali divozioni, si sono scagliati come tante tigri, quasiche io volessi toglier loro gli emolumenti, che da esse ritraggono. L'istituto della mia Opera, (parlando io della Polizia Ecclesiastica, per ciò che riguarda gli acquisti de' beni temporali) non è stato altro, come è palese a chi seguitamente la legge, che di far vedere, come di tempo in tempo, ora per un verso, ora per un altro, sianfi gli Ecclesiastici cotanto frà noi arricchiti, sicche essendosi ora ridotti i loro sterminati acquisti a tanta grandezza, che afforbiscono il Regno, abbian dato occasione alla Città, e Regno di *Napoli* di ricorrere alla Maestà del nostro Augustissimo Imperadore, perche ponesse freno a tanti acquisti, con proibir loro d'acquistare stabili, siccome si osserva in *Milano*, e negli altri Dominj de' Principi Cristiani: Questi acquisti non si sono fatti tutti in un secolo, mà sono nati da varie fonti, in diversi tempi. In un secolo crebbero per i *Pellegrinaggi*, e per i *Santuarj*; in un altro per le *Crociate*; in altri tempi per le *Decime*, che da volontarie si renderono necessarie; in altri per l'uso introdotto di lasciare alle Chiese *pro redemptione animarum*; ed in altri per le particolari Divozioni a Santi. Le quali Istituzioni non si biasmano ne' loro principj, quando furono con somma pietà, e zelo introdotte; Mà si detestano gli abusi, che poi ne vennero, per maneggiarsi da Frati col solo fine di arricchirsi. Per ciò favellando io del Secolo XIII. nel quale forsero la maggior parte di queste particolari Divozioni, e degli acquisti, che in decorso di tempo fecero per ciò le Religioni Mendicanti, dico che s'inventarono molte di queste particolari Divozioni, non biasimando l'istituzione, mà l'abuso, che sene faceva. Ne doveranno offendersi della parola *inventare*, la quale non denota altro che *instituere*, siccome i primi ritrovatori delle cose chiamiamo, primi *Inventori* ed *Instituitori*. Non si biasma l'averè i Domenicani introdotta la Livozione del *Rosario*, i Francescani quella del *Cordone*, gli Agostiniani quella della *Correggia*, i Carmelitani l'altra degli *Abitini*, mà gli abusi, che da ciò nacquerò, per arricchirsi con poco onesti mezzi, procurando seguaci, e mostrandosi gelosi, che un Ordine non si valesse della Divozione dell' altr' Ordine suo Competitore, esaggerando ciascuno la propria, in depressione dell' altra; con far quivi insorgere fra loro gravi contese sino ad instituirne liti in Roma con formali processi; onde a tal fine i Domenicani impetrarono, che di loro soltanto fosse il *Rosariare*, e che fosse vietato a tutti gli altri Ordini di poterlo fare. E di questi abusi, per fine di accrescere i beni temporali delle loro Chiese, si parla, non già dell' Istituzione, che non si nega essere molto pia, quando viene discompagnata dall' interesse. Ne io sono il primo, ed il solo che abbia fatti auvertire gli uomini di tali abusi.

Il mondo già n'è ricreduto, e non mancano speciali libri, che li detestano, e condannano per perniciosi; e che tali divozioni quando non siano praticate con moderazione, e con una vera pietà, diano aggio agli uomini di menar una vita tutta libera, e licenziosa; poiche non è mancato, chi, per infiammare la gente volgare a valersene, abbia loro dato ad intendere, che non possono pericolar mai, ne dannarsi, sempre che siano muniti di quest' armi.

Il P. Francesco di Mendoza Gesuita, nel suo *Viridarium Sacrae & Profanae Eruditionis* L. 2. de Floribus Sacris, Probl. 9. n. 52. propone questo Problema: *Utrum B. Virginis cultores in aeternum damnari, impossibile omnino sit?* E lo risolve con questa distinzione, che se si riguarda il modo di parlare, dico, *periculosum non esse, sed securam hujusmodi locutionem, Impossibile est damnari eum, qui B. Virginem colit.* Per quel che poi riguarda a ciò che sia in realtà, soggiugne al n. 53. *Dicere possumus, cultores B. Virginis esse indamnabiles, quia esto non sint impeccabiles, non perseverabunt tamen finaliter in peccato, B. M. Virgine illis impetrante congrua auxilia, quibus infallibiliter resipiscant, ac tandem salventur.*

E la speranza ci fa vedere, che per ciò gli uomini più scelerati ne siano i più armati, perchè credono in cotal guisa esser sicuri della loro salute, non ponendo per ciò alcun freno a loro rilasciati costumi; e tirando così la lor vita infino all' ultime agonie di morte, si lusingano, che in quest' ultimi periodi gli abbino tali divozioni a mettergli in salvo.

Mostrano esser poco pratici de' vocaboli della Curia Romana, e del linguaggio delle Bolle stesse de' Sommi Pontefici, se credono, che fossero da me per derisione inventati questi vocaboli di *Correggiati*, *Cordonati*, e le derivazioni de' *Rosariati* ed *Abitinati*; poichè di queste voci è pieno il Bollario Romano, e ne sono pieni i libri stessi de' Canonisti; ed il Cardinale *De Luca*, che essendo Auvocato in Roma ebbe a diffendere sovente liti di tal sorta, istituite in quella Curia, in più suoi discorsi non si vale di altri termini. Legasi ancora *Tamburino* de Jure Abb. Disp. 7. q. 3. n. 3. ove apporta più Bolle de' Sommi Pontefici che così li chiamano; con darne di più la derivazione, scrivendo che le donne si chiamano Corriggiate, *quatenus corrigiam S. Augustini cingunt.* E lo stesso ripete nella Disp. 1. q. 10.

Il Card. *De Luca* de Regular. Part. 1. Dist. 50. n. 4. fa un Catalogo di questi nomi, che non altronde derivano, che da simili Instituti: *Et quae appellari solent, (sono le sue parole,) Conversae, Tertiariae, Beguinae, Corrigiariae, Mantellatae, Pinzocherae, Canonissae, Jesuitissae &c.* Ciò che sovente questo medemo Scrittore rapporta in altri suoi discorsi, particolarmente de *Jurisdic.* Part. 1. dist. 45. n. 3. ed altrove. Non dovevano per ciò cotanto rabiosamente contro me scagliarsi; e se alcun senso di pietà, e di moderazione in loro fosse, dovevano riguardare, che io per mostrare questi abusi, mi sono contentato di rapportare solamente ciò, che si raccoglie dalle Bolle stesse de' Pontefici Romani, senza andar più a minuto descrivendo gli altri modi indegni, che si praticano in Napoli, e nel nostro Regno, di farne publico traffico, e mercato, con vederli aperte tante botteghe, eretti publici telonj, ed infino dentro le Chiese, come se fossero tante Dogane, esigere in ciascun mese dazj da coloro, che sono ascritti ne' loro Libri, oltre di far girare attorno tanti Publicani, i quali per menar fuori de' Chiostri una vita libera, e licenziosa, non si curano di sottoporsi a gravissimi incarichi, con pigliar in affitto le loro cassette, che esposte al pubblico incanto, non si liberano senon a più offerenti; onde poi per poter supplire a gravi pesi addossatisi, e soddisfare alla loro dissolutezza, non v'è cosa scelerata, ed empia, che non commetan per riscuoter danari; e sovente alla gente semplice minacciano sterminj, e calamità, incutono timore d'esser dannate, di non aver più la protezione del Santo, sicche periranno in miserie; talche col premer tanto riducono, specialmente le semplici e timorose femminette, o a rubbare a pro-

prj

prj mariti, e fratelli, ovvero per non sentirgli debbaccare tanto, contentarli, ed arrenderli alle loro impudiche voglie, con prostituire il proprio onore.

Prima di terminare questo Capitolo, non voglio dimenticarmi di un'altra accusa posta in campo per consimile fine. Non contenti costoro per sì indegni modi di sedurre la gente volgare, col fomento di alcuni invidi, e maligni procurarono eziandio concitarmi l'odio de' Baroni, dando a sentir loro, che io ne' miei libri insegnava la maniera come il Rè dovesse tor loro la Giurisdizione; e già ne avevano persuasi alquanti semplici, i quali, senza neppur leggere una facciata della mia Opera, la detestavano per questo solo rispetto; eppure se avessero voluto prendere la pena di leggere ciò, che in due luoghi mi occorre di favellare di questa materia, avrebbero trovato, che io non solo non insegno tal cosa, ma di vantaggio dico, che senza metter in iscompiglio, e disordini il Regno, non si può a tempi presenti venire a tale risoluzione. Leggasi la pag. 173. del Tomo 1. nel Lib. 3. ove dico, che non potè praticarsi il disegno che Carlo VIII. Rè di Francia in què pochi mesi, che tenne il Regno di Napoli, aveva concepito di togliere a Baroni ogni Giurisdizione, e con ciò ridurli a simiglianza di quelli di Francia. Gli antichi nostri Baroni non si dolsero certamente di Matteo d'Afflito, che vi allego in conferma di questo fatto; il quale ne' Preludj alle Costituzioni del Regno, scrisse lo stesso; anzi questo scrittore fu da essi cotanto ben veduto, e carezzato, che di buona voglia lo aggregarono ad uno de' loro Seggi; ne dice quel, che io foggiungo, che ciò senza scompiglio non poteva praticarsi.

Per testimonianza dello stesso Afflito rapporto il medemo Renato Choppino de Dominio Gallico C. 2. Tit. 1. n. 10. dicendo. *Omnino jussè lex Regnorum vetat, non dicam remitti summum Jus Imperii, sed vel ullam quoque Sacri Dominii partem alienari. Ino vero successoribus cuiuslibet liberum est, bona à predecessore distracta, pristinum in statum reducere, ut ad jus Regis solidum revertantur. Id quod de Neapolitano Regno scriptis mandavit Afflictus in Constitutionibus Neapolitanis q. 24. Proinde Advocatus Fiscus Neapolitanus monuit Carolum VIII. Gallie Regem, qui Neapoli morabatur, ut jure suo à Baronibus reposcere merum, mixtumque Imperium, quo ipsos donarat Alphonsus Rex, suprema Neapolitani Senatus jurisdictione solutum. Quippe cum jus Coronæ individuum misere discerperetur ea plenissima Jurisdictionis concessione anno 1494. ut Afflictus notat in Constitutione supra relata, & in Goldast. Const. Neap. q. 2.*

Di vantaggio, occorrendomi di nuovo parlare di questa materia nel Lib. 26. Tom. 3. p. 403. nel Regno di Alfonso I. che fu quello, che diede a tutti i Baroni il mero, e misto Impero con non picciolo detrimento delle supreme Regalie della sua Corona, scrivo; che sebbene Carlo VIII. pensasse di toglierle loro, con tutto ciò per le difficoltà, che s'incontravano non potè mettere in esecuzione questo suo disegno. E tanto è lontano, che io mostrassi la maniera di toglierle, che anzi foggiungo queste parole appunto: « Molto meno oggi è ciò da sperare, che il male è antico, e che senza grandi sconvolgimenti non potrebbe ridursi ad effetto. » Che avrebbero detto questi calunniatori, se io avessi nella mia Storia rapportato ciò, che i nostri più moderni Giureconsulti scrissero sopra questa materia, i quali compassionandole miserie, e le oppressioni, che da ciò sono nate nel Regno a poveri sudditi del Rè, chi declamando contro Alfonso, e gli altri Rè Arragonesi suoi successori, che ne furono autori, e chi inculcando, che un tal abuso si togliesse affatto, chiamano *deploranda dies* quel giorno, nel quale fu ciò introdotto?

O

Leg-

Leggansi i Reggenti *Tappia* e più nostri Autori, dove troveransi consimili espressioni, e querele.

Non doveano per tanto costoro lasciarsi ingannare da questi impostori, i cui perversi fini doveano loro esser ben noti; poiche tanto è lontano, che io dovesti esser di ciò calunniato, che più tosto conosceranno aver io usata somma moderazione, e di non aver in ciò trasgredito quelle leggi, che ad Istórico si convengono, contro a quali debbono essere queste accuse affatto lontane; considerando, che chi assume questo carattere, sua eterna vergogna, ed infamia sarebbe, tradire la verità, la quale, posposto ogni mondano rispetto, dee essere l'unico scopo, ed intendimento. Ne dee per ciò offendersene alcuno, poiche essendo suo preciso obbligo di narrare le cose, siccome auvennero, saggiamente scrisse *Luciano* nel suo dotto Trattato, *quomodo conscribenda sit Historia*; che *nemo sane mentis existimabit eum in culpa esse, si que infelicitè, aut stultè gesta sunt, ut gesta sunt, narrabit, siquidem talium non est author, sed nunciator.*

C A P O V.

Delle false accuse addossatemi per farmi riputar Eretico, e miscredente, e prima, che negata avessi l'Ordinazione ne' Vescovi.

Egli è pur troppo vero quel che scrisse *S. Gregorio Nazianzeno*, che il molesto si fa passar subito per miscredente, *de laudibus Basilii* 20. n. 84. Detto, nato da lunga esperienza, e confermato sensibilmente nel mio fatto. Essi credettero, che pur troppo dovesse lor esser molesto, e danoso l'aver io scoperto i fonti delle loro ricchezze, ed i loro modi di cumularle; per discreditarmi, a fine che la gente ingannata non si rauvedesse, mi dipensero per Eretico, e miscredente: mà poiche non è della loro capacità, e talento, di saper distinguere il miscredente dal Fedele, e separare il loglio dal frumento, accaggionandomi di alcuni errori, si mostrarono non meno maligni, che ignoranti. Essi m'imputarono in prima, che io negassi ne' Vescovi de' trè primi Secoli l'Ordinazione, con farli semplici Capi de' Preti. Mà la calunnia si manifesterà tantosto, perche non avendo letto seguitamente nemmeno il primo Libro della mia Opera, saran convinti per impostori. Ne in ciò voglio valermi d'altro, che delle mie stesse parole, per manifestarli per tali. Leggasi la pag. 53. del Tomo I. dove narro la Polizia Ecclesiastica de' trè primi Secoli in Oriente, nel qual luogo fa mestieri auvertire, che io quivi tratto della Polizia, ouvero Governo della Chiesa, non già d'Elezzone, o Ordinazione de' suoi Ministri. Narro, che gli Apostoli riconoscenti per loro Capo *S. Pietra*, stabilirono in molte Città di quelle Provincie, più Chiese, le quali, fondate, che l'ebbero, come dice *S. Girolamo*, erano quelle governate dal commun Consiglio del Presbiterio, come in Aristocrazia. Di poi, cresciuto il numero de' Fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni, si pensò dagli Apostoli, per ouviare a disordini, di lasciare bensì il governo al Presbiterio, mà di darne la soprintendenza ad uno de' Preti, il quale fosse lor Capo, che chiamarono *Vescovo*, cioè a dire *Inspektore*, il quale collocato in più sublime grado, aveva la soprintendenza di tutti

tutti i Preti, ed al quale apparteneva la cura, ed il pensiero della sua Chiesa; governandola però assieme col Presbiterio; tanto che il governo delle Chiese divenne misto di Monarchico, ed Aristocratico.

Ed a fine che nelle mie parole, anche per ciò che riguarda il Governo, non potesse occorrere qualche minimo equivoco, volli confutare espressamente l'opinione de' Presbiteriani, che niente più danno a Vescovi, che a Preti, soggiungendo queste parole. » Alcuni han voluto sostenere, che in questi primi tempi il Governo, e » Polizia delle Chiese fosse stato semplice, e puro Aristocratico presso a Preti solamente: niente di più concedendo a Vescovi, che a Preti, non riputandogli di » maggior potere, ed eminenza sopra gli altri; mà ben a lungo fu tal errore confutato dall' incomparabile *Hug. Grozio*, ed il contrario ci dimostrano i tanti Cataloghi de' Vescovi, che abbiamo presso *Ireneo*, *Eusebio*, *Socrate*, *Teodoreto* ed altri; » da quali è manifesto, che fin dal tempo degli Apostoli ebbero i Vescovi la sopraintendenza della Chiesa, e collocati in più eminente grado soprastavano a Preti, » come loro Capo; e volli in ciò valermi dell' autorità di *Grozio*, per maggiormente » far vedere, che l' errore de' Presbiteriani fu cotanto enorme, che non potè sopportarlo l' istesso *Grozio*, di cui rimano ancor dubbio, se avesse avuto sentimenti » in tutto conformi alla nostra Cattolica Religione.

Proseguo in appresso la mia narrazione, e nella pag. 54. soggiungo. » Così col » correr degli anni disseminata la Religione Christiana per tutte le Provincie dell' » Imperio, ancorche mancassero gli Apostoli, succedettero in loro luogo i Vescovi, » i quali soprastando al Presbiterio, reffero le Chiese. » Dico in oltre alla pag. 54. che gli Apostoli, non in ogni Chiesa istituirono i Vescovi, mà molte ne lasciarono al solo governo del Presbiterio, quando frà essi non vi era alcuno, che fosse degno del Vescovado; ciò comprovandolo colle parole di *S. Epifanio*, con soggiugnere, tal' essere stata la Polizia di questi primi Secoli dello stato Ecclesiastico; e per autorità del medemo *Epifanio* in questi primi tempi non ravvisarsi nella Chiesa altra Gerarchia, senon de' Vescovi, Preti, e Diaconi, riconoscenti per loro Capo i Vescovi, i quali erano succeduti in luogo degli Apostoli, e siccome questi riconobbero per loro Capo *S. Pietro*, così essi riconoscevano per loro Capo, coloro che succedevano in luogo, e nella Sede di *S. Pietro* in Roma. Ciò dico del Governo, e Polizia de' primi tempi, ne' quali non era stata ancora dichiarata da Canonici la ragion de' Metropolitanici sopra i Vescovi delle loro Provincie, come fu fatto di poi nel IV. Secolo, siccome (seguendo l' opinione del famoso Teologo di Parigi *Du Pin*) dimostro nel Lib. 2. Cap. ult.

Sin qui si è parlato del Governo, e Polizia delle Chiese, non già dell' Ordinazione de' suoi Ministri, onde, siccome non s'era niente detto dell' Ordinazione de' Preti, e Diaconi, così parimente non toccava parlarsi dell' Ordinazione, e Consacrazione de' Vescovi. Di ciò sene parla più innanzi nel medemo Capo al num. 7. p. 66. ove con molta chiarezza si discorre dell' Ordinazione de' Vescovi fatta dagli Apostoli, mentre vissero, e poi quelli mancati, da Vescovi più vicini della medema Provincia. Ecco le mie parole p. 66. » Essere stata da Cristo concessa anche questa potestà » agli Apostoli, di sostituire nelle Chiese i loro successori, cioè i Vescovi, i Preti, » ed altri Ministri. Ed in vero gli Apostoli, come si raccoglie dalle Storie Sacre » in molti luoghi, ordinarono i Vescovi, e gli lasciarono al governo delle Chiese, » che essi avevano fondate, mà di poi mancati gli Apostoli, quando per la morte

» di alcun Vescovo rimaneva la Chiesa vacante , si procedeva all' elezione del successore ; ed allora si chiamavano i Vescovi più vicini della medesima Provincia , almeno al numero di due , o di tre , e quelli unendosi assieme col Presbiterio , e col Popolo Fedele della Città , procedevano all' elezione. Il Popolo proponeva le persone , che desiderava , s' eleggessero , e rendeva testimonianza della vita , e costumi di ciascheduno ; e finalmente unito col Clero , e Vescovi presenti , acconsentiva all' elezione , onde tosto il nuovo Eletto era da Vescovi consecrato. » Soggiungo di poi , che alle volte il Popolo solo s' avanzava ad eleggere : » il che quando accadeva , ed i Vescovi lo stimavano conveniente , era da essi l' elezione approvata , ed ordinato l' Eletto , e nello stesso tempo si faceva l' elezione , e consecrazione ; e i medesimi Vescovi erano gli Elettori , ed Ordinatori. » Puossi parlare con maggior chiarezza delle Ordinazioni de' Vescovi. Intorno a Preti , e Diaconi , s' apparteneva al Vescovo , al quale unicamente toccava l' Ordinazione.

C A P O V I.

Del Concubinato de' Romani ritenuto nell' Imperio , dopo la sua Conversione alla Fede di Cristo ; ed anche dopo la sua decadenza ne' nuovi Dominj da' Principi Cristiani , in Europa stabiliti ; tolto come di poi si fosse , in Oriente , e finalmente ne' Secoli seguenti anche in Occidente.

TRa le altre accuse , che , pubblicata la Storia Civile del Regno di Napoli , s' intesero contro il suo Autore , la più strepitosa fu quella , che in due luoghi di quella Storia si reputasse lecito , non che tollerato il Concubinato. In alcuni , che erano i più , ben si conobbe , che l' imputazione procedeva da ignoranza , poichè confondendo i costumi presenti co' passati , ne sapendo , che cosa prima si fosse il Concubinato , parlandosene ivi secondo l' antica sua istituzione , quando era riputato una congiunzione legittima , credertero , che lo stesso fosse da dirsi de' Concubinati de' nostri tempi , sicchè fortemente n' erano scandalizzati. Altri , i quali non erano cotanto ignari dell' antico Concubinato , non potendo non confessare per vero , quanto ivi erasi scritto , riprendevano lo Storico , dicendo , che poteva far di manco di favellarne ; che ciò non era del suo Istituto , e che a disaggio , ouvero per ostentare erudizione , vi si era indotto , e che per ciò ben mi stanno le calunnie addossatemi ; giacchè con poca prudenza avevo voluto con le mie proprie mani fabbricarmi tali accuse , e dar occasione , e fomento maggiore a miei calunniatori , per appoggiar l' impostura. Questi , che si mostravano cotanto amorevoli , e che avrebbero desiderato in me maggior accortezza , mostrando di rincrescer loro , che per cose leggieri , le quali si avrebbero potuto facilmente evitare , mi si fosse mossa una guerra sì crudele , io reputai più dannevoli nemici ; perchè simulando compatimento , non tralasciavano vomitare occultamente il loro veleno ; ed erano essi molto più nocivi per la loro occulta malignità , che i primi per la loro aperta ignoranza. Ho inteso spesso simili accuse da uomini , che si credono savj , ed prudenti , i quali non potendo

in

in altra maniera, almeno cercavano di accorgiammi d'inconsiderato, e d'imprudente. Io le sentivo più amaramente nel mio cuore, che tutte l'altre, perche conosceva, che procedevano, o da malignità, o dal non aver avuta la mia Opera, questa fortuna, di meritar la loro protezione, e la pena di essere seguitamente letta; perche se ciò fosse, sarei stato certamente libero da tali imputazioni. Si farebbero accorti, che io, non a disaggio, mà necessitato dal mio istituto vengo a favellare del Concubinato, e di altre cose tali, che essi come odiose avrebbero voluto, che si fossero tacciate. Io non potevo tradire la verità, sempre che comparivo al mondo con questo carattere di Storico, ne abbandonare il mio istituto di scrivere la Storia Civile del Regno, delle sue Leggi, e Polizia. E questo stesso soggetto appunto, che abbiamo ora per le mani, potrà loro far ricredere, che così in questo, come negli altri punti, che essi credono pericolosi, non ci sono venuto, se non costretto dal mio istituto, affine che si avesse una compita e perfetta cognizione del soggetto, che io tratto, il quali altrimenti esposto, sarebbe l'Opera riuscita difettosa, e manca.

A me in due luoghi è occorso favellare del Concubinato, e si vedrà ora, se fu dura necessità di trattarne, e se poteva tacerne. Il primo è al Lib. 5. T. 1. c. 5. p. 357. In questo Capitolo io tratto delle Leggi de' Longobardi, le quali, non ostante il loro discacciamento d'Italia, furono da noi ricevute come reputate le più sagge, e prudenti. Dico nel principio p. 355., che se queste Leggi voranno conferirsi colle Leggi Romane, il paragone certamente sarà indegno; mà se vorremmo parregarle con quelle delle altre Nazioni, che dopo lo scadimento dell'Imperio signoreggiavano in Europa, sopra le altre tutte si renderanno riguardevoli; così se si considera la prudenza, e i modi, che usavano in stabilirle; come la loro utilità, e giustizia, e finalmente il giudizio de' più gravi, e saggi scrittori, che le commendarono. Provo, con esaminarne alquanto, la loro giustizia, ed equità, e finalmente coll'autorità di Paolo Warnefrido, di Guntero, e di Grozio confermo lo stesso. Vengo nello stesso tempo a diffenderne alcune, che si credettero dal Volgo, barbare, e ferine, come quelle de' Duelli, della prova del ferro rovente, dell'acqua fervente, ouero agghiacciata, del costume di render schiavi, i prigionieri di guerra, e consimili.

Or fra le altre leggi, che al primo aspetto non meno, che queste poterono dar negli occhi, se ne vede registrata una nel secondo Lib. delle Leggi Longobarde, che permette il Concubinato. Ella è la 7. sotto il T. 3. l. 2. dove viene quello permesso, vietandosi solamente, che in uno stesso tempo si possa tener moglie, e Concubina, non altrimenti, che due mogli; perche (sono parole della legge) anche presso i Longobardi era vietata ogni Poligamia. *Nulli liceat in uno tempore duas habere uxores vel uxorem & concubinam.* Porta ancora a legge l'Inscrizione di Lotario, e quel che è più notabile, contiene l'istessa sentenza d'un Canone del Concilio Toletano I. rapportato anche da Graziano nel suo Decreto. Doveva passarsi sotto silenzio una tal creduta esorbitanza, doveansi lasciare i Lettori così sorpresi, e mancando al mio Istituto non illustrarla, e non farla vedere conforme alle Leggi de' Romani, e degli altri Principi, e Cristiani, ed a Canoni stessi; sicche alcuno ingannato dalle cose presenti, non la riputasse licenziosa e poco onesta? Fui perciò costretto a favellare brevemente, e per quanto comportava il mio Istituto d'un tal Concubinato, che questa Legge permette.

• Il secondo luogo dove mi è occorso di nuovamente favellarne è nel l. 11. del T. 2. e ult. p. 226. quivi si parla del famoso Rè *Ruggiero*, che fondò la Monarchia; Principe veramente grande, e glorioso, che le sue magnanime imprese lo innalzarono ad essere uno de' più potenti, e grandi Rè della Terra. Si celebrano le sue virtù, ond' era adorno, il suo valore, la sua prudenza, la sua pietà, e l' arte del Governo in un Regno nuovo da' se stabilito. Si diffende dalle accuse, onde fu da alcuni scrittori malmenato, d' usurpatore, di Tiranno, e di scismatico per aver seguito le parti di *Anacleto* falso Pontefice, e rifiutato *Innocenzio*, e si fa vedere, che a torto fu di ciò imputato. Bisognava ancora difenderlo da un'altra accusa fattagli d' incontenente, e libidinoso, per aver lasciati più figliuoli da quattro Concubine, che successivamente tenne nel suo Palazzo. Era mestieri discolparlo da questa falsa imputazione, nata dal non saperfi, che cosa fosse il Concubinato di que' tempi: E fui mosso a ciò fare dall' esempio di alcuni valenti scrittori Francesi, i quali furono costretti a difendere Carlo M. da consimile accusa, che *Eginardo*, & altri scrittori gli addossarono, per questo stesso d' aver avute più Concubine, ed aver con quelle procreati più figliuoli. Essi fecero auvertire a detrattori della fama di questo gran Principe, che Carlo M. ebbe, quando non avea moglie, successivamente più concubine, le quali, secondo i suoi Capitolari stessi, era permesso d' avere. Era presso i Francesi nel suo vigore quella stessa Legge, che abbiamo rapportato di sopra, e che oggi giorno ancora si vede registrata nel secondo l. delle Leggi Longobarde. Pure, in questi Capitolari di Francia, particolarmente Cap. 7. e 155. si legge. *Qui uxorem habet, eodem tempore concubinam habere non potest, ne ab uxore eum, dilectio separet concubinae.* Avere nello stesso tempo, e moglie, e concubina non era permesso, siccome ne tampoco avere assieme due mogli, o due concubine. Queste concubine erano molto alle mogli somiglianti, e perciò si chiamavano *semimogli*, ed il concubinato *semimatrimento*, ed era una congiunzione legittima, e permessa, siccome si dimostrerà appresso; onde avere in que' tempi tali concubine non era vergognoso; sicchè colui, che le teneva dovesse riputarsi incontenente, o licenzioso. Con molta ragione dunque que' due gran Teologi della Sorbona *Bournes*, e *Polet* nel l. 2. delle conferenze Ecclesiastiche di Parigi sopra il matrimonio, compilate, e distesse colla loro direzione, nella Conferenza 4. §. 5. difendendo Carlo M. dissero: » Parlarfi di coteste Concubine ne' Capitolari di Carlo M. E se *Eginardo*, il quale » ha sì fortemente biasimato questo Principe per averne avute, ed ha trattato di bastardi i figliuoli, che da quelle nacquerò, perche non ebbero parte alcuna ne' suoi » Stati, avesse saputo quel, che significava allora il termine di Concubina, non avrebbe egli punto offeso, come egli ha preteso di fare, la memoria di questo Imperadore Carlo M., che ha solamente usato prudentemente della permissione della » Chiesa, e secondo i principj di *S. Agostino*, egli era veramente maritato con queste concubine.

Or se i Francesi difesero Carlo M. da questa falsa accusa, non doveva io difendere il nostro *Ruggiero*, che fu uno de' nostri più savi, e valorosi Principi, talche queste Provincie meritamente si vantano averlo avuto per loro Rè? Fu dunque a disaggio, ovvero conforme al mio Istituto di parlare questa seconda volta del Concubinato? E se non m'è venuto fatto, di sgombrar l' ignoranza di molti affatto nudi di queste cose, fu, perche non ne ho potuto, se non di passaggio favellare; tanto appunto, e non più comportando il mio istituto; e perciò io dii nella prima occa-

occasione, che n'ebbi di parlare (Tom. I. p. 356.) che vi bisognava sopra ciò un discorso a parte. Mà chi si mette a censurare, ha obbligo, se non fa di quello, che vuol decidere, d'informarsene da savj, e dotti, e poi proporre le accuse; poichè in altra maniera le imputazioni diverranno manifeste calunnie, siccome è avvenuto appunto nel caso mio, nel quale, tralasciando le declamazioni degli sciocchi, ed idioti, che non meritano riflessione alcuna, ciò che ha recato maggior meraviglia, è stato, che dagl'uomini anche dotti, e saggi, si è pur inteso, averne parecchi, ricevuto anche scandalo; in alcuni nato dalla loro precipitanza, i quali senza leggere gli additati passi, ne riscontrar le Leggi, i Canoni, e gl'Autori che si allegano nel margine, si sono lasciati tirar dietro alla turba; in altri da pregiudizj imbevuti sin dalla loro giovinezza, e da molti errori, che tengono ancora ingombrate le loro menti; per rischiarare le quali principalmente mi sono indotto a spiegar loro questa materia, per toglierli da sì dannosa, e perniciosà ignoranza. Ed affinchè possano ben capirla, ho voluto prendermi la pena di distendere questo piccolo Trattato, dove spiegarò loro; qual fosse stato il Concubinato presso i Romani; e sedì poi, che fu abbracciata la nostra Religione da Costantino M. fosse stato da lui, e dagli altri Imperadori, e Principi Cristiani ritenuto nell' Imperio, e ne' loro Dominj nuovamente in Europa stabiliti.

C A P O V I I.

Del Concubinato de' Romani : Si prova, e si dimostra, che i Romani, frà il Matrimonio, ed il Celibato, ebbero per legitimo, questo terzo stato di Concubinato.

I Prudentissimi Romani, di cui fu tanto eccellente l'arte del governare, che per questo solo pregio s'innalzarono sopra tutte le altre Nazioni del Mondo; nel governo de' Popoli a loro commessi, non solo invigilavano, perchè fra di loro non fosse violata la giustizia, e l'osservanza delle Leggi, ma ancora, che in tutte le loro azioni riluceessero le altre virtù morali, e sopra tutte l'onestà. Per mantenere un' esatta giustizia li costrinsero col freno delle Leggi; per mantenere l'onestà, non parve impor loro legame alcuno; e ciò fecero con savio, e prudente consiglio, affinchè si lasciasse questa cosa al loro arbitrio, per poter esercitare spontaneamente, e non isforzati atti di virtù, e rendersi per ciò più commendabili, ed illustri. Questa ancora fu la ragione, siccome savissimamente ponderò Seneca, perchè a nudi patti non diedero forza alcuna, sicché presso di loro non partorivano obbligazione, e molto meno azione alcuna, siccome era ne' Contratti. Vollero lasciare in loro arbitrio d'osservarli, affinchè avessero campo di esercitare la loro virtù, e perchè non isforzati dalle Leggi, mà spontaneamente per propria virtù l'adempissero. E fin tanto che nella loro Repubblica fiorirono, nel più eminente grado, i buoni costumi, non fu mestieri d'altro freno.

Mà staviando, come suole avvenire, da primi Instituti, e cominciando a cadere la loro Disciplina, fu da poi bisogno, che ciò che si era rimesso alla loro
virtù,

virtù, si rimettesse alla vigilanza del Pretore; sicche fu duopo che costui ne comandasse l'osservanza con quel *Paſto ſervato*.

Non iſtimarono, per caggion ſimile, i Romani proibire i Lupanari; permettevano le Meretrici, e non ſi vietava ad alcuno dilettaſi di Venere vaga. Mà nel medemo tempo volevano, che l'aſtenerſene doveſſe tutto dipendere dalla loro virtù, e perciò riputavano non eſſere coſa, tanto contraria a buoni coſtumi, ed all'oneſtà, quanto che imbrattarſi di ſimili lordure; ed ad un uomo ſerio era di non legger ſuo biaſmo, ſe ſi laſciaſſe cadere in tali diſſolutezze, e ſi contaminafſe in laidezza, e ſozze libidini. Se non vi era Legge, che ciò proibiva, lo vietava però l'oneſtà, e la buona morale. *Lex enim Civilis* (diceva Porſirio de abſtinentia ab eſu carni-um Lib. 14.) *ad amicos accedere non vetat; ſed cum tales praſtare faciat, tamen honeſtis viris indignum judicat ex Lupanari quaſtum, & turpem talem concubium.* All'incontro conoſcendo anch'eſſi, *periculoſum eſſe in tot humanis erroribus ſolà innocentia vivere* (ſiccome ſene dichiararono preſſo Livio Dec. 1.) conſideravano la fragilità umana eſſer tale, che era difficile poterſi promettere una perpetua continenza. Noi iſtruiti in migliore ſcuola, abbiamo appreſo ancora, che ſenza la Divina grazia, ci riuſcirebbe pure malagevole; ma eſſi, che non conobbero queſto ſoccorſo, e che privi di un tanto lume, non conſideravano lo ſtato dell' uomo, che nel ſuo eſſere di natura, aſſolutamente l'ebbero per impoſſibile.

Non credettero che i ſoli Matrimonj poteſſero a ciò dar rimedio; poiche quantunque i Matrimonj foſſero ſufficienti per mantenere la perpetuità della Republica, e perche quella ſ'empieſſe di uomini liberi, nulladimeno portando ſeco grandi moleſtie, incomodi, e gravi diſpendj, non potevano eſſer da tutti ſopportati; e dovevano trovarſi molti, i quali non erano acconj a ſoſtenerne il peſo. Eſſi a Matrimonj non aſcriſſero altro fine, che la procreazione della legitima prole, non per rimediare all'incontinenza. A queſto fine, come diremo, era neceſſario ne' *Matrimonii uſu*, la proteſtazione, che ſi congiungevano *liberorum procreandorum cauſa*, per non confondere moglie *uſu* colle concubine. Perciò colla quinquagenaria eran proibite le nozze, mà non già il Concubinato. In fine l'uſo de' Matrimonj non era per ſoccorrere a coloro, che non potevano vivere nel Celibato, mà per empire la Republica d'uomini liberi, per mantenere le famiglie, e perche nella Republica vi foſſe una miglior diſtinzione, e ſi evitaſſero le confuſioni; e per ciò furono a Matrimonj conceduti tanti favori, e privilegi. Riputando dunque i Romani da un canto eſſer impoſſibile ſerbare una perpetua continenza, e che dall'altro dilettaſi con una venere vaga, o meſcolarſi con Meretrici era contrario all'oneſtà; ed all'incontro, il peſo del Matrimonio eſſer pur troppo grave, o almeno, in modo, ſicche non era da tutti il poterlo ſoſſire; ad eſempio degli Ebrei, e de' Greci ricevettero nella loro Republica il Concubinato. Era queſt' una congiunzione di un uomo ſciolto con una donna ſciolta, approvata dalle Leggi, e pattuita; non a fine di aver prole, mà per ſoccorrere alla fragilità umana, ed alle cure domeſtiche; perche era regolato dalle Leggi Civili, le quali le diedero forma, e ſtabilimento; perciò era riputato nonmen lecito, e permeſſo, che legitimo, ed oneſto. Perche aveva gran ſimiglianza col Matrimonio; era chiamato ſemi-Matrimonio, ſiccome la Concubina ſemimoglie.

Coſi eſſi approvarono queſt' altra ſocietà di vità, e l'ebbero per legitima, ed oneſta, affinché quelli, che volevano vivere liberi dalle tante moleſtie, e ſollicitudini del Matri-

Matrimonio , e non offendere le Santissime Leggi dell'onestà , avessero quest' altro modo onesto per riparare l'incontinenza , e soccorrere al bisogno delle cose domestiche , e senza molte cure , e sollecitudini menare una vita più comoda , ed aggiata. Si aggiugnerebbe , che in cotal guisa non sarebbe insidiata la pudicizia delle Donne oneste , non delle Maritate , non delle Vergini : si toglieva in fine in gran parte , l'occasione di commettere adulterj , stupri , ed incesti ; potendo ciascuno esser contento , o della sua Moglie , o non potendola avere , della Concubina. A questo fine , perche non s'insidiassero all'altrui pudicizia , si permetteva al Preside , o altro Ufficiale , avere per Concubina la Provinciale ; ancorche se gli proibisse averla per moglie L. 38. D. de Ritu Scrip. Ed in effetto finche durò la Republica Romana in piena libertà , e non perdettero l'antica disciplina , non vi fu bisogno di stabilire Legge alcuna , ne certa pena per punir gli adulterj ; tanto erano rari ; e quando accadevano , davasi potestà a mariti di vendicarli colla morte degli adulteri. Ottaviano Augusto fu il primo , che vedendo la Città di Roma , già ne' lussi abbandonata , e resa proclive ad ogni stupro , e adulterio. *Leges retractavit* , dice Suetonio , *& quasdam de integro sanxit , ut sumptuariam , & de adulteriis , & pudicitia*. Questa caggione ancora , fece passare fra Greci per legittimo , e qualche necessario il Concubinato , siccome ne rende a noi testimonianza Demostene Orazione contra Nercaro , il quale dice : *Concubinas propter quotidiana ministeria & curationem corporis alicujus*. Quindi Enstasio Iliad. 9. v. 340. parlando de' Greci , ebbe a dire : *Concubinas habere , legibus permissum erat , & concubinae nomen probrosum non erat* ; il qual costume durò lungo tempo ; e nel IV. Secolo legiamo in Eunapio nella Vita di Libanio , che costui *conjugium respuit , & domi Concubina usus fuit*. Quindi fu da Savj G. C. commendato un tale Istituto presso i Romani , siccome fra gli altri dal Dottissimo Connano L. 18. e 13. de Concubinis : *Certe enim* , dice , *eorum , qui in Celibatu degere , & uxoria sicut dixerim eum Metello Numidio molestia cavere vellent , maxime autem publice honestatis gratia concubinatus adinventus , ac quibusdam legibus adstrictus est*.

E se si riguarderanno i non men Savj , che grandi Personaggi , che lo costumarono , dourà un tal Istituto più tosto essere commendato , che biasimato. Presso Capitolino leggiamo di Marco Aurelio il Filosofo , il quale , morta Faustina sua moglie , per sottrarsi dalle cure , e sollecitudini del Matrimonio , ed affinche a figliuoli da quella nati , non si recasse matrigna ; prese per concubina la figliuola di un Procuratore di sua moglie : *Enisa est* , dice Capitolino , *Fabia , ut Faustina mortua in ejus Matrimonium coiret ; sed ille concubinam sibi adscivit , procuratoris , uxoris suae filiam ; ne tot liberis super induceret Novercam* ; ciò che anche notò Brissorio ad L. Juliam de Adult. p. 493. *Exemplum oppositum suppeditat Capitolinus in M. Antonio Philosopho , qui Faustina uxore mortua , à secundis Nuptiis eum Imperatorem abstinuisse scribit. Enisam tamen esse quamdam Fabiam , ut in ejus matrimonium coiret*. Erodiano al loc. cit. pur rapporta , che Commodo ebbe per la stessa caggione per concubina Marzia , per autorità di cui , Arniseo de jure Connub. p. 207. scrisse : *Habebat Commodus Martiam non secus ac uxorem & diligebat & honorabat , sed intra terminos tamen Concubinatus*. Leggiamo lo stesso presso Papiniano nella L. 16. §. 1. de his qui , ut indignis. Ne si verrebbe mai a capo , se io volessi qui tenere di moltissimi altri un più lungo Catalogo. In fine anche S. Girolamo nell' Epist. ad Oceanum fa memoria di un tal costume presso i Romani per questa caggione frequentissimo , i quali , come ei dice , *affectione maritali retinebant Concubinas ad evitanda onera & minuen-*

das impensas, quas tamen ad ampliores evecli divitias etiam uxoris, non tantum nomine & dignitate, sed & jure dignabantur.

Ma affinché stando noi pregiudicati molto dall' Idea che si ha oggidì del Concubinato, non si creda, che i Romani riputati cotanto savj, ed onesti avessero ammesso nella loro Republica una cosa obbrobriosa, e nello stesso tempo, che tanto commendavano l' onestà, avessero introdotto nella loro Republica una società di vita scandalosa, e disonesta: sarà di mestieri, che si faccia conoscere la gran somiglianza, che presso di loro era trà il Concubinato, ed il matrimonio, e facendo paragone trà la moglie, e la Concubina, si conosceranno due cose, che meritano in questo soggetto di essere bene considerate, le quali faranno cessare ogni stranezza, e meraviglia. Per la prima conosceranno i tanti pesi, e legami, i tanti riti, e celebrità, le tante contemplazioni, e rispetti, che accompagnano il Matrimonio, onde si rese il peso non così leggero, sicché si avesse potuto da tutti soffrire. Per la seconda si conoscerà, che il Concubinato era ristretto pure, a certe, e determinate Leggi, e che questa società Matrimoniale, di cui riteneva molte essenziali qualità, ed apparenze, che meritamente fu riputata legittima, ed onesta, e perciò chiamata semimatrimonio, e la Concubina semimoglie.

Si vedrà in breve, che questo terzo stato del Concubinato, posto in mezzo frà il Matrimonio, ed il Celibato, siccome differiva dal Matrimonio, anche da quello, che i Romani chiamavano *usu*, così era tutt' altro, e differentissimo dall' altre congiunzioni illecite, per il quale era distinta la Concubina dalla moglie ingiusta, dall' amica, dalla pellice, ovvero scorto, dall' adultera, dall' incestuosa, e dalle altre persone disoneste.

C A P O V I I I.

Delle differenza, e convenienza presso i Romani, frà la Moglie, e la Concubina.

NOn comporta il mio Istituto, che io dovessi lungamente tratenermi in esporre i tre generi di Matrimonj da Romani praticati, cioè del primo chiamato per *coemptionem*, dell' altro detto per *Confarreationem*, che era proprio de' Pontefici; e del terzo appellato *usu*; de quali (oltre Cicerone in Top. c. 14.) dottamente scrissero Sigonio loc. cit. de Jure Civium Roman. Conzio 2. lect. 10. e Reccardo 4. varior. Solamente di quest' ultimo detto *usu* è duopo fare alquante parole; poichè avendolo alcuni confuso col Concubinato, mostrandosi, che cosa quello fosse, e come era da Romani praticato, si conoscerà manifestamente la differenza, che intercede frà l' uno, e l' altro.

Era cosa molto facile da confondere la moglie *usu* colla Concubina, perchè con quella non si richiedevano tante solennità, e riti; quante ne ricercavano i Matrimonj *Farre*, e *Coemptione*. Bastava, che la donna usasse con un uomo, come con un suo giusto marito, senza che precedesse alcuna celebrità, senza che vi fosse necessità di

di costituirsi dote, ne tampoco confermarli con tavole nuziali. Se per un anno continuo non era tal uso interrotto, già si aveva la donna ufucatta per giusta moglie, e passava per legitima non altrimenti, che quelle, che per *coemptionem*, o *furrationem* divenivano tali; mà se, non essendo ancora compito l'anno, la donna per tre notti si allontanava dall' uomo, si diceva l' uso essersi interrotto, e per ciò non potea dirsi essere stata ufucatta per moglie; siccome per le Leggi Decemvirali riferisce *Aulo-Gellio* 3. *Noct. Attic.* 2.

Mà poiche non richiedendosi per tal Matrimonio celebrità alcuna, e consistendo nel solo uso, ne tampoco ricercandosi alcun requisito di dignità nelle donne, che in cotal guisa si maritavano; di maniera che non meritavano il nome di Madrona, o di Madre di famiglia; ond' è, che da *Ulpiano* nella *L. 13. §. 2. ad L. Juliam de adult.* queste mogli si chiamavano volgari; affine che si distinguessero dalle Concubine, era necessaria la contestazione ouvero protestazione per la quale era mestieri dichiarare il loro animo, che si congiungevano assieme, non *propter incontinentiam*, mà *liberorum procreandorum, vel quarendorum causa*, della quale contestazione fanno menzione *Varrone* presso *Macrobio* I. Saturn. II. *Valerio VII. Hist.* 7. e più *Giureconsulti*, quando in tali Matrimonj occorreva farsi le tavole nuziali, in queste era solito inferirsi tal protesta, siccome è chiaro da quel luogo di *S. Agostino II. de moribus Monicheorum* per quelle parole: *Ad hoc enim ducitur uxor; nam id etiam tabulae indicant, ubi scribitur, liberorum procreandorum causa.*

Mà non per tanto era di precisa necessità, che v' intervenissero tavole nuziali, o scrittura: per provare tale contestazione bastava pure, che si fosse fatta a voce, e che i vicini, o qualsivoglia altra persona il sapesse per renderne testimonianza: siccome cene accerta *Cajo* nella *l. 4. ff. de fide Instrumenti sicut & nuptiae sunt, licet testatio sine scriptis habita est*, ed è chiaro dalla *L. si vicinis C. de Nupt.* dove l' Imperadore *Probo* dice: *Si vicinis, vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandorum causa domi habuisti; & ex eo matrimonio filia suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulae, neque ad n. uum filium pertinentes facta sunt, non ideo minus veritas matrimonii, aut suscepta filia suam habet potestatem.*

Era precisamente necessaria ancora una tal protesta, affinché quella consuetudine di vita non facesse piuttosto presumere Concubinato, che matrimonio: poiche erano tanto somiglianti queste congiunzioni, che dalla sola distinzione dell' animo dipendeva, se dovesse riputarli matrimonio, ovvero concubinato. Siccome dottamente notò *Brissonio de Ritu nupt.* p. 493. *Ex sola animi destinatione, qui eas habebant pendebat, utrum matrimonium, an Concubinatus indiceretur.* Soggiugnendo poco appresso: *quamobrem obscurum jam nomini esse puto, Concubinam ex sola animi destinatione estimari oportere. Paulus scribit l. penult. ff. de Concubinis.* Era ancor necessaria contestazione, perche si conoscesse, che a questo sol fine era contratto il matrimonio, cioè *liberorum procreandorum causa*; ne produceva altri effetti, in guisa che la figliuola di famiglia rimaneva in potestà del Padre, come prima, *& in sacris patris manebat*, ne passava in potestà del marito, siccome era nelle mogli *farre, & coemptione*; come dottamente osservò *Dominico Aulisto in Comment. ad Tit. soluto matrimonio.*

Queste mogli dette *Usu* erano etiamdio distinte dalle mogli ingiuste, non men che dalle Concubine; le mogli ingiuste erano quelle, che senza osservarsi il prescritto dalle Leggi si maritavano. Così se il Senatore prendea per moglie la libertina, ed il Preside la Provinciale; se la Donna era minore di 12. anni, se peregrina; se

fosse seguito il matrimonio senza il consenso del Padrone, ed in certi altri somiglianti casi, rapportati, ed esposti dottamente dal *Reccardo Variar. l. 4.* ne' quali, anchorche le leggi proibissero tali nozze, non perciò contratte si dissolvevano: per la qual caggione anche potevano accusarsi di adulterio; siccome dice *Ulpiano nella l. 13. D. ad L. Julianam de Adult.*

Bisogna dunque distinguere non men queste mogli ingiuste, che le mogli *Usu*, dalle Concubine; e vi sono piu marche differentissime, che le separano. Noi ne addurremo alcune altre; e poi faremo vedere, in che le Concubine alle mogli fossero somiglianti, affine si conosca, che l'una e l'altra era riputata una congiunzione legittima, e che siccome la Concubina non bisogna confonderla colla Moglie *Usu*, così l'averla, non era in que' tempi riputata cosa meno lecita, ed onesta.

Non bisogna fare un sol paragone tra le Concubine, e le Mogli *Furre*, ovvero *coemptione*, mà bensì colla moglie *Usu*; e però mal fece *D. Ferdinando Mendoza* ne' suoi *Commentarj al Concilio Illiberitano l. 2. c. 8.* che tessendo un ben lungo Catalogo di queste differenze, miseramente le confuse. La prima differenza, che costui reca, anchorche fosse commune a tutti gli tre generi de' matrimonj; nulladimeno non consisteva, come egli crede, che nelle mogli solamente possa cadere adulterio, non già nelle Concubine; non men nelle mogli, che nelle Concubine potea considerarsi adulterio, mà la differenza consisteva nel modo di accusare.

Trovata la moglie in adulterio, etiamdio la volgare, poteva accusarsi d' adulterio *jure mariti*, poteva però accusarsi *jure extranei* come dice *Ulpiano nella l. si uxor l. 13. ff. ad L. Jul. de Adult.* Qual sia la differenza tra l'una e l'altra accusazione, non è questo il luogo opportuno di esporre; possonsi vedere *Brissonio L. Sing. ad L. Jul. de Adult. Cuiazio nella l. 6. de Concubinis & l. 6. observa. 12. Arias de Mesa l. 3. variarum c. 38. n. 18.* ed altri.

Questa differenza, che si considera tra le Concubine, e la Moglie, che nasce dal modo di accusare, siccome distingue la Concubina dalla moglie, così parimente convince, che il Concubinato fosse presso i Romani una congiunzione non tollerata, mà legittima, ed onesta; e che il violarla era commettere adulterio, e sebene (perche le Concubine non erano mogli) potesse il Concubinario valersi dell' accusazione *jure mariti*, non essendo egli tale, ne avere il Foro, che è proprio de' mariti, nulladimeno violandosi un tal consorzio, non si commetteva adulterio, sicche almeno *jure extranei* non si potesse contro di lei istituire accusazione di adulterio.

Questo nasceva, perche il Concubinato non era una Società licenziosa, e libera, mà regolata dalle leggi, le quali le diedero forma, e stabilimento; e quindi presso il nostro *G. C. Marciano nella l. 3. ff. de Concubinis* si legge: *Concubinatus per leges nomen assumpsit* e da *Giustiniano nella l. si qua illustis C. ad L. C. Orficianum*, si chiama *licita consuetudo*. Quindi presso *Zonara* in *Michaelis Paphlagone*, & in *Costanzo Gladiatore* chiamasi la Concubina *semimoglie*, e presso *Giuliano Professore* nell' Accademia di *Costantinopoli* *Imagine di moglie*; ond' è, che nelle antiche iscrizioni souvente chiamavasi la Concubina, *Viceconjug.*

Il famoso *G. C. Giacomo Cuiazio* souvente auvertì questa gran somiglianza tra la moglie e la Concubina, chiamando ambedue queste congiunzioni lecite, ed oneste. Ecco le sue parole ne' *Paratituli in Tit. de Concubinis: Concubinatus matrimonium imitatur, & est utraque legitima conjunctio. Et eleganter Julianus Antecessor*

cessor Constantinopolitanus : Concubinam imitari legitimam uxorem , qua ratione in antiquis inscriptionibus Viceconjug appellatur. E ne Paratili ad Cod. sotto lo stesso titolo de Concubinis, dice, che il Concubinato non erat infamis, vel turpis, immo honestus & legitimus. Perciò non dee parer strano ciò, che Ulpiano nella citata l. si uxor dice, che nella Concubina possa considerarsi adulterio, perche essendo il Concubinato congiunzione legittima, e sì al matrimonio somigliante, violandola, potrà ella esser accusata d'adulterio; siccome soggiunse l'istesso Cuiazio l. c. 82 ut l. Julia de Adult. tenetur Uxor, ita Concubina. l. si uxor ff. eodem. E più diffusamente ciò insegnò nelle sue opere postume al Tit. del Codice de Concubinis: & vis nosse amplius, ei dice, quam Concubina similis sit uxori? Filio procreato ex justis nuptiis, Concubina pariter est quasi noverca, ut eam uxorem ducere non possit l. liberi sup. de Nupta. Item si Concubina in adulterio fuerit deprehensa, accusari potest adulterio ex L. Jul. Quasi Uxor l. si uxor ff. ad l. Jul. de adult. Ciò che opportunamente conferma coll' esempio dell' uccisore d'Eratostene rapportato da Lissa. Presso i Greci, come s'è detto, il Concubinato era etiamdio riputato una congiunzione legittima, onde Eustatio sponendo quell' istesso verso d'Omero Iliad. 9. versu 340. allegato da Sesto Cecilio, e rapportato da Ulpiano nella l. Uxor. ff. ad L. Jul. de Adult. disse: Concubinas habere, nomen probrosum non erat; e perciò violandosi si commetteva adulterio: anzi presso questa Nazione, siccome era lecito toglier di vita l'adultero della Moglie, così parimente per legge degli Ateniesi era permesso l'uccidere l'adultero della Concubina. Così difese Lissa l'uccisore di Eratostene, dicendo, che avendolo ucciso, mentre adulterava colla sua Concubina, non doveva esser punito. Et Lissas, soggiunge Cuiazio, de cade Eratostenis in adulterio deprehensi, reum cadis non esse eum, qui deprehensum in adulterio Concubinæ occiderit, ut eum jure non occiderit, quem deprehendit in adulterio Uxoris, ut eo jure occidatur deprehensus in adulterio Concubinæ.

Non poteva bensì il Concubinario accusare Jure Mariti, perche questa accusazione competeva unicamente a mariti, di cui solo era aver Foro di vendicare l'ingiuria per la violazione di quello, di maniera che, chi non era marito per la L. Giulia non poteva essere ammesso a proporla, e per questa ragione, affinché i sposi potessero esser ammessi ad accusar di adulterio le loro spose jure mariti, vi fu duopo del Rescritto di Severo, e Antonino, iquali non per altro, che per quella caggione, che riporta Ulpiano nella detta l. si Uxor 13. gli ammisero: Divini Severus, & Antoninus Rescripserunt, etiam in sponsam hoc idem vindicandum, quia neque matrimonium qualecumque, nec spem matrimonii violare permittitur. Mà nell' accusazione legittima, e dalle leggi approvata, perche considerandosi perciò adulterio possa aver luogo l'accusazione, anzi pure nelle nozze celebrate senza essersi serbato il prescritto dalle leggi civili, se faranno violate cade l'adulterio, ed ha luogo l'accusazione jure extranei. Proibisce la L. Giulia al Senatore aver in moglie la libertina, al Tutore la sua pupilla, al Preside la Provinciale, al Figliuolo, che è in potestà contrarre matrimonio contro il consenso del Padre, o dell' Avo, e cose simili. Queste congiunzioni nemo meritano nome di matrimonio, e per conseguenza i congiunti non si possono chiamare ne mariti, ne mogli, ne parimente può in quelle considerarsi dote, come dice Giustiniiano nel Cit. l. Inst. Tit. 9. §. 12. Ivi si adult. ea que diximus aliqui coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiæ, nec matrimonium, nec dos intelligitur. E con tutto ciò perche contratte, che erano, non potevano dissolversi, se durando

in questo stato ancorche illegittimo, venivano violate, cadeva in quelle adulterio, e poteva aver luogo l'accusazione almeno *jure extranei*, come soggiunse *Ulpiano* in questa stessa *l. si Uxor: sed si ea sit mulier, cum qua incestum commissum est, vel ea, quæ quanvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest.* (Ciò che *Brissonio* a proposito esemplifica del Senatore, che prese la moglie libertina, e puossi ancora adattare negli altri casi da noi riferiti) *dicendum est jure mariti accusari eam non posse, jure extranei posse.* Se adunque anche stelle congiunzioni non approvate dalle leggi può considerarsi adulterio, quando siano violate, quanto più dourà ciò dirsi della violazione del Concubinato, che fu una congiunzione legittima, e permessa, e per conseguenza, che potesse istituirsi accusazione contro la Concubina adultera, se non *jure mariti*, almeno *jure extranei*? Tanto maggiormente che non sono mancati Autori gravissimi, tra quali non è da tralasciarsi l'istesso *Cuiazio* ne' luoghi allegati, che insegnarono, che la Concubina del *Patrono* possa accusarsi d'adulterio anche *jure mariti*, perche costei dandosi nel Concubinato del *Patrono*, non perde il nome di *Matrona*, ed anche in dignità, e nel grado d'onore è uguale alla moglie; e per questa caggione *Ulpiano* nell'accusazione di adulterio distinse le altre Concubine, (le quali regolarmente, o erano nate di oscuro luogo, ouvero avean fatta prima copia di se stesse) da quelle del *Patrono*: *quæ in Concubinatum se dando, Matronæ nomen non amisit*; mà di ciò sia detto abbastanza.

L'altre differenze considerate dal *Mendoza* trà la moglie, e la Concubina, siccome dimostrano, che non bisogna confondere l'una coll' altra congiunzione, così convincono, che non meno l'una, che l'altra appresso i Romani era legittima, ed onesta. Nelle Concubine (toltono quelle, che si davano nel Concubinato del *Patrono*) non si richiedevano certamente tante qualità, e condizioni come nelle mogli. Per questo appunto fu il Concubinato introdotto, perche sciolto l'uomo da tanti legami, e contemplazioni, avendosi in tal congiunzione il solo fine di soccorrere alla fragilità, ed alle cure delle cose domestiche potesse trovare un più pronto, e spedito soccorso. Perciò proibiva la *L. Giulia* colla condannata di adulterio, potersi contrarre Matrimonio; siccome parimente rescrissero gli Imperadori Severo, & Antonino *l. Crimen C. de Adul.*; ed anche l'Imperadore Alessand. *l. Castitati C. eodem*; mà era permesso poterla avere per Concubina *l. 1. §. qui autem ff. de Concubinis.*

Colle mogli bisognava avere maggior rispetto, e per essere decorate del nome di *Matrone*, ed erano riputate compagne del marito, così nelle cose umane, come nelle Divine, e Sacre. Mà colle Concubine, che si prendevano souvente da *Lupanari*, e da luoghi oscuri, ove erano nate, non vi erano tali riguardi. Non avevano codeste parte alcuna nelle robbe, o nelle cose sacre de' loro Concubinarj; mà si avevano in ciò come estranee. Per questa caggione poteva istituirsi contro di esse accusazione di furto, se involassero le robbe de' Concubinarj, come dice *Ulpiano* nella *l. si Concubina 17. ff. Rerum amotarum*; mà colle mogli non poteva istituirsi accusazione alcuna di furto, mà solamente l'azione *rerum amotarum*: siccome praticavasi co' figliuoli di famiglia; considerandosi ancora *esse quodammodo Domine* delle robbe de' loro Mariti, come per sentenza di *Nerva*; e di *Cassio* rapporta *Paolo* nella *l. rerum amotarum ff. eodem*. Ciò che non dee parer strano, perche, per le mogli ingiuste, disse *Ulpiano* pure lo stesso nella citata *l.*, le quali, siccome le Concubine non potevano accusarsi di adulterio *jure mariti*, mà bensì

benfi *jure extranei*; così ad esempio delle medesime contro di loro poteva instituirsi etiamdio accusazione di furto. *Si Concubina*, dice Ulpiano; *res amoverit, hoc jure utimur ut furti teneatur. Consequenter dicemus; ubicumque cessat matrimonium, ut puta in ea, quæ Tutori suo nupsit, vel contra mandata convenit, vel scubi alibi cessat matrimonium, cessare rerum amotarum actionem.*

Dallo stesso principio nasceva, che le donazioni, ch'erano proibite tra i mariti, e le mogli, non erano vietate colle concubine *L. Donationes ff. de donat.* Parimente la moglie doveva seguitare il foro, ed il domicilio del marito, mà non già la Concubina, che riteneva il proprio *F. de jure 37. ff. ad municipal.* Ne' Matrimonj si costituiva la dote, la quale non aveva luogo nel Concubinato, il divorzio era proprio de' Matrimonj, non già del Concubinato; e perciò volendosi disciorre il Concubinato, non aveva bisogno di quelle cause, solennità, e requisiti che era duopo praticare nel discioglimento de' Matrimonj *L. 6. ff. de his qui sunt sui, vel alieni juris.*

Perche il fine del Concubinato non era la procreazione della prole, mà per soccorrere alle nostre debolezze, perciò con colei che aveva passato i cinquant' anni poteva esservi concubinato *L. 1. §. cujusdam ff. de Concub.* mà non già matrimonio *L. Sancimus C. de Nupt.* E se era vietato prender per Concubina una minore di dodici anni, come insegna Ulpiano nella *Legge C. Cit. de Concub.* era perche usando con fanciulla di sì acerba, ed immatura età, era più tosto guastarle, che farne quel buon uso, per il quale la Natura le ha prodotte.

Le Nozze eran proibite non solo colla quinquagenaria, e colla condannata di adulterio, mà etiamdio colla serva, e colla Provinciale, mà non già il Concubinato; pure per la stessa caggione, perche ne' Matrimonj ne quali doveva riguardarsi la procurazione de' liberi figliuoli, e che questi fossero giusti, e legittimi, per la distinzione, e conservazione delle famiglie, e delle schiatte, e per la successione ne' beni del Padre, e della Madre, bisognava attendere a tutte queste circostanze; mà nel Concubinato nel quale, come s'è detto, non si aveva altro fine, che di soccorrere all' umana fragilità, e di riparare come si potesse meglio, e senza molti dispendj all' eccorrenza delle cose domestiche, non era mestieri osservare tante condizioni, e riguardi; onde non dee ciò parere cotanto strano, e nuovo, siccome assai a proposito notò Cujazio *L. 5. obs. 6.* dicendo: *Non est novum hoc, ut cum qua non est Connubium sit Concubinatus, nam & cum ancilla, cum adulterii damnata, cum quinquagenaria, cum muliere ejus Provincia, in qua quis officium administrat, est concubinatus, non etiam Connubium.*

Mà tutto ciò non fa, che, perche il Concubinato non era lo stesso, che il Matrimonio, dovesse perciò riputarfi una congiunzione illegittima, e dalle Leggi riprovata. Non era certamente il Concubinato, Matrimonio; mà per la somiglianza, che aveva con quello, era perciò chiamato *semimatrimonio*. Non era la Concubina moglie, mà per la poca differenza, che era fra loro, era perciò appellata *Viceconjux*. Tutte due queste congiunzioni erano approvate, e legittime: Le Leggi Civili ad ambedue diedero certi, e determinati regolamenti: Siccome a chi aveva moglie non era lecito prenderne altra; *L. eum qui 8. C. ad L. Jul. de Adult. L. V. C. de incert. Nupt.* Così chi aveva Concubina, non poteva prenderne altra *l. 1. C. de Concub.* E siccome all' amogliato non era permesso tener assieme, e moglie, e Concubina, *L. ex ea 12. §. mulier ff. de Vol. unica C. de Concub. L. 3. C. Comm. de manum.* così parimente al Concubinario. Era presso i Romani, che la dannarono, riputata la Poli-

Poligamia, non meno l' avere due mogli, che due Concubine, ouvero una moglie insieme, ed una Concubina, così *Arnobio Lib. 4. adversus Gentes*; Così *Cassiodoro L. 9. Var. c. 18.* Egl' intieri titoli de Concubinis, che leggiamo, così nelle Pandette, come nel Codice di Giustiniano dimostrano, che tal congiunzione fu riputata, nonmen lecita, che dalle Leggi regolata, e con certi regolamenti stabilita; quindi Cujazio nel citato Tit. de Concubinis, ebbe a dire: *Uxoribus igitur proximæ sunt Concubinæ; in hoc Titulo Concubinæ nomen non est infamæ, & turpe, immo honestum, & legitimum, ut explicabitur infra: & hoc est, quod illo loco ait Concubinam imitari uxorem. Et ut uxori, & uxorem superducere non licet L. 2. supra de incestis Nupt. vel sponsæ sponsum L. 5. supra de donatione ante Nuptias; ita nec Concubinam ex constitutione hujus Tituli. Et rectissime Ignatius in Epistola ad Antiochenos: Una uni, non multæ uni datæ sunt in creatione. Et ex Ernuione apud Euripidem: Non est honestum unum virum duarum mulierum regere habenas, sed contentum quemcumque una esse debere; siquidem bene, & beate vivere, remque suam tueri velit. Concubina igitur uxorem imitatur, & ut uxorem uxori, ita Concubinam uxori non licet superducere.*

Fu tal congiunzione dalle Leggi regolata etiamdio per ciò che riguarda a figliuoli, che dalle Concubine nascevano. Prima dalle Costituzione di *Costantino Magno*, e di *Giustiniano*, e più di *Lione il Filosofo*, come diremmo appresso, siccome presso gli Ebrei, li figliuoli nati dalla Concubina erano ammessi alla successione, come dimostra *Seldeno de successione Hebreorum C. 3.* così ancora presso a Romani vi avean parte, ne altrimenti, che se fossero nati da giuste nozze. Per le Costituzione posteriori fu ciò mutato, mà prima non era così, come notò Cujazio loc. cit. de Concub. *Constitutiones Tituli sequentis damnant magis, quam probant Concubinatum, cum liberos ex Concubinatu susceptos in bonis Paris nolunt habere solidi capacitatem, sed portionis tantum certæ capiendæ jus: qui tamen olim habebant solidi capacitatem, sicut nati ex justis nuptiis, quia olim, idest ante Constitutiones Tituli sequentis, Concubinatus erat prorsus legitima conjunctio, perinde atque Matrimonium.*

Parimente fu dalle Leggi Civili approvata tanto questa congiunzione, che al figliuolo nato da legitime nozze, la Concubina del Padre era sua quasi matrigna, in guisa che non poteva averla per moglie, onde l' istesso Cujazio nel luogo citato, doppo aver mostrato non essere il Concubinato una furtiva, ed illegittima congiunzione, ne cometterli per quello, stupro alcuno, volendo dare a divedere quanto era grande la somiglianza fra la moglie, e la Concubina, soggiunge: *Et vis nosse amplius, quam Concubina similis sit uxori? Filio procreato ex justis nuptiis, Concubina patris est quasi Noverca, ut eam ducere uxorem non possit, L. liberi supra de nuptiis.* E siccome era riputata giusta ragione al Padre, di diseredare il figliuolo, se si fosse mescolato colla moglie, e sua matrigna, così parimente potea diseredarlo, se lo stesso avesse commesso colla di lui concubina. *Novell. 115. C. aliud quoque 4. §. Noverca 6.*

Era riputato ancora breve passo dal Concubinato al Matrimonio, e non era cosa cotanto dura, e malagevole, la Concubina farla passare per moglie, tanto erano consimili queste congiunzioni. La solennità de' Riti, e la dote erano le note più dell' altre apparenti, che le distinguevano, onde la sola Costituzione della dote bastava per trasformare la Concubina in moglie; così coloro, i quali, come disse *S. Girolamo* nel luogo citato, *affectione maritali retinebant concubinas ad vitanda onera,*

&

& minuendas impensas, ad ampliores evekti divitias, etiam uxorum non tantum nomine, & dignitate, sed, & jure dignabantur. E di questi passaggi ne abbiamo due esempi nelle Pandette; uno nella *L. Donationes ff. de donat.* l'altro nella *L. 13. §. 8. ff. ad L. Jul. de Adult.* Costituita la dote, era un manifesto segno, che si riteneva poi per moglie, e non già per Concubina: *Dos*, come dice Cujazio, nella Novella 22. *Concubinatus abolitio, & nuptiarum argumentum est.* Ciò, che questo Scrittore conferma per un luogo di Plauto in Trinummio, dove, siccome la dote dinota matrimonio, così il non essersi costituita, è un chiaro argomento del Concubinato: *Me germanam meam sororem in Concubinatum tibi, sic sine dote dedisse magis, quam in Matrimonium.* Il qual costume, se vogliamo prestar fede a Busbequio *Epist. prima*, si osserva ancora appresso gl' Imperadori de Turchi, i quali rendono mogli le loro Concubine per la costituzione della dote; siccome parimente rapporta Arniseo, de Poligamia, dicendo: *Sicut Turcarum Imperatores, qui à tempore capti Bajazethis, concubinis potius uti, quam uxoribus consueverunt, ex concubinis efficiuntur matres familiarum, si dotem eis constituunt.*

Da quanto finora si è detto, ben si conosce in quanti gravissimi errori inciampasse il Mendoza, il quale perche vide appresso i Romani sotto nome di Moglie, non esservi certamente comprese le Concubine, essendo l'une dall' altre distinte, si lasciò scappar pena, che perciò il Concubinato: *nec a veteribus Jurisprudentiae consultis, nec ab Historicis (ut hos non taceamus) receptum unquam fuisse memoria teneo, quinimo concubina nomen semper in turpem partem ab omnis accipi (Rempubicam Hebraeorum excipio) mihi persuadeo.*

E quel, che è più degno di riso, perche Lione il Filosofo intorno all' anno 887, e poi Costantino Porfirogenito proibirono affatto in Oriente il Concubinato, da ciò ne deduce, che nell' Imperio non fu mai avuto per una congiunzione legittima, e permessa: perche se ciò fosse stato, ei dice, non l' aurebbero questi Imperadori proibito: quasi fosse cosa nuova, che ciò, che un tempo si stimò permettere, non si possa di poi per nuovi mottivi, e circostanze proibire, e vietare.

Mà perche ciò meglio s' intenda, è duopo far vedere, che il Concubinato nella maniera di sopra esposta, fu ritenuto non solo nell' età de' nostri G. C., mentre gl' Imperadori, ed i Magistrati furono tutti Gentili, mà ancora nell' Imperio divenuto Cristiano, da poi che Costantino Magno abbracciò la nostra Religione, e quel che è più, fu approvato da tutti gli altri Imperadori, e Principi Cristiani d' Occidente; ed anche coloro, che furono nella pietà eminenti, lo stimarono una congiunzione legittima; sicche non riputavano vietarlo nell' Imperio, e ne' loro Dominj, siccome negli ultimi tempi fece Lione in Oriente, al di cui esempio, più Concilj, e Leggi de' Principi, lo vietarono poi in Occidente.

C A P O IX.

Il Concubinato de' Romani fu tenuto nell' Imperio , doppo che per la Conversione di Costantino M., e degli altri Imperadori suoi successori divenne Cristiano.

NON dee sembrar cosa strana, se abbracciata da Costantino M. la Religione Cristiana, si fosse con tutto ciò ritenuto nell' Imperio il Concubinato; poiche siccome è vero, che la Nuova Legge Evangelica tolse, e abolì molti Riti, e Costumi, che erano nell' antica legge dagli Ebrei praticati; così è ancor verissimo, che molti se ne ritennero; anzi non sono mancati scrittori gravissimi, che con molta apparenza di vero, sostennero, che la Polizia, ed il Governo delle nostre Chiese si fosse ad imitazione delle Sinagoghe degli Ebrei ne' suoi principj regolata, siccome fu da noi rapportato nel lib. 1. della nostra Storia Civile al Cap. ultimo.

Or non v'è dubbio, che presso gli Ebrei fu praticato un Concubinato molto simile a quello de' Romani, e de' Greci, ed ugualmente lecito, e permesso; essendo stata tal congiunzione non men che presso i Romani riputata da essi per legittima, ed onesta, la quale aveva molta conformità col Matrimonio. Non vi è cosa, che occorra tanto frequentemente nella Scrittura Santa, quanto il nome di *Concubine*, che non era riputato infame, ne vergognoso. Sono pur troppo note quelle ritenute da Salomone, che arrivarono a 300.; quelle di Roboam al numero di 60.; le altre di David, che non furono meno pur di 10., e quelle di Nachor, Giacobbe, Elifhas, Esau, Ezechiel, Manasse, e di tanti altri; e sono ancora famosi i nomi di Agar, e di Ketura, date da Sara, per Concubine ad Abramo, e di Bala, e di Zelfa Concubine di Giacobbe. Genesi 16. 22. 29. 30. 33. 35. 36.; 2. Reg. 5. 15. 16. 19. 24., 1. Paralip. 3., 3. Regum 2., 2. Paralip. 1. E questo solo divario era tra Romani, e gli Ebrei, che siccome presso costoro era permessa la pluralità delle mogli, così ancora non era vietato quella delle Concubine; siccome etiamdio notarono Giuseppe Ebreo l. 17. Antiq. C. 1. e Tertulliano lib. *de exhortatione ad Castit.* c. 6.; mà perche presso a Romani la Poligamia era riputata una cosa infame, così volevano, che ciascheduno fosse contento, o di una moglie, o di una Concubina; e non meno presso loro, era riputata Poligamia, aver due, o più mogli, che due, o più Concubine; ovvero nello stesso tempo aver moglie, e concubina insieme. Ciò, che fu parimente, per tralasciar altri, auvertito da Arniseo *de jure Connub.* il quale perciò scrisse: *Nam cum Poligamia infamis esset jure Romano, impune non licebat una, vel Uxore, vel Concubina cuiquam habere; sed cum usu receptum esset apud Judæos, ut impune licebat plures uxores, ita & Concubinas una cum Uxoribus habere.*

La nota più rimarchevole, ed apparente, che presso gli Ebrei faceva distinguere la moglie dalla Concubina, era la medesima, che presso i Romani, cioè la solennità de' Riti, e la Costituzione della dote. In tutto il rimanente presso queste due Nazioni, era il Concubinato così somigliante al Matrimonio, che se non per

la

la destinazione dell'animo, era cosa molto malagevole potergli separare. Questo solo faceva distinguere le Concubine dalle giuste, e legittime mogli. Ecco ciò, che ne scrisse Gio: Seldeno sopra questo soggetto, nella sua moglie Ebreja: *Concubinae primi generis non aliae habebantur à justis uxoribus, excepto quod, sine Nuptiarum ritu, pactisque dotalibus iusta uxor non fiebat, quæ in Concubinatu prætermissa. Unde ad illud Samuelis. David etiam duxit uxores, & Concubinas Hierosolimis; Gemara Babylonica Tit. Sanhedrin, seu de Tribunalibus, & Judiciorum formulis: quid uxores? inquit; quid Concubinae ait Rhab Jehuda? Uxores fieri pactis dotalibus, & ritibus Nuptiarum; Concubinæ neque hos, neque illa adhibita. Et Gemara Hierosolimitana, & Rab. Bechaj. Sic Magistri nostri pia memoria uxores cum instrumento, seu pacto dotali; concubinas sine hoc fieri.* Parimente siccome presso i Romani prima delle Costituzioni di Costantino Magno, di Valentiniano I., e di Giustiniano, i figliuoli nati dalle Concubine *habebant solidi capacitatem, sicut natis ex justis nuptiis*, come disse Cusazio; così appresso gli Ebrei erano ammessi alla successione; siccome è chiaro dalla Genesi C. 35. dove tra figliuoli di Giacobbe si noverano non meno quelli procreati da Lia, e da Rachele sue mogli, che da Bala, e da Zelfa sue Concubine; ed osservarono ancora Arniseo loc. cit. e Gio: Seldeno *de successione Hebræorum c. 3.* E siccome appresso i Romani la Concubina era reputata cotanto simile alla moglie *Usu*, che alcuni le confusero assieme, riputandole le medesime; così presso gli Ebrei vi era tanta conformità tra le loro Mogli, e Concubine, che souvente dalla Santa Scrittura sono confuse; siccome notò lo stesso Seldeno loc. cit. *Concubinae hujusmodi (ei dice) ingenuæ, & Israeliticae tantum non istæ uxores erant, & sanè uxorem nomine, interdum etiam in sacris litteris eas designari volunt Magistri.*

Quindi i nostri Teologi riputarono, che avanti Dio, che solo attende il nostro animo, una tal congiunzione non fu aborrita, poichè appresso di lui, tali Concubine erano in vece di mogli; siccome appresso i Romani erano perciò chiamate *vice-conjuges*; ond'è che S. Tomaso ebbe somma ragione di dire 4. Sent. dist. 33. q. 1. art. 3. *Et cur id genus Concubinae non appellantur merito uxores; cum revera coram Deo uxorum loco fuerint.* Ed il dottissimo Luigi Lipomano super Genesi c. 22. dice; *Concubinae olim erant non illegitimæ, & fornicariæ, sed uxores minime principales.* Il che fu etiamdio da altri nostri Teologi, e G. C. osservato, come da Antonio Couvar, dal Cardinale Paleotto, ed altri, rapportati da Arniseo de Poligamia C. 4.

Ritrouvandosi adunque introdotto nell'Imperio Romano, il Concubinato non dissimile da quello degli Ebrei, non leggiamo, che il nostro buon Redentore, siccome abolì molti loro costumi, come la Poligamia, la facilità de' Ripudj, e l'esorbitanti usure, condannasse il Concubinato. Non era questa congiunzione reputata cosa per se stessa cattiva, ed intrinsecamente mala, poichè Dio l'aveva già permessa agli Ebrei, i quali lungo tempo la ritennero. All'incontro leggiamo avere per la nuova sua Legge tolta la Poligamia, poichè avendo innalzato il matrimonio, ed al dir di S. Paolo, fattolo simbolo della unione di se stesso colla Chiesa, e della Natura divina con l'umana, siccome non possiamo considerare, che una Chiesa, colla quale Cristo sposossi, così non bisogna avere, che una sola moglie, oltre la quale non è per la stessa cagione permesso aggiugnere, non pure altra moglie, mà nemmeno altra Concubina, come disse-

diffiero Tertuliano I. de Monog. c. 4.; Cipriano, Agostino, Girolamo, Crisostomo, ed Innocenzo III. in *Cap. Gaudemus de Divortiiis*.

Mà non, perchè S. Paolo affomigliasse il Matrimonio alla congiunzione di Cristo alla sua Chiesa, dourà dirsi, essersi perciò tolto il Concubinato, siccome fu tolta la Poligamia. Era ben di dovere, che facendosi un tal paragone, e parlasse del solo Matrimonio, che era una congiunzione più perfetta, più solenne, e legittima, e si lasciasse stare il Concubinato così, com' era nello stato di semplice contratto. Quindi l'Apostolo I. ad Ephes. 32. del solo Matrimonio disse: *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, & Ecclesia*. Ed essendosi la Chiesa fondata nell' Imperio, non già l'Imperio nella Chiesa, come dice Ottato Milevitano L. 3. de Schismate Donatistarum, e dichiarandosi la Chiesa stessa, che C. N. S. non venne a togliere alcun diritto all' Imperio, ne a sconvolgerlo, anzi a conformarsi al suo Governo Politico, e temporale, non perchè si voglia essersi innalzato il Matrimonio a Sacramento, venne per conseguenza a toglierle il Concubinato, che era nella Repubblica non meno Romana, che in quella degl' Ebrei, un contratto lecito e permesso; siccome più diffusamente sarà dimostrato a suo luogo, quando verremo a rispondere alle fantastiche opinioni degl' ultimi nostri Theologi scolastici, ed alle stravolte opinioni de' moderni nuovi Canonisti. Il nostro stesso buon Redentore di sua propria bocca ci dichiarò, che egli non fu mandato dal Padre, salvo che per salvar l'uman genere, ed invitarlo all'acquisto di un Regno Celeste, non mondano; e per questo si protestò, che il suo Regno non era di questo Mondo; ed in conseguenza, che egli niente aurebbe innovato intorno alla forma del Governo, e reggimento della Repubblica. Perciò comandò, che quello, che era di Cesare, si rendesse a Cesare, si pagassero a lui i tributi, siccome col suo esempio, e de' suoi Discepoli lo confermò, si ubbidissero i suoi Magistrati, ed in quella si alterasse la forma del Governo Politico, e temporale degl' Imperadori, mà rimanessero intatte le loro Leggi, la civile amministrazione della Repubblica, e come prima si mantenessero i Commerzi, le negoziazioni, i contratti, e tutto ciò, che al Governo Politico si apparteneva: *non eripit mortalia, qui Regna dat caelestia*.

Quando C. S. N. volle mutare qualche antico costume, o degl' Ebrei, o de' Gentili, che non ben si conformava alla sua divina legge, espressamente li riprese, e si dichiarò, che non farebbe per tolerarlo nella nuova Legge, mà del Concubinato che era a suoi tempi tanto frequente, non meno presso gl' uni, che gl' altri, non ne fece alcun motto. Due esempi chiaramente mostrano, e maggiormente confermano quanto sia vero ciò, che fin ora abbiamo detto del Concubinato; l'uno del divorzio, l'altro delle usure.

Certamente C. S. N. non poteva spiegarli più chiaramente, di non voler ammettere fra Cristiani il divorzio, siccome già fu fra gl' Ebrei, di quel che fece quando espressamente dice, (Matth. 19.) che Moise loro permise, volendo lasciare le mogli, di poter mandare ad esse il libello del repudio; mà che ciò fè *propter duritiam cordis eorum*. Di vantaggio precisamente comandò: *quod Deus conjunxit, homo non separet*. Mà non per questo non fu fra gl' antichi PP. della Chiesa gran contrasto sù quelle parole, *homo non separet*, se dovessero intendersi assolutamente, anche quando vi fosse legittima causa di divertire. Alcuni l'interpretarono, che dovessero sentirsi per coloro, i quali per solo impeto d'una sfrenata passione senza legittima caggione volessero divertire, mà se avendone giusta caggione, e quella, secondo

pre-

prescrive il Concilio Agatenfe c. 25. la giustificassero avanti il confesso de' Vescovi della Provincia, per una di quelle, dalle leggi civili prescritte, e ne aspettassero il giudizio de' Vescovi, certamente che in questo caso non già l'uomo verrebbe a separarsi, ma Iddio stesso: *non eorum videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare: cum ob justas, legitimasque causas auctoritate publica divertent*; dice il Cap. *quas Deus* 33. quest. 1. e certamente, che S. Ambrogio in 1. Pauli ad Corinth. c. 7. fu di questo sentimento; Anzi se dovesse attendersi ciò, che Innocenzo III. apertamente dichiarò L. 1. Epist. 326. 355. 447. 491. 503. 532. & Cap. 2. 3. 4. *de Translat. Episcoporum*; il Papa solo, che si crede Vice-Dio in Terra, potrebbe farlo; poichè non per altra ragione, dice questo Pontefice, può egli disciorre il matrimonio ratto già, e consummato fra'l Vescovo, e la Chiesa, e trasferire un Vescovo in un'altra, perchè in tal caso, *quos Deus conjunxit homo non potest separare*; ma si bene Iddio, o il suo Vicario in Terra: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare*.

Ma lasciando da parte tali dispute insorte fra PP. antichi della Chiesa intorno all'altre caggioni del divorzio dalle leggi Civili prescritte, che finalmente furono dalla Chiesa sopite, con quella distinzione della separazione in quanto al Toro, e coabitazione, non già in quanto al vincolo del matrimonio; certamente che fra i PP. stessi fu maggiore il contrasto, se almeno fosse da praticarsi il divorzio per caggione dell'adulterio della moglie.

I PP. antichi Greci sostennero acutamente, che per la stessa legge Evangelica ciò fosse permesso, allegando quel passo stesso dell'Evangelio, Matth. 19. dove C. S. N. dice: *quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, & aliam duxerit, mechatur*; onde per contrario senso essi inferivano, che chi repudia la sua moglie adultera, e si congiunge con un'altra, *non mechatur*; e sebene tal sentenza de' PP. Greci non fosse ricevuta da Latini, e specialmente da S. Agostino, il quale ne' due libri contro Pollentio, & L. 1. *de adult. Conjug.* c. 9. si studia a tutto potere impugnarla, non son mancati nella Chiesa stessa Latina altri PP., che l'hanno abbracciata; siccome infra gl' altri, Lattanzio L. 6. *divinarum Institut.* c. 23. e S. Ambrogio in 1. Pauli ad Corinth. 7. Ancorche il Mendoza come al solito si sforzasse, non men infelicamente, che stranamente di tirare ad altro senso le loro parole ne' suoi Commentarj al Concilio Illiberitano L. 2. c. 20. p. 171, & seq. Edit. Lugdunens. Anno 1665.

E quel che dourà notarsi, le Leggi Longobarde medesime seguitarono la sentenza de' PP. Greci, vedendosi, che la legge 6. al Tit. 13. e che porta ancora l'Iscrizione di Lotario, prescrive lo stesso. Ecco le sue parole: *Nulli liceat, excepta causa fornicationis, adhibitam sibi uxorem relinquere, & deinde aliam copulare, alioquin transgressori, priori convenit sociare conjugio*; ed una tal dottrina fu tenuta per sana nella Chiesa Latina per più secoli, non già per eretica; talche da nostri moderni Teologi fu disputata, i quali furono divisi in fazioni. I sostenitori dell'opinione di S. Agostino furono, S. Anselmo, S. Tommaso, Primatio, Beda, Babano, Aimo, Ugo di S. Vittore, S. Bonaventura, Alberto, Pietro Lombardo, S. Antonino, Cartusiano, ed altri. All'incontro sostennero con valore la sentenza de' PP. Greci, di Lattanzio, di S. Ambrogio, Graziano, Catarino in opusc. *de Matrim. quest. ultima*. Giovanni Alberto L. 1. *Theosoph.* c. 35. Roberto Cenale Vescovo Abrincense in una sua particolare opericciola composta sopra tal questione. Il Cardinale

Gaetano in *Comment. ad Matth. c. 19.* ed altri moltissimi; sinche finalmente rimase affatto decisa, e terminata dal Concilio di Trento, il quale nella *Seff. 24. c. 7.* calcando le pedate di due Concilj Provinciali, cioè dell' Illiberitano can. 9., e del Milevitano can. 17. generalmente stabili: *machati sunt, qui dimissa adultera, aliam duxerint, & ea quae dimisso adultero alii nupserit.*

Per questa ragione Costantino M. siccome tutti gl' altri Imperadori Cristiani suoi successori, ancorche dassero nuovo sistema a repudj, riprendessero la leggerezza de' Divorzj, e stabilissero con più tenace modo la santità degli sponsali, e delle Nozze, con tutto ciò non riputarono abolire affatto i divorzj dall' Imperio, ancorche nella nuova Legge C. S. N. n' avesse espressamente favellato: poiche gl' antichi PP. della Chiela variamente interpretavano quell' *Homo non separet*; ed altri credettero, che almeno per l'adulterio della moglie, potesse il divorzio, anche serbandosi la legge Evangelica, praticarsi. Quindi fu ancora, che l'Imperadore Teodosio il giovane, Principe non meno pio, e cattolico, che Costantino, nella compilazione del suo Codice non tralasciò d'inferire le costituzioni degl' altri Imperadori Cristiani suoi Predecessori, che sopra i divorzj promulgarono, non togliendoli affatto, ma dandovi nuovo sistema, e regola. E quindi ancora avvenne, che da Giustiniano Principe cotanto della Fede Cattolica benemerito, che fu tutto intento ad estirpare affatto dall' Imperio tutti i Riti, e costumi del Paganesimo, e che prese con sommo zelo la protezione de' sacri Canoni, e la cura dell' esterior Polizia della Chiesa, siccome lo dimostrano i titoli del suo Codice *de summa Trinitate, & fide Catholica*; l'altro *de Judaïs*, quello *de Paganis*, e tanti altri consimili; furono parimente inserite nel suo Codice non solo molte Costituzioni de' Principi Cattolici suoi Predecessori, che regolavano i divorzj, mà ancora molt' altre Costituzioni da lui medesimo sopra questo soggetto stabilite, per le quali prescrisse le vere caggioni a divorzj, abolì le leggiere, e diede nuova forma a repudj; ad esempio de' quali gli altri Imperadori, risorto che fu l'Imperio in Occidente, fecero lo stesso; e confermando anch'essi le medesime caggioni, e prescrivendo nuove Leggi per i Divorzj, siccome è chiaro da Capitolari di Carlo Magno, di Lodovico, e di Lottario, Principi religiosissimi, e della Fede Cattolica benemeriti, e zelantissimi; e quindi è, che fra le nostre Costituzioni stesse leggiamo, che Ruggiero Primo Rè di Sicilia, sopra i Repudj stabilisse leggi, che si legono sotto il Tit. *de Repudiis concedendis*; e che non meno gl' antichi Annali di Germania, che di Francia sono pieni d'esempj, che giustificata la caggion legitima nell' Assemblea de Vescovi della Provincia, per giudizio de' medesimi si permettenessero i Repudj, e si concedesse di prender altra per moglie.

D'onde si conosce chiaramente, che l'avere questi Principi ne' loro Codici, e ne' loro Capitolari trattato de' Divorzj, non fu, come credette Gudelino *de jure Novissimo* S. 1. c. 10. de Divortiis, perche essi per dura necessità furono costretti a tollerarli; non comportando allora lo stato della Repubblica di sterminarli affatto; siccome vediamo oggi tollerati i Postriboli, e i Banchi de' Feneratori, non altrimenti che Moise permise il ripudio agl' Ebrei per evitare mali peggiori. Ciò è falsissimo, ed il paragone è indegno da proporsi, poiche tutti quelli Principi non li tolerarono solamente, mà credendogli anche per Legge Evangelica permessi, li riordinarono, e diedero loro nuova forma, vi costituirono certe, e determinate leggi; ciò, che non fassi sopra cosa, che solamente si tolera, e della quale si ha una semplice connivenza.

La

La caggion vera, è quella, che s'è detta, e che insegnarono ancora due gravissimi nostri G. C. Andrea Alciato 6. *Progr.* 20. il quale dice, che in tanto Giustino non s'astenne di trattar de' Divorzi, perche a suoi tempi era quel *Homo non sepatet* variamente da PP. interpretato; e Francesco Duareno, il quale ne' suoi *Commentarij* Tit. de' Divortiis ebbe a dire: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare, cum ob iustas legitimasque causas auctoritate publica divertunt, & quos Deus 33. q. 1.*

Nec verisimile est tempore Justiniani, qui hac nobis scripta reliquit, locum Evangelii, quo uno Pontifices nituntur aliter à Theologis intellectum fuisse, cum is se Christianum ubique profitetur; ac memini me aliquando Constitutiones quasdam Caroli M., Ludovici, & Lotarii Christianissimorum Principum voluisse, in quibus ejusdem ferè Divortii cause continebant, quæ legibus Justiniani expressæ sunt.

Quanto poi all' usure, erano queste certamente fra gl' Ebrei proibite, ancorche co' stranieri le praticassero, e la nuova Legge Evangelica, che non era ristretta ad un sol popolo, mà omni Nationi, e per conseguenza, che tutti dovevano riputarfi come fratelli, non che d'un Popolo, dovevano in conseguenza esser fra Cristiani proibite. Anzi C. S. N. *Luca* 6. aveva delle usure espressamente favellato, dicendo: *mutuum dantes, nihil inde sperantes.* E S. Ambrogio nel C. de Tobia, declamò tanto sopra le usure, che non si ritenne di dire. *Cui jure inferuntur arma, huic legitime indicantur usura. Ab hoc uxuram exige, quem non sit crimen occidere. Ergo ubi jus belli, ibi etiam jus usura.* Mà perche queste parole dell' Evangelio furono dagl' antichi variamente interpretate; alcuni, come rapporta Alciato C. *par.* 10. prendendole per consiglio, non per precetto; altri, che Cristo volle inculcare la Carità, che dovevano i suoi fedeli praticare col prossimo, che siccome dovevano amare i loro nemici, a chi rubava il mantello, dargli ancora la Tonaca, a chi gl' avea percosso nelle guancie, offerirgli l'altra; così colui, che dava in prestanza; niente doveva sperare, non pur usura, mà nemeno il capitale stesso, e per effetto di carità, lasciar ad arbitrio del debitore bisognoso la restituzione; siccome per sentenza di Tertulliano, e di Basilio, interpretò Salmasio *de Usuris c. 20. in fine, & 21.* Altri, che niente per patto, e convenzione, fuor della sorte si possa ricevere, mà non già per raggion di mora, o d'interesse, come interpretò Balsamone *ad Nomocanon. Photii q. 27.* ed altri, che fosse ciò solamente proibito a Chierici, da quali era ricercata una maggior modestia, ed esemplarità di vita, e mondezza di costumi, non già a Laici, tanto che nel Concilio Niceno *Can. 17.* nel Concil. Illiberitano *Can. 20.* in quello d'Arles I. *Can. 13.* e secondo *Can. 14.* Nel Cartaginese I. *Can. 13.* e III. *Can. 16.* ed in quello di Laodicea *Can. 4.* si proibisce l'Usura a Chierici, ne si parla de' Laici; siccome a questi non si vieta nel *Can. 43.* fra quelli chiamati Apostolici; siccome non si proibisce nel Concilio Trullano *Can. 27.* e Salmasio *L. 1. cap. 21.* ciò acutamente sostiene, dicendo, che siccome a Chierici era proibita ogni mercanzia, e negoziazione, così era di dovere, che si proibisse loro di dar denari ad usura, ancorche moderata, e tenue.

Tanto bastò, che gl' Imperadori Cristiani non riputassero far cosa contraria alla Legge Evangelica, la quale non parlava, che della maggior perfezione Cristiana, di trattar delle usure, e per mezzo delle loro Costituzioni darle forma, e stabilimento, darle legge, e misura, prescrivere i loro modi legittimi, ripremere l'eccessive esazioni, e regolare la Giustizia de' contratti, e deffinire, quali debbano riputarfi usurarij,

usurarj, e quali legittimi. Altre sono le leggi della Carità Cristiana, altre quelle del Prencipe, colle quali deve governare la sua Repubblica. A Principi della Terra Dio stesso diede in mano la Giustizia. *Deus judicium suum Regi dedit*, dice il Salmista; ond'è, che S. Girolamo dice, che *Regum proprium officium est facere judicium, & Justitiam. Can. Regum 23. quest. 15.*

Non riputò Costantino M. quell'istesso piissimo Imperadore, che intervenne nel Concilio di Nicea, offender la legge dell' Evangelio, prescrivendo a Laici certa, e determinata norma di eliggere moderate, e legittime usure. Nel Codice di Teodosio leggiamo una sua legge, che è la prima sotto il Titolo de usuris, dove stabilì, *ut quicumque fruges humidas, vel aventes indigentibus dederit, usura nomine tertiam partem superfluum consequerentur.* Intorno la quale è da vederfi Jacopo Gotofredo, il quale notò, che questa legge, Costantino la stabilì *eodem anno*, cioè nel 325, *unico tantum mense ante Concilium Nicenum.* Ne perche questo Concilio avesse proibito a Chierici ogni usura, riputò Costantino, per la caggione di sopra rapportata, proibirla anche a Laici.

Non riputarono gl' altri Imperadori parimente Cattolici suoi successori, e fra gl' altri Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio far cosa illecita, anzi di essere del loro proprio uffizio di regolare la Giustizia di tali contratti da Dio ad essi raccomandata, e di seguitare le pedate di Costantino. Ne Teodosio il giovane Prencipe religiosissimo nella compilazione del suo Codice si astenne perciò d'inserire tutte le Costituzioni degl' Imperadori suoi Predecessori, che sopra questo regolamento delle usure stabilirono; come è chiaro dall' intiero *Tit. de usuris*, che si legge al *L. 2. tit. 33.*

Mà l'Imperadore Giustiniano tanto è lontano, che sopra ciò vi avesse avuto il minimo scrupolo, che con tutto che l'Imperio fosse a suo tempo già divenuto Cristiano, talche non potea meritare quella scusa, della quale forse era meritevole l'Imperadore Costantino, che non poté in un tratto abolire tutti i costumi, e Riti del Gentilesimo, e perciò bisognò tolerarne alcuni; non tralasciò sopra l'usura stabilire varie sue leggi, e darvi forma, e regolamento; siccome è manifesto dal *L. 4. del suo Codice, Tit. 32. l. 26.* e non pure nel medesimo v' inserj molte Costituzioni de Principi suoi Predecessori, mà nella Compilazione delle Pandette vi fece inserire ancora le sentenze, ed i Risponfi di molti, che regolarono questa materia sotto gl' Imperadori Gentili, e volle, che fossero osservate come sue leggi. Non meno dalle sue Novelle si scorge quanto gli sia stato a cuore il regolamento delle usure ne' Contratti, e quali perciò debbano riputarfi lecite, quali illecite; talche insopportabile è l'errore di coloro, fra quali oltre Gudelino *de jure Novissimo L. 2. c. 10.* non dee tralasciarsi Gibelino *L. 1. de usuris c. 7. art. 3.* i quali pure per quella insulsa ragione di sopra riferita de' Divorzi, vogliono diffendere questi Imperadori Cristiani, perche tollerassero nell' Imperio l' usure; quasiche non l'approvassero, mà per dura necessità fossero stati costretti di tolerarle; non comportando allora lo stato della Repubblica per tema di maggiori mali, e disordini di toglierle affatto; non si accorgendo, che questi Imperadori gl' eccessi delle usure riputarono illeciti, e peccaminosi, non già quando fossero sobrie, e moderate. Che bisognava stabilir tante leggi e regolamenti per esse, se per sola convenienza si fossero tolterate? Meglio era non parlarne, siccome si fa delle cose, che si dissimulano.

E qual timore vi poteva mai essere, spezialmente nell' Imperio di Giustiniano di toglierle affatto? Doveva forse aspettarli più, quando l'Imperio era già divenuto Cristiano

Cristiano vecchio? Non credettero certamente questi Imperadori offendere la legge Evangelica, che parla d'una maggiore perfezione Cristiana prescrivendo al mutuo, ed agl' altri Contratti, moderate, e sobrie usure; per la qual ragione, siccome notò etiamdio *Alciato L. 6. parerg. c. 20.* Giustiniano, e gl' altri Imperadori Cristiani suoi Predecessori riputarono proprio del loro debito di darvi norma, e legge.

Mà niuna prova più manifesta convince l'error di costoro, che le Costituzioni seguenti di due Imperadori parimente Cattolici, i quali furono gl' Imperadori Basilio il Macedone, e l'Imperadore Leone il Filosofo suo figliuolo. L'Imperador Basilio, che fu gridato Imperadore d'Oriente nell' Anno 866. fu di sentimento, che si dovesse dall' Imperio togliere affatto ogni usura, riputando, che il permetterla fosse cosa contraria al Jus Divino; e perciò riprovando quello, che gl' altri Imperadori Cristiani suoi Predecessori avevano fatto, promulgò una sua Costituzione rapportata da Armenopulo L. 3. Tit. 7. §. 27. per la quale la tolse affatto: *Etsi majorum nostrorum* (sono le sue parole) *plerisque visum est tolerandam esse usurarum praestationem forte propter Creditorum duritiem, & inhumanitatem; nos tamen, ut nostra Christianorum Republica plane indignum, & adversantem censuimus tamquam jure divino interdictam. Ideoque nostra vetat serenitas, ne cuiquam liceat omnino in nullo negotio usuras accipere; ut ne dum juri servando studiosius addicti sumus, legem Dei violemus. Sed & si quis vel tantillum caperit, sorti debet imputare.* Mà appena fu promulgata questa legge, che si vidde di mali maggiori, e di maggiori sconvogliimenti essere stata alla Republica cagione, e fu a tutti di documento, che prometterfi dal genere umano quella maggiore perfezione, che la Legge Evangelica vi esagera, ed inculca, è cosa piuttosto da desiderare, che da ottenere: poiche tutti si ritennero di giovare a bisognosi coll' imprestanza, e fu cagione di molte spergiuri; tanto che l'Imperadore Leone suo figlio fu costretto di rivocarla, e di riddurre le cose nel primo stato. Ecco le parole della sua savissima Costituzione, che si legge tra le Novelle di Leone Cost. 83. e che porta questo Titolo: *ut ad trientes usuras pecunia licite mutuetur.* fol. 679. *si à spiritu legum ita se mortale genus regi sineret, ut humanis praeceptis nihil indigeret, id vero, & decorum, & salutare esset: at quoniam se ad spiritus sublimitatem elevare, divinaeque legi vocem amplecti, non cujusque est; ac vero quos hinc virtus ducat numero valde pauci sunt, bene sese adhuc res haberet, si saltem secundum leges humanas viveretur. Quae vocant pecuniae creditae usura à spiritus decreto condemnantur; idcirco Pater noster aeternae memoriae Princeps usurarum solutionem sanctione sua prohibendam putavit, atque propter paupertatem res illa, non in melius (quem tamen finem Legislator proposuerat) sed contra in pejus vergit. Qui enim antea usurarum spe ad mutuandam pecuniam prompti fuerunt, post latam legem, quod nihil lucri ex mutuo percipere possint, in eos, qui pecuniis indigent, difficiles, atque immites sunt. Quin etiam ad facile jurandum, quodque id ferè consequitur ad susjurandum abnegandum id occasionem praebuit; breviter, propter redundantem in humana vita perversitatem, non modo non profuit legis virtus, verum etiam obsuit. Quamquam igitur ex se legem culpae (quod quidem etiam absit) nequeamus, propterea tamen quod humana natura (quam diximus) ad illius sublimitatem non perveniat, egregium illud praescriptum abrogamus, ac in contrarium statuimus, ut aeris alieni usus ad usuras procedat, idque quomodo veteribus Legislatoribus placuit, ad trientes centesima, nempe quae quotannis in singulos solidos singulas feneratoribus siliquas pariunt.*

R

Ecco

Ecco come fu riputato propria appartenenza degl' Imperadori regolare ne' contratti l'usure. Al di cui esempio, caduto l'Imperio Romano, non mancarono gl' altri Principi ne' nuovi Domini in Europa stabiliti, fare il medesimo; siccome lo convincono le tante loro Costituzioni, e Capitolari sopra ciò stabiliti; e senza andar molto lontano nel nostro Regno di Sicilia ne abbiamo più Costituzioni non meno de' Rè Normanni, e Suevi, che più Capitoli de' Rè Angioini. Egli è vero, che ne' secoli più incolti, e quando quel poco, che si sapeva di lettere, e di Discipline era ristretto nell'Ordine Ecclesiastico, i Principi non molto si curavano di questa loro appartenenza; e nello stesso tempo travagliando in più Concilj l'Ordine Ecclesiastico di stabilire, e dar nuova forma a questa materia di usure, per varj Canoni, che perciò stabilirono, e sopra tutto sempre più innalzandosi la potenza de' Romani Pontefici sopra i Canoni stessi, in decoro di tempo si venne, che costoro per varie lor Bolle, Costituzioni, e Decretali, le dassero altro sistema; ed i Principi si contentavano secondo i modi da essi prescritti regolare sopra ciò i loro Stati, senza che volessero prendersi essi la cura, ed il pensiero di farlo, mal imitando gli altri Principi loro Predecessori. Così leggiamo, che il nostro Rè *Guglielmo II.* promulgò una sua Costituzione, che si legge sotto il Tit. *de Usurariis puniendis*, per la quale stabilì, che tutte le questioni, che si agiteranno nella sua Corte, appartenenti all' usure, si abbiano nella medesima a deffinire, e terminare, secondo il Decreto nouellamente pubblicato in *Roma*, intendendo *Guglielmo* del Decreto che nel Concilio *Lateranense* celebrato in *Roma* l'anno 1179. dal Pontefice *Alessandro III.* fu stabilito contro gl' Usurarij, che fu inferito anche da *Gregorio IX.* nel suo Decretale Lib. 1. Tit. 16. c. 6. siccome fu da noi auvertito nel. L. 10. della *Storia Civile* Cap. ult. p. 262.

Alfonso I. d'Arragona per regolare i Contratti di Censo nel nostro Regno fece inferire in una sua Pragmatica, che leggiamo sotto il Tit. *de Censibus*, la Bolla di Papa *Nicolò V.* a sua richiesta pubblicata in *Roma* nel 1451, laqual Bolla egli confermò, e volle, che ne' suoi Reami avesse egual forza, e vigore, che le altre sue Leggi, aggiugnendo altri suoi Ordinamenti intorno alla validità, e modo da tenerli nella Costituzione de' Censi sudetti.

Egli è ancor vero, che non perche piacque a questi Principi di regolare questa materia secondo le Bolle de' Pontefici Romani, si tolse loro la potestà di poterlo fare per se medesimi, senza aver bisogno, che altri incio s'impacciasse ne proprj Stati; ed in effetto niente nel nostro Regno aurebbero valuto i Decreti di Papa *Alessandro*, ne la Bolla di *Nicolò*, se *Guglielmo*, ed *Alfonso* non avessero comandato per loro Leggi, che si osservassero, siccome la Bolla di *Pio V.*, che pretese in altra maniera di regolare i Censi, e non fu da nostri Principi ricevuta, non ha nel nostro Regno forza, ne vigore alcuno; mà non per questo una tal imprudente condotta non recò loro fastidiose conseguenze; poiche da ciò nacque, che riputando gli Ecclesiastici l'Usura esser delitto Ecclesiastico, pretesero che la cognizione di questo delitto, si appartenesse a loro; e così potessero essi punire, nonmeno gl' Usurarij Ecclesiastici, che i Laici, o almeno, che tal Giudizio fosse di Foro misto, cioè che contro il Laico potesse procedere, così il Vescovo, come il Magistrato, dandosi luogo alla prevenzione; nel che sovente veniva a rimaner deluso il Magistrato Secolare, perche gli Ecclesiastici per l'esquisa loro diligenza, e sollecitudine, quasi sempre erano i primi a prevenire; onde non lasciando mai luogo al Magistrato, si appropriavano essi la cognizione. Per togliere il qual abuso presso di noi, ebbe il Duca d'*Alcalà* nostro

nostro Vicerè a sostenere col Pontefice *Pio V.* gravi contrasti: perchè la cognizione contro gli Usurarj Laici si mantenesse privatamente a Giudici Regj, e non a Prelati, senza dar prevenzione, come i Vescovi pretendevano, siccome fu da noi rapportato nel Lib. 33. della *Storia Civile* a Capo 7. p. 226.

Or riducendo quanto infino ad ora s'è detto de' Divorzj, e dell' Usure al nostro proposito, Cristo S. N. de' Divorzj, espressamente disse, che *Mose* per la loro malizia, e durezza gli permise agli Ebrei, mà che egli non sarebbe per tolerargli nella nuova Legge, dicendo, che ciò che Iddio aveva congiunto, l'uomo non poteva separare. E pure si è veduto quante interpretazioni, e quante varie sentenze nasquerò nella Chiesa intorno questo punto; che per terminarlo fu duopo, che finalmente doppo il corso di tanti Secoli, non meno la Chiesa, che i Principi, quella per i suoi Canoni, questi per le loro Leggi, sterminassero affatto il Divorzio in qualunque caso, anche per l'adulterio, per ciò che concerne il vincolo del Matrimonio.

L'Usure nell' antica Legge erano espressamente vietate, e gl' Ebrei fra loro, ancorche le permettenessero con altri, come si legge nella S. Scrittura, e Cristo S. N. nella nuova Legge confermò la proibizione, anzi proibì indistintamente poterle con tutti praticare, dicendo: *mutuum dantes, nihil sperantes*. Eppure si è veduto come fossero state interpretate queste sue parole: sicche non fu stimato offendere la sua Santa Legge, il permettere moderate Usure nell' Imperio, e ne' Regni degli Imperadori, e Principi Cattolici.

Or che diremmo del Concubinato, di cui il nostro buon Redentore non fece alcun motto, ancorche, e presso gli Ebrei, ed in tutto l'Imperio Romano lo vedesse pubblicamente praticato, e riputato una congiunzione legittima, e permessa, approvata nonmen dalle loro Leggi, dagli esempj di uomini savissimi, di gran probità, e di vita esemplare, ed incorrotta? Non faceva mestieri, se una tal congiunzione la riputava illecita, ch' espressamente la vietasse, e proibisse? Se ciò fece per i Divorzj tolerati solamente da *Mose*, e per l'Usure vietate già nell' antica Legge, quanto più doveva farlo, per il Concubinato, che lo vedeva da tutti praticato, e permesso.

C A P O X.

Non men le Leggi degli Imperadori Cristiani, che i Canoni della Chiesa ritennero nell' Imperio il Concubinato, e qual fosse in ciò il sentimento degli antichi Padri.

Egli è cosa molto chiara, ed evidente, che ne' primi tempi della Chiesa, ne gl' antichi suoi Canoni stabiliti ne' trè primi Secoli avanti il Concilio *Niceno*, nelle Leggi degl' Imperadori Cristiani, cominciando da *Costantino III.* infino all' Imperadore *Leone il Filosofo*, condannarono il Concubinato, anzi come una congiunzione legittima lo ritennero nell' Imperio divenuto già Cristiano.

Que' medefimi Canonì, che feben falſamente ſ'attribuiſcono agli Apoſtoli, non può dubitarſi, che ſiano antichiffimi, tanto è lontano, che dannino il Concubinato, come con manifeſto errore credette il *Mendoza* ne' Commentarii al Concilio *Illiberitano*, che più toſto lo permettono. Queſti regolamenti (che al num. di 85. ora ſi veggono raccolti ſotto il Tit. di *Canones Apoſtolorum*,) ancorche alcuni abbino creduto, che ſin dal principio del naſcente Criſtianefimo foſſero ſtati ſtabiliti dagli Apoſtoli, nulladimeno, ne l'opinione di *Franc. Turriano* Lib. ſing. adv. *Magdeb. Cent.* che ſtimò tutti eſſer ſtati opera degli Apoſtoli, ne quella del *Baronia*, e del *Bellarmino*, i quali credettero, che cinquanta ſolamente foſſero Apoſtolicì, ſono ſtate da ſavj Critici abbracciate; i quali comunemente giudicano eſſer quella una raccolta di antichi Canonì, e propriamente de' Canonì fatti da Concilj congregati prima del *Niceno*, come prova *Guglielmo Beveregio* Cod. Canon. Eccleſ. Primit. Vind. *Gab. d'Aubespine*, *Lud. El. Du Pin*, ed altri; e quel che è più notabile, *Papa Gelafio* gli dichiara Apocriſi nel Can. *Sancta Romana* diſt. 15. Comunque ſia, queſti ſteſſi, e ſpezialmente il Can. 16. e 17. fanno conoſcere, che la Chieſa in que' primi tempi non aborri il Concubinato. L'ebbe egli, è vero, per una congiunzione non cotanto perfetta, legittima, e ſolenne, come il matrimonio, mà non per queſto la riputò illecita, e vergognofa. Coſì nel Can. 16. ſi ſtabili, che, ficcome il bigamo non poteva eſſere affunto al Veſcovado, e ricevuto nel Conſorzio Sacerdotale, coſì nemeno colui, che ebbe la Concubina. *Qui poſt Baptiſmum duabus implicitis fuit nuptiis*, (che ſotto nome di bigamo ſi ſpiega nella L. 3. §. 4. Cod. de *Summa Trinit.* e nella Diſt. 3. *ſi quis poſt*) aut concubinam habuit, is Episcopuſ, aut Presbyter, aut Diaconuſ, aut denique in Conſortio Sacerdotali eſſe non poteſt. Parimente colui, che aveva preſa in moglie una vedova, ovvero una, che per divorzio era ſeparata dal ſuo primo marito, ovvero una meretrice, una ſerva, ed una ſcenica, non poteva eſſere aſcritto al Conſorzio Sacerdotale; ne tampoco chi s'era ammogliato con due ſorelle, o colla conſobrìna: *Qui viduam duxit*, dice il Can. 17. aut divortio ſeparatam à viro, aut meretricem, aut ancillam, aut aliquam, qua publicis mancipata ſit ſpectaculis, Episcopuſ, aut Presbyter, aut Diaconuſ, aut denique ex Conſortio Sacerdotali eſſe non poteſt. *Qui duas ſorores duxit, aut conſobrìnam, Clericuſ eſſe non poteſt.* Donde chiaramente ſi ſcorge, che richiedendofi in colui, che aspirava eſſer ammefſo nel Conſorzio Sacerdotale, una maggior perfezione, e che non foſſe contaminato di tali congiunzioni, le quali ancorche permeſſe, non perciò non laſciavano d'eſſere (al riguardo del matrimonio con una vergine, e con una donna oneſta) contrarie al-meno allà publica oneſtà: e perciò ad uno, che aspirava ad una vita tutta monda, e pura, dovevano eſſere di oſtacolo, e d'impedimento, mà non per ciò tali congiunzioni ſi dannano, e ſi vietano a gli altri. Che mal fa, chi due, o più volte prende moglie? chi ſi marita con una vedova, con una meretrice, o con una ſcenica, ed in que' tempi, (quando le nozze trà queſti gradi non erano proibite) con una ſua conſobrìna? E ſe al pari di queſte congiunzioni andava unito il concubinato, e ben ſi vede, che a que' tempi l'aver avuta la concubina, li era ben d'oſtacolo al Sacerdozio, ficcome l'aver avuto in moglie una vedova, mà non per queſto era riputata coſa illecita, ed obbrobriofa.

Non v'è dubbio, che ſin da que' tempi ſi cominciò ad eſortare i Criſtiani, che potendo aver moglie, che era uno ſtato di maggior perfezione, laſciaſſero ſtare le concubine. Siccome ſin dagli ſteſſi tempi ſi inculcava ancora a Preti

di

di astenersi non men dalle concubine, che dalle mogli stesse, ed il Celibato era grandemente innalzato, e commendato. S. Paolo pure esortava, ed inculcava a tutti, che, chi era pure anteposto al conjugale, e le massime di questa nuova Religione erano certamente opposte non men a quelle degli antichi Romani, che degli Ebrei stessi, li quali non pure anteponevano lo stato conjugale al celibato, mà stabilirono ancora gravi pene, e castighi a Celibi.

Mà non perche il Concubinato era posposto allo stato conjugale, e questo al Celibato, e tutte due queste congiunzioni si opponevano ad una maggiore perfezione Cristiana, quanto era quella di una perfetta virginità, perciò erano riputate illecite, e dannabili nella Repubblica.

Niun meglio che l' Imperador Costantino Magno co' suoi proprj esempj dimostrò questa verità. Questo piissimo Principe, abbracciata ch' ebbe la veneranda Religione Cristiana, fu tutto inclinato, e desideroso di riformare l' Imperio con nuove Leggi, ed addattarle alle regole di questa nuova Religione, e mutare per ciò i costumi de' Romani, e la loro antica Religione, onde da Giuliano l' Apostata ne acquistò il nome di *Novatore*, e perturbatore delle antiche Leggi, e costumi, come rapporta *Ammiano Marcellino* L. 16. e 21. p. 203. A questo fine promulgò molti Editti indirizzati al Popolo Romano, ed a Prefetti di quella Città, ed in tutti que' quattr' anni, che dimorò in Roma, (cioè dall' anno 319. sino all' anno 322.) non ad altro attese; proibì per ciò molte superstizioni dell' antica Gentilità, alle quali era Roma tanto attaccata.

Addattandosi alle massime della Cristiana Religione, ed esaggerando i Padri della Chiesa, (frà quali era *Lattanzio*) che li servi doveessero trattarsi da loro Signori come fratelli, non per questo riputò doverli togliere affatto dall' Imperio la servile condizione, e che tutti doveessero esser liberi, mà prescrisse a Padroni, che non potessero valersi della potestà, che avevano sopra i servi senza freno, mà con sobrietà e con moderazione (L. 1. Cod. Theod. de emend. serv.) A questo medesimo fine introdusse nuovi modi di manumissione, perche a servi fosse più agevole, e pronto l' acquisto della Libertà (L. ult. Cod. Theod. de his qui à non domino) e volle per qualunque formola, o parole, che nelle Chiese si facessero le manumissioni, s' acquistasse a manumessi piena libertà (L. unic. Cod. Theod. de manumiss. in Eccles.)

Esortavano ancora li Padri della Chiesa, la Santità delle nozze, e de' Sponsali, e dannavano la facilità de' divorzj, e la leggerezza de' repudj. Per ciò egli, sebene non gl' avesse proibiti affatto, gli ripresse, e stabilì con più tenace nodo la indissolubilità de' Matrimonj (Lib. 3. Cod. de Sponsal.) e fu terribile con coloro, che disprezzando la Santità delle nozze, si dilettevano di venere vaga. Commendavano i Padri il Celibato, e lo stato verginale l' anteponevano al conjugale, e perciò egli punì severamente i rapitori delle vergini L. 1. Cod. Theod. de Raptu Virg. ed abolì le pene del Celibato, L. unic. Cod. Theod. de inf. pæn. Inculcavano ancora doverli i Fedeli astenersi dall' Usure, ed i Padri del Concilio di Nicea le proibirono affatto a Chierici, siccome era loro proibita ogni mercatura; poiche da essi era ricercata una vita più esemplare, ed incorrotta; e Costantino proibì eziandio a Laici le usure immoderate, e li ridusse, come abbiamo detto di sopra, ad un ragionevole modo, e misura.

Pure alcuni Padri della Chiesa, siccome commendavano il Celibato sopra lo stato

conjugale, così esortavano i Fedeli, che lasciando stare le concubine, fossero contenti delle mogli, che era uno stato di maggior perfezione, siccome diremo più innanzi. E *Costantino*, ancorche non riputasse togliere dall' Imperio il Concubinato, che era stimata una congiunzione lecita, e permessa, ed alla quale non si opponeva alcuna Legge Evangelica; con tutto ciò per disporre l' uman genere ad un più perfetto stato, come era quello del Matrimonio, stabilì il primo la legittimazione de' figliuoli naturali per il susseguente Matrimonio. Pensò, che in tal maniera potessero agevolmente indursi gli uomini di passare dal Concubinato al Matrimonio, poichè prima i figliuoli nati dal Concubinato non si legittimavano per le nozze susseguenti; onde per allettare i Padri per amor de' proprj figliuoli a mutare il Concubinato in Matrimonio, stabilì, che i figliuoli nati nel Concubinato prima delle Nozze, fossero ugualmente legittimi, che quelli nati di poi, costante Matrimonio. Della quale Costituzione, ecco come ne parla l' Imperadore *Zenone*, che la confermò nella L. 5. C. de natural. lib. *Divi Constantini, qui venerandà Christianorum fide munivit Imperium, super ingenuis concubinis ducendis uxoribus, filiis quin etiam ex iisdem, vel ante matrimonium, vel postea progenitis suis, ac legitimis habendis Sacratissimam constitutionem revocantes, jubemus &c.* Nè altro fu l' intendimento di questo piússimo Imperadore, che in cotal maniera (secondo il desiderio di *S. Gio: Crisostomo*, di *Lattanzio* e degli altri Padri della Chiesa) mutar pianpiano il Concubinato nelle Nozze, come savissimamente ponderò *Gotofredo* nel Comment. alla L. 1. C. de natural. Filiis. *Constantinus*, ei dice, *qui venerandà Christianorum fide munivit Imperium, hac propria legitimandorum liberorum ratione, patriæque potestatis in liberos acquirendæ, modo concubinatum in Nuptias paulatim vertere satagit, ut ita, si non concubinatum omnino tollere à Republica Christiana posset, saltem post susceptos jam liberos arctiorem & Sanctiorem conjunctionem legitimo connubio mutare discerent; & ferre alioquin solet liberorum contemplatio chariorem & sanctiorem copulam facere, & ad matrimonium contrahendum invitare. Videlus insignis, hanc in sententiam, Chrysostomi locus L. 2. de Providentia Dei, de Abrahamo & Ismaele.*

E sebbene *Costantino M.* non avesse in questi principj uguagliato in tutto la condizione de' figliuoli nati nel Concubinato, prima delle Nozze, co' i figliuoli nati dipoi, intorno alla successione de' beni; nulladimeno tanto bastò di avergli cominciato a favorire: perchè di poi l' Imperadore *Valentiniano il vecchio*, concede loro anche in ciò maggior favore; come è chiaro da una sua Costituzione, che si legge nel Lib. 1. de Natural. Filiis; la quale credette *Giacopo Gotofredo*, che *Valentiniano* l' avesse stabilita a richiesta di *Libanio*, cotanto da lui favorito, il quale avendo rifiutato come gravosa e pieno di cure il Matrimonio, e da una sua Concubina procreati più figliuoli, non volendo cambiare il Concubinato in Matrimonio, per potergli maggiormente giovare, s' interpose con *Valentiniano*, e l' indusse a stabilire quella Legge. Il di cui esempio seguirono dappoi gli altri Imperadori suoi successori, come l' Imperadore *Zenone* nella citata Legge 5. e più d' ogn' altro *Giustiniano*, il quale gl' uguagliò in tutto a figliuoli nati doppo le nozze; siccome non men dal suo Codice (L. 10. & 11. de Natural. Liber.) che dalle sue *Novelle* 17., e 89., è manifesto.

Non men da quanto abbiám detto, che da un'altra Legge di *Costantino*, della quale fa menzione *Sozomeno* Lib. 2. Hist. 8. e *Marciano* nella Novella 4. Tit. 4. de Matrimon. Senat. e che *Giustiniano* inserì nel suo Codice, sotto il Tit. de Concubinis, si conosce, che questo piússimo Imperadore, siccome ritenne il legittimo

Con-

Concubinato nell' Imperio , così volle affatto sterminare l' illegittimo , ed obbrobrioso. Ciascuno , come abbiain detto , doveva esser contento , o di una Moglie , o di una Concubina , ed era affatto proibito all' ammogliato appresso di se avere la Concubina. Ecco ciò che *Paolo Giureconsulto* ne dice nel Lib. 2. *Recept. Sentent. Tit. 20. Eo tempore quo quis uxorem habet , Concubinam habere non potest.* Lo stesso si legge presso *Papiniano* nella Leg. 171. e nella Legge ult. in fine ff. de Divortiiis & Repudiis. Con tutto ciò alcuni si prendevan questa libertà di aver insieme e Moglie , e Concubina. Questa veramente i Romani non la chiamarono Concubina , ma *Pellex*. E questo colla differenza tra Greci , e Latini. I Greci sempre chiamarono *παλλαχὴ* quella , che i Romani dicevano *Concubina* , cioè colei , che essendo libera si accoppiava con uno parimente sciolto senza la celebrità delle nozze , ed era tenuta in sua casa come moglie ; come è manifesto dall' Eglog. 2. c. 144. e dal *Nomocanone* di *Phozio* 9. c. 29. ond'è che *Giustiniano* nella sua Novella Greca 157. c. 2. chiama *Pellex* quella , che così nelle Costituzioni di altri Imperadori suoi successori , come nelle sue , che furono dettate in Latino , e che furono inserite nel suo Codice sotto il Tit. de Natural. Liber. si chiama *Concubina*. Gli antichi Romani pure un tempo chiamarono la Concubina *Pellex* , come per l'autorità di *Masurio* ne rende a noi testimonianza *Paolo* nostro Giureconsulto nella Legge 144. ff. de Us. , ove dice : *Libro Memorialium Masurius scribit Pellicem apud antiquos eam habitam , quæ , cum uxor non esset , cum aliquo tamen vivebat , quam nunc vero nomine Amicam , pauld honestiore Concubinam appellari ; nel che sono da vederfi Suetonio in Vespasiano c. 21. Festo , Gellio , e Plinio.* Ma di poi comunemente i Romani chiamarono *pellice* colei , la quale s'accoppiava non con un sciolto , mà con chi avea moglie. E in cotal guisa distinguevano la Pellice dalla Concubina , come per l'autorità di *Granio Flacco* soggiunse *Paolo* nella citata Legge 144. *Granius Flaccus in lib. de Jure Papiniano scribit ; Pellicem nunc vulgò vocari , quæ cum eo cui uxor sit , corpus misceat.* Or *Costantino* in questa sua Legge rinovò le proibizioni , e comandò , che affatto , mentre durava il Matrimonio , non si potesse avere Concubina. *Nemini* , lui dice , *licentia concedatur , constante Matrimonio Concubinam penes se habere.* Ciò , che poi da *Giustiniano* fu confermato nella Legge ult. in fine , C. de Commun. de manumiss. e nella Novella 18. C. 15. §. Si autem , e Novella 89. c. 12. §. 5.

Questa Legge di *Costantino* conformandosi a ciò che *Papiniano* , *Paolo* , e gl' altri nostri Giureconsulti avevano insegnato , convince , che questo Imperadore niente stabili di nuovo intorno al Concubinato , lasciandolo come prima nell' Imperio , e lo vietò solamente agl' ammogliati , siccome era già ; onde mal da questa Legge argomentò *Jacopo Gotofredo* ne' suoi Comment. ad Leg. 1. Cod. Theodof. de Natural. Liber. che *Costantino* in qualche maniera per quella lo togliesse ; come sono le sue parole : *Ut ita si non Concubinatum omnino tollere à Republica Christiana posset , (quem sanè etiam quadantibus lege sustulit , putà L. unica C. cit. de Concub.) saltem post susceptos jam liberos &c.*

Ritenuto pertanto nell' Imperio Cristiano il Concubinato , non meno da *Costantino M.* e da suoi figliuoli , che dagl' altri Imperadori Cristiani suoi successori fu da tutti riputato una congiunzione lecita , ed onesta ; e coloro , che amavano piuttosto viver concubinati , che ammogliati , non erano per ciò puniti. Non fu certamente *Libazio* accusato all' Imperadore *Valentiniano* , ne ripreso da *S. Basilio* , di cui era tant' ami-

co, perche rifiutò sempre lo stato conjugale, ed ebbe in casa la Concubina; anzi impetrò da *Valentiniano*, molti favori, e prerogative per i figliuoli naturali, che erano procreati dalle Concubine, come s'è veduto di sopra.

Egli è ben vero de' sentimenti, ch' ebbero i Padri della Chiesa intorno al Concubinato, che alcuni Padri della Chiesa, che fiorirono in questi tempi, cioè nel IV. Secolo, comandando ne' Cristiani una maggior perfezione, e riputando, com' era in verità, lo stato conjugale più perfetto, esaggeravano, che lasciando stare le concubine, s'atteneffero alle mogli. Fra gl'altri *S. Ambrogio* lib. 1. de Patriarch. c. 4. e 7. & Serm. 65. de *S. Joanne Baptista*, diceva: »Perche la tua donna, che non ti grava averla per Concubina, non la puoi mutare in moglie». *Si talibus moribus prœdita est, ut mereatur consortium, mereatur & nomen uxoris.* *S. Gio. Crisostomo* in *Serm. de Concubin. in principio*, esclamo pure lo stesso; e così fecero *S. Girolamo*, ed alcuni altri, che ne parlarono in gergo, e con molta esitazione, ed oscurità.

Mà non può negarsi, che commendando essi, ed esaggerando questa maggior perfezione, spinti dal loro zelo e fervore, non dassero sovente in qualche eccesso, usando parole veramente enfatiche, o declamatorie. *S. Ambrogio* pure, come abbiamo veduto, declamando contro l'usure diede in tali eccessi, che non si ritenne di dire: *ubi jus belli, ibi etiam jus usura. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere.*

Così arringando contro il Concubinato, non ebbero ritegno chiamar adultero il Concubinario, ed il Concubinato, Adulterio. *Tertulliano* Lib. de Monogamiâ C. 6. e *S. Leone Magno* Epist. ad Ruffinum c. 4. chiamano *Agar* Concubina d'*Abramo*, e semplice Concubinato approvato dagli Ebrei quel congiungimento che fra loro era; e pure *S. Ambrogio* Lib. 1. de Abrahamo c. 4. chiama adultero il Concubinario, e per ciò condanna il Concubinato d'*Abramo* con *Agar*, e lo chiama adulterio; e lo scusa non per altro, senon perche allora non era stata ancora da legge alcuna proibito l'adulterio. Anzi quest' istesso Padre nel Lib. de Paradiso c. 13. parla di quest' azione d'*Abramo*, come d' un vero peccato. Mà *S. Agostino* parlando senza iperboli, e seriamente nel lib. 16. de *Civit. Dei*, dice queste parole: *Nulla modo est inurendum de hac Concubinâ crimen Abrahæ.* *S. Gio. Crisostomo* non ebbe difficoltà di dire, che il Concubinato era stato introdotto da Diavoli dell' Inferno, come se i Diavoli l'avessero introdotto presso gli Ebrei, e questi tutti usando colle loro Concubine, avessero commesso tanti Adulterj. Anche *S. Cirillo* declamando contro le nozze de' Cristiani co' Gentili, scrisse: *Mulieres Christianas quæ nubunt infidelibus, copias fieri Diaboli.*

Non è cosa nuova, ed a chi è pratico del linguaggio de' Padri, non debbono sembrare insolite formole queste loro iperboli, e declamazioni. *S. Basilio* nell' Epist. 1. ad *Amphilochium* c. 4. parlando delle terze nozze, che, e per divina, e per natural Legge furono sempre lecite, le chiama *Poligamiam, seu potius castigatam fornicationem.*

Fu per ciò savio ammonimento di *S. Girolamo* istesso, che dovrebbero aver sempre dinanzi agli occhj coloro, che volgono, e rivolgono i Libri de' Padri, dicendo, che bisogna attender bene quando essi disputano contro gli Auversarj, ovvero arringano, e declamano contro i vizj, oppure quando scrivono seriamente, insegnano e spiegano qualche dogma. Nè primi *vagam esse disputationem, & adversario respondetur; nunc hæc, nunc illa proponit, argumentari ut libet, aliud loqui, aliud agere;*

agere; panem, ut dicitur, ostendere, lapidem tenere. E poco doppo soggiunge: *Tu me autem in pralio, & de viâ periclitantem studiosus Magister doceas?* Ciò, che comprova coll' esempio *Origene, Methodio, Eusebio*, ed *Appollinare* nelle dispute contro *Celfo* e *Porfirio*, nelle quali, come ei dice, *non quod sentiunt, sed quod necesse est dicunt adversus ea, quæ dicunt Gentiles.* Taceo de *Latinis Scriptoribus*, *Tertulliano*, *Cypriano*, *Minutio Victorino*, *Lactantio*, *Hilario*, *nec non tam me defendisse, quam alios videar accusare.* Verità, che, oltre moltissimi Teologi, conobbe e conseguì l'istesso *P. Petavio* in *Notis ad Epiphanium* dicendo: *Multa sunt à Sanctissimis Patribus aspersa, quæ si ad exactæ veritatis regulam accommodare volueris, boni sensus inania videbuntur.* Mà ne' loro sermoni, e declamazioni, molto più deve l'uomo essere accorto; poichè l'esperienza ha dimostrato, che sovente ciò, che fu loro ardita espressione, ed eccesso, i tempi posteriori l'han veduto passare in *Canoni*, e *Decreti*. Essi ancora esaggeravano il *Celibato* nell' *Ordine Ecclesiastico*, e declamavano contro i *Preti ammogliati*, e non inculcavano altro, che dovessero astenersi affatto dalle mogli; tanto che nell' anno 418. in un *Concilio* particolare tenuto in *Cartagine* stimarono que' *Padri*, che v'intervennero, ciò, che gli altri nelle loro *Omellerie*, e *Sermoni* avevano per una maggior perfezione, di stabilirlo per un *Canone*, che si legge nel *Codice de' Canoni della Chiesa d'Africa* con queste Parole. *Placeant ut Episcopus & Presbyter, & Diaconus, & omnes qui Sacra contrectant, pudicitia custodes, ut ab uxoribus se abstineant.* E pure non era cosa vietata, anzi lecita, ed onesta agli ammogliati, purchè non fossero bigami, di passare al *Sacerdozio*, e ritenere le loro mogli. Il qual istituto hà sempre ritenuto la *Chiesa Greca* e la *Latina*; se non nel *Pontificato di Gregorio VII.* l'ha affatto tralasciato, come diremo più innanzi.

Non vi era cosa più certa ne' tre primi Secoli della Chiesa, che le primizie e le decime fossero volontarie, non necessarie. Non vi era cosa alcuna di forzato in quelle offerte, *nam*, come dice *Tertulliano*, *nemo compellitur, sed sponte confert.* Ciò che fu ben dimostrato da *Dupino* ad *Censur. in Biblioth. Tom. 6. in fine c. 3. §. 13.* Mà in questo IV. Secolo vedendo i *Padri della Chiesa*, che i *Fedeli* si erano raffreddati in prestarle, cominciarono per via di *Sermoni* ad inculcarle, e nell' esaggerare, che essi facevano a *Fedeli*, perchè non le tralasciassero, diedero in qualche eccesso, paragonandole alle decime, e primizie degli *Ebrei dell' Antico Testamento*, le quali erano tutt' altro. Tanto bastò, che poi ne' Secoli seguenti più incolti, e barbari, vedendosi, che niente giovavano le prediche, e l'esortazioni, fu mestieri ricorrere ad aiuti più forti, e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti, e di *Canoni*: per la qual cosa, nel VI. Secolo molti *Concilj d'Occidente*, e ne' Secoli seguiti più decretali de' *Romani Pontefici* fecero passare in legge l'uso di pagarle, e da volontarie divennero debite e necessarie; e quando non si pagavano, erano per via di scomuniche con molto rigore esatte.

Non è dunque cosa nuova, che per queste vie, ciò che prima fu riputato lecito, e permesso, di poi col correr degli anni si fosse riputato illecito, e proibito. Prima si cominciava coll' esortazioni, e con *Sermoni* da *Padri*, dipoi si venne a decretarlo per via di *Canoni*, ed in fine al constringimento per via di *Censure* e *Scomuniche*. Mà egli è ben da notare in questo soggetto, che abbiamo per le mani, del *Concubinato*, che sebbene era da' *Padri della Chiesa* posposto allo *Stato Conjugale*, e si esagerava per ciò a tralasciarlo, non venne senon negli ultimi la Chiesa

S

ad

ad espressamente proibirlo, ed i Principi a condannarlo. Sono più antichi i Canonî riguardanti le Ufure, i Divorzj, e le Decime, che il Concubinato. Fu tal congiunzione riputata da non più permettersi, nello stesso tempo, che s'imò vietarsi a Preti l'aver moglie. E la ragione può esser manifesta a chi avrà innanzi a gli occhj la Storia de' passati Secoli della Chiesa, ed i diversi modi, e mezzi praticati sì nell' uno, che negli altri casi. Poichè ebbero i Padri della Chiesa in più abominazione l'Ufure, ed i Divorzj, che il Concubinato; e con molta ragione, poichè de' primi nella Nuova Legge vedevano che Cristo S. N. l'aveva espressamente proibiti; mà del Concubinato, che era così presso gli Ebrei, che presso i Gentili lecito, e permesso, neppure fattane parola.

Mà niun meglio, che l'incomparabile *Agostino*, mette in più chiara luce questa verità. Avea egli in più luoghi delle sue Opere declamato il Concubinato, come nell' Omilia 49. ne' Sermoni 243. *de Castitate Conjug.* & Serm. 2. Domin. 22. post Pentecostem, ed altrove, mà siccome egli stesso si dichiara nel lib. unic. *de Fide & Operibus* c. 19. e molto più nel Lib. *de Bono Conjugali*. Egli declamò contro le Concubine prese *ad tempus*, e contro quel Concubinato, che dalle Leggi stesse Civili fu riputato obbrobrioso, ed illecito, e che non meritava nome di Concubinato, quando chi aveva Moglie voleva tener anche la Concubina. Pur *Costantino M.* detestò, come s'è veduto, il Concubinato negli ammogliati. Altro è aver l'amica, ovvero la pellice, altro la Concubina. *Amica* (dice *Cujazio* ad Rubr. C. de Concubinis) *(turpitudinis nomen, Concubina verò nonnihil dignitatis)*. Nel vero, e legittimo Concubinato bisognava, come s'è veduto, serbar le Leggi, ed i modi prescritti, perchè si riputasse una legittima congiunzione; bisognava, che uno sciolto si accoppiasse con una parimente sciolta; bisognava non violar la fede data, mescolandosi con altri, perchè anche nel legittimo Concubinato si commetteva adulterio; bisognava in fine ritenere in propria casa la Concubina con affezione maritale, e *non ad tempus*, in guisa che si riputasse come moglie; perciò il Concubinato era chiamato *semi-matrimonio*, e la Concubina *semi-moglie*. Questo Concubinato, che è appunto quello, che non meno gli Ebrei, che i Romani riconoscevano per legittimo, e permesso, non biasimò, siccome certamente non poteva, *S. Agostino*; mà nel citato lib. *de Bono Conjugali* espressamente lo commendò: giova qui rapportare le sue parole, che descrivono appunto il Concubinato degli Ebrei e de' Romani: *Cum masculus, ei dice, & femina, nec ille maritus, nec illa uxor alterius sibi met, non filiorum procreandorum, sed propter incontinentiam solius concubitûs causâ copulantur, eâ fide media, ut nec ille cum alterâ, nec illa cum altero id faciat; potest quidem fortasse non absurdè hoc appellari Connubium, si usque ad mortem alicujus eorum id inter eos placuerit, & prolis generationem, quamvis non eâ causâ conjuncti sint, non tamen vitaverint, ut vel nolint sibi nasci filios, vel etiam opere aliquo malo agant, ne nascantur*

Questo appunto era, come s'è detto, il Concubinato degli Ebrei, e de' Romani: si distingueva solamente dal Matrimonio per la solennità de' Riti, e per la costituzione della dote; e perchè ne' Matrimonj, anche in quello *usu*, si ricercava la contestazione d'accoppiarsi *liberorum procreandorum causâ*, *S. Agostino* stesso nel lib. *de Moribus Manichæorum*, per dinotar questa stessa differenza trà il Matrimonio, ed il Concubinato, dice ancora: *Ad hoc enim ducitur uxor, nam & id etiam tabula indicant, ubi scribitur, liberorum procreandorum causâ*; e nel lib. delle

Confes-

Confessioni replicò lo stesso : *Et hoc tabula nuptiales indicant, nos jungi in matrimonio liberorum procreandorum causâ.* All' incontro nel Concubinato , come s' è già detto , e conferma questo Dottore nel loco cit. de Bono Conjugali, *non filiorum procreandorum, sed propter incontinentiam, solius concubitûs causâ copulantur.* Per ciò S. Agostino medesimo, nel lib. unico de *Fide & Operibus* c. 9. ancorchè commendasse il costume della Chiesa praticato a suoi tempi, di non doverli tosto battezzare gl' infedeli peccatori , mà prima con digiuni, pianti, e rigorose penitenze fargli nettare dalle passate lordure; con tutto ciò ei fortemente dubitò, se lo stesso dovesse praticarsi con una infedele Concubina , alla quale il preceduto Concubinato , perche era permesso, non poteva imputarsi a peccato.

I Romani approvarono il Concubinato per soccorrere alla debolezza umana , e per evitare le maggiori spese, ed incomodi , che porta seco il matrimonio, ritenendo le Concubine con affezione maritale, e come fossero lor mogli: quindi S. Girolamo disse, (*Epist. ad Oceanum,*) parlando di questo loro istituto: *affectione maritali retinebant Concubinas, ad evitanda onera, & minuendas expensas, quas tamen, ad ampliores evecti divitiar, etiam uxorum non tantum nomine, & dignitate, sed etiam jure dignabantur.*

Che vi era dunque di male in questa congiunzione cotanto al matrimonio somigliante ? Se Dio la permise agli Ebrei , che difficoltà vi poteva essere lasciandola continuare frà Cristiani ? Se innanzi a Dio , che non ricerca da noi riti , o celebrità estrinseche , mà l'affezione di una sincerità d'animo , le concubine degli Ebrei erano in luogo delle mogli , perche l'accoppiamento con una donna sciolta, che si ritiene da uno ugualmente libero con affezione maritali, e con proponimento di serbar la fede promessa, *ut nec ille cum alterâ, nec illa cum altero id faciat,* come dice S. Agostino, non dee avanti Dio riputarsi lecito, e quella Concubina non averli in luogo di moglie ? *Et cur id genus Concubinæ,* dice S. Tommaso, *non appellentur meritò uxores, cum revera coram Deo, uxorum loco fuerint?* Chi nega, che volendosi essere stato da Cristo S. N. il Matrimonio innalzato a Sacramento, non sia più tosto da abbracciarsi lo stesso Stato Conjugale , come di maggior perfezione , e lasciare il Concubinato , come una congiunzione non tanto legittima e perfetta ? Mà che per ciò ? Douremmo dunque, perche il Celibato è di maggior perfezione che il Matrimonio, riputare illecite le nozze, ed attenersi al solo Celibato ? Cristo S. N. nella sua Santa Legge ci insegnò bensì la via della maggior perfezione , mà non per questo pretese di turbar la Repubblica , e sconvolgere il suo Governo Politico , e Temporale. *Manete in eâ vocatione, in qua vocati estis,* dice S. Paolo , perche per tutti, in qualunque stato e condizione, che essi siano , sono aperte più vie alla loro salute , e la bontà Divina ha sì grandi , e misericordiose braccia , che prende volentieri tutto ciò , che a lei si rivolge.

Per questa ragione , ancorchè da Padri si esagerasse cotanto il lasciare il Concubinato, potendosi mutare in Matrimonio, non per tanto stimò la Chiesa in questo IV. Secolo di dover abolirlo e condannarlo. Anzi non meno di ciò che fecero gli Imperadori Cristiani , che lo ritennero nell' Imperio , così si ritenne , e si permise dalla Chiesa stessa.

C A P O X I.

Il Concilio Toletano I., e S. Isidoro riputarono lecito il Concubinato de' Romani.

CHiarissima prova ne' da' a noi il cotanto famoso Concilio *Toletano I.* celebrato nel fine dell' Anno 400. sotto il Pontificato di *Anastasio I.* I Padri di questo Concilio stabilirono per il Concubinato un Canone, che nel numero è il 17., tutto conforme alle Leggi Civili, ed alla riferita Costituzione di Costantino M. rapportata da *Giustiniano* nel suo Codice, sotto il Tit. *de Concubinis*. Le Leggi Civili, come abbiamo di sopra notato, comandavano, che ciascuno dovesse esser contento di una moglie, o di una Concubina: era riputata non meno Poligamia aver nello stesso tempo moglie, e Concubina, che due mogli assieme. Per ciò a chi avea moglie non era permesso aver ancora la Concubina. *Nemini licentia concedatur*, dice Costantino, *constante matrimonio, concubinam pœnes se habere*. Legge conforme a quanto, *Paolo* Giureconsulto avea scritto. *Eo tempore, quo quis uxorem habet, concubinam habere non potest*. Ecco sono le parole del Canone, che non si discostano punto dalla disposizione della Legge: *Si quis habens uxorem Fidelem, Concubinam habeat, non communicet. Ceterum is, qui non habet uxorem, & pro uxore concubinam habet, à communione non repellatur; tantum ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinae (ut ei placuerit) sit conjunctione contentus; alias vero vivens abjiciatur donec desinat, & per penitentiam revertatur*. Si potrà desiderare un più illustre documento di questo, per il quale si conferma, che la Chiesa si uniformò alla Legge degl' Imperadori, i quali ritennero nell' Imperio il Concubinato, ancorche divenuto Cristiano?

Non era separato dalla Comunione de' Fedeli chi era contento dell' una, o dell' altra congiunzione. Caminavano di ugual passo colui che avea la sola moglie, e quel che era contento della sola concubina, perche non meno l' una, che l' altra congiunzione era riputata nell' Imperio legitima, e permessa. La Chiesa come fondata in quello, non pretese guastare le sue Ordinanze, ed il suo Governo. Era ben da desiderare, che il Concubinato si mutasse in Matrimonio, essendo uno stato di maggior perfezione, siccome inculcavano i Padri, mà la Chiesa commendava bensì il farlo, mà non s' arrogò in questi tempi per suoi Canoni di abolirlo, e conformandosi alle Leggi Civili, ancor ella l' approvò, e ritenne; riputò non s' offendere per ciò la Legge Evangelica, che non l' avea vietato; e che se fu lecito nell' antica Legge presso gli Ebrei, doveva crederfi, che nella nuova Legge fosse ancora da permettersi.

E perche il Canone di questo Concilio non paja strano a coloro, i quali non bene informati del costume di que' tempi, reputano ogni cosa che si discosta dal nostro, stravagante, e mostruoso: ecco ciò che *S. Isidoro* ne scrisse nel lib. *de differentiâ Novi & Vet. Test. c. 5.* il quale ci assicura etiamdio, che per due secoli appresso, durasse ancora presso i Cristiani il Concubinato. Egli fiorì nel fine del VI. Secolo, e nel prin-

principio del VII., e seguendo i dettami di questo Concilio declamava contro coloro, che non si contentavano di una sola Moglie, o di una Concubina. Questa, ei dice, è la differenza trà l'antica, e la nuova Legge, che presso gl'Ebrei, a quali non era vietata la Poligamia, si potevano ritenere più Mogli, e più Concubine; mà fra noi Cristiani una solamente, o sia moglie, o sia concubina. *Cristiano, ei dice, non dicam plurimas, sed nec duas simul habere licitum est, nisi unam tantum aut uxorem, aut certè loco uxoris, (si conjux deest,) Concubinam.*

Ne si creda, che così il Canone del Concilio *Toletano*, come il detto di *S. Isidoro*, e la sentenza di *S. Agostino*, di sopra rapportata, fossero stati ne' tempi meno a noi lontani, dalla Chiesa riputati cotanto rancidi, ed invecchiati, che non meritassero altra rimembranza. Tutto al rovescio di ciò, che costoro credono, ci dimostra il Decreto di *Graziano* nella di cui compilazione non si dimenticò questo insigne Dottore inserirvi non meno la sentenza del Canone del Concilio *Toletano*, con quelle parole: *Is, qui non habet uxorem, & pro uxore concubinam, à Communionem non repellitur, tamen, ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinae, sit conjunctione contentus*; come si legge nella *Dist. 34. c. 14.* che le riferite parole di *S. Agostino* nel *Can. solet 32. q. 2.* e l'altre di *S. Isidoro* cit. *dist. 34. c. 5.* D'onde si convince ancora, come diremo più innanzi, che anche a tempi di *Graziano* il Concubinato fu ritenuto; ne, se non molti anni in appresso fu affatto tolto, ed abolito nell' Occidente non meno da più Canonici di varj Concili tenuti nel X., XI., & XII. Secolo, che per più Leggi de' Principi.

Alcuni ancora misurando i costumi passati coi presenti, e vedendo che per le parole di *S. Agostino*, di *S. Isidoro*, e del Canone di questo Concilio, era pur troppo chiaro, che non meno dalla Legge Civile, che dal Gius Canonico si permetteva il Concubinato (ciò che ad essi sembrava stranissimo) s'ingegnarono dare a queste parole assai più stravaganti interpretazioni. Il nostro famoso Cattedratico *Domenico Aulesio* ne' *Commentarii ad Tit. ff. soluto Matrimonio, part. 1. rubr. 1. n. 2. p. 403.* credette, che la Concubina, della quale parlano il Concilio, e *S. Isidoro*, dovesse intendersi della Moglie *usu*, la di cui congiunzione consistendo nel solo uso, e non richiedendo tanti riti e solennità, quanti erano ricercati ne' Matrimonj *farre*, & *coemptione*, possa etiamdio chiamarsi *Concubinato*, ed una tal moglie appellarsi ancora *Concubina*; mà da quanto si è detto di sopra, e da ciò, che *S. Agostino* stesso insegnò, ben si conosce quanto sforzata, e vana sia questa interpretazione. Era ben rimarchevole, e distinta la differenza tra la moglie *usu*, e la *Concubina*. Nel matrimonio *usu* era necessaria la contestazione che il congiungimento si faceva *liberorum procreandorum causa*. *Ad hoc enim ducitur uxor, & hoc tabulae ipsae nuptiales indicant*, disse *S. Agostino* ne' luoghi di sopra rapportati. Mà nel Concubinato, che fu introdotto per soccorrere all' incontinenza, *S. Agostino* stesso c' insegna, che non bisognava tal protestazione, poiche, ei dice, *non filiorum procreandorum causa, sed propter incontinentiam, solius concubitûs causa copulantur*. Nel matrimonio *usu* interveniva la Dote, la solennità delle nozze, ed era colei vera moglie, siccome colui vero marito; talche aveva luogo nell' adulterio commesso, l'accusazione *jure mariti*, come s'è detto; ciò, che non potea dirsi del Concubinato. Quindi saviamente *Brissonio ad L. Jul. de Adult.* riprese coloro, che confondevano queste due Congiunzioni, dicendo: *Equidem assentiri istis non possum, qui. solo usu uxores cum Concubinis confundere conantur; aliud enim semper fuit uxorum, aliud Concubinarum nomen.* Ed in effetto,

ne in tutti i Responſi de' noſtri G. C., de' quali l'Imperador Giuſtiniano compilò le Pandette, ne in tutte le Coſtituzioni de' Prencipi, dei quali coſi l'Imperadore Teodoſio, come Giuſtiniano ſteſſo compilarono i loro Codici; ne in tutte le Novelle, coſi ſue, come degl' altri Imperadori ſuoi ſucceſſori, ne in fine preſſo ſcrittore alcuno ſi troverà, che la moglie *uſu* ſiaſi appellata giamai Concubina, o che queſto nome poteſſe a quella convenire per la gran differenza, che fra loro intercede; e molto meno potea ciò dirſi in tempo del Concilio Toletano, ed aſſai più ne' tempi di S. *Iſidoro*, e di *Graziano*, quando non v'era riſaſo veſtigio alcuno di que' tre generi di Matrimonii praticati da Romani; ne ſi ſapeva in que' ſecoli incolti, che coſa ſi foſſero le mogli *uſu*; mà all'incontro ben ſi ſapeva, che coſa foſſero le Concubine; poichè il Codice di Giuſtiniano, e le Novelle degl' Imperadori Greci ſuoi ſucceſſori, ed i Capitolari de' Prencipi d'Occidente ne trattarono ben ſpeſſo, ed ampiamente, come diremmo più innanzi.

Mà aſſai più ſtrana, e moſtruoſa è l'altra interpretazione, che *Ferdinando di Mendoza*, ne' ſuoi Commentarj al Concilio Illiberitano L. 2. c. 8. da alle parole del Concilio, ed a quelle di S. *Iſidoro*; non può negare, che quivi ſi parli della vera Concubina, che era differente dalla moglie, mà dice, che il Concilio, e S. *Iſidoro* intendono, che ciaſcuno debba eſſer contento, o di una moglie, o di una Concubina, riguardando le Leggi del Mondo, non quelle dello Spirito; erano permiſſe le Concubine *jure Fori, non jure Poli*; e poichè permettendole le Leggi Civili, il numero era grandiffimo, perciò non iſtimò il Concilio ſeparare dalla Comunione de' Fedeli tanti, che le ritenevano, tolerandoli per tema di un male peggiore, ſiccome ſi fa ne' peccati, che da' molti ſi commettono, per l'eſtirpazione de' quali la Chieſa per la moltitudine non può valerſi de' rimedj forti, e vigorosi per non caggonare maggiori diſordini, e turbolenze. Gran torto veramente fa queſto Scrittore alla Santità, e Dottrina di que' venerandi PP. che intervennero in quel Concilio, ed alla pietà, e Religione di quel Santo. Queſta interpretazione appunto gli danno i più rabbioſi Eretici della Chieſa, ch' eſſi dicono riformata, come *Amelmano*, e *Teodoro Beza*, per declamare, come che fanno, contro il Concilio, che permetteſſe una tanta empietà. Come ammettere nella Comunione della Chieſa pubblici peccatori, e fargli parteci pi de' ſuoi beni ſpirituali, de' Sacramenti, e delle coſe più Religioſe, e Sante? L'ſteſſo *Mendoza* confeſſa, che per quelle parole del Concilio non potendoli ſcacciare i Concubinarj dalla Comunione, mà dovendo in quella conſervarſi, e mantenerſi come erano prima, dovevano per conſeguenza eſſer ammeſſi alla partecipazione di tutti i Sacramenti etiamdio di quello dell' Eucariftia; e per un paſſo di S. *Agostino* malamente inteſo (che niente fa al propoſito) crede giuſtificar nella Chieſa queſto, che farebbe ſtato un ſcondaloſo, e biaſimevole abuſo, cioè di ammetterſi i pubblici, e certi peccatori al Sacramento dell' Altare: *Conſtat igitur* (ei dice) *etate Auguſtini Eccleſia fuiſſe conſuetudinem, de antiqua & recepta Eccleſiaſtica Diſciplina ſeveritate non nihil remittendi, & Concubinariorum ad communionem dominicam impuriſſime accedentes ab ea non arcendi, quod peccantium multitudo ad tempus accepta ipſe Auguſtinus refert.* Non ſi aveva certamente a tempi di S. *Agostino* difficoltà alcuna di ammettere i Concubinati al Sacramento dell' Altare, perchè avendoli il Concubinato per una congiunzione lecita, e permiſſa, i Concubinarj non erano avuti per peccatori. E ciò tanto è vero, che S. *Agostino* ſteſſo nel L. unico de *Fide & Operibus* c. 19. ſepara, e diſtingue le Concubine dagl' altri Infedeli peccatori: queſti vuole,

vuole, che non debbano subito ammettersi al Battesimo, se prima non si faranno purgati da' loro peccati con digiuni, e lagrime, e non avranno fatto una vera penitenza de' loro passati falli, mà della Concubina non si assicura dire lo stesso. E poi questo medesimo Santo nel L. de Bono Conjugali si spiega, che se le Concubine avranno quelle trè qualità di sopra accennate, che le distinguevano anche presso a Romani dalle Amiche, dalle Pellici, e dalle altre persone inonesti, non vi era dubbio, che douranno stimarsi come mogli; e perciò non reputarsi illecita, e peccaminosa una tal congiunzione. Di questo Concubinato appunto parlano il Concilio, e S. Isidoro, e perciò non è da riputarsi cosa strana, che l'avessero permesso; ed è ciò sì vero; che non parlassero se non di cosa permessa, non tanto *jure Fori*, mà etiamdio *jure Poli*, che espressamente chiamarono lecita ed egualmente permessa la Concubina, che la moglie, *Unius mulieris*, (dice il Concilio) *aut uxoris, aut Concubinae (ut ei placuerit,) sit conjunctione contentus*. Si agguaglia in ciò la moglie colla Concubina, se gli piacerà, potrà esser contento, o dell'una, o dell'altra; e siccome colui, che si contenta di una sola moglie, dee comunicare, così parimente quello, che si contenta di una sola Concubina. S. Isidoro più chiaramente dice, che non sarà lecito al Cristiano aver due, o più donne, mà ben sì lo farà, contentandosi di una solamente, o sia moglie, o se questa manca, Concubina. Leggasi ora Natale d'Alessandro Hist. T. 3. Dissert. 29. Saculi 1. Art. unic. e chi non farà sorpreso di tanti paralogismi, e strane interpretazioni sognate sopra questo detto di S. Isidoro, e Canone del Concilio Toletano, bisognerà confessare, che non abbia non pure affinato discorso, mà nemeno un buon senso commune. Mà qual dubbio vi potea cadere, che il Concilio di Toledo, e S. Isidoro non intendessero di una congiunzione per ogni diritto lecita, ammettendo perciò i Concubinarj alla partecipazione de' Sacramenti; etiamdio a quello dell' Altare, se ne' loro tempi tal era comunemente riputato il Concubinato in tutto l'Imperio? Nel V. Secolo leggasi l'intero Codice di Teodosio il Giovane, le Costituzioni degli Imperadori onde fu compilato, e le Novelle di Zenone, di Marziano, e degli altri Imperadori d'Oriente, che troveranno il Concubinato ritenuto nell' Imperio, come una congiunzione lecita, e permessa. Nel VI. Secolo, nel quale visse S. Isidoro, come costui poteva dubitare di ciò, quando vedeva, che Giustiniano Imperadore, Principe cotanto pio, e Religioso, così nella compilazione delle Pandette come del suo Codice, tanto era chiaro, ed evidente, che era ritenuto per lecito il Concubinato, che prescrisse sopra quello molte Leggi, e sopra i figliuoli, che nascevano dalle Concubine, dandovi forma, e regolamento? Anzi nella L. si qua illustris 5. C. ad loc. cit. *Orficianum* espressamente lo chiama *licita consuetudo*. Niente dico delle sue Novelle, specialmente nella Novella 18. c. 5. Novell. 89. ed altrove, dove lo stesso s'inculca, e si ripete; e ben si conosce, che tutti gli altri Imperadori d'Oriente suoi successori lo riputarono tale; giacche, non, se non a tempi di Basilio Macedone, e di Leone il Filosofo suo figliuolo, e di Costantino Porfirogenito fu vietato; e quel che prima era lecito, si riputò non più permettere, anzi abolirlo, come diremmo più innanzi.

A raggione dunque furono da più gravi Teologi, e Canonisti riputate sforzate, e stravaganti le interpretazioni del Mendoza, che dà a quelle parole del Concilio de S. Isidoro, le quali, (per esser quelle chiare, e manifeste) non poterono negare, che ivi si parla delle Concubine dalle Leggi Civili, e da Sacri Canonj permesse, le quali erano come mogli, e delle quali parla S. Agostino nel L. de Bono Conjug. e che

e che non meno i Romani, che gli Ebrei ritennero nelle loro Repubbliche chiamate *semimoglj*, siccome il Concubinato *semimurimonio*, permesse nell' antica Legge agli Ebrei, e non proibite a i Cristiani. Così intesero il Concilio, e S. *Isidoro* Germonio L. 1. *animad. C. 11. Coqueo in notis ad D. Augustinum de Civit. Dei* L. 16. c. 33. Antonio Perez. *ad Tit. Codicis de Concub. concl. 3.* Fironio *ad Tit. de Dorar. inter in fine*, Arias de Mesa L. 3. *variatar. c. 38.* Copino L. 1. *de Jurid. c. 41. n. 8.* Riterufio in notis ad Salvian. de Guber. fol. 177. Ugon Grozio de jure Belli, L. 2. c. 5. n. 15. Basilio L. 7. de Matrimonio, Lovisa in notis ad illum Canonem, e moltissimi altri Teologi rapportati dal P. *Sherlogo*, Tom. 3. in *Cantica Vestig. 34. c. 6. sect. 1. fol. 405.* Infino il Cardinale *Bellarmino* Tom. 2. Controv. l. 2. *de Conciliis c. 8.* fu dello stesso sentimento, il quale a ragione si scaglia contro *Ermanno Amelmano*, che malmena questo Concilio, quasi che avesse approvata una congiunzione nefanda, ed obbrobriosa, confondendo miseramente la *pellice*, e l'*amica*, colla vera, e dalle leggi approvata Concubina, della quale parla il Concilio. Quindi *Gonzalez* ne' nuovi Commentarj, che aggiunse a quelli del Mendoza sopra il Concilio Illiberitano riprovò la costui interpretazione, e si attenne alla commune, e più vera sentenza de' riferiti Scrittori, parendogli troppo duro a credere, che que' gravissimi PP. che intervennero in Toledo in quel Concilio, avessero dovuto permettere con una publica legge, che i publici peccatori, quali il Mendoza credette, che fossero i Concubinarj, potessero comunicar co' Fedeli; ed ammetterli alla partecipazione de' Sacramenti; anche di quello venerando dell' Altare.

D'onde parimente si convince la calunnia, che i Teologi della Chiesa da essi pretesa Riformata, fra quali il celebratissimo fra di loro *Teodoro Beza* l. 2. de repud. & divort. addossano a PP. di quel Concilio, ed a *Graziano*, che inserì nel suo Decreto le parole di quello, quasiche avessero permesso una cotanto scandalosa, e disonestà congiunzione, confondendo le amiche, delle quali parla S. *Agostino* nel l. 5. Omil. qq. colle vere Concubine. Errore, che non potè nemeno sopportarlo Arniseo istesso, il quale nel Cap. de Poligamia non si ritenne di aspramente riprendere il Beza, ed i suoi scrittori, che da ciò si mossero a declamare ingiustamente contro il Concilio, & il Decreto di Gregorio. Quindi in più dotti, e savj nostri G. C. anche Duareno, Ottomano, Alberto Gentile, e molti altri auvertirono, non dover sembrar cosa strana, se a tempi di Giustiniano Imperadore le Concubine erano dalla Chiesa permesse, e perciò non doverli imputare a poca Religione di questo per altro piiissimo Principe, se nelle Compilazioni delle Pandette, e del Codice, e nelle sue Novelle non avesse tralasciato di parlarne, ed inserirvi il *Tit. de Concubinis*. Del qual sentimento fu anche Arniseo l. c. dicendo. *Qua ratione Concubinas à jure Civili concessas excusant etiam Duarenus, Albericus Gentilis dict. c. 4. & Hotoman de Nuptiis; & non impiè putandum toleratas fuisse etiam in Ecclesia tempore Justiniani l. Unica c. de Concubinis n. 12. 18. 28. 74. 117.* il quale nel medesimo luogo risponde ad Alessandro, che ne' suoi Consigli ingannato da' volgari errori, e misurando da' suoi tempi i passati altrimenti credette.

C A P O X I I.

Il Concubinato tenuto ne' nuovi Dominii de' Principi Cristiani stabilito in Europa dopo la ruina dell' Imperio.

Essendo tutto ciò vero, come è verissimo, si conosce ora chiaramente, che i Longobardi, i quali tolsero a Greci l'Italia, e seguendo l'esempio de' Goti, ritennero le leggi de' Romani, permettendo a Provinciali di potersene valere, siccome fu da noi dimostrato nel 3., 4., e 5. lib. della nostra Storia Civile; quando permisero il Concubinato non fecero cosa nuova, o strana, ma conformandosi alle leggi Romane, ed a ciò, che il Concilio di Toledo aveva approvato, e S. Isidoro commendato; niente di nuovo stabilirono quando nella l. 7. Tit. 13. al l. 2. delle loro leggi Longobarde comandarono; che non si potesse in un medesimo tempo aver Moglie, e Concubina, perchè ciò farebbe stata Poligamia, la quale presso a Longobardi, non men che presso i Romani era aborrita, dovendosi ciascuno contentare, o di una moglie, ovvero questa mancando, di una sola concubina; e se non ci dee parere cosa strana, che nella legge precedente si permetta il divorzio *causa fornicationis*, molto meno la ci dourà sembrare, se nella susseguente si permette il Concubinato: *Nulli liceat*; dice la l. 6. (*excepta causa fornicationis adhibitam sibi uxorem relinquere, & deinde aliam copulare. Nulli liceat*) segue la l. 7. (*in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem, & Concubinam.*

Ne discacciati d'Italia i Longobardi da Francesi, Carlo M., Pipino, Lottario, e gli altri Imperadori d'Occidente, che come Rè d'Italia governarono queste nostre Provincie, mutarono niente sopra ciò, ritenendo il Concubinato come prima; siccome è chiaro da' Capitolari stessi di Carlo M., e degli altri Imperadori d'Occidente, ove in Capitul. Franciæ 7. C. 155. pure si legge. *Qui uxorem habet, eodem tempore Concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio separet Concubinam.* Anzi questa stessa, che tra le Longobarde leggiamo, si vede aver l'Iscrizione di Lottario, che la confermò, e tra le Longobarde unita. Ne può dubitarsi, che avesse in Italia avuta forza, e vigore anche doppio, che da quella ne furono scacciati i Longobardi, etiamdio quando da Normanni conquistate queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli: perchè la Compilazione, che fu poi fatta di queste leggi de' Longobardi, seguì ne tempi de' Normanni, i quali parimente ritennero il Concubinato, e perciò non riputarono cancellarla da quel Volume.

Quanto i Normanni fossero stati osservantissimi delle Leggi Longobarde già fu da noi diffusamente dimostrato nel X. lib. della nostra Storia Civile C. 11. Le Leggi allora dominanti erano le Longobarde, e ciascun Tribunale secondo quelle, decideva le sue cause. Quindi i nostri Professori tutti s'applicavano allo studio delle medesime, e non essendo state fin allora raccolte in un solo volume, nel quale, e gli Editi de' Rè Longobardi, e quegli, che dagli Imperadori d'Occidente, come Rè

T

d'Ita-

d'Italia erano stati promulgati, fossero stati uniti insieme per uso de' Tribunali. Finalmente in tempo de' Normanni se ne fece la prima Compilazione. La più antica è quella, che ancor si conserva nell' Archivio del Monastero della Trinità della Cava, la quale secondo le congetture del giudiciosissimo Camillo Pellegrino in appendice l. 1. Hist. Princ. Longob. p. 300. fu fatta da un Capuano nell' entrar dell' XI. Secolo, intorno all' anno 1001., o poco dopo. L'altra più vulgata, che ora in alcune Edizioni si vede aggiunta al Volume delle Novelle di Giustiniano, ed anche in un picciolo Volume a parte divisa in tre libri, e distinta in più titoli, si crede esser stata fatta ne' tempi del Imperadore *Lottario II.*, e del nostro *Ruggero I.* Rè di Sicilia nel XII. Secolo intorno all' anno 1136. da Pietro Diacono Monaco Cassinese; & ancorche alcuni dubitano se ne fosse stato egli l'Autore, e per gli argomenti, che fur da noi rapportati nel cit. c. 11. n. 1. p. 116., non può però dubitarsi, che si fosse fatta intorno a questi tempi; perchè alcune leggi, che ella racchiude, si vedono allegate ne' libri de' Feudi nel l. 1. Tit. 10., e nel l. 2. Tit. 21., e 28. siccome auverti Burcardo Struvio *Hist. Juris Gothici, & Longob.* §. 2.

In tutte queste due Compilazioni fatte nell' XI., e XII. Secolo, ne l'Autor della prima, che fu un Dottor Capuano, ne l'Autor della seconda, o fosse stato Pietro Diacono Monaco Cassinese, o qualunque altro di ignoto nome, ebbero difficoltà, ovvero scrupolo inferire nelle Compilazioni sudette quella Legge, che permetteva il Concubinato, ne potevano averlo, giacche una consimile la vedevano registrata ne' Capitolari di Francia, che il Concubinato a questi tempi almeno a riguardo de' Laici non era stato ancora in Occidente proibito per legge espressa di alcun Principe. E quindi non dovevano cotanto meravigliarsi *Almemano*, *Teodoro Beza*, ed i loro settatori, e biasimare cotanto il Monaco Graziano, che nel suo Decreto, cui aveva inserito il Canone di Toledo, e la Sentenza di *S. Isidoro*, quasi che permettendosi ivi il Concubinato, si parlasse di una congiunzione illecita, e disonesta, com'era riputata ne' tempi, ne' quali essi scrissero. Graziano fece quella sua Raccolta in Bologna nel Monastero di *S. Felice* nel Pontificato di *Eugenio IV.* durando ancora il Regno del nostro *Ruggero I.* Rè di Sicilia intorno all' anno 1151., e c' inserj què luoghi, che parlavano del Concubinato de' Romani dalle leggi fin allora approvato, e non ancora condannato in Occidente per legge di alcun Principe.

In questi medesimi tempi erasi fatta la compilazione da Pietro Diacono, o qual altro si fosse, delle leggi Longobarde, dalla quale non escluse, o cancellò quella legge, che parimente lo permetteva, e conteneva l'istessa Sentenza del Canone del Concilio, e di *S. Isidoro*.

Or riducendo quanto abbiamo finora detto al nostro proposito, si conosce da ciò più chiaramente con quanta verità fosse stato da noi narrato nella nostra Storia Civile l. 2. c. ultimo in fine, occorrendomi parlare de' figliuoli, che *Ruggero I.* Rè di Sicilia procreò da quattro sue Concubine, che non doveva semprar strano, se questo Principe cottanto pio, e religioso avesse nel suo Palazzo, quando non aveva moglie, tenuto successivamente più Concubine. Non era certamente a suoi tempi avuto il Concubinato per una congiunzione affatto illecita, e vergognosa, come poi divenne.

Le

Le Leggi Longobarde , di cui i Normanni furono esatti osservatori , la permettevano. Graziano nel suo Decreto , ch' ebbe tanta autorità , che trasse a sé i migliori Canonisti di que' tempi a farvi glosse , e commenti , e non meno nel Foro per le decisioni delle Cause , che nell' Academia di Bologna , e nell' altre scuole d' Italia era pubblicamente esposto , non ebbe scrupolo d' infervirvi il Canone del Concilio Toletano , che lo permetteva. I Capitolari de' Rè Francesi , e più l' esempio di Carlo M. , e degli altri Principi d' Occidente lo qualificavano per tale , quale i Romani , i Greci , e gli Ebrei lo riputarono. Non doveva dunque a que' tempi riputarsi in Occidente un tal costume cotanto biasimevole , o vergognoso , quanto ora si sente , sicché Ruggero dovesse perciò averli per effeminato , e molle ; siccome per tale non ebbero certamente i Francesi il loro Carlo M. , che pure da più Concubine lasciò vestigj dell' umana fragilità , e debolezza , per soccorrere alla quale fu da prudentissimi Romani il Concubinato instituito , e nella loro Repubblica introdotto.

C A P O XIII.

Come il Concubinato cominciò a proibirsi , per loro Novelle , dagli Imperadori d' Oriente , le quali in Occidente non ebbero forza , ed autorità alcuna.

LE Novelle degli altri Imperadori d' Oriente , di Basilio il Macedone , di Lione il Filosofo suo figliuolo , e di Costantino Porfirogenito suo Nipote , che nel IX. , e X. Secolo proibirono in Oriente il Concubinato , non ebbero nelle Provincie d' Oriente alcun vigore , come quelle , che erano state sottratte dal loro Imperio , ed ubbidivano a proprj Principi , che se n' erano resi assoluti Signori , e veri Monarchi , siccome deve essere a tutti noto , e fu da noi diffusamente dimostrato nel 6. , e 7. lib. della nostra Storia Civile.

Basilio Mececone essendo stato con istran esempio di fortuna nell' anno 866. acclamato Imperadore d' Oriente , ed avendo associato all' Imperio Costantino , e nominati Cesari Lione , ed Alessandro suoi figliuoli , diede poi nell' anno 879. il titolo d' Imperadore a Lione , il quale per lo studio , e somma perizia delle leggi , della Storia e della Filosofia acquistossi ad imitazione di Antonino il cognome di Filosofo. Questi Imperadori emuli della Gloria di Giustiniano , siccome nella loro nuova Compilazione de' Basilici cercarono di oscurare la di lui fama , così furono tutti intesi per le loro Novelle , e Costituzioni a mutare , e variare quanto avea quel Principe nel suo Codice , e nelle sue Novelle stabilito.

Basilio riputò , che dovesse dagli Imperadori abolirsi il Concubinato , non meno di ciò , che credette di non doverli soffrire più in quello usura alcuna : e siccome riprovando ciò , che gli altri Imperadori suoi Predecessori avevano permesso , promulgò una sua Costituzione rapportata da Armenopulo , per la quale condannò l' usure. Così per altra sua Novella , che si legge presso Leunclavio in Jure Græco-Ro-

mano l. 2. n. 2. Tit. 1. tolse in Oriente il Concubinato, dichiarandosi, ch' egli non conoscerebbe per l' auvenire altra congiunzione per legittima, che il Matrimonio.

Lione suo figliuolo, sebene come si disse, rivoasse la Costituzione riguardante l' Ufure, stimò nondimeno confermare quella riguardante il Concubinato: poiche credette contro ciò, che gli altri savissimi Imperadori anche Cristiani avevano riputato, che potendosi aver per moglie quella, che si teneva per Concubina, non fosse da permettersi altra Congiunzione per legittima, che il matrimonio: e perciò a verun patto volle ammettere questo terzo stato tra il Celibato, ed il Matrimonio: *nihil enim, (dice egli nella Novella 89.) inter Celibatum, & matrimonium quod reprehendi non debeat medium intervenias, Conjugalis visæ desiderio teneris? Conjugij leges ferves necesse est. Displicet matrimonii molestia? Celebs vivas, neque matrimonium adulteres, neque falso celibatus nomine culpam prætexas.* Rivocò per tanto la legge de' suoi Predecessori, che permetteva il Concubinato, e seguendo i dettami di S. Ambrogio e di Salviano, promulgò una sua Novella, che si legge fra le sue Costituzioni al n. 91. dove imputando ad errore ciò, che i suoi Predecessori avean sopra ciò stabilito, così dice. *Ne ergo hoc Legislatoris erratum dedecore nostram Rempublicam afficere sinamus. Itaque lex illa in æternum sileto. Ab illa enim non modo Religionis, verum etiam naturæ injuria, secundum divina, Christianique convenientia præcepta prohibemur. Et quidem, si cum fontem habeas, sobrie inde haurire divino præcepto monere; qua ratione cum puras aquas haurire liceat, lutum tu maris? Tum tametsi fontem non habeas, rebus tamen vetitis uti non potest. Caterum vite confortem invenire difficile non est.*

Costantino Porfirogenito suo figliuolo fu pure del medesimo sentimento, e per una simile Costituzione rapportata da Armenopulo in *Epitome juris* L. 4. c. 7. confermò quando suo Padre aveva stabilito. *Quoniam autem, ei dice, apud majores Nostros permissam fuisse Concubinarum communionem reperimus, quicumque cum ea familiariter, ac domesticè degere vellet; non absurde nos facturos putavimus, si hujus quoque sanctionis mentionem faceremus; ne nobis commissa Respublica defædaretur nuptiis inhonestis, ac non decentibus: qua causa moti jubemus, ne cui exinde in suis ædibus Concubinam habere liceat, quando perexiguum, aut nullum omnino discrimen inter Concubinatum, & fornicationem statuimus. Sed si cum ea communionem aliquam habere gestiat, contractum matrimonialem cum ea inito, observata legis solemnitate. Si verò eam legitime uxoris appellatione indignam existimat, nullam per concubitum communionem cum ea exercito, sed eam repellito, & uxorem accipiat, quam judicavit sibi re fore.*

Queste Costituzioni poterono in Oriente abolire il Concubinato, ed ebbero quivi lo sperato successo: poichè ammettendosi i mariti al Sacerdozio, ne obbligando la Chiesa Greca i Preti a lasciare le loro mogli, non fu difficile cosa, che potendo così i Laici, come gli Ecclesiastici aver le mogli, che si astenessero dalle Concubine.

Mà in Occidente tutto al rovescio andò il bisogno. Le Novelle di questi Imperadori Greci non ebbero forza, e vigore alcuno. Anzi i Capitolari di Carlo M., e degli altri Imperadori d' Occidente suoi successori, le leggi de' Longobardi, che in Italia erano le dominanti, massimamente appresso di noi nel Regno de' Normanni permettevano il Concubinato; ed i molti Concilj tenuti nel X., & XI. Secolo, che

che procurarono estirparlo da Preti, ebbero inutili successi: poichè trattandosi nella Chiesa Latina nello stesso tempo di togliere a Preti non men le Concubine, che le mogli, volendo esigere da essi un esatta continenza; questo appunto fece, che resistendo essi, non si potesse così facilmente sterminare in Occidente il Concubinato, come s'era fatto in Oriente. Gli Ecclesiastici furono quelli, che ostinatamente si opposero, resistendo col fatto a tanti Concilj, che li detestavano; perchè non si volendo, loro permettere nemmeno le mogli, non volevano abbandonare le Concubine.

C A P O X I V.

Come finalmente fosse stato il Concubinato proibito anche in Occidente.

A Vevano già a questi tempi varj Concilj adunati in Occidente ciò, che gli antichi PP. della Chiesa avevano ne' loro sermoni esortato, incominciato per mezzo de' Canonj a proibire a' Preti il Concubinato. Non altrimenti, che fu fatto dell' usure, che le proibizioni, specialmente quelle fatte nel Concilio Niceno, Il-liberitano, d'Arles, e di Laodicea, riguardavano l'Ordine Ecclesiastico solamente, dal quale con molta ragione se ne pretendea una vita più esemplare, e monda, si fece del Concubinato. Prima si parlava de' Chierici, poi siccome cresceva l'accortezza, e potenza ne' Pontefici Romani a pari della negligenza de' Principi e loro Magistrati, si stessee anche la proibizione a Laici, e perciò si vede, che nel Concilio di Trento s'usarono nella Sessione 24. c. 8. quelle parole. *Concubinarios tam solutos, quam uxoratos cujuscunque status, dignitatis, & conditionis existant.* Non vi era Concilio, che non si ragunava in questo X., & XI. Secolo in Occidente, in Roma, o altrove, in cui non si declamasse contro a Chierici Concubinarj, perchè lasciassero, ed avessero in orrore il Concubinato. Lo dipinsero perciò al mondo per la più nefanda, ed obbrobriosa congionzione, peggiore dello stupro, dell' adulterio, e dell' Incesto: ma poichè nel tempo s'inculcava, che dovessero lasciare le mogli, e non potessero essere assunti agli Ordini sacri, se non professavano voto di castità, tutti que' Concilj ebbero in questi tempi inutile successo. Non vi era Vescovo, ne Prete, ne Diacono, ne minimo Chierico, che non avesse propria Concubina, e tolto ogni rossore, non facevano difficoltà tenerle pubblicamente nelle proprie Case, e quivi nodrire, ed allevare i figliuoli nati da quelle. Pier Damiano può essere di tal costume a noi buon testimonio, il quale cotanto lo biasima, e detesta nelle sue Opere.

Affunto al Pontificato Nicolò II. pose costui ogni studio per abolirlo affatto, e tenne perciò Concilio in Roma contro tali Concubinarj, minacciandogli severe pene, e gravi castighi; e poichè in queste nostre Provincie, ond' ora si compone il Regno di Napoli, il Concubinato si praticava più, che in ogni altra parte d'Italia, ed era pubblicamente da Preti ritenuto; per estirparlo gli piacque nell' Anno 1059. tenerne un altro Concilio in Puglia nella Città di Melfi, dove più severamente con-

dannò, e ne detestò l'abuso, imponendo severissime pene a Concubinarj, e depose perciò il Vescovo di Trani. Ma che pro? Tutti questi suoi sforzi ebbero inutil successo; non poté suellerfi la mala radice, e pareva quasi che impossibile, che i Preti potessero distaccarsene.

Ma innalzato poi al Trono Pontificale il famoso, e terribile Ildebrando, che sotto nome, di *Gregorio VII.* resse la Chiesa di Roma, costui impiegò tutti i suoi talenti per estirpare affatto dall' Ordine Ecclesiastico non meno il Concubinato, che le mogli. Fu perciò fiero, ed inesorabile, ne per il suo zelo risparmiò fatica, e travaglio, ne curò esporfi ai più perigliosi casi, purché venisse a capo del suo intento.

Non curò l'implacabil odio, il biasimo, le bestemie, le calunnie, l'invidia, e la maldicenza di tutto l'Ordine Ecclesiastico, che perciò pubblicamente lo malediva, esecrava, ed aboriva. Chi legge la sua vita scritta da Paolo Bernriedense data in luce da Clenardo Gesuita, non trova, che spesse imprecazioni, anatemi, e terribili minacce contro tali Concubinarj, e contro coloro, che assunti al Sacerdozio volessero ritenere le mogli. Severamente comandò, rinovando gl' Instituti degl' antichi Canon della Chiesa Latina, che i Preti non potessero aver mogli, e quelli che l'avessero dovessero tosto lasciarle, ovvero esser deposti dal Sacerdozio; ne potesse per l'auvenir ammetterfi alcuno al Sacerdozio, se non faceva voto di una perpetua continenza. Fremeva perciò tutto l'Ordine Ecclesiastico, chiamandolo Eretico, Perturbatore, e Novatore. Ecco ciò, che ne scrive Lamberto Scafna-burgense ad Ann. 1074. p. 212. *Hildebrandus Papa cum Episcopis Italiae conveniens, jam frequentibus synodis decretaverat, ut secundum instituta antiquorum Canonum Presbyteri uxores non haberent; habentes, aut dimittant, aut deponantur. Nec quisquam omnino ad Sacerdotium admittatur qui non in perpetuam continentiam, vitamque celibem profiteatur. Hoc Decreto per totam Italiam promulgato, crebras Litteras ad Episcopos Galliarum trans mittebat, precipiens, ut ipsi quoque in suis Ecclesiis similiter facerent, atque à contubernio Sacerdotum omnes omnino feminas perpetuo an. uhemate refecarent. Adversus hoc decretum protinus vehementer infremuit tota factio Clericorum, hominem planè hæreticum, & vesani dogmatis esse, clamitans, qui oblitus sermonis Domini, quo ait, non omnes capiunt hoc verbum, qui potest capere capiat; & Apostolus, qui se non continet, nubat; melius est enim nubere, quam uri, violenta exactione homines vivere cogerentur ritu Angelorum, & dum consuetum cursum naturæ negaret, fornicationi, & immunditiæ frena laxaret; quod si pergeret sententiam confirmare, malle se sacerdotium, quam Conjugium deferere; & tunc visurum eum, cui homines sorderent, unde gubernandis per Ecclesiam Dei Plebibus Angelos comparaturus esset. Nihilominus ille instabat, & assiduis legationibus Episcopos omnes socordia, & desidia arguebat; & nisi ocysus injunctum sibi negotium exequerentur, se censura in eos animadversurum minabatur.*

Lo stesso scrissero Mariano Scoto, Sigeberto Gemblacense, Alberico Anno 1074. Golochero *de gestis Treving.* c. 39. Goffredo di Viterbo parte 17. p. 499. Giorgio Calisto *de Conjugio Clericorum*, e Gasparo Zieglero *de Diaconis veteris Ecclesiæ* c. 14. E furono compilati speciali trattati sopra questo soggetto cotanto commendandosi la sentenza del Vescovo Pafnutio, il quale, come narrano Socrate L. 1. c. 18. Sozomeno L. 1. c. 22. Cassiodoro *in Epist. Tripart.* L. 2. c. 14. Niceforo L. 8. c. 19. fortemente s'oppose ad alcuni PP. del Concilio di Nicea, che avevano ciò pro-

proposto, e persuase al Concilio non doverfi impor legge alcuna di Celibato a Preti, e che assunti al Sacerdozio non doveessero lasciar le mogli, siccome fu fatto. Infra gl' altri Alboino Prete scrisse, *de Conjugio Sacerdotum per Hildebrandum Papam damnato*, contro l'Epistola di Bernoldo di Costanza *de Calibatu Clericorum*.

Giaccorno Cujazio nel L. 3. *Decretalium ad Tit. de Cler. Conjug.* riprende Lamberto, che scrisse, aver Ildebrando ciò comandato *secundum instituta antiquorum Canonum*, dicendo: non esser ciò vero. *Idque*, ei dice, *Lambertus Scafneburgensis, Monachus Herveldensis in lib. de rebus gestis Germanorum scribit: Gregorium VII. fecisse secundum instituta antiquorum Canonum, quod non est verum.* Ma in ciò viene a torto ripreso Lamberto, poiche la Chiesa, specialmente la Latina, prima di Gregorio, per più suoi Canoni stabiliti in varj Concilj, che vengono rapportati da Gonzalez in *Comm. al lib. 3. Decret. Tit. de Cleric. Conjug. c. 1.* aveva sempre inculcato a Preti il Celibato, e che i maritati ascesi al Sacerdozio si alienassero di usare colle loro mogli; mà questi Canoni non ebbero nelle Provincie di Europa uniforme osservanza, e vigore.

In Ispagna, come scrissero Mendoza, e Gonzalez ne' *Commentarij* sopra il Concilio Illiberitano Can. 33. se non a tempi di Gregorio VII. non si tolse affatto a maritati di poter ritenere le mogli, passando al Sacerdozio. Questo Pontefice avendo tratto colle minacce, e col rigore al suo partito i Vescovi Nazionali, in tutte le maniere volle torre dal Clero le Mogli, e coll' effetto l'ottenne in questa Provincia, come rapporta Cujazio nel luogo citato. *Jus vero illud occidentale (ei dice) non admittendi maritos in clerum nisi ab uxoribus diverterint in Italia fertur introduxisse Gregorius VII.* Quindi ne fu cotanto da Preti odiato, e con brutti scherni da essi proverbato, e motteggiato, e quando ramingo, e profugo gli convenne in Salerno ricourarsi, e quivi sotto la protezione de' nostri Principi Normanni menare una vita tutta oscura, e privata, talche di cordoglio morissene in quella Città non tralasciarono i preti motteggiarlo con disfici, e altri versi Lionini, ove a que' tempi era riposto tutto l'acume, e perizia dell' Arte, e fra gl' altri con quello rapportato dall' istesso Cujazio, che diceva così.

Nudipes Antistes non curat Clerus ubi stes.

Dum non incedis, stes ubicumque velis.

Egli è però da notare, che se bene in Italia a questi tempi fosse stato ciò introdotto in alcune Chiese della nostra Puglia e Calabria, ove era in questi tempi ritenuto ancora il rito Greco; poiche prima erano sottoposte al Trono Costantinopolitano, gli stessi Pontefici Romani, restituite, che furono al Trono Romano, non osarono far novità alcuna, e infino a tempi d'Innocenzio III. si legge, che questo Pontefice prescrisse all' Arcivescovo d' Acerenza, che non facesse difficoltà di consecrare il Vescovo eletto d' Anglona suo Suffraganeo, ancorche figliuolo d' un Sacerdote Greco. *Hoc igitur* (gli dice Innocenzo in *cap. cum olim 6. de Cler. Conjug.*) *attendentes quod Orientalis Ecclesia votum continentiae non admisit, quoniam Orientales in minoribus ordinibus contrahunt, & in superioribus utuntur matrimonio jam contracto; mandamus quatenus ad confirmationem, & consecrationem sine dubitatione procedatur.*

Cujazio nel luogo allegato riputò cosa degna da notarsi questa Decretale d'Innocenzo, mà non si maraviglierà chi leggendo la nostra Storia Civile, vedrà nel L. 7. §. ult. p. 523. che la Chiesa di Acerentia, innalzata poi a Metropolitana, ed alla quale



quale furono attribuiti per suffraganei i Vescovadi d'Angloxa, e di Tricatico era prima sottoposta al Trono di Costantinopoli.

Travagliò ancora Ildebrando d'introdurre lo stesso in Germania, ed in Francia, mà in Germania i suoi Decreti, e proibizioni non ebbero alcun effetto, e si fa quanto siavi travagliato in questa Provincia per introdurre il Celibato ne' Preti, ed infino all' ultimo Concilio di Trento fu questo un punto, che tenne esercitate le penne, e gl' ingegni de' più valenti Teologi di que' tempi, per rintuzzare le fervorose domande de' Germani, che pretendevano doverfi permettere non meno la Communion *sub utraque specie*, che il Sacerdozio a maritati. In Francia scrisse Gregorio spesse, e pressanti lettere a Vescovi di quella Provincia, che nelle loro Chiese sforzassero i Preti a lasciar le mogli. Mà non ebbe nel suo Pontificato gran successo, siccome è manifesto dall' Epistola di Uldarico Vescovo di Augusta scritta al Pontefice Niccolò III. *de Calibatu Cleri*, e da ciò, che il Battista Poeta Mantouano cantò del Matrimonio di S. Ilario, e di alcuni Vescovi della Francia, i versi del quale sono rapportati dal Cujazio l. c. che soggiunge: *Galliam, & Germaniam jus illud non recepisse, & certè tardius, & quam agrè recepisse, ut constat ex Epistola ad Nicolaum III. Uldarici Episcopi Augustani de Calibatu Cleri, & ex eo etiam, quod de S. Ilarii, & Episcoporum Gallorum Matrimonio Baptista Mantuanus alter Poeta Mantuanus cecinit.* E narra questo medesimo scrittore, che non si perfezionò quest' Opera in Francia, se non nel Pontificato di Calisto II. Questi nato di Regal stirpe, come quegli, che era figliuolo del Conte di Borgogna, agli Rè di Francia per sangue cotanto vicino, essendo Arciduca di Vienna, e Cardinale fu assunto al Trono Pontificio l'Anno 1119., e fra le sue cure più principali pose ogni studio di fare osservare in Francia i divieti di Gregorio VII., e per la sua autorità, e gran clientela finalmente l'ottenne, non senza mormorazione, e biasimo di tutto il Clero di Francia, che non si ritenne pure di maledirlo, e proverbiarlo co' suoi motti, e versi Lionini, rapportati dallo stesso Cujazio, che sino a suoi tempi erano in Francia vulgatissimi, e correvano per le bocche di tutti: *Calistus n. 11. (ei dice) tandem effecit, atque perfecit, ut & Gallio non reciperet, vel retineret maritos in Clerum; denique nec sicut Clericos ullas sibi uxores adsumere; quamobrem & in illum, ut scitis, feruntur hi versus Leonini.*

O bone Calixte, nunc omnis Clerus odit te.

Olim Præsbyteri poterant uxoribus uti,

Hoc destruxisti tu quando Papa fuisti;

Ergo tuum festum nunquam celebratur honestum.

Rinnovò ancora Calisto le proibizioni, che i Preti non potessero aver Concubine, ed Antonio Augustino l. 7. T. 17. e 18. Epist. rapporta le parole del Concilio, che tenne in Roma riguardante i Preti di Francia, a quali proibì affatto non meno le mogli, che le Concubine. *Præsbyteris (si legge nel Cap. 3.) Diaconibus, & Subdiaconibus Concubinarum, & uxorum consortia penitus interdicimus.*

Mà ancorche questo Pontefice togliesse affatto le mogli a Preti di Francia, non per questo potè togliere in questa Provincia il Concubinato. L'ordine Ecclesiastico si oppose sempre vigorosamente, sicche bisognò ricorrere all' autorità del Principe per dar freno a loro Concubinati, e quanto si potè fare, fu, che a tempi del Rè Ludovico VI. si togliessero le Concubine a Preti, Diaconi, e Sottodiaconi, e si permettessero a Chierici d'inferiori Ordini. Presso del Fresne nel suo Glossario Medix & Infimæ Latinitatis V. *Concubinatus*, si legge una Carta di questo Rè, dove si pre-

prescrive così. *Ut Clerici ejusdem Ecclesie sicut usque modo vixerunt permaneant: hoc tamen precipimus, ut Presbyteri, Diaconi, Subdiaconi, nullatenus deinceps uxores Concubinas habeant. Ceteri vero cujuscumque Ordinis Clerici, propter fornicationem, licentiam habeant ducendi uxores concubinas.* E bisognò travagliare lungo tempo appresso, perche quivi s'estirpassero non men da Laici, che da Chierici; e Cujazio ad *Tit. Cod. de Concubinis* rapporta, che fino a suoi tempi era ritenuto ancora il Concubinato da Guasconi, e da coloro, che abitavano ne' Pirenei, ancorche l'altre Nazioni di Francia l'avessero tralasciato. *Hodie (ei dice) in usu non sunt Concubinae, & abutitur vulgus eo nomine, dum scortas vocat Concubinas: hic semimatrimonii usus in desuetudinem abiit. Audio tamen eum retinere districtos Vascones, & Pireneos. Alia Nationes Galliarum non novere Concubinatum.*

Mà presso gli Suizzeri infino a tempi di Zuinglio non pure si tolleravano a Preti le Concubine, mà quelli, che avevano qualche assistenza di Chiesa, i Paesani Parochiani non lo ricevevano, se non si fosse prima provveduto di una Concubina; riputando così esser sicuri, che non insidierebbero l'onestà delle loro mogli, e figliuole. Zuinglio quando declamava, che dovessero concedersi a Sacerdoti le mogli, questo appunto inculcava; che siccome lo facevano ritenendo le Concubine, perche non doveva loro permettersi aver le mogli? siccome narra Sleidano in *Comment. de statu Religionis L. 1. p. 44. Editionis Courteneau, Anno 1559.* dicendo. *Zuinglius Auctor est apud Helvetios, ut Sacerdotibus maritis ullam faciant molestiam. Nonnullis in ipsorum Pagis hunc esse morem, quem novum quempiam Ecclesie Ministrum recipiant, ut jubeant eum habere Concubinam, ne pudicitiam aliorum tenet. Eam consuetudinem videri quidem à multis, verum prudenter esse receptam, ut quidem eo tempore, & in illis doctrinae tenebris atque depravatione. Quod autem illi de Concubinis tunc fecerunt, idem nunc esset de legitimis uxoribus instituendum ubique.*

Non meno bisognò travagliare in Italia, perche affatto il Concubinato si togliesse a Laici, ed a Chierici. Per questo istesso, che Gregorio VII. volle in tutti i modi togliere a Preti le mogli, non potea mai riddurgli a lasciar le Concubine. Declamava Gregorio contro i Preti Concubinarj, e con anatemi terribili, e pene rigorosissime procurava estirpare da essi un così pernizioso costume.

Mà i Preti audacemente resistevano col fatto, e niente curavano tanti divieti, e sconiuri, anzi per ciò pubblicamente lo maledicevano, lo chiamavano Eretico, Novatore, Ambizioso, crudele, e senza fede, altiero, perturbatore de' Regni di Province, autor di sedizione, e di Guerre crudeli, e che voleva co' suoi imperiosi modi stabilire un Dominio insoffribile nella Chiesa, e nel Sacerdozio, e per discreditarlo anche frà Cristiani, ed incolparlo di quell' istesso, che mostrava tanto abborrimento, non si ritennero di calunniarlo, che si contaminasse con sozze libidini colla Contessa Matilde, e che nello stesso tempo, che voleva, che gli altri si astenessero dal Concubinato, non perciò egli lasciava gl' impudichi amori di questa Principessa, ritenendola nel suo proprio Palazzo di giorno, e di notte. Procuravano di render verisimile l'impostura con fare auvertire a molti, che questa Contessa, mentre visse Gozelone Duca di Lorena suo Marito, non si curò mai di seguirlo, e di tenergli compagnia; mà lasciandolo in Lorena, non volle uscir mai d'Italia, e morto il Marito, con tutto che subito avesse potuto rimaritarsi con uno de' più Potenti Principi d'Europa per gli stati floridissimi, ch'ella possedeva in Italia, con gran parte del Genovesato, il Marchesato di Toscana, la Marca d'Ancona,

d'Ancona, e altre buone Terre, e Città; con tutto ciò per non lasciare gl' impudichi amori del Papa, difesi quanto più potè il rimaritarli la seconda volta con Azone Marchese Estense, ne con questo secondo Marito, ella vi durò lungo tempo, che sotto pretesto, che Azone era a lei congiunto in quarto grado, volle poi separarsi da lui, tanto che sebene doppio contratto, e consumato il Matrimonio si fosse trovata questa parentela, Gregorio, al quale Matilde consultò il caso, la consigliò, che dovesse affatto astenersi dal consorzio del nuovo marito, siccome narra *Enea Sylvio L. 3. in Decade 2. Blondi* con queste parole *quæ mulier* (parlando di Matilde) *mortuo primo viro, Azonem Marchionem Estensem, qui prioris viri consanguineus fuerat sibi quarto gradu conjunctus, erat ignorans accepit maritum; & cum per aliquot menses illi concubisset, re cognita Gregorium consuluit, quod agere deberet. Ille mulieri imperavit, ut à consortio novi viri abstineret.* Da ciò, e non altronde nacque la favola, che Gregorio avesse avuto la Contessa Matilde per sua Concubina, e che nel Sinodo tenuto in *Wormatia* fosse stato questo Pontefice accusato non men di Negromanzia, che di Adulterio, come riferisce Hoffman in *Lexico, verbo Mathildis*, Ecco come appunto narra questo fatto *Lamberto Scafr. ad An. 1077. p. 247.* » *Mathilda derelicta Ducis Lotharingorum Gozolonis filia Bonifacii Marchionis, & Beatricis Comitissæ. Hæc vivente adhuc viro suo quandam viduitatis speciem longissimis ab eo spatiis exclusa prætendebat, cum nec ipsa maritum in Lotharingiam extra natale solum sequi vellet, & ille Ducatus, quem in Lotharingia administrabat negotiis implicitus, vix post tertium, vel quartum annum semel Marcham Italicam inviseret: post cujus mortem Romani Pontificis lateri comes individua adhærebat, eumque miro colebat affectu. Cumque magna pars Italiæ ejus pareret Imperio, & omnibus, quæ mortales ducunt supra cæteros Terræ illius Principes abundaret ubicumque opera ejus Papa indignisset ocyus aderat, & tanquam Patri, vel Domino sedulum exhibebat officium. Unde nec evadere potuit incestuosi amoris suspicionem; passim jactantibus Regis fautoribus, & præcipuè Clericis, quibus illicita, & contra scita Canonum contracta Conjugia prohibebat, quod die, ac nocte impudenter Papa in ejus voluptaretur amplexibus; & illa furtivis Papæ amoribus præoccupata post amissum Conjugem, retro secundas contrahere nuptias detrectaret. Sed apud omnes sanum aliquid sapientes, luce clarius constabat, falsa esse, quæ dicebant. Nam & Papa tam eximiè, tamque Apostolicè vitam instituebat, ut nec minimam sinistri amoris maculam conversationis ejus sublimitas admitteret; & illa in Urbe celeberrima, atque, in tanta obsequentium frequentiam, obscena perpetrans latere nequaquam potuisset.*

Fu veramente cosa da stupire, che nel nostro Regno, ancorche passato poi a i Suevi, ed agli Angioini, e che questi Principi conformandosi a tanti, e si innumerevoli Canonì stabiliti in tanti Concilj, avessero ancora essi proibiti il Concubinato a Laici. Anzi *Carlo II.* d'Angiò impose pena della perdita del quarto alle Concubine scomunicate, se passato l'anno, non si emendassero, e persistessero nella scomunica. Con tutto ciò, siccome fu facile estirparlo da Laici, che potendo aver mogli, lasciavano volentieri le Concubine, così anche in questi ultimi tempi, durò la medema difficoltà per estirparlo da Preti, i quali non essendo loro permesso d'aver moglie, non potevano a verun patto ridursi a lasciar le Concubine, ed era cosa maravigliosa il vedere, che pubblicamente le tenevano nelle proprie case, e passavano come gente della loro famiglia, ed arrivarono a tale estremità, che pretesero di

di dover ancora godere dell' esenzione del Foro, come loro famigliari, ne si sono vergognati alcuni Scrittori stampare ne' loro Volumi, che le Concubine de' Chierici debbano godere dell' esenzione, per essere de *familia Clericorum*, e che i Principi secolari non possino fare statuti penali contro di esse, ne punirle di sorte alcuna, ed Ancarani essendo stato richiesto da Carlo Malatesta, se poteva imporre pene contro le Concubine de' Preti, rispose francamente di nò, perche erano esenti dalla sua Giurisdizione, come rapporta *Fulvio Pacciano* de Probationibus lib. 1. cap. 26. num. 60. *quibus adenda erunt, quæ notavit Ancharanus, de qua Marsilius non facit mentionem in. c. 3. ex. n. 28. in q. 23. col. 46. ext. de Regul. Jur. in 6. ubi consultus à Carlo de Malatestis Principe religiosissimo, respondit; quod Principes seculares non possunt facere statuta penalia contra Concubinas Clericorum, nec ullo modo eas punire.*

Anzi a tempi del Rè Roberto Figliuolo del Rè Carlo II. d'Angiò, avendo il Giustiziero della Provincia di Principato citra voluto procedere contro le Concubine scomunicate de' Preti per l'esazione del quarto, in esecuzione del Capitolo del Rè Carlo II. per esser passato l'anno, e non curavano farsi assolvere con lasciare il Concubinato, alla svelata si opposero tutti i Chierici della Città, e Diocesi di Marisco, querelando il Giustiziero al Rè Roberto, che ardiva ancora dalle loro Concubine esigere la Multa, e furono così audaci, e fervorose le loro domande, che quel buon Rè si arrese a loro strepiti, e nell' Anno 1317. ordinò al Giustiziero, che non procedesse contro le loro Concubine in virtù del sudetto Capitolo del Rè Carlo suo Padre, ne tampoco le molestasse nelle persone, ne nelli beni, mà che lasciasse il castigo di quelle, a i Prelati delle Chiese, come si legge dal suo Ordine indirizzato al sudetto Giustiziero, rapportato da Bartolomeo Chiocarelli nel Tom. X. de' suoi M. S. Giurisdizionali, e fu da noi auvertito nel Lib. 19. della nostra *Storia Civile*.

Bisognò per tanto travagliar lungamente per estirpare nell' Ordine Ecclesiastico il Concubinato, e la difficoltà non era tanto co' Laici, che co' Chierici, e perche pressochè di noi, già i nostri Rè, specialmente dell' Illustrissima Casa d'Angiò, non solo l'avevano proibito a Secolari, mà vi avevano imposta pena della perdita del Quarto, perciò per estirparlo da Chierici bisognò in tutti i Concilj, che si tennero appresso, declamar tanto contro il Concubinato, e perche ne avessero abborrimento, e lo lasciassero con effetto, dipingerlo per una congiunzione illecita, abominevole, e peggiore dell' Adulterio, dell' Incesto, dello stupro, e di qualunque altra nefanda libidine, e molto più orrenda se si praticasse dagli ammogliati.

Il Concilio di Basilea, il cui Decreto è rapportato da *Gonzalez* nel c. 6. de *Concub. Cleric., & mulier.* con serie, e gravi ammonizioni lo vietò al Clero. *Lione X.* nel Concilio Lateranense declamò contro i Chierici, che ritenevano sino a suoi tempi le Concubine; stendendo la proibizione che si legge 7. Decret. l. 5. c. 7. non solo a Chierici, mà ancora a Laici, inculcando, che se ne astenessero affatto.

E finalmente il Concilio di Trento nella Sess. 24. de Reform. Matrim. c. 8. lo detestò, ed abolì, ed i Principi del Secolo davano tutto il favore a loro divieti perche fossero eseguiti non meno contro i Chierici, che contro i Laici, per quanto s'apparteneva alla scomunica, ed altre pene spirituali, che contro i Concubinarj stabilirono. E perche questa materia del Concubinato si vidde in quest' ultimi tempi più trattata da Canonici, che dalle Leggi de' Principi, e le incessanti, e spesse proibizioni si facevano più da Prelati della Chiesa, che da Magistrati secolari, le quali abbracciavano non meno i Chierici, che i Laici; quindi forse la pretesione degli Ecclesiastici

Ecclesiastici di riputare il Concubinato, non meno che pretefero dell' Usure, delitto Ecclesiastico, e pretendere perciò la cognizione anche sopra i Laici, o almeno che si dovesse stimare di Foro misto, e perciò darli luogo alla pretenzione: ma presso di noi questa pretenzione non fu fatta loro valere, ne si è mai permesso, fuori della scomunica, di procedere contro a Laici con pene temporali, siccome da noi fu rapportato nel L. 33. della nostra *Storia Civile* p. 226.

Parimente l'istesso c. 8. de Reformatione Matrim. del Concilio Tridentino di sopra riferito, non fu presso di noi ricevuto, per quanto concerne le pene temporali, che si procurano stendere anco a Laici; e fu uno de' notati dal Reggente Villani nella Relazione, che fece al Rè *Filippo II.* de Capi di quel Concilio, che non si dovevano accettare nel Regno, perche in quello, oltre della scomunica, di che non si muove agli Ecclesiastici alcun dubbio, si vuole, che i Vescovi possano cacciare dalle Terre delle loro Diocesi le Concubine, che passato l'Anno, durando nella scomunica, non lasciassero il Concubinato, e di vantaggio si riserba a Prelati d'infligere loro que' maggiori castighi, che stimeranno convenienti, e per maggior disprezzo dell' autorità secolare, si soggiunge, che se vi sarà bisogno, si permetta loro d'invocar l'ajuto del braccio secolare; quasi che, se lor verrà in acconcio di farlo coll' Opera de' proprj Esecutori, bene starà; ciò che nel nostro Regno non s'è giammai permesso; ed avendo alcuni Vescovi ardito di farlo, e di procedere alla Carcerazione de' Laici per caggion di Concubinato, ne furono ben ripresi da nostri Vice Rè, siccome fu praticato col Vescovo di Gravina, col Vicario di Bojano, coll' Arcivescovo di Cosenza, e con altri Prelati, i di cui esempi potranno vedersi nella nostra *Storia Civile* al L. 33. del 4. *Tom.* p. 180. e 181.

Cottanto s'ebbe a travagliare nel nostro Regno per estirpare affatto il Concubinato de' Laici, e molto più de' Chierici; cospirando assieme non meno le Leggi de' Principi, che i Canon della Chiesa a severamente proibirlo; quindi il Concubinato, che a tempi antichi era riputata una congiunzione legittima, e permessa, divenne illecita, e obbrobriosa, e se ora chiamiamo pure queste congiunzioni, Concubinati, e concubine, *abutitur vulgus eo nomine*, come ben disse *Cujazio*, poiche tali congiunzioni non meritano il nome di Concubinato, mà di furtive congiunzioni, si fanno di soppiato, e celatamente, perche contro il prescritto non meno de' Canon, che delle Leggi Civili, e non possono dirsi come prima legittime, perche non hanno al giorno d'oggi veruna assistenza di Legge; anzi sono da quelle riprovate, ed abborrite. E le Concubine presenti dourebbero dirsi piuttosto Amiche, o Pelliche, che Concubine. Non si tengono palesemente in Casa, ne si commette loro l'Economia alla cura delle cose domestiche, come già si costumava, quando erano riputate Commogli. Non si attende ora a vedere, se quelle siano sciolte, o maritate, ouvero se si congiungono con un altro parimente sciolto; non si cura più, se in tal congiunzione sia serbata la dovuta fede, o violata; anzi elle regolarmente si mischiano con altri, ne con maritale affetto si ritengono.

E se ora si riteneffero pubblicamente in casa, tanto maggiore sarebbe lo scandalo, e la vergogna, perche essendo state severamente proibite dai Canon, e dalle Leggi, e non ammettendosi ogn'altro stato, che il Conjugale, o il Celibato, quel terzo stato, che posto in mezzo fra questi due, prima era riputato un congiungimento legittimo, perche dalle Leggi approvato, ora meritamente dovrà stimarsi per illegittimo, ed obbro-

obbrobriofo: e perciò non doveva alcuno offenderfi di quello, che io foggjuni nel Tom. 2. della mia *Storia Civile* nel fine del Lib. II. pag. 227. quando difsi: cofi il tempo muta le cofe, e fa, che quel, che prima era onefto, rendafi poi bialfimevole, e vergognofo. E forfè cofa nuova, che le cofe, le quali non fono intrinfeccamente cattive, e che fecondo i varj cofumi delle Nazioni, fecondo i tempi, e le tant' altre circonftanze poffono ricevere varj cambiamenti, ora abbiano una fèmbianza, ed ora un'altra ne acquifino varia, e diforme? Ciò, che s' appartiene al Governo politico dell' Imperio, o alla Difciplina della Chiefa fta fottopofto a tali cambiamenti: quante volte le noftre Leggi, ciò, che prima fimarono legitimo, riputarono poi proibirlo; e condannarlo; quant' altre la Chiefa fteffa, ciò, che prima approvò, ftimò di poi riprovare, ed abolire? Non fi verrebbe mai a capo fe fi voleffero quì annouverare i tanti efempi, che confermano quefta verità, effendo innumerabile. Le purgazioni per mezzo de ferri infuocati, o delle aque ferventi, o gelate, furono non men da Prencipi, che da Sommi Pontefici ammeffe, e commendate, infino a prefcriverne particolari riti, ed eforcifmi? Dipoi furono riputate non men empie, che ridicole. A que' tempi, come faviamente auvertì *Aventino Annal. Bojor. l. 4. Ifud tunc erat fapere, fidem in Deo habere, omnem fpem in ipfo collocare. Nofiro faculo nihil minus, quippe nihil aliud eft, quam delirare, Deumque immortalem irritando ad iracundiam provocare.* Il qual Autore termina il fuo difcorfo appunto con fimile Epifonema, dicendo. *Solet idem faftum, ut video, diverfis ftatibus, hic pietatis, alibi erroris nomen accipere.* Potrebbe ancora effere di documento ciò, che de divorzj per l'Adulterio della Moglie la Chiefa Greca permife, e la Latina riprovò. Quella, che la Chiefa fteffa Latina praticò del Celibato de Preti; la quale prima riputò non dovere efcludere dal Sacerdozio i Maritati, ne obbligarli, affunti a quello, a lafciar le mogli, ciò, che come s' è veduto non volle negl' ultimi Secoli più permettere, obligando tutti ad una efatta continenza, ed efigerne perciò voto di caftità. Prima dunque era riputato lecito, ed onefto a maritati afcefi al Sacerdozio di poter ritener le mogli: E quando nel Concilio di Nicea fi pensò da alcuni Padri di obligare i Preti a lafciarle. *In medio eorum conceffu* (dice Socrate l. 1. c. 18.) *furrexit Paphnutius, ac vehementer vociferatus eft; non grave jugum cervicibus illorum imponendum effe, quia erant facris initiati; honorabile effe conjugium inter omnes, & totum immaculatum.* E pur ora fèmbrebbè cofa non pur non dicevole, ed onorabile, mà pur troppo vergognofa, e bialfimevole, fe frà noi fi vedeffero i Preti colle mogli a lato. Sarebbe perciò da defiderare ne miei accufatori un più caritatevole zelo, ed una maggior perizia, e contezza di quelle cofe, delle quali non effendo bene intefi, fi vogliono mettere a cenfurare, e non dar alle mie parole interpretazioni cofi ftране, ed impertinenti, che effe non meritano. Io ne' due luoghi addittati parlo del Concubinato di que' primi tempi, quando era riputata una congiunzione legitima, e perciò non dovevano fi rabiofamente fcagliarfi contro fentimenti cotanto puri, ed innocenti, che fi leggono etiamdio ne Canonì fteffi della Chiefa, e ne fuoi più Santi, e infegni Dottori; ne quali fenza alcuna maraviglia, o rinrefcimento, anzi con ammirazione, e con plaufo vengono tutto dì letti, e commendati.

C A P O X V.

Reputa superstiziosi li Pellegrinaggi.

Questa imputazione non meno, che l'altre, dipende da quel pregiudizio, in cui per lo più gli uomini sogliono misurare con li costumi presenti l'usanze antiche, e col le nuove riforme gli passati abusi de' Secoli più incolti, e barbari, pieni di superstizione, e d'ignoranza. Non altro ho io esclamato, e grido ancora, che la mia Storia non si legge a pezzi; mà seguitamente; perche l' imagine di un Secolo farà tutt' altra del precedente, e del susseguente. Non bisogna confondere i costumi, o gli abusi antichi con li nuovi. In tanto la Storia viene commendata per la maestra, e condottiera della nostra vita, perche ponendoci inanzi agli occhi i tanti, e varj stati delle cose mondane possiamo quindi apprendere un esatta norma, onde possiamo regolare i nostri affetti, le nostre opinioni, e giudizj: La caggione onde furono mossi alcuni a dire, che io riputassi superstiziosi i Pellegrinaggi, non fu altra; perche descrivendo io nel primo Tomo della mia Storia L. 5. cap. ultimo lo stato lagrimevole in cui si vidde la Disciplina Ecclesiastica nell'ottavo Secolo, la prodigiosa ignoranza, in cui gli uomini vivenano, e la deplorabile corruttela de' loro costumi, dico de' Pellegrinaggi nella p. 376. non più che queste parole: *Per l' ignoranza, e superstizione de' Popoli, i Pellegrinaggi erano più frequenti.*

Chi avesse tenuto avanti gli occhi lo stato di quel Secolo, e de' due sequenti ancora, ne quali l'ignoranza presso a Popoli fu veramente prodigiosa, e l'ecceffo, e superstizione de' frequenti Pellegrinaggi fu tale, che bisognò per la loro corrutela, ed abusi, che non meno li particolari Concilj per mezzo de' loro Canonj, che i Principi co' loro Capitolari vi dassero freno, e riparo, perche i disordini non arrivassero all' ultima estremità; assai moderate, e sobrie avrebbe dovuto riputare quelle mie quattro parole.

Chi può dubitare, che il Pellegrinaggio non sia un Opera pia, e meritoria, e che quando s' intraprende come un Opera laboriosa, e di penitenza, non sia una cosa gratissima a Dio, ed alla sua Chiesa? Ne io aveva potuto dar sospetto alcuno, che di ciò ne dubitassi: poiche in questa stessa mia Opera al Tom. 2. p. 6. vengono da me cottanto commendati i Pellegrinaggi de' nostri primi Normanni, intrapresi veramente con ispirito di vera pietà, e religione: siccome i tanti altri Pellegrinaggi, che fra noi si costumavano ne Santuarij di Monte Cassino, e di Monte Gargano, per esercizio di penitenza, e di somma pietà, e zelo, che si aveva della nostra Religione.

Mà l'ignoranza profonda di que' Secoli, e specialmente dell'ottavo, la quale siccome gl' uomini malvaggi precipita nell' ultime scelleratezze, così gl' uomini Religiosi gli fa passare in superstiziosi, aveva corrotta una Opera sì pia, e meritoria, facendo divenire superstizioso un atto sì religioso. Non vi è altro più efficace mezzo, che l'ignoranza per far più speditamente questo per altro breve passaggio, cioè da Religione a superstizione, non essendo altro la superstizione, come la diffinisce S. Tomaso

pag.

pag. 2. q. 93. art. 2., ed i più gravi Teologi, che *superfluous cultus*; cioè quel culto fregolato, ed eccessivo, che, da se, non porta l'uomo a Dio, ne raffrena la concupiscenza della carne, mà per un certo fanatismo, ouvero credendo, che altrimenti facendosi, le divozioni non abbiano tanta forza, ed efficacia, gli ignoranti per lo più s'inducono ad adoprarlo. Così il famoso Gio: Gersone lib. de direzione cordis, consideratione 16. mette fra le superstizioni quella credenza, *quod Sanctus Antonius plus habeat virtutis in curando sacrum, ut aiunt, ignem, quam alii Sancti. Parimenti, quod in hac Ecclesia dedicata Beatissimæ Virgini ipsius virtus sit potentior, quam in alia ad facienda miracula; & succurrendum invocantis se; & hac præsertim ratione talis, vel talis imaginationis suæ, vel ratione solite peregrinationis illic continuata?* Nella stessa Classe mette quest' insigne Teologo il culto de Santi piuttosto per Novena, che per settimana, o quintana? Il Padre Giacompo Passavanti nello suo specchio della vera penitenza novera molte di consimili superstizioni, e le condanna nel Cap. 5., dove tratta della terza scienza diabolica p. 255. Edit. Flor. A. 1725. E quello, ch' è detto delle parole, similmente si dice del Digiuno, del silenzio; delle Messe, delle venie, dell'andatte fatte sotto certe osservanze di tempo, o di novero; credendo, che altrimenti non fossero valevoli, come si dice, de 12. Lunedì di S. Caterine, del Venerdì di S. Nicola, delle Messe di S. Gregorio, del Mercoledì di S. Lorenzo, del silenzio dei dodici milla Martiri, e di tutte simili cose. E non si dica però, che le Messe, il digiuno, l'orazione e gli altri beni non sia bene a fare, mà quelle osservanze di tempo, del novero, e di certi modi, non sono ne lecite, ne buone. E che la vanità, e la cupidità delle genti mortali voglia porre leggi alla Divina Giustizia, che per loro Opere, o loro parole, o loro andate, o loro offerte, si traggano infra certo tempo anime di Purgatorio, questa è grande presunzione, e pericoloso errore a credere, ò a dire. Il Dottor Navarro in *Enchiridio* C. 11. n. 24. ne porta altri esempi: *qualis est* (come ei dice) *Cæmonia quædam orandi ante solis ortum, vel audiendi sacrum à Sacerdote, qui vocetur Joannes, vel dicendi bis Alleluia, vel Pater Noster, quando semel est dicendum: Can. quisquis dist. 41.* e moltissimi altri possono vederli presso Genetto in *primum præceptum Decalogi quæst. 9.*

Or i Pellegrinaggi in questi Secoli incolti si refero frequenti, non perche erano regolati dallo Spirito di Dio, a cui non piacciono, se non quando s' intraprendono come un Opera laboriosa, e di penitenza; mà per una superstiziosa credenza, che adorar Dio a i Santi in una Chiesa più che in un'altra, fosse cosa più Santa, e di maggior perfezione; ò perche credano, che prendere i Sacramenti, ò Indulgenze in una Chiesa, fosse assai meglio, che prenderle nella propria Parrochia, ò in altre Chiese di sua Patria, dove potevano ugualmente guadagnarsi. Mà se la superstizione si fosse contenuta fin quì, farebbe stata comportabile. Molti avevano opinione, che visitando la Tomba di un Santo, ò d' altro, con lasciarvi una limosina, ouvero con erigere una Magnifica Chiesa, farebbero saldati già tutti li conti con Dio, e sarebbe fatta una buona pace con lui, senza passare alla contrizione de' peccati, alla restituzione della robba maltolta, ed alla emendazione della vita. Folco Conte d' Angiò angariava i suoi sudditi, rubbava, e non vi era rapina, che non commettesse sopra i deboli, e credeva saldar con Dio queste partite con andare in Pellegrinaggio fino a Gerusalemme, per farsi quivi flagellare da due suoi servidore col la fune al collo dinanzi il sepolcro di N. Signore, siccome rapporta Michiele Signor di Mon-

Montagna ne suoi Saggi L. 1. c. 40., e cò dannari, che aveva rubbati fondò da fondamenti una magnifica Chiesa nella Campagna di *Tours*, e voleva, che l' Arcivescovo di *Tours*, nella di cui Diocesi era quella stata fabricata, venisse a consecrarla: Mà il Santo Vescovo rifiutò di andarvi, e gli fece dire, come rapporta Glabro Ridolfo Scrittore contemporaneo dell' XI. Secolo lib. 2. *Hist. c. 4.* che; *boc petius illi videbatur competere, ut primitus si quid injustè diripuerat alicui, restitueret; sicque deinceps iusto iudicii Deo propria, quæ voverat, offerre deberet.* Mà furono in ciò pur troppo diversi i sentimenti del Romano Pontefice, e quel, che n' auvenne sopra questo rifiuto, della collera di Folco, dell' avarizia, ed ambizione di Roma, e della divina indignazione, perchè non si imputi a mia temerità, meglio sarà trascriverlo col le parole stesse del S. Abbatè Ridolfo, che l. c., così siegue questa veramente memoranda, e degna Storia. *Cumque igitur ista Fulconi à suis perlata fuissent, diutina feritate resumpta, nimium indignè ferens Episcopi responsa, insuper comminatus illum valde, ac sublimius inde, quod valuit adegit consilium. Mox denique copiosa argenti, ac auri assumpta pecunia Romam pergens, ac Joanni Papæ causam suæ profectionis exposuit; ac deinde poscens, quod ab illo optaverat plurima ei munerum dona obtulit; qui protinus misit cum eodem Fulcone ad prædictam Basilicam sacrandam unum ex illis, quos in B. Petri Apostolorum Principis Ecclesia Cardinales vocant, nomine Petrum, cui etiam præcepit veluti Romani Pontificis autoritate assumpta, quidquid agendum Fulconi videbatur intrepidus expleret; quod uique audientes Galliarum quoque præfules; præsumptionem sacrilegam cognoverunt ex cæcâ cupiditate processisse; dum videlicet unus rapiens, alter raptum suscipiens, recens in Romana Ecclesia schisma creavissent; universi etiam pariter detestantes, quoniam nimium indecens videbatur, ut is qui Apostolicam regebat sedem, apostolicum primitus, ac Canonicum transgrediebatur tenerent. Cum insuper multipliciter sit antiquitus autoritate roboratum, ut non quispiam Episcoporum in alterius Diocesi istud præsumat exercere, nisi Præsule, cujus fuerit, compellente seu permittente. Igitur die quadam mensis Maji congregata est innumerablem populi multitudo ad dedicationem scilicet prædictæ Ecclesiæ. Ex quibus multo etiam plures illuc Fulconis terror ob suæ elationis pompam convenire compulsi. Episcopi tantum, qui ejus ditione premebantur coacti, interfuere. Cæpta igitur die constituto satis pompaticè hujusmodi dedicatione, atque peracta, missarumque ex more solemnibus celebratis, postmodum quique ad propria rediere. Denique imminente ipsius diei hora nona, cum flabris lenibus serenum undique consisteret Cælum, repente supervenit à plaga Australi vehementissimus turbo; ipsam impellens Ecclesiam, ac replens eam turbato Aere, diu, multumque concutiens; Deinde verò solutis laquearibus universa ejusdem Ecclesiæ trapes, simulque tota neques per pignam templi ejusdem Occidentalem in terram corruentes eversum jerunt. Quod cum multi per regionem factum comperissent, nulli venit dubium, quoniam insolens præsumptionis audacia irritum constituisset votum, simulque præfemitur, ac futuris quibusque, ne huic simile agerent, evidens iudicium fuit. Licet namque Pontifex R. Ecclesiæ ob dignitatem Apostolicæ Sedis cæteris in orbem constitutis reverentior habeatur, non tamen ei licet transgredi in aliquo Canonici moderaminis tenorem. Sicut enim unusquisque orthodoxæ Ecclesiæ Pontifex, ac sponsus propriæ sedis, uniformiter speciem gerit Salvatoris, ita generaliter nulli convenit quippiam in alterius procaciter patrare Episcopi Diocesi.*

Moltissimi altri del solo Pellegrinaggio, che per Roma intraprendevano, credevano di rimaner liberi, e sciolti da tutti li delitti commessi, senza che fosse lor bisogno

bisogno della contrizione de' peccati, della penitenza, ed assoluzione de proprj sacerdoti; e questa pernicioso superstizione si dilatò tanto verso la moltitudine del Volgo stolto, ed ignorante, che fu duopo per toglierla dalla mente degli sciocchi, che il Concilio di Salgustat, che è il XVIII., espressamente la condannasse. Ecco le parole del citato Canone. *Quia multi tanta mentis suæ falluntur stultitia, ut in aliquo capitali crimine inculpati, pœnitentiam à sacerdotibus suis accipere nolint: in hoc maxime confisi, ut Romam euntibus, Apostolicus omnia sibi dimittat peccata; Sancto visum est Concilio, ut talis Indulgentia illis non prosit, sed prius juxta modum delicti Pœnitentiam sibi datam à suis Sacerdotibus impleant, & tunc Romam ire si velint, ab Episcopo proprio licentiam, & litteras ad Apostolicum ex ejusdem rebus deferendas accipiant.*

S' intraprendevano ancora tali Pellegrinaggi specialmente in Gerusalemme, e nella spedizione di Terra Santa in Palestina da Giovanetti, e da Femine, li quali mescolandosi insieme ne' lunghi, e disastrosi viaggi, non vi era laidezza, che non si commettesse, e non si contaminassero di abominevoli libidini. Si tralasciavano le Arti, ed i Mestieri, non senza gravissimo danno della Repubblica, e souvente intraprendendosi da Capi di Casa, questo portava l'abbandonamento delle famiglie; cosa, che S. Paolo I. ad Timoth. 5. disse esser peggiore dell' Apostasia, e dell' infedeltà. Non si teneva conto delle robbe, delle mogli, e de' figliuoli; mà i mariti, ed i Padri abbandonando le loro Case, non si curavano esporre a pericolo l'onore delle loro mogli, e figliuole. Memorabili sono però le parole di Guglielmo Arcivescovo di Tiro nel l. 1. c. 6. della sua Storia, che compilò di questa guerra Sacra: *Dividebantur*, ei dice, *marius ab uxore, uxor à marito, patres à filiis, filii à Parentibus, nec erat charitatis vinculum, quod huic fervori posset facere præjudicium, ita ut è claustris multi egrediebantur Monachi, & inclusi de Carceribus, nec tamen apud omnes erat in causâ Deus, sed quidam ne amicos defererent, quidam ne desides haberentur, quidam solâ levitatis causâ, aut ut suos declinantes deluderent, aliis se adjuungebant. Omnes ergo ex causis variis properabant. Non erat in Regnis Occidentibus, qui aut ætatis, aut sexûs vellet esse memor, aut aliquibus persuasionibus deterrius ab incepto desisteret. Sed omnes indifferenter manus dabant; omnes unanimiter corde, & ore votum profitebantur.*

Sin da tempi di San Girolamo un opera cotanto pia, quanto era il pellegrinaggio, cominciò a contaminarsi; ond' egli lodò tanto S. Hilarione, che essendo nato in Palestina, ed ivi dimorando non avesse visitato Gerusalemme, senon una volta sola, per la vicinanza del luogo, e per non mostrar far poco conto de' luoghi Sacri. Or se a ragione viene lodato S. Hilarione, che tutto vicino, che fosse a Gerusalemme sia stato così ritenuto ad andarvi, per non parere di rinchiuder Dio in un luogo angusto; come non potrà dirsi, che da ignoranza, e superstizione non procedesse in que' Secoli barbari tanta frequenza di Pellegrinaggi intrapresi da una turba infinita di gente, che abbandonavano le proprie case, e figliuoli, e tutti coloro di cui dovevano aver maggior cura, e pensiero? perciò esclamava S. Girolamo. *Non magnum est Hierosolymis fuisse; sed bene vixisse magnum est.* Can. Glossa 69. Cauf. 12. q. 2.

La malvagità, che negl' uomini è più commune, e connaturale, che la probità, secondo che Dio stesso nel Gen. cene fece accorti dicendo: *sensus enim, & cogitationes Humani cordis proni ad malum sunt ab adolescentia sua*, ci sforza a credere,

che quando ad un' azione possono concorrere più fini , uno legittimo , mà laborioso , ed arduo , l' altro pravo , mà comodo , e vantaggioso ; i più , donde nasce la frequenza di quella , sian mossi dall' utile , anzi che dall' onesto . Ciò posto , noi auvisiamo nelle Storie de' Secoli andati , che tali Pellegrinaggi godevano varie franchigie , e privilegi , onde ci si fa credere , che la moltitudine piuttosto da questo spinta forse , che da altro , e per conseguenza avendo allora veduta , che sia stata la loro più superstizione , che Religione . De loro privilegi fa lunga menzione *Giacomo Gretsero* ne' suoi libri *de sacris , & Religionis Peregrinantibus* , e nel lib. 2. c. 12. afferma : *Hæc Peregrinorum Romam concurrentium multitudo causam dedit nonnullis abusibus*.

Mà quel , che poteva più adescare l' umana debolezza , era il beneficio della Tregua , di cui si fa menzione al tit. *de Decretali , de Tregua , & pace* , in vigor della quale credevasi , che durante il Pellegrinaggio , non potessero esser molestati da loro creditori , come si fossero *legali causâ Reipublicæ* , come dice *Gio: Andrea* , secondo il testo nella l. 2. §. *de legatis ff. de Judiciis* ; ed il Cardinale *ostienese* , appresso il *Panormitano* in c. 1. n. 6. *de Clericis peregrinant.* insegna , che non si possa procedere contro di un Pellegrino per Giudice ordinario , o Delegato , se prima non sia fatta la prevenzione . Grande incentivo in vero era per la gente scolata , e decotta .

L' altro stimolo per l' umana cupidità era , il non essere obbligati a pagar dazj , ed altre gravezze , dal Concilio *Viennense* celebrato sotto *Pipino* nell' Anno 756. fu stabilito nel Canone 22. con tali parole . *Peregrini , qui propter Deum vadunt , telonium non solvant* . E che questo sia il significato della voce *telonium* , può vederfi presso il *Du Cange* nel suo *Glossario* . Il medemo si hà del Canone , *Si quis Romipetas* 23. *Caus.* 24. q. 3.

La Storia ancora ci assicura , che in que' Secoli per tali fini mondani s' intraprendevano i Pellegrinaggi . Alcuni sotto abito mentito di Pellegrini andavano tramandando congiure ; Altri per isfugire le pene dovute a loro delitti , e questo abuso era sì allargato , e pernicioso , che bisognò riprimerlo anche con Leggi de' Principi ; siccome fecero i Franchi , i quali nel Lib. 1. *Legum Francicarum* c. 79. per estirpargli stabilirono questa Legge : *Si isti mangones , & cogciones , qui sine omni lege vagabundi vadunt per istam terram , non sinantur vagari , & deceptiones hominis agere ; ne isti nudi cum ferro , qui dicunt datâ sibi pœnitentiâ ire vagantes . Melius videtur , ut si aliquod inconsuetum , & capitale crimen commiserint , in uno loco permaneant laborantes , ut servientes , & pœnitentiam agentes , secundum quod sibi canonicè impositum sit* .

Moltissimi altri erano mossi , o da curiosità di veder paesi , o da voglia di procacciarsi da vivere , o da spirito di libertinaggio , ed allegria per andare così in trefca ; ch' è quello , che dicesi dal nostro volgo , *far la birba* ; e bene allo spesso si azzuffavano , e facevano questioni , e risse nelle stesse Chiese , che andavano a visitare ; come della Chiesa di *S. Giacomo di Compostella* ci attesta *Gonzalez* in c. 4. n. 1. *de Cleric. Peregrin.* Quindi in tutti li Concilj tenuti in questi medesimi Secoli , de' quali io parlo , furono tali Pellegrinaggi qualificati per superstiziosi , e di pernicioso scandalo ; e sopra tutto il Concilio *Cabilonese II.* celebrato nell' Anno 813. stabilì un Canone , che è il XVIII. , le di cui parole rapportate anche dal *Baronio* a quell' anno , sono le seguenti . *A quibusdam , qui Romam , Turonamque , & alia quædam loca , ubi sub pretextu orationis inconsulte peragunt , erratur . Sunt Presbyteri , & Diaconi ,*

coni, & ceteri in Clero costituiti, qui negligenter viventes, in eo se purgari à peccatis putant, & ministerio suo fungi debere, si prefata loca attingant; sunt nihilominus Laici, qui putant se impune peccare, aut peccasse, qui hæc loca oratari frequentant. Sunt quidam potentes, qui acquirendi census gratiâ, sub prætectu Romani, seu Tironici itineris multa acquirunt, multosque pauperum opprimunt, & quod solâ cupiditate faciunt, orationum, sive sanctorum locorum visitationis causâ, se facere videri affectant. Sunt pauperes, qui, vel ideo hoc faciunt, ut majorem habeant materiam mendicandi; de quorum numero sunt illi, qui circumquaque vagantes, illo se pergere mentuntur, vel quia tantum sunt vecordes, ut putent, se sanctorum locorum solâ visitatione à peccatis purgari; non attendentes quod ait B. Hieronymus: Non Hierosolymam vidisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est. De quibus omnibus Domini Imperatoris, qualiter sint emendanda, sententia expectetur.

Quindi leggiamo ancora ne' trapassati Secoli, essendo la moltitudine di tali Pellegrinaggi veramente prodigiosa, come sogliono a quando a quando simili frenesie ingombrar la plebe ignorante, Roma stessa fu costretta sotto pena di scomunica a proibirgli, vietando, che niuno più andasse in Pellegrinaggio a Gerusalemme; siccome si legge nell' Appendice di *Ottone Frisingense* c. 40. e presso *Altefferra* in cap. 3. de *Cler. Peregr.* E se bene il divieto si appoggiasse ancora alla ragione, perche si pagava perciò un certo dazio a Saraceni, con tutto ciò bisogna credere, che oltre il gran profitto, che ne veniva a Saraceni, per quel gran numero infinito di Pellegrini, dovette conoscere il Papa, che quelle gran Caravane de' Pellegrini erano più tosto menate da ignoranza, e superstizione, che da spirito di vera Religione; imperciocchè se avesse ravvisato, esser quelle dirette da lodevol fine, non aurebbe sì aspramente vietato a Cristiani opera cotanto fruttuosa, per quel solo motivo, che si pagasse un dazio agl' Infedeli; poichè veggiamo, che oggi per il mantenimento de' luoghi sacri si permette, che col danaro *ad redimendum vexationem* si appaghi l'ingordigia de' Turchi.

E qual meraviglia poteva nascere da quelle mie poche parole, che gl' abusi introdotti ne' Pellegrinaggi avessero tanto diformato la loro frequenza, che da atto di penitenza, e di Religione, gl' avesse trasformati in vane opere di superstizione, ed ignoranza, se lo stesso abbiamo veduto intervenire nelle spedizioni delle Crociate? Egli è certo appresso tutti gli Cattolici, che prender la Croce, e con essa le Armi per la liberazione di Terra Santa, sia opera grandemente accetta a Dio. Mà chi dicesse, che la frequenza delle Crociate avesse avuto fomento più dell' ignoranza, e dalla superstizione, che dalla prudenza, e dallo spirito di Dio, per auventura non sarebbe errato, ne altro direbbe, che quel, che confermano tutte le Storie, e lo dimostra il difuso, in cui sono ite, e l'infelice fine, a cui, toltone la prima, che si fece sotto *Gottofredo Buglione*, quasi tutte l'altre mal capitate terminarono; anche quella, che s'intraprese dal Rè *Luigi* di Francia, e l'altra predicata da *S. Bernardo*, ove promise glorioso evento, che poi non riuscì; e non solo gran mortificazione reccò al Santo, mà lo costrinse fare a se stesso l'Apologia a Papa *Eugenio* nel lib. 2. de *Consideratione* c. 1.

Ne ad altra caggione comunemente si attribuiscono tali sventurati auventi, senon che alla corruttela, dissolutezza, e ribalderia de' Crociati, che credevano, presa quella Croce, e la spada per la causa di Dio, esser loro lecita ogni brutalità, rapina e crudeltà; onde dobbiamo persuaderci, che l'infinita Giustizia

di Dio, avendo in abominazione di benedire quell'armi, che benché prese per giusta causa, erano però maneggiate da gente così scelerata, e rea, siccome ne fanno testimonianza *Ottone Frisingense* de gestis *Friderici* c. 60. *Rogero* ne' suoi Annali, *Giacomo de Vitres* cap. 82., e da essi il *P. Maimbourg Hist. des Croisades* Lib. 4. nell' Anno 1149.

Mà finalmente, che direbbero costoro, se negl'ultimi nostri tempi un Cardinale, qual fu il *P. Franc. Maria d'Arezzo* nelle sue Prediche nel Palazzo Apostolico, impresse prima in *Roma*, e poi ristampate in *Milano*, condannasse per le ragioni stesse come dannevoli piuttosto che salutari, i Pellegrinaggi, che con tanta frequenza s'intraprendono per visitare i Santuari di *Roma* istessa? Egli nella Predica 4. al *Tom. 1. §. 12. p. 44.* secondo l'Edizione di *Milano*, s'congiura, e declama contro coloro, che si portano a *Roma*, a questo fine; i quali credendosi migliorare nello spirito, miseramente vanno in perdizione, e si vale delle parole stesse, di cui *S. Girolamo* si valse per dissuadere *S. Paolino* suo grand' amico, che sospirava di visitare i santi luoghi di *Gerusalemme*, a non andarvi. Ecco le sue parole: „Lesse l'eruditissimo vecchio, (intendendo di *S. Girolamo*) „che *Paolino* suo „grand' amico sospirava di visitare *Gerusalemme*; egli non approvò tal pensiero: „però rescrisse all'infervorato Collega con sentimenti sì liberi, che cagionano meraviglia. Uditeli. Che vuoi tu fare a *Gerusalemme*? Santificarti? Più facile „ti farà farlo, ove sei, che ove pensi venire. Nella Santa Città vi son innumerevoli Santi morti, mà i vivi non vivono tutti da Santi. Vi sono l'ossa de' Profeti defonti, mà trà successori de' Profeti vi sono ossa, e vi è carne; vi è la „Croce di Cristo, mà taluno della Croce non vuole altro, che il titolo. V'è „l'Agnello di Sion, mà vi sono a tendergli insidie, e lupi, e lupe. Qui sono „molte indulgenze, mà vi sono moltissimi peccati; e non si sa, se tutte l'Indulgenze si guadagnano; si sa, che si commettono tutt' i peccati. „E doppo aver rapportate consimili espressioni, soggiunse le parole stesse di *S. Girolamo*, le quali sono: *De toto orbe huc concurrunt: plena est Civitas universi generis hominum, & tanta utriusque sexus constipatio, ut quod alibi ex parte fugiebas, totum hic sustinere cogaris in Urbe celeberrima, in qua Curia, scorta, mimi, scurrae, & omnia sunt, quae solent esse in ceteris Urbibus. Summa ergo stultitia est dimittere Patriam, & inter majores Populos periculosius vivere, quam eras victurus in Patria.* Poi il savio Oratore Apostolico si rivolge a *Roma*, e si gli dice: „*Roma*, per amor di Dio vivi „in maniera, che il livore, e l'eresia con maschere di zelo non abbiano da strappar „la penna dalla mano di *S. Girolamo*, e di scrivere di te a Popoli lontani, quanto „egli scrisse di *Gierosolima* a *Paolino*. Quanti vengono a *Roma* per migliorare „lo spirito, se vedessero in *Roma* non solamente vivere, mà passeggiare con bal- „danza, & scorta, & scuratos, & mimos, ritornati a loro Regni, o Fedeli, o Infedeli andrebbero vociferando per le piazze, e per circoli, che il concorrere a „*Roma* non è ormai divozione, mà frenesia.” *Summa stultitia est dimittere Patriam, & inter majores Populos periculosius vivere.*

Che diranno dunque ora li miei Censori? Che pure *S. Girolamo*, il Concilio *Cabilonese*, e l'altro di *Salustat*, le Leggi de' Principi, le Costituzioni de' Sommi Pontefici, tutti i gravi Canonisti, e Teologi, ed il Cardinale *Arezzo* stesso, riputassero per ciò tutti i Pellegrinaggi inutili e superflui?

Est

*Est modus in rebus, disse colui, sunt certi denique fines,
Quos ultrà citràque nequit consistere rectum.*

Non perche alcuno rapporti gl' abusi, e le corrottele, e ponderi in que' secoli barbari, ed incolti la frequenza di tali fregolati Pellegrinaggi esser derivata da superstizione, ed ignoranza, può da ciò inferirsi, che assolutamente condanni il Pellegrinaggio. Quanti Autori Cattolici hanno condannato la frequenza della Comunione stessa dell' Altare? e sarebbe pur troppo ingiusta conseguenza inferire da ciò, che abbiano condannata la Comunione medesima, molto più ingiusti, iniqui, e maligni faranno coloro, che da quelle mie poche parole vorranno inferire, che io perciò riputassi inutili, e superstiziosi tutti i Pellegrinaggi, che s'intraprendono da Fedeli ne' più famosi, e celebri Santuarj delle Provincie del Mondo Cattolico.

C A P O XVI.

*Reputa inutili, e superstiziose le Orazioni, e Sagrifizj a fine di liberar
l'anime de' defonti dal Purgatorio.*

Plù sfacciata, e nera calunnia non si è giamai intesa di questa, che ora si propone; così, se si riguardano le mie parole, che tutt' altro contengono, come l'animo maligno, e perverso di avermi voluto attaccare in cosa così grave, quanto si è di un Articolo stabilito di Fede. Se si riguardano le mie parole, la calunnia è chiara; poiche io dopo aver parlato de' Pellegrinaggi, (nella medesima pag. 376. al Tom. 1.) non soggiunsi altro, che in questi medesimi tempi, cioè nell' VIII. Secolo le Orazioni, e gli suffragj afine di liberar l'anime de' loro defonti dal Purgatorio erano vie più raccomandati, e molto più praticati. Si parla quivi dell' orazioni, e suffragj per i morti, non come cosa allora introdotta per superstizione, ovvero per ignoranza, come lividamente mi s'imputa; mà che in questi tempi tali suffragj erano vie più che prima raccomandati, e molto più praticati, poiche si videro con frequenza moltiplicare le private Messe in più Capelle, che si erigevano nelle Chiese, quando prima in un Altare, che era il maggiore, al cospetto di tutto il Popolo una, o al più due solenni se ne celebravano, e nulla più, come ne possono esser a noi testimonj le nostre antichissime Chiese, le quali secondo la loro antica architettura mostrano ancora, che un Altare solamente, che era il maggiore, era collocato in mezzo nella parte più alta della Chiesa, e non vi erano picciole capellette, le quali si veggono aggiunte di poi, secondo che la frequenza de' Sagrifizj in appresso più raccomandata, e molto più praticata, ricercava. Ne dee sembrare cosa strana, che in un Secolo ora sien si rese più frequenti alcune particolari divozioni, ora meno in un altro, dando sovente le antiche alle nuove luogo, siccome tutto di veggiamo intervenire in moltissimi altri riti, ed usanze. La prudenza però, e lo Spirito di Dio dee regolare tutte queste cose, altrimenti se la regola del proprio

proprio comodo, o qualche mondano interesse n'è il direttore, il passaggio è molto corto, e spedito, che un' opera di pietà, e di Religione passi in superstizione, o in empietà.

Qual cosa più santa, e meritoria può riputarfi giammai, che pregare per l'anime de' defonti, e per mezzo del Sacrificio delle Messe intercedere per la loro liberazione dalle pene, nelle quali gemono, del Purgatorio; Eppure in ciò vi può essere superstizione, e perniciofa lusinga, che in cambio di recar suffragio all' anime de' morti, si cagioni la perdizione dell' anime de' vivi. Quanti ripongono il presidio della salvezza della loro anima, non già allo studio di tenerla monda dalla contagione del Secolo, ed a procurar in vita di sollevar le vedove, e gl' oppressi; mà credendo di saldare ogni conto con Dio, sono tutti intesi a fabricar Capelle fontuose, moltiplicare i Sacrifizj, e far celebrare delle Messe in tutti gli Altari. Quanti rubano in vita alle Chiese vive, cioè a Fedeli, che sono nella Comunione della Chiesa, per lasciare alle Chiese morte, ampliandole, ed erigendovi Capelle, ed Altari luminosi, e risplendenti di agate, e di topazzi. Leggasi il famoso Teologo Bossuet Vescovo di Meaux, il quale nella sua *Politica estratta dalla Scrittura Sacra* al Lib. 7. part. 2. propos. 11. fa vedere quanto pernicioso sia quest' abuso introdotto nel Cristianesimo.

Del rimanente il volere da ciò dedurre, che io riputassi inutile il pregare per i morti, ovvero negassi il Purgatorio, è una calunnia purtroppo sfacciata. Io in più luoghi della mia Storia detesto, come errore gravissimo, una tale bestemmia; anzi riputando, che i Greci Scismatici fossero in questa credenza, parlando (al Tom. 1. pag. 528.) della Diocesi di Cùtaro, la quale era tutta sottoposta al Metropolitano di Bari, dico, che presentemente in buona parte è occupata da Turchi, e che il rimanente ritiene ancora il Rito Greco Scismatico, e con esso molti perniciosi errori, e fra gl' altri, di negare il Primato al Pontefice Romano, di negare il Purgatorio, e la Processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo.

Ancora rapportando io al Tom. 4. p. 75. l'empie eresie di *Luthero*, fra le altre sue follie, reputo quella di negare il Purgatorio.

Parimente nello stesso Tom. 4. p. 82. narrando l'insidiose maniere, che praticava in Napoli *Pietro Martire Vermiglio* per insinuare in quella Città di soppiatto la perniciofa Dottrina di *Luthero* sopra questo punto del Purgatorio, dico, che costui spiegando quel passo di *S. Paolo* Epist. I. ad Corinth. c. 3. *Si quis autem superedificat*, diede gran sospetto, che non ben sentisse del Purgatorio, talche dal Vicerè *D. Pietro di Toledo* gli fu fatto proibire l'esposizione, che ci faceva in *S. Pietro* ad Ara sopra l'Epistole di *S. Paolo*. Dunque non v'è uomo per quanto maligno, e velenoso, che possa sopra di ciò sospettare della mia sana Dottrina; d'onde parimente si convince, che i miei detrattori hanno contro di me usate le armi più ree, ed infernali, che potesse loro somministrare l'astio, ed il livore, ed una malignità pur troppo sfacciata, e detestabile.

C A P O XVII.

Qual forza, e vigore debbano avere le proibizioni de' Libri fatte in Roma, e massime nel Regno di Napoli.

DAlle animose imputazioni, che io con troppa libertà, e livore abbia favellato della Corte di Roma, e delle sue sorprese, che tutto di per instabilirsi nella pretesa Monarchia tenta sopra la Giurisdizione, ed Imperio de' Principi, e che avessi per ciò disseminate nella mia Opera, Dottrine false, temerarie, scandalose, e scismatiche, e pur troppo ingiuriose alla Gerarchia Ecclesiastica, ed a tutti gli Ordini della Chiesa, donde fu mossa Roma nel dì 1. Luglio 1723. con suo Decreto a proibirla.

Il Decreto della proibizione de' miei Libri interposto in Roma dalla Congregazione del S. Uffizio il dì 1. Luglio del 1723. fa conoscere con molta chiarezza, ed evidenza, che i Qualificatori, che furono deputati ad esaminargli, con tuttoche premuti, e stretti da un inondamento di Frati, e Monaci, che innalzarono i loro gridi, e schiamazzi, tanto che insino a Roma se ne sentì il fremito, ed il rumore, con tuttoche il Nunzio di Napoli *Vicentini*, che si credette offeso per questa Storia, avendo io per dura necessità del mio Istituto dovuto narrere ciò, che accadde a lui in Napoli, ed al suo Tribunale della Nunziatura in tempo del Governo del Conte di *Daun*, avesse fatta in quella Corte pur troppo animose relazioni contro tali Libri, rappresentandogli per empj, ed ereticali, e che bisognava usar rimedj forti, ed esemplari, nonmen contro di essi, che contro l'Autore. Nulladimeno i Qualificatori stessi così agitati, e scossi da tanti, e sì furiosi venti, non poterono sfender tanto il loro rigore, ed animosità, sicche potessero qualificare i miei Libri per Ereticali, che contenessero proposizione d'Eresia, come esaggeravano i miei detrattori; cioè che io negassi il Purgatorio, l'Ordinazione ne' Vescovi, essere inutili le orazioni per i morti, e molti altri consimili errori; attribuendomeli, secondo che s'è potuto vedere dalle imputazioni, che sinora si sono intese.

Eppure essi sono così proclivi a ciò fare nella Censura de' Libri, che loro si commette, che nelle più ordinarie proibizioni si leggono quasi sempre queste parole: *Continentes doctrinas, & propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, hæresin sapièntes, & imò etiam hæreticas.* Il Decreto fu in cotal forma concepito.

Decretum Feriâ quintâ, die 1. Julii 1723.

In Congregatione Generali S. Romanæ, & Universalis Inquisitionis, &c. Habita in Palatio Apostolico coram SS. Domino Nostro Innocentio Divinâ Providentiâ Papa XIII. ac Eminentissimis, & Reverendissimis Dominis Cardinalibus in tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus à S. Sede Apostolica specialiter deputatis; SS. Dominus Noster Innocentius XIII., habitis prius, pluriumque insignium in
S. Theo-

S. Theologia Magistrorum, ac Professorum, necnon Venerandæ Congregationis S. R. E., & Venerabilis Inquisitionis Qualificatorum consultationibus, ac auditis votis Dominorum Eminentiss., & Reverendiss. DD. S. R. E. Cardinalium in tota Republica Christiana Generalium Inquisitorum, libros typis editos, & in 4 Tomos divisos, quibus Titulus est: Dell' Istoria Civile del Regno di Napoli Libri 40, scritti da Pietro Giannone Giureconsulto, ed Auvocato Napolitano, in Napoli 1723. Per lo stampatore Nicolo Naso: prohibendos, atque damnandos censuit, prout præsentì Decreto, auctoritate Apostolica omnino prohibet, & damnat, uti continentes doctrinas, & propositiones quam plurimas falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam injurias omnibus Ecclesiæ Ordinibus, & toti Ecclesiæ Hierarchiæ, præsertim S. Sedis Apostolicæ, erroneas, schismaticas, atque impias, & hæreses ut minimum sapientes. Hos igitur libros sic prohibitos, & damnatos, Sanctitas Sua vetat, ne quis, cujuscumque sit status, & conditionis, ullo modo, & sub quocumque prætextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam quocumque loco, & quocumque idiomate impressos apud se retinere, & legere audeat, sed eos ordinariis locorum, aut hæreticæ pravitatis Inquisitoribus statim, & cum effectu tradere, & consignare teneatur, sub pænis in Indice Librorum prohibitorum contentis, aliisque pænis arbitrio Sanctitatis suæ infligendis.

Antonius Lancionus S. R., & Universalis Inquisitionis Notarius.
L. S.

Die 6. Julii supradictum Decretum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Palatii S. Officii in acie Campi Floræ, ac aliis locis, & consuevis Urbis, per me Petrum Remolatum Sanctissimæ Inquisitionis Cursorem. Romæ typis Reverendiss. Cameræ Apostolicæ 1723.

Questo Decreto smentì i miei Calunniatori, che declamavano in ogn' angolo i miei Libri per Ereticali, poiche per appoggiare il divieto, bisognò ricorrere ad altri mezzi. Il Concilio di Costanza distinse negl' Autori varj gradi d'errori, che bisogna rapportargli colle parole di Melchior Cano, il quale nel suo famoso Trattato de Locis Theol. l. 12. c. 6. in fine, intorno a ciò si distinse sopra tutti gl'altri Teologi. *Accepimus enim*, ei dice, *ex Concilio præsertim Constantiensi alias propositiones hæreticas esse*, e di queste i Censori Romani non ne poterono qualificare neppur una ne' miei Libri, *alias erroneas, alias sapientes hæresin, alias temerarias, alias scandalosas, alias piarum aurium offensivas*. Fu adunque questa proibizione non appoggiata ad altro, che alle imputazioni fattemi d'aver io scritto con troppo astio, e livore contro Roma, e suoi procedimenti, onde qualificarono alcune mie proposizioni per erronee, scismatiche, sediziose, temerarie, ed ingiuriose alla loro Monarchia, che essi chiamano Gerarchia, delle quali accuse intendo io purgarmi in questo Capitolo, e farle conoscere etiamdio per animose, e false. Questo Decreto gli fece ancora rimaner delusi, e tutti di ghiaccio, perche quando credevano, che questa proibizione dovesse essere la più tremenda, e formidabile, e che dovesse contenere le formole più spaventose, e terribili, viddero dipoi uscirne fuori una della solite, ed ordinarie.

Hanno i Curiali di Roma stabiliti pure certi gradi in queste proibizioni, che furono accuratamente osservati da valenti Teologi, ed ultimamente dal P. Martino Harney Domenicano Teologo di Lovanio, il quale, nel libro, che compose contro Ant. Arnaldo de S. Scriptura linguis vulgaribus legenda (al Lib. I. c. 20.

n. 3.

n. 3. p. 275.) dice: *Habent Librorum condemnationes gradus suos; nam inter communiter usitatas aliud est e. g. Decretum quod edit Sacra Congregatio ad Indicem; aliud est, quod Congregatio S. R. Inquisitionis, item an Sanctissimus annuat tantum; an etiam mandet; rursus an Pontifex Maximus in tertia persona loquens inducatur; & an in prima, & peculiari Diplomate, sive Brevi (nam hoc est multo gravius) librum damnat, praesertim si poena excommunicationis lata sententia cum derogantibus, ut ajunt, clausulis apponatur.* Così credevano questi miei accusatori, che la proibizione de' miei Libri dovesse farsi con particolar Diploma, o Breve, e non per via di semplice Decreto. Credevano, che dovessero alcune proposizioni dichiararsi non solo scandalose, e temerarie, mà anche ereticali; mà poi viddero, che quanto si potè a duri stenti arrivare, i qualificatori non poterono far altro (senza però disegnarle) che dire, *haeresin ut minimum sapientes.* Si credevano, che la proibizione dovesse stendersi anco a MSti, mà si vidde poi ristretta a soli impressi, o da imprimerfi. Che il Papa dovesse introdursi a parlare in persone prima, e non in terza, con quel *prohibet, & damnat*; che dovessero fulminarsi scomuniche terribili contro i detentori, e lettori, l'assoluzione delle quali fosse riserbata al solo Sommo Pontefice; e non dirsi semplicemente, *sub poenis in Indice Librorum prohibitorum contentis*, che niente ha di positivo, poiche al proposito notò *Van Espen Juris Eccles. part. 1. tit. 22. c. 4. n. 19. Poena varia sunt pro varia Librorum prohibitione; neque juxta hodiernum Congregationis stylum solet exprimi, quo ex capite liber proscribatur: incerta quoque manet poena, quam contravenientes incurrun.*

Credettero, che premurosamente dovesse comandarsi, che i Libri dovessero consegnarsi agl' Inquisitori, ovvero agl' Ordinarij de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent*; siccome suol ordinarsi nelle proibizioni de' perniciosi Libri; mà poi viddero, che niente di questo si leggeva nel Decreto, mà usandosi le consuete formole, solamente dirsi: *Sed eos Ordinariis locorum, aut haeretica pravitatis Inquisitoribus statim, & cum effectu tradere, & consignare teneantur.* Si ammiravano ancora, che non si leggevano nel Decreto quelle presenti, e gravi formole, *etiam de motu proprio, & ex certa scientia, & matura deliberatione nostri, deque Apostolica potestatis plenitudine*; ed altre simile spaventose, e terribili clausole.

Questa istessa proibizione dunque così semplice, ed ordinaria, e fuori d'ogni loro aspettazione, avrà dovuto smentirgli di tante ree calunnie, che imputarono a miei Libri; ed avrà potuto ancora bastantemente chiarirgli, che Roma stessa non gl'ha riputati cotanto scelerati, empj, e sacrileghi, quanto essi gl'andavano per le piazze, ne' Confessionarij, e sin sopra i Pulpiti declamando; e tanto maggiormente avranno potuto di ciò ricredersi, se della mia proibizione avranno fatto confronto colle proibizioni, che gl'anni scorsi nel Pontificato di *Clemente XI.* uscirono per i Libri stampati in Napoli alla difesa dell'Editto del nostro Augusto Monarca; col quale si vietava potersi conferire Benefizj del Regno a forestieri. Uscirono, come ciascuno sà, nell'Anno 1708. e 1709. tre nobili scritture dettate sopra questo soggetto da tre insigni Giureconsulti Napolitani, nelle quali non fu altro lo scopo di questi celebri Scrittori, se non che di mostrare, che l'Editto del Rè, di doverli conferire tutti i Benefizj del Regno a suoi Nazionali fosse conforme non meno alle Consuetudini, e Statuti dell'altre Nazioni del Mondo Cattolico, mà a Canonj stessi in più Concilj stabiliti, alle Costituzioni medesime de'

Sommi Pontefici, alla Dottrina de' Padri antichi della Chiesa, ed alla commune sentenza de' piu gravi Teologi, e Canonisti.

Tanto bastò a *Clemente XI.* per proibirle tutte, e tre, non già per via di Decreti, mà con due suoi terribili Brevi, uno sotto la data de' 17. Febrajo dell' Anno 1710., l' altro sotto i 24. Marzo dell' Anno stesso, co' quali le dichiarò false, temerarie, sediziose, erronee ed ingiuriose alla Sede Apostolica, everfive dell' Unità, e Primato della Chiesa Romana, distruttive della Libertà, ed Immunità Ecclesiastica, sospette d'Eresia, imò etiam hæreticas. Di più, *motu proprio, ex certa scientia, & matura deliberatione, deque Apostolica potestatis plenitudine*, le condanna, proibisce, le riprova anche MS. e che debbano tosto consegnarsi agl' Inquisitori, ouvero Ordinarij de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent.* E coloro, che contraverranno, siano scomunicati ipso facto, *absque alia declaratione*, dalla quale scomunica, *nemo per quemlibet, nisi per nos, sive Romanum Pontificem pro tempore existentem absolvi possit*; perche chiaramente si comprenda non meno quanto perversi, ed iniqui fossero stati gl' ampj giudizj, che sopra i miei Libri fecero costoro, che di quanto peso debbano a noi essere simili proibizioni, non ci rincresce di trascrivere quì in grazia di coloro, che non gl' hanno letti, le copie di questi due Brevi a fine, che ciascuno maggiormente conosca al loro confronto il gran divario, che vi è fra l'una, e l'altra proibizione; e che se della prima non si tenne fra noi conto alcuno, molto meno debba tenersi di quest' ultima.

Copia del primo Breve.

» Sanctissimi D. N. Clementis, Divina Providentia Papa XI. damnatio, & prohibitio nonnullorum librorum sub titulis: *Ragioni del Regno di Napoli nella Causa de' suoi Benefizj Ecclesiastici, che si tratta nel Real Consiglio della Maestà del Rè nuovamente à tal affare ordinato &c. De re Beneficiaria Dissertationes tres, ubi Caroli Austrii, Hispaniarum Regis, Pii, Felicis, Victoris P. P. Augusti Edictum, quo fructuum capionem in Sacerdotiis externorum, & vacantium Clericorum jubet, tum summo, tum optimo Jure rectè, atque ordine factum demonstratur &c. Considerazioni Teologico - Politiche fatte à pro degl' Editti di S. M. Cattolica intorno alle rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli &c.* Clemens Papa XI. ad perpetuam rei memoriam. Cum, sicut nobis innotuit, in lucem prodierint nonnulli libri sub titulis infra scriptis &c. *Ragioni del Regno di Napoli nella causa de suoi Benefizj Ecclesiastici, che si tratta nel Real Consiglio della Maestà del Rè nuovamente à tal affare ordinato 17. Giugno 1708. De Re Beneficiaria Dissertationes, ubi Caroli III. Austrii, Hispaniarum Regis Felicis, Victoris, P. P. Augusti Edictum, quo fructuum capionem in Sacerdotiis externorum, & vacantium Clericorum jubet, tum summo optimo Jure, rectè atque ordine factum demonstratur.* Rex qui sedet in folio judicii dissipat omne malum intuitu suo. Prov. 20. An. Domini 1708. *Considerazioni Teologico - Politiche fatte à pro degli Editti di S. M. C. intorno alle rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli; Parte prima nell' Anno 1708.* Venerabiles Fratres, nostri S. R. E. Cardinales, in tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem Generales Inquisitores, à Sede Apostolica specialiter deputati, auditis, librorum hujusmodi, censuris sibi relatis, illos tanquam continentes propositiones falsas, malè sonantes, temerarias, seditiosas, erroneas, Sedi Apostolicæ injurio-

,, fas,

„fas, Unitatis, & Primatus ejusdem S. R. E. everfivas, libertatis, & immuni-
 „tatis Ecclesiasticæ penitus destructivas, suspectas de hæresi, schismati, & hæresi
 „proximas: immo etiam hæreticas respectivè, omnino damnandos, & prohibendos
 „esse censuerint. Hinc est, quod nos pro commissa nobis divinitus Gregis Domi-
 „nici curâ Animarum pretioso Salvatoris, & D. N. J. C. sanguine redempta-
 „rum, periculis, atque detrimentis, quæ ex illorum librorum lectione, & usu
 „provenire possent; pastoralis sollicitudine, quantum in Domino possumus, occur-
 „rere volentes, de memoratorum Cardinalium consilio, ac etiam motu proprio,
 „ac etiam ex certa scientia, & maturâ deliberatione nostri, deque Apostolicæ Po-
 „testatis plenitudine libros supradictos, & eorum quemlibet, ubicumque alio
 „idiomate, seu quavis Editione, & versione huc usque impressos, ac manu de-
 „scriptos, aut in posterum imprimendos, & describendos, tenore præsentium
 „damnamus, & reprobamus, ac legi, & retineri prohibemus; ipsorumque li-
 „brorum, & eorum cujuslibet impressionem, descriptionem, retentionem, lectio-
 „nem, & viam omnibus, & singulis Christi fidelibus, etiam specifica, & indivi-
 „dua mentione, & expressione dignis, sub pœna excommunicationis per contrafa-
 „cientes ipso facto, absque alia declaratione incurrenda; à qua nemo per quem-
 „quam, nisi per nos, seu R. Pontificem pro tempore existentem, præter quam
 „in mortis articulo constitutus absolvi possit, omnino interdiciamus. Volentes, &
 „Apostolica autoritate præcipientes; ut quicumque libros prædictos, vel aliquem
 „eorum, penes se habuerint, illos, seu illum statim ac præsentis litteræ ad eorum
 „notitiam pervenerint, teneantur tradere, atque consignare locorum Ordinariis,
 „vel hæreticæ pravitatis Inquisitoribus, qui exemplaria sibi tradita illicò flammis
 „aboleri curent. In contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque cæte-
 „rorum, ut ipsæ præsentis litteræ omnibus facilius innotescant, nec quisquam il-
 „larum ignorantiam valeat allegare, volumus pariter auctoritate præfata decerni-
 „mus, ut illæ ad Valvas Basilicæ Principis Apostolorum, & Cancellariæ Aposto-
 „licæ, nec non Curiae Generalis in monte Citatorio, & in acie Campi Floræ de
 „Urbe per aliquem ex Cursoribus nostris, ut moris est, publicentur, illarumque
 „exempla ibidem affixa relinquantur. Sic verò publicatæ, omnes, & singulos,
 „quos concernunt, perinde afficiant, & arctent, ut si unicuique illorum persona-
 „liter intimatæ, & notificatæ fuissent, utque earum præsentium litterarum
 „transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici sub-
 „scriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eaque
 „prorsus fides ubique locorum, tam in judicio, quam extra illud, habeatur quæ
 „haberentur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

„Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 27. Februarii 1710.
 „Pontificatus Nostri Anno X. F. Oliverius. Anno à nativitate D. N. J. C. 1710.
 „Februarii Indictione 3a. Pontificatus summi in Christo Patris, & D. N. D. Cle-
 „mentis Divina Providentia Papæ XI. Anno X., supradictæ litteræ Apostolicæ af-
 „fixæ, & publicatæ fuerunt ad Valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Cancellariæ Apostolicæ, & aliis locis solitis, & consuetis Curiae Generalis, in monte Ci-
 „tatorio & in acie Campi Floræ per me Andreæ Græcum Apostolicum Curso-
 „rem.

„Joseph Batialis Promagister Curforum.

„Romæ ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ 1710.

Copia del secondo Breve.

„Sanctissimi D. N. D. *Clementis* divina Providentia *Papæ XI.* Nova damnatio,
 „ac prohibitio libri sub Titulo: *Considerazioni Theologiche Politiche fatte à prò degl'*
 „*Editi di S. M. C. intorno alle rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli;* damnavi-
 „mus, & reprobavimus, ac legi, seu retineri prohibuimus, & alias prout in præ-
 „dictis nostris litteris die 17. Februarij proximè præteriti expeditis, quarum teno-
 „rem præsentibus pro plenè, & sufficienter expresso, ac de verbo ad verbum in-
 „serto haberi volumus, uberius continetur. Cum autem in nostris litteris præfa-
 „tis titulo libri hujusmodi ex priori ejus pagina transcripto, præter superius relata
 „legantur etiam hæc verba, Part. I. nell' Anno 1708. atque exinde sicut ad Aposto-
 „latus nostri notitiam pervenit, à nonnullis dubitatum fuerit, num ejusdem libri
 „damnatio, ac prohibitio etiam ad secundam ejus partem Anno 1709., ut accepi-
 „mus in lucem editam, extendatur, seu potius ad primam ejus partem dumtaxat
 „Anno 1708., ut præfertur, typis impressam, restricta sit. Hinc est, quod nos
 „ex injuncto nobis cælitus Apostolicæ servitutis munere quamcumque dubitandi
 „ansam, ac in re penitus præcidere, animarumque periculis parare, utpote conti-
 „nentem propositiones falsas, temerarias, seditiosas, erroneas, Sedi Apostolicæ, præ-
 „fatæ injurias, Jurisdictionis, & libertatis Ecclesiasticæ destructivas, usque etiam
 „in schisma manifestè tendentes, & hæresi proximas, damnandas, & prohibendas
 „esse censuimus, consilio, ac etiam motu proprio, ex certa scientia, & matura de-
 „liberatione nostri, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, librum prædictum
 „quoad utramque ejus partem ubicumque, & quocumque alio idiomate, seu qua-
 „vis editione, & versione huc usque impressum, vel manu descriptum, aut, quod
 „absit, in posterum imprimendum, & describendum, tenore præsentium denuo
 „damnamus, & reprobamus, ac legi, seu retineri prohibemus, ipsiusque libri, ac
 „cujuslibet ejus partis impressionem, descriptionem, retentionem, lectionem, &
 „usum omnibus, & singulis Christi fidelibus, etiam specifica, & individua men-
 „tione, & expressione dignis, sub poena excommunicationis per contrafacientes
 „ipso facto, absque ulla alia declaratione incurrenda, à qua nemo à quoquam, præ-
 „ter quam à nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis ar-
 „ticulo constitutus absolutionis beneficium obtinere valeat, omnino interdiciamus.
 „Volentes, & autoritate Apostolica mandantes, ut quicumque librum supradictum,
 „vel aliquam ejus partem penes se habuerit, illum, seu illam statim, atque præsen-
 „tes litteræ ei innotuerint, locorum ordinariis, vel hæreticæ pravitatis Inquisitori-
 „bus tradere, atque consignare teneantur. Hæc vero exemplaria sibi sic tradita il-
 „lico flammis aboleri curent. In contrarium facientibus, non obstantibus quibus-
 „cumque &c.

„Ut autem eadem præsentis litteræ ad omnium notitiam facilius perducantur, nec
 „quisquam illarum ignorantiam allegare possit, volumus, & autoritate præfata de-
 „cernimus, illas ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, ac Cancellariæ Apostoli-
 „cæ, nec non Curiae Generalis in monte Citatorio, & in acie Campi Floræ de Urbe
 „aliquem ex Cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibi-
 „dem affixa relinqui; ita ut sic publicatæ omnes, & singulos, quos concernunt,
 „perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter notificatæ, & intimatæ fuif-
 „sent. Ipsarum verò litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu
 „alicujus

»alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eandem prorsus fidem, tam in judicio, quam extra, ubique locorum haberi, quæ haberetur eisdem præsentibus, si exhibitæ forent, vel ostensæ.

»Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 24. Martis 1710. Pontificatus nostri Anno X. F. Oliverius.

»Anno à nativitate SS. D. N. D. in Christo Patris, & D. N. D. Clementis Papæ XI. Anno X. supradictæ litteræ Apostolicæ affixæ, & publicatæ fuerunt ad Valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Curie Generalis in monte Citatorio, & in acie Campi Floræ, & aliis locis solitis & consuetis Urbis per me Ludovicum Capelli Apostolicum Cursorem. Joseph Bartioli Magnus Cursor.

»Romæ ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ 1710.

Or se queste proibizioni non sgomentarono anche le coscienze timorose, e pavidе, sicche non proseguissero di leggere quelle scritture, le quali non contengono, che una valida difesa delle ragioni del Regno, e de' diritti di sua Maestà intorno a suoi Benefizj; molto meno dourà sgomentare quest' ultima non cotanto rigorosa, e terribile; sicche tralascino la lezione di questi Libri, i quali non trattano, che delle cose accadute nel Regno, nel corso di XV. Secoli, per ciò che si appartiene alla temporale, ed Ecclesiastica Polizia di quello, e ne' quali vengono sostenute le supreme Regalie, ed altre preeminenze de' nostri Principi contro gl' attentati, ed abusi dell' Ecclesiastica Giurisdizione.

Non si sgomenti dunque alcuno di questa proibizione, perche i Curiali Romani dovevan fare, ed aurebbero mancato al loro debito, se gl' avessero lasciati correre liberi, e franchi; ed aurebbero gravemente offeso le leggi, onde la Corte di Roma regola ora quest' importante affare della proibizione de' libri, se avessero fatto altrimenti. Essi credono, che qualunque libro, che non vada a seconda delle loro stravaganti massime, specialmente in cose giurisdizionali, debba subito proibirsi; affinche poi, se venisse nelle occasioni di qualche contesa allegato in contrario, si possa tosto rispondere, che non fa autorità, perche proibito dalla Sede Apostolica.

Ne dee alcuno sorprendersi, quando legge in simili proibizioni quelle spaventose parole; *propositiones quamplurimas, falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, injurias omnibus Ecclesiæ Ordinibus & toti Ecclesiastica Hierarchie, præsertim Sanctæ Sedi Apostolicæ, erroneas, schismaticas, aque impias, & hæreses ut minimum sapientes*: poiche queste parole che ora si sono introdotte in Roma per formulario in quasi tutte le proibizioni, non hanno più quel senso del quale parla il Concilio di Costanza, e dottamente espone Melchior Cano loc. cit. c. 10., mà hanno significazione tutto diversa, e lontana dal commune parlare, e dal commune scrivere de' più savj Teologi, e dinotano tutt' altro, secondo l' applicazione, ed il nuovo vocabolario di Roma.

Tutto ciò, che si scrive contro l'intraprese, che fa la Corte di Roma sopra la Giurisdizione, ed Imperio de' Principi, e perciò che debbano questi procurare di contenerla ne' suoi limiti con opporsi a di lei attentati, si chiama dottrina sedizioza, ed everfiva della loro pretesa Monarchia, che essi cuoprono sotto il manto di Primato quello, che scrive per porre argine alla loro pretesa libertà, e licenza, si chiama dottrina destruttiva dell' Immunità Ecclesiastica. Si chiamano proposizioni false, temerarie, ed ingiuriose quelle, che si ragirano sopra la rilasciata disciplina, ed i corrotti, ed abominevoli loro costumi. Se si vogliono scoprire le molte superstizioni,

dalle quali essi ricavano profitto, e mantengono per rispetti mondani, si dice, che siano sentimenti scandalosi, empj, e che pizzicano d'eresia, o che offendono le pie orecchie. Se si detestano i rilasciati costumi de' Frati, e de' Monaci, e le loro empietà, e sceleragini, si qualificano per espressioni ingiuriose a tutti gl'Ordini della Chiesa; e se del Clero ancora, si aggiunge, a tutta l'Ecclesiastica Gerarchia. E con nuovo vocabolario, si chiamano gl' Ordini delle Religioni de' Frati, e de' Monaci, Ordini della Chiesa, e la Corte di Roma si cuopre sotto il nome di Gerarchia Ecclesiastica, e di Sede Apostolica. Tutto ciò, che abbatte la loro pretesa Monarchia, si chiama dottrina erronea, scismatica, e sediziosa: per sediziosi; e scismatici essi intendono tutti coloro, che non riconoscono il Papa per supremo Monarca, non meno del Spirituale, che del Temporale.

Or se vorranno esaminarsi le proposizioni notate ne' miei Libri per temerarie, sediziose, false, erronee, scismatiche, con questo nuovo vocabolario, certamente che molte vene faranno; mà se si vogliono ridurre a verj, e proprj sensi, secondo che dottamente ne scrisse *Melchior Cano* nel citato Cap. X. del Sec. XII. non sene troverà pur una falsa, temeraria, ingiuriosa, ouvero empia, ed erronea, o molto meno sediziosa, e scismatica.

Non si potrà certamente ritrovar ne' miei Libri proposizione alcuna falsa, perche io, contro il costume degl' altri Storici, hò voluto astringermi a leggi pur troppo dure, e strette; cioè di non doverli credere alla sola mia narrazione, mà con ogni studio ho procurato addittare nel margine gli Scrittori contemporanei, o almeno i più esatti, per prova di quanto io veniva di rapportare. Saranno costoro falsi, e non io. Forse vi saranno delle proposizioni erronee, avendo io facilmente potuto prendere degl' abbagli, onde in alcuna parte averò potuto errare; mà non sarà certamente stato l'errore volontario, mà cagionato dalla debolezza de' miei pochi talenti, ouvero dal tempo, del quale io non abbondava per esaminare più esattamente le cose; e di ciò nella Prefazione ne ho dimandato a miei Lettori scusa, e perdono; dicendo loro, che alcune cose aurebbero per auventura richiesto più pelato, e sottile esame, mà che non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso, che non venirne mai a capo. Gl' errori involontarj meritano scusa, e compatimento, e sempre che mi saranno manifestati, non solo renderò le dovute grazie a chiunque con carità Cristiana mene auvertirà, mà farò prontissimo ad emendargli, e rimarrò contento, che scoperti, non daranno occasione a gl' altri di errar meco.

Molto meno potranno riputarfi alcune mie proposizioni ingiuriose, ouvero temerarie, e scandalose, perche io da semplice Storico abbia rapportato, del Clero, e degl'Ordini delle Religioni ciò, che nelle antiche loro Cronache, ed Annali trovasi notato; ed in che da poi l'umana fragilità gl'ha fatto cadere. E molto meno, se della loro rilasciata Disciplina, e de' pravi costumi della Corte di Roma avessi io alcune volte favellato; Non debbono ancora queste cose, più reputarsi scandalose, o temerarie; pur troppo si sono rese familiari, e comuni, ne ora fanno più ingiuria, ne per la loro notorietà apportano più nota di temerità a chi è costretto rapportarle. Il mondo già n'è pieno, e sta persuaso, che molto più si fa, di quello si dice.

Mà se mai alcuni Libri potranno imputarsi di licenziosi, e temerarj, certamente non potranno questa taccia meritare i miei; poiche io in quelli non assumo di proprio arbitrio il Carattere di Declamatore, o che avessi forse a disaggio, e senza che

che il mio Uffizio, ed Istituto il ricercasse, volsuto, come hanno fatto moltissimi, entrare a biasimare i loro corrotti costumi, & la difformità, nella quale hanno ridotta la Chiesa di Dio. Mà cotali miei censori doveano riguardare, che io avevo assunto in quest' Opera il carattere di Storico, ed a Storici non è raccomandato altro, che di scrivere le cose, così, come auvengono, senza adulazione, o detrazione, mà con nettezza, e verità. Non dee lo Storico essere commosso, ne dal timore, ne dall' amore; non dee esser corrotto da doni, ne atterrito da minaccie; dee esser libero, ed amante non men della verità, che della libertà. Gravissimo in ciò è l'ammonimento del famoso Luciano, conforme per altro agl' ammaestramenti de' più antichi savj della Grecia, il quale nel suo Trattato, *quomodo conscribenda sit Historia*, dice queste memorande parole: *Talis igitur mihi historicus esto, ut metu careat, muneribus non corrumpatur; liber sit, dicendi libertatem, atque veritatem amet; & quemadmodum ait ille Comicus, ficus ficus, ligonem ligonem nominet. Nihil odio, nihil amoris tribuens, non parcens, aut miseresceus, aut erubescens, &c. Qualis Judex, ac benevolus omnibus, ita ut alterutri plus a quo nihil tribuat. Peregrinus in Libris, civitate carens, suis legibus vivens, nulli subiectus. Non quod huic, illive sit placitum cogitans, sed id quod actum est; exponens.* Ricercando dunque l'Istituto della mia Storia Civile del Regno di Napoli, di dover favellare non men della Polizia, e Stato Civile di questo Regno, che dell' Ecclesiastica e spirituale, non dovevo badare ad altro, che alla verità, e dovevo posporre ogn' altro interesse, o contemplazione: *Unum enim hoc*, dice l'istesso Luciano, *historiae est proprium, ac soli veritati immolandum ei, qui ad scribendam historiam se contulerit, cetera vero negligenda omnia.*

Ne io poteva sfuggire, trattando della Polizia del Regno, di rapportare ancora la Polizia dell' Ordine Ecclesiastico in quello stabilita; poiche, siccome s'è potuto osservare da ciò, che si legge nella mia Introduzione, il sistema presente del Mondo Catolico non può comportare, che la Storia Civile di ciascheduna Regione possa andare disgiunta dalla Storia Ecclesiastica; poiche lo stato Ecclesiastico gareggiando col Politico, e temporale de' Principi, s'è per mezzo de' suoi Regolamenti così forte stabilito nell'Imperio, e cottanto in quello radicato, e congiunto, che ora non possono esattamente ravvisarsi i cambiamenti dell'uno, senza la cognizione dell'altro; e se ciò ha luogo in tutte le Provincie Cristiane, molto più nel Regno di Napoli, che è il più assorbito dall' Ordine Ecclesiastico di tutti gl'altri Regni della Cristianità. Sicchè, se rapportando io nella mia Storia i principj, i progressi, a gl'incrementi di quest'Ordine, e come siasi, così se si riguarda l'infinito numero, e qualità delle loro persone, come gl'immensi loro acquisti, e ricchezze, cotanto innalzato per modo, che poco gli resta per assorbire tutte le robbe de' Privati, e l'Imperio stesso temporale de' suoi Regi, e le sue più alte, e supreme Regalie, non dee ciò sembrare ad altri temerario, ed ingiurioso: perche siccome l'Istorico viene astretto da tante Leggi, e legami di sopra rapportati, così all' incontro non si dee offendere alcuno, se scrivendosi il vero, venga forse l'Istorico ad altrui esser molesto, ne dee incolpare colui, non essendo egli l'Autore, mà un semplice rapportatore, siccome dice l'istesso Luciano: *Nam quod est iustissimum, nemo sanae mentis existimabit eum in culpa esse, si quae infelicius, aut stulte gesta sunt, narrabit: siquidem talium non est auctor, sed nunciator.*

Oltra che somma calunnia fu quella; che trà que' Popolari rumori sparsero i Frati, che io del Pontefice Romano, e della sua autorità parlassi con molto strapazzo,

zo, quando, se bene io non acconsenta con gl'adulatori della Corte Romana di farlo Monarca, e di aver la Chiesa di Dio per sua serva, non ho negato però nella sua Persona il Primato, ed avutolo, se non per Prencipe, per Capo certamente della Chiesa Universale: anzi ho pur troppo stesi i Confini delle Regioni suburbicarie, e la sua potestà Patriarcale sopra di quelle, la quale, altri, in troppo angusti termini aveano ristretta; ed ho condannate, come attentati, le sorprese, che li Patriarchi di Costantinopoli col favore degl' Imperadori d'Oriente fecero sopra le Chiese, che appartenevano al Trono Romano, e commendati i nostri Prencipi Normanni, che sottrattele poi dal Costantinopolitano l'avessero restituite al Romano.

S'aggiunge ancora, che scoprendo io, secondo il filo della Storia portava, i molti attentati, che si andavano commettendo di tempo in tempo dagl' Ecclesiastici in quel Regno sopra la Giurisdizione dell'Imperio de' nostri Prencipi; era mancare al mio debito, se avessi taciuto i torti manifesti, che si usavano; ouvero con istile languido, e servile avessi voluto scusare le loro intraprese contro le Regalie, e Preeminenze Reali, che si vedeano così miseramente oltraggiate. E pretendendo io, che non solo per soddisfare all' altrui curiosità, mà che i leggitori de' miei Libri dovessero riceverne qualche frutto dalla loro lezione, ho creduto, che non in altra maniera potessi loro giovare, se non palesando le caggioni de' mali, e potessero quindi con facilità trovar efficaci rimedj per guarire le piaghe della ferita Giurisdizione de' loro Prencipi.

Non poteva ancora tradire la mia Patria, dissimulando i torti, che tutto di da Roma si ricevono, in defraudare i suoi Nazionali de' proprj Benefizi, ed in permettere un così eccessivo acquisto de' Beni temporali all' Ordine Ecclesiastico; e perciò ho creduto potermi valere della stessa libertà, col la quale i nostri Eletti in più Memoriali dati alla Maestà del nostro Augusto Monarca, che si leggono nel secondo Volume de' i Capitoli, e Grazie della Città, e Regno, si sono valuti, come per propria difesa, perche si sottraesse il Regno da i tanti aggravj, ed abusi introdotti dagl' Ecclesiastici, specialmente per por freno a i loro smoderati, ed eccessivi acquisti. E se senza nota di temerità, e di scandalo si leggono ivi tante giuste querele, molto meno douranno perciò i miei libri riputarfi per temerarj, e scandalosi.

Il voler poi riputare alcune proposizioni in quelle contenute per ingiuriose a tutti gli Ordini della Chiesa, a tutta l'Ecclesiastica Gerarchia, e specialmente alla Sede Apostolica, sol perchè de' Frati, e de' Monaci (che nel Decreto s'appellano Ordini della Chiesa) si sia parlato, e forse molto meno di quanto si aurebbe potuto; ouvero perchè della Corte di Roma (che se le da nome di Sede Apostolica) e de' suoi corrotti costumi, siasi souvente ragionato per occasione de' suoi attentati sopra la Giurisdizione de' nostri Prencipi, ouvero, sopra i diritti, e raggioni de' Popoli oppressi. Questa è una pur troppe animosa censura de' nostri Qualificatori: Tralasciando, che io non assunsi mai il Carattere di Declamatore, siccome hanno fatto moltissimi, quando è loro convenuto parlare degl' abusi di quella Corte; mà contenendomi nel mio Istituto, non ho fatto altro, che rapportare istoricamente ciò, che a noi è accaduto, ne debbono cotali rapporti riputarfi ingiuriosi, sempre che sono fondati in una fedele, e vera Storia, ed appoggiati ad Autori gravi, e d'intiera probità, e dottrina.

E che direbbero dunque questi Qualificatori, se sotto la loro Censura cadeffero l'Opere di S. *Bernardo*, il quale perpetuamente declama contro tanti, e si abominevoli costumi della Corte di Roma, ed i tanti abusi, che vedeva introdotti, i quali

quali col suo zelo procurava togliere, ed estirpare? che delle opere di *Gio: Gersone*, e di tanti altri insigni PP. della Chiesa, e di tanti dotti, e rinomati Teologi? Saranno pur costoro riputati ingiuriosi alla S. Sede, ed a tutta la Gerarchia Ecclesiastica?

Mà intorno a ciò io voglio espormi ad un cimento, il quale sarà forse da molti stimato pericoloso; cioè d'espone i miei libri al confronto delle Prediche del Cardinale d'*Arezzo* Cappuccino, ed Oratore Apostolico; che se ne faccia paragone con conferire i miei luoghi, che forse costoro reputano ingiuriosi, coll' innumerabili, che troveranno in quelle Prediche, e dipoi fattone il paragone, non altro Giudice voglio, che essi stessi a determinare, se l'Opera mia al confronto di quelle possa notarsi di temeraria, ed ingiuriosa; io sono sicuro, che a tal confronto qualificheranno la mia per modesta, e sobria.

Se alcune volte sono stato tirato dalla necessità del mio Istituto a favellare della palese, ed a tutti nota dissolutezza, e deformità di Roma, odasi quel, che sopra ciò ne scrisse il Cardinale d'*Arezzo* nella predica 4. del I. Tom. p. 44. dell' Edizione di *Milano*, dove sconsiglia, e declama, che debbano divertirsi i popoli, ed ammonirsi, che non vadano a Roma, per migliorare forse nello spirito, perchè per gl' esempi perniciosi, e mali costumi degl' Ecclesiastici ne riceveranno detrimento e corruzione. Si vale però delle riferite parole di *S. Girolamo*, che dissuadeva *S. Paolino* di andare in Gerusalemme; e rivolgendo, ed adattando quel, che il S. Padre diceva di quella Città, a Roma, ecco come egli esclama. » Roma, per l'amor di Dio, vivi in maniera, che il livore, e l'Eresia con maschera di zelo non abbiano a strappar la penna dalla mano di *S. Girolamo*, e scrivere di te a Popoli lontani, quanto egli scrisse di Gerusalemme a *Paolino*. Quanti, che vengono a Roma per migliorare lo spirito, se vedessero in Roma non solamente vivere, mà passeggiare con baldanza & scorta, & scurras & mimos, ritornati a loro Regni, o fedeli, o infedeli, andrebbero vociferando per le piazze, e per i Circoli, che il concorrere a Roma non è ormai divozione, ma frenesia? *Summa stultitiae est dimittere Patriam, & inter majores populos periculosius vivere.* Quanti venuti a Roma per abbracciare la fede, accommodando la loro credenza, non a suoi Dogmi, mà a suoi Costumi, urlarebbero, non credam, però ti supplico a vivere sì santamente, che, come il Mondo crede per le Leggi, che da te ode, creda altresì per gl' esempi, che in te rimira, affinché i suoi nemici non abbino occasione di corrompere l'Evangelio, e farne satira, e dove Cristo dice a Tomaso, *quia vidisti, & credidisti*; essi non possano mai dire de' Popoli, che ti credono, e non ti vedono, *crediderunt, quia non viderunt.*

Io certamente dell' ambizione, ed ingordigia, che hanno gl' Ecclesiastici d'arricchirsi, e de' ruinosi danni, che all' Ordine Ecclesiastico hanno apportato le ricchezze, non ne parlo con tanta abominazione facendo paragone trà Roma chiamata la Città Santa, e Roma idolatra, come fa questo Cardinale nel Tom. I. nella Predica 12. p. 139. dove, doppo di aver rapportato, che in Roma Idolatra per salire al Delubro della Concordia, che era fabricato sul Campidoglio, vi era una scala di cento gradini, e che quel Tempio nella più elevata parte racchiudeva la cassa della moneta, per lo che non poteva ben dividersi, se chi andava al Tempio, andasse per fermarsi a piè dell' Altare, o per avanzarsi all' Errario, soggiunge di Roma Cattolica queste parole, » Iddio guardi la Chiesa, che la superstizione di Roma Idolatra fosse stata

Z

» eredi-

» ereditata con altri Riti poco Religiosi da Roma Cattolica, e che fosse anco a di
 », nostri il Tempio di sotto, e l'Erario di sopra; l'Altare nell' infimo luogo e nel supre-
 », mo il Gazofilazio, però che in cotal guisa si potrebbe restare in dubbio, se chi en-
 », tra tal servizio della Chiesa aspiri a misteri del Tabernacolo, o al profitto, che si
 », ritrae dall' Errario. Io credo costantemente, che lo spirito degl' Ecclesiastici sia
 », sincero, ad ogni modo questo vedere tanta calca su per le scale del Tempio, e
 », tanti sforzi per salire più alto, e tanti urti per respingere in dietro i Competitori,
 », può fare, che si sospetti da chi non penetra i Santissimi fini della Prelatura Ro-
 », mana, che sopra il Tabernacolo ci sia l'Errario, ove si aspiri.

», E parlando nella Predica 56. al Tom. II. p. 152. de' danni, che apportano agl'
 », Ecclesiastici le ricchezze, dice così: Roma, questi tuoi tanti Tesori a te fanno
 », sperare, a me fanno temere. Vengono Babilonj a Roma rapiti dallo strepito de'
 », miracoli del Vangelo, e trovano, che in vece di parlare, si ostentano tesori. Tu
 », spera, che i tuoi Tesori ti conciglino riverenza, ed io temo, che stuzzichino l'in-
 », vidia de' tuoi nemici, *ut auferant omnia in Babylonem*. Temo, che Iddio, il quale
 », ha fondato la Chiesa sopra i Miracoli, non sopra i Tesori, vedendo, che a mira-
 », coli siano succeduti i tesori, e che, come piangeva Salviano, *quantum tibi copia*
 », *accessit, tantum disciplina recessit*, per addurti agl' antichi miracoli non ti abbia un
 », giorno a spogliare degl' accumulati tesori.

E nella Predica 79. al §. 20. p. 433. proseguendo il favellare della stessa mate-
 », ria, pur dice. », Che la Chiesa cresciuta in grandezza, in favore, in opulenza,
 », cominciarono a temersi i scapiti, perchè l' amore fu da taluno trasferito dalla
 », Chiesa agl' emolumenti, ed agli onori, che dalla Chiesa sperava: e perchè si co-
 », minciò a prezzare più la Manna delle prebende, e la Verga del Dominio, che
 », le tavole della Legge, però si videro rinnovati nella Chiesa i rigori dell' Arca,
 », e si provocò la pesante mano di Dio con ribellioni, con laceramenti, con scismi,
 », con Eresie.

Leggasi ancora la predica 22. del T. 1. p. 273. dove dice, che lodevolmente la
 », Potestà secolare dee prender la Cura di correggere le dissolutezze degli Ecclesiasti-
 », ci; e lo comprova col l' autorità di S. *Isidoro Pelusiota*, il quale narra, che ne' suoi
 », tempi la licenza de' Chierici per la dissimulazione de' Prelati era passata sì oltre, che
 », i Principi secolari si prendevano la libertà di correggerli, e di far argine con la
 », loro autorità ad inondazione così pernicioso: e perchè un tal Vescovo per nome
 », *Cirillo* si doleva con *Isidoro*, che i Laici si arrogassero tanta autorità sopra i Mi-
 », nistri dell' Altare, esenti per privilegio Divino dalla loro Giurisdizione rispose il
 », Santo all' accorato Pastore: Monsignore non vi dolete, imperocchè *Bene consulunt,*
 », *aguntque Reges; non enim sacerdotium ledere propositum est iis, sed lasum dignita-*
 », *tem ab iis, qui non debent administrant, satagunt vindicare.*

Si faccia ancora confronto di quello, che io dico degli spogli crudeli, che soffro-
 », no i Vescovi nella loro morte, anzi di quello, che scrissero gli stessi *Cbumazzero*,
 », ed il Vescovo di *Cordova* nel loro celebre Memoriale dato a Filippo IV. con quel,
 », che ne declamò questo insigne Oratore Apostolico nella Predica 31. del Tom. 1.
 », §. 9. p. 383. » Posti questi infelici Prelati nell' ultima agonia di morte (dice questo
 », Cardinale): i Parenti, i famigliari, gli amici, i collettori delle spoglie a che pen-
 », sano? All' anima del Vescovo? No. Al conforto del Moribondo? No. Prelati
 », Cristiani, no. Altri pensano a succedergli nella Dignità; altri ne' Titoli; altri a
 », con-

„consequire parte di sue pensioni, di sue Badie, prima ancora, che vachino, e
 „pensano tutti assieme allo spoglio. Girano, s'aggirano, scorrono da per tutto.
 „Incatenano i Cellai, ed i Granaj; chiudono, e segnano con più sigilli, che non
 „aveva il libro veduto da S. Giovanni, sì le casse, come i scrigni. Registrano
 „quanto racchiudono le Credenze, e le Guardarobbe. Si assicurano de' libri de'
 „conti dell' Entrate, e de' Crediti (che quanto a debiti non pensano soddisfarli)
 „fanno esatti inventarj, e rigorosi sequestri, e tutto ciò talora sugl' occhi per anche
 „non chiusi dell' agonizzante Prelato, & *antequam mortuus sit Aaron, expoliare eum*
 „*vestibus suis*. Tutti si affannano, tutti contendono, e tutti dicono con voci tumul-
 „tuanti, *Hylo hominis: velocius spolia, detrahe, cito predare*. E se trovano, che
 „questi moribondi Leviti non abbino consegnate, come già S. Lorenzo, nelle mani
 „de' poveri le facoltà delle loro Chiese, affinché fossero trasportati da essi ne' tesori
 „del Cielo; se trovano *horrea impleta saturitate, & torcularia redundantia vino*: se
 „trovano *quod argentum thesaurizaverint, & Aurum, & non fuerit finis acquisitionibus*
 „*eorum*, e se trovano finalmente, che lo spoglio sia dovizioso, *latantur coram eis, si-*
 „*cut exultant victores, captā praeda, quando dividunt spolia, quia omnis violenta præ-*
 „*datio cum tumultu*. Ed all' Anima del Vescovo, che amareggiata dalla memoria
 „delle negligenze passate, tormentata dalle angustie, e dalle trafiggiture de' rimor-
 „dimenti presenti, e spaventata dall' imminenza del Giudizio futuro, e dall' eterni-
 „tà vicina, prova doppia agonia. Chi ci pensa, diciamo il vero, o Signori, chi ci
 „pensa, chi? Nessuno.

Odisi ancora questo Cardinale quando nella Predica 12. del Tom. I. §. 10. p. 142.
 declama contro l'abuso di darsi facoltà a Vescovi di testare, e de' loro ambiziosi
 Testamenti; per aver posto costoro nel fango ogni loro Cura. „Se taluno assunto
 „al Vescovado (dice questo insigne oratore) si dolesse con incessanti querele di
 „non esser provveduto à sufficienza, di non poter mantenere con decoro i suoi fa-
 „miliari, imbandire modestamente le tavole, e souvenire opportunamente alla ne-
 „cessità del suo popolo, e della sua Chiesa. Se appena nominato ad un Vescov-
 „vado, in vece d'informarsi dello stato delle Anime, e di meditare la Riforma
 „de' Costumi, si ponesse ad esaminare accuratamente i registri delle rendite,
 „delle vigne, degl' oliveti, e ciò, che spremerebbe dagl' occhi, e da cuori
 „di tutti i buoni gemiti d'alto dolore, e lagrime di vivo sangue, farebbe, se
 „doppo tante amare doglianze di scarfi provvedimenti, facesse poi alla morte a favore
 „de' Nipoti, testamenti sì alieni della moderazione Evangelica, che lasciasse un rag-
 „gionevole timore di sua eterna salute. Io non dico, vedete, che de' beni paterni, e
 „delle facoltà acquistate con lodevoli industrie fuori del Santuario non si possa testa-
 „re dagl' Ecclesiastici a favore de' loro congiunti. Si può, chi non lo fa? Lo permet-
 „tono i Sacri Canonj, non vi è Legge Umana, o Divina, che lo vieti: Ma che un
 „Ministro del Sacro Altare, che è mero dispensatore de' beni della sua Chiesa, dop-
 „po avere spremuto dentro i scrigni, e dentro gl' Errorj quanto sangue di Cristo è
 „avanzato a suoi Calici, lo faccia poi colare alla morte dentro i Pozzi di Casa;
 „che con la penna destinata à commentar gl' Evangelj, da quali è tanto commenda-
 „ta la povertà, scriva testamenti, e codicilli, che pajono copiati da quello del Ric-
 „cone descritto da S. Luca, e condannato da Dio; che un Sacerdote, il quale quan-
 „to tempo ha servito all' Altare, altrettanto si è doluto di non poter mantenersi con
 „decoro convenevole al suo grado, smentisca tra le agonie quelle querimonie,

» con lasciare monti d' oro per Feudi, per Maggioraschi, per Prencipati. Che sap-
 » pia, che qualunque superfluità ritenuta da Sacerdoti, singolarmente se proviene
 » dal Gazofilazio del Tempio, è un furto solenne fatto agli Altari, à Seminarj, à Po-
 » veri, à chi marcisce nelle prigioni, ed à chi pericola, ò nell' onestà fra le insidie
 » de' licenziosi, o quella Fede fra le catene de' Barbari. Che non possa negare esser-
 » gli superfluo tutto ciò, che gl' auvanza all' onesto sostentamento, e che auvanza-
 » dogli tanto, quanto forse non lasciano alle loro illustri famiglie i Senatori del Se-
 » colo; ad ogni modo viva quieto, e muoja senza temere condannagioni sempiter-
 » ne. Sacri Prelati, non so che dire. *Ego non judico quemquam; ma non oso nep-*
 » pure oppormi à *S. Bernardo*, che dice: *Ministri Ecclesie qui stipendiorum superflua,*
 » *quibus egeni sustentandi forent, impie, sacrilegèque sibi retinent, duplici profecto pec-*
 » *cant iniquitate, quod & aliena diripiunt, & sacris in suis vanitatibus abutuntur.* Non
 » oso oppormi à Sacri Canonici, i quali detestano somiglianti disposizioni, e le danno
 » per nulle, e francamente risolvono: *Us generaliter bona quaelibet per Ecclesiam ac-*
 » *quisita, ad eam in Clericorum obitu deferantur.*

In ciascheduna quasi delle sue Prediche sono molti altri luoghi, che fanno vedere non doverfi attribuire à temerità; ò licenza favellare in sì fatta guisa, della caduta della disciplina della Chiesa. Douranno dunque le prediche di costui riputarfi ingiuriose agl' Ordini della Chiesa, e della Gerarchia Ecclesiastica? Douranno forse riputarfi perciò temerarie, scandalose, ouvero offensive delle pie orecchie? E se si dirà, che à costui era lecito, come Oratore Apostolico, dentro le pareti del Sacro Palazzo declamare contro i depravati costumi della Corte di Roma, ed ambizione de' suoi Prelati; mà non sarà lecito ciò fare ad altri, che non sono deputati à questo Sacro Ministero di predicare la parola di Dio? Si risponde, che tutto andava bene, se la cosa si fosse finita nella sola declamazione, che si faceva à viva voce sopra il Pulpito à porte chiuse; mà il Papa poi permise, che queste medesime Prediche si fossero impresse in Roma, e pubblicate per tutta Italia in lingua popolare, sicche fin il Volgo l'intendesse; anzi ne fu permessa una seconda edizione in Milano; tanto che ora quest' opera corre per le mani di tutti, ne però è reputata scandalosa, temeraria, ed ingiuriosa agl' Ordini della Chiesa, mà è tutto di letta, e commendata da uomini pii, e religiosi, poiche si declama contro abusi già palesi, e noti. Ne si fa perciò ingiuria ad alcuno, ouvero si caggiona scandalo, ne meno alla minuta gente, ed à pusilli, i quali ne sono pure abbastanza intesi, e consimili detti corrono già come proverbj per le loro bocche.

Anzi, come saviamente accenna il famoso Teologo *Melchior-Cano* l. 12. de locis Theolog. c. 10. Non debbono i Teologi prudenti qualificare le proposizioni, che leggono in alcun libro, per male sonanti, per ingiuriose, offensive le pie orecchie, ouvero empie, perche il Volgo sciocco, ed imperito se ne scandalizzi, e le senta con orrore; farà questo scandalo farisaico, e perciò da non curarsene. I Farisei trovano anche di che scandalizzarsi nelle parole istesse di C. S. N., e perciò la stolidità, e superfluità moltitudine imbevuta di false opinioni intorno agl' abusi delle particolari divozioni à Santi, delle Idolatrie, che fanno all' immagini, e di tant' altre loro superstizioni, non dee dar regola, e norma alla condannagione de' libri. Costoro subito ti qualificheranno per Luterano, se non consenti alle vane loro superstizioni. Non è questo giudizio da commetterfi all' ottuso, e grossolano ingegno del Volgo, mà dee in ciò avere la maggior parte più la Prudenza, che la Teologia stessa. Ecco come prudentemente sopra ciò discorre il savio *Melchior-Cano* l. c. Pha-

Pharisæi audito Christi verbo scandalizabantur, plerisque discipulis durus erat illius sermo, turbis habere Dæmonium videbatur. Nec est ambiguum hoc tempore, esse Phariseos quosdam, esse stolidam turbam, & multitudinem falsis opinionibus obtusam; certos demum esse discipulos, quibus est sermo veritatis durissimus. Hi, si abusus reprehendendos, qui in imaginibus, & colendis, & ornandis in Sacellis, templis, monasteriis, sepulchrorum monumentis, sempiternisque memoriis condendis, sunt plurimi. Si infirmas in hujuscemodi interdum, vel potius nimium saepe plus vanitatem valere, quam Religionem, Diabolum, quam Christum. Hi, inquam, fortasse dicent, te Lutheranis opinionibus occupatum intolerabiles sonos fundere. Non est igitur habenda ratio vulgi promiscui, imbecilli, perturbati, imprudens, sed prudentis, sinceri, pii, incorrupti. Nec Theologia modo requirenda est, sed pietas, ac prudentia, sine qua nulla aures possunt consentaneos sonos, abhorrentesque discernere.

Non dovevano dunque, e per gli esempi, e ragioni addotte riputar i miei qualificatori niuna proposizione de' miei libri per temeraria, e scandalosa, ed ingiuriosa agl' Ordini della Chiesa, e potevano certamente risparmiarè quell' espressione animosa, che vi fossero delle proposizioni, *per somma calunnia ingiuriose*; e non attribuire ad altri quello, che è proprio de' Frati, e de' Monaci loro compagni; poichè in calunniare essi ne tengono il vanto; onde non è di ragione, che altri usurpi questa, che è lor dovuta parte. Egli è vero, che secondo il loro linguaggio, e pur troppo loro familiare, ed ordinario, non suona tanto disonorata questa voce, *Calunnia*, perchè si vede, che il Cardinale Bellarmino istesso non fece difficoltà di dire nella risposta all' Apologia di Gio: Gersone, che questo insigne Teologo aveva calunniato sopra le parole del Commissario, si potrebbe dare ancora alle parole di S. Gregorio. E' una frase troppo lor pronta, e familiare, che l' usano spessamente senza consultazione alcuna di parole. S'è potuto scorgere dalle calunnie di sopra riferite, inventate contro la mia Opera, quanto in quest' Arte fossero eccellenti. Oltre che non si fa vedere, qual calunnia si possa imputare a miei scritti, quando io non rapporto se non la pura Storia de' successi, così come auvennero; ne ho voluto, che si credesse alla mia sola narrazione, mà ho sempre addittato nel margine gravissimi Autori, e per lo più contemporanei, che gli rapportano. Saranno dunque essi Calunniatori, e non io. Mà che ci vuole, per dire così, a caso due parolette? Costa ciò poca fatica; bisogna provarlo, e non fare come il Cieco irato, e furioso, che a torto, ed a dritto fracassa, e calca ciò, che gli è fra piedi, e gli si para avanti.

Qualificar poi proposizioni, che sappiano d'Eresia, è una cosa molto pericolosa. Ci vuole molta prudenza, ed un animo assai pacato, e placido, per darne diritto giudizio; ciò, che non era da sperare da miei Censori cotanto agitati, e scossi da tumultuosi stuoli de' Frati, e Monaci. Non dipende dalla sola Teologia, specialmente da quella, che è professata ne' Chiostri, dar sopra ciò esatto parere; mà si richiede un fino discernimento, ed una consummata prudenza. Non bastano le definizioni Scholastiche, e gl' argomenti di una specolativa disciplina; mà bisogna riguardar più cose, ed attentamente osservare le più minute circostanze. Alcune proposizioni, che si leggono nell' Evangelio stesso, lette ne' libri degl' Ariani, faranno altro sapore; e come dice Melchior-Cano loc. cit. *Quæ in Evangelio Christi dulcis erat super mel, & favum, eadem propositio in Arianos libros transfusa sapiebat haresin, eratque ejus gustui, vel amarissima. Atque, ut idem vinum ex vase uno sapit picem, ex altero*

non sapit, & res eadem illud olet, unde fit; quo malè, ex arcula muliebri bene; sic una, & eadem oratio ex uno corde, & ore odorem spirat jucundissimum, ex altero terserrimum; ex uno saporem suavem servat, ex altera insuavem: quemadmodum etiam videmus aquam è radicibus, & canalibus per quos transit, aliud atque aliud olere, & sapere. Non itaque è rerum ipsarum, orationumque naturà sapor, odorve omnis existimandus est, sed tum res, tum orationes ipsæ è venis aliquando, & viis, per quas permeant, saporem, & odorem accipiunt. Saporem igitur propositionum, ut dixi, non tantum scientia, quam prudentia, dijudicat. Quocirca quæ propositio haresin sapiat, quæ contra non sapiat; non Theologi quivis, sed prudentes solum, atque experientes poterunt judicare.

I miei libri non potevano dar sapore alcuno, che offendesse l'altrui palato, ne odor molesto, che lo fastidisse, ne di ciò alcun sospetto. Erano scritti da un Cattolico, in una Città, che passa piuttosto per superstiziosa, che per miscredente, stampati con permissione pubblica del Consiglio Supremo del Principe; pubblicati non di soppiatto, ma palesemente, e che portavano in fronte il nome proprio dell'Autore, e dedicati al più pio, e Religioso Principe del Mondo Cattolico. Furono esposti nelle più frequenti librerie, e palesati al Mondo con tutta la buona fede, e confidenza, che non vi fossero cose, che offendessero la nostra Santa Religione; e quel, che è più, scritti da me, assumendo il carattere di un semplice Storico, e con unico intendimento di scrivere la Storia Civile di un Regno, e di non intrigarmi in quistioni di Dogma, ed in controversie di Religione, non essendo ciò ne del mio Istituto, ne della mia Professione; mà di tessere una Storia, che fosse di proffitto a nostri compatrioti, e specialmente a Magistrati, agl' Auvocati, ed a coloro, che fossero curiosi delle nostre memorie. Non ho preteso di riformare li rilasciati costumi dell'Ordine Ecclesiastico, ne i loro abusi, mà semplicemente, portando così l'Istituto di una Storia Civile, far auvertiti i Nostri Magistrati, e coloro, che hanno in mano le redini del Governo, a non farsi sorprendere da i continui attentati, che si commettono sopra la Giurisdizione del Principe, e sopra le ragioni, e prerogative de' Popoli, e della Nazione. Non era perciò da dar io sospetto alcuno di miscredenza; ne le mie proposizioni dovevano prenderli, se non in senso Cattolico, e pio, lontano affatto da ogni mal odore, e sapore.

Non ho io insegnata alcuna nuova Dottrina, che fosse sospetta, ne mi sono avanzato ad asserire proposizione, che fosse pur poco lontana dalla sana dottrina, e dal sincero sermone della Chiesa. Alcuni non si sono arrischiati, ne meno qualificar per sospette d'Eresia, e male sonanti queste proposizioni, cioè: *Graduationes, & Magisteria universitatum esse vanà Gentilitate introducta; & tantum prodesse Ecclesiæ, quantum Diabolum . . . Sylvestrum, & Constantinum errasse Ecclesiam dotando . . . Ecclesiam Romanam esse Synagogam Satanzæ . . . Electionem Papæ à Cardinalibus, per Diabolum fuisse introductam . . . Papam non debere dici sanctissimum propter officium; alioquin Diabolus diceretur sanctus, quia est officialis Dei . . . Plures Romæ nunc salvari ex conjugatis, quam ex Clericis . . .*

Monachatum non esse pietatem . . .

Romani Episcopi Monarchiam post D. Hieronymi tempus exortam esse . . .

Phocam instituisse, Romanam Ecclesiam omnium esse Ecclesiarum caput.

Di

Di queste, e consimili ne fece catalogo *Melchior-Cano* nel cit. lib. *de locis Theologicis* C. x. il quale dice, che giudicare, che queste proposizioni abbiano sapore d'Eresia, sia d'un palato pur troppo delicato.

Or dove mai ne' miei libri si potranno trovare queste consimili proposizioni, sicchè si possano qualificare per male sonanti, e che sapino d'Eresia? Ne mostrino pur una, che volentieri emenderemmo l'involontario errore, e cambieremmo le nostre parole, conformandole a veri, e Cattolici sensi, affinchè ogni equivoco, ò dissonanza sia da quelle lontana.

Mà il fatto sta, che non pur non potrà additarsene una, che abbia sapore d'Eresia, mà nemeno, che sia scandalosa. Dice *Melchior-Cano* loc. cit. che quella propriamente sia scandalosa proposizione, in qua *scandalum notari potest*. E quali sono gl' esempj, che questo insigne Teologo adduce di queste proposizioni scandalose? Eccoli. *Qualis illa fuit enumeratio incommodorum auricularis confessionis; in qua incommodorum enumeratione tanto cum Germania scandalo Erasmus versatus est; sic propositiones illæ scandalosæ sunt.*

Prelatus malus verè est fur, & latro....

Per Censuras Ecclesiasticas Clerus Populum supeditat, & avaritiam multiplicat....

Sacerdotes criminosè viventes Sacerdotis polluant potestatem....

Clerici Epistolis Decretalibus studentes, stulti sunt....

Dantes elemosinam Fratribus mendicantibus sunt excommunicati....

Confirmatio Juvenum, Clericorum ordinatio, locorum consecratio, reservantibus

Episcopis propter cupiditatem lucris temporalis, & honoris....

Universitates, & Collegia vanitate hominum sunt inducta....

Leguminibus, & piscibus venter inflatur, & turget, atque adeo ad Concubitum, & venereas voluptates aptissimus redditur....

Mostrino pur una i miei qualificatori di queste, o consimili proposizioni ne' miei libri, e poi con ragione le qualificheranno per scandalose.

E' un gravissimo errore, come saviamente auvertì *Melchior-Cano*, confonder lo scandalo del volgo ignorante, che si dice *Farisaico*, e lo scandalo, che produce il mal esempio; talche i deboli, ed imbecilli siano spinti ad imitarlo, ed a precipitarsi negli stessi vizj, e dissolutezze.

Scandalose certamente faranno (ò siano favole, ovvero storie) quelle tante novelle, che manifestano gl' occulti vizj de' Monaci, le loro laidezze, le nefande libidini, e gl' altri loro impudichi costumi; perche la Gente volgare, e semplice dal di loro esempio si rende più proclive ad imitarli; mà se si riprendono gl' abusi, che fanno delle loro particolari divozioni, le tante superstizioni introdotte per tirar dal volgo non men la riverenza, e l' ossequio, che danari; i tanti traffichi indegni, che sopra ciò commettono; i tanti miracoli finti per fini mondani; e le tante cabale, e negoziati per arricchire. Se si riprende nell' Ordine Ecclesiastico l' ambizione, l' ardente sete dell' oro, e dell' argento; di dominare, e di stendere la loro Giurisdizione sopra quella de' Principi, non è questo reccar scandalo, mà rimedio, e salute. Scandalose certamente, se fosse così, farebbero l' opere tutte de' PP. antichi della Chiesa, di *S. Bernardo*, di *Gio: Gerson*, e di tanti altri, e sopra tutte, come s'è veduto, le prediche del Cardinale d' *Arezzo*. Non bisogna dunque dall' animosità farci bendar gl' occhi, e ciò, che sembra molesto, e dispiacente, qualificarlo per temerario, scandaloso, mal sonante, ed ingiurioso. Non basta per

per faldar queste piaghe un rimedio cotanto facile, e pronto; ci vuole emmenda-
zione, e riforma, e ritirarsi indietro ne' primi Instituti, che furono incorrotti, e pu-
ri; ed in cotal guisa si sottrarranno da questi rimproveri, altrimenti che sin tanto
durerà la loro corruttela, non ostante le proibizioni, e divieti, faranno sempre rin-
facciati, e ripresi de' loro scandalosi vizj. E che ci vuole a fare un Decreto proi-
bitorio, senza sentire l' Autore del libro, che si pretende condannare, senza addit-
tare le proposizioni, ne specificare, quali siano le scandalose, quali offensive, le te-
merarie, le sediziose, o scismatiche? A ragione dunque di consimili Decreti nel
nostro Regno di Napoli, specialmente quando siano proferiti dalla Congregazione
del S. Uffizio, non si tien conto, e molto più quando non sia a quelli concesso
Regio *Exequatur*, senza di cui qualunque Decreto, o Scrittura, che vien da Roma,
non ha presso di noi forza, o vigore alcuno; ciò, che dimostreremo nel Capitolo se-
guente.

C A P O XVIII.

*Che consimili Decreti nel Regno di Napoli non possono aver forza, e
vigore alcuno, e molto meno debbano obligare le coscienze
degli uomini ad osservargli.*

NOn accade qui ripetere quanto degl' abusi di questi Decreti proibitorj fu da noi
lungamente rapportato nel T. 3. della Storia Civile al C. 4. §. 2. p. 439. & seq.
Chi aurà dinanzi agl' occhi quel Capitolo, conoscerà manifestamente, che è un abuso
intollerabile, ciò, che si pretende da Roma, di far valere questi suoi Decreti proi-
bitorj in tutte le Provincie della Cristianità, senza che i Principi li approvino, e senza
che i Popoli li accettino. Conoscerà ancora, che tutti i Principi non hanno mai vo-
luto soffrire, che ne' loro Dominj un tal abuso s' introducesse, mà hanno commanda-
to a loro Vescovi Nazionali, ed alle Università delle Diocesi, che prima tali decreti
esaminassero; e quelli esaminati, e corretti, si presentassero ad essi, per interporvi il
Regio Placito, e se ne commandasse poi l' osservanza, secondo il loro *Exequatur*, e la
loro Censura, non già per quella di Roma. E ciò eziandio quando le proibizioni si
siano fatte con particolar Bolla, o Breve del Papa stesso. Anzi l' istesso Indice proi-
bitorio, che chiamano *Tridentino*, non ostante la Bolla del Pontefice *Pio IV.*, che vole-
va, che da tutti fosse osservato, fu posto in Ispagna sotto rigoroso esame; e dal Rè
Filippo II. fu commesso a Colleggi, ed Università di ciascun Regno, che attenta-
mente lo rivedessero. Fu ciò eseguito con molta prontezza, ed alcuni libri, fra gl'
altri, l' Opere di *Carlo Molineo*, che nell' Indice Tridentino era astollato fra gl' Au-
tori di *prima Classe*, non furono vietati; alcuni furono permessi, altri con picciole
espurgazioni parimente concessi. Quindi sorsero in Ispagna, ed altrove gl' *Indici Es-*
purgatori; perche i Prelati, e l' Università, ed i Colleggi di ciascuna Provincia vol-
lero in ciò avervi anche la loro parte, e credettero, che a loro Censura fosse più esat-
ta per le Provincie, ove dimorano, e che il Principe fa meglio ciò, che nel suo Sta-
to possa apportar quiete, incommodo, o disordine, che non si fa di fuori. Così in
Ispagna

Ispagna s'introdusse stile di farsi questi Indici, e dall' Indice espurgatorio fatto compilare per Commandamento del Cardinale *Gasparo di Quiroga* Arcivescovo di *Toledo*, e Generale Inquisitore di Spagna, ed impresso nel 1601. manifestamente si vede, che in Ispagna l'Indice Tridentino istesso non fu giammai in tutto, e secondo il suo rigore ricevuto; come rapporta *Van-Essen* de Usu placiti Regii 4. c. 2. §. 3. Questo Scrittore istesso rapporta essersi fatta osservare in Fiandra dal medesimo Rè Filippo II. l'istessa vigilanza, poiche divulgato, che fu quell' Indice in quelle Provincie, non fu perciò ciecamente ricevuto, mà per autorità Regia fu dato anche quivi ad esaminare; & essendosi osservato, che in quello si proscrivevano molti libri d' ogni facoltà, e scienza, alcuni de' quali, castigati, e purgati da alcuni errori, o falsa opinione poteva averli buon uso, e leggerli con utilità, e proffitto, il Duca d' *Alva* allora Governatore di quelle Provincie, in nome del Rè Filippo II. comandò, che si fossero conservati que' libri proscritti dall' Indice Romano, e solamente fece bruciare le Opere degli Eresiarchi: ed affinche da quei riserbati non si cagionasse danno, commise a Prelati, alle Università, ed alle persone letterate di quelle Provincie, che esaminassero tali libri, notassero gl' errori, e gl' espurgassero, con farne particolari Indici. Fu con ogni diligenza ciò eseguito, e presentati poi al Duca gl' Indici, istituì egli in Anversa un Collegio di Censori, al quale per l'Ordine Ecclesiastico presiede un Vescovo, & in nome del Rè vi fu proposto il famoso Teologo *Arias Montano*, ch' era intervenuto al Concilio di Trento.

Questi Censori esaminarono di nuovo i libri contenuti in questi Cataloghi. Conferirono i luoghi notati da primi Censori con gl' esemplari, e ne formarono un' esatta Censura; dando di poi fuori un libro, al quale diedero questo Titolo: *Index expurgatorius*. Questo Indice poi nel 1570. per ispezial Diploma del Rè Filippo II. fu approvato, e per sua Regia autorità fu comandato, che s'imprimesse, come fu fatto; e di quello si servirono di poi tutte quelle Provincie, non già del Romano. Erano questi due Indici fra di loro differenti. In questo Espurgatorio di Fiandra più libri, che per l'Indice Romano erano assolutamente proscritti, furono ritenuti, e permessa la loro lezione; essendosi solo in alcuni usata qualche espurgazione, ed emendazione, siccome, per tralasciarne molti, fu fatto dell' Opere istesse di *Carlo Molino*, affatto proscritte, e totalmente condannate dall' Indice Romano. Il Commentario alle Consuetudini di Parigi fu senza alcuna correzione ritenuto, dicendosi. *In hoc opere nihil est, quod haeresim sapiat, quapropter illud admittitur*. De' suoi Trattati de *Domanio*, ed inofficioso Testamento pur si disse; *Nihil habent, quod Religioni adversetur, aut pias aures offendere possit, quapropter admittitur*. Scitò ancora questo G. C. un' espolizione sopra alcune Leggi, e questi espurgatori pur dissero. *Nihil continent, quod repurgari debeat, quapropter admittantur*. Di più scrisse un nuovo, & analitico Commentario sopra alcune altre Leggi, e pur dissero. *Nihil repurgatione dignum habet, quapropter admittantur*.

Lo stesso fu praticato in Francia, in Germania, e nell' altre Provincie de' Principi Cattolici; e la ragione era evidente, non solo perche per legge fondamentale nata col Principato stesso non dee ammetterli scrittura alcuna, che viene di fuori, senza il debito esame, e beneplacito de' Principi, ne' di cui Dominj si vuole introdurre, e far ubbidire, siccome da noi ampiamente s'è dimostrato nel Tom. 4. p. 199. mà anche perche in questa materia di proibizione di libri è più la parte, che tocca a Principi del Secolo, che a Prelati della Chiesa: poiche se si riguarda l' antica

Disciplina della Chiesa stessa, solamente la censura de' Libri non già la proibizione s' apparteneva a Vescovi la quale era unicamente riserbata al Prencipe. Così osserviamo per molti esempj, che ci suggeriscono il Codice di *Teodosio*, e di *Giustiniano*, ed i più gravi, e rinomati Autori, che gl' Imperadori doppo la Censura de' Vescovi, e del Consilio, essi proibivano i libri degl' Eretici, e gli condannavano al fuoco. Il proibire, il bruciare, e molto più il vietare la vendita, e la stampa; il farne inquisizione, o ricerca, il comandare, che si portino i libri al Vescovo, o all' Inquisizione sospendere i Stampatori dal loro uffizio, impor loro souvente pene pecuniarie, come si pretende, anzi si comanda ora, erano riputati atti di Giurisdizione sopra cosa temporale, non semplice Censura. I PP. del Concilio *Niceo* I. dannarono semplicemente i Codici di *Ario*, e poi *Costantino M.* fece Editto, proibendogli, e condannandogli ad essere bruciati; e l' istesso fu fatto de' libri di *Porfirio*, conforme rapporta *Filefaco* de Sac. Epist. Auth. c. 1. §. 7. fol. 14. I PP. del Concilio *Effesino* dannarono i Scritti di *Nestorio*, e l' Imperadore promulgò legge proibendone la lezione, e la difesa, come può vederli presso *Liberat.* Breviar. c. 10. Il Concilio di *Calcedonia* condannò gli scritti di *Eutiche*, e gl' Imperadori *Valentiniano*, e *Marciano* fecero Legge, dannandogli ad essere bruciati; come si legge nel Codice di *Giustiniano* L. *quicumque* §. nulli; & §. omnes C. de *Hereticis*; e presso *Evagrio* l. 1. c. 2. e *Socrate* l. 1. c. 6. Tanto, che fu stimato un grave attentato sopra la Poteità de' Prencipi quello di Papa *Lione*, quando nell' Anno 443. fece bruciare in Roma molti libri de' Manichei; non appartenendo alla Chiesa se non la Censura, mà la proibizione, e bruciamento al Prencipe; siccome auvertì *Feuret.* l. 8. c. 2. n. 7. Lo stesso, restituito l' Imperio in Occidente da *Carlo M.*, vediamo essersi praticato da questo savio Imperadore, come è chiaro da suoi Capitolari l. 1. c. 78., e così fecero tutti gli altri Prencipi ne' nuovi Dominj, che si stabilirono in Europa; e senza andar tanto lontano, *Carlo V.* nel 1550. pubblicò in *Brusselles* un terribile Editto contro i *Luterani*, nel quale fra l'altre cose, proibì vigorosamente i libri di *Lutero*, di *Gio: Oecolompadio*, di *Zuinglio*, di *Bucero*, e di *Gio. Calvino*, i quali da 30. anni erano stati impressi; ed avendo commesso a Teologi di *Lovanio*, che gli facessero un Indice di tutti i libri di Eretici, ed altri sospetti d' Eresia, l' Università de' Teologi di *Lovanio*, al primo, che fecero, ne aggiunsero un più diffuso; e l' Imperadore con suo speciale Editto emanato nel 1556. fece pubblicare quest' Indice, ed insieme la proibizione da esso fatta de' libri in quello contenuti, come rapporta *Tuano Hist.* l. 6., e si legge l' Editto nella compilazione fatta degl' Editti di *Fiandra* l. 1. rubr. 7., di cui fece anche menzione *Van-Espen* in *Jure Eccles. Univers.* part. 1. c. 4. n. 5.

E' cosa manifesta, che a Prencipi debba ciò appartenere, poiche ad essi importa, che lo Stato non solamente da libri Satirici, sediziosi, scostumati, e pieni di falsa dottrina non venga perturbato, mà anche da perniciose Eresie. E siccome a Vescovi s' appartiene perciò la Censura, perche la Disciplina, e la Dottrina della Chiesa non sia corrotta; così a Prencipi importa, che lo Stato non si corrompa, e che i suoi sudditi non c' imbevino d' opinioni, che ripugnano al buon governo.

La Chiesa oltre la Censura, non si attribuì per più secoli questa autorità di proibire, o far bruciar libri: E sebbene si legga un Decreto sotto nome del Concilio Romano convocato nell' Anno 494. sotto il Pontificato di *Gelasio I.*, nel quale si dichiara di quali libri debba la Chiesa Romana valersi, e de' quali non debba per

permetterne la lezione, nulladimeno, siccome fu osservato da savj Teologi, ed è chiaro dalle parole del Decreto istesso, quivi si parla della pubblica lezione, che si faceva de' libri nella Chiesa, in tempo de' divini Uffizj, ed Istruzione, ed edificazione del Popolo: poiche crescendo in que' tempi tuttavia gl' atti de' Martiri compilati da ignoti Autori, e pieni di falsi rapporti, la Chiesa Romana fu sempre vigilante di non ammettere senza maturo esame la di loro lezione negl' Ecclesiastici Uffizj, siccome dicono le parole del Canone: *Sed ideo secundum antiquam consuetudinem singulari cautela in Sancta Romana Ecclesia non leguntur, quia, & eorum, qui conscribere, nomina penitus ignorantur, & ab Infidelibus, aut Idiotis superflua, aut minus apta, scripta esse putans.* D' onde chiaramente si convince, che quivi si parla della proibizione de' libri deputati alla pubblica lezione della Chiesa in tempo degli Uffizj divini; siccome notò assai a proposito *Van-Espen* loc. cit. n. 2. *Hac satis ostendunt, ei dice, hoc unum voluisse, Synodum à publica lectione, & divino officio amovere quidquid, vel speciem falsitatis, aut aliquam fabule mixturam habere videbatur, quod adhuc manifestius circa finem Decreti indicatur his verbis. Caterum qui libri in Ecclesiasticis Officiis per anni circulum à nonnullis leguntur pro fidelium aedificatione adnotandum censuimus.* Itaque, soggiunge questo insigne Teologo al n. 3. *Catalogus, sive Index ille librorum nequaquam dici potest Index librorum prohibitorum, juxta usitatam modernam praxim; nimirum Index inhibens libros omnibus, tam privatim, quam publicè legi prohibitos: qualis librorum Index ante proximè elapsum saeculum extitisse non reperitur.*

Non prima, che nella metà del Secolo XVI. incominciossi da Romani Pontefici a francar questo passo, i quali volendo emulare in ciò gl' Imperadori, e Principi d' Europa, si posero ancora essi a far Indici proibitorj; e se la cosa si fosse fermata qui, sarebbe stata comportabile; mà in decorso di tempo fu preteso anche, come senza rossore volle sostenere il Cardinale *Baronio*, che non a Principi, mà a soli Pontefici Romani s' appartenesse il proibire i Libri di qualunque sorte, che fossero. Il primo dunque, che osò di farlo, fu il nostro *Paolo IV.* Rom. Pontefice, il quale mentre fu Cardinale essendo di grande autorità presso il Pontefice *Paolo III.* per la sua severità di costumi, ed austerità di vita, si adoprò tanto con questo Pontefice, che gli fece innalzare cotanto il Tribunale dell' Inquisizione di Roma, e lo rese così spaventoso per tante vigorose Leggi, e nuove forme introdotte, che assunto poi egli al Pontificato, agli già stabiliti rigori aggiugnendovene altri nuovi più terribili, rese questo Tribunale d' orrore, e di spavento non solo presso le Nazioni straniere, mà all' istessa Italia, ed a Roma medesima; tanto che lui morto, i Romani, la prima cosa, che fecero, bruciarono il Tribunale, e le Carceri, ed a quanti prigionieri vi erano, diedero la libertà. Egli credendo, che non vi fosse mezzo più efficace per estinguere tanti novelli errori sorti nella Germania, che il Tribunale dell' Inquisizione, che lo credeva un forte Ariete contro l' Eresia, e la più valida difesa della Sede Apostolica, fu tutto applicato a porlo con rigorose Costituzione in maggior terrore. E vedendo, che l' Imperadore *Carlo V.* secondo la Censura de' Teologi di *Lovania* aveva pubblicato in un suo Editto il di loro Indice de' Libri, che riputavano doverfi vietare, e con severe pene ne aveva proibita la lezione; comandò ancor egli nell' Anno 1557. a suoi Inquisitori di Roma, che formassero essi un Indice de' Libri, che stimavano doverfi proibire. Questi ne fecero uno pur troppo numeroso, e terribile, poiche avendolo distinto in tre Classi, nella prima vi posero i nomi di coloro, i

Libri de' quali volevano, che tutti si proibissero, di qualunque argomento si fossero anche se fossero profani, e che niente appartenessero alla Dottrina, e Disciplina della Chiesa, o a buoni costumi; ancorche molti di quelli nomi fossero di Autori veri Cattolici: nella seconda parte si contenevano i Libri uno per uno dannati, non proibendosi gl' altri Scritti da medesimi Autori. La Terza abbracciava tutt' i Scritti senza nome d' Autore; con aggiugnervi una clausola generale, col la quale si proibivano tutti gl' anonimi stampati dall' Anno 1519. in poi, e finalmente si aggiungeva un Catalogo di 60. Stampatori col la proibizione di tutti gli Libri, che si fossero nelle loro Stamperie impressi, di qualunque Autore, ed in qualunque Idioma.

Questo Indice fu nell' Anno 1559. dagl' Inquisitori di Roma terminato, e da Paolo IV. nel medesimo Anno fu fatto pubblicare, e comandato, che si ubbidisse in tutta la Republica Cristiana.

Questa fu la prima proibizione de' Libri generale, che uscì da Roma, ed il primo Indice generale de' Libri proibiti, che si pretendeva da Paolo IV. doverli ciecamente ubbidire. Mà quest' istessa sua intemperanza, e sommo rigore usato, il manifestò attentato ancora praticato di voler proibir libri d' ogni professione, per solo odio, che si ha coll' Autore, ancorche niente contenessero di falsa Dottrina, o timore di corruzione di costumi, e di metter mano all' autorità de' Principi, fece, che di questo Indice, e di questa proibizione non se ne tenesse conto alcuno, nemmeno dall' istesso Pontefice Pio IV. suo successore. E l' istesso Spondano all' Anno 1557. §. 5. narra, che Paolo IV. fu il primo che non contento della proibizione de' Libri degl' Eretici, volle promulgarne una universale, con mettermi pene non pure spaventevoli, mà eccedenti anche la sua potestà spirituale. Di questo Pontefice si scrive: *quod primus existerit, qui universalem omnium perniciosorum librorum cujuscunque argumenti, etiamque prophani à quibuscunque etiamque Religione Catholicis scriptorum, vel etiam à suspectis Typographis de quacunque arte editorum indicem contexere studuerit, cum ad eum usque diem librorum prohibitiones, tam à Pontificibus ab Imperatoribus facta nunquam excersissent terminos librorum haeticorum, aliique pestilentes lege prohibiti fuissent, nisi quorum autores etiam damnati existissent.*

Notò ancora questo Scrittore il sommo rigore usato da Paolo, soggiugnendo: *Illud in hoc Indice Pauli rigidius visum, quam pena legentibus libros eo catalogo comprehensos, ac prohibitos denunciata erat excommunicatio lata sententia Pontifici reservata, privatio, & incapacitas quorumcunque munerum, ac Sacerdotiorum perpetua infamia cum aliis penis arbitrariis, quo factum est, ut Pius IV. Pauli Successor rigorem hunc temperans, totum illud librorum negocium ad Concilium Tridentinum retulerit.*

Non tenutosi per tanto alcun conto dell' Indice di questo Pontefice, e rimessosi questo affare da Pio IV. al Concilio di Trento fu dato il carico, come s'è già rapportato, ad alcuni PP. di esaminarlo, e non avendo il Concilio potuto terminarlo per la fretta, che s' ebbe di finirlo, Pio IV. vi diede compimento, ed uscì fuori un nuovo Indice col le sue regole, delle quali abbastanza è stato da noi favellato. Questo nuovo Indice riuscì tutto diforme da quello del Pontefice Paolo IV.; mà con tutto che avesse emendato in gran parte il rigore di quello, non fu però, come s'è detto, ricevuto senza precedente esame, e beneplacito Regio negli stati d' altri Principi, per la qual cosa scorgendosi dal Pontefice Sixto V., che ne' Dominj de' Principi Cristiani, nello stesso tempo, che da Roma si cominciò a fare Indici proibitori de' Libri, si badava molto alla promulgazione, ed accettazione di quelli, credendo quest' affare

affare di somma importanza, e che la Congregazione del S. Ufficio occupata in più gravi affari di Religione non potesse con quella vigilanza, che si richiede, attendervi, institui una nuova Congregazione di Cardinali; la quale perciò fu chiamata dell' *Indice*, composta da Cardinali, che si eleggono a beneplacito del Papa, di un Secretario dell' Ordine di S. Domenico, e di un perpetuo, e fissa Consultore, il quale è il Maestro del Sacro Palazzo, parimente Domenicano, oltre di molti altri Religiosi Teologi, che si chiamano Consultori.

Questa nuova Congregazione, dice il Cardinale *De Luca* in relatione Curiae Disc. 9. fu eretta come Vicaria, e Coadjutrice della Congregazione del S. Ufficio, di maniera che rimase presso questa la prima Potestà di attendere anch' ella, alla revisione, e proibizione de' Libri; anzi sovente è accaduto, che un libro proibito con Decreto della Congregazione dell' *Indice*, sia stato poi con altro special Decreto proibito da quella del S. Ufficio, e di poi anche con particolar Breve del Pontefice; siccome si praticò nella proibizione del Libro di *Amadeo Guimenio*, il quale a 5. d'Aprile dell' Anno 1666. fu proibito dalla Congregazione dell' *Indice*, e posto nell' *Indice* de' Libri proibiti, dipoi a 17. Settembre dell' Anno 1675. fu di nuovo proibito con ispecial Decreto della Congregazione del S. Ufficio, e finalmente a 16. Settembre 1680. con particolar Breve di Papa *Innocenzo XI.* E perche prima, che sotto *Paolo III.* si fosse eretta la Congregazione del S. Ufficio il Maestro del Sacro Palazzo aveva il pensiero, e la cura dell' impressione, e di rivedere, ed espurgare i Libri, perciò anche dapoi fu introdotto, che il Maestro del Sacro Palazzo nella proibizione vi avesse anche la sua parte; di maniera che si veggono in Roma aperte quattro forgive, ond' escono tante proibizioni: Il Papa stesso con li suoi Brevi, la Congregazione del S. Ufficio, la Congregazione dell' *Indice*, ed il Maestro del Sacro Palazzo.

Si procurò dalla Corte di Roma per questo, che i Vescovi non s'ingerissero più nella proibizione, o espurgazione de' Libri, che uscivano nelle loro Diocesi, ed in effetto gli riuscì in Italia, e specialmente nel nostro Regno, dove niun Vescovo ardisce ora da se proibire, o correggere alcun Libro, e Roma ciò lo stimerebbe per grande attentato, attribuendo a se questa potestà, e spogliandone tutti li Vescovi di questa Provincia; mà non così felicemente poté profittare nell' altre Provincie d'Europa, dove non pure i Vescovi, ma anche le Università ne hanno la loro parte, e molto più i Principi, i quali non hanno mai sofferto ne' loro Dominj un simile attentato; e quantunque in Italia avesse fatto delle sorprese, ed a Vescovi per dura necessità fosse convenuto cedere, per non essere reputati sediziosi, contrastando la sua Monarchia, che per via di queste Congregazioni si finì di stabilire, con tutto ciò per quel, che s'appartiene a Principi, ne in Venezia, ne in Napoli stessa, quando s'abbia voluto usare la debita vigilanza, si sono fatti valere simili Indici, o Decreti proibitorj di Roma, ad esempio degli' altri Principati oltre i Monti.

Si è veduto, che con tutto il rigoroso esame fatto sopra l' *Indice* chiamato *Tridentino*, e la Bolla di *Pio IV.* indi emanata, non fu quella esente da ulteriori esaminamenti in Spagna, Francia, Germania, e Fiandra: quanto poi all' ora dovesse essere la loro vigilanza, quando si accorsero, che in Roma si badava troppo sopra questa materia, e che oltre il Papa, vi erano due Congregazioni, ed il Maestro del Sacro Palazzo, che tutto giorno non faceva altro, che proibir Libri, e che tuttavia l' *Indice* Romano per le giunte di *Sisto V.*, e di *Clemente VIII.*, e di tanti Decreti

d'ambe queste Congregazioni, e per tanti. Editti del Maestro del Sacro Palazzo cresceva in immenso, proibendosi qualunque libro, che usciva, nel quale si diffendevano le Regalie di qualche Principe, e si facevano vedere l'intrapresa della Corte di Roma sopra la loro autorità, e Giurisdizione, e diritti delle Nazioni.

Conobbero i Principi, e queste Nazioni, che il modo, che si teneva in Roma in queste due Congregazioni non poteva essere, che loro pregiudiziale, e ruinoso, e che erano inevitabili le proibizioni di qualunque libro, che non andasse a seconda delle stravaganti massime di quella Corte, poichè i Cardinali, che compongono queste due Congregazioni, ond'escono tali Decreti, non esaminano essi libri, ma si commette l'esame ad alcuni Teologi, i quali, se sono impiegati nella Congregazione del S. Uffizio, sono chiamati *qualificatori*, se in quella dell'Indice, *Consultori*. Questi sono per lo più Frati, i quali, secondo i pregiudizj delle loro scuole, regolano le Censure; ciò, che non si accorda col le loro massime, riputano novità, e come opinioni ereticali le condannano. I Casuisti, che si hanno fatto una Morale a lor modo, giudicano pure secondo que' loro principj: ma il maggior pregiudizio nasce quando si commette l'affare a Curiali stessi, ed agli Uffiziali, e Prelati di quella Corte per esaminare libri attinenti a cose Giurisdizionali: Può da se ciascuno comprendere, quanto in ciò prevagliano i loro pregiudizj, del gran concetto, che hanno dell'Ecclesiastica, e del poco della temporale Giurisdizione: Si sà quanto da costoro s'innalzi sopra modo l'autorità del Romano Pontefice sopra tutti li Principi della Terra, sino a dire, che il Papa può tutto, e la sua volontà è norma, e Legge in tutte le cose, che i Principi, ed i Magistrati siano invenzioni umane, e che convenga ubbidir loro solamente per la forza; onde il contrafare le loro Leggi, il fraudar le Gabelle, e le pubbliche entrate non sia cosa peccaminosa, mà solo gl'obbliga alla pena, la quale, o col la fuga o col la frode non soddisfacendosi, non perciò restano gl'uomini rei innanzi la Maestà Divina, compensandosi col pericolo, che si corre, mà che per contrario, che ogni cenno degl'Ecclesiastici, senza pensar altro, debba esser preso per precetto Divino, ed obblighi la Coscienza. Sono tanti Arghi, e molto solleciti, e vigilantissimi, perche non si divulgghi cosa contraria a queste loro mal concepite opinioni. Ed è ormai a tutti per lunga speranza noto, che la Corte di Roma a niente altro abbada più sollecitamente, che a proscrivere tutti i Libri, che sostenendo le ragioni de' Principi, le loro prerogative, e preeminenze, gli statuti, e consuetudini de' luoghi, e le ragioni de' loro sudditi, contrastano queste nuove loro massime, e perniciose Dottrine.

Fatte, che hanno questi Qualificatori, o siano Consultori, le loro Censure, le riferiscono a Cardinali, i quali senza esaminarle, in conformità di quelle condannano i Libri. E lo stile d'oggi in formare tali Decreti è pur troppo curioso. Si condanna semplicemente il libro, senza esprimersi, e dissegnarsi niuno particolare errore, che aurebbe forse potuto dar occasione alla proibizione, mà generalmente come continuamente proposizioni scismatiche, sediziose, erronee, scandalose, eretiche, false, empie, che fanno d'eresia, e cose simili; senza impegnarsi però a spiegare, quali siano l'Ereticali, le scismatiche, &c. mà souvente si liberano da questo, che per essi sarebbe un grand' intrigo con una parola *respective*, lasciando l'Autore, ed i leggitori nella stessa incertezza, ed oscurità di prima; talche se l'Autore vorrà emmendarli di qualunque errore, che forse involontariamente farà trascorso nella sua Opera, non ha modo di farlo.

Pari-

Parimente a questi Decreti sogliono andar congiunte alcune Clausole penali contro i lettori, e detentori de' vietati libri, che souvente toccano la temporalità de' sudditi, e conturbano i privilegi, ed i costumi delle Provincie. Souvente per alcuni errori, che si trovano sparsi in un libro, che a Professori, ed alla Republica sarà utilissimo, si proibisce intieramente il libro, onde lo Stato viene a ricevere l'incomodo, e danno. Ed in fine tante, e si spesse proibizioni, che tutto giorno escono da queste Congregazioni, se si facessero a ciechi occhj, da Principi ubbidire ne' loro Stati, si cagionerebbe gran danno a suoi sudditi, specialmente a coloro, che vivono col la mercanzia de' libri, e coll' Arte della Stampia. Si è souvente veduto, che libri in altre Provincie Catholiche stampati col le debite licenze, perche poi in Roma si è trovata in quelli qualche cosa contro qualche rispetto della Corte, si sono subito proibiti. I poveri Autori restano delusi, e molto più il librajo, ed i mercatanti, che si vedono proibiti di poter vendere le loro merci con loro notabile rovina, e danno.

Più pernicioso ancora sarebbe il non resistere alla presunzione, che si ha, che tali Decreti si publichino, e s' affigano in Roma, perche obblighino tutti all' osservanza; niente curando, che siano publicati, ed intimati, secondo prescrivono i Canon; cioè, che siano mandati a Vescovi, i quali debbano notificargli a Parochi, e da questi alla plebe, perche li siano noti, come insegnano i più gravi Scrittori; e per tralasciare altri, l' Autore de *Libertatibus Ecclesiae Gallicanae* l. 2. c. 3. n. 10., il quale dice: *Decreta Ecclesiastica primum quidem Episcopis, ab istis deinde inferioribus Sacerdotibus, & à Sacerdotibus Plebi sunt intimanda, adeo ut, si alia via proferantur, in suspicionem merito veniant, nec satis sit, ut fidelibus quoquo modo innotescant.*

Per queste ragioni ne' Principati d' Europa fu introdotta inconcusca pratica di non ammettere qualunque Decreto, che venga da Roma per mezzo di queste Congregazioni, ouvero Editti proibitorj, che si facciano dal Maestro del Sacro Palazzo, onde senza un rigoroso esame, e senza il beneplacito Regio simili Decreti proibitorj non hanno avuto forza, ne vigore alcuno.

E molto meno de' Decreti, che si fanno dalla Congregazione del S. Uffizio in que' Paesi, dove questo Tribunale non è conosciuto: sarebbe veramente un grande attentato, e specialmente nel Regno di Napoli, dove questo Tribunale si ha in orrore, e dove ora per la Beneficenza del nostro Augusto Monarca si è tolto di quello ogni vestigio, di far quivi valere i di lui Decreti. Non si potrebbe ammettere cosa più perniciosà, e rovinosa, che questa; sarebbe mandar a terra tutti gli sforzi, e sudori de' nostri Maggiori, che ce ne liberarono, e le tante benignissime Grazie concesse perciò da nostri Rè a questo loro fedelissimo Regno. A tali Decreti non può mai dirsi *Exequatur Regium*, perche sarebbe offendere, e contravenire all' ultime grazie del nostro Invittissimo Principe.

Sin dall' Anno 1695. questa Congregazione de' Cardinali del S. Uffizio per mezzo di un suo Editto, che publicò in Roma, nel quale secondo il procedere di quel Tribunale si prescrivevano a Vescovi, ed Inquisitori varj regolamenti, come dovessero nelle loro Diocesi esercitare il loro Uffizio santissimo, aveva tentato occultamente, che un tal Editto si publicasse in una Diocesi del Regno, e si ubbidisse; poiche essi pretendono, che senza esame, e senza Regio assenso, o *Exequatur*, i loro Editti, e Decreti publicati solamente in Roma dovessero publicare tutte le Nazioni. Mà nel Regno di Napoli vi si fece valida resistenza, e l'Editto

l'Editto non fu fatto valere; e per simili attentati, s'ebbero poi a nostri tempi fervorosi ricorsi al nostro Principe, che teneva all'ora collocata la sua Sede Regia in Barcelona, il quale con una Regal Carta spedita 28. Agosto dell' Anno 1709., ed indirizzata al Cardinale *Grimani* all' ora Vice-Rè in quel Regno, precisamente comandò, che non si desse esecuzione alcuna a qualunque Bolla, Breve, o altra provvisione, che venisse da Roma dalla Congregazione del S. Uffizio, concernente affare d' Inquisizione, o che avessero a quelli la minima, anzi la più remota connessione; come si legge dal Dispaccio regale nel Tom. 2. de' Capitoli, e Grazie di *Carlo VI.* p. 231.

Questa sola ragione farebbe sufficiente perche del Decreto proibitorio de' miei Libri, come proferito dalla Congregazione del S. Uffizio non si debba tener conto alcuno, e grave attentato farebbe, e pur troppo ruinoso l'ubbidirlo. Deve a noi esser incognita questa Congregazione del S. Uffizio di Roma, e che niente a noi si appartenga. Promulghi ella Editti, e Decreti a sua posta, che niente toccano a noi. Avranno appresso i Napolitani l'istessa forza, e vigore, che i Decreti del Regno della Cina, o del Mogol. Dobbiamo di tali Decreti mostrarci affatto ignari, e come non pervenuti a nostra notizia, non solo perche non esecutoriati con *Placet Regio*, mà anche perche non sono stati publicati nemeno secondo il prescritto de' Canonisti stessi. Non si veggono dal Papa fatti in un Concilio, o almeno in Concistoro: sono tali Decreti di Congregazione incogniti alla Chiesa: E questi Tribunali appartengono più allo stato politico della Corte di Roma, che alla Gerarchia, ouvero alla S. Sede. I Gesuiti medesimi conoscono questa gran differenza frà i Decreti di queste Congregazioni, e quelli della Sede Apostolica; ed i Libri proibiti da tali Decreti e ancorche approvati dal Papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa. Ecco ciò, che ne scrisse il Padre *Fabri* Gesuita nel suo *Prodromus veritatis* p. 22. che se bene porta il nome del Padre *Neuser* Francescano, non si può metter in dubbio, che non sia del *Fabri*, il quale acutamente rimproverò ad *Errico*, che aveva detto il libro di *Pietro Halloix* essere stato condannato dalla Chiesa: *Falsum est, Henrice*, ei dice, *in Petrum Halloix ab Ecclesia sententiam esse pronunciatam; ejus tantum liber à Sacra Congregatione confixus est, & prohibitus singulari Eminentissimorum Decreto, approbato a Papa, non tamen ab Ecclesia, & Sede Apostolica ex Cathedra.* Perciò tali Decreti, come di Tribunali secolari non hanno, ne possono tenere forza alcuna oltre i confini dello Stato del Papa. Ne gl' altri Principi, senza precedente esamina, e loro beneplacito gli fanno valere ne' loro Stati, specialmente in materia di proibizione de' Libri.

Non riconoscono le altre Nazioni queste Congregazioni, o sia del Uffizio, o sian dell' Indice per loro legittimi, e competenti Tribunali, a cui Decreti proibitori dovessero ubbidire. La Francia, è a tutti noto, che non riconosce queste due Congregazioni nuove di *Paolo III.*, e di *Sisto V.* per rendere l'autorità del Papa più assoluta, e per reprimere quella de' Cardinali, ed *Antonio Arnaldo dans les Difficultés proposées à M. Steyvert* part. 9. diff. 100. ha ben dimostrato, che non men la Francia, che tutti gli altri Stati, che non riconoscono i Tribunali dell' Inquisizione, che dell' Indice, non sono meno Cattolici degl' altri.

In Ispagna, narra *Salgado* de supp. ad S. S. part. 9. c. 38. n. 141., che que' Rè avendo avvertito, che in Roma in queste due Congregazioni non si faceva altro, che proibir libri, solo perche in quelli si diffendevano le Regalie, e Giurisdizione Regia,

Regia, e le ragioni della Nazione, e de' loro sudditi, ordinarono, che simili Decreti, o Editti del Maestro del Sacro Palazzo fossero portati alla suprema Inquisizione di Spagna, e secondo il costume di que' Regni fossero ritenuti, e non permessa la loro pubblicazione, e molto meno l'esecuzione; affine non si allacciassero le Coscienze de' sudditi per queste proibizioni, non ad altro fine decretate, che per annientare le ragioni de' Principi, e delle Nazioni. Ne l'Inquisizione di Spagna permette, che si promulghi Indice proibitorio emanato dalla Congregazione dell' Indice di Roma, mà ne assume ella il peso, e l'esame, e secondo la di lei Censura si publicano nuovi Indici, e nuovi Espurgatorj; niente attendendo a ciò, che si faccia in Roma la Congregazione dell' Indice; e non solo ciò pratica ne' Regni di Spagna, mà anche lo fa praticare nel Regno di Sicilia, come ne rende a noi testimonianza l'istesso *Salgado* l. c. C. 33. n. 145. *Nec in Sicilia*, ei dice parlando dell' Inquisizione Spagnuola, *permittit expurgationem, & prohibitionem emanatam à Congregatione de Indice Romæ existente publicari; nisi prius per Concilium ipsum Supremum Sacræ Inquisitionis Hispan. illi libri prohibiti expurgati noviter, & accurate examinentur, & expurgentur, ita ut si quid prohibitionis, aut expurgationis dignum reperiat sub Censurâ dumtaxat sua, non attentaque à Congregatione de Indice emittitur, publicari. Super quo*, ei dice, *plurima Exemplaria præ manibus habui ex registris hujus Supremi Consilii, quæ faciliè hic potuissim inferere, nisi defessus calamus tam ingentem laborem recusaret.*

Non pur nella Sicilia, mà molto meno nelle Province di Fiandra, che ubbidivano al loro Imperio, non fecero i Rè di Spagna valere cotali Decreti, ò indici proibitorj, che tutto di escono da queste Congregazioni di Roma. Non si fecero valere in Fiandra le tante proscrizioni de' Libri, che per più Bolle de' Romani Pontefici, per più Decreti della Congregazione del S. Uffizio, e di quella dell' Indice emanarono in tutto il XVII. Secolo. Non si tenne conto della Bolla di *Urbano VIII.* emanata nel 1643., che comincia *In Eminentis*; per la quale era proscritto il libro di *Cornelio Gianfenio* Vescovo d' *Ipres*, intitolato, *Augustinus*.

Non de i tanti Decreti proferiti in Roma dalla Congregazione del S. Uffizio sotto i 7. Settembre 1657. per i quali fra le altre Opere, furono proibite le Lettere di *Lodovico Montalto*, ouvero dell' incomparabile *Pascale*, volgarmente dette *le Provinciali*. Anzi in quel medesimo anno dal Consiglio di Brabante fu auvertito l'Arciduca *Leopoldo*, che governava quelle Province, che vigilasse sopra queste tante proibizioni di Libri, che uscivano da Roma; e que' Consiglieri li dirizzarono una loro Consulta, nella quale l'ammonivano che trascurare questo punto, sarebbe lo stesso, che rovinar l'Imperio del Principe: perche già con lunga sperienza s'era veduto, che Roma non fa altro, che proscrivere que' libri, che diffendono la regia autorità: tanto che ricevere que' Decreti senza esame, e senza *placito Regio* era lo stesso, che permettere, che il Papa possa proscrivere, ed interdire al Rè di far Editti, e di far imprimere libri, ò scritti, per i quali sono difese le ragioni sue Regali, e de' suoi vassalli; e confermando tutto ciò con esempj di fresco accaduti, gli ricordarono, che intorno a quattro anni erano stati in Fiandra impressi due Scritti; uno sotto il titolo: *Jus Belgarum circa Bullarum receptionem*. L'altro: *Defensio Belgarum contra evocationes, & peregrina judicia*. In quelli non si toccava niun Dogma, ò articolo di Fede, mà unicamente si difendevano le ragioni di S. Maestà, di non ammettersi Bolla senza il *placito Regio*; ciò non ostante erano stati da Roma con

B b

Decreto

Decreto Pontificio proscritti; tanto che bisognò, che il Consiglio del Brabante con suo Decreto, facesse cassare, ed annullare la proibizione, e l'arresto si legge presso *Van-Espen* nel suo Trattato *de Placito Regio* in Appendice secunda.

Parimente avendo Papa *Alessandro VII.* nel 1665. proscritto per sua Bolla molte Opere, e fra l'altre due Censure della Facoltà di Parigi, la Bolla non solo in Francia, ma nemeno in Fiandra fu fatta valere; e così parimente fu fatto di altre proibizioni de' libri, de' quali *Van-Espen* cit. Tract. c. 3. 4. 5. e 6. fa lungo Catalogo. Ciò, che fu fatto sempre con gran saviezza, e maturità; perchè non è conveniente, che l'Uso, e le costumanze di una Provincia abbiano a ricevere alterazione, e sconvolgimento per simili Decreti, che escono da Roma; e meglio fanno i Principi, ed i Vescovi di ciascheduna Nazione ciò, che conviene ne' proprj Stati, e Diocesi, che chi ne vive lontano. Quindi *Van-Espen* nel Jus Ecclesiast. Part. 1. Tit. 22. c. 4. n. 35. doppo aver rapportato, che in Ispagna non ha veruna forza, ne vigore l'Indice proibitorio Romano, dice, che lo stesso per notoria, ed inconcussa pratica si osserva nella Provincia di Fiandra, dove molti Autori sono tutto di senza scrupolo alcuno letti; e citati, ancorche fossero stati con simili Decreti proibiti da Roma. *Sed neque hisce in Provinciis*, ei dice, *Indicem librorum prohibitorum in omnibus receptum esse notoria Belgii praxis evincit. Quis enim inter Jurisconsultos, aut Juris studiosos scrupulo angitur, aut cui scrupulus movetur, dum passim legum Commentaria Joanni-Schneidvvini ad Institutiones Justiniani; Commentaria Francisci de Amaya in tres posteriores libros Codicis; Commentaria Bavelli Eucleati; Opera Adreæ Corvini; Matthei Wesembecii; aliosque libros quamplurimos Decreto Romano in Indicem librorum prohibitorum relatos.*

Chi mai in Fiandra non meno, che in Francia ha avuto scrupolo di leggere le Opere di *Carlo Molineo*, secondo l'espurgazione, che essi ne fecero, non ostante le rigorose proibizioni di Roma? Se ne offese di ciò Papa *Clemente VIII.* vedendo, che non ostante l'Indice Romano, per cui erano state queste affatto proibite, venivano lette particolarmente in Francia, e nelle Provincie di Fiandra, le cui Università, e Censori avendole solamente espurgate di alcuni errori, le permettevano; tanto che giravano per le mani di tutti i Giurisperiti, ed altri Professori di Lettere, e tenute in sommo pregio. *Clemente* riputando ciò a gran dispregio della Sede Apostolica, a 21. Agosto dell' 1602. cavò fuori una terribile Bolla, col la quale sotto gravissime pene, e censure proibì di nuovo assolutamente tutti i suoi libri, anche gl'espurgati, dicendo; che *non aliter quàm igne expurgari possint*. Rivocò per tanto tutte le licenze date, e volle, che per l'auverire affatto non si concedessero; e quindi nacque lo stile, che nelle licenze, che danno in Roma quantunque siano ampiissime, con permettere anche la lezione di libri laidissimi, e perniciosi, si soggiunge sempre: *Exceptis Operibus Caroli Molinei*. Fu pubblicata questa Bolla, secondo il solito in Roma a 28. Agosto di quell'Anno 1602., ed affissa ad *Valvas Principis Apostolorum, in acie campi Floræ*, soggiugnendosi, che a tutti, *ita autem, & afficiant perinde, ac si omnibus, & singulis intimata fuissent*. Mà che prò? Niente valse questa Bolla ne in Francia, ne nelle Fiandre, ne in Germania, ne altrove. Le opere di questo insigne Giurisperito niente perdettero di pregio, ne venivano meno citate da Professori allora, che prima. Tutti i Giurisperiti, ed ogni Pratico le aveva per le mani, ed era più studiato quest'Autore, e più frequentemente allegato nel Foro, che *Bartolo*, e *Baldo*; e si rese

rese così necessario, che, come dice *Bernardo Loth*. in *Resol. Belg. Tract. 14.* quest. 2. art. 3. in Francia, e nelle Fiandre niuno insigne Pratico, ed Auvocato può starne di senza: particolarmente nell' Artesia, dove le Consuetudini di quella Provincia, essendo simili a quelle di Parigi, gli scritti di quest' Autore sono stimati più di tutti gl' altri, e molta autorità hanno ottenuta ne' loro Tribunali. I Prammatici Francesi le hanno così familiari, che non vi è arringa, o scrittura, che si faccia, che non sia piena di allegazioni tratte da quelle in qualunque materia, sia di ragione Civile, o Canonica, e l'ultima Edizione fatta in *Parigi* di tutte le Opere di quest' Autore, procurata per opera, ed industria del *Giovane Pinson*, celebre Auvocato di Parigi, fa maggiormente vedere, qual conto si fosse tenuto della proscrizione di Roma. Fu divulgata questa nuova Edizione in Parigi in cinque Volumi in foglio, con espresso Privilegio del Rè, dove non si è risparmiata spesa, perchè l'impressione riuscisse magnifica, ed esatta: ne dalla Francia poteva altrimenti sperarsi, essendosi sempre in quel Regno usata sopra ciò la debita vigilanza: leggendosi tra le prove della Libertà Gallicana C. 10. n. 11. un' Arringa fatta dall' Auvocato del Rè *Domenico Talon* nel Consiglio Regio per occasione di un simile Decreto proibitorio emanato dalla Congregazione del S. Uffizio di Roma, dove fa vedere, che simili Decreti non debbano publicarsi, ne farsi valere come pregiudicialissimi alla Corona, ed allo Stato; ed auverte, che fare il contrario, cagionerebbe gravi disordini; poichè da queste Congregazioni, tuttavia l'Indice Romano proibitorio, ed espurgatorio de' libri si va accrescendo, ed alla giornata prende aumento; e si proscrivono libri in diminuzione delle Regalie del Rè, e Libertà della Chiesa Gallicana; siccome eranfi auvanzati a proibire fino gl' Arresti del Parlamento contro *Giovanni Castelli*; l' Opere dell' Illustre Presidente *Tuano*, la Libertà della Chiesa Gallicana, ed altri libri concernenti la persona del Rè, e la sua Regal Giurisdizione.

Ne si creda, che in Italia, con tutto che piena di pregiudizj, e conculcata, ed oppressa dalla vicina Roma, si fosse affatto in alcune Provincie trascurata una tal vigilanza; non la trascurò certamente la Repubblica di Venezia, ne i nostri Vice-Rè istessi di Napoli, quando hanno voluto adempire le proprie obbligazioni; ed invigilare al servizio del loro Signore hanno mancato nelle occasioni di mostrare il loro vigore, e fortezza, col non far valere nel Regno simili Decreti.

In Venezia fu sopra la pubblicazione di un nuovo Indice fatto compilare da *Clemente VIII.* nel 1595. molto dibattuto. Durò questa negoziazione, come narra il P. *Servita* nella Storia dell' Inquisizione al c. 29., quattro mesi: dalla parte Pontificia vi intervennero il Cardinale *Priuli* Patriarca di Venezia, il Vescovo d' *Amelia* Nunzio Apostolico; e Frà *Vicenzo da Brescia* Inquisitor Generale di Venezia; e dalla parte della Repubblica i primi Senatori di quella. Doppo un rigoroso esame fatto sopra quell' Indice, fu per ispezial Concordato formato a 24. Agosto 1596. quello accettato con molte dichiarazioni, e riserve; stabilendosi sopra ciò nuove Capitola- zioni, e fra le altre la settima, continente, che dandosi libertà a i Vescovi, ed Inquisitori di poter nell' auvenire proibir altri libri non espressi nell' Indice, si dichiara, che s' intende de' libri contrarj alla Religione per cagion d' Eresia, o forastieri, o con finte licenze stampate: ne si faccia in auvenire proibizione alcuna, senza giustissima causa; e con partecipazione del S. Uffizio, ed intervento de' Clarissimi Signori Assistenti, tanto in Venezia, come nello Stato. E nell' ottava fu stabilito, che la

regola ivi prescritta del giuramento da darfi a Librari, o stampatori, non si dovesse eseguire nel Dominio Veneto. Con tali, e simili limitazioni fu accettato quell' Indice, tanto che fra le ordinazioni stabilite dal Consiglio di quella Republica spettante all' Ufficio dell' Inquisizione raccolta in 39. Capitoli dal medesimo Padre *Servita* loro Teologo doppo essersi nel vigesimo ottavo comandato, che non si pubblicasse in *Venezia* Bolla Pontificia, ouvero ordine alcuno dalle Congregazioni di Roma, ne nuovo, ne vecchio, senza darne conto prima al Prencipe. Si aggiunge nel 29., che parimente non si permetta in quel Dominio, che sia pubblicata, o stampata alcuna proibizione de' libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsivoglia autorità doppo il 1595., se non osservate le condizioni del Concordato fra la Sede Apostolica, e la Serenissima Republica conchiuso l' Anno 1596. 24. Agosto. Mà con tutto ciò, che questo Concordato fosse stato fatto con commune, e libero consenso d' ambe le parti, non fu però per una sottil malizia tralasciato dagl' Ecclesiastici di mandarlo in obliuione, e desuetudine, poiche non potendo altro, trattarono, che del Concordato sudetto non si stampassero se non 60. Copie; e ciò non per altro, se non perche essendo innumerabili gl' esemplari degl' Indici, che vanno per mano di tutti, ogn' uno vedesse que' documenti, che danno l' autorità sopra a libri, agl' Ecclesiastici solamente, e la moderazione del Concordato non fosse saputa, se non da pochi, e finalmente si perdesse.

E caminandosi con questi passi in Roma, s' osservò, che non era anno, che sotto nome del Maestro del Sacro Palazzo non uscisse un Catalogo di nuova proibizione con clausole, che debba aver luogo in qualsivoglia Città, Terre, e Luoghi di qualsivoglia Regno, Nazione, e Popolo, e che obblighi ciascheduno eziandio senza pubblicazione in qualsivoglia modo, e maniera, che verrà a notizia l' Editto. Fu notato ancora, che questi nuovi Indici si mandavano agl' Inquisitori, affinche per mezzo de' Confessori gli facessero mettere in esecuzione; ed in tal maniera si procurava deludere il Concordato. E di vantaggio facendo stampare di nuovo l' Indice 1595. in Venezia, procuravano di fargli inserire dentro tutte le altre nuove proibizioni, ed in questa maniera distruggere il Concordato.

A questo fine il Padre *Servita* adempiendo le parti di Consultore, e di Teologo di quella Republica, non inculcava altro, che si dovesse sopra materia sì grave, ed importante usar di continuo la debita vigilanza a non permettere, anzi resistere a tali sorprese, e consigliava, che ristampandosi l' Indice del 1595. si auvertisse a non farvi inserire altri nomi di Autori nuovi; e che insieme col sudetto Indice fosse stampato il Concordato. Ed in effetto, secondo questo suo savio consiglio, essendosi ultimamente ristampate in *Venezia* le sue opere in due Volumi in 4., ed in fine di quelle al secondo Tomo essendosi stampato l' Indice del 1595. vi fu fatto ancora imprimere il Concordato sudetto, che si legge alla p. 481. Ciò, che fu la caggione, perche Roma pose tanti ostacoli a fine, che questa Edizione non seguisse, perche gli premeva molto, che tal Concordato non fosse saputo, e finalmente se ne perdesse affatto ogni memoria.

Così in Venezia secondo i loro Capitolari, e Concordati non si ricevono Decreti proibitori de' libri, che escono dalla Congregazione di Roma, ne si riceve condanna alcuna de' libri, se ciò non si faccia con giustissima Causa, e con partecipazione dell' Ufficio dell' Inquisizione della Republica, ed intervento de' Clarissimi Signori Assistenti, tanto in Venezia, quanto nello Stato.

I nostri

I nostri Rè non meno di quello, che si praticava in Ispagna, in Sicilia, e nelle Fiandre volevano, che lo stesso si osservasse ancora nel Regno di Napoli intorno questa materia di proibizione de' libri; e quando i Vice-Rè Spagnuoli vollero adempire le loro parti, con somma attenzione, e vigilanza, ci lasciarono sopra ciò, non meno chiari, ed illustri esempj. Quando il Pontefice *Clemente VIII.* doppo l'aggiunta di *Sisto V.* accrebbe l'Indice Romano, facendolo di nuovo imprimere, e pubblicare, in tutto il tempo del suo Pontificato tenne così esercitate queste due Congregazioni ed il Maestro del Sacro Palazzo, che non vi fu anno, che da Roma non uscissero Decreti, ed Editti proibitorj. Dal primo Anno del nuovo Secolo 1601, e per i seguenti anni fino alla sua morte, non usciva altro da Roma, che questi Decreti, e questi Editti, per i quali furono successivamente proibiti molti libri di quasi tutte le Professioni, e Scienze, sol perche, o gl' Autori eran separati dalla Chiesa; o perche sostenevano le Regalie, o altre ragioni de' Principi, o delle Nazioni, ouvero perche qualche errore fosse in quelli trascorso. Furono proscritti molti libri legali, fra i quali, come s'è detto, con molto rigore l'Opera del *Molineo*, i Trattati di *Alberico Gentile*, di *Gio. Corasio*, di *Scipione Gentile*, e di tant' altri: Infra questi il nostro Reggente *Camillo de Curte*, uno de' più rinomati nostri Giuriconsulti di que' tempi, diede in Napoli 1605. alle stampe una sua Opera, intitolata *Diversarii Juris Feudalis* prima, e seconda Pars; nella seconda parte della quale trattò de' rimedj, che sogliono praticarsi nel Regno per difesa della Giurisdizione regale, affinche ne' i Regali diritti ricevano oltraggio, ne tutti i Vassalli siano oppressi da' Prelati, usurpando la regal Giurisdizione. Dichiarò in questo libro il solito stile, e per lunga usanza già stabilito di resistere ad essi; cioè nel principio di farsi loro una, due, o tre lettere ortoriali; quando queste non bastano di chiamarli in Napoli; non obbedendo alla chiamata, di sequestrar loro le temporalità; e finalmente persistendo nella contumacia, di cacciarli dal Regno. Modi legittimi, permessi, ed approvati da una inveterata pratica in tutti i Regni de' Principi Cattolici. Ma il libro appena fu dato alla luce, ch' ecco si vidde nel medesimo anno uscir da Roma un Editto, col quale fra gl' altri libri venne anche severamente proibito questo con tali parole: *Camilli de Curtis secunda pars Diversarii, sive Comprensarii Juris Feudalis. Neapoli apud Constantinum Vitalem 1605. omnimodo, & sub anathemate prohibetur*, come si legge nell' Editto del 1605. sotto *Clemente VIII.* nell' Indice de' libri proibiti.

Il Co: di *Benevento*, che trovavasi all' ora Vice-Rè in Napoli, intesa la proibizione, non volle a patto veruno concedere *Exequatur* all' Editto; anzi a 14. Dicembre del medesimo anno, mandò una grave Consulta al Rè *Filippo III.*, nella quale fra l'altre cose occorsegli in materia di Giurisdizione, gli diede raguaglio di questa proibizione fatta del libro del Regente in Roma, sol perche in questo si dichiaravano que' rimedj, e diritti di S. M., che ha in simili occorrenze, rappresentando al Rè, che contro questi abusi bisognava prendere risoluti, e forti spedienti: perche altrimenti ciò soffrendosi non vi sarebbe, chi volesse diffendere la Regal Giurisdizione come dalla Consulta, che si legge fra M. S. del *Chioccarello* al Tit. 17. de Typographia.

Parimente nell' Anno 1627. sotto il Pontificato di *Urbano VIII.* dalla Congregazione dell' Indice uscì un Decreto de' 4. Febrajo di quell' Anno, dove, oltre la proibizione dell' Opere Legali di *Trentlerio*, di *Ugon Grozio*, e della Storia della

Giurisdizione Pontificia di *Michiele Roussel*, fu anche proibito un libro, che *D. Pietro Uries* aveva all' ora pubblicato in *Napoli* in difesa del Rito 235. della nostra S. C. della Vicaria intorno a requisiti del Chiericato, da riconoscersi da quel Tribunale; e perche quel Rito, ancorche antico, non mai però interrotto, si oppone alle nuove massime della Corte di Roma, fu tosto il libro proibito, *Petri de Uries liber inscriptus: Æstivum otium, ad repetitionem Ritus 235. M. C. Vicarie Neapolitanæ*; come si legge nell' Indice librorum prohibitorum sub *Urbano VIII.* Anno 1627. 4. Februarii. Ma il Duca d' *Alva* Vice-Rè non fece valere nel Regno quel Decreto, e ne scrisse al Rè, da cui ne ricevè risposta sotto li 10. Agosto del medesimo Anno, meravigliandosi della proibizione fatta in *Roma* di quel libro, dove non si diffendeva, che un Rito antichissimo della Vicaria del Regno, siccome leggesi nella lettera del Rè trà M. S. del *Chioccarelli* Tit. 17.

Questa vigilanza si tenne presso di noi, quando si volevano far valere i nostri Diritti, le nostre Patrie Leggi, ed Instituti: poiche noi affincbe non riceviamo Bolle, Brevi, Decreti, Editti, ed in fine ogn' altra provisione, che viene da *Roma*, senza *Exequatur Regium*, ne siamo commandati da Legge scritta, stabilita fin dall' Anno 1561., quando in qualità di Vice-Rè governava il Regno il Duca d' *Alcala*; e l'abbiamo impresso ne' Volumi delle nostre Prammatiche, e si legge sotto il Titolo *de Citationibus* Pragm. 5. Requisito, che in conformità della Legge è sostanziale, e necessario, anche ne' Decreti, che vengono da *Roma*, per i quali si proibiscono libri. E molto più quando tali Decreti non siano pubblicati secondo il prescritto de' Canonisti stessi. E tanto più quando escono dalla Congregazione del S. Uffizio, Tribunale a noi non pur incognito, mà odioso, e detestabile, a quali ancora per altra nuova Legge del nostro Monarca, stabilita in *Barcellona* nel 1709. non può darsi *Exequatur* alcuno, premurosamente ordinandosi, che a quelli del nostro Regno non sia data forza, ne esecuzione alcuna. Ed in ciò il Regno di *Napoli*, quando si voglia usare il dovuto vigore, e vigilanza, non ha che invidiare, ne *Francia*, ne *Spagna*, ne *Fiandra*, ne *Venezia*, ne qualunque altro Principato ben instituito, e regolato del Mondo Cattolico. Noi ancora *legem habemus*, per la quale questi Decreti, quando non siano auvalorati di Regio Placito, si riputano nulli, e di niun vigore, ed effetto; e come se non vi fossero. Noi dobbiamo ubbidire alla Legge del Principe, che ci obbliga all' osservanza non solo per timore della pena, mà anche in coscienza, e perciò per compimento di quanto s'è proposto, bisogna togliere quest' altro pregiudizio delle coscienze scrupolose, e timide di alcuni semplici, i quali sono in un gravissimo errore, credendo, che in ciò siano obbligati in coscienza ad ubbidire piuttosto i precetti degl' Ecclesiastici, che le leggi del Principe.

C A P O XIX.

Non obligano tali Decreti in coscienza , mà si bene la legge del Principe.

E' Un errore pur troppo pernicioso all'autorità del Principe quello, che s'è procurato di seminare in questa materia di proibizione di libri, che si debba ubbidire piuttosto al Precetto del Prelato, che obbliga in coscienza, che alla legge del Principe, che non obbliga se non per la pena temporale. Si è veduto nella prima Parte al cap. ultimo, che questa è una dottrina contraria alla Scrittura Santa, a S. Paolo, ed a tutti i PP. della Chiesa: poiche dice S. Paolo con chiare parole, che ogn' uno è obbligato ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, mà anche per la coscienza. Quando alcuno comanda, non avendone autorità da Dio, allora chi non gli ubbidisce, non offende S. D. M., mà disubbidendo in quelle cose, in cui l'autorità viene da Dio, egli stesso viene disubbidito, ed offeso. L'autorità di proibire i libri, prima unicamente s'apperteneva a Principi, e la sola Censura in materia di Fede agl' Ecclesiastici. Ed essendosi ora trasformata questa Dottrina, che non si bada più agl' articoli di Fede, mà alla Giurisdizione, e Temporalità de' Beni mondani, essendo questa appartenenza del Principe, il suddito è obbligato piuttosto di ubbidire al Principe, che a precetti degl' Ecclesiastici, che comandano nelle cose temporali; non avendo essi in quelle, autorità alcuna da Dio, non è peccato il disubbidirgli.

E' ormai a tutti noto, che non tanto si curano in Roma gli errori della Religione, quanto se sia scritta cosa in diminuzione dell' Autorità Ecclesiastica; e perciò sono tutti intesi a proibire tosto la lezione, e procurano, che i libri permessi siano solo quelli, che si scrivono in diminuzione dell' autorità Secolare, ed in esaltazione dell' Ecclesiastica; e tali libri non vanno più a numero, mà a migliaia. Quei del Popolo, che intendono lettere, non possono legger altro. I Confessori parimente altra dottrina non fanno; ne per approvargli si ricerca saper altro, che questo; onde regna una perversa opinione universale; che il Principe, ed i Magistrati siano invenzioni umane, anzi tiranniche, che convenga ubbidir loro per la forza solamente, perche il contravenire alle leggi, il fraudar le pubbliche entrate, non obbliga a peccato, mà solo alla pena, la quale chi non paga, operasi, che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà Divina. E per lo contrario, che ogni cenno degl' Ecclesiastici, senza pensare ad altro, debba essere preso per precetto Divino, ed obblighi la coscienza. Non mancano in Italia persone pie, e dotte, che tengono la verità, mà questi non possono, ne scrivere, ne stampare. Altronde viene scritta qualche cosa, mà subito proibita; anzi poco si pensa a libri d' Eretici, massimamente, che trattano degl' articoli della Religione. Mà se alcuno viene, che diffenda l'autorità temporale del Principe, e dica, che anche gl' Ecclesiastici sono soggetti alle pubbliche funzioni, ouvero giustiziabili, se violano la pubblica tranquillità, questi sono libri dannati, e perseguitati più degl' altri. Ed oltre a ciò sono arrivati sino a corrom-

corrompere i libri degl' autori antichi, levando, nel ristamparli, tutto ciò, che poteva servire all' autorità temporale de' Principi.

Or qual coscienza sì scrupolosa, e timida potrà esservi al mondo giamai, che conoscendo il fine di queste proibizioni si atterisca ora, quando le vede uscir di Roma, sicche debba osservarle, ed ubbidirle? Ed ubbidirle contro la legge del Principe, che comanda, che a tali Decreti non si presti ubbidienza alcuna, se non saranno auvalorati dal suo Placito regio? Uomo perciò non è obbligato di credere, come ben a lungo ha dimostrato l'incomparabile *Arnaldo* nelle *difficultez proposées à Mr. Steyaert* parte 9. diffic. 93. q. 1. che tutte le proibizioni de' libri, che si sono fatte, e si faranno in Roma, siano fatte con giustizia, e con ragione, poi che se si trattasse di una semplice censurà, o proibizione di una Dottrina, o Dogma in generale, che non ha alcuna mistura di fatto, mà che si raggirasse al puro diritto, certamente la Chiesa, unita in un Concilio, definendola, non potendo in ciò errare, tutti i Fedeli a ciechi occhi sono obbligati di credere, che la deliberazione siasi fatta con giustizia, e con ragione. Mà quando si tratta di materia di fatto, sempre, che non vi sia rivelazione, niuno può avere questa presunzione, che non possa fallare; anzi non solo il Papa, mà la Chiesa stessa in un Concilio può nel Fatto errare. E molto più sono soggetti ad errare in questa materia di proibizione di libri, che dipende dall' esame, che si commette ad altri, da semplici rapporti de' quali, o errando essi, o non intendendo il senso dell' Autore, ouvero pregiudicati da contrarie massime, qualificheranno proposizioni per altro innocentissime, per Eretiche, e Scismatiche. Le Opere di *Teodoreto* furono condannate nel V. Concilio Generale; le lettere di Papa *Onorio* furono nel VI. Concilio eziandio condannate. Mà scoperti gl' errori di fatto commessi nel loro esame, furono tolte le proibizioni, le quali niuno ebbe per infallibili, sicche non s' avessero potuto ritrattare.

Il modo stesso, e le regole stabilite in Roma intorno a queste proibizioni convincono, che non tutte debbonsi credere fatte con ragione, sicche abbiano ad obbligare le nostre coscienze ad osservarle. Il fine di queste proibizioni, ed il suo buon uso è, che si facciano, perche i Lettori, e specialmente gl' incauti, ed ignoranti non siano contaminati da perniciosi errori, e false credenze, che possono corrompere, non meno la loro fede, che i loro costumi. Mà tali Congregazioni, e le Regole stesse dell' Indice, niente a ciò riguardano. Sarà un libro puro, ed innocente, senza alcun errore, se non porterà in fronte il nome dell' Autore, il luogo, ove siasi stampato, e da chi; per le Regole dell' Indice rimane *ipso facto* proibito, e sotto pena di scomunica vietata a tutti la lezione. Il libro conterrà Dottrine contrarie a quelle de' Qualificatori, de' Consultori, che non toccano la Religione, e che non meno sarà Cattolico l' Autore che le diffende, che i contrarj, che l' impugnano, e con tutto ciò il libro, come erroneo sarà proibito. Tratterà un altro libro *de Gratia* ouvero *de Auxiliis*, mà perche vi è generale proibizione, che tutti i libri stampati, o che si stamperanno sopra questo soggetto, siano *ipso facto* proibiti, perciò se ne vieta a tutti la di loro lezione, ancorche nel libro non vi sia errore alcuno.

Molti altri libri saranno innocentissimi, anzi pieni di carità, e di zelo, mà perche forse scritti con fervore, tosto si proibiscono, non per altro se non *ob acerbitatem styli*. Moltissimi altri se ne vietano per l' odio, che si ha al solo nome dell' Autore, con tutto che i libri siano utili, ed innocenti. Or qual Teolo-

go,

go, o Confessore sarà cotanto spigolistro, che ponga scrupolo a suoi Penitenti, o proibisca di leggere cotai libri, ove non è timore alcuno di contaminarsi nella credenza, e ne' costumi.

I moltissimi Esempj accaduti sopra questa Materia di proibizioni erronee, ed imprudenti, convincono etiamdio, che non debbano riputarli tutte fatte con giustizia e con ragione, sicche dovessero obligar tutti a chiusi occhi ad osservarle. Fu vietato il libro di *Gio. Tritemio de Steganographia* come creduto Magico, mà tosto si scoprì l'inganno, e se ne permise poi a tutti la lezione.

Il libro del Cardinale *Bellarmino* de Romano Pontifice fu proibito da *Sisto V.* il quale non si contentava, che costui avesse data al Papa la potestà indiretta sopra le cose temporali, perche la voleva diretta; e durò la proibizione sin tanto, che quel Papa visse; mà doppo la sua morte fu riputato savio Consiglio de' Cardinali, di cancellarlo ex *Indice probroforum Scriptorum*. L' Opere del P. *Natale d' Alessandro*, ancorche innocentissime, e sol perche secondando la Dottrina della Chiesa Gallicana, si sostenevano in quella i 4. Articoli, furono etiamdio proibite; ed a tempi nostri di *Clemente XI.* con tanto rigore, che li eccettuava sino nelle licenze; con tutto ciò da savj non fu tenuto conto di tal proibizione, ed ora si sente, che il presente Pontefice *Benedetto XIII.* li abbi fatto cassare ex *Indice librorum prohibitorum*.

Molti altri libri è evidente, che non contengono errore alcuno, anzi sono utilissimi per le scienze, e per le Arti Liberali, e Meccaniche, e pure ci vengono proibiti da Roma. Che vi è di male in *Grozio de Jure Belli, & pacis?* Nelle Storie del Presidente *Tuano*, nell' Opere del *Galileo*, e di tant' altri, di cui *Arnaldo* al loco citato fece numeroso Catalogo, diffendendole per sane, ed innocenti, e che piuttosto reccano all' uman genere utilità grandissima, tanto è lontano, che dalla loro lezione possa alcuno contaminarsi nella fede, e ne' costumi? Anzi questo ammirabile Scrittore auverte, che souvente Roma vigila, ove non dee, ed è sonnachiosa, ove dourebbe vigilare. E narra, che da *Napoli* eragli stato auvisato, che l' Opere di *Pietro Gassendo* avevano caggionati perniciosi effetti in alcuni, i quali troppo innamorati della Filosofia d' *Epicuro*, restituita da colui nel suo antico lustro, e da libri di *Lucretio* a pochi prima noti, non ben sentivano dell' immortalità delle nostre Anime. Eppur da Roma non s' intese ufcire proibizione alcuna delle medesime. All' incontro l' Opere di *Renato Des-Cartes*, che abbatte sino all' ultima evidenza, una dottrina cottanto pestilenziale, e che con valide prove, dimostrate nelle sue *Meditazioni* fa conoscere, che il nostro corpo sottilissimo, che sia organizzato pure, e posto nella maggior armonia, che si voglia, non può produrre il nostro pensare; e che la mente, ed il corpo siano due sostanze per se distintissime, e che perciò l'una non dipenda dalla corruzione, e scomponimento dell' altra, sono state da Roma rigorosamente proibite; anzi soggiacque agli stessi fulmini l' Opera insigne di questo ammirabile Filosofo, per la quale aveva dimostrato per falsa l' opinione di coloro, che dicevano, l' immortalità dell' Anima doverli credere per la sola Fede; e che non vi fosse ragione alcuna fisica, metafisica, o morale, per la quale si potesse provare, che le nostre Anime insieme non muojano co' nostri corpi. Dunque, soggiugne *Arnaldo*, (doppo aver recati moltissimi altri simili esempj) come douremmo riputare tutte le proibizioni de' libri, che escono da Roma per giuste, e fatte con ragione, quando l' evidenza delle cose seguite sopra questo soggetto ci dimostra il contrario. Douranno dunque senza esame, ed a chiusi occhi riceverli, e senza farne

prima scrutinio allacciare le nostre Coscienze, e renderle timorose, e pavidie, dove non vi deve essere timore alcuno? Se i Tribunali, ond' escono, non sono infallibili; se i Giudici possono ingannarsi, anzi se a Giudici stessi, che le proferiscono, non siamo obbligati ubbidire, come dice la Scrittura Santa, *S. Paolo, S. Bernardo*, e tutti i PP. della Chiesa, se non quando comandano cose, che sono conformi alla legge di Dio, come con una soggezione stolida, ed insensata douremmo osservarle, e mettersi in una miserabile, ed indegna schiavitù? Ne per un'altra incontrastabile ragione possono tali proibizioni obligare le nostre Coscienze, e specialmente nel Regno di Napoli, quando si siano emanate dalla Congregazione del S. Ufficio, Tribunale a noi incognito, i cui decreti debbono riputarsi, come se non vi fossero, o se venissero dalla Cina, i quali perciò non ci devono per rispetto alcuno obligare.

Ed anche se venissero dalla Congregazione dell' Indice, non meno potranno obligarci nel foro interno, poichè ambedue queste Congregazioni non sono Chiesa, ne i loro Decreti sono Conciliari, mà piuttosto di Tribunali Laicali, i quali potranno aver forza nello Stato temporale di Roma, non già in tutta la Cristianità.

Il Cardinale stesso *De Luca* nella relazione, che fa de' Tribunali di Roma qualifica queste Congregazioni per Tribunali della Corte di Roma, non già delle Sede Apostolica. *Ejus tantum liber* (diceva il Cardinale *Fabris* del libro di Pietro Halloix) *à Sacra Congregatione confixus est, & prohibitus, singulari Eminentissimorum Decreto, approbato à Papa, non tamen ab Ecclesia, à Sede Apostolica, & Cathedra.*

Quindi da quasi tutte le Nazioni d' Europa non sono riconosciuti, e gl' hanno come tribunali incompetenti, ed estranei, e che perciò non possano obligare niuno; ond' è, che si rinvocano a nuovo esame, e si riformano; e souvente le proibizioni d' interi libri si ributano affatto senza nemmeno obligare ad espurgarli, mà si permette dislessamente la loro lezione.

E molto meno qui vale quell' argomento, che siccome non è in nostra facoltà esaminare i Decreti del Magistrato, del Principe, così non è a noi concesso esaminare quelli, ch' escono da tali Congregazioni, non essendo altra in ciò la nostra parte, che di ubbidire. Sarebbe troppa presunzione questa, alcuni altri dicono, volerli un privato costituirsi Giudice, e molto più in causa propria. E perchè egli non si può ancora ingannare? Pure *Martino Steyaert* s'era avanzato a dire: *Profecto si Ecclesiæ judicium in libro prohibendo errare potuit, quomodo non potius timet ne erret suum? Et quomodo hoc non est se in Judicem erigere supra ipsos Judices à Deo constitutos?* Mà l' incomparabile *Arnaldo loc. cit. diff. 95. quæst. 11.* fa vedere quanti paralogismi contenga questa espressione Rettorica di *Steyaert*. Primieramente qui non si tratta di giudizio della Chiesa, o della Sede Apostolica, la quale pure in tali proibizioni, per contenere mistura di fatto, se non siano rivelati, sta, come s'è detto, soggetta a falli, ed errori: questi, che compongono le due Congregazioni dell' Inquisizione, dell' Indice non sono Giudici costituiti da Dio, non sono nostri Vescovi, o nostri Parochi destinati da Dio per il ministero spirituale. Sono Giudici mondani, che compongono Tribunali Secolari, niente riguardando la condotta delle nostre Anime, di cui i Vescovi sono i più immediati Insignitori. Le deliberazioni, che escono da tali Tribunali non sono Decreti Conciliari, che potessero obligare i Fedeli all' osservanza, o almeno Consistoriali, che fossero fatti dal Papa nel suo Concistoro, coll' intervento, ed approvazione de' Cardinali, mà di
Con-

Congregazioni particolari, e per conseguenza non hanno forza alcuna, per obbligare quelle Nazioni, che non le riconoscono per Tribunali loro competenti; e perciò non solo sono rimessi a nuovo esame, ma souvente si rifiutano affatto, ne si fanno valere.

Mà anche se fossero del Papa, e del proprio Vescovo, se intieramente esaminati non si conosceranno susistenti, forse perche non comandassero cose conformi alle Leggi di Dio, bisognerà alle volte ubbidirle, per non recare scandalo, mà in coscienza non obliheranno. E quì bisogna ricordar di nuovo la gran differenza, che framezza trà l'ubbidienza, che si dee al Prencipe, ed a suoi Magistrati, e quella, che si dee al Papa, ed a Prelati. La Scrittura Divina, che dell' una, e dell' altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue; dell' ubbidienza a Prelati, ha detto agl' Ebrei: *Ubbidite a Propositi vostri, perche vigilano per l' Anime vostre, per renderne conto*, mà dell' ubbidienza dovuta a Prencipi, dice a Romani, *E' necessario star soggetti, non solo per l'ira, mà per la Coscienza*. Non ha da comandarmi il mio Prelato se non quelle cose, che appartengono alla salute dell' Anima mia, perche perciò vigila; mà sebene uno vigila per l' Anima mia, non debbo io dormire, mà vigilare quanto posso, perche Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare, che il Prelato non vigili sopra altro, che sopra l' anima, e non dorma, ouero non creda di vigilare, e si sogni. E se la mia vigilia non basta, pregherò il mio Profumo, il quale tengo per non sonnacchioso ad ajutarmi, e vigilare insieme meco, sicche quando dubiterò, se il mio Prelato vigili, o dorma, ricorrerò al Consiglio.

Se io conoscerò dunque, che tante, e sì incessanti proibizioni de' Libri, che escono tutto giorno da Roma con tanta vigilanza, e sollecitudine, sia un vigilare sopra altro, che sopra la salute dell' Anima mia, sia perche non si scuoprano le sorprese, che tutto dì si fanno sopra la Giurisdizione de' Prencipi, e per maggiormente stabilire una Potenza tutta mondana, e temporale, non perche a Lettori vi sia timore di portar nocumento la lezione di qualche innocente libro, allora io consiglierò con me stesso, e non ubbidirò in coscienza al precetto del Prelato; e se il mio consiglio non basta, ricorrerò a que' Teologi, e Giurisconsulti, che averò per i più dotti, buoni, e prudenti, da quali appieno informato, e chiarito, la mia coscienza sarà quieta, seguendo il loro consiglio. Ed in effetto quanti savj Teologi, e Confessori hanno liberato da questi timori panici le coscienze de' loro Penitenti, con permetter loro la lezione di alcuni libri proibiti da Roma per mondani rispetti, non già perchè vi sia in essi timore alcuno di poterli contaminare di qualche errore, massimamente se i Lettori saranno dotti, discreti, e prudenti.

E se conoscerò, che il mio Prelato dorma, o creda di vigilare, e si sogni, io certamente non debbo dormire, e sognare con lui, mà vigilare quanto posso, perche Cristo me lo comanda.

E' ormai a tutti palese, che col la medesima facilità, col la quale Roma proibisce i Libri, col la stessa suol poi conceder licenza di poterli leggere, senza precedente esame, senz' altra cognizione, e senz' altro documento, fuor di quello di esponer colui, che la cerca. Essi dicono, la sua Coscienza ci penserà, se espone il falso, ouero se non avrà forze bastanti, o Dottrina, o probità per non lasciarsi ingannare, o corrompere, non gli gioverà la licenza, che ottiene. Or se il mio Prelato dorme in concedere così a ciechi occhi queste licenze, doverò io perciò anche dormire, e leggere libri perniciosi, pieni di false Dottrine, scostumatissimi, e ricolmi di

mille laidezze, sicche possa contaminarsi non meno il costume, che la mia credenza? Certo che nò; debbo astenermene, ancorche io avessi ottenuto da Roma mille licenze; queste non tolgono il pericolo, ne niente mettono di nuovo, o infondono vigore, o forza alcuna, sicche io possa scampare dagl' aguati del Demonio, del mondo, e della Carne. Dourò consigliar con me stesso, e bilanciare le proprie forze, se faranno tali, e si efficaci, che possano resistere alle tentazioni del Demonio, e della Carne, ed al pericolo, nel quale io potrò inciampare con tale lezione.

Non soddisfacciamo noi al nostro dovere, con mostrar una cieca ubbidienza a precetti del Prelato, ed abbandonandosi unicamente alla sua discrezione, o indiscrezione; poiche, come s'è detto, l'ubbidienza, che Dio comanda, che si presti a superiori Ecclesiastici, non è una soggezione stolidà, ed insensata, e la potestà del Prelato non è un arbitrario giudizio, mà l'una, e l'altra sono regolate dalla Legge di Dio, il quale nel *Deuteronomio*, Cap. 17. ordinò l'ubbidienza al Sacerdote, non assoluta, mà prescritta secondo la Legge Divina; *Facies*, ei dice, *quicumque dixerint qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint juxta Legem ejus*. Solo Dio è regola infallibile. A Dio solo si rende assoluta ubbidienza, a Prelati una limitata trà i termini della Legge Divina, perche questi non debbono comandare con imperio, mà con esempj, e correzioni di pietà, e di zelo.

Non dee per tanto riputarsi strano, se ad un Privato, per ciò che riguarda la sua coscienza, sia lecito esaminare per se medesimo qual forza, e vigore debba avere il precetto del suo Prelato, sicche si disponga ad osservarlo, o non ubbidirlo: or quanto più a questi Decreti proibitorj, che escono dalle Congregazioni di Roma, che non sono certamente precetti del mio Prelato, mà Decreti de' Tribunali tutto Secolari, e mondani, e che non si appartengono punto alla Polizia, ouvero Gerarchia della Chiesa. Può ciascuno, se si crede bastante, da se stesso esaminarli, e se non, chiami l'ajuto, ed il Consiglio de' Giurisperiti, e Teologi, per sciogliersi ogni scrupolo per maggior sicurezza di sua coscienza. Non sarà Sacrilegio il ciò fare, ne presunzione di rinvocargli in dubbio, e mettergli di nuovo in un più esatto scrutinio.

Non è così de' Decreti del Principe, e de' suoi Magistrati, a quali, scorsi i termini prescritti da domandar ritrattazione, siamo tenuti in coscienza ad una cieca ubbidienza, ne lice più rinvocargli ad un nuovo privato esame.

L'ubbidienza, che Dio comanda, che si presti al proprio Principe, ed a suoi Magistrati, a quali è necessario ubbidire, non solo *propter iram*, mà ancora in coscienza, deve essere tutta cieca, e sommessà, perche la Scrittura Sacra c' impone, che dobbiamo ubbidire a Magistrati *etiam Discolis*. Il Principe vigila per noi, per amministrare la Giustizia, come Ministro di Dio; laonde non tratterà delle cose, che spettano all' Anima, mà alla temporalità. Perloche io non vigilerò, non ci penserò, mà dovrò ubbidirlo, prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*; siccome per contrario, se mutato l'ordine, mi comandasse qualche cosa delle pertinenti alla salute dell' Anima mia, come se volesse comandare di credere, o non credere alcun articolo, io vi penserei, esaminarei secondo la Legge di Dio, e se dubitassi, che fosse pregiudiziale all' anima mia, anderei da Teologi per Consiglio, ed il Principe me lo dourebbe permettere, e se non lo facesse direi, *obedire oportet magis Deo, quam hominibus*. Mà se mi comandasse, che io introduceffi nella Città,

Città, o non portassi fuori alcuna sorte di robbe, o merci, che io pagassi una contribuzione, o un Dazio, che guardassi le mura della Città, ed in somma quando mi comandasse cosa, che servisse per mantenere la tranquillità, e la quiete, e sicurezza dello Stato, che impedisse i tumulti, ed altre novità, che possono portar scandalo, o perturbazione, in tutte queste cose, poi che sono commesse alla sua pubblica cura, non dee il privato interporvi il suo giudizio, mà seguire quello del suo Principe, poiche in quelle non si tratta dell' Anima mia, mà di cose temporali, e non dourò pensarvi sopra, mà ubbidire, & *propter iram*, & *propter conscientiam*. Così quando il Principe per quiete del suo Stato, o perche non s'inducano novità, che possano portar scandalo, o perturbazione, mi comanda, che io non debba ubbidire qualunque Decreto, che viene da Roma, senza il suo placito Regio, e quando suo spezial Rescritto impone rigorosamente, che non eseguiamo nel suo Stato Decreti della Congregazione del S. Ufficio di Roma, io debbo non solo *propter iram*, mà in coscienza ubbidirlo: poiche la cura della pubblica tranquillità spetta tutta al Principe, il privato non vi ha dentro parte alcuna, se non l'elecuazione, e però non ha da pensarvi.

Mà la cura dell' Anima di ciascuno non tocca al solo Prelato; il suddito vi ha dentro la parte principalissima, per lo che a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza fra i precetti de' Prelati, e Decreti del Principe, e de' suoi Magistrati, perche a questi bisogna ubbidire, sebbene non si vede la caggione, in questi bisogna auvertir bene, se quando il Principe comanda, ordini cosa, che tocchi al suddito, poiche avendo Dio a lui solo commesso di ciò la cura, e niente a me, devo ciecamente ubbidirlo, mà quando il Prelato comanda, tratta di cosa, che appartiene più a me, che a lui, e però farò obbligato a pensarvi più di lui. Al Principe farò obbligato ubbidire assolutamente, quando tratta delle cose temporali, senza considerare se siano contro la mia utilità temporale privata; imperciocchè è necessario anteporre il bene pubblico al privato; mà non dourò già ubbidire al Prelato, se farà contro l' utile dell' Anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio Prelato. Tutto l'errore sta nel volere dare al Prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il Ministero Ecclesiastico in un giudizio forense. Non hanno, che fare i Decreti, che escono dalle Congregazioni, e da Tribunali della Corte di Roma, col la salute dell' Anima mia; sono questi Giudizj forensi, che si appartengono più tosto al Ministero Secolare, che all' Ecclesiastico.

E perciò, siccome tutti i Cristiani sono obligati ad esser soggetti, ed ubbidienti a loro Prelati nelle cose spirituali, e pertinenti alla salute delle loro Anime nel Foro Divino, e quando comandano secondo la sua Divina Legge; così nelle cose temporali, non essendo i Principi ad altri soggetti, che a Dio, dal quale immediatamente viene la loro potestà, debbano in coscienza tutti i loro sudditi assolutamente ubbidire, poiche Dio ha dato al Principe questi due mezzi di esser ubbidito, cioè per timor della pena temporale, e per coscienza, siccome S. Paolo ha tante volte inculcato, ed è gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciare diffeminare l' opposto contro la Dottrina Cattolica professata da PP. antichi della Chiesa, ed insegnata da più savj, e rinomati Teologi della Cristianità. Dourà per tanto in questi casi più tosto morder la loro coscienza lo scrupolo di non ubbidirsi alle Leggi del Principe, la cui autorità venendo da Dio,

egli stesso vien disubbidito, ed offeso, che qualunque altro rispetto, che non può essere, se non mondano, e che più tosto è ruinoso alla loro salute; tanto è lontano, che possa recar sollievo, e metter le loro Anime in istato di quiete, e di tranquillità.

C A P O XX.

Motivi, che si supplica il Regio Collateral Consiglio ad avere presenti nella Deliberazione da prendersi intorno a Libri proibiti dal Consigliere Grimaldi.

IN prima dee considerarsi, che Monsignor Nunzio non ha chiesto, che si dia l'*Exequatur* al decreto proibitivo di Roma de' 30. Ottobre 1726., come dourebbe farlo; per quello s'insegna da *Van-Essen* de Promulg. Leg. Eccles. parte 4. c. 1. §. 2. e c. 4. §. 1. e c. 6. §. 1. e 2. riferendo *Salgado, e Talon, & de Jure Eccles. Univerf.* part. 1. Tit. 22. c. 4. n. 35. Ed oltre a questo, l'Autore dello Sconvoglimento della libertà della Chiesa di Francia part. 1. c. 21. *Stochmans de Jure Belgarum* circa recept. Bullar. c. 1. n. 10., e per tralasciare gl' altri, il famoso *Gratiano* Gesuita *de Jure, & more prohibendi libros* c. 28. dice. *Illud tamen in hac tota de libris disputatione observandum moneo, fieri posse, ut aliter se res habeat, quoad lectionem librorum prohibitorum in locis ubi, vel Bulla Cane, vel Index librorum prohibitorum receptus non est, vel certe quoad omnia, receptus non est.* E doppo aver allegato *Navarro*, così segue a dire. *Hac Navarrus: qua diligenter notanda sunt pro remedio multorum scrupulorum.*

Verità conosciuta dalla stessa Corte Romana, poiche nella Prefazione dell' Indice stampato in Venezia nel 1586., dice in questa guisa. *Quoniam vero iidem Patres intelligebant propterea in aliquibus Provinciis, libri prohiberentur, quorum lectione viri privati docti magno incommodo afficerentur.* Dunque essa stessa confessa, che in alcuni luoghi non sia punto ricevuto l'Indice, come è in Napoli, sicche non farebbe strano, se si domandasse l'*Exequatur* di detto Decreto. Ma la Corte Romana stando ora nella più alta pretenzione, che a niun Decreto, Breve, e Bolla, che da essa dimana, abbia mestieri del Regio *Exequatur*, ben si conosce, che le sue pressanti premure sono a fine, che il Regio Collaterale per secondare il genio di essa Corte debba di pianta fare una novella proibizione più severa, ed atroce di quella fatta dal Papa, così de' libri già cacciati alla luce, come de' due libri *addendi* promessi nell' avviso al Lettore; con che vuole, che i Contravenienti siano tenuti non solamente alle pene imposte dal Papa, mà anche a quelle, che s'imponeranno dal Regio Collaterale, di modo che quella proibizione de' libri fatta dal Magistrato secolare, che sin' ora Roma ha stimata pregiudiziale a suoi Diritti, quando da se il Principe s'ingerisca in quella, siccome espressamente sostenne il Cardinale *Baronio* nel Tom. 12. degl' Annali nell' Anno 1188., ora la stima, che si possa fare dal Principe, a richiesta non dimeno solamente del Papa; stimando, che a quella debba venire il Principe, non come Giudice della Dottrina, e come conoscitor degl' errori, mà

mà che ciecamente debba aggiugner quella nuova, e severa proibizione, seguendo a chius' occhi in tutto, e per tutto i dettami di Roma. Or, che questa sia una cosa pregiudizialissima alla Regal Giurisdizione, ed al buon governo de' Vassalli di S. M. C. consta dalle seguenti ragioni. Egli è prima d' ogn' altra cosa, che deesi considerare esser questa una novità non mai intesa, e una pretesione assai strana della Corte Romana: poiche sebben prima era costume degl' Ecclesiastici di ricorrere agl' Imperadori per la proibizione de' libri Eretici solamente, ad ogni modo ciò era, quando gl' Ecclesiastici non vietavano detti libri, ne gli proibivano leggerli sotto Censure, ed altre pene Ecclesiastiche, mà solamente gli dannavano, cioè gli detestavano, e proscrivevano; e di più ciò facevano de' libri esaminati, palesamente uditi i loro Autori; come *Bouchel* nel Dizionario Canonico, nella parola *Libri*, & lungamente *Gretsero* nel Tratt. cit. Mà oggidì precisamente si è introdotto da *Paolo IV.* a questa parte di proibire tutta sorte di libri, senza sentir nessuno, e senza palesare a niuno sotto giuramento gli errori, che contengono. Dal che ne segue, che non possono, ne devono i Magistrati secolari seguire il giudizio, che la Corte Romana ne forma al bujo. Onde quando ad esempio di Roma il Magistrato Secolare dovesse proibire il libro, ciò sarebbe certamente farlo ciecamente su l'autorità, e fondare il suo giudizio sul cenno di Roma. Cosa la quale è una novità senza esempio.

Mà per scendere più al particolare, noi ci faremmo a dire in questa maniera. O dovrà il Principe secolare proibire i libri vietati da Roma, senza cognizione della loro malvagità, o bontà, o della loro condizione, seguendo come cieco la condotta di quella, senza porre in uso la facoltà, che Dio le ha dato per far quella condanna, oppure dovrà ciò fare con piena cognizione, ed ad occhi veggenti. Se il primo, ne seguiranno grossi inconvenienti, perche dato una volta questo esempio, convenirà sempre seguirlo in tutti i libri proibiti da Roma, specialmente ne' libri, che son fatti per difesa de' diritti di S. M., i quali non lascia la Corte di Roma di aspramente censurare, e in tal guisa il Magistrato Secolare sarebbe fabro di tal proibizione, onde restassimo noi privi della nostra difesa, e della nostra ragione. Una volta, che saranno proibiti i libri del *Grimaldi* solamente, perche sono stati proibiti da Roma, non si potrà vietare di proibire i libri fatti per la Regalie del nostro Augustissimo Padrone dallo spettabile Duca Presidente *Argento*, dalla F. M. del Regente *Ricardi*, e dallo stesso Consigliere *Grimaldi*, perche furono proibiti da *Clemente XI.* con una Bolla nella forma più orrida, che mai. Che si potrà rispondere per non farlo, quando sia richiesto di farlo dal Nunzio? Se si pretende dalla Corte Romana, che non altro, se non che la sola autorità del Papa si debba seguire, ed in entrambe le forti de' libri, quella ha il suo vigore; anzi con maggior forza si ritrova espressa in questi, che in quelli. Dunque ugualmente debboni trattare?

Mà supponiamo pure, che possa farli distinzione tra le due forti de' libri, cioè tra quelli, che non appartengono alla Regal Giurisdizione, e tra quelli, che le spettano; che quelli possano proibirsi, e rispetto di questi si debba resistere alle premure, che ne direbbe il Papa. Chi ci assicurerà, che in quei libri, che par, che contengano materie non spettanti al Principe, in effetto non vi siano punti giurisdizionali, per cui singolarmente gl' abbia Roma vietati? Come accade ne presenti libri del *Grimaldi*, poiche, oltreche nell' Avviso al Lettore del primo Tomo, si rivolta a Principi, a cui incarco, pone la Riforma de' Teologi per il bene della Repubblica

blica Cristiana, vi è dove tratta della recezione de' Decreti, e Bolle della Corte Romana. Nel sudetto p. 236. Tom. I. con quale disamina si debbano ammettere; il che in sostanza è buttare i fondamenti del Regio *Exequatur*, ed in effetto il Censore il crivella dicendo: *queste sono proposizioni non che scandalose, e temerarie, ed a Sommi Pontefici ingiuriosissime, ma sospette altresì d' Eresia, sonon che Eretiche.* Nel terzo Tomo poi più svelatamente si tratta, e disamina l' *Exequatur* Regio, e che le Bolle devono publicarsi ne' luoghi, ove s' indirizzano. Questi punti quivi si trattano con forza, e pur è vero, che l' argomento principale di questi Libri è di Teologia, e di Filosofia.

In oltre è cosa d'averli in somma considerazione, che si tratti di denigrare la fama, e l'onore, non dico di un publico, e supremo Ministro, ma almeno di un Uomo probò, e chiaro, con un severo Decreto di Collaterale, il quale dovrà maneggiarsi per i Cantoni della Città di Napoli all'orche si facesse il preteso divieto de' libri, quando per altro si sa, che questa sorte di Decreti proibitivi de' libri di Roma non sono stabili, ma revocabili, e modificabili, essendo di materia di disciplina; imperocchè al dire di S. Bernardo Epist. 180. scrivendo ad Innocenzo II. ebbe ad affermare: *Hoc solet habere praeceptum Apostolica Sedes, ut non pigeat revocare, quod à se forte deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum.* Di ciò ne abbiamo l'esempio in tempo di Papa Benedetto II., il quale improvò le Opere di Giuliano Arcivescovo di Toledo; ma il XV. Concilio della medesima Città non lasciò di sostenere, che fossero Ortodosse; a quali sentimenti si rese il successore di Benedetto II. L'istesso avvenne ad Eugenio IV. a riguardo di alcune proposizioni di Tostato Vescovo d'Avila. Egli è nobile l'esempio di Gio. Pico della Mirandola, il quale essendo condannato da Innocenzo VIII., come dal Breve, che vi sta in fronte delle sue Opere dell' Edizione di Basilea, fu da Alessandro VI. assoluto. L'istesso si praticò nel Libro del Padre Stefano Fagundes Geluita, intitolato *Quaestiones de Christianis Officiis*: il qual libro fu prima vietato; ma doppo intesi l'Apologia del Fagundes, si permise con Decreto 18. Aprile 1630. Che diremmo del Cardinale Bellarmino, il quale, secondo attesta Foligatti nella sua Vita, prima fu proibito da Sisto V., ma poi da altri Pontefici permesso, come Propugnacolo della Fede? così ultimamente la Storia Ecclesiastica di Natale Alessandro, e l'Esercitazioni del P. Giacomo Serry, che erano dannate in prima Classe, ora ne sono tolte: E questo stesso può sperare il Grimaldi delle sue Opere: perchè avendo la singolar fortuna d'aver la Censura fatta in Roma, crede con evidenza mostrare, siccome ne ha dato un saggio attorno, che *obreptum, & subreptum fuit Pontifici*; onde non è dovere, che per un tale Decreto del Regio Collaterale s'abbia ad adombrare perpetuamente la sua Fama con rimanere le vestigia stabili di cose con altri non praticate.

E finalmente quando nel Decreto del Regio Collaterale si dourebbero vietare i libri futuri, come pretende il Nunzio, contenerrebbe cose strabocchevoli per due Capi. Il primo si è, perchè, à qual fine servirebbe vietar ciò all'Autore, se il Signor Vice-Rè il costringe a portare in Segreteria gl'originali M. S., sempre che quegli faranno in sue mani, come sia possibile tentarne l'impressione? Che serve dar questo sfregio qualora è cosa impossibile a succederne la Stampa. Ma potrebbe essere, che altri ne tenessero Copie, onde di leggeri stampar si potrebbero; ma se siano in poter d'altri, come può l'Autore saperlo; e sapendolo, come potrà toglierli, perchè non s'impresano?

Il secondo Capo si è, perche pare troppo ardita la pretesione del Nunzio: perche quando mai si è veduto, che si proibiscon stamparsi libri, che non si fa cosa contengono? Possono contenere sentimenti probi, possono contenere spiegazioni, e ritrattazioni delle stesse Materie, che si comprendono ne' libri già impressi, come ottimamente considera Monsignor Capelan Maggiore. Dunque, che ingiungere si fatto ordine all' Autore, tanto indiscreto, ed irragionevole, cosa, che il mondo non la consente, ne può l'equità del Supremo Senato del Collaterale permetterla. Mà si dirà forse da parte di Monsignor Nunzio, che sempre che nel presente Decreto si è detto dal Papa, che gli dannava in prima Classe, s'intendon dannati non solo i libri espressi nel Decreto, mà anche tutti i libri passati, e futuri, cioè editi, ed edendi, come si dichiara nella Prefazione dell' Indice, nel Concilio di Trento, Venezia 1586., ove si spiega la forza di tal proposizione, in prima Classe. *In prima (cioè Classe) non tam libri, quàm librorum Scriptores, qui aut haeretici, vel non, haereticis suspecti fuerunt. Horum enim Catalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant eorum scripta, non edita solum, sed edenda etiam, prohibita esse.*

Ciò conferma Van-Espen de Placito Regio part. 4. c. 2. §. 2. Dunque farà ancor secondare il Decreto del Papa, se il Collaterale dannà, e vieta anche i libri futuri.

Ecco scoperta l'astuzia usata, e l'arte, perche tanto si preme per avere il Decreto del Collaterale nel presente Capo. Non è altro, se non che dal Collaterale si venga a confermare, ed approvare il Decreto del Papa, il quale condanna non solo i libri espressi nel suo Decreto, mà i libri editi prima, se non che i libri fatti per difesa dell' Augustissimo Padrone? Questi sono, e non altri, i libri editi, e che come tali si tornano a condannare col presente Decreto. Or farà cosa tollerabile, che il Regio Collaterale abbia a condannare que' libri, che sono in difesa de' diritti di S. M. C., que' libri dico, per cui S. M. ha fatto degno l'Autore, che portasse la sua Livrea? Questo è lo scopo, questo il fine dove vanno a terminare tutti i fini della Corte Romana.

Ora è tempo di vedere la seconda parte del nostro discorso: però dobbiamo vedere, se il Signor Collaterale deve procedere all'interposizione di tal proibizione ad occhj veggenti, e con cognizione de' meriti della causa. Ed in vero pare, che sia indifendibile questa previa cognizione, perche dove appoggiarebbe, & in quali basi formerebbe il suo giudizio proibitorio! Quella facoltà, che gl'ha dato il Principe di esaminar prima di formare il Giudizio, è cosa necessaria alla sostanza del Giudizio, altrimenti non giudizio, farà, mà una cieca voglia di condannare alla peggior i libri del Grimaldi. Se di questa facoltà voglia servirsene, non avrà bisogno il Collaterale prima di far esaminare i detti libri, e vederne il fondo, e scandagliarne la dottrina, e poi proferire il giudizio precisamente, quando si tratta condannar con più acerbe pene i libri da lui approvati col la debita disamina dal trascelto Revisore: Quando mai s'è veduto, che queste cose sianfi fatte senza volger minutamente i libri? Quando mai s'è fatta una tal proibizione alla sola insinuazione di Personaggio, il quale conserva verso l'Autore tutta la malevolenza del mondo per poter cantare trionfo contro di uno Scrittore, che ha impiegata la penna contro di lui, ed a favore del suo Principe? Non si esamineranno que' libri, nella revisione de' quali esclama il Grimaldi, essere stata in Roma oppressa la verità, e soffocata? Non si crivelleranno que' libri, i quali mandati da prima alla sacra Congregazione del S. Uffizio, da quella

D d

poiche

poiche si conobbe non esservi quelle caggioni, per cui ella è costituita, cioè, *in omnibus causis tam hæresim manifestam, quam Schismata, apostasiam à fide, magiam, sacrilegia, divinationes, Sacramentorum abusus, & quæcumque alia, quæ præsumptam hæresim sapere videntur, concernentibus*: Come si ha nella Bolla di Sisto V. *Immensa æterna Dei*; con cui diè forma a questo Tribunale: non auvisandosi, dico, nessuna di queste cause, gli remise alla Congregazione dell' Indice, ove per altre caggioni più leggiere, e minori delle sudette è solito censurarsi; mà che pro? Se si trovò il P. Gozzi Relatore, il quale gli procurò denigrare col le più alte censure, che poteffe. Non douranno discutersi i libri, i quali non dall' intiero corpo di qualche Università sono stati esaminati, come suol farsi, come dicono i Gesuiti nel Cap. 22. del Voto di Platone, ove affermano: *primo si volumina continet plura, quæ expurgari debeant, committitur alicui Academia Catholica, ut juxta illius Censuram liberè possint legi, audito vel Auctore ipso, vel Authoris aliquo vindice, & defensore*. E di tal gravezza si reputò tal affare, che Sisto V. principale istitutore della Congregazione dell' Indice, specialmente raccomanda simigliante cura alle Università con lettere Apostoliche del 1587., ove dice: *Ut Universitatum Parisiensis, Bononiensis, Salmanticensis, aliarumque probatarum studia ad librorum expurgationem, & correctionem excitent, eorumque diligentiam, & industriam requirant*. O almeno si solevano rimettere da Sisto V. le revisioni a Cardinali, secondo si dice nel *Votum Platonis* 22., mà questi libri sono stati revisti da un Fraticello, il quale nell' esame di essi aveva fissò nell' animo, che era nata la sentenza prima di censurarli, poiche prima che fossero alle mani per rivedergli, o per dir meglio, per trovar modo di proscrivergli erano già condannati dalla Corte Romana, stante la soppressione della Stampa di quelli fatta per sua insinuazione. Sarebbe stata vanità lo sperare, che tanto amore per la verità fosse stato in petto d' un fraticello, che ne avesse proferito giudizio esente di passioni.

Si dannano senza esame que' libri, sol perche si veggono vietati in vigor di un Decreto fatto con passi avanzati, che ben denotano l' artificio, con cui è concepito: perchè lasciando in disparte di essere il Decreto spogliato di tutte quelle Clausole censorie in globo, che sogliono apponerli in ogni Decreto condannatorio, dalle quali almeno si odora, se non si fa la caggione della proibizione. In questo solo Decreto si fa lecito la Corte Romana di non pubblicare le censure in globo. Indi vedesi quella difformità tra il parere della Sacra Congregazione, la quale gli condanna in forme comuni, e tra quello del Papa, che in sentendo la sola relazione del Segretario, sopra impone la proibizione in prima Classe. Mà ciò pur farebbe poco, se di vantaggio non ci fosse. Che si pongono sotto la medesima condanna, così i libri stampati recentemente nel 1725., come le risposte stampate circa il cominciamento di questo secolo; libri, che per lo spazio di 26. anni sono stati immuni da ogni fulmine. Libri, che erano stati tre volte revisti nel S. Uffizio. Libri, che ogn' uno li sapeva, e gli vedeva applauditi dal commune degl' Uomini, e dalli stessi Prelati della Corte Romana, ed ora si veggono fatti rei di somme colpe? Segno evidente, che i malevoli del Grimaldi han fatto giocare degl' artifizj, ed inganni per sorprendere la mente santissima del Papa. E questi libri si douranno condannare, senza remissione? Se Roma appoggia le sue determinazioni in una semplice, e nuda relazione di un Frate, il quale è facile, che abbj l' animo di mille prevenzioni, e passioni ripieno, e sopra la medesima relazione ha la confidenza di denigrare la fama altrui, e di pregiudicargli negl' interessi, e nella stima, e
oltra

oltra ciò appoggia le più ardite risoluzioni contro la persona dell' Autore. Il Regio Collaterale, che è ufo partecipare altre Massime di Giustizia, assistito dalla Legge naturale, e civile, non fa, ne può appoggiarsi sù di quella relazione a se ignota, mà bensì revisti, e considerati i libri, potrà aggiugner la condanna più severa, che desidera Monsignor Nunzio.

Mà quando debba ciò fare, egli ha da essere Revisore trascelto, costituito in dignità indipendente dagl' Ecclesiastici, e Parochi; altrimenti sarà difficile trovare un semplice Prete, o Monaco, il quale abbia tanto spirito, e zelo per la verità, che voglia contrastare ciò, che è fatto a nome di S. Santità. Parimente dovendo ciò fare, non vorrà pregiudicare a ciò; che il diritto divino, naturale, canonico, e civile han determinato, che sia l' Autor di quel libro ascoltato, ed abilitato a proponer sua ragione. Ciò l'han conosciuto necessario a farsi (e per non partirsi da Giudizj medesimamente Ecclesiastici) non dico già negl' antichi Concili, ove sempre gl' Autori, o suoi Discepoli sono stati intesi, mà ultimamente nel celebre Concilio di Laterano IV. ove si dannò il libro dell' Abbate *Giovachino*, non si procedette a condanna, se non erano intesi i Monaci del suo Ordine per esser' ei morto. Nel concilio di *Basilea*, ove si vietò il libro di *Agostino di Roma* Arcivescovo di *Nazaret*, si ebbe auvedimento di auvisare l' Autore, auvegnache egli non volle intervenire, dicendosi in quello Sess. 22. *Nec hanc sententiam personæ præfati Auctoris præjudicari intendit hæc eadem Sancta Synodus, quia, etsi debite vocatus fuerit causam tamen absentia allegavit, & in aliquibus suis scriptis, & alias doctrinam suam determinationi Ecclesiæ submisit.* Che forse si appartarono i PP. del Concilio di Trento da questo sentimento? Certamente che nò. Poiche la Congregazione istituita dal Concilio per l'esame de' libri, prima esaminò questo punto, se dovevano intendersi gl' Autori, e benché fossero varj i sentimenti, come suole accadere ne' pubblici congressi al dire del *Palavicino* nella Storia del Concilio di Trento l. 15. c. 18. e 19. Ad ogni modo la maggior parte aderì al doverli sentire. E perche ciò riusciva malagevole per la distanza del luogo, ove stavano gl' Autori, e per non saperli, ove fossero, perciò deliberarono per la Sess. 18. *Hæc autem omnia ad notitiam quarumcumque deducta esse vult, prout etiam præfati Decreto deducit, ut si quis ad se pertinere aliquomodo putaverit, quæ vel de hoc librorum, & Censurarum negotio, vel de aliis, quæ in hoc generali Concilio tractanda prædixit, non dubitet à Sancta Synodo se benigne auditum iri.*

Non dissimile condotta tene *Leone X.*, quando volle dannare le proposizioni co' i libri di *Lutero*, volle invitarlo a dir prima le sue ragioni. Così in sostanza praticarono nelle Congregazioni di Roma stessa, quando si trattò di proibire il *Talmud* degl' Ebrei; quando si agitò la causa della proibizione del libro della frequente Comunione d' *Antonio Arnaldo*, le cui veci sostenne il Signor *de Bourgon*; quando si trattò di poner nell' Indice il libro de' nuovi Cristiani del P. *Tellier*. Onde l'Inquisizione di Spagna ha nelle sue Istruzioni di non proceder prima alla condanna di un libro, se non una, o più volte si sia inteso l' Autore, per sentire le sue difese. Onde dicono i Gesuiti Compilatori del libro intitolato *Votum Platonis* c. 22. *Tertiò justissime se gerit Inquisitio Hispanica cum Ecclesiasticis Doctoribus capita accusationum exhibent, nam cum ex Cap. de quibus ab Innoc. I., & Cap. de libell. à Leone IV. gravissime præcipiatur omnibus Judicibus, & Tribunalibus, ne ab exemplis Conciliorum*

Generalium in judicando recedant; necesse est eam audientiam ipsis præstare. Quindi è, che più gravi Autori hanno insegnato, che nella condanna de' libri è secondo il diritto ascoltar gl' Autori. Così i Gesuiti, in quel loro *Votum Platonis* c. 22. Così anche il Padre Gesuita Rainaudo *de bonis, & malis libri* n. 502.; ed il Padre Bagozio altresi Gesuita lib. 4. Disp. 3. c. 2. Sec. 1. *Muratori de moderat. Ingeniorum* l. 2. c. 5. *Giacommo Boileau* nella *Consideratione* rispettosa, *Consideratione* 2. *Fleury* nel *Mercurio Storico-Politico* del mese d'Aprile 1710. E l'Autore dello *sconvolgimento della libertà delle chiese di Francia* c. 7. n. 3. *Laonde Tostato* Vescovo Abulense, Autore celebre, si querela de' Censori Romani, perche gl' occultavano i Capi delle accuse; dicendo così nella sua *Apologia* all' Arcivescovo di Toledo. *Ecce quanta iniquitas, & quanta divini, & humani sacri confusio; en ipsius naturæ jura violata, ut constituto Justitiæ Tribunali, ipsi reo defensionum copia denegetur, quam tamen sæpe clamorosis, atque importunis vocibus, teste, ut ita dicam, totà Ecclesià exposueram.*

Dal che conchiudono i PP. Gesuiti nel *Voto di Platone* Cap. 22. in questa maniera. Primò *ex generalibus principiis juris de audientia præstanda iis, qui se gravatos arbitrantur.* Secundò *ex mente Conciliorum, præsertim Tridentini, & Basileensis nuper allegatorum, & ex communi sensu Doctorum, præsertim S. Cypriani, S. Basilii, Abulensis, & aliorum plurium, quos pro re manifesta non expedit allegare.* Tertiò: *ex praxi perpetua Ecclesiæ Dei, quam inviolatè universa Hispania observavit, præsertim post erectionem Supremæ Inquisitionis, quæ licet nulli Authori tribuat censuras qualificatorum, & earum fundamenta, si non sit reus cum fulminatione processus, attribuit seorsim positas propositiones, quæ à Censoribus condemnatæ sunt, ut eas tueatur.* Quartò: *Ex jure naturali, & divino, cum prædictis circumstantiis debita est audientia, quod non levis, sed gravis sit infamia, quæ ex prohibitione, & expurgatione, librorum emergit in Authores, Ordines, Academiæ, Provincias naturales: non leves etiam sunt impenis, quæ fiunt in impressione librorum: necesse igitur est, ut indubitate sint opera inexcusabilia: & pro culpa certa pœna certa adhibeatur.* Quintò: *Quia Disciplina Ecclesiastica gravissimè læditur, si propositiones probabiles condemnentur.*

A queste ragioni se ne aggiungono delle altre, che si considerano dai difetti, che possono avvenire ne' relatori de' Libri, i quali va minutamente notando *Van Espen* de usu placiti Regii part. 4. C. 1. §. 1., ed i Gesuiti in *Voto Platonis* C. 22. dicendo: *Tandem ante conclusionem supponendum est, cum judicium librorum integrè pendeat ex aliorum relatione, præcipuè cum multa sunt propositiones Censuræ Theologicæ notatæ, nonnullas fraudes intercedere posse.* Primò: *Si cursim legant examinatores, & mentem Auctoris non calleant, aut ejus phrasim non percipiant.* Secundò: *Si examinatores viri docti videantur; nec tamen sit, aut quibusdam rebus excellent; unde gloriam nominis acquisierant, & alias sibi traditas prorsus ignorent.* Tertiò: *Si conspirent, & odio paciscantur.* Quartò: *ex defectu partis, vel patroni, aut elevata, aut depressa narratio proponatur Judicibus.* Quintò: *Si ingenium habeant atrox, ut indolem crudelem, de quibus sæpe conqueritur S. Hieronymus, nominatim in Præfatione in Esdras, & Nebemiam, taxans hoc genus obrectatorum suæ doctrinæ.* Tandem: *Si aliis modis tenebræ offundantur, quos Hostiensis in Proæmio Summæ compilavit, ad novem capita reducens.*

Quando dunque vorrà il Regio Collaterale proceder cogl' occhi aperti in questo affare, dovrà attendere in considerare le sudette cose, le quali sono indifcoltabili,

bili, che tutte si ripongono sotto la sua alta considerazione. Non avendo il *Grimaldi* altro in veduta, se non che non si pregiudichi a diritti, ed al decoro del suo Sovrano, nel mentre che si tratta la causa di lui particolare.

Si deve aggiugnere cosa, che si deve tenere in gran considerazione, ed è ciò, che avvenne al grand' *Antonio Arnaldo* nelle risposte a *Steyaert* part. 9. diff. 93. n. 5. Ove annoverando le caggioni per cui soglionfi proibire i Libri in Roma senza ragione, considera in questa guisa. Quando un Autore si è reso odioso alla Corte Romana in scrivendo contro le sue pretenzioni, non si contenta proibire i libri, che aveva fatti su quella materia, mà passa souvente a proibire tutte quelle opere, che non contengono cosa alcuna di male. Ciò ha fatto a riguardo di *Carlo Molineo* savissimo Giuriconsulto, il quale aveva avuto la sfortuna di esser impegnato nell' Eresia per qualche tempo, mà poi ebbe da Dio la grazia di entrare nella Chiesa, e di morire da buon Cattolico. Per ciò che ei aveva scritto contro l'abuso delle picciole date. Ciò, che fu seguito da un regolamento di *Arrigo II.*, e che egli aveva fatte altre Opere, essendo Eretico, che potevan meritare d'essere censurate. Si sono proibite tutte le Opere generalmente, ed ancora quelle di Giurisprudenza, ove non vi ha niente, se non di molto utile per il giudizio de' Processi, e si è tant' oltre trasportata l'auversione, che hanno de' suoi Libri, che si eccettuano sempre nelle licenze, che si danno a Roma, di leggeri libri proibiti, a coloro, che la domandano.

C A P O X X I.

Risposta di PIETRO GIANNONE Giuriconsulto, ed Avvocato Napolitano ad una Lettera scrittagli da un Amico, nella quale l'auvisava della poca sodisfazione d'alcuni in leggendo nel Lib. 13. della di lui Storia Civile del Regno di Napoli al Cap. I. la pretenzione de' Napolitani intorno al Dominio del Mare Adriatico, e la Storia de' Trattati seguiti in Venezia con Frederico I. Imperatore, ed Atto di Papa Alessandro III.

GENTILISSIMO SIGNORE MIO.

A Pari della sua cordialità, ed affezione, che non tralascia in tutte le occasione di ricolmarmi de' suoi favori, crescono le mie obbligazioni verso la degnissima sua Persona; mà sopra ogn' altro devo riputar segnelatissimo questo, che ora ricevo, cioè, dell' auviso, che si è compiaciuta di darmi della poca sodisfazione, che ha scorta in alcuni, in leggendo il cap. I. del L. 13. della mia Storia, ove tratto del Dominio del Mare Adriatico, e narro la lita di Papa *Alessandro III.* in Venezia, e ciò, che col l'Imperatore *Frederico I.* si trattasse; poiche mi da occasione col le richieste fattemi, e le difficoltà propostemi, di mostrarmi non men fedele Storico, che buono, e leale cittadino. Son persuaso, che alcuni non bene informati delle nostre Napolitane memorie, e molto meno di quelle, che sono più riposte, e non cotanto divulgate, auran creduto, che avessi deviato dal mio Istituto nel trattar del

Dominio di quel mare e di ciò, che in Venezia accadde trà quel Pontefice, e l'Imperatore. Mà coloro, che auran attentamente lette, non dico le accurate Storie di quel Regno, mà le Opere dottissime del *P. Paolo Surpi*, e specialmente la continuazione della Storia degl' *Uscocchi* aggiunta a quella di *Minucio Minuci* Arcivescovo di Zara, ed i suoi prudenti, e savj discorsi fatti d'ordine publico sopra il Dominio del Mare Adriatico, anzi l'allegazione stessa del *Frangipane*, che va impressa trà le di lui Opere, non auran certamente riputato, che fosse il trattarne fuori del mio Istituto, e molto meno si daranno a credere, che fosse ciò una nuova intrapresa de' Napolitani. Per soddisfare adunque non men agl' uni, che agl' altri, ed informarla di quanto mi richiede sopra questi due punti di Storia, affinche possa nel tempo stesso sincerar se medesima, e dileguar qualche nebbia, che si fosse sparfa negl' occhi di que' pochi, che m'accenna, volontieri prendo l'occasione di mostrarle, che non potevo io scusarmi senza grave mancanza di trattarne, e dovendone per necessità trattare, non poteva, come buon Cittadino Napolitano, che scriveva la Storia di Napoli, e la dedicava a Cesare non men Arciduca d'Austria, e Signore delle Provincie adjacenti, che Rè di Napoli, e d'Ungheria, d'altra maniera parlare, ed aurei mancato al mio dovere, se con tale opportunità non avessi abbracciato le massime de' miei Maggiori.

I. Intorno al Dominio del Mare Adriatico.

Non potrà sapersene il motivo, col quale io fui forzato a trattarne quasi di necessità, se non si porrà attenzione a tempi passati con riddurfi a memoria quanto da nostri Maggiori fosse stato contrastato questo Dominio a Veneziani per ciò che riguarda la libera navigazione in quel Golfo, specialmente dal Capo d'Otranto al fiume Pescara, e sindove il Regno confina col lo Stato della Chiesa Romana, e che secondo il più, o meno potere delle Classi marittime, che scorrevano quel Mare, ciascheduno rinvigoriva, o ralentava la vicendevole pretesione. Io non ebbi ardimento in quel libro della mia Storia di decidere la gran lite trà il *Mare liberum* di *Ugone Grozio*, ed il *Mare clausum* di *Gio: Seldeno*: mà ciascheduno può accorgersi, che il mio sentimento sia, che sempre, che i Golfi si possano custodire con Armate Navali, le quali scorrano da per tutto, e gli tengan purgati, e netti da Corsari, e altri predoni di Mare, se ne possa acquistar Dominio per quanto quell' Elemento ne sarà idoneo di soffrirlo. Niun è, che non conosca la gran differenza, che intercede trà il dominare, il possedere il Mare, e gl' ampj spazj della Terra ferma, ed immobile, la quale dalla natura stessa souvente, o da monti, e da fiumi, o da valli vien circondata, e divisa, ond'è, che l'Alpi furono riputate termini ben fermi, onde l'Italia fosse divisa da tutto il rimanente d'Europa, ed i Romani nella divisione delle Provincie dell'Imperio non si valsero, che di questi termini naturali: e quando pur questi mancassero, ben la Terra per umano potere, & industria può esser terminata da confini stabili, e manufatti, che possono essere custoditi da Piazze di Frontiera, validi Presidj, e Barriere. Mà i seni, o Golfi del Mare non potendo essere da confini terminati, non si possono dominare se non con la custodia e difesa (che è lo stesso, che possederli) per mezzo di poderose armate navali, che spesso gli scorrano, e rindino. Difficile sarà l'occupazione, mà più difficile sarà la possessione, e l'una, e l'altra è necessaria per acquistare Dominio. Mà non perchè ciò sia molto difficile, sarà impossi-

impossibile l'ottennerlo, quasi che ripugnasse alla natura, ed alle Leggi delle Genti. Doppo *Ugone Grozio*, e *Seldeno*, si sono impegnati valenti Giurisperiti di mostrare, che non meno la Terra, che il Mare per diritto di natura possa occuparsi, e che il Mare dalla sua prima origine non si fosse acquistato per altro titolo, che per l'occupazione, e possessione indi ritenuta; siccome, per tacer d'altri, fin all'ultima evidenza ha dimostrato a di nostri *Cornelio Bynkershoek* famoso G. C. Olandese in quella sua dottissima Dissertazione *de Dominio Maris*, cap. 1. e 3., il quale per non urtare nell'opposita sentenza di *Grozio*, e di *Seldeno*, s'uniformò al *Seldeno* intorno al poterli occupare il Mare, mà non dispregiò la Dottrina del *Grozio* intorno alla possessione, che la richiede perpetua, e che si conserva per la Navigazione, e custodia perenne. *Dominium Maris* (ei dice nel cap. 3.) *prima ab origine non fuisse institutum nisi vacua occupatione loc. cit. navigatione eo animo instituta, ut qui libera per vacuum ponit vestigia Princeps, ejus quod navigas Maris velit esse Dominum: certum est porro consequi non aliter id Dominium retineri, quam possessione perpetua, hoc est navigatione, quae perpetuò exercetur ad custodiam maris si exemptio est habenda.* Richiede in breve l'animo di colui, che l'occupò, sia tale, che *post occupationem, mare ita pergat possidere, ut vires suas explicet ad tuendum, quod nactus est Dominium.*

E non pur non ripugnano a questa occupazione le Leggi di Natura, e delle Genti, mà di fatto le Storie c'instruiscono, che più Nazioni ebbero Dominio di Mare, non pur di Seno, o di Golfo. Per tralasciarne moltissime, illustre è l'esempio del Mare Mediterraneo occupato da Romani, che ne ritennero il Dominio per tutto il tempo, che il loro Imperio si mantenne florido, e possente: poiche possedendo essi l'Europa, l'Asia, e l'Africa, dalle quali il Mediterraneo è chiuso, e circondato, ed essendo Padroni di tutti i Porti, e de i due stretti Erculeo, e Tracio per i quali devono passare i Navigli per potervi navigare, chi puol dubitare, che non si rendessero eziandio Padroni di quel Mare?

A tutto ciò si aggiunga, che i Romani per conservare la possessione, e per conseguenza il Dominio, vi mantenevano quattro Classi maritime, le quali perpetuamente lo scorrevano. La prima era nel Miseno, la seconda presso Ravenna, la terza in Frejus nella Gallia Narbonese, e la quarta in Bisantio. Quindi l'Imperatore *Antonino* nella L. *Deprecatio D. ad L. Rhodiam de Tactu* rispondendo ad *Eudemo*, gli disse: *Ego quidem mundi Dominus, lex autem maris*: poiche colui, che domina tutta la Terra intorno, ond'è il mare rinchiuso, può dar Legge al Mare stesso, ed a tutti coloro, che vi navigano. Mà bisogna, che il Mare sia custodito, poiche altrimenti la possessione si perde per l'instabilità dell'Elemento, facile a ricevere armate straniere, che possano da per tutto scorrerlo, ed occuparlo. Per la qual ragione *Gio: Seldeno* per prova del Dominio del Mare Britannico, preteso dal Rè d'Inghilterra, non potè portare miglior argomento, che la perpetua custodia, che il Rè *Edgari* ne faceva fare dalle sue Armate: *qui omni aetate* (come sono sue le parole Lib. 2. *Maris clausi* C. 10. trasritte dal Monaco Malmesburienfe) *emensis statim Paschali Festivitate, & Insulam circumvectus mare explorabat, ne quid Piratae turbarent, viriliter hoc agens ad defensionem contra externos Regni sui.* Or tale essendo la condizione del Dominio del Mare, mobile, e vacillante, che se non sarà perpetuamente custodito, e guardato, riefce cosa molto difficile, e malagevole poterne avere un interrotta possessione: quindi se, o sarà trascurata la custodia, ouvero mancate lo forze maritime di un Principe, forgerà altra Potenza in mare più potente, e di numerosi navigli

gli più florida, e formidabile, d'uopo è, che la forza minore ceda alla maggiore, ed il vincitore in guerra n'acquisterà Dominio, non altrimenti, che la Vittoria da in mano del vincitore tutte le Terre, dalle quali averà scacciato il vinto. Così i Romani sotto Scipione avendo vinti in Mare i Cartaginesi, e toltogli le loro Navi, dice *Polibio* lib. 3. *Devictis hostibus, Imperio maris potiti sunt*, e gl'Atteniesi doppo la vittoria di Salamina contro i Persiani, dice *Erodoto*, che conseguirono l'Imperio del Mare. Così secondo le mondane vicende soggiacciono i Mari a più spesse mutazioni, e cangiamenti: onde souvente colui, che dava prima le Leggi al Mare, le riceve poi da altro più poderoso, e possente. Doppo la decadenza del Romano Imperio, non vi è dubbio, che gl'Imperadori Greci, finche le loro forze maritime ebber vigore, e sussistenza, conservarono il Dominio del Seno Adriatico: mà quelle poi mancando, ed avendone perduta la custodia, e per conseguenza la possessione, e dall'altra parte la Serenissima Republica Veneta sempre più rendendosi potente in mare, a proporzione delle forze sue maritime, che andavano aumentando, stendeva l'occupazione più oltre degl'ultimi recessi di quel Golfo, che furono i primi suoi acquisti: siccome apponendosi al favoloso con non minor sincerità, che Dottrina scrisse il Padre *Sarpi*: tanto più da commendarsi, che rifiutati i favolosi titoli de' suoi compatriotti stelli, s'attenne a questo titolo come il più fondato, e plausibile.

Quindi i nostri Autori riguardando la qualità del Mare, uguagliario l'instabilità degl'acquisti, e delle perdite a quello, che gl'antichi G. C. Romani nella L. 5. §. 1. e L. 6. in princ. D. *de rerum divis.*, e nella L. 14. §. 1. D. *de acquir. Dom.* scrissero di coloro, i quali ne' lidi del Mare, che sono a tutti comuni, fabricano le loro case per la pescagione, i quali per tali edifizj si rendono Padroni del suolo; mà se dirute le case, ed abbandonate cesseranno di possederle, ritorna il luogo occupato in *pristinam causam*. Sicche altri, che l'occuperà poi, se ne renderà Padrone non meno, che il primo. Nel tempo, che i Veneziani non meno contro gl'Imperatori Greci, che contra *Carlo Magno*, e suoi figliuoli difendevano col le loro armate la possessione del Golfo, non potevano certamente i Napolitani trarre alcun vantaggio in questa pretesione, come di forze maritime assai deboli, ed impotenti.

I Longobardi, come a tutti è noto, si resero formidabili per gl'eserciti terrestri; mà non avendo armate maritime, non poterono toglier a Greci, non pur la Sicilia, mà nemmeno le piazze maritime della Puglia, e della Calabria, che lungamente si mantennero sotto l'Imperio Greco, ancorche fossero Padroni di tutte le Provincie mediterranee, ond' ora il Regno di Napoli si compone.

I Napolitani cominciarono ad entrare in questa pretesione a tempi de' valorosi Normanni, quando resisi (parole del Cap. 1. Lib. 13. della *Storia Civile*) « questi potenti in mare, avendo discacciati i Greci dalla Sicilia, Puglia, e Calabria, non può dubitarsi, che scorrevano a lor posta con poderose Armate l'Adriatico, e tralasciando cento altre occasioni, ch'ebbero di navigarvi con Armate, nell'Anno 1071., quando il famoso Duca *Roberto Guiscardo* fu chiamato in ajuto da *Ruggiero* suo fratello, mentre era nell'assedio di Palermo, v'accorse egli con poderosa Armata di 58. Navi, traversando l'Adriatico, come scrisse *Lupo Protospata* ad Ann. 1071., *Menſe Julii, Dux transmeavit Adriatici Maris Pelagus, perrexitle Siciliam cum 58. Navibus*. E ne' tempi, che seguirono, essendo passate sotto la Dominazione di essi Normanni tutte queste nostre Provincie, il famoso *Ruggiero*. I Rè, non contento di tanti, e sì sterminati acquisti, resosi potente in Mare assai più che

» che non erano gl'Imperadori stessi d'Oriente, porrò le sue vittoriose insegne non
 » pur in Dalmazia, nella Tracia, e sino alle porte di Costantinopoli, mà corsero le
 » sue poderose Armate insino in Affrica, ove fece notabili conquiste di Città, e di
 » Provincie. Ne vi fu Principe al Mondo in questi tempi, che lo superasse per for-
 » ze marittime, ed Armate Navali, le quali souvente combattendo con quelle dell'
 » Imperadore d'Oriente, anche potente in Mare, ne riportò sempre trionfi, e piena
 » vittoria. Ciò si è potuto anche conoscere dalle tante Armate, che manteneva, tanto
 » che non bastando un Ammiraglio per averne cura, fu duopo crearne molti, a quali
 » prepose un solo, che perciò fu chiamato *Admiratus Admiratorum*; siccome era ap-
 » pellato. *Giorgio Antioceno* Ammiraglio nè tempi di *Ruggiero*, e di *Majone* ne
 » tempi di *Guglielmo* suo figliuolo. E fu ne' tempi di questi Rè Normanni così gran-
 » de la loro potenza in Mare, che non vi era Ado, o Porto ne' loro Dominj; che
 » (oltre d'esser provvista ciascheduna Provincia d'Ammiraglio) non avessero questi
 » ancora altri Uffiziali minori a loro subordinati, alla cura de' quali s'apparteneva la
 » costruzione de' Vascelli, e delle Navi, di riparargli, e disporli per mantenere libe-
 » ro il Commercio, e di tener i porti in sicurezza, e ciò in tutta l'estensione de' loro Reami,
 » ed in tutti i lati marittimi; ed avendo l'Adriatico molti porti nella Puglia, e per tutta
 » quell'estensione, che è la più grande di quel Golfo (ne' quali souventa anche le
 » Armate, che venivano da Sicilia solevano ricourarsi) nel Regno di *Ruggiero*,
 » de' due *Guglielmi*, e degl' altri Rè suoi successori, fu quel Golfo sempre
 » guardato, e ripieno di Navi, ed Armate de' Rè di Sicilia, anzi in congiuntu-
 » re di viaggi, e di spedizioni navali, i Porti più frequentati, e scelti a tal fine
 » erano que' di Barleta, Trani, Biseglia, Malfetta, Giovenazzo, Bari, Mola,
 » e di Monopoli, oltre a quelli di Brindisi, d'Otranto, di Gallipoli, e di Ta-
 » ranto, posti tutti quasi nell' Adriatico, ed i Pellegrinaggi per Terra Santa in
 » Soria souvente per l'Adriatico facevano. L'Armata di Federico, ed Enrico
 » Imperadori indifferentemente ne' Porti dell' Adriatico si fermavano, per l'Adria-
 » tico si trasportava l'Oste per Soria, ed in fine tutte l'altre imprese della Gre-
 » cia, e di Levante per questo Golfo si disponevano. E se bene nel Regno degl'
 » Angioini non fosse stata tanta la potenza in Mare de' Rè di Sicilia, nulladime-
 » no non è, che i due *Carli* d'Angiò, e gl' altri Rè di quella stirpe non avessero
 » mantenute poderose Armate di Mare, tanto che non avessero potuto disporre
 » di quel Golfo a loro arbitrio, e piacere: siccome quando dall' occasione si richie-
 » deva, il facevano. »

Ne' tempi posteriori, e particolarmente sotto gl' Aragonesi di Napoli, doppo
 che *Alfonso d'Arragonà* staccò il Regno di Napoli dagl' altri Regni suoi eredita-
 ri, e lo lasciò a *Ferdinando* suo natural figliuolo, non possedendo questi, siccome i
 suoi discendenti, altri Regni, che il solo di Napoli, cominciarono a mancare a
 nostri Rè le forze di Mare, ed all' incontro cresciute quelle di Venezia, nacque, che
 navigando essi nel Golfo senza timore di Armata di Principe vicino, ne ripresero con
 vigore la custodia con impor legge a coloro, che vi navigavano, e di non permette-
 re, che entrassero in quello Armate Navali. Ne Fra *Paolo Sarpi* si dimenticò nella
 sua prima Scrittura composta d' Ordine publico sopra il Dominio del Mare Adriatico,
 di valersi contro de' Napolitani della sommissione, che il Rè *Ferdinando* usò col la Re-
 pubblica, scrivendo, che essendo fugite due Galee di questo Rè da Porti di Napoli, ed
 entrate nel Golfo Adriatico, a quel Rè, ei disse, non gli fosse lecito il seguirle, mà

E e

mandò

mando a pregare il Serenissimo Dominio, ch' essendo entrate nel mar suo, volesse perseguitarle, e prenderle. Ma non si dimenticò pure questo accurato scrittore nell' ultima sua scrittura di rapportare il passo di Sabellico, e la pugna navale accaduta a tempi di Federico figlio del Rè Ferdinando, il quale con 43. Galere, e Fuste, passò tutto l' Adriatico, e fugò la numerosa Armata de' Veneziani sino a vista del loro Generale Marcello, e ponendo Lissa a ferro, e fuoco, andò ad assalire Corfù, ponendo tanto terrore a Veneziani, che scrive il Sabellico, D. 4. Lib. 3. *Existimantes actum esse de Imperio Maris*. Erà Paolo contradice al detto di Sabellico, cioè, che la Repubblica aurebbe perduto l' Imperio del Mare, mà non lo perde, perchè nelle battaglie Navali si attende l' ultimo successo, che fu a Veneziani favorevole, i quali finalmente fugarono l' Armata nemica, obbligandola a ritirarsi: non dubitando questo scrittore, che si perde il Dominio del Mare, quando non sia custodito, e che nelle pugne navali, cacciati i possessori, e vinti, la vittoria dia in mano al vincitore tutte le cose, e si trasferisca la Giurisdizione sopra il mare, a chi ne resta Padrone, allegando perciò gl' esempj de' Romani, che sotto Scipione vinsero i Cartaginesi, e degl' Atteniesi, che conseguirono l' Imperio del Mare doppo la Vittoria di Salamina. Sempre dunque, che con perpetua custodia il Principe saprà conservarsi la possessione, sarà Padrone del Golfo, e siccome li vini lo perdono, così, se riacquistando forze maggiori sapranno discacciarlo i vincitori, tornerà il mare *in pristinam causam*, d'esser di colui, che l' occupa, e custodisce. I Napolitani cedero al tempo, ed alla forza maggiore de' Veneziani, i quali, e per la debolezza de' Principi vicini, e perchè sempre più resi potenti, e formidabili in mare, aumentarono in guisa le loro Classi, che giunsero nella declinazione della Monarchia di Spagna, sino a non permettere, che l' Armate stesse de' Spagnuoli potessero navigare in quel Golfo. Mà nel Regno di Filippo III. sursero trà la Corte di Spagna e la Repubblica brighe tali, che fecero rinnovare a Napolitani la pretesione, metterla in campo con maniere più strepitose, che mai, poichè per sostenerla con vigore dieder fuori i loro G. C. più scritture legali, alle quali i Veneziani non tralasciarono nel medesimo tempo da loro G. C. far dar ampie, e voluminose risposte. La cui Storia forse ad altri ignota, o non auvertita, oppure uscita di mente a coloro, che riputarono esser fuori del mio istituto trattarne, sarà ben a proposito qui rammentare, per toglier affatto qualunque nebbia, che si fosse potuta spargere negl' occhj di que', che mostravano poca soddisfazione d'aver io trattato del Dominio di questo Mare.

Ne' principj del secolo scorso nacquero fra la Serenissima Repubblica, e le Corti dell' Imperadore, dell' Arciduca d' Austria, e quella di Spagna varj disgusti, che poco mancò, che non prorompeffero in un aperta, e dichiarata guerra. Per ciò che riguarda le Corti d' Alemagna vi diedero occasione le scorrerie, e depredazioni degl' Uscochi, che infestavano il Golfo, la cui storia fu tanto esattamente scritta dall' Arcivescovo di Zara, e continuata poi sino a suoi tempi dal P. Paolo Sarpi. Doppo varj avvenimenti si pensò di finire ogni contesa per via d'amicabile composizione. I Ministri Arciducali della Corte di Gratz, che celatamente favorivano gl' Uscochi, perchè delle loro prede avevano parte; per differire, l' adempimento della promessa fatta di tenergli a freno, proposero di terminar ogni contesa per via d' accordo; e per dar ingresso a questa trattazione, oltre il presente affare degl' Uscochi, posero in campo di dovervi anche trattare a comporre la controversia della libera navigazione del Golfo, che cominciata sin da tempi dell' Imperator Massimiliano I. e

con-

continuata sotto *Carlo V.* e *Ferdinando* suo fratello, di *Massimiliano II.*, e *Rodolfo*, era ancora pendente. Ed ancorche per parte de' Veneziani si dicesse, che bisognava prima finire il negozio degl' *Uscocchi*, che era in piedi, e poi venire alla discussione di quell' altro affare spinoso, che non poteva servire ad altro, che a portar in lungo l'esecuzione delle cose promesse, nulladimeno i Consiglieri di Gratz non si mossero dalla loro risoluzione, ma si fermarono costantemente in questo, che non occorreva parlare degl' *Uscocchi*, se insieme non si parlava di quell' altro punto della libera navigazione.

Con questa occasione ripugnando i Veneziani di venire a tal discussione, e tornando alle discordie di prima, sino a farsi vicendevoli represaglie facevan le Parti, querele alle Corti degl' altri Principi d'Europa, e gl' Austriaci rinnovando la controversia della libera navigazione, mettevano fuori le allegazioni, ed i discorsi, che al tempo dell' Imperadore *Ferdinando* fece il loro Auvocato *Andrea Rapizio* nella Raunanza istituita in Friuli nel 1565. di cinque Commissarj, un Procuratore, e tre Auvocati per parte, dove inculcava la libera navigazione nel mare Adriatico, essendo il mare libero, ed a tutti commune: aggiugnendo, che sebene alcuni Dottori dicessero aver la Republica prescritto il Dominio del Mare Adriatico col lungo possesso, però che non lo provavano, ed a Dottori, che affermavano una cosa di fatto non si deve credere senza evidenza, e chiara prova. Dall' altro canto per parte de' Veneziani, si rinnovavano le risposte, che il loro Auvocato *Giacopo Chizzola*, ed il *P. Paolo Sarpi* nella Storia degl' *Uscocchi*, interrompendone il filo, non mancò con una lunga digressione rammentarle minutamente: aggiugnendo gl' atti possessivi per prova della prescrizione, ed i salvi-condotti, e licenze date dalla Republica a Rè di Napoli, a Rè d'Ungheria, agl' Arciduchi d'Austria, ed agl' Imperadori *Federico III.*, e *Massimiliano I.*, per navigare nel Golfo, infra gl' altri si esaggerava il salvo condotto concesso a richiesta di *Rodolfo* Conte di Sala per nome di *Ladislao* Rè di Napoli, e di *Guglielmo* d'Austria nel 1399. in Dicembre, che la sorella del predetto sposata al sopranominato Arciduca si potesse condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello Sposo con Galee, ed altri legni al numero circa di dodici, con condizione, che sopra quelli non fosse ricevuto alcun bandito da Venezia. Si allegavano le lettere di *Federico II.* al Doge *Gio: Mocenigo* dell' 1478, e del 1479. in data di Gratz, nelle quali richiede al Doge, che avendo ordinato, che fosse portato di Puglia, ed Abruzzo a suoi Castelli del Carso, e dell' Istria certa quantità di frumento, desse permissione d'essere liberamente portata.

Si ramentava la lettera di *Beatrice* Regina d'Ungheria scritta nel 1481. allo stesso Doge, pregandolo di dar permissione, che diverse cose, che ella faceva venire da luoghi d'Italia, le fossero liberamente portate, siccom' altre consimili del Rè *Mattia* d'Ungheria, di *Anna* Regina d'Ungheria del 1502, e per ultimo una lettera del 1504 di *Gio: da Dura* Ministro dell' Imperatore *Massimiliano* scritta al Doge *Leonardo Loredano*. De' quali esempj, e di tutti gl' altri atti possessivi addotti all' ora dall' Auvocato della Republica *Chizzola*, si valse poi il *P. Paolo* nella prima scrittura del Dominio del Mare Adriatico, come si vedrà più innanzi.

Con tal occasione ne' principj del Secolo scorso fino all' anno 1616. fin dove *Frà Paolo* continuò la Storia degl' *Uscocchi*, si rinnovò frà le Corti Austriache dell' Imperadore; e dell' Arciduca, e la Republica di Venezia, la controversia della libera navigazione del Golfo, e diedesi motto a nuove scritture, e nuovi discorsi sopra questa materia.

E e 2

Dall'

Dall' altra parte nel medemo tempo si rinnovarono più fervorose che mai, le contese per lo stesso soggetto trà la Corte di Spagna, e la Republica di Venezia per caggione di D. *Pietro Giron* Duca d' *Ossuna*, mandato da *Filippo III.* Rè in Napoli nel 1616. Essendosi, come si è detto, il Senato Veneto per cagion degl' *Uscocchi* disgustato coll' Arciduca *Ferdinando*, fu d'uopo assistere all' Arciduca co- tanto a lui stretto di parentela, e di souvenirlo. Si aggiunse ancora, che per la morte di *Francesco Gonzaga* Duca di Mantova, per le caggioni rapportate da *Battista Nani* Storico Veneto Lib. 1. *Filippo III.* fu indotto ad entrare in questa nuova guerra accesa in Italia, ed opporsi al Duca di Savoia, ed i Veneziani all' incontro favorivano il Duca con forze, e danari, onde maggiormente s'innasprirono i disgusti frà le Corti di Spagna, e la Republica. Con tutto ciò ne s'era frà la medesima, e il Rè dichiarata guerra aperta, ne licenziati dalle loro Corti gl' Ambasciatori: mà il Vice-Rè *Ossuna* per l'odio, ed auversione, che aveva co' Veneziani, non solamente aderiva alla parte dell' Arciduca, mà fomentava gl' *Uscocchi* alle prede, favorendogli, dandogli ricetto, se erano da Veneziani perseguitati, gl' allettava a ricourarsi nel Regno con Porto franco, e co' premj, quelli più accarezzando. E persuaso il ViceRè, che fosse una pretesione pur troppo insoffribile quella de' Veneziani di riputarsi Signori del Golfo, ed impedire in quello la libera navigazione, era tutto inteso col pretesto della guerra, che per caggion degl' *Uscocchi* si faceva dalla Republica agli Stati dell' Arciduca, ad armar Vascelli per infestar l'Adriatico, e molestar i Veneziani, minacciando di sorprendere i Porti dell' Istria, saccheggiar Isole, e penetrare ne' recessi medemi della Città dominante. Spinse però dodici ben armati vascelli nell' Adriatico sotto il commando di *Francesco Riviera*; ed ancorche la Republica avendo commandato al *Belegno* d'accorrere colla sua armata per resisterli, obligasse il *Riviera* a ritirarsi a Brindisi, non però l'*Ossuna* si ritenne d'inviare sotto *Pietro di Leyna*, 19 Galere ad unirli al *Riviera*, il quale passato con questo nuovo soccorso a S. Croce, e trovati in Lesina i Veneziani, inferiori di forze, tentò di tirargli fuori a combattere, mà costoro fermi alla difesa sfuguirono il cimento: e quantunque i Veneziani seriamente pensando all' importanza dell' affare ingrossassero la loro Armata, dall' altra parte non mancò l'*Ossuna* di accrescere la sua a dodici Navi, e trenta tre Galere, la quale comparse sopra Lesina con animo di provocar la Veneta alla battaglia. Le due Armate però intorno a Lesina, ancorche la Spagnuola avesse provocato la Veneta, non vennero mai a battaglia, ficchè il *Leyna* vedendo, che i Veneziani s'erano posti su la difesa del Porto, allargandosi si diede ad altre imprese, i successi, delle quali, e ciò, che ne auvenisse fino alla Pace, che finalmente trattata a Parigi si distese a Madrid, dove si conchiusero le condizioni di essa, accettate dalla Republica per esser stati accuratamente descritti dal *Nani*, possono leggerli nella di lui Storia Veneta ad An. 1617. lib. 3., a cui volentieri ci rimettiamo.

Con tal occasione disputandosi dal Duca d' *Ossuna* a Veneziani il Dominio del Golfo con cannoni, ed armate navali, non si mancò per parte del medemo di farlo disputare anche da Giureconsulti con Scritture, ed Allegazioni, le quali non meno da Napolitani, che da G. C. di altre Nazioni, come di *Gio: Battista Valenzuela*, e da *Lorenzo Motino* Romano si fecero uscir in campo; Scrissero per la libera navigazione, e che piuttosto il Dominio di quella parte del Golfo, che riguarda il Regno, fosse del Rè di Napoli: che de' Veneziani, Dottissimi Auvocati, e Ministri Napolitani; e frà gl' altri il famoso *Gio: Fr. da Ponte*, celebre per le molte Opere legali, che

che ci lasciò. Tutte queste scritture furono unite assieme da *Bartolomeo Chioccarelli* celebre, ed accurato investigatore delle Napolitane Memorie, il quale ne compilò una raccolta, che si legge nel Tomo XXI. varior. 5. de MM. SS. della Real Giurisdizione sotto la Rubrica del *Dominio del Mare Adriatico*, se sia de' Veneziani, o più tosto de' Rè di Napoli.

Londorio ne' suoi Atti pubblici Tom. I. lib. 2. c. 15. fece pure raccolta delle scritture, che uscirono a questi tempi con tal occasione, non meno di quelle date fuori per parte de' Spagnuoli, e Napolitani, che per parte dell' Arciduca d' Austria *Ferdinando*, affastelandoci ancora la scrittura composta in difesa della Repubblica da *Francesco de Ingenius de Jurisdictione Veneta Reipublica* in Mare Adriaticum, impressa in *Genova* in 4to nel 1619. la quale ultimamente si prese a confutare *Gio: Augusto de Berger* de Imperio Maris Adriatici, stampato in *Lipsia* nel 1723. Per rispondere alle scritture de' Napolitani la Repubblica riputò, che non se gli potesse opporre altri con maggior vigore, che il rinomatissimo *Fra Paolo Sarpi*, onde per ordine publico gli fu data l' incombenza di farlo, siccome esattamente adempì il commando con que' due Trattati del Dominio del Mare Adriatico della Serenissima Repubblica di Venezia, e l' altro dello stesso Dominio, e sue ragioni pel *jus Belli*. In amendue queste Scritture il principale intento dell' Autore fu di rispondere a Dottori Napolitani, allegando contro a medesimi que' medesimi atti possessivi della Repubblica esercitati co' Rè di Napoli che furono rapportati dal *Chizzola*. Non trascurò gl' esempj accaduti col Rè *Ferdinando* per le riviere della Puglia, e per le due Galee fugitegli, mandando a pregare il Senato, che essendo entrate nel mar suo, volesse perseguitarle, e prenderle, siccome si legge alla pag. 421. dell' Edizione ultima in quarto.

Col la sorella di *Ladislao* Rè di Napoli sposata con *Guglielmo* Arciduca d' Austria, la quale volendo il fratello, ed il marito condurre per il mare di Puglia alla riviera di Dalmazia con dodici Vascelli, trè Galere, e Navigli, domandarono salvo-condotto per i legni, e per le persone pag. 422., e con *Manfredi*, come tutore di *Corrado* Rè delle due Sicilie, ed anche poi fattosi Rè dopo la morte di *Corrado* p. 431. Mà nella seconda scrittura, ove si studia di provare il Dominio del Mare pel *jus Belli*, si scaglia apertamente contro i Dottori Napolitani, lagnandosi, che a bella posta andassero a *incontrar briga per essere adoperati, e metter da se medesimi necessità a Principi loro in tali maneggi, massimamente nel Regno di Napoli, dove è fama, che le contenzioni sono state maggiormente nutricate per consentimento de' Ré*. Sono sue le parole che si leggono alla pag. 446. Risponde nelle seguenti pagine a loro argomenti, e nella pag. 446. si prende ad impugnare *Gio: Francesco da Ponte*, che lo chiama uno de' Dottori Auverlarj, valendosi per prova del suo assunto, e per maggiormente convincerlo d' un passo del Trattato del Ponte *de potestate Proregis*, trascrivendone fino le parole, che sono queste: *Ubi Rex fertur contra hostem cum exercitu, ibi est Territorium Regis, & tale Territorium dicitur à potestate tenentis, & sicut dicitur Gen. I. Spiritus Domini ferebatur super aquas, sic fertur super mare potestas habentis Jurisdictionem*. Risponde al caso allegato da Napolitani della fuga data dall' Armata di *Federico* a quella de' Veneziani, ed all' autorità di *Sabellico* allegata da medemi, e ritorce contro di loro il successo, dicendo, che in quell' azione, i Veneziani furono vincitori, e che l' Armata di *Federico* si ritirò, ed i legni nemici sparvero come ombra, e che vi lasciarono il più bello da narrare, e del perdere nella guerra si fa

conto in fine, e siccome nelle battaglie terrestri il Vincitore si rende *Jure Belli* Padrone del Territorio, così nelle Navali della giurisdizione del Mare, allegando l'esempio de' Romani doppo, ch' ebbero vinto i Cartaginesi, e degl' Atteniesi doppo la vittoria di Salamina. Gli rimprovera, che essi avevano lasciato di dire, che l' Armata Veneziana andò a prendere a forza Gallipoli, e che il Rè vedendo sì grave rotta in casa sua, pensò alla pace. In fine allegando altri esempj tratti dalla Storia di Napoli del *Costanzo*, e dando risposta agl' altri argomenti, de' quali si erano valli gl' Auversarj nelle loro scritture, ch' egli aveva prese a confutare, terminò dottamente la sua difesa.

Nel medesimo tempo, non si sa, se per private studio, o per publico ordine *Cornelio Frangipane* diede fuori alle stampe in Venezia quella sua Allegazione in difesa del Dominio della Repubblica di Venezia sopra il suo Golfo, su la quale a giudizio di uomini saggi s' innalzan tanto le dotte scritture di F. Paolo *quantum inter viburna Cupressus*. Comunque ella sia, non vi è dubbio, che *Frangipane* la compilò in risposta delle scritture date fuori da Napolitani, siccome oltre di ciò, che si legge nel corpo della medesima, manifestamente si conosce dal frontispizio, portando in fronte (così quello stampato a Venezia in 4to. nell' Ann. 1618., come l' ultima ristampa fatta apparire in Almfstad) questo titolo. Allegazione, o Consiglio *in jure* pel Dominio della Serenissima Repubblica di Venezia sopra il suo Golfo contro alcune scritture de' Napolitani.

Uscirono intorno a questi medesimi tempi altre scritture in difesa della Serenissima Repubblica, come quelle di *Angelo Mameocci* de *Jure Venetorum*, & *jurisdictione Maris Adriatici* stampata in 4to. in Venezia, l' Anno 1617., l' altra del famoso G. C. *Pacio* de *Dominio Maris Adriatici pro Republica Veneta* in 4to. impressa in Lione nel 1619., quella di *Francesco de Ingeniis* pure impressa l' anno medesimo, della quale s' è fatta memoria, l' altra di *Gio: Paluzzi*, ed altre di minor conto, che non fa d' uopo qui rammentare.

Or chi avendo innanzi gl'occhi tutte queste brighe passato trà Veneziani, e Napolitani intorno alla libera navigazione del Mare Adriatico, si meraviglierà, se ultimamente uscita fuori una nuova Storia Civile del Regno di Napoli, l' autore, che era un G. C., ed Avvocato Napolitano, il quale scriveva la sua Storia in Napoli, e che la dedicava a Cesare, nella cui Augustissima Persona s' univano le qualità di Rè di Napoli, d' Ungheria, d' Arciduca d' Austria, e Signore di tutte le altre adiacenti Provincie Ereditarie, avendo dovuto in più occasioni favellare del Mare Adriatico, che bagna per la maggior parte uno de' suoi più difesi lati, dove ha ampj Porti, e spaziose marine, ne abbì trattato col le medesime massime, e sentimenti de' suoi maggiori? Chi non conosce, che il far altrimenti non sarebbe stato altro, che esporri all' ignominiosa taccia di aver mancato al dovere di buono, e leale Cittadino, ed alla fedeltà, che ciascuno dee al suo proprio, e natural Signore? E tanto maggiormente doveva così fare, quanto che adempendo a queste sue dovute parti, adempì anche a quella di fedel Storico: poichè non venne punto a decidere la controversia, ne in minima parte ad offendere la verità, mà la lasciò nel suo essere di prima illibata, ed intatta; anzi chiunque attentamente considererà il suo sentimento intorno, al Dominio del Mare, che non lo disgiunge dalla perpetua custodia, e possessione, i Signori Veneziani potranno ben contentarsi, che nella Storia Civile si riduca la controversia più tosto a questione di fatto, che di diritto, e certamente, che nella possessione

possessione la Serenissima Repubblica sarà sempre a tutti gl'altri preposta, poiche avendola ella sempre conservata col la perpetua custodia, che ha tenuto, e tiene del Golfo, avendo per ciò sino da antichissimi tempi eretta una perpetua carica di Capitano di Golfo per invigilarvi, saranno riputati ora certamente inavfori coloro, che oseranno surbargliela. Ne più chiaramente poteva l'Autore della *Storia Civile* ciò denotare, quando in fine del suo discorso non tace, che agl'ultimi tempi della decadenza della Monarchia Spagnuola, la Repubblica non permetteva, che entrassero in quello Armate Navali, che imponeva leggi a coloro, che vi navigavano, che vendicava le prede, che in esso si facevano, e che con sua licenza si permetteva il trasporto della sposa Regina d'Ungheria, sorella del Rè *Filippo IV.*, di cui frà poco favellaremo, e doppo tutto questo conchiude. » In tanta declinazione si viddro le nostre » forze marittime al tempo degl'ultimi Rè di Spagna, mà se si voglia aver riguardo » a Secoli andati, e spezialmente a que' tempi de' Rè Normanni, con maggior ragione potean vantare il Dominio di quel Mare i Rè di Sicilia, che i Veneziani. » Quindi è, che presso di noi frà MSS. della real Giurisdizione rapportati dal *Chio-carello*, si trova notato per uno de' punti controvertiti, se il Dominio del Mare » Adriatico sia de' Veneziani, o più tosto de' Rè di Napoli. »

Mette dunque dinanzi agl'occhi lo stato delle cose, in che si riddufero nel Regno di *Filippo IV.*, rapportando molto indietro la pretesione de' Napolitani, cioè volendosi aver riguardo a Secoli andati, quando i Rè Normanni eran potenti in Mare, non meno che ora lo sono i Veneziani, e se senza custodia di Mare non si concede Dominio, e molto meno possessione, ben da quello stesso, che si legge nella *Storia Civile*, potrà comprenderfi qual sia la conseguenza, che da ciò se ne deduce.

Potrà in fine cialcheduno dedurla dal leggere nella medesima *Storia Civile* (che in ciò l'Autore volle, che non discordasse da quella di *Battista Nani*) che gli sforzi del Duca d'Osuna riuscirono tutti vani, e che nella Pace, che si conchiuse di poi a Madrid sotto *Filippo III.*, come prima si lasciò alla Repubblica la custodia del Golfo, la quale sotto *Filippo IV.* maggiormente rinvigori le sue preeminenze in quel Mare, sino a non permettere, che la sorella stessa del Rè con sue Galere potesse passarlo; e questo successo non si dissimula, mà schietamente si narra nel Paragrafo stesso del Dominio del Mare Adriatico p. 285. con tali parole.

» Giunsero i Veneziani infino a non permettere, che l'altre Armate potessero » navigare il Golfo, siccome con non picciolo scorno de' Spagnuoli avvenne, quando » essendosi accasata *Maria* con *Ferdinando* Rè d'Ungheria figliuolo di Cesare, sorella » del Rè *Filippo IV.*, e con numerofo stuolo di Galee, e con pompa degna di » tanti Principi giunta a Napoli, per passare per l'Adriatico a Trieste col l'istessa » Armata Spagnuola, i Veneziani per non pregiudicare al loro preteso Dominio di » quel Mare si opposero con tale ostinazione, che si dichiararono, che se gli Spagnuoli » non accettavano la loro offerta di condurla essi col la loro Armata, stassero sicuri, » che converrebbe alla Regina trà le battaglie, ed i Canoni passare alle nozze, tantoche bisognò vergognosamente cedere, e la Regina per la strada d'Abbruzzo » giunta in Ancona, fu ricevuta da *Antonio Pisani* con tredici Galere sottili, che la » sbarcò a Trieste. *Nani* lib. 8. An. 1630.

Questo fatto, a chi ben lo considera, è il più sorprendente, nuovo, e di più chiaro documento, di quanti mai ne siano stati ne' passati tempi accaduti, e che supera di lunga mano quanti atti possessivi abbian mai, e l'Avvocato della Repubblica

Chizzola

Chirzola a tempi dell' Imperadore *Ferdinando I.*, e *F. Paolo* a tempi di *Filippo III.* affastelati insieme per difesa del Dominio del Golfo, poiche in quel consimile, che narrano del salvo-condotto chiesto alla Repubblica in nome del Rè *Ladislao*, perche sua sorella sposata coll' Arciduca *Guglielmo* d'Austria si potesse condurre per Mare, dalla Puglia alle riviere dello Sposo con dodici Galere, ed altri legni, almanco i navigli eran proprj, e non somministrati dalla Repubblica, oltre che il caso non auvenne; poiche sebene Frà *Paolo* nella scrittura sopra il Dominio del Mare Adriatico taccia questa circostanza, nulladimeno nella Storia degl' Uscocchi non manca di soggiugnerla con queste parole. » Non fu però la sposa condotta, perche avendo » il Rè differito alquanto tempo la partenza della Sorella, in quel mentre ella s'infermo, e passò all'altra vita. » Il caso, che narra *Tuano* degl' Inglese, è interpretato, come un grand' Atto possessivo del Dominio del Mar Britannico, che pretendono i Rè d'Inghiltera, eppure a riguardo di ciò, che i Veneziani ottennero in quest' incontro col la sorella di *Filippo IV.*, e moglie di *Ferdinando* Rè d'Ungheria, figliuolo di Cesare, è nulla, e sparisce, come nebbia al vento. La Regina *Elisabetta* avendo inteso, che *Anna d' Austria* figlia di *Massimiliano* Cesare, sposata con *Filippo* suo zio, dovea imbarcarsi ne' Porti di *Zelanda*, e navigar il Mare Britannico per passare in *Ispagna* a suo marito, poiche s'arrogava l'imperio di qual Mare, mando ordine al suo Ammiraglio *Carlo Howard*, che col la sua Armata, sopra la quale aveva mandata la più eletta nobiltà Inglese, andasse ad incontrare la sposa, e l'accompagnasse per tutto quel tratto di mare con quella uffiziosità, maggior fasto, e pompa, qual si conveniva a sì gran Principessa, siccome fu prontamento eleguito. Gli Inglese, cottanto magnificano questo fatto, adattando alla loro Regina l'Ambasciata, che Nettuno mandò ad Eolo, espressa da Virgilio ne' suoi versi, non devono di ciò molto gloriarsi, poiche finalmente la Regina non pretese, che la sposa dovesse lasciare i suoi navigli, ed esser condotta pel Mar Britannico sopra l'Armata Inglese; se intendeva passare in *Ispagna*; mà si contentò con termini uffiziosi, ed urbani, che fosse solamente accompagnata, e servita dalla sua Armata, di cui i Veneziani non furono contenti col la Regina *Maria*. Ciò che s'interpretò ad uffizio di vicendevole amicizia, cercando all' ora la Regina *Elisabetta* con tali apparenti colori, coprire l'odio, che internamente covava contro *Filippo*, siccome saviamente ponderò *Tuano* gravissimo Storico, scrivendo. *Eodem tempore Anna Austria Maximilianus Cesaris filia Filippo Avunculo desponsata, ad marium in Hispaniam tendens à Zelundia solvit, ad quam per Mare Britannicum deducendam, Elisabetha, quæ sibi illius Imperium, rebus apud nos turbatis, arrogabat, officiosè Carolum Howardum Bellica classe, & selecta nobilitate misit, nondum renudato prorsus contra Philippum odio, & constantibus adhuc inter ipsam, & familiam Austriacam mutuis inimiciis officiis.*

Or trattando in cotal guisa l'Autore della Storia Civile del Dominio del Mare Adriatico, il quale ancorche Napolitano, non tralasciò per l'uffizio, che aveva assunto di Storico, di rapportare un documento sì illustre per li quale veniva secondo l'ultimo stato delle cose maggiormente a confermarli la possessione del Golfo a Veneziani, qual savio, prudente, e giusto estimatore delle cose potrà imputarlo d'averne fuor del suo Istituto, e con pregiudizio della Serenissima Repubblica svelato, e scritto? Sempre che ella persevererà nelle perpetua custodia di quel Mare, ed agl' auspizi suoi felici seconderanno per l'auvenire, siccome per lo passato auventurosi successi, nuno potrà contendergli questa sì insigne prerogativa, e sarà riputato inavoloze colui, che

che oserà turbarla da una sì perenne possessione, e custodia. Onde con maggior ragione i Veneziani della loro Repubblica, che gl' Inglese del loro Rè potranno valersi, ed opporre a chiunque volesse contrastargliela, i rammentati versi di *Virgilio*, e dire:

*Non illi imperium Pelagi favumque Tridentem,
Sed mibi forte datum.*

VIRGIL. *Aeneid.* lib. I.

Intorno poi a Trattati dell' Imperador *Federico-Barbarossa*, ed Atto di Papa *Alessandro III.* seguiti a Venezia: S' imputa da alcuni cosa di pregiudizio alla Serenissima Repubblica di non aver l'Autore della *Storia Civile* seguitata l'opinione volgare, che crede esser Papa *Alessandro* gito à Venezia sotto mentito abito di Pellegrino, e che quivi per molto tempo si fosse trattenuto, o nascosto con fare il mestiero di Cuoco; che mentre l'Imperadore *Federico* fu ad inchinarsegli, vedendolo prostrato a terra il Papa superbamente recitando le parole del Salmo LXVII. gl' avesse calcata co' suoi piedi la cervice; che i Veneziani avendo vinto *Ottone* figlio di *Federico* in una battaglia navale, portatolo questi in trionfo al Papa, egli per gratitudine di aver debellato sì fiero nemico della Chiesa, avesse lor concesso il Dominio del Golfo, e perciò si fosse istituito il dì dell' Ascensione la Festa dello Spozalizio del Mare, ed altre particolarità, e cose vane, le quali in altri tempi per l'ignoranza della Storia, e della Critica erano condannabili, e dirò di vantaggio, che furono comportabili a *Cornelio Frangipane* stesso, che volle affastellarle tutte in quella sua Allegazione, poiche scrivendo egli più di un Secolo addietro, quando non essendo state date alle stampe le Cronache vecchie, e gl' Autori contemporanei, anzi le Pistole stesse di Papa *Alessandro*, ne la Critica sopra la Storia erasi cotanto ben raffinata come ora, non fu meraviglia, se impegnato per quella causa seguitasse i comuni errori.

Frà *Paolo Sarpi* per la profonda sua Dottrina, e gran penetrazione del suo spirito, non si fece in tutto abbagliare, e scoprì alcuni di tali errori, specialmente intorno al titolo, che si supponeva del Dominio del Mare per privilegio di *Alessandro*, e dell' Atto superbo del medesimo, che credeasi aver usato coll' Imperadore *Federico*, mà per la stessa caggione di mancanza di Codici antichi ora in varie raccolte già tutti impressi, che metton in manifesta luce tutta questa Storia, non potè intieramente ricredersi di tutti gl' errori, e niun dubita, se vivendo a dì nostri avesse osservati i tanti monumenti, che la rendono chiara, che non gl' avrebbe intieramente confutati, siccome han fatto gl' accurati, e prudenti Storici, che scrissero doppo di lui fino al presente; Anzi i documenti ritolti al tempo edace sono così evidenti, che infino gli scrittori Siciliani, che erano più degl' altri invasi di queste opinioni se ne sono resi accorti, e l'istesse *Agostino Inveges* di Palermo non potè prestar fede alcuna a que' Siciliani Scrittori, che avevano di tali rapporti riempiti i loro volumi.

Ne' dubitano ancora i dotti, che Frà *Paolo* stesso non li rifiuterebbe anch' egli di buona voglia, perche tutto il favoloso, che al vero si è sopra imposto, niente giova alla Repubblica; anzi in qualche maniera l'offende, e siccome Frà *Paolo* fece ben auvertiti i suoi compatrioti della favola, che si avevano inghiottita del Privilegio di Papa *Alessandro* presentemente in tanta luce di Storia, devono i Signori Veneziani ri-

F f

guar-

guardare, che non sarebbe verun decoro della Repubblica, che durasse ancora nelle menti degl' uomini quella credenza di aver un Pontefice come *Alessandro III.*, così indegnamente trattato l' Imperadore *Federico*, il quale tutto umile, e riverente si prostrò a terra a suoi piedi, in faccia al Doge, al Patriarca, alla primaria Nobiltà Veneta, ed a tutto il popolo ivi concorso, ed avesser permesso di fargli usare un tale oltraggio.

Oltre che, essendo stati i Veneziani i più efficaci, e vevoli mediatori a comporre le contese, che tra il Papa, e l'Imperatore erano accese, ed essi avendo condotto *Federico*, certamente non aurebbero permesso, che fosse stato dal Papa sì indegnamente accolto; ne all' incontro di *Alessandro* doveva ciò supporli, il quale nelle stesse sue lettere scritte al Capitolo Cisterciense, ed a Vescovi *Ruggiero*, *Eboracense*, ed *Ugone Dunelmense*, che ora si leggono impresse, fin nel Bollario Romano, e delle quali si dirà più innanzi, smentisce l'impostura ed il gran torto, che si è fatto alla memoria di quel gran Pontefice.

Non credesi dunque, che possa spiacere a Signori Veneziani quel, che l'Autore della *Storia Civile* pag. 282., scrisse sopra queste vane credenze, essendo tali le sue parole. » Ma non meno deve riputarsi vano quel, che parimente scrissero, che in quest' incontro Papa *Alessandro* avesse concesso a Veneziani amplissimi privilegi della superiorità, e custodia del Mare Adriatico, e che quindi sia nata quella celebrità, che ogn' anno costumasi in quella Città nel dì dell' Ascensione di sposare il Mare, quasi che ad *Alessandro* appartenesse concedere il Dominio de' Mari, siccome gl' altri Pontefici lo pretesero della Terra. Dalla moderazione di *Alessandro* tali esorbitanze non dovevano crederli, e gran torto si è fatto alla memoria di quel Pontefice.

La superiorità, e la custodia di quel Mare molto tempo prima i Veneziani se l'avevano acquistata sopra gl'Imperatori Greci, che l'abbandonarono, e per conseguenza non gli venne da alcun Privilegio Pontificio. Quindi nel Bucentoro costruito nell' 1605. i savj Veneziani d'allora, fecero nella poppa del medesimo intagliare a lettere cubitali quel motto: *Sanguine partum*, per dinotare il vero e legittimo titolo del loro Dominio, e la celebrità istituita dello spozalizio del Mare è un atto consecutivo al Dominio, che si presuppone, la quale se si fosse istituita a tempi di *Alessandro*, o doppo, nulla rileva. Egli è certo, che *Pietro Giustiniano* nella sua *Storia Veneta* Lib. 2. c. 27. per non entrar mallevadore del preciso tempo, si riporta alla tradizione col valersi della parola *ferunt*.

Molto meno doverà dispiacere a Signori Veneziani, se siasi scoperta sopra il vero qualche altra menzogna, poiche la verità della Storia, che ora non si può nascondere, è quella, che rende i medesimi degni di eterna lode, ed eterna memoria, non già il favoloso sopra imposto. Chi può negare, che quelle contese, che ebbe il Pontefice *Alessandro III.* con *Federico*, si terminassero per gli patenti uffizj, ed efficace mediazione de' Veneziani, i quali furono caggione, che si desse pace alla Chiesa, fosse *Alessandro* riconosciuto da tutti per vero Pontefice, e si desse fine ad un Scisma, che per 17. Anni continui era durato? Ecco ciò, che di vero si narra sopra la concordia seguita frà il Papa, e *Federico* per la mediazione de' Veneziani, mentre il Papa era a Venezia, e l'Imperadore a Chioza.

Essendosi pubblicata una grida a Rialto d'ordine della Repubblica, che niuno avesse più ardito di favellare dell' entrata dell' Imperatore nella Città, se prima non l'avesse comandata il Pontefice, quest' ordine del Senato ridduffe *Federico* a parlare più

più benignamente degl' affari della pace; ciò, che riferirò col le parole stesse dell' Autore della *Storia Civile*, il quale a ragione seguì la fede di *Romualdo* Arcivescovo di Salerno, testimonio di veduta; a fine che si conosca quanto in questo gravissimo affare abbia egli attribuito alla mediazione de' Veneziani.

» Pervenuta, ei scrive, a *Federico*, a Chioza questa novella (cioè la grida pubblicata in Rialto d'ordine della Repubblica) vedendosi fallita ogni speranza, cominciò a parlare benignamente co' Cardinali, che colà dimoravano, degl' affari della pace, ed essendogli altresì apertamente detto dal suo Cancelliere, e dagl' altri Baroni Tedeschi, che bisognava finirla con *Alessandro*, e riconoscerlo per legittimo Pontefice, finalmente alle persuasioni de' medesimi s'indusse d'inviar addietro a Venezia co' Cardinali il Conte *Errico* da Dieffa a promettere con giuramento, che tosto, che egli vi fosse entrato, aurebbe giurata, e confermata la tregua col la Chiesa, col Rè di Sicilia, e co' Lombardi, nella stessa guisa appunto, che era stata trattata per i Deputati d' ambe le parti. La qual cosa posta ad effetto dal Conte ne girono d'ordine del Pontefice sei Galee a levar l' Imperadore, e l' condussero fin al Monastero di S. Nicolò, e nel seguente giorno, avendo *Alessandro* udita la sua venuta, se n'andò con tutti i Cardinali, con gl' Ambasciatori del Rè, e co' Deputati de' Lombardi alla Chiesa di S. Marco, ed inviò tre Cardinali con alcuni altri a *Federico*, i quali assolverono lui, e tutti i suoi Baroni dalle Censure della Chiesa. Doppo questo andarono il Doge, ed il Patriarca accompagnati co' primi Nobili di Venezia a S. Nicolò, e fatto salir l' Imperadore sopra i loro legni, con molta pompa il condussero insino a S. Marco, ove per vedere si famoso spettacolo, era radunata moltitudine di popolo, e *Federico* disceso dalla Nave, n'andò tosto a piedi di *Alessandro*, il quale co' Cardinali, e molt' altri Prelati era Pontificalmente assiso nel portico della Chiesa, e deposta l' alterigia della Maestà Imperiale, levatosi il mantello, si prostrò dinanzi a lui col corpo disteso a terra, umilmente adorandolo; dal qual atto commosso il Pontefice, lagrimando da terra il solevò, e bacciandolo, il benedisse: e poi cantando i Tedeschi il *Te-Deum*, entrarono ambedue in S. Marco, donde l' Imperadore ricevuta la benedizione dal Papa, se ne andò ad albergare al Palagio del Doge, ed il Papa con tutti i suoi ritornò al solito ostello.

Questo solo bastò alla Repubblica di Venezia di farla riputare benefica insieme, e benemerente della Sede Apostolica, e che ben se gli convenghino quegli' elogi, d' essersi restituita per suo beneficio la dignità al Pontefice Romano. Furono i Veneziani quelli, che saputa la venuta di *Alessandro* a Venezia, a grand' onore lo riceverettero, facendolo albergare nel Monastero di S. Nicolò del Lido, e nel seguente giorno dal Doge, dal Patriarca, e da numeroso stuolo di Vescovi con gran concorso di Popolo, fu condotto nella Chiesa di S. Marco, e di là si fece passare al Palagio del Patriarca, ch'era stato apprestato con gran pompa per suo alloggiamento. Nel Portico della Chiesa di S. Marco per la mediazione de' Veneziani fu veduto l' Imperadore, deposta l' alterigia della Maestà Imperiale, e spogliato di tutti gl' ornamenti Imperiali, prostrato a terra col corpo tutto disteso a piedi di *Alessandro*, umilmente adorandolo. Tutto il favoloso, che i Pittori, o i Poeti vi hanno aggiunto di loro capriccio non merita alcuna attenzione, ne deroga punto alla sua gloria, anzi l' accresce, se tolto via le loro fantasie, rimanga il serio, ed il vero per lei, sopra di cui saran meglio appoggiate le sue veraci lodi, ed i ben dovuti, e meritati encomi.

La vera dipintura di questo famoso atto è quella, che ci viene delineata dalle Epistole stesse di *Alessandro*, e da tutti gl'antichi scrittori: e tanto ci deve bastare, togliendo il favoloso, che vi è sopra imposto, il quale è ingiurioso non meno a quel Pontefice, che alla Repubblica stessa. Ecco, come *Alessandro* stesso, descrivendo tutto il successo a due Vescovi, *Ruggero* Eboracense, ed *Ugone* Dunelmense, glielo rappresenta. » *Nono* verò Kal. Augusti (ei dice) præfatus Imperator, sicut tractatum fuerat, & dispositum, venit ad Ecclesiam B. Nicolai, quæ per unum milliare distat à Venetiis, & ibi tam ipse, quam Archiepiscopi, Episcopi, & alii Principes Teutonici Regni, abrenunciantes schismati, per fratres nostros Episcopos, & Cardinales de mandato Nostro, præsentibus quibusdam aliis, absolutionis beneficium meruerunt. Deinde venerunt Venetias, & ibi ante Ecclesiam B. Mariæ, prædictus Imperator, innumera multitudine virorum, & mulierum præsentè, & altà voce reddente gratias, & laudes Altissimo, nobis, sicuti Summo Pontifici, obedientiam, & reverentiam humiliter, & reverenter exhibuit: & recepto à nobis pacis osculo, nos devotè dextravit, & eum reverentia, qua decuit, & devotione usque ad altare in Ecclesiam introduxit. Sequenti verò die, in festo B. Jacobi, ab eodem Imperatore rogati, ad prædictam Ecclesiam S. Marci solemnità celebraturi Missarum accessimus. Et nobis illuc venientibus præfatus Imperator extra Ecclesiam obviam venit, & dextro latere nostro devotè suscepto, nos in Ecclesiam introduxit, & peractis Missarum solemnità, nos usque ad ipsius Ecclesiæ portam dextravit, & cum ascenderemus palafrenum nostrum ibi paratum, stapham tenuit, & omnem honorem, & reverentiam nobis exhibuit, quam prædecessores ejus, nostris consueverunt Antecessoribus. »

Questo insigne monumento si legge non meno presso *Ruggero Eudeno* negl' Annali d'Inghilterra Part. 32. pag. 569. che presso *Cherubino* nel Bollario Romano Tom. I. p. 72. e 73. ed è trascritto da *Burtardo Struvio* Syntag. Hist. Germ. Dissert. 17. §. 47. L'istesso Pontefice *Alessandro* nell' Epistola ad Capitulum Generale Cisterciense, che si legge nella raccolta di *Martene*, e *Durand* Tom. I, p. 1848., parlando di *Federico* dice: „ Venit Venetiam ad præsentiam nostram, & nobis sicut „ Summo Pontifici reverentiam, & subjectionem impendit; soggiugnendo: Impe- „ rotor recepto pacis osculo in Ecclesiam B. Marci usque ad altare humiliter, & de- „ votè nos dextravit. » Spiegando poi più minutamente, il successo con queste parole. „ In festo B. Jacobi ab Imperatore rogati ad Ecclesiam S. Marci ivimus, ibi celebra- „ turi Missarum solemnità, & cum audiret nos advenire, continuò nobis occurrit, & „ nos à dextro latere cum ea, qua decuit reverentia, & humilitate suscipiens in præ- „ scriptam Ecclesiam introduxit, & finita Missa, quam à nobis indignis audivit, nos „ usque ad portam Ecclesiæ dextravit, & omnem honorem, & reverentiam exhibuit, quam Prædecessores ejus &c.

Alla testimonianza d'*Alessandro* concordano tutte le antiche Cronache, e gl' autori quasi che contemporanei, che si leggono ora in varie raccolte a di nostri impresse.

Nel principio del Secolo passato allegandosi da Dottori Napolitani, e dal *Baronio* negl' Annali Ecclesiastici la Cronaca, che allora correva MSS. di *Romualdo* Arcivescovo di Salerno, e gl' Atti di Papa *Alessandro* di uno scrittore Anonimo, » Frà *Paolo* gli dispreggò, e così ne' ragiona, » Han prodotto per apparenza di testimonio uno » straccio scritto a penna d'un altro Regnicolo, ed un altro apocrifo senza nome, » tornati solamente a questo tempo tutti due a farsi leggere de' successi di quattro » cento Anni.

Mà.

Mà che direbbe ora se oltre ciò vedesse impresse tante altre Cronache, e Scrittori, che concordano con *Romualdo*, e negl' Atti dell' Anonimo, mà nel Cronografo Sassone ad ann. 1177., pag. 312. si legge lo stesso. „*Alexander* Papa Venetiis adveniens, Imperatorem in classe manentem expectat. In vigilia S. Jacobi Imperator Venetiam venit, ubi diù expectatus, & optatus à Cardinalibus, & Episcopis, & Nobilibus, & populi infinita multitudine, honestissimè suscipitur, & ante Monasterium S. Marci cum Papa in osculo pacis in concordiam, & pacem firmam rediit.

Nella Cronaca di Fossanuova di *Gio: di Ceccano* ad Ann. 1177. p. 469. pur si legge. „Nono Kal. Augusti venit Imperator ad Papam *Alessandrum* ad Venetias, & receptus est honorificè à Papa.

Gaufredo Voscienze nel suo Cronico Cap. 70. p. 324. scrisse lo stesso. „IX. Kal. Augusti venit *Fridericus* coram Papa *Alexandro* apud Venetiam, & incredibili honore receptus est. *Fridericus* ante *Alexandrum* prostratus, elevatus à Pontifice, & deosculatus est.

Il Cronico di Monte Sereno ad Ann. 1177., p. 42., dice il medesimo. „Imperatoris animositas ad tantam mansuetudinem deventa est, ut in condemnationem erroris sui coram Summi Pontificis pedibus prosterneretur. Fertur autem quod cum sublevandi eum Papa moram faceret, *Tidericus* Orientalis Marchio, qui cum Imperatore aderat, quasi cum querela, & redargutione exclamavit. Cur Imperialem auctoritatem tantæ injuriæ subjecisset? Papa verò Idioma Teutonicum non intelligens, inquisivit, quid diceret Alemanus? quod cum didicisset, festinus accedens Imperatorem sublevavit, & ad osculum suum erexit.

Nell' *Auctarium Aquicinctinum* ad Ann. 1177., p. 228. si legge pure. Primus Regni cum Episcopis convenientes, *Fridericum* Imperatorem ad Dominum Papam *Alexandrum* discalceatum, & Regiis ornamentis nudatum in Venetia, in loco, qui altus Rivus nuncupatur, adduxerunt. Ipse verò cum tanta humilitate, quod illi fuerat indictum implevit, ut illius extitisse opus sine dubio credatur, de quo dicitur, Cor Regis in manu Dei. Sane quam timoratum Deo, & obedientem Ecclesiæ, & Domino Papæ, se curaverit exhibere, lachrymis pedes ejus deosculando, & regiis muneribus honorando, magnificè demonstravit.

Quindi *Gervasio Tilberienſe* nella Decif. 7. Otiorum Imperialium C. 19. p. 942. ebbe a dire: „*Fridericum*, quem atrocissimis morſibus in Gregem Dominicum savientem vidimus, in brevi vinctum conspeximus catenis Regni cælestis. In concilio siquidem Veneto pænitentem Imperatorem ad sinum Matris Ecclesiæ regressum intuiti sumus, cum summa humilitate stolam per manus Sanctissimi Papæ *Alexandri*, quam dedit pater pænitenti filio, recepisse.

Ne d'altra maniera rapporta questo fatto *Matteo Paris* ad An. 1177. dicendo. „Eodem anno *Fridericus* Imperator venit ad pedes *Alexandri* Papæ, humiliatus satisfecit illi per omnia, & sic cessavit schisma. „ Nel che sono conformi *Arnoldo Lubecense* lib. 2. c. 17. *Roberto del Monte*, *Corrado Uspergenſe* ad Ann. 1177. „ *Alberico* ad Ann. 1179., *Ottone di S. Blasio* cap. 23. *Guglielmo Neubringenſe* c. 2., e tutti gl' altri scrittori prossimi, o almeno non cottanto lontani a que' tempi.

Or in tanta luce non bisogna riputar affatto ciechi coloro, che vogliono più tosto andar dietro alle fantasie de' Pittori, ed in cotal guisa pascersi di favole, che riguardar la faccia del vero, che non meno manifesta la moderazione del Pontefice *Alessandro*, che purga la Republica di Venezia dalla taccia di aver sofferto un

tal affronto in casa propria, che veniva a farsi ad un Imperatore da essi caramente accolto, e favorito.

Mà è di mestieri, che quì si scuopra l'origine, onde si diede la spinta alla fantasia, ed alle penne degli scrittori del 15., e 16. Secolo, ne quali era poco nota la Storia de' trappassati tempi, di prestar facile credenza a questi rapporti. Fu cosa molto facile a Pittori, ed a scrittori, rappresentar *Federico* con tanta sommissione essersi prostrato a terra con tutto il suo corpo avanti i piedi del Pontefice, di aggiugnervi ancora qualche cosa, che gli parebbe ben propria di lor capriccio, e fosse acconcia all' Atto. Non mancò chi souvenutogli quel versetto del Salmo: *super aspidem, & Basiliscum ambulabis, & conculcabis Leonem, & Draconem*, riputasse, che in quella positura di *Federico*, che aveva il capo a piedi di *Alessandro*, questi calcandogli la cervice, n' avessero, citato quel motto, come sommamente a proposito è ben proprio, onde quel, che fu forse argutezza d'ingegno, passò poi per Storia vera, molto meno di questo aurebbe bastato alla seconda fantasia de' Pittori, i quali ben si fa, quanto in ciò fossero veraci. A chi sono ignote le capricciose fantasie de' Pittori nelle dipinture de' Pelicani, del serpente, che tentò Eva, del Sacrificio d' Abramo, e di Jeshè, d' Aman appeso ad un altissima forca, di S. *Giorgio*, di S. *Girolamo*, e di S. *Luca* Medico, fattolo divenir pittore? S'aggiunge, che la favola prese tosto incremento a que' Secoli incolti, perche molto piaceva alla Corte di Roma, che si credesse un Imperatore essere stato così aspramente trattato da un Pontefice: perche deprimendosi la Maestà Imperiale maggiormente s'innalzava la Papale, onde non dee sembrar cosa strana, se nel Pontificato di *Pio IV.* doppo scorsi trè Secoli del Pontificato di *Alessandro*, nel Palazzo Lateranense se ne fosse comandata la dipintura (secondo ciò, che ne testifica il *Frangipane*) a *Giuseppe Salviati* celebre dipintore, e che da Venezia fosse stato chiamato. Ne in altra Città d' Europa, che in Roma si faceva questa gran pompa d' un sì solenne strapazzo usato all' Imperadore *Federico*, facendosi passare per cosa certa, e indubitata; sicche frà poco tempo si cominciò a registrar da scrittori. Il primo fu *Hermano Schedelio*, il quale da un supposto MSS. Veneto lo registrò nel Cronico Witembergense fol. 202. Costui diede poi la spinta a *Gio: Nauclero*, il quale nel vol. 2. *Chronici memorabilium omnis, & omnium Gentium*, non si ritenne di scrivere: » Pontifex universo adstante populo, Imperatori iussit, ut se humi prosterneret, & veniam denuo postularet. At Summus Pontifex Cæsaris cololum pede comprimens, ait: Scriptum est, super aspidem, & basiliscum ambulabis, & conculcabis Leonem, & Draconem. At *Fridericus*, non tibi, inquit, sed » Petro, cui successor es, pareo. Et Pontifex respondit. Et mihi, & Petro.

Seguitaron poi gl' altri su la fede di costoro a scrivere il medesimo, come *Antonio Sabellico* Lib. 7. *Rerum Venet.* Dec. 1. p. 200. Il *Muzioli* Lib. 18. ad Ann. 1177. *Fortunato Elmo* Cassinense, e tanti altri.

Mà Roma, che fomentò l'errore, e diede corpo a quest' ombra, bene presto ne ricevè la ricompensa, poiche sorta in Germania ne' principj del 16. Secolo l' Eresia di *Lutero*, e sempre più difondendosi, si diede a Novatori opportunità trà le marche di tirannia, ch' essi andavano notando nel Papato Romano, di metter questa, usata col l' Imperadore *Federico*, come creduta vera, sicche nell' Anno 1545. diedero fuori un libro, con una Prefazione di *Lutero* col Titolo: *della Tirannia di Alessandro III. praticata col l' Imperadore Federico Barba-Rossa*. Di poi *Geremia Holfmano* diede fuori una Disputazione Storica *De tyrannica ignominia, quam Friderico*

Friderico Oenobarbo Imperatori intulit Alexander III. E non guari doppo Gio: *Artopeo* diede alla luce un' altra Dissertazione *Num Alexander III. Fridericum Barbarossam conculcaverit pedibus?* Con tale occasione ne' tempi a noi più vicini vennesi a disputare più seriamente di questo punto, e col soccorso delle nuove raccolte fatte degl' antichi documenti, e della Critica, facilmente la favola fu scoperta. Quindi si posero a confutarla di proposito Gio *Wagenseil* in disputatione circolari, *Lehmanno* V. C. 56. *Giorgio Remo* nella Dissertazione, *quà commentum esse putidum demonstratur conculcasse Fridericum I. Alessandrum III.* Papam. Gio *Burcardo Majo* in altra Dissertazione » *Imperatorem Fridericum Oenobarbam ab Alexandro III. Pontifice* » pede non esse conculcatum. *Cristoforo Augusto Heumano*, che diede alla luce altra Dissertazione *Historico Critica fabulam de Federico I. Imperatore à Pontifice Romano* » pedibus conculcato refellens. » *Schiltero* de libertate Ecclesiastica l. 5. c. 4. §. 16. ed altri rapportati da *Burcardo Struvio* Syntag. Hist. Germ. Dissert. 17. §. 47. Donde auvenne, che gli Scrittori Romani cominciassero anch' essi a cangiar stile, ed il Cardinale *Baronio* nell' ultimo Tomo de' suoi Annali Ecclesiastici ad Ann. 1177. §. 124. la rifiutò pure come favola, siccome fece seguitandolo *Giacobo Gresero* in Appendici ad *Traclatum de munificentia Principum in Sede Apostolica*.

Si cominciò pure a dubitare della Vittoria Navale, che *Nauclero* vol. 2. Gen. 45. p. 846. la narra, come seguita in quest' anno 1177. con *Ottone* figlio di *Federico*, sopra la cui fede si appoggiarono poi *Kranzio*, *Pietro Giustiniani* *Historia Veneta* lib. 2. p. 26., ed altri moderni, non auvertendo, che ben aurebbe potuto succedere una tal pugna trà l'Armata Veneziana, e quella di *Federico* commendata da *Ottone* suo figlio, mà in tempi posteriori, e non in quest' anno 1177., ed in questi trattati pacifici, ne' quali i Veneziani entrarono, comme mediatori, non come nemici dell' Imperatore *Federico*, e quando non vi era bisogno di combattimento navale, non avendo allora *Federico*, Armata, che avesse potuto contrastare a quella de' Veneziani, ed alle Galere, che aveva mandato a Venezia il Rè *Guglielmo* per difesa anche del Papa. Non auvertendo eziandio, che ripugna alla Cronologia de' tempi, di essersi dato il commando di quest' Armata ad *Ottone*, che era figlio quartogenito di *Federico*, e d'età all'ora infantile, non potendo avere nell' anno 1177., che cinque in sei anni (e peggio farà se si voglia riportare nell' anno precedente, come alcuni pur dissero) essendo indubitato dalla Storia, che *Ottone* fu quarto Genito di *Federico* natogli da *Beatrice* figliuola di *Rinaldo* Conte di Borgogna, col la quale *Federico* si sposò nell' anno 1156., ed è ancor certo, che *Errico* figliuolo di *Federico*, che gli successe all' Imperio come nato nell' 1165. non aveva nel 1177. più, che dodici anni; ed *Ottone*, che era suo fratello quartogenito certamente, che non poteva allora essere, che di cinque in sei anni. Nel che, oltre il Sigonio, concordano tutti i più accurati Storici Germani: frà gl' altri *Struvio* Hist. Germ., e *Simon Federico Hahn* in *Friderico I.* Per questa caggione, perche gli Scrittori antichi tacciono di questa pugna navale, alcuni dubitarono, che fosse accaduta in quell' anno, o nel precedente, ed in quello stato di cose, nel quale secondo le circostanze, che l'accompagnavano, non vi fu d'uopo, ne occasione di venire a fatto d'arme. Se ne posero adunque meritamente in dubbio *Lehman* Chron. Spirensi Lib. 5. cap. 56. *Conringio* de finibus Imperii L. 1. c. 11. p. 139. *Struvio* Syntag. Hist. Germ. dissert. 17. §. 54. ed altri molti, frà quali bisogna pure annoverare il Cardinale *Baronio*, il quale rapportandola nel Tom. 12. ad Ann. 1177. non tralascia al §. 13. di porla in dubbio.

Mà

Ma non perche si fosse scoperto in alcuni Scrittori, e ne' Pittori qualche eccesso nel rapportare, e nel dipingere questi successi, non doveva riputarsi ingiuria quella, che Papa *Urbano VIII.* tentò nel tempo del suo Pontificato in far sopprimere nella Salla Regia del Vaticano l'elogio, che da molti anni ivi era stato posto per gratitudine, che la Sede Apostolica doveva alla Republica, per avere per la sua mediazione restituita la dignità al Pontefice, e data la pace alla Chiesa in tempi sì confusi, e turbidi. Non era forse vero, che la Republica onorificamente ricevè Papa *Alessandro*? Che a piedi del medesimo nel portico di S. Marco l'Imperadore *Federico* prostrato tutto a terra l'adorò, e gli promise fede, e ubbidienza? Non era forse vero, che fu restituita per beneficio della Republica la sua dignità al Pontefice Romano? Che importava se alcuni Scrittori, o Pittori di que' tempi seguendo, o il proprio capriccio, o i comuni errori, avessero dove nulla rilevava, dato in qualche trascorso, ben sapendosi quanto stretta congionzione sia frà Pittori, e Poeti? A ragione dunque il Senato Veneto dell'ingiuria fattali, ne mostrò risentimento, facendo rifiutare l'udienza al Nunzio di Papa *Urbano*, sicche fu obligata la Corte di Roma di riportare le cose nello stato, in cui prima erano poste, non essendo questa la maniera per correggere qualche error leggiero, con un publico attentato, far cessare, ed abolire tutta la memoria riserbata a posteri d'un sì chiaro, ed illustre monumento.

Merita perciò ogni lode, e commendazione la gran prudenza del Senato Veneto, il quale, non potendosi negare, che ne' tempi incolti si fosse permessa molta licenza a Pittori, e Scultori di secondare i loro capricci, non con altro mezzo, che col tempo edace, che tutto consuma, abbia in luogo dell' antico, e favoloso surrogato il vero. Chiarissimo documento sarà quello, che ora tutti vedono nel Portico di S. Marco; in quel luogo appunto, dove l'Imperadore *Federico* prostrato tutto a terra adorò il Pontefice Romano.

O sian vere, o false le memorie, che ci restano in alcuni Scrittori, egli è certo, che nell' *Itinerario Italico*, del quale, oltre il *Frangipane*, fa menzione *Gio: Fabricio* in *Oratione de utilitate Itineris Italici pag. 598.* frà le cose più memorabili della Città di Venezia, così era descritto questo monumento » Ante Principem Portam » Templi inter angiporti ostia, lapis magnus rubeus quadratus est, in quo æris quadrata itidem lamina infixa, foliis vestita, in qua *Alexander III.* Federici Imperatoris collo pedem imposuit: ubi propterea litteræ incisæ leguntur: *Super aspidem, & Basiliscum ambulabis*, ,, o sia falso, o vero, che a tempi antichi si fosse ivi collocata quella pietra quadrata con lamina di bronzo, ove eran scritte quelle parole, siccome lo crede il *Frangipane*, che dice per l'ingiuria del tempo esser stata abolita: certa cosa è, che il Senato volentieri fece perire quella memoria, ed in suo luogo fecene riporre un'altra, che si vede oggi, la qual non è, che un segno di una figura romboidale, lavorata di tarsia di marmo senza motto alcuno, siccome pure, e forse meglio la descrive il *Fabrizio* dicendo: *Exiguum esse lapidem, solum pedis humani vix superantem, operis tessellati, & varii coloris.* Questo solo bastando per mostrare a Cittadini, e Forastieri il luogo, ove seguì quel grande, e memorabil Atto.

L'istesso *Frangipane* scrive, che a tempi antichi sul muro alla porta della Chiesa di S. Marco, era una pittura antica a fresco di *Tutiano*, dove era dipinto Papa *Alessandro*, che metteva il piede su la gola dell'Imperadore *Federico*, e che quantunque oggi più non si veda per un incendio succeduto, con tutto ciò vien quella descritta in una lettera da *Giorgio Vasari* nelle vite de' Pittori, e ne trascrive sino le parole,

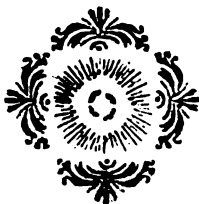
role, che sono: *Federico Barbarossa alla porta della Chiesa di S. Marco sta ginocchio- ne dinanzi a Papa Alessandro III., che gli mette il piè su la gola.* Mà fosse ciò sta- to vero, o fallo, ora è evidente, che non vi sia, ed il Senato non curò certamen- te farla più rifare, e fu contento, che se ne cancellasse la memoria.

Rimane per ultimo la Pittura della Sala del maggior Consiglio di Venezia, e questa dice il *Frangipane*, che era pur dipinta per mano di *Titiano*, dove il Papa si vedeva metter il piè su la spalla presso il collo dell'Imperadore, mà che rimase pur arsa per l'incendio succeduto nel Palazzo publico. Questa fu rifatta dal Sena- to, mà non fu auvertito il nuovo Pittore di aggiustare il sito delle gambe al Papa, con farlo a piedi ritti, e si fece correre come ora si vede. Il *Fabrizio*, che la vide, la descrisse così: » *Ipfa autem Pictura, ut curiositati vestræ satisfaciam, ita se habet.* » *Papa stans, brachiisque à Venetorum Duce, & Cardinali quodam suffultus, pede* » *sinistro cervicem Imperatoris, gradibus solii Pontificii incumbentis, comprimit,* » *in eumque quasi hoc ipsi agendum esset, superbos oculos intendit, maxima ho-* » *minum multitudine Sacram Tragædiam pariter spectante.*

Jacobo Spigelio nelle note al *Ligurino* di *Guntero* pag. 434. narra aver anche ve- duta questa Pittura a Venezia insieme con *Giorgio Merula*, mà soggiunge: » *Quod* » *autem Fridericus apud Venetias sub pedibus Alexandri succubuerit, veniam præte-* » *ritorum petendo, dicens, non tibi, sed Petro, ut exprimit Pictura, quam ego ipse* » *vidi in Comitio (locus est in Palatio Veneti Ducis, in quo novi Magistratus crea-* » *ri solent) cum ipso Merula, poeticum magis argumentum, quam fidelem Histo-* » *riam crediderim.*

Non essendosi ciò auvertito allora, poco importa al Senato di farla mutare ora, ancorche il cangiamento fosse leggiero, non essendo riposte in queste minuzie *Opes Gracia*; mà non è da diffidare della somma prudenza de' gravissimi Senatori, che incitando l'esempio de' loro Maggiori, quali volentieri fecero perdere le due pre- cedenti memorie, che venendo l'opportunità, non abbiano a far ridurre la Pittura alla sua giusta positura, la quale per le cose già dette, recherà alla Repubblica maggior onore, e la renderà assai più degna di gloria, e di eterna commendazione.

F I N E della Parte I I.



PROFESSIONE DI FEDE,

C R I T T A D A

PIETRO GIANNONE

A L

P. GIUSEPPE SANFELICE, GESUITA,

Dimorante in Roma, per la cui Santità, fervoroso zelo, e calde esortazioni si è il medesimo convertito a quella credenza, che egli inculca nelle sue *Riflessioni Morali, e Teologiche*, co' Dubj propostigli intorno alla sua Morale.



MOLTO REVERENDO PADRE.

CHi avrebbe potuto resistere Padre Santo, a vostri pungentissimi coltelli, ed a quelle ardenti spade, onde tutte le vostre lettere sono infiammate, e cinte? Chi qualsivosse più audace, e robusto non si sarebbe dato per vinto agl' invincibili, ed irrefragabili vostri argomenti? Ogni vostro detto è sì forte, e sì penetrante, che, nonchè il mio cuore, mà qualunque altro si fosse vie più duro, ed impenetrabile, che lo scudo stesso d'Ajace si sarebbe intenerito, ed in mille parti infranto. Vi siete adoperato tanto per la salute dell' anima mia, che certamente farete perciò al Mondo unico, e raro mostro. Non era però mestieri votar tante farette, e consumar tante munizioni. Bastavano quelle tre ultime *Lettere Filosofiche*, che con tanta cordialità vi degnaste svelatamente drizzarmi, affinchè fra noi due soli soli, ed a quattr'occhi, come dite, si tenesse ragione del fatto mio, per potermi toglier da ogni errore, e da ogni inganno; se bene non sò donde V. P. prendesse argomento di credere, ch' io fossi seguace della Filosofia d'Epicuro, e non più tosto della Cartesiana, ancorchè à confessarvi il vero io seguito la dottrina di Cartesio, per quanto insegnò, e disse vero, che in Filosofia niuno dee militare sotto gli altrui stipendi, dietro particolar bandiera, ne giurar fedeltà ad alcun Capitano, mà il suo solo Duce, e Condottiere dee esser la ragione, e la sola speranza. Non sò ancora, come sia avvenuto, ch'io non potessi leggere quelle vostre amorevolissime Lettere, se non in istampa, dopo che doveano esser passate sotto gli occhi di molti. Mà che potea riparare in ciò la vostra bontà, e modestia, se prima di mandarmele fosse importunato a darle alle Stampe in mezzo a Roma, perche fossero da tutti lette? Oltreche la vostra Carità non dovea essere ristretta da sì angusti confini, ne doveva ammettere alcuno umano rispetto. Ella mi voleva convertito, ed importava poco, della maniera pubblica, contumeliosa, ed incivile, che si fosse. O inudito, e memorando esempio d'Amore, e Carità! purchè si salvasse un reo, e scellerato Uomo, non si è curata la P. V. apparire al Mondo per un conviziatore, per un falsario, per un calunniatore, per un maligno, e per un prodigioso ignorante, anzi per un frenetico, e matto da catene. Ah quanto bene vi stanno impressi i sentimenti di S. Paolo, che non si curò d'esser riputato stolto in Atene, e altrove, purchè adempisse bene la sua Missione, alla qual' era stato da Dio eletto! A Voi era stata destinata questa grand Opera della mia Conversione, poichè ad un' altro della vostra società, che si pose in Napoli su pulpiti a tentar lo stesso gli riuscì l'impresa senza successo, e pur troppo infelice, essendo stato costretto a tacere, ed a scappar tosto via: onde per conseguirla non dovevate curar punto, ne lode, ne infamia,

ne qualunque altra cosa, che il Mondo stima, ed onora. Egli è vero, che se non il vostro, almen dovea un poco toccarvi l'onore della Compagnia, a cui siete ascritto, la quale, se pur vi ha tenuta parte, ciò, che gli uomini savi non possono affatto credere; non potrà farvi altra comparsa, che d'una Madre, che abbia nudrito in seno parto sì gentile, e così bene accostumato, che limatolo poi co' ferri della sua Morale, abbiato dato in fine alla luce del Mondo per un più ben fatto, e perfetto modello della medesima. Se più d'appresso aveste voi bene scorti i mei andamenti, e la mia Indole, come vantate, non avreste avuto bisogno di ricorrere, come il cane, o il Villano dopo la percossa ai digrigni, agli urli, ed alle contumelie; avreste trovato un cuor docile e mansueto, ed un sol vostro argomento addirizzato con quella fina Logica, della quale vi mostrate espertissimo, avrebbe fatto in me più forza, che non fece quello di Frate Rinaldo a Madonn' Agnesa. Immantinente avreste da me udito quelle stesse parole, che colui a suo prò si intese: Chi saprebbe rispondere alle vostre savie parole? E pari sarebbe stato il vostro contento, anzi incomparabilmente maggiore: Colui non ottenne che un fragile, e caduco mondano piacere; Voi all' incontro ne conseguite un' eterno, ed inestimabile, qual' è quello d' aver posto in cammino dritto, che conduce all' eterna salute, un traviato, e perduto.

Dal concetto, che si ha delle vostre *Riflessioni Morali, e Teologiche*, ben si vede chiaramente, che per la mia Conversione non farebbe stato niente sufficiente; come già fu a tempi antichi, se io vi avessi mandata la Professione della Fede contenuta nel simbolo chiamato Apostolico. L'avreste riputato molto difettoso, e mancante. So, che ne chiedete un altro, che mi costerà non picciola fatica; perchè io intendo soddisfarvi in tutto, e pretendo non tralasciar uno degli articoli da voi creduti, e che credete esser necessari per la salute delle nostre anime; E se pure ne scapperà qualcuno, perchè è ora quasi impossibile farne un esatto, e compito Catalogo, vi do ampia facoltà di aggiungervelo, anzi prego Voi, ed i vostri amici, che chi più ne ha, più ne metta, poichè oltracchè così facendo meglio le converrà il nome di Simbolo, io son disposto trattandosi della salute dell'anima mia, di piegar il capo a quanto mi sarà suggerito dal vostro zelo, e dalla vostra carità.

ARTICOLI PRIMARI, E FONDAMENTALI.

I.

Primieramente io credo il Pontefice Romano essere Signore di tutto il Mondo non meno nello Spirituale, che nel temporale, e che non solo indirettamente, ma direttamente abbia autorità sopra la terra, e quanto in quella si move, ed intende; e di potersi valere di tutti i mezzi, sieno Spirituali, sieno temporali; di multe, carceri, esilii, relegazioni, ergastoli, fiamme inferie, e fuoco, perchè non sono adoperati, se non per fine della salute eterna del genere umano.

II.

I I.

Che perciò tutti i Principi, e somme Poteità anche nel temporale sien a lui sottoposti, siccome fra i vostri Moralisti m' insegna il Gesuita *Azorio* nelle sue *Istituzioni Morali lib. 10. cap. 6.* e che reggano i loro Regni, e Provincie non per immediata autorità, che Iddio gli abbia concessa, poichè questo è un pregio, del quale sol può vantarsi il Pontefice Romano; siccome m' insegnate nella vostra *Lettera 124. alla pag. 79.* mà per autorità mediata conferitagli dal Vicario di colui, il quale disse *per me Reges regnant*; E che quindi sia nato quel costume, del quale ce ne rende testimonianza il *Cerimonial Pontificale lib. 1. tit. 7.* di benedir il Papa nella notte di natale una Spada, *quem postea*, sono sue parole, *donat alicui Principi, in signum infinitæ potentia Pontifici collatæ juxta illud: Data est mihi potestas in Cælo, et in terra.*

I I I.

Che da ciò ne deriva il diritto, che ha il Romano Pontefice di spiantare i Regni, e fargli risorgere a suo arbitrio, e che a questo proposito, ben se gli adatti quell' *Evellet, et Planetet.* Possa perciò deporre Imperadori, Rè, e qualunque altro Principe da suoi Regni, e Stati: profciogliere i loro Sudditi dal giuramento di fedeltà, ed assolvergli di pagare i tributi: che più possan questi resistere in faccia a loro Sovrani, se imporranno nuovi Dazi, e Gabelle senza Papale assenso: Possa in fine trasferire gl' Imperi, ed i Regni da una famiglia in un' altra, e di gente in gente: Investire delle Terre, e Isole scoperte, e da scoprirsì a chi sarà di suo grado, e renderle a se tributarie. L' Imperio Romano Germanico essere suo Beneficio, e perciò l' Imperadore sia obbligato prestar giuramento al Papa di fedeltà, ed ubbidienza, e perchè non si facesse errore in concepirlo, dico essersi saviamente fatto, d' inferirne la formula nel Decreto, che si legge nel *Canone 133. dist. 63.* che incomincia *Tibi Domino.* Essere suoi uomini i Rè di Germania, di Francia, di Spagna, d' Inghilterra, di Scozia, d' Aragona, di Sicilia, di Napoli, d' Ungheria, di Pollonia, della Russia, di Danimarca, della Croazia, e Dalmazia, e di chi nò? La sua Dominazione stendersi non solo sopra la superficie della Terra continente, mà sopra il Mare, e sopra tutte le sue Isole: Talchè niente fu d' improprio à Bonifacio VIII. di potere investire altri delle scoperte nel Mediterraneo, e d' Alessandro VI. nell' Oceano Occidentale, tirando a sua posta linee da un Polo all' altro, e ripartendo le Terre del nuovo Mondo scoperto a Rè di Castiglia, e d' Aragona. E che molto meglio possa adattarsi a lui quel titolo: *Ego quidem Mundi Dominus, lex autem maris*, che non fece l' Imperator Antonino, poichè del Papa fu detto *Dominabitur à mare usque ad Mare, & à flumine usque ad terminos orbis terrarum.* Quindi non posso per tenerezza contener le lagrime dagli occhi, quando io leggo nella *IV. Lezione del II. Notturno dell' Officio di S. Gregorio VII.* che essendo egli figliuolo di un Carpentiere, scherzando, come i fanciulli sogliono, colle schegge di Legne, che cadeano da lavori del Fabbro, senza che sapesse Lettere, formò di quelle a caso quel Vaticinio di Davide *Dominabitur a mare usque ad mare. Manum pueri*, così leggo nel Breviario; *dictante numine,*

numine, quo significaretur ejus fore amplissimam in Mundo auctoritatem. Con ragione adunque Giulio III. in una sua medaglia impressa non men dal Luckio, che dal vostro Gesuita Bonanni, e che si conserva nel Museo Cesareo di Vienna, fece intorno alla sua Immagine mettere questa Inscrizione: *D. Julius III. Reipubl. Christianæ Rex, ac Pater.*

I V.

Che questa sua Potestà non si restringa nella sola superficie della Terra, e del Mare, mà si approfondi più in giù ne' due altri Sotterranei Mondi, nell'Purgatorio, e nell'Inferno. Seguitando perciò le pedate di Clemente VI. confesso con St. Antonino Arcivescovo di Fiorenza *part. 3. tit. 22. Papam tantam habere, tum in Purgatorio, tum in Inferis potestatem, ut quantum velit animarum, quæ in illis locis cruciantur, per suas Indulgentias liberare, & confestim in Calis, & Beatorum sedibus collocare possit.* E quella disputa, che verte fra vostri Teologi Scolastici: *An Papa possit universum Purgatorium tollere;* io brevemente la risolvo, e dico di sì, Anzi, se me ne darette permissione, io colla stessa prontezza risolverò quell'altra. *An clementior sit Papa quam fuerit Christus; cum is non legatur, quemquam à Purgatorii pœnis revocasse.* E dirò, che l'esperienza ci ha dimostrato esser assai più clemente, anzi clementissimo per le tante liberazioni, che da più secoli in quà sono seguite, e tuttavia seguono di tante, e sì innumerabili anime da quelle pene per le sue indulgenze. Per la qual cosa non ho più dubbio alcuno di credere la liberazione dell'anima di Falconilla, e di tante altre, e specialmente di quella dell'Imperador Trajano dalle pene infernali per le preghiere di Papa Gregorio Magno, per quanto Gentili stati si fossero; anzi ho per temerario que' presuntuosi, ed impertinenti Critici, i quali ultimamente hanno avuto ardimento di metter in dubbio una sì verace, fedele, ed autentica Storia; siccome non dubito, che per tale la crediate ancor voi, e che se mai aveste avuta opportunità di prenderne perciò briga col P. Natale di Alessandro, colla vostra finissima Logica, e nerboruto stile l'avreste ben battuto, e confuso per tanta temerità, ed audacia; ch'ebbe di riputarla finta, e favolosa. Ammetto perciò per vera la dottrina di Eelino nel C. *Si Papa dist. 40.* che siccome può liberare quante anime vorrà dalle pene Infernali, così possa mandarvi a migliaia dell'altre a farle ivi eternamente penare. *Si Papa,* dice quell'insigne Decretista, *catervas animarum in Inferos detruderet; non tamen cuiquam liceret ex illo quærere: Cur ita facis?*

V.

Confesso questa potestà non esser circoscritta dal nostro terraqueo Globo; mà che forvoti più in alto, e nell'Empireo stesso può correggere, e comandare gli Angeli del Paradiso. Sicchè a quell'altra disputa fra i vostri pur agitata: *Utrum Papa possit precipere Angelis,* io risolutivamente rispondo di sì; poichè fu data a lui potestà in Cælo, & in terra, siccome ebbe diritto di fare, e di fatto fece Clemente VI. in quella sua Bolla, la quale io credo, che co' migliori Critici la crediate per vera, poichè sebbene nella vostra Lettera 19. tom. I. pag. 403. francamente dite, che non fu parto della penna di Clemente, però, secondo il costante vostro

voſtro tenore, non apportandone prova, o almen congettura alcuna in contrario; crederò, che ſi rimanghi nel ſuo eſſere come prima, e per vera la teniate ancor voi, non potendo io ſupporre della voſtra diſcretezza, che abbia tale preſunzione, che ſi debba credere alla voſtra ſola aſſerzione. In conſeguenza di che tengo con voi, che il Papa può collocare, e mettere nella poſſeſſione di quel Regno Celeſte chi vuole, ed aſſegnargli quelle ſedi, e graduazioni, che gli aggrada, nè poſſa eſſere a niuno impedita l'entrata in quello, ſempre che, ne l'abbia egli ſpedito Diploma, ancorchè vi repugnaffero i Veſcovi, i Cardinali, e tutto il Mondo. Mi conformo perciò alla ſana dottrina di *Troilo Malvet in Tract. de Canoniz. Sanctorum 3. dubio*, che mi inſegna: *Papam habere tantam in Cælo poteſtatem, ut quem velit hominem defunctum Canonizare, & in Divorum numerum referre poſſit etiam invictis Episcopis, & Cardinalibus*. E perciò confeſſo la mia ignoranza di non aver ſaputi tanti Papi ſanti, de' quali voi nella *Lettera 19. tom. 1. pag. 30. e 36.* mi date notizia, e ch'io prima non leggeva nel mio Calendario, e deteſto i temerari, ſedizioſi, ed impertinenti romori, che ſi ſono fatti in tutta Europa per aver voluto il preſente Pontefice far adorare per ſanto da tutto il Mondo Cattolico Papa Gregorio VII. non conoſciuto, in molte Provincie, e Regni, che ſotto il famoſo nome di Ildebrando. Non reputo più pernicioſe alla poteſtà de' Principi, e per ſorgire di ſedizioſe conſeguenze quelle Lezioni del ſuo Ufficio, nelle quali ſi celebrano come per virtù eroiche, ed inſpirate da Divin Nume l'auer depoſto l'Imperadore Errico dal Regno, e proſciolti dal giuramento di fedeltà i ſuoi Sudditi; anzichè fù ben fatto, di farle paſſare ne' Breviari, affinchè i Popoli fra Divini Uffici, e nelle pubbliche preci ſi imbevino di quelle ſalutari, e religioſe maſſime. Egli è però vero, che ſe il voſtro libro delle *Riſſeſſioni*, appena nato dopo la pubblicazione di queſt' Ufficio Gregoriano, non foſſe ſtato bandito, e proſcritto; ſicchè aveſſero potuto leggerlo que' temerari, vi ſarebbe coſo gran pericolo di non farli maggiormente oſtinare ne' loro errori; poichè il voſtro zelo ſuole talmente accenderſi per la ſalute delle noſtre anime, che allo ſpeſſo vi fa dare in frenesie, e delirj tali, che fanno a tutti compaſſione, ſiccome vi è intervenuto anche ſopra queſto ſoggetto, laſciandovi ſcappar dalla penna *tom. 1. pag. 165.* che quell' infame autore dell' *Iſtoria Civile* mentilce, quando ſcrive, che Gregorio laſciaſſe appreſſo alcuni Scrittori ſuoi contemporanei, fama diverſa. E come ſe foſſe univerſale, e comune il ſentimento di tutti gli Scrittori di averlo per Santo, pio, miſericordioſo, e giuſto; Stupite di tanta impudenza, e temerità, ed eſclamate. *E chi ſono per vita voſtra queſti Scrittori contemporanei, preſſo i quali laſciò Gregorio ſi mala fama?* Come (averebbero detto que' temerarj) coſi ignorante d'Iſtoria è l'Autore di queſte Riſſeſſioni, che non ſappia quanto di Gregorio variamente ſi è ſcritto, e pubblicato? non ſa egli dunque ciò, che ne ſcriſſe a ſuo prò *Bertoldo Coſtanzieneſe* ad ann. 1073, *Gerhoko Reichembergeſe*, ed alcuni altri, ed al roveſcio i più numerosi eſſer quei, che ſcriſſero il contrario? Non ha egli letto, oltre il Cardinal *Benno*, *Alboino Prete*, *Lamberto Scanaburgeſe*, e il ſuo continuatore *Alberto Stadenſe*, *Brunone*, *Goffredo Viterbienſe*, il Monico *Helvedienſe*, il Cronografo *Saſſone*, *Corrado Weſpergeſe*, gli *Annali Dildeſheimenſi*, la *Cronaca Spagembergeſe*, *Golgenero de geſtis Trevirorum*, *Sigisberto Gemblaceneſe*, *Alberico*, *Giorgio Califo*, *Schiltero*, *Reutembergio*, e tanti, e tanti altri? Non ha egli dunque mai letti i Dettagli di Gregorio ſteſſo, ed i tanti proprj monumenti, che ci laſciò, i quai ſoli basteſſero a qualificarlo per un ambizioſo, e che aveſſe voluto ſtabilire nella chieſa un

H h

Dominio

Dominio insoffribile, tanto sopra lo spirituale, quanto sopra il temporale? Ed il fatto stà, che non vi manderebbero a quegli' Istoric, che hanno ultimamente scritto delle cose di Germania più accuratamente, e sopra autentici documenti, come ad un^o *Struvio sintagm. Historia Germ: in Henrico IV. a Weltramo*, allo scrittore della vita d'Errico presso *Urstizio*, ed a *Simone Hais* Istoria Germanica, perche dopo esserne informato, subito gridereste Eretici; mà a scrittori Cattolici Romani, siccome sono quasi tutti que' di sopra rammentati. Sicchè, se tanto è permesso ad un vostro umil discepolo, io vi consiglierei a non entrar in briga co' medemi sopra punti d'Istoria, perche il concetto, che si ha di voi, e che non ne sappiate verbo, e che stante la vostra ritiratezza in speculare, e riflettere sopra la vostra Morale, e Teologia, di Mondo materiale, e sensibile, e di quanto in quello sia accaduto non ne sapete nulla, e ci state dentro sol per lasciarci letame; E questa è la ragione, che vi ha fatto credere di potere impugnare un' Istoria senza Libri; come se aveste dovuto comporre un Poema: sicche fate una volta a mio senno, e non impacciatevi di queste cose; ed abbiate a grado la proscrizione delle vostre Riflessioni, perchè se si fossero lette si sarebbe molto scemata la divozione ad un sì chiaro, e rinomato Santo. Mà rimettendoci in cammino, dico:

V I.

Che riconoscendosi nel Papa sì alta, indefinita, sovrana, ed illimitata potestà, ben gli stia il nome di Vice Dio, che non pur nelle pubbliche Tesi, mà ne Libri stampati, che se gli dedicano in Roma, ed altrove, tutto di leggiamo. Talche tengo essersi oggi già decisa la questione, che pur si vidde posta in campo, *Utrum Papa simplex homo sit, an quasi Deus participet utramque naturam cum Christo*. Gli antichi chiosatori delle Decretali ci si confusero, e la *Glos. in præf. Clem.* reputò, che fosse, non Dio, non Uomo, mà un neutro di queste due nature, *Papa nec Deus est, nec homo, sed neuter est inter utrumque*. Altri riguardando sì alta, ed illimitata potestà, e che non era sottoposto ad alcuno, lo cerdettero, non Uomo, mà Vicario di Dio, siccome c'insegnò la *Gloss. nel C. fundamenta de elect. in 6.* dicendo, *Et in hac parte Papa non est homo, sed Dei Vicarius*, sicche a ragione fugli attribuito il nome di Vice Dio. E se V. P. non la stimasse bestemmia, io m'avanzerei con *Agostino Steuco Eugubino* Bibliotecario del Papa, a chiamarlo anche Dio, poichè, se secondo questo scrittore, alla cui fede io m'attengo, così lo chiamava quel grande Imperadore del Mondo, Costantino, anzi come Dio l'adorava; perchè non debbo anch' oi così chiamarlo, e adorarlo, che sono un verme della Terra? *Audis* (mi sgrida quel Bibliotecario in lib. de Donat. Costant. pag. 141. edit. Lugduni anno 1547.) *summum Pontificem a Costantino Deum appellatum, & habitum pro Deo, hoc videlicet factum est, cum eum præclaro illo edicto decoravit, adoravit uti Deum; uti Christi, ac Petri successorem, divinos honores ei, quoad potuit, contulit, velut vivam Christi Imaginem veneratus est.*

V I I.

V I I.

Che difficoltà adunque posso aver io ora, che a tutto ciò si s'accoppiano le vostre esortazioni, anzi dimostrazioni in credere, che possa tutto tutto tutto? Non ho difficoltà da ora avanti di confessare con Bald. nella *L. ult. C. de sent. rescind.* che *Papa, est Deus in terris*; con Decio in *c. 1. de Constit.* e con Felin. in *C. ego n. de iurejur.* che *Papa, & Christus faciunt unum Concistorium: ita quod excepto peccato, potest Papa quasi omnia facere, quæ potest Deus, & a nemine potest judicari*; coll' Abate in *cap. licet de elect.* che ciò che Papa facit, facit ut Deus, non ut homo; col Cardinal Parisio consil. 63. n. 162. vol. 4. che *Papa est quoddam numen, & quasi visibilem quemdam præ se ferens.* Con Baldo stesso in *C. Ecclesia, ut lite pend.* che *Papa est causa causarum, unde non est de ejus potestate inquirendum, quum primæ cause nulla sit causa*; collo Speculatore in *tit. de leg. §. nunc ostendendum vers. 19.* e con Giasone in *conf. 145. vol. 1. n. 3. & vol. 4. conf. 95. col. pen.* che *nemo potest dicere, Papa cur ita facis?* E finalmente con tutti i Decretisti, che *de potentia Papæ dubitare sacrilegium est.* Non deve imputare V. P. a poco mio rispetto, se io vengo in questi Articoli ad annoiarla con citazioni di curiali, perchè alla pag. 78. del tom. 2. delle vostre *Reflessioni* mi sgridate, ch'io siegua il costume degli Eretici in spacciare queste odiose esagerazioni, che il Papa possa tutto, senza additare que' Curiali, che così scrissero: Ecco. per qual fine io ora li addito, che non è altro, che per soddisfare in tutto al vostro zelo, e Cristiana Carità, ed adempire il desiderio, che avete di vedermi purgato da questa macchia di aver in ciò seguito il costume degli Eretici.

V I I I.

Qual difficoltà potrò ora avere di confessare, che possa tramutare il male in bene, l'ingiustizia farla giustizia, e i vizj virtù; ed al rovescio il bene in male, la giustizia in ingiustizia, e le virtù in vizi, il quadrato in rotondo, ed il rotondo in quadrato? In fine che sia sopra, contro, e fuori d'ogni legge, e d'ogni dritto anco naturale, ed Apostolico? Confesso colla *Glossa di Graziano c. 15. qu. 6. c. auctoritatem*, & dico, *quod Papa potest dispensare contra jus naturale, & apostolicum.* Confesso con Ludovico Gomes in *Regi cancell.* che *Papa potest de injustitia facere justitiam.* Confesso con Baldo in *L. Barbarius de Officio Prat:* che *Papa est omnia, & super omnia*; e col medesimo: in *cap. cum super de caus. propriet. & possess.* che *Papa supra jus, & extra jus omnia potest.* Con Ofsiense in *C. cum venissent de judic.* che *Papa potest mutare quadrata rotundis.* Sicchè non mi sembra più bestemmia quella, che al rapporto del Varchi nella sua *Storia di Fiorenza* solea spesso aver in bocca il Cardinal Lorenzo Pucci, che al Papa, che tutto può non si disdice cosa alcuna, anzi che tutte ancorchè ingiustissime, gli fossero lecite. Posso ancora con franchezza decidere tutte quelle questioni, che tennero lungamente esercitati i vostri ingegni, e le vostre scuole. *An Papa potest abrogare id, quod scriptis Apostolicis decretum est.* *An possit novum Articulum condere in fidei symbolo.* *An possit aliquid statuere, quod pugnet cum doctrina Evangelica.* *Utrum majorem habeat potestatem, quam Petrus, an parem.* *An solus omnium non possit errare*, e mille, e mille altre, delle quali i vostri Religiosi d'ogni Ordine, che vi sono tanto a cuore, e ne hanno empiti più volumi,

che io a tutte risolutivamente rispondo, e dico di sì, onde ammetto per veri, e legittimi i dettati di Papa Gregorio VII. e per niente stravagante la Bolla *unam sanctam* di Papa Bonifacio VIII. L'altra *in Cana Domini*, e quante di simil farina se ne leggono nel Bollario Romano, anche in quello di Clemente XI. dato ultimamente alle stampe pro regimine Urbis, & Orbis. Confesso ora col vostro P. Bellarmino tom. 1. lib. 4. de Rom. Pont. cap. 5. che se il Papa errasse precipiando vitia, vel prohibendo virtutes, teneretur Ecclesia credere vitia esse bona, & virtutes malas, nisi vellet contra conscientiam peccare. Tenetur enim in rebus dubiis, Ecclesia acquiescere iudicio summi Pontificis, & facere quod ille precipit, non facere quod ille prohibet, ac ne forte contra conscientiam agat; tenetur credere bonum esse, quod ille precipit, malum, quod ille prohibet.

I X.

Ora conosco, e detesto il mio errore d'aver creduto, che il Pontefice Romano fosse un Pastore, a cui fu commessa la Cura di una Gregge non sua, mà di Cristo, e che questi fosse il solo sposo, e il Signore della sua Chiesa; E perciò chiedo perdono, se tali sentimenti voi avete scorti ne primi miei libri dell' Istoria Civile, e che a ragione gli avete altamente sgridati, sì, mà non giammai convinti per falsi, ed erronei. Con tutto ciò io ora li detesto, e quando prima S. Paolo, ed i Padri Vecchi diceano, che lo sposo della chiesa era Cristo, io ora dico meglio, che sia il Papa, e m'uniformo al detto di Bonifazio VIII. il quale nel cap. *quoniam de Immunit.* in 6. se stesso così chiama, dicendo *nos iustitiam nostram, & Ecclesie sponsae nostrae nolentes negligere*, anzi non la dirò più sposa del Papa, mà sua serva. E non tanto m'induco a crederlo dall'insegnamento del vostro P. Bellarmino, mà da quello, che leggo ancora nel *Decreto di Graziano*, che so, che per voi passa per libro Canonico, dove c. 1. dist. 93. a chiare note si legge: *Papa is est, cui tota parere debet Ecclesia*, e la ragione mi vien additata nel cap. *inter corporalia de translat. Episcoporum*. poichè essendo un Dio in terra, deve in conseguenza la Chiesa tutta soggettarfi, o dipendere da suoi comandi; E così, quando Papa, come ivi si legge, *dissolvit matrimonium, videtur, quod solus Deus dissolvit, quia Papa canonicè electus est Deus in terris*, e da Felin. nel cap. *de iurejur.* che pur m'intuona all' orecchia. *Papa gerit vicem in terris, non puri hominis, sed veri Dei*. Sicchè avendomi voi messo in questa buona strada, che per diritto cammino mi conduce alla vita eterna, non avete più da sgridarmi, ed a disputar meco se il Papa possa errare, o no; se sia sopra la chiesa rappresentata in general Concilio; se abbia sol' egli il diritto di convocarlo, e se gl' Imperadori abbian alcuna ragione di convocarli, o di esserne solamente intesi, e consapevoli. Non avrete più occasione di contender meco del suo assoluto Imperio sopra tutti i Vescovi, Arcivescovi, e Patriarchi, che non sono finalmente, che suoi Ufficiali, e Ministri, poichè egli lor dà, tutta quella giurisdizione, che esercitano nelle loro Diocesi, ed i Metropolitani, se non se gli mandasse il Pallio, in quo est plenitudo Pontificalis Officii, non valerebbero un fico, ne potrebbero esercitare funzione alcuna Pontificale nelle loro Provincie, e perciò come suoi Ufficiali, meritamente vengon costretti a prestar giuramento di fedeltà al Papa, siccome glie lo prestano: Non mi fa ora più maraviglia, che possa crear tanti Vescovi, quanti ne vuole, ed in Asia, ed in Africa, ed in tutta quanta è lata, e grande

grande la Terra; che possa abaffargli, ed ingrandirgli a sua posta, denudargli degli antichi lor diritti, e prerogative, e ridurgli ad esser servi vilissimi, non pur suoi, mà de' Cardinali, che son oggi i primi, ed i Grandi della sua Corte, e al dire del vostro P. Pallavicino suoi grandi senatori, che formano la Reggia universale di sì gran Principe.

X.

Noi mi sorprendono più ora le Ceremonie, e le celebrità, ch'io leggo nel libro *Ceremoniale Pontificale*, quando vien eletto, e incoronato un sì gran Principe, ch'è il Signore de Signori, e il Rè de Rè, e protesto essergli ben dovute; Eletto ch'egli è in Roma, si incammina a S. Pietro, e i Cardinali Diaconi, che gli sono al lato gli sostengono le Fimbrie, del Pluviale; mà chi gli alzerà la coda dietro? se si troverà in Corte l'Imperadore, avra egli quest' onore, se non un Rè, che per sua ventura vi si trovasse, altrimenti l'alzerà un Laico più Nobile, ed otto altri Nobili, ovvero Ambasciatori di Principi sosterranno le otto aste del suo Baldacchino: *Caudam autem Pluvialis*, sono le parole del Cerimoniale, *portabit nobilior Laicus, qui erit in Curia, etiamsi erit Imperator, vel Rex; supra eum octo Nobiles, sive Oratores portant umbrellam hastilibus octo sustentatam, quam hodie baldacchinum appellant;* Le acclamazioni devono esser concepite dal Popolo consimili a quelle, che si usarono, quando fu eletto in Imperadore, in Roma, Carlo M. Carolo Augusto a Deo coronato Magno, & pacifico Romanorum Imperatori vita; così pur il Cerimoniale fa gridare al Popolo. *Domino nostro Innocentio, a Deo decreto summo Pontifici, & universali Papæ, vita.* Finita la Consagrazione, vien elevato al Soglio sopra un eminente sede, e deposta la Mitra, se gli adatta sul capo il Triregno, detto così, perche è ornato non di una, mà di tre Corone. Queste tre Corone secondo m' insegna *Angelo Rocca in Biblioteca Vaticana commentario illustrata p. 5.* (Libro impresso in Roma l'Anno 1591. dalla stamperia Vaticana) rappresentano nel Papa, *tres potestates, hoc est Imperatoriam, Regiam, & Sacerdotalem, plenariam scilicet, & universalem totius Orbis auctoritatem representantes,* si dispone dappoi una solenne Cavalcata, nella quale cavalca il Papa sopra un cavallo bianco ben corredato sotto il Baldacchino sostenuto da otto nobili, ovvero Ambasciatori. Mà chi mentre cavalca, gli terra la staffa, e guiderà il freno? Se si troverà l'Imperadore, o un Rè, avrà egli questo onore; se vi si troveranno presenti l'Imperadore, e Rè, il più degno guiderà il cavallo alla man destra, e l'altro alla sinistra; dappoi saranno sostituiti, ed in lor luogo, due grandi Nobili. *Cum Papa ascendit equum, major Princeps, qui presens adest, etiamsi Rex esset, aut Imperator stapham equi Papalis tenet, & deinde ducit equum per frenum aliquantulum: Si Imperator, aut Rex soli essent, idest non esset alius Rex, soli equum ducerent cum dextera manu; sin vero esset alius Rex dignior a dextera, alius a sinistra frenum tenerent; si non sint Reges, digniores ducant equum, & postquam Imperator, Rex, sive alius magnus Princeps aliquantulum equum duxerit, substituantur alii duo magni Nobiles eorum loco, & mutantur.* Mà se, o per vecchiaja, o qualche altra indisposizione, il Papa non può cavalcare, sicchè sia d'uopo metterli in sedia da mano, chi dovrà collarla su le sue spalle almeno per breve cammino? In questo caso devono scegliersi quattro più grandi Principi, e se fra questi vi si troverà l'Imperadore, o uno, o più Rè, devono questi in onore di Gesu Cristo, restare sotto

l'incarco, e colle proprie spalle sostenerlo, e portarlo per picciolo tratto. Indi saranno sostituiti altri quattro Familiari del Pontefice più validi, e robusti. *Si vero Pontifex non equo, sed sella veheretur, quatuor majores Principes etiam si inter eos Imperator, aut quivis maximus Princeps adesset, in honorem salvatoris Jesu Christi, sellam ipsam cum Pontifice humeris suis portare aliquantulum debent.* In questa cavalcata, siccome in tutti i viaggi, che dal Papa si fanno, si vuole per Cerimoniale, che sia accompagnata anche dall' Eucaristia, che dentro una valigia vien addattata sopra un Cavallo bianco, mansueto, e ben ornato, che deve aver nel collo una campanella bene sonante, guidato da un Famigliare del Sagrestano vestito di rosso. *Vehitur etiam super equo albo mansueto, ornato, habente ad collum tintinnabulum bene tinniens, sacramentum Corporis Christi.* Protesto ancora essergli ben meritati consimili onori, che il Cerimonial Ponteficale vuole, che se gli rendano ne solenni conviti co' Cardinali, e Prelati; forgerà, in capo della sala, un Talamo quadrato, sopra il quale farà collocata la mensa Papale, ed al muro si porrà una ornata sede del Papa, che avrà un panno d'Oro pendente sopra il suo capo; se nel convito interverrà l'Imperadore, *paratur pro eo sedes ad dexteram Pontificis, & mensa super plano suggesta, super quam solus comedet Imperator; sedens habebit scabellum parvum viride, & erit ornatum panno aureo, non tamen habebit pendentem super caput.* Se per sua forte vi si troverà qualche Rè, non avrà sede a parte, perche gli converrà sedere alla mensa de' Cardinali dopo il primo Vescovo Cardinale, preparandosegli solo una Credenza poco da quella lontana. *Si vero adesset Rex aliquis, paratur credentia pro eo paulo remotior ab ea: sedes vero nulla paratur, quia sedet in mensa post primum Episcopum Cardinalem:* se vi saranno più Rè, *mixti erunt cum primis Cardinalibus: primo Cardinalis; deinde Rex successivè: si erunt mixtim Principes, aut Filii, vel Fratres Regum, si non serviunt Papæ, debent sedere inter Diaconos Cardinales, vel post eos, pro eorum dignitate, & conditione.* Primogenitus autem Regis, qui Rex futurus putatur, post primum Presbyterum Cardinalem erit, *sed nullo modo inter Episcopos; & hoc tam in conviviiis, quam in aliis publicis actibus.* Qui fa una chiosa l'Autor del Cerimoniale, e dice: *Quod autem de Imperatore dicimus, intelligimus de Imperatore Romanorum, non autem Græcorum; nam ille, ut Rex tractatur.* Mà chi sarà il primo, che avrà l'onore di portar l'Acqua a lavar le mani al Papa? *Nobilior laicus,* ci risponde colui, *etiam Imperator, aut Rex aquam ad lavandas Pontificis manus, primò ferat. Et dum Papa lavat manus, Prælati, & laici omnes genuflectant, Cardinales, & prælati stant capite detecto:* chi sarà il primo a portarli da mangiare? *Eccolo: Primum ferculum portabit nobilior princeps, sive Imperator, sive Rex sit: secundum alius dignior post eum, & sic successivè.* Quai saranno que' Favoriti, che avran l'onore di servirlo a Tavola fin che quella duri? *Eccoli: Pontifici servire solent nobiliores, qui sunt in Curia, laici, etiamsi sint Fratres, aut Filii Regum, præsertim in illorum præsentia.* Ora si, che confesso, e chiedo a V. P. perdono de miei trascorsi, se ne miei Libri dell' Istoria Civile non hò tenuto del Ponteficato Romano que' concetti, che voi, e queste Pandette mi suggeriscono; ed inculcano. Gli detesto ora, e gli abbagliano, e dirò per l'avvenire, che in onore di Gesu Cristo tutto se gli dee.

X I.

Confesso ancora doverfi a suoi Cardinali, che sono i Grandi senatori di questa Reggia universale, maggiori, ò almen uguali onori di quelli, che si danno a Re della Terra. Non solo che ne Papali conviti debbano sedere prima i Cardinali Vescovi, e poi i Re, mà ch' essi sieno, siccome sembrarono all' Ambasciadore del Re Pirro i Senatori Romani, tanti Re, e che forman il Senato, ed il concistoro à sì gran Principe. Che sieno, quando gli sarà data qualche legazione tanti Proconsoli, siccome gli chiamava Clemente IV. è che siccome de' Proconsoli erano proprie divise, ed Insegne, così questi Legati, quando gli toccherà uscire dalla Città di Roma, avranno proprie Insegne, come le vesti di porpora, la mazza, il Cavallo bianco, il freno, e gli sproni d'Oro.

X I I.

Confesso col vostro Cardinal *Pallavicino*, che per mantenere con decoro, e pompa conveniente a Rè, questi grandi Senatori, e per conservar con onore questa Reggia universale del Christianesimo, abbia ben fatto il Papa Principe supremo, di tirare a se tutte le grazie, le dispense, le collazioni de' Benefici, e tanti altri emolumenti per le rassegnazioni, regreffi, annata, pensioni, e spogli, e siasi a questo fine introdotti con molta sapienza infiniti altri modi per tirar danaro in Roma. Ammetto per veri, e ben propri que' paragoni, che in conformità di ciò, mi suggerisce lo stesso Cardinale dicendo, che' siccome qualunque Principe riscuote senza biasimo i diritti per le grazie, e per le dispensazioni, che egli concede secondo le tasse del Governo, così non debba biasimarsi il Papa Principe supremo, e Monarca per ciò, che concede, e dispensa nel Cristianesimo; e che i mezzi più propri per conservar con isplendore questa Regia, sien la copia, e l'unione di più Benefici in una persona senza obbligarla a residenza. E che siccome l'Erario del Principe per ben governarsi lo Stato, bisogna stia sempre pieno: così tenere il Papa Principe supremo voto l'Erario, è lo stesso, che allentare la disciplina: onde il riformare la Dateria, proibire a Giudici Ecclesiastici d'impor pene pecuniarie, ed il levare i diritti delle dispensazioni, è lo stesso, che rallentare la disciplina Ecclesiastica. E per non annojarvi con un più tedioso catalogo di consimili articoli, che si leggono sparsi nelle opere di questo vostro insigne Dottore, specialmente nella sua *storia del Concilio di Trento*: Essendosene già fatta raccolta, che fu impressa in Parigi l'Anno 1676. sotto questo titolo: *Les nouvelles lumieres Politiques pour le Gouvernement de l'Eglise, ou l'Evangile nouveau du Cardinal Palavicin, revelé par lui dans son Histoire du Concile de Trente.* E che dopo il disegno, e divisione dell' Opera comincia *Chapitre premier. La necessité, utilité, nature, & excellence de la Politique Religieuse* artic. 1. E prosegue per più Capitoli divisi in più articoli, e termina alla pag. 264. fine anche della conclusione del libro. Voglio, che di parola in parola questo nuovo vangelo, si abbia qui, per inserito *juxta sui seriem, continentiam, & tenorem*, secondo il quale intendendo di fare la presente Professione di Fede per ciò che riguarda questi primarj, e principali articoli, colle cose a medemi annessse, connesse, dipendenti, ed emergenti. Scusi la P. V. se queste frasi le sembrassero un poco goffe, perchè essendo io un misero curialetto, non sò allontanarmi dalle consuete formule nostre forensi.

A R T I-

ARTICOLI SECONDARI.

Comprendo ancora dalle vostre *Reflessioni morali, e Teologiche*, che poco ci debba calere de' Vescovi, Preti, Diaconi, ed altri ordini, i quali prima formavano l'Ecclesiastica gerarchia. Tutti questi ora spariscono all'apparire di qual gran Principe, e di què gran Senatori, e non devono riputarsi, che suoi Ufficiali, e servitori. Conosco bene, che per ordini di Chiesa, che oggi formano questa nuova Gerarchia, ivi intendete gli ordini regolari de' religiosi, e le nuove Congregazioni di tanti monaci, e frati, e che a ragione le chiamate alla pag. 148. del tom. 1. lumi, e sostegni del Cristianesimo. Queste veramente, chi può negare, riuscirono tante legioni per conservare, e mantenere la monarchia Romana. I Pontefici Romani non essendo stati mai dagli altri cotanto ben serviti, quanto da costoro, i quali han militato sempre con ogni fervore, per inalzare in infinito, e sostenere anche per proprio interesse la loro autorità; a dovere di tanti privilegi, e prerogative li cumularono. Chi può negare ancora, che il lor credito, e più le loro ricchezze, importava molto a Roma di accrescerle, perche finalmente ivi doveano andare a terminare i loro acquisti? Le tanto ricche commende, i tanto doviziosi benefizi: i Tributi, le decime, onde di quando in quando sono tassati, gli emolumenti delle liti, che spesso fra di loro forgon, i diritti de' Privilegi, e brevi, e bolle, che a gara sono richieste, e con danaro concedute; l'esenzioni, elezioni, e tante altre preminenze ambite, fornisce questa Reggia, e di stipendj e di soldati. Perciò detesto i miei primi sentimenti, e per l'avvenire avrò le loro Istituzioni, e particolari Divozioni da essi inventate per pie, e sante, come quelle, che son indirizzate ad un fine sì giusto, e commendabile, qual'è l'ingrandimento della Papale autorità, e lo splendore, e la pompa d'una Regia Universale del Cristianesimo.

Egli è però vero, che io non posso darmi in colpa, per aver nominati i loro Divoti Rosariati, Correggiati, Abbitinati, e Cordonati, come se mi fossi valso di questi vocaboli per derisione. Io li hò chiamati così, perchè così li leggevo nominati nelle bolle stesse Papali, ne' canonisti, e ne' curiali stessi di Roma. Il Bollario Romano è pieno di questi nomi; e il Cardinal di Luca, che essendo avvocato in Roma ebbe a difender sovente liti, istitute in quella curia, o dagli uni, o dagli altri, in più suoi discorsi non si vale di altri termini. Leggasi ancora *Tamburino de jure Abbatissarum disp. 7. qu. 3. n. 3.* ove rapporta più bolle de' sommi Pontefici, che così li chiamano, con darne di più la derivazione, scrivendo che le donne si chiamano *correggiate, quatenus corrigiam S. Augustini cingunt*, e lo stesso ripete nella *disp. 7. qu. 10.* Il Cardinal *de Luca de Regularibus p. 1. disc. 50. n. 4.* fa un catalogo di questi nomi, che non d'altronde derivano, che da simiglianti ragioni. *Quæ appellari, solent*; ei dice, *Conversæ, Tertiariæ, Biguinæ, Corrigiata, Mantellata, Pinzocheria, Canonissæ, Jesuitissæ.* Ciò, che sovente questo medesimo scrittore rapporta in altri suoi discorsi, particolarmente de *Jurisdic. p. 1. disc. 45. n. 3.* ed altrove: Sicchè non dovevate tanto sgridarmi, che ancor me ne duole il capo. E non vorrei, che sotto il correggiare, intendeste qualche altra cosa, che forse sol' in

Napoli

Napoli potrà fare equivocazione; siccome avete fatto del pronome costui, forse da soli Lombardi preso per indicatura sprezzante, poichè questo sarebbe in uno, che si picca di lingua Toscana, un solenne sproposito. E gli scrittori, che danno alla pubblica luce le loro opere non devono guardare agl' idiotismi di particolar nazione, che sono infiniti, e tutti varj, e disformi; mà solamente la forza, e proprietà de' vocaboli secondo la propria significazione di quella lingua generale, e dominante, colla qualle si metton a scrivere, affinche sieno da tutti intesi. Sicchè non doveano tanti Papi, e canonisti, e curiali di Roma, astenersi di chiamar coloro, e correggiati, e correghiate, come fecero; perche questa voce forse in Napoli poteva esser cagione di qualche equivoco.

Non posso ancora darmi in colpa d'aver io biasimato le Istituzioni di queste particolari divozioni, che ne loro principj poteron essere pure, ed innocenti, mà gli abusi, che poi cominciarono i frati a farne, indirizzandole affine di guadagno, ed esagerando perciò in esse una prodigiosa virtù, ed efficacia, e fingendo per accreditarle, innumerabili miracoli, sicchè si vede stabilito un nuovo fondo de' loro acquisti. Ed intanto venni a parlarne nell' Istoria Civile del Regno, perche trattandosi dello stato Ecclesiastico, che per questi eccessivi acquisti deformò il civile, l'origine d'onde forgesse, poichè non vennero tutt' insieme, e per una cagione, mà in varj tempi, e per varie occasioni, così siccome in un secolo crebbero per i Pellegrinaggi, e per i Santuarij, in un altro per le Crociate, in altri tempi per le decime, che da volontarie si fecero necessarie, in altri per l'uso introdotto di lasciar alle Chiese, *pro redemptione animarum*, ed in altri per le particolari divozioni a Santi: ricercava l'Istituto dell' Opera, che si trattasse ancor di queste, onde nel XIII. Secolo, nel quale elle per la maggior parte furon introdotte, se ne parla, additandosi i fonti, d'onde poi i frati derivarono i loro emolumenti con maniere pur troppo fordide, e scandalose. Non si biasima l'aver i Domenicani introdotta la divozione del Rosario, i Francescani quella del cordone: gl' Agostiniani quella della correggia; i Carmelitani l'altra degli abitini: mà gli abusi, che essi ne fecero, per arricchire con poco onesti mezzi; procurando seguaci, e mostrandosi gelosi, che un ordine non si valesse della divozione dell' altro suo Emulo, esagerando ciascuno la propria, in depressione dell' altra; con far quindi insorgere gravi contese fra loro, sino ad istituire liti in Roma con formali processi; onde a tal fine i Domenicani impetraron, che di loro, sol fosse il Rosario; e di questi abusi, per fine di accrescere beni temporali alle lor chiese, si parla, non già dell' Istituzione, la quale quando sia discompagnata dall' interesse puol rimanersi pietosa, ed innocente. Ne io sono il primo, ed il solo, che abbia fatti avvertiti gli Uomini di tali abusi. Il Mondo n'è già ricreduto, e non mancano speciali libri, che gli detestano, e condannano per perniciosi; e che tali divozioni quando non sieno praticate con moderazione, o con vera pietà, dieno agio agli Uomini di menare una vita tutta libera, e licenziosa; perche non è mancato chi, anche de' vostri Gesuiti, per infiammare la gente semplice, e volgare a valersene, abbia lor dato ad intendere, che non possono percolar mai, ne dannarsi, sempre che sieno muniti di queste armi. Quindi esser forte in Napoli, e nel Regno quelle abominazioni di essersene fatto publico traffico, e mercato, con vederli aperte tante botteghe, eretti publici Telonj, ed insin dentro le chiese, come se fossero tante dogane, esigersi in ciascun mese Dazi dagl' insigniti, che sono sciatti ne i loro libri. Quindi il far girare attorno tanti Pubblicani, i quali

per menar fuori de' chioftri una vita libera, e licenziofa non fi curano sottoporfi a graviffimi incarichi, con pigliar in affitto le loro cassette, che esposte al pubblico incanto, non fi liberano, fe non a più offerenti; onde poi per potere supplire a gravi pefi addoffatifi, e fodisfare alla loro diffolutezza, non vè cofa fcellerata, ed empia, che non commettano per riscuoter denari, e fovente alla gente femplice minnaciano fterminj, e calamità; incutono timore d' effere dannati, di non aver più la protezione del Santo, ficchè moriranno in miferie. Talche col premere tanto, gli riducono; fpecialmente le femplici, e timorofe femminette, ò a rubare a proprii mariti, e Fratelli, ovvero per non fentirgli dibaccar tanto, contentargli, ed arrenderfi alle loro impudiche voglie, con prostituire con effi, ò con altri il proprio onore.

Quefte cofe mi moffero, Padre Santo, a scrivere in quella guifa, fpinto da ciò, che co' proprio occhi vedea, e colle proprie orecchie fentiva. Mà fe ora V. P. riputaffe, che io feci male; fon pronto a chiedervene perdono e confeffo la mia ignoranza, che ficcome non hò faputo, che S. Raimondo fcorto da lume Celefte foffe ftato l'Iftitutore del Tribunale del S. Ufficio, come m'insegnate nel *tom. 2. pag. 102.* così non fapevo, che di quefte particolari divozioni ne foffero ftati gl' Iftitutori gli fteffi Fondatori delle Religioni. Hò creduto, che quella del cordone, non S. Francesco, mà i fuoi monaci lungo tempo dapoi l'inventaffero; poiche nelle bolle d' Innocenzio III. ed Onorio III. che furono fuoi contemporanei, per le quali fu ammeffo, e confermato allora quefto nascente ordine; di regole, fue Iftituzioni, e forme fi parla, non già di cordone, e della fua virtù, ed efficacia; dell' altra del rofario, non S. Domenico, mà i fuoi frati l'introducessero, e così dell' altre. Ora che nel *tom. 1. pag. 155. e 166.* m'insegnate il contrario, e che furono ifpirate da Dio medemo a que' loro Patriarchi (fe bene al folito fenza dirmene il come, e il quando, e fenza allegarmi legittimi documenti di frittore alcuno contemporaneo) io terrò delle medefime altro concetto, ed avrò in maggior credito la lor vantata forza, ed efficacia, e che chi n'è armato, fia pur ficuro di non pòterfi darmare unquema. Crederò per veri tutti i miracoli, che per darle maggior credito fi contano nelle loro cronache; E per maggiormente fodisfarvi, mi prenderò la pena di dettarne, fopra quefto fogggetto, un particolar fimbolo cò fequenti articoli, che intendo, che fi abbiano ad avere, non per primarj per la nofta falute, mà almeno per fecondarj.

I.

Primieramente fcorrendo dalle voftre Riflèffioni, che vi ftieno più à cuore i Francescani, che i Domenicani, e i Carmelitani, ed io potrei bene fcorrirvene la ragione. Comincerò da quei; giacchè tanto mi sgridate alla *pag. 145. tom. 1.* che io gli abbia paragonati a Valdefi, quando io de' medemi hò maggior venerazione, e ftima di quel, che forse crede la P. V., ed a torto m'incolpafte, fia detto con vofta buona pace, ch' io non li diftingueffi da Valdefi, poichè fe ben leggeffe la *pag. 567. del tom. 2. dell' Iftoria Civile*, io fcrivo di loro così. » Effi riconofcono per lor Iftitutore S. Francesco d'Affifi, e forfero ne medefimi tempi de Valdefi, » e facendo confronto tra gli errori de Valdefi colla vita tutta Apoftolica di S. Francesco, fogggiungo a *pag. 568.* » che Papa Innocenzio III. ficcome rigettò l' Iftituto de' » Valdefi, avendolo conofciuto pieno di fupertifizioni, ed errori, così nell' anno 1215. » approvò la regola di S. Francesco, e l'ordine de' fratti minori, i quali ancorche non

» non lasciassero di andare à piedi nudi, di far voto di una povertà volontaria (anche i Valdesi facean voto di povertà, e andavano a piedi nudi con Sandali, onde furono detti Insabattati) non aveano quelle tante superstizioni de Valdesi. » Qui io escludo da frati minori, tutte quelle superstizioni, che aveano i Valdesi, non ch' essi ne ritenessero alcuna, poichè dico, ch' esaminato il loro istituto dal Papa, fu da Innocenzio, come puro, e semplice approvato.

Io di S. Francesco prima delle vostre prediche, siccome avrete potuto notare in più luoghi dell' Istoria Civile tom. 2. pag. 365. e tom. 4. pag. 73. ne avea quel concetto, che si dee di un' Uomo veramente Apostolico, e che più coll' esemplarità di una vita tutt' austera, ed innocente, che con dispute, e concioni, procurava ridurre la Religione Christiana à suoi primi principi. De' Francescani, che secondo porta la condizione dell' umana debolezza, deviarono in decorso di tempo da suoi istituti, ed innocenti regole, certamente che non sentiva tanto, quanto me ne fate accorto; ed a voi devo l' occasione di avermi spinto a far di loro più diligenti ricerche, e di scorgere più d' appresso i prodigiosi miracoli da essi registrati nelle loro cronache; non solo intorno all' infinito valore, ed efficacia del cordone, mà in altri punti più importanti, l' ignoranza de quali potea farmi passare per Eretico, e così, *actum erat*, della mia salute. Ora m' avveggo del pericolo nel quale io era, e lo ripenso appunto, come voi nel chiuder delle vostre lettere mi consigliate.

» Qual chi campò dall' onda, e all' onda mira.

Delle cinque piaghe, colle quali si narrava, che fosse S. Francesco in sua vita punto da Cristo S. N. in quelle medesime parti, dove fu trafitto in Croce, talchè, perciò lo sentivo chiamare, Gesù Tipico, e immagine di Cristo; io solea dire, che ben era pietà di crederle: mà ora, che m'assicurate alla pag. 148. tom. 1. che visibilmente Gesù Crocifisso impresso in lui, le sue sembianze, e che leggo nelle *conformità Francescane*, libro autenticato, ed autorizzato da più Romani Pontefici, non pur questa verace Istoria, mà tutte le sue più minute, ed individuali circostanze, che non possono farmene più dubitare, e che chi tiene il contrario, come eretico da tutti debba riputarli. *Quare hoc est firmissime tanquam verum tenendum, & oppositum tenentem, ut hereticum ab omnibus dispiciendum* [m' intuona quel libro] lo pongo per primo articolo fra i secondarj di questa mia professione, ed hò per vera, non solo la stigmatizzazione, mà tutte quelle minute circostanze, e maniere, colle quali mi vien al vivo dipinta in quel libro pag. 228. Tengo per tanto in prima, che non solo le mani, ed i piedi furono perforati, *sed conclavati; ita quod clavi in eis apparuerunt*. 2°. che le teste di questi chiodi erano di color negro, *cum tamen carni, vel nervis similes esse deberent, ex quibus facti erant*. 3°. *capita clavorum erant oblonga, & percussa, cum tamen martellus, nec ictus affuerit*. 4°. *in loco ossoso, & non molli stigmata sunt impressa*. 5°. *licet clavi essent carnei, vel nervei, ad instar tamen ferri erant duri, fortes, & solidi*. 6°. *ipsi clavi non erant breves, solum acumina habentes, & capita; sed erant longi ad partem aliam resultantes*. 7°. *clavi non stabant ex parte alia longi, sed recurvati, sic ut digitus intra recurvationem arcualem istorum immitti valeret*. 8°. *cum clavi essent facti ex carne, vel nervis, & ex utraque parte pedum, & manuum resultant, & excederent, profecto non erant, nec pedes, nec manus deformata, vel contracta*. 9°. *clavi erant circumquaque a carne alia reparati, ut pecia circumcirca ponerentur propter sanguinis restrictionem*. 10°. *clavi movebantur, & tamen a manibus, nec à pedibus removeri poterant, cum B. Clara, & alii hoc facere attentassent*.

11°. *Cicatrices clavorum*, & *lateris per tantum tempus non sunt putrefactæ*, scilicet per duos annos, & ultra 12°. *vulnus laterale erat ad instar vulneris lateris Christi*. Insuper miraculum erat quomodo Beatus Franciscus, cum maximum haberet dolorem ex aperitione corporis in quinque locis, videlicet manibus, pedibus, & latere, & sanguis jugiter à locis prædictis emanaret, potuerit per tantum tempus vivere scilicet post biennium, quod supervixerit à stigmatum susceptione. Di tutto cio ora non dubito punto; poichè oltre della testimonianza, che ne date, e che lasciaron i maligni spiriti in quel libro, dove si legge, che un Demonio scongiurato da un Sacerdote in Ravenna, a deporre la verita Tu questo fatto, costretto a forza d'esorcismi, per bocca di una femmina chiamata Zandese così depose. *In Cælo sunt duo signati, scilicet Christus, & stomachosus Franciscus*. Sciens igitur Christus se daturum illi stomachoso bullam suorum Stigmatum, non permisit illi accipere a Papa bullam manu hominis fabricatam. Hæc Diabolus. Vi sono anche le disposizioni, e testimonianze di più Papi, i quali, alcuni, come testimoni di veduta, per più loro bolle, così m'impongono di dover credere Papa Gregorio IX.; così leggo nel medesimo libro pag. 234. col. 3. *de sanctitate B. Francisci, & de ejus stigmatibus plures bullas fecit in quibus asserit beatum Franciscum stigmata D. Jesu veraciter in suo corpore impressa à Christo habuisse*. Et hoc tenendum mandat fidelibus, & credendum, & sub nota hæresis puniendum oppositum sapientem. Dominus Alexander IV. qui stigmata vidit propriis oculis B. Francisci, ipso B. Francisco adhuc vivente, qui in Bulla sic loquitur. *Stigmata in ejusdem sancti corpore, dum adhuc vitali spiritu foveretur, viderunt oculi fideliter intuentes, & certissimi contrectantes digiti palpaverunt*. Tertio, D. Papa Nicolaus III. dedit similem bullam. Quarto, D. Papa Benedictus XII. il quale per testimonianza di questo medesimo autore nell'esordio del suo libro pag. 3. *Festum de stigmatibus colendum concessit Ordini; & cum S. Romanæ Ecclesiæ determinatio* [prolegue cit. pag. 234.] *sit certissima, & verissima, & ipsa Ecclesia Romana declaravit Beatum Franciscum stigmatizatum a Christo, ut patet a bullis præfatis*. Quare hoc est firmissimè tanquam tenendum, & oppositum tenentem, ut hæreticum ab omnibus dispiciendum, & præsertim cum dicti duo summi Pontifices Gregorius, & Alexander, non solum oculis propriis viderint, sed fide dignis testibus, hoc esse attestatum dicant expresse. E come volete, che io più ne dubiti, quando a tutto ciò concorda la testimonianza, che me ne da pure S. Antonino Arcivescovo di Fiorenza? Questi, nel lib. histor. 3. tit. 24, §. 10. narra, che Papa Alessandro IV. nell' Anno 1254. sottopose il monte Alverna, dove accadde la stigmatizzazione all'immediata protezione della Chiesa Romana: E nello stesso anno *Anagninæ existens*, sono sue parole, *misit unum servum Christi fidelibus literas deferentem, juxta seriem literarum Gregorii IX. de sacris stigmatibus B. Francisci, in quibus innuit, se illa propriis oculis vidisse*. Item alias literas misit Archiepiscopo Genuensi, præcipiendo, ut illos qui d' imagine S. Francisci in Ecclesia Sta. Mariæ, & Monasterio S. Christi malitiose deleverant stigmata, citaret personaliter coram ipso, pro meritis recepturos ultionem; inhibendo sub interminatione anathematis, ne quis de cætero similia attentaret. Nicolaus III. Papa circa Annum 1280. misit literas universis Christi fidelibus de sacris Francisci stigmatibus certum testimonium continentes.

I I.

Tengo ora per veri tutti i miracoli, che si contano di tanti salvati, perche sol cingevano i loro lombi di quella corda, poiche, che non si possono promettere i cordonati dall' intercessione di questo Santo, quando il suo domicilio in cielo co' suoi frati non è come gli altri fra i cori degli angeli, e degl' altri santi del Paradiso? Hanno colà, i Francescani il loro nido, dentro il torace stesso di Cristo. Narra questo stesso scrittore delle *Conformità Francescane* pag. 66. ch' essendo stato rapito in Cielo un lor divoto, vide Gesù Cristo colla Vergine Maria, e gli altri santi, i quali santi, processionalmente andavano a prestar riverenza a Cristo, ed alla sua madre. Non vidde fra tanti, Francesco co' suoi monaci; domandò perciò all' Angelo, che lo guidava: *ubi est B. Franciscus cum suis in isto loco?* l' Angelo gli rispose. *Expecta, & videbis B. Franciscum, & quem statum habet. Et ecce Christus elevavit brachium dexterum; & de ipsius vulnere laterali exivit B. Franciscus, cum vexillo crucis explicito in manibus; & post ipsum maxima multitudo fratrum, & aliorum; tunc civis ille bona sua dedit fratribus; & factus est frater minor.* Cercate dunque ora di sgridarmi, come fate ad alta voce alla pag. 149. tom. 1. e di chiamarmi empio, villano, e che non abbia credenza della Croce. Come volete, che io da ora innanzi non abbia viva la divozione verso la santità di un tant' ordine, quando io lo veggo uscire dalla costa di Gesù Cristo? come volete, che io non creda que' miracoli, che ivi aggiungete, se mi fate vedere co' propri occhi i Conventi tramutati in fiamme, e sentire colle proprie orecchie tuoni di spaventose voci, che mi sembra udirle, non altimenti, che se io stessi come Moisè nel Monte Sinai?

I I I.

E se non vi sembrassero efecrande bestemmie, quel che si legge in questo medesimo libro autorizzato da tanti sommi Pontefici, e specialmente da due Sisti IV. e V. Io, perche conosciate quanto sia grande la mia mansuetudine, e docilità, non avrò ripugnanza alcuna di approvare, e conformarmi a que' paragoni, che ivi si leggono pag. 18. trà S. Francesco, e S. Gio Battista: *Franciscus plus fuit, quam Joannes Baptista, quia Joannes Baptista tantum fuit pœnitentia predicator, Franciscus fuit predicator, & ordinis pœnitentia Institutor. Ille fuit precursor Christi; hic predicator, & signifer Christi, quâ in re ipsum Joannem excedit; item Joannem Franciscus præcedit, quia plures ad Dominum convertit, & pluribus in locis, videlicet in toto mundo. Joannes duos annos, & parum plus prædicavit; Franciscus XVIII. annos. Joannes verbum de pœnitentia accepit à Domino: Franciscus à Domino, & à Papa, quod plus est. Joannes Baptista qualis esset futurus per angelum patri, per spiritum sanctum, & Prophetas fuit declaratus. S. Franciscus vero à Prophetis, & à Domino Jesu Christo, item per angelum matri, & famulis in specie peregrini declaratus. S. Joannes in utero, & extra prophetavit. Beatus Franciscus in utero, idest in carcere apud Perusum captus, cum gaudio, se magnum futurum prædixit. S. Joannes amicus sponsi; Beatus Franciscus similis Domino Jesu Christo. Joannes mundo singularissimus fuit sanctitate; Franciscus excellentissimus fuit ad Christum præ aliis stigmatisationis conformitate. S. Joannes in ordine seraphico sublimatus. Beatus Franciscus in ipso ordine seraphico*

phico sublimatus: Beatus Franciscus in ipso ordine in sede Luciferi collocatus. E se ciò non vi basta, aggiungerò quegli altri encomj, che si leggono pag. 39. Franciscus est melior Apostolis, quia illi navem tantum, & alia reliquerunt, non tamen vestimentum, quod in dorso habebant. Beatus vero Franciscus, non solum omnium terrenorum facultati abrenunciavit; sed etiam pannos, & femoralia rejecit, atque mundum corpore, & mente; se obtulit brachiis Crucifixi, quod de nullo alio legimus; unde bene poterat Christo dicere: reliqui omnia, & secutus sum te.

I V.

Non essendovi voi dimenticato de' Domenicani, ne pur voglio scordarmene io, tanto più che pure li trovo collocati in Paradiso in fede a parte, e se bene non così degna, come i Francescani, con tutto ciò assai più onorevole, e distinta degli altri Santi; poichè mi assicura un testimonio degnissimo di fede, quale, e quanto è un S. Antonino Arcivescovo di Fiorenza *Hist. part. 3. tit. 23. 24. pag. 190.* che rapito una notte S. Domenico in Cielo, vidde ivi Gesù, e a destra la sua madre Maria, la qual' era ammantata di una gran cappa *coloris saphyrini*, e girando gl'occhi intorno, vidde un innumerabile moltitudine di Religiosi di tutti gl'ordini, e d'ogni Nazione; mà ancorche diligentemente fissasse il guardo da per tutto, non vidde in alcun luogo i suoi figliuoli Domenicani; onde tutto contristato, e dolente, prostratosi in terra si pose amaramente a piangere: mà il Signore sentendo questo piagnisteo, fecelo alzare, e lo chiamò a se, interrogandolo. *Cur sic amarissime ploras?* Domenico gli rispose; come volete, che io non versi lagrime, se io guardo nel cospetto della tua gloria gl' Uomini di tutte le Religioni: *de mei vero ordinis filiis hic prob dolor! nullum aspicio?* Il Signore gli disse: *vis videre ordinem tuum?* Ed egli. *Hoc desidero Domine.* Allora Gesù stesla la sua mano, e postala sotto lo scapulare di sua madre, voltatosi a lui gli disse: *ordinem tuum Matri commisi.* Mà non rimanendo di ciò Domenico niente sodisfatto, e sempre più mostrando l'ardentissimo desiderio di vedere i Frati del suo Ordine, di nuovo il Signore gli disse: *omnino vis eum videre?* ed egli: *Hoc affecto mi Domine.* Ed ecco allora. *Mater Domini complacuit filio, cappamque decoratam, qua operiri videbatur, evidenter patefaciens, aperuit, & expandit coram lacrymoso Dominico servo suo; eratque hoc tantæ capacitatis, & immensitatis vestimentum, quod totam caelestem patriam amplexando dulciter continebat, sub hoc securitatis tegmento, in hoc pietatis gremio, vidit ille contemplator sublimium, & prospector Domini secretorum, Dominicus, fratrum sui ordinis innumeram multitudinem; conversus est ergo luctus in gaudium, & lamentum in jubilum.*

V.

Come potrò ora più dubitare di quel, che mi dite alla pag. 166. tom. I. che S. Domenico ricevè dalle mani proprie della Vergine il S. Rosario, in vigor del quale, armandone i soldati del Conte di Montfort furono sconfitti cento, e più mila Albighesi combattenti? Come posso ora metter in dubbio l'infinito valore, ed efficacia de' Rosarj, e di tutte quelle particolari divozioni, che si dispensano a divoti di quest' Ordine, per la cui virtù, niuno che l'adopera può dannarsi giammai, quando mi assicura ancora questo Santo, ed insieme Arcivescovo, che dal Signore fu
comuni-

comunicata a Domenico quella stessa potestà, che diede al suo figliuolo Gesù Cristo, quando lo mandò in Terra per salvar l'Uman Genere? Ecco ciò, che io leggo nel cit. tit. cap. seq. pag. 187. *Dominus ait, data est mihi potestas in cælo, et in terra. Hæc potestas non parum est communicata Dominico cælestium, terrestrium, et Infernorum. Nam Angelos sanctos in sui ministerium habebat, sedes ipsi Angeli accedentes in humana specie ad fratres; panes ad escam ministrabant eis: si de elementis loquimur; vim virtutis sue oblitus est ignis, et Aqua fluminis, et Terra quoque, et signo crucis obediuit pluvia ex ære, et quid de Infernalibus dicam. Certè ad nutum ejus dæmones contremiscebant, nec imperium ejus recusare valebant. Quod patet, quando apparentem ipsum in forma fratris secum duxit per conventus, officinas, scilicet dormitorii, chori, Refectorii, locutorii, et postea capituli, et interrogavit de singulis locis, quid cum fratribus ibi lucraretur, quæ omnia concilius est explicare.* Come posso dubitare di questa efficacia, quando io leggo pure in questo scrittore, che più facilmente conduce al Cielo la via additata da S. Domenico, che quella di S. Paolo? narra S. Antonino, verace in questo luogo, che prima di nascere al Mondo S. Domenico, si vedeano in Venezia nella Chiesa di S. Marco, dipinte due Immagini, in una si rappresentava un Religioso vestito coll' abito de' Predicatori, che avea in mano un giglio, nell' altra era dipinto, come si vede, l'Apostolo Paolo, sopra la quale era scritto così: *Agius Paulus*; E sotto i piedi della figura si leggeva, *per istum itur ad Christum*. Nella prima era scritto pure, *Agius Dominicus*. E sotto i piedi *facilius itur per ipsum*. Qui fa una chiosa, l'istorico, e dice: *nec mireris de scriptura hujusmodi; quia doctrina Pauli, sicut, et cæterorum Apostolorum, erat doctrina inducens ad fidem, Doctrina Dominici ad observationem consiliorum, et ideo facilius per ipsum itur ad Christum*. E se non vi sembrassero eziandio bestemmie, que' paragoni assai più alti, che fa quest' Arcivescovo, non già con S. Gio: Batista, o S. Paolo, mà con Gesù Cristo stesso, avvilatelo, poichè tanto io confesserò che sieno ben tirati, e proprj, e che di valore fra di loro, poca sia, o nulla differenza. Lunga, enojosa cosa farebbe, se io volessi qui trascrivere quell' infinibile catalogo, ch' ei ne tessè. Ben merita la pena, ed il travaglio di leggerlo alla 3. parte dell' intiero tit. 23. e 24 perche son sicuro, che ne riceverete un gran contento, ed una celeste consolazione degna del vostro spirito.

V I.

E giacchè nella pag. 157. del tom. 1. vi mettete a parlare anche de' Carmelitani. Come posso dubitare io ora, di quanto mi narrate, dell' Instituzione, ed infinito valore, ed efficacia de' loro scapulari; quando mi assicurate, che per autentici documenti (de' quali ancorche non ne portiate alcuno, io con tutto ciò rimango nella vostra Fede) costa, che la gran Madre di Dio, visibilmente collo scapulare in mano fisico e reale, apparve a S. Simone Stocco, e colle sue proprie maniglie lo pose addosso, dicendogli queste notabilissime, e memorande parole. *Dilectissime fili recipe tui ordinis scapulare, mea confraternitatis signum, tibi, et cunctis carmelitis privilegium, in quo quis moriens, æternum non patietur incendium. Ecce signum salutis, salus in periculis, fœdus pacis, et pacti sempiterni.* Come dunque posso più temere, ch' io mi abbia a dannare portando addosso questo scapulare, quando per osservanza di questo contratto irrevocabile, ed eterno, la Vergine Maria, che so, che con
lealta

lealtà attende le sue promesse, ed i suoi patti, non permetterà, che l'anima mia grave di colpe, che fosse, sia assorbita dal Tartaro, a penera ivi eternamente in perpetui incendi? E vero, che il patto si restringe alle sole pene infernali, ed eterne, e non può abbracciare quelle del Purgatorio, che sono temporanee. Mà chi promette il più, son sicuro, che darà il meno. E i nostri Curiali sogliono dire, che la somma minore è contenuta nella maggiore, e quando ciò mi si contrastasse, io potrei ben dimostrarlo con allegazione a parte, e mi farei far guistizia. E che m'importa, che il Signore *Launoi*, anzi lo stesso vostro P. Gesuita *Papebrochio* reputi queste apparizione, e questo scapulare dello Stoco per favoloso, quando voi, oltre di un sì legittimo documento, mi aggiungete anco de' miracoli, per quel, che accadde nell' Esercito di Lodovico XIII. Rè di Francia ad un soldato abitiniano? E solo stupisco della trascuraggine di quel Rè a non fare abitiniano all' istante tutti i suoi soldati, i quali forniti di tali impenetrabili armature gli avrebbero in poco tempo conquistato tutto il Mondo. E poi qual difficoltà posso io più avere, quando voi mi aggiungete eziandio la testimonianza di un Papa, quanto, e quale fu Giovanni XXII. il quale depono, che la Vergine stessa, per sua viva voce avea pronunciato il riferito decreto, con ingiungerli, che non differisse punto di confermare, e promuovere cotal divozione nella Chiesa; onde egli incontanente promulgò la sua prima famosa Bolla, che dipoi confermarono ben altri setti sommi Pontefici, siccome leggo alla pag. 159. del tom. 1. delle vostre *Riflessioni*. Ora comprendo, che possono pur gridare, e *Launoi*, e il *Papebrochio*, e cento altri loro pari, e l'esperienza stessa, ed i fatti perenni, ancorchè chiari, e manifesti, che convincono per favolosa, non men l'origine de' Carmelitani di Elia, che lo Scapulare Stocchiano, che in queste materie devo io credere più al detto di un Papa, che a mille riprove, ed esperienze in contrario; E conosco che in casi simili, bisogna aver sempre in bocca quella risposta, che diede colui a chi gli fece toccar con mano, l'origine de' nervi procedenti dal Cerebro e non dal cuore, dicendogli, che così confesserebbe, se *Aristotile* non avesse scritto il contrario.

V I I.

Poiche offervo nelle vostre *Riflessioni*, che de' Religiosi degl' altri Ordini poco, ò nulla vi cale, e sol di passaggio, fate d'alcuni pochi motto; perciò di questi anch' io in un passo men varco, e non già, perchè non potessi darvi consimili documenti del profitto, che mercè delle vostre lettere ho fatto sopra le loro cronache, e non sia ora ben istruito per tanti prodigiosi miracoli, che vi ho letti in loro confirmazione, dell' infinito valore, ed efficacia delle proprie insegne di ciascun ordine. Piacevi solo accennarmi i Teatini, e gl' Olivetani, ed in ciò; con vostra buona pace avete il torto d'incolparmi di poca stima, ch' io d'essi abbia fatto; quando de' primi, io non condanno il loro istituto di vivere abbaddonati unicamente alla Divina provvidenza, senza poter ne meno cercar limosine, ne ammiro la semplicità, e dabbennaggine de' nostri Napoletani, che gli corsero dietro ad arricchirli per forza, ed a loro dispetto. E nota in ciò l'equabilità del vostro animo spassionato, che con tutto chè tra i Teatini, e que' della vostra Compagnia ci sieno passate, non meno antiche, che nuove emulazioni, con tutto ciò mostrate, che vi sieno molto a cuore. De' secondi, a torto pure m'accagionate di poco rispetto, quando io non
hò

hò tralasciato di commendare la gratitudine, che gli Olivetani usarono a loro Benefattori i Re Aragonesi, come avrete già osservato nella pag. 564. del 3. tomo dell' *Istoria Civile*. Virtù, che di rado si legge esercitata da gli altri Religiosi nelle loro cronache, & molto meno negl' annali della vostra Compagnia. Ed in fin che non mi risolverete que' dubbj, che mi occorrono intorno alla vostra morale, che vi proporrò più innanzi, io crederò, che fosse una sfacciata calunnia quella, che leggo alla pag. 95. del tom. 1. delle vostre *Riflessioni*, & che leggo ancora nel vostro indice tra le proposizioni ingiuriose, dove m'imputate, che io gli accagionassi di costumi superstiziosi; se con animo pacato, e non agitato zelo, che sovente vi fa travedere, aveste ben lette quel, che io scrivo nella pag. 359. tom. 3. intorno all' istituzione di quest' Ordine, avreste scorto che' que tre Sanesi, i quali si ritirarono a menar vita solitaria nel Monte Olivetano, furono accusati al Pontefice Giovanni XXII. come inventori di nuove superstizioni; onde furono costretti giustificare il loro Istituto a quel Pontefice, il quale diede commissione al Vescovo d'Arezzo, che prescrivesse loro la regola, colla quale dovessero vivere; siccome il Vescovo fece, dando loro la regola di S. Benedetto, e facendoli vestire di un abito bianco. Qual nuovo Ordine fu poi approvato nel 1372. da Gregorio XII. e da Martino V. anche confermato. Dove sono dunque i costumi superstiziosi degl' Olivetani, quando fu istituito il loro Ordine sopra le regole di S. Benedetto, dopo che i Sanesi si purgarono dalle accuse fattelli di inventori di nuove superstizioni, e giustificarono a Papa Giovanni il loro istituto per molto pietoso, ed innocente.

V I I L

I vostri Gesuiti, sì, che vi muovono a parlarne in più luoghi, ed ancorche non potete negare i fatti, ricorrete da valente Avvocato alla legge per legittimare i loro prodigiosi acquisti; onde scovrendomi i nuovi titoli, io ora gli riputero, non pure non ambiti, e procurati, mà miracolosi. E qual maggiore, e più stupendo miracolo può essere di questo, che non ostante un sì solenne decreto diffinito da vostri Padri in una Congregazione Generale, per la quale siccome me ne assicurate alla pag. 141. tom. 1. *Placuit magno consensu patribus, ut cederemus cuicumque juri ex Concilio nobis provenienti, & juxta nostras constitutiones, & vota, quæ post professionem emittuntur, paupertatem in professis, ac ipsorum domibus retineremus, & ita cesserunt totius Societatis nomine.* E non ostante che il P. Vincenzio Caraffa vostro Generale perpetuamente, e sempre che sedete a mensa vi ricordasse ciò, che dagl' altri Generali era stato ordinato, e proibito; che di niuna maniera trattino, o ascoltino chi proponesse di fondar nuovi Collegj, se non fosse di fondare qualche nuova casa professa. Contutto ciò repugnando i vostri superiori per adempimento delle regole a non fondarne, pure miracolosamente se ne vedono eretti tanti, che le Case Professe, come che poche, si possono numerare, mà de' Collegj come che innumerabili, non se ne può ora tener più conto, ne ridursi a quinternò? Confesso ora che non già l'eccellente lor condotta in procurare di renderli padroni non men delle coscienze, che delle Case de' Nobili, e de' Popolari, nelle loro congregazioni istituite per tutta sorte, e condizion di persone, ne la lor Morale adattata alle inclinazioni di tutti i penitenti di qualunque umore, costume, ò sentimenti, che si fossero, produssero tanti, e sì prodigiosi acquisti; ne per aver aperta pubblica scuola di traffico,

K k

e di

e di mercanzia, siccome fanno in Napoli, non tralasciando di far la mercatura di porci, di panni forestieri, di formaggio, e di vino, per cui tengono aperto un pubblico magazzino; ne finalmente per aver in Napoli, in Roma, aperto banco da rimettere in ogni angolo del Mondo ogni gran quantità di danaro, talchè non mancò il P. Rinaldo per questa cagione, trattarli da trapeziti, e nummularj; gli vennero tante ricchezze, mà pioveron da alto per vie sopranaturali, e miracolose. E che sebene il P. Ribadeneira, il quale per essere stato compagno di S. Ignazio, scrivendo la sua vita, dica, che S. Ignazio in vita non facesse alcun miracolo; molti però ne fece dopo la sua morte, e specialmente quello di arricchire la sua Compagnia di tanti beni, non ostante, che per adempimento della regola si facessero da superiori tutti gli sforzi di rifiutarli.

I X.

Che sebene que' della vostra Compagnia non inclinassero a foggjar nuovi scapulari, e non molto badassero ad istituire particolari divozioni; poichè la loro Morale gli ha posti in istato di non aver bisogno di aprire consimili botteghine, con tutto ciò scorgendo, che pur essi spediscono patenti di sicutà, e franchigia a coloro, che prendono per loro Signora, e particolar protettrice la gran Vergine Maria, recitando alcuna particolari divozioni; in virtù delle quali è impossibile, che possano dannarsi, ammetto ora, e mi conformo alla sana dottrina del vostro P. Francesco di Mendoza Gesuita, il quale nel suo *viridarium sacrae, & Profanae eruditionis ad lib. 2. de floribus sacris, problema IX. n. 52.* proponendosi questo problema; *Utrum beatæ virginis cultorem in æternum damnari impossibile omnino sit?* lo risolve con questa distinzione, che se si riguarda il modo di parlare, *dico periculosam non esse, sed securam hujusmodi locutionem. Impossibile est damnari eum, qui beatam virginem colit*; se poi si riguarda a ciò che sia in realtà; pur ci soggiunge al n. 13. *dicere possumus, cultores B. Virginis esse indamnabiles, quia esto non sint impeccabiles, non perseverabunt tamen finaliter in peccato, Beata Maria virginis illis impetrante congrua auxilia, quibus infallibiliter respiciant, ac tandem salventur.* E così possono pure tali divoti menar quella vita licenziosa, e libera, che lor piace, che saranno sicuri di non morire in peccato, ed infallibilmente si salveranno.

Qui per non darvi maggior noja hò stimato finire il mio simbolo, ed in finendolo ripeto quello stesso, di che mi sono protestato nel principio, e torno a concedervi ampia facoltà d'aggiungervi ciò, che vi piace, perche intorno a questi punti di dottrina, io non voglio, che fra noi vi sia la minima discordanza: uno spirito reggerà i nostri cuori, e un sol concetto le nostre menti. E se il Demonio vi tentasse (che io non crederei poter esser d'altri opera, che di lui) a dirmi che in Roma non tutti tengono questa credenza, ne tutti gli scrittori mostrarono nelle opere loro tali sentimenti: ah non vi fate ingannare. Tollera ella questi Mediani (voce antica) e non ardisce scoveratamente nuocerli, mà la lunga esperienza vi dee aver fatto accorto, che questa razza è la più mal vista, e mal gradita. Non molto essi profittano in quella corte, che aborrisce questi terzi partiti. Li vuole interamente, ed assolutamente convertiti, e se non gli ha per Eretici, almeno passano per ingegni torbidi, per troppo saputi, per sediziosi, e temerarj. Voi sapete i guai, che passò il vostro Cardinal Bellarmino per quella distinzione di potestà dirreta, e credo

che

che sappiate ancora il rischio, che corse il Cardinal *de Luca*, perche della Giurisdizione Ecclesiastica non sentiva sì altamente, quanto conveniva. Niente vi dico di *Melchior Cano*, di *Natale Alessandro*, di *P. di Marca*, di *Fleury*, di *Tillemont*, del *Pagi*, di *Dupino*, che voi non potete, ne meno sentir nominare, e di tanti altri. Per Istorici vi vogliono i *Baroni*, e i *Battaglini*, vi vuole il vostro *P. Juvenci*, che con tanta veracità scrisse gli affari, e le controversie della Cina, ed altri di simil farina, i quali abbian incalliti i volti in mentire, e addestrate le mani a storcere i passi, e troncarli, mutarli, e sovente anche a fingerli. Per Giuristi vi vogliono i *Rubeis*, i *Pignatelli*, i *Marta*, e chi potrebbe rammentarne tanti, della turba innumerabile, ed infinita? Sicchè non mi state in questo a storcere dal mio proponimento, perchè io intendo intorno a questi punti di dottrina, più tosto abbondare, che esser posto tra quella dispetta, e mal consigliata razza de' Mediani.

DUBBI INTORNO ALLA MORALE.

Le mie difficoltà unicamente si riducono intorno alla Morale, e se mi assicurere-
te di quest'altra via, che ci è più agevole, amena, e spaziosa della nostra salute;
che chi crede negli Articoli precedenti, per merito d'una tanta fede acquisti fran-
chezza, e libertà di vivere, e regolare le sue azioni, come glie ne viene voglia,
talche non se gl'imputerà a peccato qualunque trascorso: allora sì, che le mie ob-
bligazioni verso la vostra cordialità ed affezione faranno veramente memorabili, ed
eterni. Con ragione potrò chiamarvi il mio nume tutelare, il mio liberatore. Mi
mette in isperanza, che sarà così l'esempio vostro. Io ancorche non avessi avuta
la sorte di giammai conoscervi, ne di sapere il vostro nome, se non in questa oc-
casione, ne mi fossero noti i vostri fatti, ed i vostri andamenti: pure da quest'
Opera delle *Riflessioni morali*, che vi è piaciuto dar fuori alla luce del mondo,
comprendo, che tutte le altre vostre operazioni debbano corrispondere alla medesi-
ma, e che le avrete regolate colle stesse massime, e colla stessa morale. Sicchè i
dubbi, che io ora vi propongo, non si restringono solamente a quelle virtù, che
veggo esercitate in quella, ma a tutte le altre umane azioni, ed in tutto ciò, che
può occorrere nella società civile degli Uomini; ne' contratti, ne' giudizi, ne' traf-
fici, ed in fine in tutte le Umane faccende.

DUBBIO PRIMO.

Primieramente domando se chi professa una tal Dottrina possa impunemente malignare il suo Prossimo, presso il Principe, e suoi Ministri; anche valendosi di menzogne, e d'impudenti calunnie.

Me ne mette in dubbio questa vostra opera; poichè essendo l'unico vostro intento di discreditarmi in questa Corte, senza che io vi avessi fatto alcun male, come a me ignoto, e lusingandosi la vostra semplicità, e dabbenaggine, che qui, ed in Napoli fossero Uomini simili a voi, e così scemi di cervello, che non conoscessero il vostro perverso fine, e melenaggine, sicchè vi potesse riuscire farmi cadere nell'abominazione di tutti: veggo a questo fine poste in Opera le più sciocche sì, mà che non lasciano d'esser insieme le più nere, e sfacciate malignità, che da tristi diavoli dell'Inferno, possano mai a mente umana suggerirsi. E perchè nell'impudenza non vi sia chi vi oltrapassi; cominciate sino a dire *tom. 1. pag. 3.* che io nell'*Istoria Civile* parli ingiuriosamente, e con molto strapazzo degl'Austriaci stessi, e non risparmiato lo stesso Nostro *Augustissimo* Monarca, a chi l'Opera fu dedicata, e consagrada. Mà il buono è che siccome queste accuse danno orrore per la loro manifesta malignità, così muovono stomaco per la loro scipitezza, e compassione insieme, in vedere fin dove, ed a qual' estrema di delitti possa arrivare un cervello d'Uomo, una volta che forte passione lo alteri, e stravolga. Forse io terrò miglior ordine di voi, e perciò senza conturbarlo, siccome vi è accaduto spesso nelle vostre fanatiche lettere, comincerò da Carlo VI., facendomi indietro sino al Rè Ferdinando il Cattolico.

Parvi dunque, che sia ben fatto, e lo possa permettere questa nuova Morale, che fra le lodi, che io do a questo Augustissimo Principe, avendovi annoverata anche quella d'aver distinti i confini tra'l Sacerdozio, e l'Impero, talche oggi ammirati la Giustizia, e la Giurisdizione Ecclesiastica nel suo giusto punto, lasciandosi al Sacerdozio quel, che' d'Iddio, ed all'Impero quel ch'è di Cesare: parvi dico, che questa lode dopo averla anche trascritta colle mie parole, con inaudita impudenza, e malignità, siavi permesso di guastarla, torcerla, ed interpretarla a sì perverso senso, che ciò fosse lo stesso, che stabilire a Cesare un trionfo, in cui tra le insegne di tanti Regni, e Provincie conquistate, la più bella a vedersi, sia la sola del Sacerdozio strascinato in catena? Queste sono le vostre parole, che si leggono al *tom. 1. pag. 6.* delle vostre *Riflessioni*. E se per voi, come lo date a sospettare nella *pag. 4.* il ridurre ad armonia queste due potenze, sia lo stesso, che strascinare il Sacerdozio in Catena, perchè siete nella credenza de' primi Articoli fondamentali del precedente simbolo, che il Sacerdozio non meno nello Spirituale, che nel temporale dee signoreggiare, e non avere altri in questo Mondo, che *subditi*. Dovevate avvertire, che quando allora io scrissi così, non potevo avere questo sentimento, poichè la mia conversione, non era ancor seguita, ne io la devo ad altri, se non alla vostra Opera, che ultimamente ebbi nelle mani. Di

Di Carlo II., e come senz' aver punto di roffore, e con fronte dura più, che un macigno, avete potuto francamente dire nella *pag. 9.* » che per tutti gl' Anni del » suo governo, di cui si contano, gli avvenimenti, non meritò aver nome nell' Istoria Civile? » Quando nella *pag. 488. del 4. tom.*, che voi stesso additate nel margine (ch' è una forte riprova, che nell' impudenza non avete pari) non fu risparmiata alcuna delle sue lodi, di pietà, di clemenza, di coscienza, e di beneficenza inverso la Città di Napoli, e Regno per molti privilegi, e grazie concedutegli, e che lasciò pure a noi questo piissimo Principe alcune sue leggi? E questa vostra Morale dunque, che vi ha pure addestrate le mani a malignamente stravolgere, e falsificare le mie parole, e trascriverle tutt' altro, che sono nell' Originale? Io favellando di Carlo II., scrivo così. » Fra le sue virtù, furono ammirabili la Pietà, e la » Religione; giammai se n' intese parola alcuna ingiuriosa: avea una somma applicazione al dispaccio, privandosi sovente dell' ore del divertimento per non mancare alla spedizione di quello: ne mai risolveva cosa, senza che precedesse il Consiglio de' suoi ministri; ed eleguiva i loro dettami con tanta esattezza, che anche » le cose, che egli ardentemente desiderava, si asteneva di farle, e sovente ne ordinava di molte, anche contro il proprio sentimento, sempre che così egli era » da suoi ministri consigliato, riputando, che in cotal guisa operando, non avea di » che render conto a Dio dell' amministrazione de' suoi Regni. » Or rileggete ora le vostre trascritte *pag. 10.* dove oltre i crudeli scempi, e troncamenti, vi aggiungete anco quella benigna interpretazione: che io col proporre la pietà, lo fo apparire qual Rè da niente. Sarà pure, un fine tratto dalla vostra Morale, quello, che scopro nella vostra Opera, che nell' Indice fra le proposizioni ingiuriose, notate questa, che „ Carlo II. condusse nel suo Regno la Monarchia a miserabilissimo » Stato, „ riportandovi al *tom. 1. pag. 10.*, dove non recate altro, che le mie parole del principio del *lib. 33.*, dove riferendosi l' opinione di alcuni, che credettero, che la Monarchia di Spagna da Filippo II. cominciassero a declinare, si prosegue a dire „ Onde le Fiandre si perdettero, ed in decorso di tempo nel Regno di Filippo IV. suo Nipote, la Catalogna, Napoli, e Sicilia si videro in pericolo; Portogallo sottratto, e la Monarchia finalmente ridotta in quello stato miserabile, che „ fu veduto nel Regno di Carlo II. „ Forse alcuni diranno, che questo non sia difetto della vostra morale, mà della vostra Logica, credendo esser lo stesso aver Carlo II. ridotta la Monarchia a stato deplorabile, che cominciando a declinare fin da tempi di Filippo II. si fosse poi, tratto tratto, a tempi del suo pronipote, ridotta in quello stato, che ciascuno coi suoi propri occhi veda. Mà costoro immaginando così, mostrano non meno essere ignoranti, che temerarij. Come posso avere un tal' ardimento di attaccare per iscimunita la vostra Logica, quando in raziocinj ben tirati non ha pari al Mondo? Ignoranti, perchè non hanno avvertito, che voi in quell' Indice per renderlo più orrendo, avete assentata, non pur questa, mà moltissime altre proposizioni, le quali, riportandosi anche il lettore alla stessa pagina delle vostre *Riflessioni*, non si trovano affatto. Essi ripiglieranno. Mà ben matto, e scimunito sarà costui, che faccia un Indice, il quale poi non corrisponda coll' Opera. Questo appunto è il non sapere la finezza di questa Morale, e non intendere i sottilissimi suoi artifizj. Vi riderete della loro semplicità; non sapendo, che l' unica vostra fiducia, ed appoggio di poter mi discreditare in questa Corte ed altrove, era riposto in questo Indice, il quale senza l' Opera, in una nuova maniera, faceste subito volar attorno,

ed avete la cura di farne pervenire anche in Vienna in mano de' vostri Compagni, alcuni Esemplari, mà l'Opera non mai. Costoro mostrandogli ad alcuni idioti, dov' è l' Ordinaria loro pastura, ed ad altri, che non avean letta l' Istoria Civile, nello stesso tempo, che ne inculcavano l'orrore, non lasciavano per la lor carità di compattare il mio stato infelice, in vedermi in un baratro d'errori, e confusioni. E tengo di certo, che quando loro avvisterete questa mia conversione, ne avranno non disugual piacere, e contento di quello, che sarà stato il vostro.

Per non rompere il filo di tutti i Rè Austriaci, con Filippo IV. avete voluto unire anche Filippo III. e così nell' Indice, come nell' Opera pag. 9. dite „Di Filippo III. „e IV. farebbe lungo riferire le maniere dispreggevoli, con cui spesso ne fa menzione, ne, fin a dar anche loro nome di Grande, come suol darli al fesso „ Qui si, che io scuopro apertamente quanto sia grande l' efficacia di questa Morale, in virtù della quale io potrò da ora innanzi sicuramente far ciò, che voglio. Non additate però, contro il vostro costume, la pagina, ove do io a questi Rè tal nome. Taci, so che mi direte all' orecchio, se io scuopro il foglio, la calunnia sarà manifesta. Senti, *figlio caro*, quando noi trattiamo d' infamare, e discreditare qualcuno, poi che lo facciamo per fine di ridurlo in via, e di salvargli l' anima, tutto ci lece, tutto si può. E vero, che voi nella pag. 355. del 4. tomo della vostra Storia del solo Filippo IV. scrivete; e che del fastoso titolo di Grande, che gli fece assumere il Conte Duca, ne incolpate questo ministro, a cui, e non al Rè erano drizzati i motteggiamenti de' suoi emuli, dicendo. „Tanto che gli emuli del Conte Duca „con argutezza Spagnuola solean motteggiarlo, dicendo, che il Rè era grande, „come il fesso, il quale s' ingrandiva tanto più; quanto più si scemava il terreno „della sua circonferenza „ Con tutto ciò quando io a Filippo IV. hò aggiunto di mio capriccio anche il III., e che questo motteggiare, ancorche fosse d' altri, io l' hò addossato a voi; questo niente vi dee importare, e molto meno a me, quando si tratta di salvare un' anima traviata, e perduta. Sì, io vi rispondo, tutto va bene, e tanto, e non meno si potea sperare dall' efficacia di questa Morale. Mà come facciamo per quel passo, che soggiungete, tratto dal tom. 4. pag. 370. dove si rapporta ciò, che tutti gl' Istoric concordemente scrissero del sistema d' allora della Corte di Madrid, e che que' Regali Confessori erano Gesuiti, e quel, che è peggio, che niente l' Istoric Civile ripone del suo, mà non fa altro, che trascrivere le parole stesse di *Battista Nani*? Qui la vostra morale certamente non potrà giovarvi; poiche si entra in punti d' Istoria, ed io un' altra volta vi hò riverentemente avvertito, che non vi lasciate far tirar dentro questi intrighi. Il vostro forte sia la morale, e la logica, in che niuno potrà vincervi, e lasciate andare tutt' il resto. Ecco per non dipartirmi da ciò. Voi pure alla pag. 19. declamate contro quello stesso passo, lusingandovi, che bastasse a far conoscere l' odio intestino concepito contro la Nazione Spagnuola, e che non mi cadesse neppur in pensiero quanto, ha Cesare d' amore per quell' inclita nazione. E pure quelle non sono mie parole, mà del *Nani* stesso, ed i sentimenti sono di quanti mai hanno scritto Istoria di quei tempi. Che voi, per non far manifesta la Calunnia abbiate taciuto le lodi, che io do a questa Nazione al tom. 3. pag. 544., questo si può difendere colla vostra morale; che voi non sappiate le leggi dell' Istoria, che prescrivono, ne per amore doverli tacere i vizi delle nazioni, ne per odio occultar le virtù, si condona alla vostra ignoranza; mà aver allegati in pruova dell' impostura que' sentimenti, che sono universali di tutti gli storici,

rici, e quelle parole, che non sono mie, mà del *Nani*; a questo sì, che io non vi trovo scampo. Non mi maraviglio perciò, che notiate quel' che non io, mà quanti mai scrissero de' costumi, e difetti di questa Nazione; e che non notaste quelle lodi, le quali mi lusingo, che non troverete in altro scrittore Italiano. Le replicherò qui per farvi rosso, se ben' io fortemente dubito, se questo colore fosse mai noto al vostro volto. » Non vi hà dubbio (sono le mie parole della pag. 545.) che gli Spagnuoli per ciò, che riguarda l'arte del regnare s'avvicinassero non poco a Romani, » e *Bodino*, *Tuano*, ancorche Franzesi, siccome ancora *Arturo Duck* Inglese portano opinione, che di tutte le Nazioni, che dopo la caduta dell' Impero, signorreggiarono l'Europa, la Spagnuola, in costanza, gravità, fermezza, e prudenza civile, fosse quella, che più alla Romana s'assimigliasse. Nello stabilir delle leggi, niun' altra Nazione imitò così da presso i Romani quanto che la Spagnuola: Essi diedero a noi leggi savie, e prudenti, nelle quali non vi è da desiderar altro, che l'osservanza, e l'esecuzione. »

Di Filippo II. ve ne sbrigate in poche parole, e di Carlo V. un poco più. Mà nel primo vi accade lo stesso, poichè alla pag. 8. non rapportate, che alcune parole, le quali troverete pure in quanti hanno scritto delle azioni di quel Principe. Nel secondo sì, che vi potrebbe entrare un poco della vostra Morale, e della logica ancora, poichè alla pag. 6 indefinitamente, e generalmente dite, che io scrivo, *Carlo V. non aver avuto consiglio*, e poi la cosa si riduce ad una spedizione particolare, qual fu quella di Tunisi, e chi legge la pag. 56. del tom. 4. dell' *Istoria Civile*, troverà, che non io, mà a que' tempi non mancò chi giudicasse quella spedizione aver avuto infelice, ed inutile successo per poco consiglio di Cesare, che potendosi fare assoluto Signore di quel Regno, avesse, col renderlo solo tributario, voluto lasciarlo al Re Muleasser; *E Tommaso Campanella* in que' suoi fantastici discorsi sopra la Monarchia di Spagna non si ritenne perciò di biasimarlo. Mà in ciò, che poi vi siete voluto inoltrare, eccovi caduto ne' medesimi intrighi; poichè quanto trascrivete delle somme riscosse da Clemente VII., che si governasse col Consiglio di M. Gerres, e de' Donativi: credendo declamare contro di me, gridate contro il *Guicciardino*, e contro tutti gli storici di que' tempi. E intorno a donativi, contro gli scrittori Napoletani, che han tessuti de' medesimi particolari Cataloghi.

Per la stessa cagione io non so trovarvi scampo, perciò, che alla pag. 3. riflettete sopra Ferdinando il Cattolico. E' vero, che per difesa vi potrebbe entrare un poco di morale, primieramente, perche additate un foglio falso, rimettendo il lettore al tom. 3. pag. 153. affinchè non trovando niente in quello; ed all' incontro trascrivendone le parole, almeno lo mettete in dubbio; e per secondo, perchè vibrare l'accusa nel principio della vostra prima lettera, affinchè i lettori nel cominciare, si raccapricciassero nel sentire correre ingiurie espresse di Carlo, e degli Austriaci. Mà quali faranno queste ingiurie espresse? Ah male avveduto: Ecco che lasciando la morale, non ve n'accorgendo, date di piglio all' Istoria, e precipitate nel fosso. Trascrivete quelle parole, che non già si leggono alla pag. 153., mà alla pag. 543. del 3. tom. e credendo di trascrivere le mie parole, non v'accorgete, che trascrivete quelle del *Guicciardino*. Le mormorazioni, che s'intese Ferdinando d'Aragona per aver spogliato il Casato suo proprio del Regno d'Aragona, per far maggiore la grandezza del successore degl' altri Regni di Castiglia, qual' era il Rè Carlo d'Austria, e consentire contro il desiderio comune della maggior parte negl' Uomini, che il nome

me della Casa sua si spegnesse, e si annichilasse; sono rapportate non pur dal *Guicciardino*, mà da quanti storici mai scrissero di que' tempi; Mà la vostra disgrazia è stata, che l'Autore dell' *Istoria Civile* non si contentò solo di narrarle, mà si è servito in narrandole delle parole stesse del *Guicciardino*, sicchè tutti costoro, si sono lasciati in far correre ingiurie si espresse degl' Austriaci. Chiamate dunque voi ingiuria il rapportare, che fanno gli storici i varj discorsi, che il Mondo fa sopra le azioni de' Principi Grandi? Mà l'intrigo non finisce qui. *Quest' infame autore* dell' *Istoria Civile* al tom. 4. pag. 481., narrando le insinuazioni, che gli Spagnuoli, e fra gl' altri, il Cardinal Portocarrero, suggerivano al Rè Carlo II., perchè tutta intiera facesse pervenire la Monarchia di Spagna al Duca d' Angiò, poichè altrimenti essi l'avrebbero veduta lacerata, e divisa in mille pezzi: *Soggiunge queste parole.* Ricordavangli, che il savio Rè Ferdinando il Cattolico, ancorchè avesse potuto inalzare al Trono, almeno de' Regni propri, e da lui acquistati colle forze d' Aragona uno del suo Casato: volle nondimeno chiamare alla successione di tutti, Carlo d' Austria Fiammingo, perchè ben conosceva, che nella persona di quel potentissimo Principe, e per quel, che era, e per quel, che dovea essere, potevano que' Regni mantenersi uniti, formando una ben' ampia Monarchia, la quale aurebbe potuto lungamente durare, e non dissolversi con iscadimento della sua gloria, e dell' inclita Nazione Spagnuola. A quale de' due partiti vi risolverete ora; di lodare il Rè Ferdinando, ò di biasimarlo per quell' azione? Voi che volete mostrarvi sì buon lodatore degli Austriaci, avvertite bene dell' involuppo, in cui siete, dal quale, ne la vostra morale, ne la vostra logica, son sicuro, che potrà distrigarvene. E così vi lascio in pena della vostra curiosità, di voler fuori del vostro forte, spiare ciò, che si passa nell' altre Professioni, delle quali, e specialmente dell' Istoria, osservo, che ne state affatto ignudo, non sapendo, nemeno, che obbligazion dell' Istoricista sia, parlando di qualunque gran Principe, o Nazione, rapportare non meno le sue virtù, che i vizj, niente per amore amplificando, niente per odio detraendo. Queste sono le prime, e pur troppo note regole: e pure a voi son ignotissime. Che dovrò fare? Rimettervi a *Luciano* in quel suo Trattatino, *Quomodo conscribenda sua Historia*. Mà voi, o avete scrupolo di leggerlo, o difficoltà d' intenderlo; leggete il *Mascardi*, e se pur questo, che scrive Italiano non v' aggrada, almanco leggete il *Don Chisciotte* tradotto in nostra lingua, che vi riuscirà più facile insieme, e più piacevole.

Vi lascio, perciò, e v' abbandono in tutto il resto, che non sia Morale; ed io intanto ho voluto parlarvi delle cose precedenti, perchè poteste con maggior certezza assicurarvi fin dove possa stendersi nel malignare la forza, e l' efficacia di quella, che voi possedete. Del rimanente so, che perderei il tempo in seguir la vostra traccia intorno a ciò, che pure per lo stesso fine soggiungete degl' Elettori, e dell' Origine della Dignità Elettorale. E che dovrei dire intorno a ciò, che notate alla pag. 18. additando nel margine la pag. 5. 6. del 4. tom. dell' *Istoria*, dove si parla delle guerre passate per l' elezione all' Impero tra Carlo V. e l' Rè di Francia, e che tutto il successo è narrato quasi colle stesse parole del *Guicciardino*, di cui pur s' allega il suo lib. 13. dell' *Istoria d' Italia*? Mà ove mi metterei, se entrassi a parlare dell' origine del Collegio Elettorale, di cui oggi tanto si trova scritto, e pubblicato, che è venuto ormai il più trattarne a nausea? E pur voi ne siete così digiuno, che chi ne scrive contro il vostro concetto, credete, che l' abbia preso da *Mattia Illirico*, Autore da me, ne pur veduto nella corteccia, quando

do specialmente de' moderni, ve ne sono delle migliaia affai più accurati, e diligenti investigatori di una tale Istituzione. Ve ne farò sapere i nomi, ed i trattati, quando mi darete più accertati riscontri d'aver fatto miglior profitto in questo mestiero.

Mà fin dove potranno stenderfi queste arti maligne, che lecitamente possono usarsi presso Cesare, e suoi supremi ministri? Forse al sol fine, che il traviato venga corretto con carceri, proscrizioni, ergastuli, o esiglij? Più oltre, infino alla morte. Non senza tremar da capo a piedi io leggo alla pag. 17. che perche io non sento col *Baronio*, e *Bellarmino*, intorno all' Istituzione del Collegio Elettorale, dovrebbe il nostro Augusto mosso da furor giusto far sentire all' empietà, per prova, il taglio, non che vedere il lampo di quella spada, che cinge a difesa del Vaticano. Non vi farà per me. spirito di pietade alcuno? niuno tornate a replicarmi alla pag. 283. Bisogna per far salvo il tempio recidere il capo indegno. Oime! Non vi farà di perdono speranza alcuna? Una. E qual sarà? Questa vostra conversione. O mio gran liberatore; E come potrò io aver parole bastanti per esprimere i grandi, ed eterni obblighi, che vi debbo? voi in un punto salvate il mio corpo da crudel morte, e date vita eterna, ed immortale alla mia anima. Il solo Pontefice Romano, giusto, non meno, che liberal dispensiero di premj, e di corone, potrà remunerare questa vostra sì gloriosa, memoranda, e pietosa azione. Non vi è umano premio, che basti: Vi son dovuti gl' eterni, immortali, ed incorrottili; e poichè ve gli avete meritati, giusto è che gli conseguiate ancora, e non frapponga maggior dimora ad introdurvi nella possessione del Regno Celeste, di cui ne ha egli ambo le chiavi.

DUBBIO SECONDO.

Se chi professa la dottrina contenuta ne' riferiti Articoli possa francamente calunniare il suo Prossimo presso tutti gli Ordini delle Persone, addossandogli delitti gravissimi; sicchè venuto in odio, ed abominazione di quelli, la sua rovina sia certa, ed irreparabile.

Mi mette di ciò in dubbio; pure la vostra Opera, poichè osservo dalla medesima, che non si è risparmiata calunnia sfacciata, e nera che si fosse, che non si sia addopperata per rendere abominevole presso tutti, l'Autore dell' *Istoria Civile*. Osservo, che con tutto, che vi mettiate a scrivere contro un' Opera, nella quale la più rigida, e sforzata censura di Roma non ha potuto trovare alcuna proposizione eretica, essendosi contenuta nell' *heresim, ut minimum sapientes*: quando ora par, che quelle congregazioni abbiano ridotto ad un certo formulario le proibizioni de' libri, nel quale con facilità, quasi per ogni libro fanno correre eziandio il *imo etiam hereticas*; siccome si vidde in Napoli a tempi di Clemente XI. nelle proibizioni de' libri stampati per difendere l'Editto Regio, intorno a doverli conferire i Benefici a Nazionali; voi all' incontro co' soli gridi, e sciamazzi, senza provarle, piantate nel vostro indice:

LI

PROPO-

PROPOSIZIONI ERETICHE.

E quali sono questi Eresie? Eccole : Al tom. 1. pag. 52. *Voi dell' Esterior Polizia della Chiesa de' tre primi secoli, e del Governo de' Vescovi, e del Presbiterio, parlate come un Calvinista. Dato il repete a S. Cipriano; il repete a S. Cipriano? Vi mostrate un Presbiteriano; seguite il sentimento di Grozio intorno al governo delle Chiese.* Che volete, che in ciò seguissero l'esempio delle sinagoghe. Miserabile! e non v'accorgete del delirio ben lungo, che vi hà sorpreso, perchè dalla pag. 329. del 1. tom. continuate infino alla pag. 355. che vuol dire fino al fine di quella lettera. Come potete parlar tanto di ciò, che non intendete, e senza rispondere a S. Girolamo, a S. Basilio, a S. Epifanio, a S. Cipriano stesso, a Pietro di Marca, ed a tutti que' argomenti, ed autori, che si adducono alla pag. 53. 54. 55. e 56. del 1. tom. dell' *Istoria Civile*, con ispaventosi gridi solamente, e con urlì credete aver già dimostrate le Proposizioni eretiche? Miserabile! E non v'accorgete, che parlando di quel, che non intendete, mostrate una prodigiosa ignoranza in non saper distinguere ne' Vescovi ciò, che sia amministrazione, e governo delle lor Chiese, e ciò, che sia lor proprio Ordine, ed Istituzione? chi hà mai negato, che la lor Istituzione, ed Ordine non sia di ragion Divina? E non avete voi letto al 1. tom. pag. 66., che « fu da Cristo conceduta potestà agli Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro successori, » e che con effetto gli Apostoli ordinarono molti Vescovi, i quali poi dopo la lor morte succedero nella Chiesa in lor vece? Intorno al governo, e polizia. Non avete voi letto alla pag. 65. » che fu anche da Cristo conceduta agli Apostoli questa potestà di far de' Canonì appartenenti alla disciplina della Chiesa, essendo indubitato, che N. S. diede autorità a suoi Apostoli, e loro successori di governare i fedeli in tutto ciò, che riguarda la Religione, così circa il rischiaramento de' punti della Fede, come intorno alla regola de' costumi? « Così governo di chiesa, ed Istituzione de' Vescovi, tutto procedè per ordinazione Divina. Ma non bisogna confondere l'uno coll' altro; E perciò del governo separatamente si trattò alla pag. 53. 64. e 65. e della Istituzione alla pag. 66.

Cristo S. N. diede autorità a suoi Apostoli, e loro successori di governare i Fedeli; mà qual forma di governo questa si fosse, vario, e discorde fu il parere de' Teologi. Pietro di Marca disse così. *Juxta receptum ab omnibus Theologis axioma, Monarchicum Ecclesie Regimen Aristocratico temperari.* I Presbiteriani lo vogliono semplice, oppure Aristocratico, niente più concedendo a Vescovi, che a Preti. Questo errore fu dallo Storico Civile non pur rapportato, mà espressamente confutato, e detestato. Ecco le sue parole pag. 53. » Alcuni hanno voluto sostenere, che in questi primi tempi il Governo, e Polizia della Chiesa fosse stato semplice, e puro Aristocratico presso a Preti solamente, niente di più concedendo a Vescovi, che a Preti, non riputandogli di maggior potere, ed eminenza sopra gli altri : mà ben' a lungo fu tal' errore confutato dall' incomparabile Ugone Grozio; ed il contrario ci dimostrano i tanti Cataloghi de' Vescovi, che abbiamo appresso Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodoreto, ed altri, da quali è manifesto, che fin da tempi degli Apostoli, ebbero i Vescovi la soprintendenza della Chiesa, e collocati in più eminente grado soprastavano a Preti, come loro capo « E volli in ciò valermi dell'

dell' autorità di *Grozio*, per maggiormente far vedere, che l'errore de' Presbiteriani fu cotanto enorme, che non potè sopportarlo lo stesso *Grozio*, di cui rimane ancor dubbio, se avesse avuti sentimenti in tutto conformi alla nostra Cattolica Religione.

Si profegue in appo, e nelle pag. 54. si soggiunge » Così nel correr degl' Anni » disseminata la Religione Cristiana per tutte le Provincie dell' Imperio, ancorchè » mancassero gli Apostoli, succedettero in lor luogo i Vescovi, i quali soprastando » al Presbiterio ressero le Chiese. In oltre alla stessa pag. 54. dicefi, che gli Apostoli non in ogni Chiesa istituirono i Vescovi, mà molte ne lasciarono al solo Governo del Presbiterio, quando fra essi non v'era alcuno, che fosse degno del Vescovato. « Ciò comprovando colle parole di *S. Epifanio*, le quali non danno il repete a *S. Cipriano*, siccome, non senza poter contenere il riso, leggo nella vostra lettera 18. pag. 333.

Quel signore *Abate* » che hà fatto un grande studio ne' Santi Padri, che non potè contenersi di gridare ben due volte. Oh mio Dio! Un Curialetto di Napoli » da il repete a *S. Cipriano*, il repete a *S. Cipriano*? « Non già due volte hà fatto rider me, e la brigata, mà lo fa sempre, quando vogliamo prenderci spasso a sentirlo tutto spaventato gridare così. Il repete. Se fosser veri i vostri delirj, non il Curialetto di Napoli, mà *S. Epifanio*, e *S. Girolamo*, de' quali usando le solite arti, non avete voluto trascrivere le parole, lo darebbero a *S. Cipriano*, di cui anco vi è piaciuto occultar le parole. Mà il fatto stà, che il signore Abbate con tutto il suo gran studio ne' Santi Padri, si vede, che non ha letto ne gli uni, ne gli altri, poiche questi Padri in ciò concordano. *S. Cipriano* disse così: *Jam quidem per omnes Provincias, & per urbes singulas constituti sunt Episcopi.* *S. Epifanio.* *Presbyteris opus erat, & Diaconis; per hos enim duos, Ecclesiastica compleri possunt; ubi vero non inventus est quis, dignus Episcopatus, permansit locus sine Episcopo, ubi vero opus fuit, & erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi.* Ciascun vede, che l'un detto non distrugge l'altro; poichè *S. Cipriano* dice generalmente, che in tutte le Provincie, e Città furono costituiti i Vescovi: il che non esclude, che se in una non si fosse trovata persona degna del Vescovato, non avesse potuto rimanere senza Vescovo, siccome di Meroe Città dell' Egitto testifica *S. Atanasio*, che fin a suoi tempi non avea avuto Vescovo, e si governava dal solo Presbiterio. Onde *S. Girolamo* ebbe a dire, che queste Chiese *communi Presbyterorum consilio gubernabantur.* Che ve ne pare? Replichi ora il signore *Abbate*, non ridendo, mà da doverlo dica. *Confice, namque istat factum mihi triste.*

Questa fu la Polizia di que' primi tempi dello stato Ecclesiastico, e secondo *S. Epifanio* a questi tempi non rauvisavasi nella Chiesa altra Gerarchia, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi, riconoscenti per loro Capo i Vescovi, i quali essendo succeduti in luogo degli Apostoli, siccome questi riconobbero *S. Pietro* per loro Capo, non già Signore, così essi, quei, che succedero in suo luogo nella Sede di Roma.

Tutto ciò si dice, parlandosi del Governo della Chiesa dei primi tempi, ne' quali non era stata ancor dichiarata da' Canonici la ragion de' Metropolitani sopra i Vescovi delle loro Provincie, come fu fatto dapoi nel IV. secolo, siccome lungamente fu dimostrato nel lib. 8. ad cap. ult. della storia Civile; al quale vi rimetterei, se foste capace d'intenderlo.

Della elezione, ed ordinazione de' Vescovi si parla nell' *Istoria* più innanzi al n. 7. pag. 66. come mancati gli Apostoli, eran' ordinati da' Vescovi più vicini, i quali unendosi insieme col Presbiterio, e col Popolo fedele della Città procedevano all' elezione, la quale seguita, tosto il nuovo eletto era da' Vescovi consagrato. E perche non vi fosse occasione di dubitare, e di confondere la lore ordinazione con quella de' Preti, e de' Diaconi, e per far conoscere anche in questo l'eminenza de' Vescovi sopra de' medesimi, si foggiunge alla pag. 67. »L'elezione de' Preti, e de' »Diaconi si apparteneva al Vescovo, al quale unicamente toccava l'ordinazione, »ancorche nell' elezione il Clero, ed il Popolo vi avessero la lor parte.

Dove sono adunque le Proposizione eretiche? E se non vi piace il sentimento di *Grozio*, che questa forma di Governo si fosse introdotta ad esempio della sinagoga degli Ebrei; datene voi un' altra migliore, e farò contento di rifiutar quella suspicata di *Grozio*. Mà da voi non è da pretender tanto. Vorreste forse, che il modello si fosse più tosto preso da Gentili, siccome fa sovente il Cardinal *Baronio*, il quale è più inclinato a derivar molti riti, ed istituti da Gentili, che dagl' Ebrei. Mà i più diligenti Investigatori delle Origine Cristiane fanno meglio attenersi più agl' Ebrei, che a qualunque altra Nazione. Siccome faviamente fecero intorno al Governo delle prime loro Chiese; poichè gl' Apostoli predicando per la Palestina, e per le Provincie d'intorno il Vangelo, trovarono in que' tempi molte sinagoghe ben' instituite fin da tempi della dispersione Babilonica, e ricevendo queste per la predicazione degl' Apostoli la fede di Cristo, giacchè ad esse prima d'ogni altro fu predicato il Vangelo, non v'era cagione, perche dovessero mutar polizia, ed allontanarsi da quella, che l'esperienza di molti secoli avea approvata, e commendata per buona. Così dagl' Ebrei fu presa anche la forma delle Chiese materiali divise in Nave, in Atrio, ed in Sagrario, la dedicazione altresì, e la memoria del giorno anniversario, le Feste della Pasqua, e della Pentecoste: La lettura delle Epistole degli Apostoli conforme a quella de' Profeti, che si faceva nelle Sinagoghe; e tanti, e tanti altri riti, ed istituti.

Ne il disputare che si è fatto fra Teologi intorno al Governo della Chiesa di que' tre primi secoli, se fosse stato misto di Monarchico, e di Aristocratico, ouvero semplice Monarchico, o pur Aristocratico, offendeva punto i principali dogmi della Chiesa, e la sua fundamental dottrina: che da Cristo S. N. avesse avuto la Chiesa potestà di governare se stessa, ed i suoi Fedeli, in tutto ciò, che riguarda la Religione, così circa il rischiaramento de' punti di Fede, come intorno alla disciplina, e regola de' costumi, non v' è dubbio alcuno: Talche la Divina istituzione, ed ordinazione riconosce il suo Governo, e perciò non ad altri, che a Dio dee riportarlo, da chi direttamente gli venne; mà qual forma avesse avuto questo governo in que' tre primi secoli: Alcuni reputano ciò esser più tosto question di fatto, che di diritto. Le forme de' Governi, come dipendenti da' disciplina stan sottoposte a variazioni, mà il Governo è sempre stabile, e fermo. Iddio lo diede alla sua Chiesa, e glie lo manterrà in eterno. Parimente Iddio alle somme Potestà della Terra ha dato egli il potere, che esse esercitano in governare, e reggere i Popoli a se commessi, e questa Potestà lor viene immediatamente da lui, dal quale solo la riconoscono, ed al quale deono rapportarla: che poi queste somme Potestà sieno sopra la Terra variamente rappresentate, quali in forma di Repubbliche, o Democratiche, o Aristocratiche, ouvero miste: qual' in forma di Monarchia pura, e semplice, ouvero temperata d'Aristocratico; Questo non toglie, che, o il Monarca, o gli Ottimati, o il Pubblico

blico non eserciti quella Potestà assolutamente, ed indipendentemente da ogni altro, e che non la debba, che unicamente a Dio, *a quo omnis Potestas.*

Auverta V. P., che io parlo così, per ispiegare i sentimenti, che ebbi allora quando stava componendo quella *Storia Civile*, per far conoscere, che in ciò non m'allontanai dalla dottrina degli antichi Padri della Chiesa, e de' più gravi, e serj Teologi moderni: sicchè niuna proposizione Ereticale mi poteva essere scappata, siccome non ve la trovò la censura di Roma, e sol la vostra finissima Morale l'hà scoperta. Del rimanente dopo questa mia conversione, so che debbo tenere altra credenza, e secondando quella, che mi mostrate nelle vostre *Riflessioni Morali, e Teologiche*, per i precedenti Articoli fondamentali, devo tener con voi, secondo m'insegnate alla pag. 79. del tom. 2. » che non i Principi, e le somme Potestà, mà solamente il Pontefice Romano tien da Dio potestà immediata, tutti gl' altri l'hanno mediata: che la Chiesa ha il suo Monarca, e non vi è ora più da disputare del suo Governo, essendo assolutamente Monarchico, puro, e semplice, niente affatto contaminato d'Aristocratico, al qual Monarca dee tutta la Chiesa ubbidire, siccome pure m'avverte » il vostro *P. Bellarmino*.

Mà d'una cosa, prima di passare ad altro, voglio, che me diate istruzione, perche dubbito, che avendomi fatto avanzar troppo in quella Professione, non sia colto in qualche intrigo. Voi non vi contentate d'aver la Chiesa per Iposa del Pontefice Romano, mà i vostri Canonisti, el' *P. Bellarmino* la vogliono anche ferva. Or perciò non vorrei esporri al pericolo di dover professare eziandio, in conseguenza di ciò, che dal Monarchico si dovesse passare un poco più in là, ed entrare nel Turchico. E non vorrei, che siccome voi andate dicendo, che io non conosca altra ragion d'Impero, che d'Ottomanno, in vece di cercarla in Costantinopoli, non la trovassimo in Roma. E la mia paura nasce, non da leggieri sospetti, che forse voi non gli avrete, perche io leggendo il Cerimonial Ponteficale, veggio di quando in quando sfavillar certi lampi, che mi fanno temere del tuono. Sento parlare di Marescialli, di Soldani della Corte, e d'altri nomi, che non troppo mi piacciono. Ecco quando cavalca il Papa, dice, che *circa Pontificem aliquando ante, aliquando post equitabit Marescallus, sive soldanus Curia*: Guardate dunque bene in che mi mettete, e sappiate premunirmi da queste tentazioni, che farebbero per farmi rinnegar la Fede, che vi ho fin ora professata. Nel vostro indice leggo pure a Lettere Cubitali scritto:

PROPOSIZIONI EMPIE.

Mà poi riportandomi alle vostre *Riflessioni* osservo, che voi lasciando l'opera dell'*Istoria Civile*, vi rivolgete all' empietà, non di quella, mà del suo Autore, e contro del medesimo vomitate le più orribili bestemmie, che si fossero intese mai da bocca infernale, ed esecranda. So, che voi di quanto vomitate non ne siete convinto, ne potete convincerme altri, perche se ne avesse avute prove, non vi sareste astenuto di rapportarle. So che con gridare all' empio, allo scellerato, al senza Dio, e senza croce, lo fate per affordar la gente semplice, ed idiota, e tirarla dove volete; E poiche avete ben appreso in buona scuola, che bisogna badar più nel Mondo al numero dei più, che alla qualità de pochi: sapete con isperienza,

che quei si tirano per le orecchie, non già con prove, e ragioni, delle quali non son capaci, mà con gridi, e schiamazzi, e con altre apparenti, e strepitose immagini. Ed io di questo appunto vi dimando per mia istruzione, perche vedendo nell' Opera vostra, che lo fate a maraviglia, ed in cose gravissime, entro a credere, che facendolò voi, possa ognuno, in virtù di quella fede professatavi, lecitamente farlo, affine di perdere il suo Emulo, o Rivale: anzi non ci bisogna, che sia rivale, o nemico, mà sia qualunque anche incognito, e di cui non se ne sappian, ne gli andamenti, ne i costumi. Prova evidente ne danno più passi delle vostre lettere; poichè scrivendo contro uno a voi ignoto, e che non vi ha fatto alcun male, vi mettete a declamare non solo contro i suoi andamenti, e costumi, che non avete mai veduti, o scorti, mà anco contro la sua Credenza, e pensieri, a Dio sol noti.

INTORNO ALLA MORALE.

Ecco voi dite alla *pag. 205. del tom. 2.* che io puto forte d'Ateismo, e pur non m'avete ancor fiutato. Dite ancora alla *pag. 136. tom. 1.* che il sospetto, che di me corre, sia, O che non creda in Dio, o che pensi, non prenderfi Dio cura, e pensiero delle nostre cose. Fingete perciò nelle vostre *tre ultime lettere Filosofiche*, che io sia seguace della dottina d'*Epicuro*; Eppure, d'onde, voi prendiate argomento, ch' io segua questo Filosofo, e non più tosto *Cartesio*, o qualche altro, non si sa, ne voi lo dimostrate. Mà vaglia il vero, a fingermi tale, non fu la sola calunnia cagione, mà vi ebbe ancor parte la vostra vanità. Voi forse per caso vi eravate abbattuto nel *Marchetti*, vi piacque forse quella traduzione di *Lucrezio*, e cominciaste a saper qualche cosa di questa Filosofia, e siccome il costume de' poveri Novizi, che prendono volentieri ogni occasione, che se le presenti, per mostrare agli altri quel poco, che fanno: Così voi, non sapendo niente, ne di *Cartesio*, ne degli altri Filosofi, non voleste perder la congiuntura, di fingermi Epicureo, per disputare contro *Epicuro*, e *Lucrezio*, come farebbe frate *Cipolla*, e per potere infilzare quelle tante vaghezze, venustà, ed argutezze, che a ragione ponerebber a riso, ed a sollazzo chi vorrà esporfi al rischio del remo nel prenderfi il travaglio di leggerle. E mi date maraviglia, come voi, che v'intendete tanto, e si bene di attitolar libri, siccome ne date saggio nella *lettera 5. pag. 72.*, e ne avete tanto compiacimento, che lo ripetete nel fine della 7. alla *pag. 128.*; non avete attitolate queste vostre *Riflessioni Morali, e Filosofiche*, poichè quel Teologiche ve lo leggo scritto a disaggio, sapendo tanto di Teologia questa vostra Opera, quanto appunto, ne oliva *Guccio Imbratta*. Almeno quel *Filosofiche* vi calzava meglio; poichè sebbene, aurebbe potuto anche in questo farvisi la medesima difficoltà; non vi si potrà negare, che vi stava bene, riguardandosi almanco la vostra logica.

Voi forse direte. Io vi ho così creduto, perchè tal vi dimostrate nella vostra *Istoria Civile*. Ho detto alla *pag. 135. del 1. tom.*, che davate »prove evidenti di »non conoscere Religione in più luoghi delle vostre Istorie »Vi ho ridetto» alla *pag. 179.*, che in quei fogliacci non si perdona, ne pure a Dio «e nella *pag. 90. del tom. 2.* vi torno a dire che »la vostra Istoria da a credere, che non credete »in Dio «Mà questo appunto è quello, che io torno a domandare, se senza provare ciò, che dite, e senza dimostrarlo, si possa gridare impunemente all' empio, al miscredente, al senza Dio? Voi alla *pag. 155.* senza volervi impegnare a portar que' luoghi,

luoghi, ov'erano le prove evidenti di non conoscere Religione, ve ne sbrigate così » Piacemi tralasciarle per ora » Da poi saltate (per dimostrare, che io non conosco Religione) ai Monaci Rosariati, Cordonati, Correggiati: E di questa Religione dunque voi intendete? Or se è così, già siamo fuori d'ogni pericolo: abbiamo saldati già i nostri conti, e le nostre partite. I miei precedenti Articoli secondarj auranno fatt' ora, che in ciò forse aurò io più Religione, che voi: A quelli mi rimetto, e più di lor non dico avanti.

Avete con tutto ciò alla pag. 179. additati i fogliacci, in cui non si perdona, ne pure a Dio. E quali sono? Eccoli. la pag. 28. del 1. tom. ivi si legge, che nello stabilir savie, e prudenti leggi, bisogna, che alla Romana ceda la gente Ebreja » La cui legal disciplina essendo molto semplice, e volgare, non fu mai avuta in molta reputazione » Come? Per legal disciplina degli Ebrei, voi intendete forse le leggi eterne, ed immutabili del Decalogo dettate da Dio a Mosè? Par, che vi sembri così per quella chiosa, che fate alla pag. 182., dove dite » la disciplina legale degli Ebrei, cioè la Divina parola » E non sapete dunque qual fosse la legal loro Disciplina, specialmente a tempi di Gesù Cristo, quando siccome la Romana era arrivata al più alto grado di sua elevatezza, così l'Ebreja era caduta in mano de' Farisei, e de' Saducei in quello stato miserabile, che Cristo stesso se non vi basta S. Paolo (e tutti quattro i Vangelisti) ve ne può dare colla sua propria bocca autentici riscontri? Non sapete in qual' altro ridicolo, e fantastico stato si ridusse poi in mano di que' fanatici Rabini, e Cabalisti? A questo io non posso rimediare, e se a voi piace di scriver tanto sopra cose, che non intendete: io non vi potrei dare altro consiglio, che di tacere, e di mandarvi a scuola a cominciar da capo. Per ora non avete a far altro, che fortificarvi bene, e non uscir mai dal vostro forte. Morale, e Logica; e non pensate a parlar affatto di altra Disciplina.

Poichè quai rimedi potrei io prescrivere a quel delirio, che vi ha sorpreso nella lettera XI., parlando delle leggi Romane, e delle compilazioni dei Codici Gregoriano, e Ermogeniano? Che dourei dire intorno a quegli invincibili argomenti tom. 1. pag. 28., e tom. 2 pag. 54., tirati così bene dalla vostra logica, che se ne persuaderebbe pure Madonna Agnès? che di quei vaniloquj sopra la Giurisprudenza Romana rovinata per gli Vangeli di Cristo? E qui veramente cadono a proposito altre *Riflessioni Morali*, che le vostre, e che mi fan seriamente pensare alla miserabile condizione delle umane menti, che per niente alle volte sogliono dare in tali frenesie, che arrivano fino a fare sconoscere chi si ha continuamente innanzi agli occhi, e tra le mani: Ecco, la vostra Professione vi obbliga certamente ad aver sempre in mano gl' Evangelj di Cristo, e pur ivi né parlate, come a voi affatto ignoti, e sconosciuti, e quel, che è peggio la forza del delirio arriva fino a non farvi distinguere, non dico due cose diverse, mà a confondere le contrarie. Voi dite, e dite vero, che io abbia scritto, che la Giurisprudenza in Roma fu in fiore sin a tempi di Costantino (cosa che a niun' altro, che a voi dovea parer nuova; perch'è così trita, e volgata, che io credo, che vada scritta sino ne' boccali) mà poi freneticando, soggiungete, che io scrivo, essere decaduta per i Vangeli di Cristo, e per la veneranda Religione Cristiana: Questo è un delirio, che a niun' altro, che a voi potea venire in mente; essendo a tutti notissimo, che gli Evangelj di Cristo, e la veneranda Religione Cristiana non furono in altri tempi tenuti in tanta purità, ed osservanza quanto in quei tre primi secoli, che a Costantino precedettero, quando appunto la Giurisprudenza

prudenza Romana era nel suo bel fiore. Sono forsi a voi solo ignoti i comuni voti, e desiderj di tutti gl' Uomini pij, e dotti, che non lasciano d'incessantemente pregare Iddio, che gli piaccia di ridurre la sua Chiesa in quella santità, in quello spirito, in quella illibatezza di costumi, ne' quali si mantenne in quei tre secoli, nei quali le leggi del Vangelo eran la norma delle azioni de' Fedeli, in cui espressamente leggevano, che il Regno, che Cristo prometteva a suoi credenti non era mondano, e terreno, mà tutto celeste; E che perciò egli era stato mandato dal Padre in Terra, e non per distruggere l'Impero, e le sue leggi, anzi, per istringere maggiormente la divozione de' Popoli inverso i loro Principi, ed ubbidirgli, non solo per timor delle pene, che minacciavano, mà per obbligo ancora di coscienza, siccome altamente predicava S. Paolo, e tutti i Padri antichi di quei tempi? E se a voi era tutto ciò ignoto, e per il furor pazzo, che vi ottenebrava la mente, non avete scorti questi stessi sensi nell' *Istoria Civile*, che nei primi libri non v'ha pagina, che non ne sia piena: almeno vi dovea esser impresso quell' Inno della Chiesa, che spesse volte aurette dovuto recitare, o sentir almeno cantare, il quale v'intuona le orecchie con quel

*Non eripit mortalia
Qui Regna dat Caelstia.*

Non fu dunque un miserabil vostro delirio prendere per cose opposte, e che l'una distrugge l'altra, buone leggi latine, ed Evangelii di Christo? Chi non sa, che la Giurisperdenza Romana cominciò a decadere a tempi di Costantino? Mà ciò avvenne non per la veneranda Religione Cristiana, mà per quelle tante cagioni, che vi furono additate nel principio del 2 libro dell' *Istoria Civile*, che io non voglio qui ripetervi: le leggi di Costantino, e degl' altri Imperadori suoi successori fino a Valentiniano III. portarono all' antica Giurisperdenza cambiamento, anche per la Religione Cristiana, per quella parte, che riguardava l'antico jus Divino, e Ponteficio de' Romani, che dovea essere certamente tutto vario, e diverso, siccome si vede dall' intiero lib. 16. del *Codice Teodosiano*. Si portò anche cambiamento per i nuovi riti, e vari istituti introdotti in sequela d'una nuova Religione, siccome furono le manumissioni in Chiesa, la derogazione delle pene del Celibato, la moderazione nel concubinato, nei divorzi, e nel Dominio dei Padroni invertò i servi, nello stabilir nuove feste per i dì di Domenica, ed andar pian piano abolendo l'aruspicina, prima la privata, e dappoi la Pubblica. Le naumachie, il combattimento con le Fiere, le Lotte, i Giuochi de' Gladiatori, ed altri antichi riti, e superstizioni Gentili, siccome potrete vedere alla pag. 108. Giuliano, che volle tornare alla Religione Gentile, ed ebbe intendimento di ristabilire le cose nello stato primiero, andava perciò cassando, quel, che Costantino avea innovato; E quindi avvenne, che questo Principe acquistò varia fama presso i Gentili, e presso i Cristiani; questi lodando Costantino, quei biasimandolo, come novatore. Or un Istoricò, che rapporta le accuse, e le lodi, così degli uni, come degli altri, e che non vi mette niente del suo, additando nel margine gli scrittori contemporanei, anzi le leggi stesse del codice Teodosiano: vorrei sapere in ciò, che male hà fatto? Religgete di nuovo attentamente, mà con mente chiara, e serena, quando v'accorgerete d'essere in qualche lucido intervallo tutto l'intiero cap. 5. del 2. libro, che lo troverete alla pag. 102.

del

del 1. tom., e son sicuro, che aurete compassione di voi medesimo, ed orrore insieme, di tanti delirj, e vaniloquj, de' quali è tessuta tutta intiera quella vostra lettera. Altro scampo adunque non vi resta, che la vostra morale, ed in questo siamo d'accordo. Conosco bene, che così dovevate fare, per far cadere nell' odio, e nell' abominazione di tutti gl' Ordini, quell' Istoric per perderlo. Al Popolo non v' è mezzo più efficace per conseguir questo fine, che gridargli all' orecchio fino a stor-dirlo: All' empio, all' Ateo, al senza Dio, e senza Croce.

INTORNO A COSTUMI.

Vi è piaciuto ancora usare delle medesime arti intorno ai miei andamenti, e costumi per farmi credere tale; E come se mi fosse stato sempre attaccato a fianchi, con una franchezza mirabile vi mettete così ad esclamare a pag. 115. tom. 1. Si vede pur una volta assistere quest' Uomo a sacri Uffizi? Alle Chiese de' Gesuiti certamente, che nò, perche non avendo coro, onde perciò rendete tante benedizioni al P. Claudio, che non ve lo lasciò, non vi era niente ivi da officiare, mà presso i Benedettini, e specialmente in settimana Santa nella lor Chiesa di S. Severino spessissime volte, e mi maraviglio, com' essendo quella Chiesa così prossima al vostro maggior Collegio, non ve ne sia stata data notizia. Ascoltar Divina Parola? Veramente prediche de' Gesuiti io ne ho poche intese, poichè non avendo avuto la sorte di nascere a tempi del vostro Padre Lubiani, che era lo spasso de' Pulpiti, ed essendo poi succeduti tutti gl' altri, assai sciapiti, e sgarbati; stimai meglio ascoltarle nel Duomo, poichè la vigilanza di quell' Arcivescovo lo soleva prouedere de' più insigni Oratori, dove intesi il P. Casaretti, il famoso P. Dollera, ed altri assai celebri, e veramente Apostolici. Gli venne mai in pensiero di dar il nome a qualche Oratorio? A niuno certamente de' vostri Collegj, o casa Professa, dove in quelle Tabelle, che a lettere dorate, e cubitali hanno l'Epigrafe. *Nomina scripta in libro vita*, non troverete sicuramente scritto il mio nome, mà in quello de' PP. Pii Operarj in S. Nicolò alla Carità forse lo leggerete ancor oggi, e vi fu scritto, quando vi presedeva il P. Torres celebre per dottrina, e per santità di costumi; e nel quale, io per dirvela con sincerità, vi scorgeva un'altra Morale totalmente diversa da questa vostra. Onde tanto più vi prego a risolvermi nettamente questi miei dubbj, e senza equivoci, perche io non cerco altro, che la quiete, e la tranquillità della mia Coscienza. Del rimanente a quel, che soggiungete di non esser io stato veduto, mondar prima l'anima a piedi d'un Confessore; non ve ne maravigliate, perchè io non mi sono confessato mai a Gesuiti ancorche fossi assicurato, che erano indulgentissimi, e che in loro bottega, vi era robba per tutta sorte di persone, ed a buon mercato. Ora conosco, che ebbi in ciò un capriccio bestiale di non appartarmi dal mio Paroco, e dal P. Torres, e dagli Propositi in quell' Oratorio dopo la sua morte; mà da ora innanzi vi assicuro, che procederò in altra maniera.

Alla pag. 254., dello stesso tom. 1. dite »chè sia stato io veduto, piegar bensì il ginocchio agli Altari, mà non altrimenti di quel, piegavalo Naaman Siro all' Idolo » di Rammon, quando porgea il braccio al suo Re, che l'adorava » Io veramente non posso ricordarmi in qual Chiesa fossi stato osservato in tal positura. Ho avuto sempre in costume con ambo le ginocchia a terra pormi innanzi agli Altari, e starmi al possibile ritirato in me stesso con quella debita riverenza, e divozione, che si

M m

richiede.

richiede. Forse avrebbe potuto auvenir il contrario, quando dalla brigata ero forzato d'entrar nella Chiesa del Gesu nuovo; dove ordinariamente la gente corre, o per veder qualche magnifico Apparato di Tappezzerie, ed Argenti, o qualche sorprendente Illuminazione, ouvero per sentir qualche eccellente Musica; poiche per dirvela con ingenuità, entrando io in quella Chiesa, ho creduto d'entrare in una magnifica, e ben' ornata Galleria, ove il Popolo andasse a ricreare gl' occhi, e l'Orecchie in quelle sì vaghe, ed aggradevoli apparenze, ed in quei numerosi, ed armonici concerti. Non devo tacervi, che fui sorpreso in questo passo dalla vostra erudizione, come non sapendo niente degli Ebrei, ne di Scrittura vi fosse venut' a mente quell' Istoria di Naaman Siro? Mà poi m'accorsi, che era potuta pervenire a vostra notizia, perche nella famosa controversia dell' adorazione permessa a novelli convertiti Cinesi, giovò molto a vostri Gesuite quel fatto, e non tralasciarono d'ingrandirlo, ed inculcarlo in tutte le contese, ch' ebbero perciò co' Domenicani.

Proseguendo l'analisi de' miei andamenti, e costumi, vi siete ancora avanzato in dire, che io abbia sostenuto esser lecito il Concubinato non meno *in jure*, che *in facto*. Dite nella lettera 7. alla pag. 117., che » io manifesto espressamente il mio concetto, » che il Concubinato non era già disdetto ne' secoli da noi alquanto remoti, mà che » siasi poi tenuto per mostruoso dal pregiudizio de' nostri tempi ». Tornate dapoi nella lettera 16. pag. 301. a ripetere lo stesso con dire, » che io reputi il Concubinato » niente disconvenevole, e pudica Congiunzione, che lice, e che puol chiamarsi » secondo Maritaggio, come ivi si comprova a lungo con due erudite dissertazioni. »

Intorno al dritto, io non intendo, disputar con V. P. per quell' attenzione, e riverenza, che vi si dee; poichè farebbe lo stesso, che farvi bruttamente arrossire della vostra ignoranza: oltreche niuno profitto ne cavereste, stando in questo stato d'innocenza, e di purità, non intendendone, ne meno i termini; tanto più, che in ciò a niente vi potrebbe giovare la vostra logica, e molto meno la Morale. E che dourei dirvi, quando prendete per due dissertazioni ciò, che io brevemente accennai in due occasioni, quando ebbi a spiegare, che cosa fosse il Concubinato di quegli antichi tempi, del quale fui quasi forzato a parlare, per difesa dell' onestà delle leggi Longobarde, e del nostro Ruggiero I. Rè di Sicilia?

Nel primo tomo alla pag. 357. fui obbligato parlarne, acciochè niuno si offendesse in leggendo nel 2. libro delle leggi Longobarde una legge, nella quale si vede permesso il Concubinato, vietandosi solamente di potersi ritenere in un medesimo tempo, e moglie, e concubina, dovendo ciascuno esser contento, o d'una sola moglie, o d'una sola concubina: Additai solamente nel margine gl'Autori, i Canoni, e le leggi, che lo spiegavano, e soggiunsi di più, che per maggior intelligenza, ciò » meriterebbe un discorso a parte, mà tanto basterà per ciò, che riguarda il nostro istituto, » il quale era d'illustrare quella legge, perche non sembrasse disonesta, e scostumata, secondo l'idea, che si ha presentemente del Concubinato de' nostri tempi, affatto diverso da quello, del quale parlarono le leggi Romane, e le Longobarde. Forse altri auran riscontrati quegli Autori, quei Canoni, e quelle leggi, e se ne saran persuasi, mà voi con tutto, che vi abbiate presa la briga di confutar quell' Istoria non vi siete, ne pur curato di vederne uno, mà tirando avanti il consueto, e costante vostro costume, proseguite a gridare, ed a declamar solo, ed a parlar maravigliosamente di ciò, che non intendete. Io ora mi diffenderei di

di farvelo capire, anche se vi mandassi quel discorso a parte, che io dissi. E che gioverebbe con voi allegarvi i Canoni de' Concili Illiberitano, e Toletano, di cui forse non avete sentito, ne pur anche il nome? Che *S. Isidoro, i Capitolari di Carlo M., e di Ludovico, il Decreto stesso di Graziano?* Che le leggi di Costantino, e di Giustiniano? Che le Novelle di Zenone, e di Marziano? Sarebbe tutta Opera perduta. Conosco, che per voi dourebbe esser questo un racconto molto lungo, e si dourebbe cominciare da primi rudimenti, con ispiegarvi i vocaboli; poichè avete dato manifesto indizio di non solo non intenderne la forza, mà nemmeno il latino. Ecco, io dissi, che i Romani chiamavano il Concubinato » *Semimatrimum*, » e voi alla pag. 301. dite, che io voglio, che si chiami *Secondo Matrimonio*. E perchè non vi sia occasione di dubitare d'esservi ciò accaduto per inauvertenza, lo replicate alla pag. 392. dicendo; » So, che definisce per secondo matrimonio il Concubinato. « Ed è veramente da ridere, che declamate tanto contro il Concubinato, nello stesso tempo, che lo fate passare per secondo matrimonio; poichè se non siete seguace della Dottrina de' Montanisti, che detestavano le seconde nozze, ognuno dourebbe credere, che ammettete per legittime non solo le seconde, mà anche le terze, e quarte noze. All' incontro in que' due luoghi, ed in tutte le leggi, e Canoni, che ivi si allegano, si parla del Concubinato, come d'una Congiunzione permessa, serbandosi però quei requisiti, che se gli prescrivono dalle leggi, onde fu detta anche legittima, perchè le leggi gli davano forma, e metodo. Era ancor chiamato *Semimatrimum*, siccome la Concubina, Semimoglie, perchè se bene intorno a riti, ed alle Solennità, ed al fine della procreazione della prole era dal matrimonio diverso: in moltissime altre cose però era conforme; siccome di non poter aver luogo se non tra sciolto, con sciolta, con deliberazione di viver sempre in tale stato con affezione maritale, ed astenersi dal altri illeciti congiungimenti, poichè anche nel legittimo Concubinato si commetteva adulterio. Or voi altrove lo prendete al rovescio, ed alla pag. 118. lo confondete colla Fornicazione, credendolo simile a quella congiunzione, col la quale vostro Padre si accoppiò con vostra Madre, ed alla quale il Mondo è cotanto obbligato per aver dato alla luce un tal' Eroe, qual voi siete: dando perciò di piglio a quella sentenza veramente a pochi nota, ed assai pellegrina. *Qui jungit se Fornicariis?* Or non è questo un delirare, ed un parlar più di quello, che meno s'intende, che vi porta fin ad infamare la vostra origine, ed i vostri natali?

Ebbi un' altra occasione di parlare del Concubinato di que' tempi, e fu nel 2. tom. alla pag. 226. quando ebbi a favellare del nostro Ruggiero, per noi Grande non meno di che fu presso i Francesi Carlo M. Nella serie de' suoi Figliuoli, pur di colui se ne annoverano alcuni, che lasciò non delle Mogli, mà delle Concubine, che successivamente tenne nel suo Palazzo. Gli scrittori Francesi per levare i pregiudizj, de' quali secondo i costumi presenti sono ingombrati communemente gl' Uomini, che non fanno la differenza tra l'antico Concubinato, col presente; affin di purgar Carlo M. dalla macchia d'incontinenza per aver avuto successivamente oltre le Mogli anche le Concubine, avvertono i lettori a non iscandalizarsi, se di Carlo M., che in più Provincie della Germania, non meno, che della Francia si vuol far passare per Santo, si scrivono tali congiunzioni; poichè a quei tempi non erano, come quelle d'oggi, mà permesse, e legittime, come quelle alle quali, dalle leggi se l'era prescritta certa forma, e metodo, e che poi le leggi stesse, ed i nuovi costumi introdotti le abolirono, e dannarono.

Or questo appunto intesi far io al nostro Ruggiero, di purgarlo da questa taccia, e di far accorti i lettori a non riputarlo per questo, per un Principe dissoluto, ed incontinente. Agli altri, che sono intesi d'istorie, e d'antichi costumi, e leggi, non sembrò questo rapporto cosa strana, e nuova: mà a voi, che vi mostrate così fanciullo, e semplice di queste cose, che mi pare, che siate or ora nato, parrà certamente ogni cosa mostruosa, e stravagante. Sicchè stimo esser opera perduta il dovere trattenermi di vantaggio a parlare con voi di questo Concubinato *in jure*, che ricerca un più istruito, ed adottrinato Novizio, e che ne sappia almeno i termini.

Mà del Concubinato *in facto*; in questo sì, che posso accettarvi per Maestro; poichè oltre l'esperienza, potrete colla vostra Morale suggerirmi de' bei lumi, come in effetto me ne porgete in queste vostre lettere. E chi meglio che voi potea istruirmi de' presenti Concubinati di fatto (poichè oggi non hanno questi assistenza veruna di legge) quando ne avevate in Casa un domestico esempio, anzi ad uno di questi Concubinati voi dovete il vostro essere, e la vostra nascita? chi meglio dunque di voi potea esser inteso di tutte le sue minute circostanze, e de' travagli, che passò vostro Padre, bazzicando con vostra Madre, e de' pericoli, che forse corse di non vedere descritto il suo nome nel pubblico cedolone *de Concubinari scommunicati*? Voi però senz' additar d'onde di me aveste sì minute, e particolari notizie con una franchezza mirabile addossate a me ciò, che forse dovette intervenire in casa vostra, e scrivendo alla pag. 120. della 7. lettera, che io fui mosso a scrivere con que' sentimenti contro i Erati per l'amor di libertà di vivere a mio talento, soggiungete queste parole; per le quali certamente aurete nella rabbia, ed impudenza superati quanti sfacciati menzogneri, e neri calunniatori fossero stati nel Mondo giammai. « Lo commosse per fine (voi dite) l'onta del non vedersi per poco descritto il nome indegno nel pubblico Cedolone *de Concubinari Scommunicati*. » Come sapete questo rischio, che io era per passare? Eravate forse uno di quei, che compongono in Napoli quella particolar Congregazione de' Preti, che invigilano sempre con non minor auvedutezza, che stretto, e sommo segreto, e per maniere occulte, e impenetrabili a sciorre tali congiungimenti, e staccar tali Conjugati? Certamente, che l'esperienza domestica vi dovea far sapere, che in quella non vi hanno parte, ne Frati, ne Monaci, e molto meno Gesuiti: Aggiungete appresso. « Ebbe allor egli dall' altrui autorevole intercessione, il favore di esser sottratto da quell' infamia. » A me veramente di quella Congregazione, erano stati fatti rapporti totalmente contrarj: che sotto l'Arcivescovo *Pignatelli* era molto severa, e rigorosa, che non si perdonava a persona di qualunque condizione, ch' era sbandita ogni connivenza, e tolleranza, e si rifiutavano intercessioni di Persone per autorevoli, che fossero, che mai fu veduta in tanta austerità, e rigidezza, quanto in questi ultimi tempi. Poichè gl' Arcivescovi passati non molto vi badavano, ed erano in ciò assai indulgenti: Sicchè io certamente non avrei potuto compromettermi quella tolleranza, e connivenza, che forse a tempi passati fu praticata con vostro Padre da predecessori Arcivescovi. E vero, che la vostra Morale vi è di grandissimo scampo, mà nel fingere, bisogna pur avvertire al verisimile, poiche altrimenti la favola riesce sciocca, ed insipida. Questa che avete or tessuta la potrà difendere la vostra morale; per ciò che riguarda la calunnia, e l'impudenza, e toglierle quell' orrendo aspetto di protervia, e di malignità; poichè secondo le massime di quella si posso-

possono usare tutte le arti maligne, quando s'indirizzano al fine di perdere un Uomo per salvargli l'Anima; mà non la potrà difendere per l'inverissimilitudine dalla goffaggine, e scipidezza. E vero però, che l'eccesso della Carità, che veggio praticare in questo particolare, potrà coprire tutti questi, ed ogn' altro difetto: poichè a niun altro, che a voi dovea passar in pensiero di parlar di Concubinato per non rinfrescar la memoria de' vostri natali; e se pur aveste voluto entrare a parlarne, dovevate conformarvi almeno in questo co' sentimenti di quell' Autore, il quale per altro vi dava in mano cose tali da poter giustificare in qualche maniera la vostra concezione, e natività, e non farla credere cotanto inonesta, ed obbrobriosa al Mondo, quanto oggi si sente. Mà il vostro zelo, e l'ardor che avete avuto per salvarmi l'anima non potea arrestare per qualunque umano rispetto il corso della vostra penna, e se non curaste, ne disonore, ne infamia, molto meno poteva arrestarvi questo vano, ed ideal rispetto di legittimità di Natali.

Tanto avete creduto bastante per farmi entrare nell' odio, e nella generale abominazione di tutti, mà per far conoscere, che la vostra Morale era provveduta d'armi più fine, e più corte, date ora di piglio alle particolari, e che riputate esser più proprie, è adattate per i soli Napolitani. Intorno al Miracolo di *S. Gennaro* con vostro dolore aurete forse scorto, che non si negava alla pag. 25. del 4. tomo; mà sol si parlava de' pronostici, che si fanno sopra: onde scorgendo, che non v'era da profittar molto, contro il vostro costume, appena nel 2. tom. alla pag. 210. l'accennate, senza spendervi quelle solite vostre esclamazioni, e schiamazzi, e passate ad altro. Io non credo, che vi siate attenuto da urlare, perchè forse avevate letto nel *P. Antonio Caracciolo Historia Sancti Januarii* pag. 258., che se bene per l'osservazioni fatte, e di scioglimento, e di durezza, alcuni s'inducono a presagire, o buoni, o rei successi, con tutto ciò il miglior frutto, che da tali avvenimenti dee il Cristiano cavarne, sia d'imputare la durezza, che talora si sperimenta, a nostri peccati; secondo che ci ammoniva pure *S. Odone* Cluniacense del cessamento de' Miracoli, affinché rivoltandoci ad una vera penitenza, plachiamo lo sdegno della Divina vindicatrice mano. Son sicuro, che, ne voi avette letto questo Autore, perchè è Teatino, ne vi possono entrar in capo questi concetti. Mà vi avrà fatto andar in ciò un poco ritenuto il ricordarvi forse, che il vostro *P. Francesco* di *S. Girolamo* nelle pubbliche piazze sopra le botti, con terribile, ed ispaventosa voce non inculcava altro a Napolitani, che non bisognava confidar tanto al Miracolo fatto in quell' anno, sicchè fosse loro datta impunità di vivere con dissolutezza, perchè erano già assicurati di esser esenti da tutti i pericoli, rinfacciandogli, che d'un sì gran Santo, e d'un cotanto lor amoroso Protettore, essi facendone mal' uso, volean obbrobriosamente ridurlo a far il mestiero di Spione.

Vi riducete adunque, usando delle solite arti, a dire, che io avessi scritto de' Napolitani, essere mancatori di Fede, e ladri; che si feriscono ancora in quell' Istoria le Dame Napolitane nell' onore, e che de' loro Magistrati, e Giuriconsulti se ne parli con istrapazzo, e specialmente di *Andrea di Capua*. Per dar risalto a tali accuse le avete collocate nel vostro Indice sotto la rubrica delle

PROPOSIZIONI INGIURIOSE.

Mà qui è da notarfi cosa forse non ancor intesa, e che fa conoscer, che in quest' arte siete giunto all' ultimo punto di perfezione. Quanto sia grande la vostra verecondia, e modestia ben si è potuto vedere dalle cose precedenti; in quest' Indice però ne avete voluto dar un saggio più chiaro per il quale non potrà alcuno più dubitarne, poichè *infringendolo*, dite così » Erano caduti NN. NN. NN. in mille » spropositi, e laidezze » Chi legge quelle lettere puntate, certamente, che raccapriccerà i Capelli, ed aggriccerà le carni, credendo, che sotto que' caduti in mille spropositi, e laidezze, saranno nascosti personaggi grandissimi, sacrosanti, e d' alto affare, giacchè lo scrittore non ha avuto animo, ancorchè non facesse altra parte, che di relatore, di chiamarli per nome. O l' inudito pudore, o ammirabile verecondia! Temea il volto delicato, e teneo di non tutto arrossire in nominarli. E quali mai questi saranno, poichè non si cita foglio alcuno per poterli ravvisare? Volete saperli? sono suor *Giulia di Marca da Sepino* del Terzo Ordine di *S. Francesco*, il *P. Agnello Arciero* Crocifero, e il Dott. *Giuseppe de Vicariis*, i quali in Napoli facendo mal' ufo della Mistica diedero in mille spropositi, e laidezze, ed avean dato principio ad una abominevol compagnia, alla quale avean arrolato più loro discepoli, e maschi, e Femmine. Così appunto gli leggerete alla pag. 109. del 4. tom. dell' *Istoria Civile*. E perchè si è avuto rossore di nominarli? Furono forse i loro delitti occulti, e le loro Assemblee si segrete, ed impenetrabili, che non furono a niuno scoverte? Tutto al rovescio. Questa fu una causa in Napoli, e in Roma così strepitosa, e per le forti, ed alte protezzioni di ciascuna delle parti così contrastata, ed accesa, che durò molto tempo, e non fu terminata, se non nel Pontificato di Paolo V. nel 1615., e furon fabbricati più processi, e fatte strepitose esecuzioni. I Gesuiti, che presero la difesa di suor Giulia, e degl' altri caduti in mille spropositi, e laidezze, contrastaron ferocemente co' Teatini, che voleano i rei puniti. In fine trasmessi i Carcerati in Roma nelle prigioni del S. Ufficio, Paolo V. con particolar attenzione fece esaminare con molta diligenza, ed assiduità dagl' Inquisitori la causa, e convinti i rei de loro falli, furono dichiarati Eretici il *P. Agnello*, Suor Giulia, e Giuseppe de Vicariis, e come tali furono condannati alla pubblica abjura, ed a carcere perpetuo; Onde a 12. Luglio dell' Anno 1615. essendosi fatto erigere nella Chiesa della Minerva un ben solenne apparato, in presenza del Collegio de' Cardinali, di molti altri principali Signori, e d' un infinito Popolo, tutti, e tre abjurarono i loro errori, e nelle abjure confessarono tutte le sporcizie, ed i loro mistici deliri; ed affinchè i partigiani di suor Giulia finissero di credere la sua falsa Santità, per Ordine dello stesso Pontefice furono a 9. Agosto letti nel Duomo di Napoli, non senza stupore, ed ammirazione di tutti, i sommarj de' loro Processi. Così pure si legge nell' Istoria suddetta alla pag. 111., ed alla seguente si aggiunge ancora, che accaddero altri casi consimili in Napoli, dopo d' essersi trasmessi i Rei in Roma, di che, se non fosse il rispetto di alcune Famiglie, che ancor durano, potrebbero recarsi molti esempi. Qual fu dunque verecondia la vostra di tacer nomi così diffamati, è pubblici, o vero una delle solite finzze della vostra Morale per dar' orrore a coloro, a quali senza mandar loro l' Opera, avevate trasmessi questi vostri Indici? Venga ora qualunque più fino impostore, e maligno, che

che fosse stato al Mondo giammai, e veda, se può contendere con voi in espertezza di quest' Arte.

Non dissimili sono le altre vostre prodezze intorno ciò, che notate nella *lettera 3. alla pag. 31. e 32.* dove la sola vostra Logica vi può difendere, la quale sovente sopra un fatto particolare tira induzioni generali: così voi, che niente sapete d'Istoria, e che la taccia, che in quel fatto di Manfredi si diede a Pugliesi, non v'è scrittore, che non la rapporti; volete per quell'avvenimento, ch'io faccia passare indefinitamente tutta la Nazione Napolitana per traditrice insigne de' suoi Signori.

Non imputo io, alla *pag. 428. del 4. tom.*, i Napolitani di ruberia, mà dico, che i Forestieri viaggianti, e riflessivi, che vivono in questo mal concetto, vedendo tante ricchezze nelle Chiese, maggiormente ci si confermano, sapendo le massime, che si fan correre, che si salda con Dio ogni conto, quando chi rubba in vita, lascia alla Chiesa in morte, e molto più vi si confermerebbero, se più d'appresso avessero scorsa questa vostra Morale.

E che volete che io vi dica de' nostri Giuriconsulti, Magistrati, e di *Andrea di Capua*, sopra i quali in quella lettera vomitate tante inezie, e scurrilità, che oltre il riso, muovono anche il dubbio, se voi avete letta quell'Istoria, la quale per la sua maggior parte non contiene, che il pregio, e l'eminenza, che in Giurisprudenza ebber sempre i Dottori Napolitani sopra tutti gli altri dell'altre Nazioni, massimamente nella Feudale? Che vi dourei dire di *Andrea di Capua*, che corre luminoso in tutta quell'Istoria, e che non vi era affare di Stato più grave, e rilevante del regno, che non si commettesse alla sua insigne dottrina, e prudenza? Talchè chi oggi rappresenta questa non meno antica, che Illustre casa ne diede espressi, e perenni documenti all'Autore di suo compiacimento, e gratitudine? Che in fine sopra quel, che delirate intorno alle Dame Napolitane? E d'un semplice rapporto delle querele portate da suoi Emuli alla Corte, contro il Duca d'Ostuna, affinché fosse rimosso dal Governo, imputandogli frà l'altre cose, che si facesse lecito di conversare con troppa libertà colle Dame, senza nominare quali fossero, voi tosto lo addossate allo scrittore, quasi che egli volesse con ciò toccarle nell'onore? E non fate voi peggio alla *pag. 40.*, che quando ivi si parla generalmente, voi venite a particolarizzare, e ci additate »per sua favorita una tal' Illustre per nobiltà »di sangue, mà però unica» e con ciò mettete curiosità alla gente di sapere chi quella si fosse stata, e di qual famiglia?

I favori, che poi spargete nelle vostre lettere, a Napoli, sono singolari; or ravvisando in quello gran Mondo spiriti sublimi, e forti, i quali nulla stimano, anzi dispregiano i Santi, la Chiesa, e l'Indulgenze; talora vi ravvisate anche de' libertini, anzi non arrossite alla *pag. 208. del 2. tom.* dire, »che io l'abbia posto in »sospetto di Giudaismo, di Maomettismo, d'Eresie di varie forti,» ed alla fine fin »d'Ateismo.» Ed in fine, per quanto a voi gli auresse tolto quel pregio, onde v'è gloriosa nel concetto di tutte le Nazioni del Mondo, di aver avuto sempre in odio, ed abborrimento l'orrendo Tribunal del S. Ufficio. E voi all'incontro con una inaudita impudenza, e sfacciata menzogna, dite essere ostinazione di pochi il non volerlo accettare. Ora intenderete la forza, e la proprietà di quelle parole del Decreto della meritata proscrizione: »Conviciis, & contumeliis refertum, & satyrarum perpetuam contra Privatos, & Publicum agente; »e del ben dovuto bando: »di lacerarsi crudelmente la reputazione de' Privati, e del Pubblico.» Almen per questo
fu

fu ben fatto, che la vostra Opera condannata a perpetua dimenticanza giacesse sepolta in tenebre oscurissime, e che appena nata, dormisse un'eterna, e tenebrosa notte. Ma cade pure a proposito quella stessa domanda, che si fece nel precedente dubbio. A che tanti ordigni, e macchine? A qual fine si mettono in opera arti sì nere, e maligne? Per correggere forse il traviato, e ridurlo in via? Nò. Affinche questo Istoric Curiale si trovi in bando infame per furor pubblico? non basta. Che dunque si aurà da fare? Bisogna, che Napoli incrudelisca contro sì perfido Cittadino. Bisogna per far salvo il Tempio recidere il Capo indegno; così gridate alla pag. 222. e 283. della vostra 15. lettera. E questa diminuzione di capo doverà essere civile, o naturale? Naturale. Di modo che il capo fisicamente sia separato dal busto. E' forza, che viva altrove, se non vuole essere morto; così con voce orrida, e tremenda mi sentenziate alla pag. 50. della lettera 4. Chi mi salverà, e trarrà fuori dal gran periglio? Questa vostra conversione; per conseguire la quale, e non per altro fine si sono adoperati tali mezzi giusti, legittimi, ed onesti, perchè non altronde derivano, che da una pura, sincera, e perfetta Carità Cristiana Amen.

DUBBIO TERZO.

Se un tal Credente possa impunemente addestrar la bocca a mentire, e le mani a falsificar passi, sensi, e date, ancorchè ne possa seguir danno al suo Prossimo, o nella stima, o nella robba, o nell'onore.

Plù cose mi mettono di ciò in dubbio, poiche sapendo, che avete sempre in bocca gl'Evangelii di Cristo, ne quali non s'inculca altro, che schiettezza, e sincerità con quell'*Esi Est, Non Non*: infin a vietarsi perciò il giurare. Voi all'incontro non so per qual virtù, ed efficacia, con una franchezza ammirabile mentite prodigiosamente più, e spesse volte in tutta quella vostr'Opera, e sovente avete addestrate le mani così bene a falsar parole, e sensi, siccome li avete a stroppiar versi, e nomi. Intorno a miei andamenti, e costumi, ne avete pur dette delle grosse, mà assai maggiori, e più impudenti intorno a miei avvenimenti, che non sapendogli, franco franco gli narrate nella lettera 4. pag. 45. 46. 47. 48. Non voglio perder il tempo a convincere di falso tutta quella mal tessuta favola, perchè penso, che a tutti fuor che a voi farà nota la verace Istoria; ne io pretendo giustificicar con voi la mia condotta, e se la deliberazion presa di venir a presentare in persona la mia Opera a Cesare, a cui era dedicata, fosse stata, o nò maggiormente spinta, ed accelerata per i romori, e schiamazzi d'alcuni Frati parasiti, e ghiottoni, i quali temendo non si dovessero chiudere tosto le loro botteghe, e seccar tutte le forgive, e le mine de' loro Tesori, si posero non pure ne' Confessionarii, mà nelle pubbliche piazze a guisa di baccanti a declamare, ed un de' vostri Gesuiti a farlo sin sopra i pulpiti; solamente intendo di palesarvene alcune, le più sfacciate, non ad altro fine, che per sapere, se l'efficacia della vostra Morale sia così grande, che ci salverà anche da' quelle, che auran-
no una simil tempra.

Ecco

Ecco voi parlando della mia Opera, francamente dite alla *pag. 46.*, „che io „con un fottit ritrovato andava cercando una maniera di darla alle stampe, senza „interessarvi l'autorità d'alcun pubblico Magistrato. „ E poi soggiungete alla *pag. 47.* „Che con tale artificiosa maniera ottenni dalla connivenza altrui la balia di metter „in effetto quanto avea per appunto avuto in pensiero. » E state così intrepido, e forte in questo, che lo tornate a replicare nel 2. *tom. alla pag. 70.* dicendo, » che „certamente non sarebbe stata mai messa in campo, s'egli non avea modo d'usar „torchj privati, ed involarla agl'occhi dell'uno, e dell'altro Magistrato, » Che? Voi non sapevate, che io non potessi mai aver licenza dalla Curia Arcivescovale di stamparla, perche contenendo quell'Opera infinite dispute giurisdizionali, che si risolvono contro l'Ecclesiastica Giurisdizione, distesa oggi prodigiosamente oltre i suoi confini, ho fermamente creduto, che non fosse necessaria, e che siccome non era io obbligato cercarla, così quella Curia non poteva darmela, giacchè i Revisori Ecclesiastici, il meno, che curano ne' libri è di vedere, se vi sieno cose contrarie alla nostra S. Fede, ed a buoni costumi, mà la maggior loro premura, e che se gl'impone, è di spiar diligentemente, se occorra cosa contraria all'Ecclesiastica Giurisdizione, libertà, ed immunità, secondo quell'alto concetto, che essi ne tengono: non è maraviglia, perche queste cose vi pajono strane, e nuove, e non potevate ne meno arrivare ad immaginarle, mà all'incontro sapendo un fatto così pubblico, e notorio, ch'io n'ottenni dal Collateral Consiglio, precedente revisione fatta, licenza in iscritto di poterla stampare, e pubblicare in Napoli, e poi dire francamente, che la fottrassi non men dall'uno, che dall'altro Magistrato: Or questo sì, non altro, che la vostra Morale potea permetterlo. Vi condono pure di chiamar pubblico Magistrato quella Curia, e tanto più ora, stante questa mia Conversione, perche io in altri tempi aurei stimato offendere i Tribunali del Rè, se avessi dato questo nome, ch'è lor proprio, a Tribunali Ecclesiastici.

Dite ancora nella *lettera 3. pag. 42.*, » Che propostosi alla Città di Napoli, ragunata per i suoi Eletti in S. Lorenzo? » Come? Questa vostra Morale suol indurire i volti in guisa, che non ostante che le pubbliche conclusioni registrate ne' libri autentici possano smentire il bugiardo, con tuttociò si acquista tal vigore, ed intrepidezza, sicche si possa, e vaglia francamente dire il contrario? Ecco che in quegli atti si trova non pur conchiuso, di doverli remunerar l'autore, con eleggerlo Avvocato ordinario della Città, e mandargli un dono » in segno di gratitudine per il libro composto dell' *Istoria Civile di Napoli*, che può ridondare in » tanto beneficio di questo Pubblico; » come sono le parole della conclusione del 17. Marzo 1723. Mà di più essersi effettivamente il dono mandato, e l'Autore averlo ricevuto; e quel, che ora gli fa a male, è di averse lo anche speso. Aspetta però con desiderio ardentissimo di sapere in questi casi la vostra Morale, che rimedi dà per i perduti, e sfacciati mentitori; perche io, per dirla, mi sconfido altronde poterli trovare scampo. Soggiungete alla *pag. 48.*, scordandovi così presto di ciò, che avevate detto nella precedente *pag. 42.*, » Che rinvocarono incontanente il voto » accordato di commettergli l'onorato Carico di Avvocato, » e pure negl'atti medesimi non si legge tal revocatione, e molto meno quel, che con inudita sfacciataggine aggiungete: » prouedendo, che non mai si mentovasse l'odiato nome di lui, » non che si avesse considerazione per tal Uomo. » Che ve ne pare? sian dunque sicuri di poter avanzare le nostre mentite sin a questo grado?

N n

In

In oltre tutti fanno, e niun meglio di voi, la mia dimora in questa Imperial Corte, sostenuta da Cesare con quella stessa benefica mano, colla quale clementissimamente accolse me, e quel mio umile, e basso dono. E pur mentite alla pag. 49. della 4. lettera, dicendo, essermi convenuto passar l'Alpi bandito, ed alla pag. 282. ripetendo lo stesso, dite »che mi trovo in bando infame per furor pubblico». Ed in sul principio dell'avviso a chi legge pag. 9. per far credere maggiormente la Calunnia, fingete di non sapere, per la sorte disgraziata auvenutami, dove io mi trovi. Si crederebbero, se co' propri occhj non si leggessero menzogne si sfacciate, ed impudenti?

Ma un'altra io ne rauviso al tom. 2. alla pag. 73., la quale eccede di gran lunga tutte le precedenti; poiche parmi, che assicurate di poter mentire anche sopra i libri Sacri, noti eziandio, che fossero, e da tutti letti. Puossi dir cosa, che più giri fra le mani degl'Uomini quanto gl'Atti degli Apostoli? E pure osservo, che fin qui possiamo avanzarci, ancorche fosse imminente il pericolo d'esser tosto scoperti. Voi al solito mettendovi a parlare di quel, che non sapete, voleste pure entrare a discorrere nella lettera 24. di proibizione di libri; ed ecco ci piantate questa Carota, e quel, che è più gustoso increpando, ed insultando. In quegli Atti al cap. 19. vers. 19. si legge, che essendo S. Paolo in Efeso convertì molti, onde alcuni de' credenti, i quai prima avean atteso all'Arte di Magia, e ad altre vane curiosità, da per se stessi, e di loro spontanea volontà bruciarono al cospetto di tutti, questi loro superstiziosi libri. Or voi dite così. Ed auvegnache (sono vostre parole alla pag. 73.) lo storico voglia espresso, quei libri essere apocrifi, non così espresso vorrà, che apocrifi sieno gl'Atti scritti da S. Luca, ove leggiamo, che ebbero gl'Apostoli in costume di far ardere in loro presenza i libri di falsa dottrina a novelli Convertiti. Ed il mirabile è, che non dite, che lo faceessero una, o due volte, mà che l'ebbero in costume. Andavano dunque gl'Apostoli per l'Asia, per la Giudea, e per la Galilea, e per le altre Provincie d'Oriente bruciando i libri a que' tempi? non citate, ne il Capitolo, ne il numero, dove negl'Atti degli Apostoli si legga tal costume. Credevato con ciò sfuggir d'impaccio, mà dovevate auvertire, che quegli Atti si riducono a pochi fogli, e vanno in giro per le mani di tutti; specialmente degli Ecclesiastici, sicche la menzogna era facile a scoprirsi. Ed io perciò l'ho collocata a questa Classe, perchè, prodigiosa, che fosse la vostra ignoranza, non ho potuto mai credere, che non gli aveste letti; e che per mentire, non per ignorare la piantaste.

Risolvete mi ancora quest'altro Dubbio; se non ostante i Divieti del Concilio di Trento, e le Regole dell'Indice prescritto di suo Ordine, si possa mentire nell'edizione de libri? Io leggo in un Decreto di quel Concilio sotto il tit. *de edit., & usu librorum*, che proibisce i libri, i quali si fossero impressi *ementito pralo, & quod gravius est sine nomine authoris*: Voi all'incontro, in mezzo Roma, avete stampato le vostre *Riflessioni* con mentir il luogo dell'edizione, facendole apparire impresse a Colonia, e di più senza mettervi il vostro nome, avete finto quello di *Eusebio Filopatro*: Scipitamente per altro, perchè voi non potendo mostrare chi fosse vostro Padre, poichè i nostri Giurisperiti dicono, che *nuptia patrem demonstrant*, e se questi gli avrete per Curialetti, sappiate, che lo stesso dice l'Imperator Giustiniano; perciò, come a voi ignoto, non potendolo amare, meglio vi farebbe stato il nome di Filopatride: mà da voi non è da ricercar tanto; solamente domando, se avendo
pure

pure foggiano con licenza de' Superiori, nella sola Roma vi sia questa impunità, e franchigia, e se colà solamente, i Superiori sogliono dare contro il prescritto del Concilio di Trento, tali licenze? Di ciò vi prego risolvermi, e senza equivoci, o restrizioni mentali a voi cotanto familiari; poichè il mio capo non lo veggio niente disposto, nelle cose morali, a tali astrazioni.

A questo fine vi lascio al fuoco col le Vecchiarelle a raccontare quelle folie, ove avete empite le pag. 48., e 49 del 1 tom., perchè sono degne di voi, e della vostra semplicità. Io non pretendo altro, che d'effere rassodato in questi punti, ch' io reputo più gravi, e più necessarij per ottener la tranquillità della mia Coscienza, poichè l'altre menzogne sparse da per tutto, delle quali io non istò qui a far catalogo, non mi danno alcuna pena, perchè, o nascono da ignoranza, o da una somma credulità, e dabbenaggine.

FALSICAZIONI DI PASSI.

Cerco ancora di sapere, come io possa lecitamente addestrar le mani a falsar passi, sensi, e ciò, che verrà fra loro, e se il solo vostro esempio basti, ovvero vi bisognino qualche altra cosa a me forse ignota. Me ne pose in dubbio, oltre que' troncamenti crudeli, suoi rapporti di Carlo II. e V., e de' Filippi, un annotazione, che trovai nell' esemplare venutomi da Napoli delle vostre *Riflessioni*, dove nel margine del tom. 2. alla pag. 26. lessi una postilla simile, a quella, che si trovò nell' *Istoria di D Chisciotte* scritta da Cide Hamete Benengeli storico Arabo. Quella dicea così » Questa Dulcinea del Toboso, che tante volte la ricorda questa Istoria, dicono, » che per salar porci, ebbe la miglior mano di quante Donne nacquero mai nella » Mancianza » In questa si leggerà così. » L'Autore di queste *Riflessioni* per istroppiar » nomi, e versi, variar sensi, troncar parole, e falsar passi, ha le migliori, e più diligenti mani di quanti falsarj nacquero al Mondo giammai. » Mi posi perciò in sospetto, ed a farne altre ricerche, e trovai, che voi in quella pag. raccorciando quel che io dico alla pag. 50. del 1. tom. orridamente falsificate il mio senso, e le mie parole. E quando io parlando della potenza Ecclesiastica, dico, che non può appartenere agl' Uomini in proprietà, ne per diritto di Signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio, ed amministrazione, fino a tanto che Iddio commetta loro questa potenza sopranaturale, per esercitarla visibilmente in questo Mondo sotto suo nome, ed autorità, come suoi vicarij, e luogotenenti, ciò, che non è della potenza mondana conceduta alle somme Potestà, il cui oggetto consistendo in cose terrene, è capace di ricever la Signoria, o Potenza pubblica, siccome i Principi l'hanno ottenuta ne' Paesi del Mondo, de' quali alcuni, non solamente hanno ottenuta la Signoria pubblica, ma ancora la privata, riducendo il loro Popolo in schiavitù. Voi malignamente ciò, che io dico della potenza mondana di questi ultimi, lo rapportate alla potenza sopranaturale, ed a vicari, e luogotenenti di Dio, e dite, che » l'hanno essi guadagnata da gran tempo in tutt' i Paesi del Mondo, ed in molti » ti hanno ottenuto dominio così pubblico, come privato, riducendo il lor Popolo » in ischiavitù. » Che ve ne pare? Quell' annotazione non fu opportuna per avvertirne i lettori?

Alla pag. 362. del 1 tom. vedete pure, come bruttamente avete falsificato quel passo dell' *Istoria Civile* tom. 1. pag. 57., e 58. per far credere, che l'Autore fosse del

sentimento di *Salmasio*. Il passo è tale. » Il più impegnato per questa parte si vede esser *Salmasio* » [si addita nel margine il luogo soggiungendosi » *de quo admiratur Grotius defendere sententiam a toto Orbe destitutam; Grotius epist. 53.*] il quale contra ciò, che credettero i Padri antichi della Chiesa » [e qui s'allegano *S. Ireneo, Tertulliano, S. Cipriano, Arnobio Lattanzio, Cajo, Dionisio, Corintio*, ed altri rapportati da *Lione Allacci*] » e ciò che a noi per antica tradizione fu tramandato da nostri maggiori, vuol' egli per ogni verso, che *S. Pietro* non fosse mai stato a *Roma*, ponendo in disputa quel, che con fermezza ha tenuto sempre, e costantemente tiene la Chiesa, il che diede motivo a *Giovanni Duveno* di credere falsamente, che rimanesse questo punto ancor indeciso.

An Petrus fuerit Romæ, sub iudice lis est.

Mà checche sia di questa disputa, la quale tutta intiera bisogna lasciarla agli scrittori Ecclesiastici, che ben a lungo hanno confutato quest' errore. Or rileggete ora ciò, che farneticate nella *cit. pag.*, e nelle susseguenti, e se non arrossirete, farà perchè avete già indurita la fronte a simili scempi, resivi già pur troppo famigliari, siccome lo dimostrano la *pag. 249. tom. 1.*, e quasi tutti i vostri trasportamenti, ed addestrate le mani a foggjar altre sconciture assai più mostruose, che queste non sono.

Alla *pag. poi 379. e 380. del tomo stesso*, quali scempi, e falsità non si vedono praticate? Credevate forse con non citare il foglio dell' *Istoria Civile*, di passar libero, e franco? Ve lo citerò io. E' la *pag. 324. del 1. tom.* Or rileggetelo, e se potete, arrossite di vergogna. Vi dispiacque di vedere il vostro Gesuita *Giannettafio*, trà la folla di questi Eretici, e scismatici, che in tutte le maniere vogliono, che *Gregorio II.* avesse scomunicato l'Imperador *Lione*, avesselo deposto, comandando, che non se gli pagasse il tributo, e quel, che è più, che offerendosegli il Principato da ribellanti Romani, l'avesse accettato. Or via, voglio io ora toglierlo da questa mischia, e doppiamente stringerlo con voi, e rendervelo indivisibil Compagno. Sapete, che colui non men, che voi si diletta di simili finezze, ed ancor che in quella sua storia non avesse assunte altre parti, che di Traduttore, pure di quando in quando faceva delle simili scapate. Ecco che rapportandosi la permissione, che diede l'Imperador *Zenone* a *Teodorico* di scacciare *Odoacre* d'Italia, concedendogli tutto ciò, che domandava; nel partir, che fece *Teodorico* da *Costantinopoli*, l'Imperadore caricatolo di ricchissimi doni, gli raccomandò sopra ogni altra cosa il Senato, e Popolo Romano, di cui dovesse avere ogni stima, e rispetto. Così questa storia la narrano *Giornando, Procopio*, ed altri, che aurete potuto pur osservare nell' *Istoria Civile al tom. 1. pag. 166.* Or questo vostro Compagno, sapete come rapporta questo fatto? Leggetelo nella sua storia, e consolatevi: ciò, che que' scrittori dicono, che l'Imperador *Zenone* raccomandò a *Teodorico* il Senato, e Popolo Romano; Egli in vece di *S. P. Q. R.* scrive, che caldamente gli raccomandò il Pontefice Romano. Ed osservo, che in usar queste delicatezze, non si sgomenta, che vi sia contraria tutta l'Istoria, ed i varj cangiamenti delle cose, poichè dovea essere a tutti notissimo, che l'Imperadore *Zenone* non avea alcuna corrispondenza col Papa, ne i Pontefici Romani nella Corte di *Costantinopoli* erano a quei tempi, reputati più che sudditi de' loro Cesari, ed all' incontro del Senato Romano si aveva tutto il rispetto, siccome è manifesto da libri di *Cassiodoro*: sicche sempre più cresce la

mia

mia curiosità di sapere, se fra voi v'è qualche nuovo spirito di Morale, che vi dirige, e v'assicura di potere impunemente commettere simili attentati?

Mà dove, e sotto qual Classe porrò gl'altri scempi crudeli, che si leggono sparsi in tutta l'Opera delle vostre *Riflessioni*? Il loro numero mi sgomenta, e più la lor qualità, non sapendo se dourò collocarli sotto quella della Falsità ovvero della Calunnia. E dove collocherò ciò, che farneticate nella *lettera 1. pag. 17.*, e l'avete pur piantato nel vostro Indice sotto le *Proposizioni Sediziose*, che io reputi la più giusta elezione de' Principi esser quella degl' Eserciti, e dell' Armi? Dove quel vaneggiare nella *pag. 29.* intorno all' Imperio Ottomanno, che pur nel vostro Indice sotto le *Proposizioni ingiuriose* avete voluto per me farlo passare per il più giusto, e legittimo? Dove quel lungo delirio intorno al Rè Teodorico, e l' Imperador Federico II., il quale non si sa perchè volete farlo passare per Eroe della mia storia? E perchè non far quest' onore fra Normanni a Roberto Guiscardo, o al gran Ruggero Rè di Sicilia? perchè fra gl' Angioini al savio Rè Ruberto, e fra gli Aragonesi al magnanimo Alfonso? Dove quella impudente calunnia sopra Gregorio M., non arrossando di dire alla *pag. 244.* che nell' *Istoria Civile* si narra espreso, che frà moltissimi Miracoli ne spacciasse de' falsi, e ne componesse libri a guadagno? Dove tante, e tante altre, delle quali non mi fido tenerne conto, e ridurle in quinterno? Io mi confondo, e perciò commetto a voi la cura, come espertissimo, d' arrolarle sotto quella classe, che stimerete lor dovuta, e dove crederete, che siino più propriamente, e ben collocate; ponetele, poichè io per non più lungamente attediarvi, e perchè ho paura, che troppo facendomela fra tanti delirj, e vaniloquj, non travolga anco il mio cervello, voglio finirla, e passare al

DUBBIO QUARTO.

Se in virtù di una tal Morale si acquisti franchiggia di poter impunemente conviciare il suo Prossimo, ancorchè l'ingiurie fossero gravi, ed' offendessero l'onore, e la riputazione dell'ingiuriato. E se passando, non pure in iscritto, mà in istampa tali libelli famosi rendano immuni, ed esenti i loro Autori dalle pene stabilite dalle leggi.

Io cerco essere risoluto di questo dubbio, non perchè pretendessi di andar ingiuriando il terzo, e'l quarto, e quanti, stando forsi di mal' umore, mi si parassero davanti; perchè la vostra Morale, se costoro si trovassero di peggiore umore, che'l mio, non mi potrebbe salvare dalle bastonate: mà unicamente lo voglio sapere per mia regola, e per quiete della mia coscienza. Veggo, che voi in ciò vi avanzate sino all'ultima estremità, e non risparmiate le ingiurie più orrende, e capitali: Non pure sul volto, mà in istampa mi date dell' Ateo, che non creda in Dio, ne alla Croce, che non conosca Religione, che la mia empietà sia pur troppo chiara, e manifesta; che ne' miei fogliacci non la perdoni, ne meno a Dio; che la mia Istoria da a credere, che io non conosca Iddio, perchè io sia acciecatto da rabbia, e furor pazzo contro la

Chiesa; che i miei costumi sieno empj, e nefandi, mi volete alla pag. 118. del *tom. 2.* per calunniatore, e bugiardo, e nel primo alla pag. 120. per un Concubinario non meno *in jure*, che *in facto*, e per un Curialetto; mi chiamate infame stolto, e sbandito; che il mio cognome racchiuda in se quante mai ingiurie, e villanie si dieno al Mondo, e sente più orrendo, ed esecrabile, che quel di diavolo, o capo infame pag. 48. Voi non sapendo il luogo della mia origine, anzi ne meno quello della mia natività, mi fate un villano, ed or volete, che io sia nato » in un Villaggio non » guari da Napoli discosto, di niun nome » come dite alla pag. 50. del *1. tom.* Ed ora nel secondo mi fate rinascere in Ischitella nel monte Gargano. Tutto va bene, e tutte queste carezze io rimetto, e lascio a voi, a cui bene stanno.

Che faremo però nel resto, e in quel, che io vi dimando, dove consiste tutta la mia difficoltà? Potrò dunque io da ora innanzi dopo questa mia conversione far con gl' altri il simigliante? Dalle bastonate son certo, che non mi potrete campare, ne io lo pretendo, mi salverete almanco dalle pene infernali nell' altra vita, e nella presente dalle pene criminali, che son pur troppo gravissime? Voi mostrate nell' 8. lettera alla pag. 30. esser inteso, che tali libelli appena forti alla luce si dieno tosto alle pubbliche fiamme. Però, se alla proscrizione, e bando de' vostri fostevi stato anche aggiunto il bruciamento, siccome era di dovere, e voi stesso lo confessate; io credo, che quelle fiamme non vi aurebbero arso nemmeno un pelo. Così per dirla con sincerità, me non atterriscono tanto le pene de' libelli, quanto quelle stabilita dalle leggi a loro Autori, delle quali scorgo, che voi non ne state appieno inteso, e perciò non vi avranno spaventato tanto, quanto atterriscono, e fanno paura a noi poveri Curialetti, onde stimo di accennarvele, affinché vedendo il pericolo, nel quale mi mettete, possiate meglio, e più posatamente consigliarmi, se ciò non ostante, possa esser assicurato dalla vostra Morale, che me ne salvi. Dalle pene infernali potrei promettermene maggior fiducia, perchè essendo la vostra Compagnia una delle legioni, e forse la più distinta, e benemerita, che militano sotto l' insegne di colui, il quale, secondo mi assicura *S. Antonino*, può *quantum quantum velit animarum numerum, quæ in illis locis cruciantur, per suas indulgentias liberare, & confestim in Cælis, & Beatorum sedibus collocare*, voglio credere, che vi aurà conceduta facoltà, se non di tirarle *ad superas auras*, almeno di trattenerle, e non farle precipitare nel Tartaro.

Delle pene Criminali, che le leggi impongono, è il mio maggior tremore; poichè il Magistrato non mi manderebbe tanto lontano, cioè alle leggi delle XII. Tavole, dove in un frammento presso *Cicerone l. 1. 4. de Republica*, rapportato da *S. Agostino 2. de Civit. Dei*, e restituito da *Revardo*, si legge *si quis accentasset, actiuasset, sive carmen condidisset, quod infamiam faceret, flagitiumque alteri precaretur, capite penas luto* poichè potrei difendermi, e dire, che per la loro vecchiezza essendo arrugginite, non possono più quelle ora ferire, ne al *Codice Teodosiano*, dove gl' Imperadori *Valentiniano*, e *Valente* *tit. de famos. libell.* la stessa pena impongono; perchè pure potrei difendermi, e dire, che quel codice presso noi non ebbe alcuna autorità, ne uso; Mà mi manderebbe al *Corpus Juris*, al *Codice di Giustiniano*, dove non senza aggricciar le carni leggo nella *L. un C. de famos. libellis*, che per chi compone libelli famosi vi sia pena capitale di morte. *Capitali pœna plectentur*. Anzi non men nell' uno, che nell' altro Codice ne leggo un' altra più terribile; poichè gl' Imperadori *Valentiniano*, e *Valente* non solo puniscono di pena capitale

capitale gl' autori di tali libelli , mà anco coloro , i quali trovatigli , non subito gli lacerassero , e bruciassero , e manifestassero l'Autore. *Universi, qui famosis libellis inimicis suis velut venenatum quoddam telum injecerint, hic etiam, qui famosam sericm scriptiois impudenti agnita lectione; non illico discerpserint, vel flammis excusserint, vel lectorem cognitum prodiderint: ultorem suis cervicibus gladium reformident.* Ed il peggio sarebbe , che seguitando io l'esempio vostro non mi potrei giovare di niuna benigna interpretazione di Criminalista , ne di qualunque lor distinzione , insegnando doverli attendere , se ne' libelli si apponeffero delitti gravi , e Capitali , ovvero leggieri , e non Capitali , poichè osservo , che la vostra Morale gli permette fino all' ultima estremità , capitalissimi , che fossero , come di non credenza , ne a Dio , ne alla Croce , di non conoscere , ne Dio , ne Religione , di empietà pur troppo dura , e manifesta , ed in fine di Ateismo.

Questo è quel , che mi sgomenta , tanto più , che io non posso in ciò giovarmi dell' esempio vostro , perchè voi , ed i vostri avete una gran Cappa , che vi cuopre , e che vi rende *Ex-leges* ; la qual non ho io. E perciò vi prego , prima di risolvermi , a studiar bene questa materia , passando in tanto al Dubbio quinto.

DUBBIO QUINTO.

Se tali Credenti possano , *tuta conscientia* , usar l'Arti d'imposturar il Prossimo , affettando di apparir dotti , e probi , quando non lo sono , e possano francamente parlare di quelle cose , che non intendono , e nello stesso tempo insultare altri per sciocchi , ed ignoranti.

OSServo con gran stupore nella vostr' Opera , che vi date un' aria così franca di parlar di cose , che non intendete , di voler esser riputato intendentissimo non men di Lingua Toscana , e Latina , che d'Istoria , e di ogn' altra facoltà , mostrando nello stesso tempo una prodigiosa ignoranza , che mi mette in dubbio , se tal bravura nasca pure da questa credenza. Ecco voi al *tom. 2. nella lettera 28.* vi mettete a parlare della Monarchia di Sicilia , e pur si vede chiaro da quanto ne dite , che non sapete che cosa si fusse , ed in che consista. E nella *pag. 34.* ci fate veramente ridere per quella savia postilla , che aggiungete alle mie parole , poichè dicendo io al *tom. 2. pag. 99.* , che « i Papi non hanno fatta difficoltà di praticarla in più occasioni , nominando legati per giudicar materie di Fede , e cause di Vescovi. » Voi mi correggete , e dite « Ignorante , che non soggiunge : Secondo le Istruzioni prima ricevute da medesimi » come se i Papi mandando legati per giudicar materie di Fede , e cause di Vescovi , non fosse lo stesso , che darle potestà sufficiente , o per via d'Istruzioni , o di Brevi , e Bolle di poterlo fare. Vi poneste a parlare di leggi Romane , e non sapevate , che quelle si fossero , ne l'origine , ne l'incremento , ne quando cominciasse il lor declinamento. La Disciplina legale degli Ebrei la pigliaste per i Precetti del Decalogo ; ed avete sempre in bocca gl' Evangelii di Cristo , quando date forte indizio di non averli mai letti.

Vi piacque entrar a parlare delle Istituzioni delle Feste nel *tom. 1. alla pag. 249.* , e nello stesso tempo , che credete di notare gli altrui suarioni , non v' accorgete della

della propria ignoranza. Notate per errore il non avere io distinto la Circoncisione, dall' Ottava di Natale, e pur non devono distinguersi, essendo la Festa della Circoncisione la stessa, che l'Ottava di Natale, della quale si hà, che fosse istituita nel VII. Secolo, nel qual secolo appunto io porto l'accrescimento di questa Festa nelle Chiese. Ed i Canonici del Concilio di Reims celebrato nell'anno 630., e i Scrittori sacri di que' tempi, e de' seguenti chiamano questa Festa, ora di Circoncisione, ora Ottava di Natale. Nel Canone del Concilio di Reims si legge così: *Festa . . . celebranda hæc sunt: Nativitas Domini, Circumcisio, Epiphania, Annunciatio Beate Mariæ.* Leggete poi Godegrando Vescovo di Metz, che fiorì a tempi del Rè Pipino, e troverete, che di queste Feste, serbando il medesimo Ordine, dice così: *In solemnitatibus præcipuis, idest Natali, & in Octava, & in Epiphania Domini.* Vedi, che questa Festa, che il Concilio di Reims chiamò Circoncisione, Godegrando la chiama Ottava di Natale. Il Concilio di Magonza celebrato l'anno 813. pur chiamò Ottava del Signore ciò, che quello di Reims disse Circoncisione: *In Natali Domini (ci dice) dies IV. Octavam Domini, Epiphaniam Domini.*

E quel, che in voi è ammirabile, è, che nello stesso tempo, che insultate, è, che il vostro Fabio forridendo si maraviglia di tanti svarioni: Mostrate in questo stesso soggetto delle Feste una ignoranza prodigiosa, poichè non sapete altra esser la Festa dell' Epifania, che non si dubita esser più antica, e conosciuta nel IV. secolo non pur da Crisostomo *Homil. 36.*, mà dagli Imperadori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, e della quale si fa memoria in molte leggi del *Codice Teodosiano*, ed altra esser la Festa dell' Ottava dell' Epifania, della quale io parlo, ch' è di più moderna istituzione, e della quale da Capitolari di Carlo M. cominciassi ad aver notizia, poichè riferendosi nel *lib. 1. cap. 164.* le Feste, che questo Imperatore ordinò doverli in ciascun' anno venerare, si dice così. *Hæc sunt Festivitates in anno, quæ per omnia venerari debent, natalis Domini, S. Stephani, S. Joannis Evangelistæ, Innocentium, Octava Domini* (che' qui è lo stesso che la Circoncisione) *Epiphania, octava Epiphania Purificatio S. Mariæ?* E notò questo passo *Giovambattista Thiers* Teologo di Parigi nel suo libro *De Fæstorum Dierum immutatione cap. 11.* La differenza, che vi è tra' l' novero delle Feste di Carlo M., e quello, che quasi nel medesimo tempo fece il Concilio primo di Magonza nell' anno 813. poichè in quest' ultimo non vi è la Festa dell' Ottava dell' Epifania, e quella della litania maggiore, cioè delle Rogazioni, mà vi è quella dell' Assunzione di Maria, all' incontro in quel di Carlo vi sono quelle due, e dell' Assunzione dice l'Imperadore così. *De Assumptione Sanctæ Mariæ interrogandum relinquimus. Contra verò* (sono le parole di *Thiers*) *Carolus M. Octavam Epiphaniæ letaniam majorem, idest Rogationum, tres dies præcurrit, quos insalutatos dimittit Concilium Maguntinum. Assumptionem Sanctæ Mariæ interrogandum relinquimus.* Ciò, che mi mosse a chiamar questa Festa della morte; siccome altri la chiamavano della dormizione, *Dormitionis Beate Virginis*; poichè a que' tempi dell' Assunzione se ne dubitava assai, siccome potrete osservare nell' *Istoria del F. Natale d' Alessandro sec. 2. cap. 4. artic. 3. §. unic.*; e molto meno potevo metterci quella della Concezione; quando (poichè allegato *S. Bernardo*) credo, che sapete, che questo Santo nella *lettera 174.*, scritta a Canonici di Lione, siccome non dubita di quella della natività, così biasima quella della Concezione. E così vi prego ad auvertire al vostro Signor Fabio, che non forrida, e si maravigli tanto; perchè il riso, e la maraviglia alle volte suol nascere da pazzia, e da ignoranza, ed a voi di legger meglio quel mio

mio passo, nel quale brevemente accennai l'accrescimento di queste Feste, e dovendolo trascrivere, non lo stropicciate di vantaggio, mà lasciatelo stare, come si trova scritto così. » Si accrebbero nella Chiesa le Feste, l'Ottava di Natale, quella dell' Epifania, l'altra della Purificazione, dell' Annunciazione della Vergine, della sua morte, della sua natività, e finalmente quella di tutt' i Santi. » Dove desidererei, che auvertiste, che io non intesi, che tutte queste Feste si restringessero nel VIII. Secolo, come furono quelle della Circonsione, ch' è la stessa dell' Ottava di Natale, della Purificazione, e dell' Annunciazione della Vergine, che pure da scrittori è rapportata nel VII. Secolo, mà agli altri due seguenti, ottavo, e nono : anzi perche della Tuscani, il primo, che ne facesse memoria, siccome fu auvertito dal *Thiers* cap. 13. fu Eraldo Vescovo Turonense, che divulgò i suoi Capitoli nella metà del nono Secolo l'anno 858., perciò soggiunsi. » E finalmente quella di tutti i Santi. » Con voi chiamo questa Festa Tuscani, perche so quanto v'intendete di finezza di Lingua Toscana. E se il vostro Signore Fabio di quanto sopra ciò brevemente vi scrivo ne vorrà maggior riprove, legga questo libretto del *Thiers*, stampato in Lione l'Anno 1668. legga il *Tommassino de celebrat. Festor. lib. 1. cap. 4.*, e se non vi aurà scrupolo, il *Van Espen in jure Eccl. part. 2. tit. 17. cap. 2.*

Vi piacque ancora di parlar tanto del S. Ufficio, che par, che non ve ne mostriate mai satollo non contento di empirne ben 116. facciate (che tanto dura la vostra lettera 25. del 2 tom. pag. 97.) tornate di nuovo nella lettera 30. pag. 286. ad empirne altre trenta. Chiunque vorrà prenderli la pena di leggerle tutte intiere avrà certamente bisogno di uno stomaco straordinariamente forte, e robusto, perchè è impossibile, che agl' ordinarj, o non gli provochi il vomito, o alla prima non si atteriscano. Scipitamente, e con un delirio non men lungo, che forte volete mostrare non meno la fantità, che l'utilità, anzi la necessità di quel Tribunale; che non se ne debba aver tanta paura, anzichè i Napolitani, toltine alcuni pochi, non l'hanno in orrore, e dite alla pag. 127. » Che perche io dica al tom.. 4. pag. 92. » essere per i Napolitani questo Tribunale cotanto odioso, ed aborrito, e che per questo stesso motivo, che io l'abomino, ben si vede, che ci da poca pena, che la gente ci tenga per nemici dichiarati del S. Ufficio. » Volete, in fine, che sia questa una macchia obbrobriosa, col la quale io pretenda bruttare i Napolitani quando che essi non l'aborriscono, e nella pag. 208. dite, ch' io riputandogli tali, gli metto » in sospetto, ed » anco più che in sospetto di Giudaismo, di Maomettismo, e di Eresie di varie sorti, ed alla fine fin d'Ateismo. » E chi potrà annoverare i tanti prodigiosi deliri, per i quali siete stato miseramente sorpreso in distendere tante sconcezze, e pazzie? Basterà questa per tutte, che la lor forza è stata tanta, che vi ha spinto alla pag. 210. fin à farvi dire, che impugnando » le mie stravaganze circa del S. Ufficio, la Città glie » ne saprà buon grado. »

Qual meraviglia sarà dunque, che oltre al vostro costume di parlar sempre più di quel, che manco intendete, un delirio si forte, vi abbia fatto ignorare ciò, che tutti fanno, e non sapete, che fosse, e in che consistesse questo Tribunale del S. Ufficio? Poichè voi farneticando non solo non intendete ciò, che parlate, mà togliete affatto una delle singolari, e pregiatissime grazie conceduta dal nostro Monarca alla Città, e Regno, ciò, che deve per altro condonarsi, stante il brutto accidente, che vi tenne sì lungamente sorpreso. Ecco alla pag. 118. rimproverandomi, che io

non senza calunnia dica essersi per quest' ultima grazia di S. M. l'Inquisizione affatto sterminata, delirate così. » E smentono il calunniatore bugiardo, così Carlo II. » piissimo Rè dal Cielo, come altresì con tutto insieme il Mondo Cattolico, il nostro » Augusto dal Trono Religioso del Sacro Imperio. Fù prouedimento del preminato Rè, che la Chiesa tenesse il governo delle cause del S. Ufficio per mezzo » de' Vescovi Ordinarij, e non già di straordinario Inquisitore, e questo stesso fu confermato con suo Diploma dall' Augustissimo, l'estermínio, ch' ei vanta, niun lo vede: » come l'abbia a gloria de' Regnanti Cattolici niun l'intende; e dove si vedesse, e fosse » anche gloria, farebbe non già di Cesare, ma di Carlo II. suo antecessore. » Si crederrebbero in uno, che dice aver letta l'*Istoria Civile*, se non co' proprij occhi si leggesse, si portentose mattie, alle quali, io credo, che Orlando nel suo maggior furore non arrivasse giammai. E la mia costernazione è questa, che temo, che il male non sia insanabile: Orlando pur trovò chi andasse a raccorgli il Cervello, e glie lo restituì; mà voi chi troverete? Ben la Città stessa di Napoli, ragunata in Deputazione del S. Ufficio, ha cercato di farvi questa Carità con due Conclusioni, l'una de 7., e l'altra de 23. Maggio, nelle quali fu decretato pubblico rendimento di grazie al Signore Vicerè, e la proscrizione, e bando delle vostre *Riflessioni*, avendo in quello scorto, oltre i molti pregiudizi alla sacra potestà de' Sovrani, non men che contro i Privati, e del Pubblico, i vostri delirj: » particolarmente (sono le parole della » conclusione de 7. Maggio) dove trattate dell' orrendo Tribunale del S. Ufficio, » tanto odioso a questo Fedelissimo Pubblico per l'irregolarità delle sue procedure, » per la via straordinaria, dicendo, che sia ostinazione di pochi particolari di questo » comune il non volerlo accettare, per lo che si è determinato, e conchiuso, che debba questa Eccellentissima Deputazione portarsi da S. E. Vicerè, e sincerarla dell' » universal sentimento, ed abborrimento del detto Tribunale con dargli le dovute » Grazie per la data proibizione di un tal libro, la quale anco ha ridonato in beneficio di questo fedelissimo Pubblico. » Mà con tutto ciò io ancor temo del vostro rauvedimento; e dubito forte, che non vi sia bisogno di forza maggiore per rendervi sano; poichè, se non ha bastata l'ignominiosa vostra proscrizione, e del vostro libro, che lo qualifica per un libello famoso, e voi per uno scostumato, maligno, sfacciato, satirico, ignorante, ed ingiurioso alla sacra potestà de' Principi, e per un Conviziato, e crudel laceratore della reputazione de' Privati, e del Pubblico, qual' altra speranza mi rimane, se non che ritorni a noi Astolfo, e vada nelle valli della luna a cercar l'ampolla del vostro perduto cervello? E pur temo, che non la trovi, poichè egli trovò quella d'Orlando, perchè era ben grande; mà la vostra, che dee esser sì picciola, e minuta, che appena fra tante potrà rauvisarsi; chi m'assicura, che con tutta la diligenza, che si usi, e dopo mille ricerche si possa trovar giammai?

Non più ora mi sorprendono quelle tante altre bravure, ed insolenze, delle quali è piena la vostra Opera, poichè nascono da un furor pazzo, che vi ha talmente otte- nebrato, che non sapete voi stesso quel, che vi dite; Ecco voi non sapendo, che fosse polizia, e governo di Chiesa, e molto meno polizia d'Imperio, arrivate a delirar tanto nella pag. 24. del tom. 2., che vi pare, aver detto un solenne sproposito *Ottato Milevitano* quando scrisse, che la Chiesa era nell' Imperio, e non già l'Imperio nella Chiesa. » E se la Chiesa è nella Repubblica (sono le vostre parole) come dice » *Ottato Milevitano*, non già la Repubblica nella Chiesa (e dove scrisse questo S. » Vescovo-

» Vescovo un tanto sproposito, che la Repubblica non sia nella Chiesa? » Che voi non abbiate mai veduto ne meno nella corteccia questo autore, non fa maraviglia, poichè se non sapete gli altri Padri più noti, e familiari, come volevate saper questo? Mà che vi sia ignoto questo detto di *Ottato* cotanto celebre, e famoso, che non v'è libro, che non lo rapporti, e poi con tanta franchezza chiamarlo sproposito. Or questo sì, che non solo dimostra la vostra prodigiosa ignoranza, mà molto più la vostra sfacciataggine, e inudita impudenza. Delle edizioni di *Ottato* io ne so due le più emendate, e moderne, quella di Parigi del 1679., e l'altra d'Antverpia in foglio del 1702. In questa io lessi nel lib. 3. *de schismate Donatistar. pag. 56. così. Non enim Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Respublica est, idest in Imperio Romano.* Or andate, e se potete, arrossite per tanta petulanza, ed impudenza.

Delirate ancora fin a muover lagrime per compassione alla pag. 252., e 253. del 1. tom., quando vi mettete a parlare del Patriarca di Costantinopoli, e dell' estensione del suo Patriarcato, che nel vostro Indice sotto la Rubrica delle proposizioni scandalose, avete voluto, che invadesse anco la Francia. La bravura poi, e la Franchezza, col la quale parlate al tom. 2. pag. 74. delle proibizioni de' libri è maravigliosa. Come franco assentate, ch' ebbero gl' Apostoli in costume di far ardere in loro presenza i Libri di falsa Dottrina a novelli Convertiti. Come franco dite alla pag. 86. del 1 tom., che perchè io scrissi ne' primi tempi esservi stato gran contrasto, se il ricever i Monasterj, nell' entrar delle monache, Doti, e Livelli fosse simonia fossi io » il primo, e' l solo, che con accortezza mirabile scuopro una malignità esecranda. » E nell' istesso tempo, che insultate me, mostrate in ciò una prodigiosa ignoranza di non aver letto non dico *Van Espen*, che questo autore sarebbe a voi sospetto, mà ne pur uno de' Canonisti.

E che dirò della franchezza, colla quale maneggiate tutte le altre Professioni? Che dirò della Filosofia? Basta leggere quelle tre vostre ultime lettere filosofiche, e poi mi dica chi l'avrà lette, se non vi lasciate di gran lunga indietro, e Guccio Imbratta e Calandrino, e gli stessi Frati Rinaldo, e Cipolla.

Che dell' Istoria? In questo sì, che veramente avete superati tutti, poichè ne avete dato un saggio, che fa vedere averne somma perizia, e di averle tutte tutte così a memoria, che senza Libri avete potuto confutare que' quattro ben grossi Volumi dell' *Istoria Civile*. E' stato mai al Mondo alcuno, che avesse potuto darli questo vanto? Vi è stato mai chi avesse fatto abbattere gli Uffiti da S. Domenico, e S. Francesco, come avete fatto voi nella pag. 131. del 1. tom. delle vostre *Riflessioni*? E chi potrebbe annoverare le singolari prerogative, che in ciò possedete, che col solo urlare, e declamare senza impegnarvi ad altro, avete rovinati, ed abbattuti quanti Storici mai fossero stati al Mondo, togliendogli ogni fede, ed autorità, siccome avete fatto sopra i miei rapporti di Teodorico, e di Federico II.

Intorno poi alla perizia delle lingue, e specialmente della Latina; chi poteva dubitarne, quando fu vostra professione propria, e l'avete insegnata a fanciulli? Perciò vi dilettrate spesso di spargere a tempo, e luogo così graziosamente per tutte le vostre *Riflessioni* que' tanti versi di *Orazio*, di *Lucrezio*, e di *Marziale*; e mostrate alla pag. 317. tom. 1. che sapete ancora foggiarne di pianta. Mà come vi è accaduto, che volendone al vostro intento stirar uno di *Giovenale* nella pag. 330.

del tomo stesso, vi avete fatto scoprire, che non solo avete una buona mano a stropiargli, mà che non v'intendete affatto di latino? Ecco voi guastate un verso di *Giovenale*, che nell' autore dice così: *Occidit miseros crambe repetita Magistros*: dove *crambe*, che vuol dire *cavolo* è nominativo greco, e *repetita* è il suo adiettivo, che poi si è detto per forma d'adagio *brassica recalcata*. Or questo verso, voi per acconciarvelo a vostro modo, lo portate così. *Fastidiunt miseri crambe repetita Magistri*. Così in un colpo rovinare la sintassi, dando al verbo *Fastidio* due nominativi, e l'Arte metrica, perchè *fastidiunt* non è parola, che possa capire in verso. Che ve ne pare?

E che' direi finalmente della vostra fina perizia mostrata nella Toscana favella? Or in questo sì, che bisogna, che' tutt' i Toscani vi cedano. Vedete, se un *Salviati*, o qualunque altro più esperto Maestro di questa *Lingua* può parlare più misterioso, e grave, come voi fate alla pag. 56. del 2. tomo? Imputandomi d'aver' io con disprezzo parlato di *Papa Clemente XI.* per averlo indicato col pronome *Cosui*, dite così. » Lascio d'indicare con quel pronome sprezzante *Cosui*, perchè dall' uso, » che ne fa altrove ho veduto, che ne egli, ne i suoi ajutanti di studio, per quanto » si picchino di finezza di lingua Toscana, ne fanno la vera forza. » Chi vi sente parlare in questo tuono, non vi crede almeno un *Salviati*, un *Pergamini*, un *Castelvetro*? E pur mostrate, che non avete letta *Grammatica* alcuna Italiana, che vi avrebbe potuto insegnare, che questo pronome niente dà, e niente toglie, mà è solo indicativo della persona, sia illustre, sia infame, che si fosse precedentemente nominata. Ed il peggio è, che tutti gli scrittori di questa lingua in ciò concordano, ne vi è stato pur uno a chi fosse venuto in mente un delirio tale. Mà in quanto a me vi condono questa comonque sia jattanza, ò ignoranza. Come facciamo, che mi pare, che pizzichi anche di *Calunnia*? perchè voi non contento di mostrar le vostre prodezze in *Grammatica*, vi avanzate a dire, che tal sia l'uso, ch' io fo di questo pronome altrove. Come? Non avete voi letto nell' immediate pagine precedenti tom. 4. pag. 488. 89., e 90. che io do il *cosui* eziandio a *Innocenzio XIII.*, del quale avendolo prima commendato così. » Che ora con somma lode di prudenza, e bontà regge la Sede Apostolica. » Soggiungo immediatamente. » Non hà *cosui* &c. » Del nostro incomparabile *Giuriconsulto Francesco d'Andrea* non dissi pur lo stesso alla pag. 490., e di tanti, e tanti altri, da me in tutto il corso della mia *Istoria* lodati, e commendati? Questo è l'uso, che io hò fatto sempre di questo pronome in tutti i miei libri, perchè il Signore per sua bontà ha voluto preservarmi da simili delirj, a quali io vedo, che voi siete pur troppo soggetto in ogni cosa, che vi ponete a dire; E perciò prima di finire mi è entrato in testa quest' altro dubbio, che vi propongo, e che io voglio in tutte le maniere, per non più annoiarvi, che sia l'ultimo.

DUBBIO

DUBBIO VI. ED ULTIMO.

Se non vi sia altra pena per tali Credenti, che la perdita del Cervello, e di esser condannati ad un perpetuo delirio.

Questo Dubbio ancorchè lo vedete posto nel' ultimo luogo, non credete però che sia di poca importanza. Ed io per me lo stimo di sì gran momento, che questo solo mi potrebbe fare rinnegare tutta quella fede, che sin' ora vi ho professata. Se si trattasse della sola pena dell' Esilio, e bando, che vi avete meritata, e conseguita, a me non graverebbe tanto. La Terra è molto larga, e lunga, nella quale troverei qualche ricovero, siccome voi l'avete trovato in Roma, la quale per altro suol nudrire altri scioperati scimioni, e parassiti, qual voi siete. Mà esser condannato ad un perpetuo delirio. Or questo sì, che forte mi sgomenta, e m'atterrisce. E a qual delirio? Al più portentoso, e miserabile, quale è quello, che si vede nelle vostre lettere. Puossene sentire un' altro più sconcio, e stravolto di quello, che vi prese nella lettera 10., ed 11. Di quell' altro, onde foste agitato, e scosso nella lettera. 18? E dove lascio quegli altri più orrendi della pazzia stessa d'Orlando, che non senza muover lacrime di compassione, si leggono nelle lettere 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31., e 32. del 2. tomo? Dove finalmente quelli, onde foste tutto sorpreso nelle tre ultime lettere filosofiche? se a così caro prezzo doverà comperarsi quell' impunità, e franchigia, che promette questa vostra Morale. Io per dirvela con sincerità non mi ci veggio niente disposto fin ora. E' vero, che potrete dirmi, che quello, che presso gl' Uomini sarà riputato stoltizia, appresso Id-dio sarà sapienza. Mà chi mi assicura, che ciò non sia anche flagello, e gastigo di lui, poichè leggiamo eziandio, che *Deus quem vult dementat*, e che sovente per punir gl' Uomini permetta, che siano invasi da spirito di Vertigine, che tutto li scuote, e contorce? A questo fine, quanto più posso, e vaglio, vi scongiuro, che con una risposta assoluta, e senza equivoci facciate cessare il soffio di venti sì contrarj, ed impetuosi, che han mossa questa gran tempesta nell' animo mio, e che in vece di portargli voi riposo, e tranquillità, lo tengono ancora agitato, e mosso.

Questi sono i Dubbj, che mi occorrono, e che vi propongo in sequela della Professione di Fede, che vi mandoli quali tanto più ho affrettato per tosto mandarveglj, perchè mentre io era sull' Opera, sento, che avete qui drizzata un' altra scrittura, attaccando il Decreto Regio, ed il Bando della proscrizione del vostro libro, la qual' è di quattro fogli stampata in Roma, che per voi si chiama Colonia, ed avendola letta, non solo mi confermo nel concetto, che il vostro male sia incurabile, mà mi dà maggiori stimoli, e porge altre cagioni di affrettare questa mia conversione.

Primieramente perchè mi lusingo, che dopo averla letta, vi leverete ogni collera, e fizza, ed avendo rasserenato l'animo, e reso tranquillo vi quieterete; perchè io temo, che se prima, che vi giunga, vi pervenisse in notizia, che il Comune di Napoli rappresentato per la deputazione del del S. Ufficio vi ha pure

mentito in ciò, che avevate farneticato intorno a questo Tribunale, voi contro la Città non faceste qualche altra bravura, ed insolenza, siccome l'avete fatta contro il Collateral Consiglio di Napoli, e suo Vicerè.

Per secondo vedendo, che tanto gridate, e vi dolete, che quel supremo Consiglio abbia riputata la vostra Opera per un libello famoso, pieno d'ingiurie, di gravi contumelie, e contra *bonos mores*, maggiormente cresce il mio desiderio d'esser presto risoluto de' Dubbi propostivi intorno alla vostra Morale; poichè se voi non riputate essere contra *bonos mores* quel tanto, che avete vomitato in quell' Opera: Dunque bisogna, che la vostra Morale sia tutt' altra di quel, che comunemente si tiene, bisognerà veramente mutare i vocaboli, e quelle, che sono sceleraggini, ed impietà, chiamargli buoni costumi.

Se bene in quel vostro parlare io vi conosco più difetto di Logica, che di Morale, e difetto tale, che mi toglie ogni speranza di rauvedimento, e che il vostro delirio veramente sia insanabile. Poichè può sentirsene una più prodigiosa, e stupenda, che volete far passare quel vostro Indice per la mia Opera, ove volete, che il Lettore corra di volo. A. D. Chisciotte nel più forte della sua frenesia le Greggi gli sembravano Eserciti armati; I molini a vento Giganti; E le Osterie Castelli; Così a voi quel vostro Indice vi sembrano i *quattro Volumi dell' Istoria Civile*. Ed affinchè conosciate, che il delirio vostro quanto più si stà, più si avvanza, e si rende insanabile. Ecco prima nell' Opera vostra rimettevate il Lettero alla mia, siccome era di dovere, quando volevate appurare le mie sceleraggini, ed impietà, e non le vostre. Dapoi nell' Indice rimettete il lettore non alla mia, mà alla vostra Opera; Ed ora in questa novella scrittura non volete, che ricorra più, ne alla mia, ne alla vostra, mà al vostro Indice. Volete far vedere le mie Sceleraggini, ed impietà subito subito? Eccolo: Corra di volo il lettore a titoli dell' Indice: vedrà ben venti passi dell' Istoria sotto il titolo di *Proposizioni empie*, ne vedrà altri sotto le *temerarie*, altri sotto le *Scandolose*: Passi all' *Eretiche*: alle *offensive*: alle *ingiuriose*. Non è questo un far ridere i morti? Il Lettore troverà nell' Indice le vostre, non le mie Sceleraggini: Troverà le più inudite falsità, e le più nere calunnie. Troverà le più orribili impudenze, e malignità: Troverà le più sfacciate menzogne, e le più impudenti, ed infami contumelie. Veda se io mi apposi al vero, che intanto voi senza l'Opera mandaste attorno quell' Indice a vostri Emislarj, perchè volevate farlo passare per Testo autentico, sopra il quale dovessero appoggiarsi tutte le vostre malignità, e calunnie, e pretendete farlo ancor oggi dopo tante riprove della vostra prodigiosa ignoranza, della vostra nera malignità, ed impudenza, ed inudita loccaggine, e sciocchezza, e credendo, che gl' altri Uomini fossero così matti, come voi, non vi curate di niuno, ed imperversate contro tutti.

Mà quello, di che a ragione molti stupiscono è, che queste mattie vi si permetta di farle in mezzo Roma, e quel, che è più, dite alla pag. 23 di questa vostra ultima scrittura, che siete stimolato a farlo per consiglio di una autorità pubblica, anzi con qualche cosa di più. Ed avete pure messo in quella *Con Licenza de Superiori*. Or voi certamente, e chi vi ha consigliato a questo (poichè non credo esser voi solo matto nel Mondo) ci avete divulgato un grande arcano, e datoci un bell' esempio. Ciò, che voi dunque avete fatto con licenza de Superiori in quel Decreto del Consiglio Collaterale, potremo fare ancor noi in tutti gl' altri Decreti proibitorj di

di libri, che escono dalle Congregazioni del S. Ufficio, e dell' Indice di Roma, e forse con maggior ragione.

Poichè i vostri Gesuiti stessi, e specialmente il *P. Fabbri* nel suo *Prodromus veritatis* pag. 222. (che sebbene porti il nome del *P. Neuser* Francescano, non si può metter in dubbio, che non sia del *Fabbri*) insegnano, che tali Decreti proibitorj, che escono dalle Congregazioni di Roma, non sono Decreti di Chiesa, perchè non ci vengono dal Papa stabiliti in un Concilio, o almeno in Concistoro; mà, mà da particolari Tribunali eretti modernamente in Roma, i quali riguardano più lo Stato politico di quella Corte, che la Sede Apostolica, è che perciò vi sia gran differenza fra i Decreti di queste Congregazioni, e quelli della Chiesa. Onde i libri proibiti da tali Decreti, ancorche approvati dal Papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa. Quindi il *P. Fabbri* acutamente rimproverò ad Errico, che aveva detto il libro di *Pietro Halloix* essere stato condannato dalla Chiesa. *Falsum est Henrice* (ei dice) *in Petrum Halloix ab Ecclesia sententiam esse pronunciatam, ejus tantum liber a sacra Congregatione confixus est, & prohibitus singulari Eminentissimorum Decreto approbato a Papa, non tamen ab Ecclesia, & Sede Apostolica ex Cathedra.*

Donde è nato, che non riconoscendo le altre nazioni queste Congregazioni, o sien del S. Ufficio, o dell' Indice per loro legittimi, e competenti Tribunali, quando ne loro Dominj capitan tali Decreti proibitorj di libri, non si ricevono, se non precedente l'esamina de loro propri Consigli, e si ributtano, e si ammettono secondo si troverà convenire co' loro Stati. La Francia è a tutti noto, che non riconosce queste due Congregazioni, perchè sono invenzioni nuove di Paolo III. e di Sisto V. per render l'autorità del Papa più assoluta, e deprimer quella de Cardinali, ed *Antonio Arnaldo* nelle *Difficultés proposées a M. Steyart* p. 9. diff. 100. hà ben dimostrato, che non meno la Francia, che tutti gl' altri Stati, che non riconoscono i Tribunali dell' Inquisizione, e dell' Indice non sono meno Cattolici degl' altri. In Spagna narra il *Salgado de supplic. ad SS. part. 9. cap. 38. n. 141.*, che que' Re ordinarono, che tali Decreti proibitorj di Libri fossero portati alla suprema Inquisizione di Spagna, e secondo il costume di que' Regni fossero ritenuti, ed esaminati. Onde quell' Inquisizione non permette, che si promulghi Indice proibitorio emanato dalla Congregazione dell' Indice di Roma, mà ne assume ella il peso, e l'esame, e secondo la di lei censura si pubblicano nuovi Indici, e nuovi Espurgatori, niente attendendo ciò, che si faccia in Roma; E non solo ciò pratica ne' Regni di Spagna, mà anche lo fa praticare nel Regno di Sicilia, siccome ce ne rende testimonianza lo stesso *Salgado* cap. 33. n. 145., siccome nelle Provincie di Francia, ch' eran sottoposte a quella Monarchia non facevano i Re di Spagna valere cotali Decreti, ed Indici proibitorj, che tutto di escono da queste Congregazioni di Roma, mà li facean prima esaminare ne supremi Consigli di ciascuna Provincia, siccome infiniti esempi di questa pratica cene rapportano gli scrittori Fiamminghi.

Nel Regno di Napoli pur ciò si hà sovente praticato ne Decreti proibitorj, che escono dalla Congregazione dell' Indice, siccome fu fatto ne libri di *Camillo de Curte*, e di *Pietro de Uries*; poichè quelli, ch' escono dalla Congregazione del S. Ufficio, non solo non sono riconosciuti, mà sarebbe un grave attentato in Napoli, dove questo Tribunale si hà in orrore, e dove ora per la beneficenza del nostro Augusto Monarca si è tolto, di quello, ogni vestigio di far quivi valere i di lui Decreti. Non se gli da mai *Regio Exequatur*, perchè sarebbe offendere, e contravvenire all' ultime,

me grazie, che per occasione d'un Editto pubblicato in Roma da questa Congregazione nel 1695., e che poi si volea far osservare nel Regno, furono concesse dal nostro Re, mentre tenea la sua sede Regia in Barcellona, a chi si ebbe ricorso, il quale con sua Regal carta spedita a 28. Agosto dell' anno 1709., e dirizzata al Cardinale Grimani allora Vicerè, precisamente comandò, che non si desse esecuzione alcuna a qualunque Bolla, Breve, a altra Prouvisione, che venisse da Roma della Congregazione del S. Ufficio, concernente affari d'Inquisizione, o che avessero a quelli la minima, anzi la più remota connessione, come si legge nel *regal Dispaccio* al tom. 2. de *Capitoli*, e *Grazie di Carlo VI.* pag. 231. Talche presso i Napolitani questa Congregazione è affatto incognita, siccome lor sono incogniti i Tribunali della Cina, e del Mogol.

Or voi, che fatte il bravo, e credete farlo con licenza de Superiori, facendo passare sotto il vostro Esame un Decreto d'un tanto Senato, quanto è quello del supremo Consiglio Collaterale di Napoli, riprendendolo, deridendolo, sprezzandolo, e dicendo pag. 24, che vi farà poco male, anzi alla pag. 22. colla solita vostra impudenza non v'arrossite di chiamargli autori Calunniatori: che direste, e che direbbero que' Superiori, che vi danno queste licenze, se noi facemmo pure lo stesso a Decreti delle loro Congregazioni? E pur auremmo maggior ragione di farlo. Che direbbero, se se gli rinfacciasse, che ne primi tempi la proibizione de libri s'apparteneva unicamente a Principi, ed a loro Magistrati, e la censura era solamente della Chiesa?

Voi pretendete alla pag. 12. che il Collaterale vi dia conto, e vi additi quali siano le proposizioni contro la potestà de Principi, che sono nella vostra Opera, perche non sapete trovarcene alcuna. E di questo dite il vero, perche, ne voi, ne i vostri superiori saprebbero trovarcele. E qual per essi sarà proposizione contro la potestà de Principi, se non le fanno trovare nemeno nell' Opera del *Pignatelli*, ne in tanti altri libracci, che tutto di escono di Roma, e che permettono stamparsi altrove? Niente per essi è contro l'autorità de Principi sempreche tutto quello, che si toglie a medesimi, si rifonda al Papa, e sue Congregazioni. Piacemi ancora, che voi, ed i vostri superiori cerchiate, che si additino le Proposizioni contumeliose, temerarie, satiriche, delle quali sono stati incolpati i vostri libri, poichè da ora innanzi questo stesso potremo noi pretendere de Decreti delle loro Congregazioni, e tanto maggiormente, quanto che i Cardinali, che lo compongono, non esaminano essi i libri, mà gli commettono ad altri; ed ordinariamente a Frati, che han ridotte le proibizioni a formulari, e con un *respective* sogliono gentilmente uscire d'ogni impaccio. Ed in questo avete preso errore, credendo, che il Collaterale di Napoli dovendo proibir qualche libro, commettesse ad altri l'esaminarlo. Non ha questo Consiglio di Napoli Revisori, Cenfori, Consultori, o Qualificatori, come hanno le Congregazioni di Roma. In questi Casi i Reggenti stessi, che han da giudicare veggono i libri, e sopra ogn' altro il Delegato della Giurisdizione, che n'è il Commessario, o sia Relatore, o Ponente, che ha l'incumbenza d'esaminargli, e proporgli. Ne sono così delicati, che cercano per amor di Dio sfuggir il travaglio, come si fa in Roma, mà chi giudica, esamina; e non si sta all' informazione de Frati, o di altri, mà di chi deve giudicare con essi nella causa stessa. Così que' cenfori, che voi dite, sono i Reggenti medesimi, a quali avete fatta grazia di dare quell' onorevole titolo di Calunniatore. Mà se l'avete fatto con licenza de Superiori, state pur sicuri, che non possono farvi alcun male.

Minac-

Minacciate pure alla pag. 16., che se tornate a stampare la vostra Opera, vi bisognerebbe aggiungere più lettere in difesa della Giurisdizione Ecclesiastica. Fatelo pure, che i Difensori della Regale vene avranno grazia; anzi vi so dire, che senza dispendiare l'Erario Pontificio, s'impegnerebbero a farvi costituir salario, e farvelo prontamente pagare dalla Camera di Napoli, tanto piacer gli fareste.

In fine par, che i vostri delirj tutti finiscano in bravure, e rodomontate; pessimo segno di rauvedimento, e brutto indizio d'essere il vostro male veramente insanabile, poichè alla pag. 29., ch'è l'ultima di questa vostra scrittura, che non è più, che quattro fogli di stampa, dite, che » in sì pochi fogli avete messa in breve la » sostanza per altro di quattro Tomi d'Istoria, e due di *Riflessioni*, perche si possa » da tutti con miglior aggio pesare il merito delle Censure Napolitane, che nocio- » no meno al censurato, e più a censori » che vi pare? E' stato mai alcuno nel Mondo, che abbia potuto darsi questo vanto di sei ben grossi Volumi stringere il sugo in soli quattro fogli, e sì nettamente, che da questi soli può ciascuno, e con aggio discernere tutto, e dar esatto giudizio di ciò, che si passa? Peccato a non aver in Lipsia i Compilatori di quegl' Atti un sì bravo Abbreviatore; Ed esser priva la Francia, l'Olanda, e l'Inghilterra di uno, che ha in ciò le mani sì diligenti, che in minor tempo, e con maggior elattezza potrebbe mettere a festo il loro Giornale.

Io adunque vedendo ridotto il vostro male a tale estremità, hò pensato di far quest' ultimo sperimento, se mai vi fosse qualche altra speranza di rauvedimento, credendo, che vi possa giovar molto questa mia Conversione. E perciò vi mando questa *Professione di Fede co' Dubbj intorno vostra Morale*. Mà con questa indispensabile legge, e patto, che non gli palesiate a Persona del Mondo; poichè intendo, che il tutto passi fra noi due soli soli, come voi dite, ed a quattr'occhi, senza che altri il sappia. Sol vi dispenso, so vorrete, potergli comunicare a vostri Fabii, e Marcelli, al vostro Campano, ed a quel Signor Abbate, di cui » per aver fatto un » grande studio ne' Santi Padri » come mi assicurate nella lettera 18. pag. 333. forse potrete giovarvi per una risoluzione pronta, ed accertata. Mà se, o voi, o i vostri amici, per gloria vana d'avermi convertito, foste tentato, dal diavolo, o consigliato da altri a rendergli pubblici, e per maggior mio affronto, che tale lo io reputo, di darli alle stampe: sappiate, che per vendicarmi di questa ingiuria, io senza aspettare altra vostra risposta, comincerò a valermi della vostra Morale; e con franche za non minore della vostra impudenza dirò, che voi ne mentite, e che questa Professione, e Dubbj sieno tutte vostre invenzioni, per vantarvi di aver finalmente debellato, e vinto un' inimico sì rabbioso della Chiesa, ed un che si era studiato di mettere ne' cuori de' Principi implacabil odio contro gli Evangelj di Cristo. Così altamente vi protesto, e vi sgrido; e così vi lascio: Addio.

PROIBIZIONE E BANDO

Del libro Italiano di *Eusebio Filopatro* diviso in due Tomi in 4°. col titolo di *Riflessioni Morali, e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli, colla data di Colonia 1728.*

DECRETUM.

Dal Collateral Configlio di Napoli toccante la proibizione del libro Italiano sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col Titolo di *Riflessioni Morali, e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli, esposte al Publico in più lettere familiari di due Amici: diviso in due Tomi in 4°. colla data di Colonia dell' anno 1728.*

In causa prohibitionis libri infrascripti die 4. Aprilis 1729. Neapoli. Facta de contextis in libro prædicto relatione coram Excellentissimo Domino in Regio Collateralis Consilio per illustrem Ducem spectabilem Reggentem D. CAJETANUM ARGENTO Præsidem Sacri Regii Consilii, ac Regalis jurisdictionis delegatum, visisque videndis, ac consideratis considerandis.

Illustrissimus & Excellentissimus Dominus Vice-Rex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat damnari, ac proscribi prout præsentis decreto proscribit, & damnat, librum Italico sermone impressum, in duos Tomos bipartitum sub titulo: Riflessioni Morali, e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli, esposte al Publico in più lettere familiari di due amici da Eusebio Filopatro. In Colonia 1728. Con licenza de' Superiori. Tanquam contra bonos mores laica potestati injuriosum, convicius, & contumeliosus refertum, et satyram perpetuam contra privatos, et publicos agentem; jubetque ne quis in posterum cujuscunque gradus, et conditionis librum prædictum, vel quocumque idiomate, et inscriptione imprimat, vel sic, aut aliter, aut ubicumque impressum legat, vel retineat, vel quoquo modo distrabat, sub pœnis Relegationis per tres annos contra Nobiles, et trirremium captura ignobiles. Habentibus autem modo, & retinentibus præcipit sub eisdem pœnis eum in Regiam Cancellariam deferre. Mandat insuper præsens decretum ad formam Banni redactum per loca solius publicari; lapsoque triduo post ejusdem promulgationem magnam Curiam vicariæ Regiæque Provinciales Audientias contra secus facientes ad pœnarum executionem procedere.

MAZZAVERA Regens. ULLOA Regens. CASTELLI
Reg. ceteri illustres Regentes non interfunt.
MASTELLANUS Regius à manditis Scriba.

Concordat cum suo Originali penes me scribente, meliori collatione semper salva, & in fidem

MARIANUS MASTELLANUS Regius à mandati Scriba,
BAN-

BANDO.

Per efecuzione del fopradetto decreto del Collaterale Configlio di Napoli, toc-
cante la proibizione di detto libro di *Eusebio Filopatro*.

CAROLUS Divina favene Clementia Romanorum Imperator semper Augustus,
& Hispaniarum Rex.

D. ALOYSIUS THOMAS COMES DE HARRAC, *Eques insignis
Ordinis Aurei Veleris, Intimus Consiliarius Status, et Conferentia Financiarum, S. C.,
et C. Majestatis Senescalcus major hereditarius Provinciarum Austria Inferioris, et supe-
rioris Marefcallus, et Tribunus militum Generalis, Austria Inferioris, et in presenti Re-
gno Vice-Rex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis.*

La faggia fperienza ha dimoftrato, che certi libri di niuno, ò poco conto, i qua-
li troppo per loro fteffi, mercè la loro infipidezza, o sfacciata malignità reftereb-
bero negletti, fogliono il più delle volte ricever pregio, e corfo dalla proibizione,
la quale per un terribile capriccio della umana ordinazione non ferve, che di una
piacevol cote alla curiosità degl' ingegni cattivi. Su quefto piede dourebbe abban-
donarfi nella fua ben degna ofcurità un certo libro di confimil farina, o piuttosto un
libello famofo, che divifo in due Tomi in 4.^o colla data di Colonia dell' anno 1728.
fotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni Morali, e Teologiche
fopra la Storia Civile del Regno di Napoli, efposte al publico, in più lettere famiari di due
amici*, fi è ultimamente introdotto in quefta Capitale fenza la dovuta permiffione Regia,
ed in fraude del rigoroso divieto di più Regie prammatiche. Mà poichè nel mede-
fimo fi lacera crudelmente la riputazione de' privati, e del Publico, e fi ardifce an-
che di facrilcgamente attentare alla fagra potestà de' Souvranj; e poichè potrebbe
all' incontro l'indolenza de' Magiftrati in quefta occasione effer finiftramente interpre-
tata, come una tacita approvazione di tutte le falfe mafime, e di tutte le ingiurie,
che nel medefimo fi vomitano: Convenendo dunque di reprimere l'audacia, e la
nera malignità di quefta fatira, abbiamo ftimato col voto, e parere del Collateral
Configlio preffo di voi affiftente, di fare il prefente Banno, col quale condanniamo,
profcriviamo, e proibiamo il libro fudetto impreffo in Italiana favella, ed in qualun-
que lingua, o fotto qualunque titolo foſſe per riftamparfi: vietando a tutti di qua-
lunque grado, e condizione di leggerlo, tenerlo, reimprimerlo, venderlo, o di qua-
lunque modo alienarlo, fotto pena di tre anni di Relegazione per i Nobili, e di
galera per gl' ignobili, ordinando, e commandando fotto le fteffe pene a tutti co-
loro, che preffo d'effi lo ritengono, di portarlo nella Regale Cancellaria fra lo spa-
zio di tre giorni, ed alla gran Corte della Vicaria, ed alle Regie udienze Provin-
ciali di procedere irremiffibilmente all' efecuzione delle pene contro quelli, che con-
traverranno. Ed a fine che venga a notizia di tutti, e da niuno fi poſſi allegare
caufa d'ignoranza, vogliamo, che il prefente Bando fi publichi nelli luoghi foliti,
e confueti di queſta Illuſtriſſima, e Fedeliſſima Città, e nelle Città, Terre, e luo-
ghi del prefente Regno, e col la debita relata, torni à noi. Datum Neapoli in Re-
gio Palatio die 16. Menſis Aprilis 1729.

LUYS CONDE DE HARRAC.

Vidit

PROFESSIONE DI FEDE,

Vidit MAZZACCAVA Regens. Vidit ULLOA Regens. Vidit
CASTELLI Regens.

D. NICOLAUS FAGGIANI à Secretis.

MARIANUS MASTELLONUS Regius a mandatis Scriba.

In Banno I. fol. 85. imparatus. Banno ut supra. Addì 16. Apr. 1729. Io *Luise Moccia* lettore dei Regii Bandi, dico di aver publicata la retroscritta prammatica coi Trombetti Reali ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli. *Luise Moccia*.

In Napoli per Secondino Porfile Regio stampatore 1729. addì 7. Maggio.

Uniti, e congregati gli Eccellentissimi Signori Deputati del S. Ufficio S. Lorenzo luogo solito.

Essendosi discorso sopra la proibizione fatta con Publico Regio Bando del libro in due Tomi col la data di Colonia dell' anno 1728, sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni Morali, e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli, esposte al Publico, in più lettere familiari di due amici*; nel qual libro si contengono molti pergiudizj alla sacra potestà de' Souvrani, non meno che contro de' privati, e del Publico, particolarmente dove tratta dell' orrendo Tribunale del S. Ufficio tanto odioso a questo fedelissimo Publico per l'irregolarità delle sue procedure per la via straordinaria, dicendo, che sia ordinazione di pochi particolari di questo Commune il non volerlo accettare. Per lo che si è determinato, e concluso, che debba questa Eccellentissima deputazione portarsi da S. E. Vice-Re, e sincerarla dell' universale sentimento del detto Tribunale, con dargli le dovute grazie per la data proibizione di un tal libro, la quale anco ha ridonato in beneficio di questo fedelissimo Publico. Et ita conclusum.

ASCANIO ROSSIS

MICHIELE CARAFFA di monte calvo

IL DUCA DELLA ROCCA

IL PRENCIPE DI VALLE.

FRANCESCO DI SANGRO

IL PRENCIPE DI S. NICANDRO.

GENNARO VILLANI

GIACCOMO ROSSIS.

IL FINE.



ANNO-

ANNOTAZIONI CRITICHE

S O P R A

IL NONO LIBRO DEL TOMO II.
DELLA
STORIA CIVILE DI NAPOLI

DEL SIGNORE

PIETRO GIANNONE,

Il qual Nono Libro è compreso in cinquantasei Pagine in Quarto.



*Offundit nebulas imperitis. Quis feret tantam fallaciam, tantamque
superbiam? Non modò non exhibet scientiam, atque veritatem,
quam promittit, sed ea dicit quæ vehementer sunt scientiæ, &
veritati contraria.*

Augustin. in Epistol. Fundamen. contra Manich.
Tom. VIII. pag. 106., edit. Antverpiæ 1700.

GENTILIS S. S I G N O R E.

IN pronta esecuzione de' vostri riveriti comandamenti vi trasmetto quelle poche notarelle, che il nostro commune Amico ha lasciate scritte dietro al secondo Tomo della Storia Civile del Sig. Pietro Giannone. Egli in far ciò ebbe tutt' altro in pensiero, che porfi di proposito a censurare questo rinomato Autore. Mà occorrendogli, per non sò qual suo disegno, rivedere i fatti de' Normanni nel Regno di Napoli, si appigliò al Sig. Giannone, come colui, che ultimo di tutti avea scritto di sì celebre Nazione. E perchè il suo originale eragli stato regalato da un dotto, e generoso Cavaliere, legato con alcuni fogli di carta bianca in fondo di ogni Tomo; si trovò assai comodo il notare ivi ciocchè andava osservando nel predetto Storico. Ben è vero che dopo la lettura del primo libro del secondo Tomo, che è il nono in ordine agli altri libri, si arrestò, nè proseguì avanti: o fossene la cagione il non aver d'uopo d'altre notizie per ciò, che ei pensava di fare, come io ho qualche ragione di credere; o pure, perchè egli abbia riserbato ad altro tempo, e a migliore ozio il proseguimento di questo suo studio sopra li Normanni. Eccovi intanto la copia fedele di quanto ei scrisse, senza che nulla io vi abbia posto del mio. Mi suppongo, che non ne farete altro uso, se non quello di soddisfare alla vostra erudita curiosità.

I. Pag. 2. *Che dovesse dare a Rollone per moglie Gisla sua Figliuola, o sua Parente secondo il parere del Pellegrino.* E' certo che il Pellegrino quì si abbaglia: nè dovea ignorarlo un buono Storico. Guglielmo Monaco Gemmeticense, che fu Normanno, e che scrisse nel 1131, dice, che Gisla fu Figliuola di Carlo il Semplice: Lib. 2. Cap. 17., *cum Filia sua nomine Gisla.*

II. Pag. ivi *così fu eseguito intorno l' anno 900. di nostra salute.* Parla l'Autore del Battesimo di Rollone. Mà è fuori di dubbio, che costui fu battezzato nel 912. E l' essere attento quanto è possibile nella Cronologia, è uffizio di buono Storico. E' opinione commune di tutti, che i Normanni venissero la prima volta nella Neustria l'anno 896. Orderico Vitale poco meno antico del Gemmeticense, perchè scrisse nel 1140., dice, che vi militarono sedici anni avanti che si battezzasse Rollone: ficchè si battezzò nel 912. Oltre che il citato Gemmeticense scrive chiaramente: *anno nonagesimo duodecimo Rollo baptizatur.*

III. Pag. ivi. *Altavilla Città della stessa Provincia di Normandia.* Altavilla non era Città, mà un picciolo vilaggio della Provincia di Costanza, o Costantino in Normandia. Goffredo Malaterra Autore seguito, e lodato dal Signor Giannone, nel lib. 1., Capit. 3. scrive: *Civitas est, quæ Constantinum dicitur* (da cui piglia nome quella Provincia) *in cujus Territorio villa est, quæ Altavilla nominatur.*

IV. Pag. ivi: *e da Roberto II ne nacque Guglielmo II.* Quì necessaria cosa è che l'Autore parli di Guglielmo il bastardo: poichè a lui solamente fra li Duchi di Normandia conviene l'esser nato da Roberto II., e dirsi Guglielmo II., del quale (segue l'Autore) *communemente si crede, che fosse nato Tancredi Conte di Altavilla.* Mà essendo morto questo Guglielmo nel 1087. secondo Orderico Vitale nel libro 7. pag. 656

citato,



citato, e seguito dall' eruditissimo P. Antonio Pagi nella Critica agli Annali del Baronio all' anno 1087.; num. 10.: e secondo il Gemmeticense lib. 7., cap. 44., essendo venuto a mancare in età di presso a 60. anni: *decessit ferè sexagenarius . . . anno Incarnationis Domini M L X X X V I I*., bisogna anche dire che nascesse il M X X V I I. Essendo che poi i Figliuoli di Tancredi vennero in Italia (secondo che scrive il Sig. Giannone alla pagina 2. di questo IX. Libro) intorno all' anno 1035., bisognerà anche dire, che vi venissero quando Guglielmo II. loro Avo avea intorno a nove, o dieci anni.

V. Pag. 4. *Tirenceno Hauteneo*: Il nome di questo Autore è storpiato: mà farà errore della stampa: *Joannes Tiremeus Hautoneus*.

VI. Pag. ivi: *il di lei M. S. fu ritrovato in Saragozza l' anno 1579. da Geronimo Surita*. Costui stampò la Storia di Goffredo Malaterra il 1578.: come ce ne assicura il Sig. Muratori, e Gio: Battista Carusio nelle ultime edizioni della medesima: e come si ricava dalla lettera dell' istesso Surita ad Antonio Augustino, a cui dedicò l' Opera anno Domini XVI. Kal. Maji 1578. Ondè è d'uopo, che fosse stata ritrovata avanti al 1579.

VII. Pag. 7. *Nel cominciare dell' undecimo secolo, &c.* I Normanni vennero la prima volta in Italia il 1017., a seguitare Leone Ostiense, come fa quì l'Autore: il quale però avea avanti fissata l'Epoca della venuta de' primi Normanni assai giustamente nel 1016. Intanto per quel che appartiene a questo luogo, il passo, che egli cita dell' Ostiense, è corrotto: e per tale è stato riconosciuto dal Pagi: e dove Leone all' anno 1018. dice: *ante annos sexdecim*, deve leggerfi *ante menses sexdecim*. E questa correzione si ricava chiaramente dallo stesso Leone, il quale dice, che allora era Papa Benedetto VIII.; e al Cap. 4., che era Imperadore Errico. Nè quello fu Papa avanti al 1012., nè questo Imperadore avanti al 1014. Nello spazio poi di 16. mesi, secondo l'emendazione del Pagi, i Normanni dalla Puglia, ove vennero la prima volta a visitare il monte Gargano (non entrandovi nè punto nè poco Gerusalemme) poterono essere ritornati in Normandia, e di lì nel Regno ad ajutare Melo Barese.

VIII. ivi: *Mà ecco che sovraggiunse un' altro accidente, &c.* Se l'Autore vorrà uniformarsi a la Storia di Guglielmo, ravvisato dalui *per fidele e per ordinato Scrittore*, dovrà riconoscere tutto ciò, che ei quì dice de' Normanni contro de' Saraceni per una solennissima favola: come per tale la spaccia ancora il Pagi nella Critica anno 1016., num. VI.

Il Pugliese conta, che i Normanni vennero la prima volta a visitare il monte Gargano.

*Horum nonnulli Gargani culmina Montis
Conscendere Tibi Michael Archangele voti
Debita solventes.*

Che ivi trovarono Melo: a cui prometterono di andarsene in Normandia, e ritornare in compagnia d' altri in sua difesa come fecero; venendo nella Campagna, dove essendo stati provveduti di armi da Melo, combatterono a suo favore contro de' Greci. E questa fu la prima volta, che i Normanni sparsero sangue in queste nostre Provincie.

Fama

*Fama volat Latio Normannos applicuisse :
Melus ut Italiam Gallos cognovit adisse
Ocyus accessit ; dedit arma carentibus armis ,
Armatos secum comites properare coegit.*

La Cronica di Gio : Monaco Piscaurienſe conta parimente per prima azione de' Normanni le battaglie di Puglia : anno ab Incarnatione Domini millesimo sex-todecimo Normanni Melo duæ caperunt expugnare Apuliam. Mà l'Ostienſe è ſtato in ciò malamente ſeguito da molti : ingannati ancora dal ritrovarſi appunto in quel tempo aſſediato Salerno, benchè non da' Saraceni ; dalla corrente de' quali Scrittori non ſi laſciò trarre fuori del cammino il Sig. Muratori, che nella Prefazione a Guglielmo Puglieſe dice con i ſentimenti dell' iſteſſo Autore : *Sæculo Chriſti XI.* ; mà non dice nel cominciare del ſecolo : *ex Normannia digreſſi aliquot viri fortes, ac in Apuliam peregrinationis cauſa delati* : Mà non che veniſſero da Geruſalemme , a Melo quodam contra Græcos : mà non contro i Saraceni : *ibi regnantes incitantur.*

IX. Pag. 8. Nella Corte di Roberto Duca di Normandia. E quì pure l'Autore è ſtato ingannato da Leone Oſtienſe. Allora era Duca di Normandia Riccardo III, non Roberto II., che non ſuccedè al Fratello ſe non nel 1027. L' errore dell' Oſtienſe è ſtato ſcoperto dal Pagi Critic. Tom. 4. pag. 112. num. 9. : *errat quoque Oſtienſis in eo quod dicit Robertum tum Ducem Normannie fuiſſe.*

X. Pag. 9. L' aſpro governo che di eſſi faceva Curcuva nuovo Catapano animati da Melo &c. Se crediamo al Lupo Protoſpata prima morì Curcuva, e poi ſi ribellarono i Longobardi ſotto la condotta di Melo : anno 1010. *obiit Curcuva, & deſcendit Baſilius Catapanus eodem anno Longobardia rebellavit a Caſare opera Meli Ducis, &c.*

XI. Pag. ivi : Baſilio Bagiano nuovo Catapano &c. Quando i Normanni combatterono la prima volta i Greci ſotto Melo, non era altrimenti Catapano Baſilio Bagiano, mà Turnicio, che il Sig. Leibnizio ſoſpetta che debba dirſi Turnizio, o Tomizio, Guglielmo Puglieſe Lib. 1.

*Turnicij tandem rumor pervenit ad aures
Qui Catapan fuerat Græcorum &c.*

Quando poi ſi riſeppe a Coſtantinopoli la prima diſfatta de' Greci, allora venne in Puglia Baſilio Bagiano, ſotto di cui i Normanni ebbero la rotta di Canne :

*Cui Catapan factus cognomen erat Bagianus
Vicus Cannis, qua deſluit Aufidus amnis
Circiter Octobris pugnatur, &c.*

Sicchè queſti due fatti ſeguirono non ſotto un ſolo Catapano, come dice l'Autore, mà ſotto due. Eccone una riprova di Lupo Protoſpata : Anno 1017. *obiit Butumi Meſardoniti Catapanus* (il codice d'Andria legge Baſilius differente però da Bagiano) *& deſcendit Turnichi Catapanus menſe Maji, & fecit prælium cum*

Melo, & Normannis. Questa fu la prima battaglia. Ecco l'altra di Canne: *Anno 1019. fecit praelium supradictus Bagianus mense Maji cum Francis, & Melus fugit: & hoc praelium factum est ad Civitatem Cannensem.*

XII. Pag. 13. Intanto Errico dopo avere regnato 22. anni finì i giorni suoi in Alemagna nel 1025. Errico Imperatore regnò 22. anni, 5. settimane, ed un giorno, e morì nel 1024., non nel 1025.

XIII. Pag. ivi: *Per suo successore designò loro Corrado Duca di Franconia detto il Salico I Principi di Germania acconsentendovi, lo elessero per Re di Germania, ed Imperatore.* Primieramente Wippone Prete nella vita di Corrado il Salico: e che essendo stato presente all' elezione ragionava di ciò che veduto avea, nulla dice, che egli fosse stato nominato da Errico, nè l'averebbe taciuto. Argomento negativo, mà che unito con quel che soggiungiamo adesso, non lascia di avere la sua forza.

XIV. Secondariamente è tanto lontano dal vero che questa elezione seguì pacificamente, e acconsentendovi subito i Principi di Germania, che anzi l'istesso Wippone narra distesamente le loro risse, e loro discordie per la pretesione, che ciascuno di essi avea all' Imperio. E conchiude finalmente, che Corrado fu eletto per consiglio dell' Arcivescovo di Magonza, non perchè Errico l'aveffe in punto di morte nominato all' Imperio: *Cum Imperator sine Filiis obisset quilibet potentissimus secularium Principum, vi magis, quam ingenio nitebatur, aut fieri primus, aut quacumque pactione a primo secundus: ex qua re discordia penè totum regnum invasisit: adeo ut plerisque in locis cades incendia, rapinae fierent Cum diu certaretur qui regnare deberet Archiepiscopus Moguntinus, cujus sententia inter alios accipienda fuit, elegit majorem Cbunonem [cioè Cunradum] in suum Dominum, & Regem.*

XV. Pag. 17. *Di ricorrere in Germania all' Imperator Corrado.* Così veramente dice l'Ostiensè. Mà il Mabillone negli Annali Benedettini Tom. 4., lib. 56., prova che i Monaci Cassinesi fecero pervenire le loro lamentanze a Corrado quando già era in Roma. Mà può essere, che sì nell' uno, che nell' altro luogo lo facessero: già che anche in Milano non lasciarono di rinnovarle, come narra l'istesso Ostiensè.

XVI. Pag. ivi: *Corrado con valido esercito avendo passate l'Alpi nel 1038. entrò in Italia.* Questo se non è errore di stampa, è sbaglio di Cronologia: perchè Corrado entrò in Italia l'anno 1036., e *celebravit Natalem Domini Veronæ*, dice Wippone Prete. Il 1037. era già a Milano: e nel 1038. quietò le sedizioni nella Città di Parma: come si ha dallo stesso Autore, che scrive quel viaggio, in cui egli stesso accompagnava l'Imperadore.

XVII. Pag. ivi: *e portatosi nel Monasterio di Monte-Casino manda Legati a Pandolfo &c.* I Legati a Pandolfo glieli mandò da Roma come dimostra il Mabillone nel luogo citato. E lo ricavò forse, e senza forse, da Vittore III. Papa, o sia l'Abbate Desiderio, che in quel tempo vivea; il quale nel libro 2. Dialog. scrive: *Cum igitur Romam venisset, optimas ex latere suo utros Capuan mittere placuit Pandulpho Principi.* • Così la cosa è fuori di dubio.

XVIII. Pag. ivi: *Fu incoronato con gran celebrità.* L' Autore ha seguito in ciò l'Anonimo Cassinense, e le Note fatte a questo Scrittore dal dottissimo Pellegrino. Chi volesse fidarsi agli argomenti negativi darebbe per falsa questa coronazione di Corrado in Capua: non dicendone nulla Wippone Prete, nè Vittore III., nè Lupo Protospata, nè la Cronica Australe presso il Freero, nè Ermanno Contratto, nè Leone

Leone Ofiense : il quale anzi scrive, che l'Imperatore giunto in Capua la vigilia della Pentecoste, *altera die Civitatem egressus apud veterem Capuam tentoria figit*. Nuladimeno se fu cortesia il crederlo al Cassinese, sarebbe stata fedeltà di buono Storico il porla in dubbio, come in tante altre congiunture ha fatto assai giudiziosamente il nostro Autore.

XIX. Pag. 22. *Avendo innalzato sul Trono Michele Paslagonne permifero che da costui l'Imperatore Romano fosse miseramente ucciso*. Primieramente è falso, che Romano fosse ucciso da Michele, attesochè egli morì estenuato di forze, e consumato da un lento veleno datogli dalla impudica Zoe sua moglie: come narrano Zonara, Cedreno, ed il Curopalata: alcuno de' quali pone la cosa in dubbio. E' il Sig. Egizio nella Serie degli Imperadori aggiugne assai prudentemente: *come si sospetta*.

XX. Secondariamente è falso, che egli morisse dopo che il Paslagone fu innalzato sul Trono: perchè costui non cominciò a regnare, se non dopo che morto l'Argiro fu marito di Zoe.

XXI. Pag. 35. *Il sopra nominato Paslagone cui l'Imperadrice Zoe inalzò al Trono Imperiale, cadde in una sorte di mal caduco*. E' falso che egli cadesse in questa sorta di mal caduco dopo essere stato eletto Imperatore. Il Psello, Autore contemporaneo presso del Pagi, che scrisse tanto accuratamente la vita del Paslagone, dice averne patito egli fin da Giovanetto; e che per questo effetto non potè mai l'Imperatore Argiro persuaderli, che egli fosse applicato agli amori di Zoe: *Græcus enim quispiam morbus statim a pube illi inciderat*.

XXII. Pag. ivi. *Rimifero Zoe sul Trono. Costei tosto che fu in quello ristabilita, scacciò Calefato, facendogli ancora cavare gli occhi*. Primieramente Zoe non fu mai sola sul Trono dopo la deposizione del Calefato; mà vi fu posta insieme con Teodora sorella, che dal Popolo, e da' Potentati era stata acclamata Augusta. Il Psello: *Erat igitur illis anceps imperium. Verum senior, (cioè Zoe sorella maggiore) actutum eis dubium solvit, ac tum primum sororem osculatur, placideque amplectitur: ac communi utrique sorte velut hereditatem partitur ac imperii consortem, sibi que collegam facit*. Ciò dice anche Glica: *Ita rursus Imperatrix Zoe cum sorore Theodora præficitur*. Così Manasse: *remoto Calaphate degeneravit in gynæceum Imperium sed duabus sororibus Imperii fauces, & Majestas afferta*.

XXIII. Secondariamente non ella sola, mà ambedue le sorelle fecero cavare gli occhi al Calafato. Guglielmo Pugliese citato dall' Autore:

Hoc fecere simul Zoes, & Theodora Sorores.

a cui si accorda Lupo Protospata nella Cronica an. 1042.: *Et excæcatus est Zoes, & Theodora Sororum jussione*.

XXIV. Pag. 26.: *con ordine di non fare quartiere a' Normanni, mà di sterminarli affatto*. Tutt' altro dice Leone Ofiense lib. 2., cap. 67., dell' edizione di Napoli, citato dall' Autore: *Mandatum fuerat Græcis, ut Normannorum partem occiderent, partem Imperatori legendam in vinculis manciparent*. L'altro Autore citato, che è il Malaterra, non ne dice nulla.

XXV. Pag. ivi: *Intanto la Corte di Costantinopoli, imputando a Ductione ogni difetto, tosto richiamollo*. Guglielmo Pugliese lib. 1. dice, che lasciato il comando si ritirò in Sicilia. E veramente di colà era venuto.

Inde redit Siculas Michael Duchianus ad oras.

XXVI. Pag. 28.: *Ragunatis quest' anno nella Città di Matera, elessero (Guglielmo)*
loro

loro Comandante, e datogli per onore il titolo di Conte, fu perciò che egli fosse il primo, il quale Conte di Puglia si nomasse. Di questo congresso de' Normanni tenuto in Matera, e dell' elezione di Guglielmo in Conte, nulla ne dicono, nè l' Anonimo Barese, nè Lupo Protospata, nè l' Anonimo Cassinese, nè Guglielmo Pugliese, nè Goffredo Malaterra, nè Leone Ostiense: nè l' Autore ci fa sapere onde ciò ricavasse, se non fu dall' Inveges, che egli cita parlando delle cerimonie, che forse avranno usate nel crearlo Conte. Il Pugliese lib. 1. narra bene d'una ragunanza di Normanni: mà in questa non uno, mà dodici Conti si eleffero; e ciò avvenne avanti alla battaglia del fiume Olivento; e conseguentemente avanti a questa ragunanza, che l' Autore qui rammemora:

*Omnes conveniunt & bis sex nobiliores,
Quot genus & gravitas morum decorabat & atas,
Elegere Duces: provectis ad Comitatum
His: alii parent: comitatus nomen honoris.*

La mente del Poeta, per altro chiaramente espressa, viene illustrata dal Sig. Leibnizio nelle note, dicendo, che: *Comitatus cuique simul assignatur*. Sicchè tutti insieme costituivano il Contado: e quella specie di governo Aristocratico, che l' Autore tanto dottamente ravvisa in questi Popoli: non essendo quell' esser Conte un solo vocabolo di onore, *sed & ditionis*, come insegna l' istesso Sig. Leibnizio. Sicchè io sono di parere, che in questo congresso di Matera (se però avvenne) fosse Guglielmo eletto Comandante dell' esercito, mà che senza aggiugnere a se nuovo Titolo, rimanesse uno di que' 12. Conti com' era prima. E lo ricavo dall' istesso Pugliese, che raccontando di essersi i Normanni ritirati dagli stipendj di Argiro, soggiugne, che una parte di costoro andò sotto il comando di Drogone, e l'altra sotto quello di Piero: essendo morto in breve Guglielmo. Quasi dica, se non lo dice chiaramente, che costoro succedero nel comando dell' armi a Guglielmo:

*..... Interea Populus quem rexerat ipse
Pars Comiti Petro, pars est sociata Drogoni
Tancredi genito, modico quia vixerat ejus
Tempore germanus: Vir ferrea dictus habere
Brachia &c.*

Ecco che era Conte Pietro, era Conte Drogone, come anche avanti la ragunanza di Matera era Conte Guglielmo. Lupo Protospata dice, che all' anno 1062. *descendit Maniacus Magister Tarentum obiitque ad Civitatem Maseram, & fecit ibi grande homicidium, & mense Septembris Guilielmus electus est Comes Maseræ*. Ecco di dove l' Autore, se mal non mi appongo, ha ricavata la notizia della solenne ragunanza di Matera, in cui con tanto applauso fu eletto Conte Guglielmo, che poi s' intitolò Conte di Puglia. E che sia così, lo fa credere la menzione che egli fa delle stragi di Maniace: *ove Maniace pochi mesi fa avea esercitato le più grandi crudeltà*, che è quel *grande homicidium* del Protospata.

Primo, ciò avvenne almeno nel 1042., non nel 1043., come dice l' Autore.

Secondo

Secondo, quell' esser fatto *Comes Materæ*, io sono di opinione, che non voglia dire altro, che esser fatto Conte di Matera : cioè uno delli 12. Conti Normanni. Così l'istesso Lupo poche righe avanti dice, che Argiro, secondo la vana ostentazione de' Greci era stato fatto *Dux Italiæ*, cioè *Duca d'Italia*. Del rimanente questo titolo di Conte era commune a tutti i Normanni : come osserva il dottissimo Pellegrino : *primi Nortmannorum Ductores promiscuè Comites Ducesque dici consueverunt, & fuere Comites Drogo, aliiq; ex Gentis Institutione. Duces autem ex usurpatione, & ad exemplum Apulejensium qui suos Praefectos dixere quoque Duces*. Si conceda dunque al Sig. Autore, che il Conte Guglielmo fatto capo delle milizie si usurpasse a poco a poco il titolo di Conte di Puglia : mà di quei Signori Italiani Longobardi, e Normanni capi, e Maggiori dell' esercito, i quali unitisi a consiglio decretarono, che si conferisse il Titolo di Conte a Guglielmo Braccio di ferro ; il quale decreto approvando tutti i Capitani minori, e tutto l'esercito Italiano, e Normanno, la soldatesca tutta l'acclamò Conte, che fu il meglio dato, e il più legittimo, che se dagl' Imperadori di Oriente, e d'Occidente, o dal Papa lo ricevesse : dell' essere credibile, che i Normanni, oltre il suono de' timpani, e delle trombe l'avessero eletto Conte col dargli in mano lo stendardo, quasi che fosse stato costituito Gonfaloniere della nostra lega Italiana, e Normanna contro l'Imperator Greco : e che da ora sopra dell' arme per segno di corona usasse un semplice cerchio senza gioja per distinguerlo da' titoli di Marchese, e Duca, e senza raggi per distinguerlo da' Titoli di Principe ; di tutto ciò, dico, e di questo strepitoso commento a quattro sole voci del Protospata : *electus est Comes Materæ*, si contenti il gentilissimo Autore, che Noi riverentemente ne rimanghiamo in dubio, dacchè non troviamo Autore di que' tempi, che ne faccia motto, o parola.

XXVII. Pag. 30. Mà come osservò l'Inveges, questa è una ragione in tutto vana ; poichè appresso i Normanni il Ducato si trasferiva da Padre in Figlio. Il celebre Pufendorff però nell' Introduzione alla Storia Tom. 3. lib. 2., cap. 45., la stima vera : dicendo che li Figli di Tancredi fecero la loi que les Freres qui les avoient conquises a fraix communs succederoient seuls les uns aux autres. E poteva bene un nuovo patto di questi Conquistatori guastare le vecchie leggi di Normandia.

XXVIII. Pag. 33. Venne Errico in Roma in questo anno 1047. Egli era già in Roma il 1046. nelle Feste del Natale di Nostro Signore : nelle quali fu il Papa coronato. Alcuni Cronografi antichi anche Italiani cominciano a contare gli anni dalla Natività del Signore : ciò che bisogna osservare per non fallire. Altri pure lo cominciano dal Settembre all' uso de' Greci, che abitavano in Puglia, come Lupo Protospata, il quale trattando del Concilio di Bari, dice : *anno MXCIX. mense Octobris Papa Urbanus congregavit universam Synodum in Civitate Bari*. Qual Concilio dal nostro Autore alla pag. 103. di questo Tomo vien posto malamente sotto il 1099. quando dovea riporsi sotto il 1097. : e il non avere avuto simile avvertenza, credo, che sia stato cagione di molti abbagli Cronologici.

XXIX. Pag. 36. Argiroco' Tesori che avea recati da Costantinopoli procurò corrompere molti Pugliesi, più familiari del Conte Drogone, &c. Il Malaterra qui citato dall' Autore lib. 1., cap. 13, nulla dice di Argiro, nè de' Familiari del Conte da lui corrotti. Anzi scrive, che una tale congiura fu ordita da' Longobardi Pugliesi, senza parlare de' Greci. Fanno parimente menzione della morte di Drogone Lupo Protospata all' anno 1051., e l'Anonimo Barese all' istess' anno, e Guglielmo Pugliese lib. 2., e niuno parla, nè di Argiro, nè de' suoi tesori. Guglielmo Gemmeticense,

(b)

ticense, che fu Normanno, e scrisse nel 1135., nè pure lo rammenta: dice bensì, che che quel Viso, o Visone, o Riso uccisore di Drogone fu suo Compare, come nota benissimo il nostro Autore: e aggiugne di più, mà non so con qual fondamento, Duca di Napoli: *Waso Neapolitanus Comes Compater ejus*. E' Summaripa antico Poeta, che in un Poemetto raccolse da varj Autori i fatti più celebri de' Normanni:

*Per prima Droge de vita privato
Da Vison senza causa justa alcuna
Napolitano Conte nominato.*

XXX. Pag. 40. *Dopo la morte di Clemente II. accaduta in Germania.* Il nostro diligentissimo Autore è stato ingannato da Leone Ostiense lib. 2., cap. 82., il quale scrivendo in Italia dice falsamente, che Clemente morì *ultra montes*, quando per altro sicura cosa si è, che egli morì in Italia: e solamente il suo cadavere fu portato ad essere sepolto in Bamberg. Veggansi Ermanno Contratto, Lamberto Schafnaburgense, l'Autore della vita di Errico presso il Pagi Critica Tom. 4., pag. 173., ed il Pagi Giovine nella vita di Clemente II., & il Papebrochio in *Conarum Historico*, che riferisce l'Epitaffio posto in Bamberg sopra l'ossa del Papa. Il fatto è sì chiaro, che non ha d'uopo di pruove.

XXXI. Pag. ivi: *e questo morto di veleno*: Il Pagi Giovine nella vita di Damaso: *Hunc veneno extinctum asserit Benno; sed cum Historici hujus plura sint mendacia quam verba, id falsum esse non immerito putat Baronius.*

XXXII. Pag. ivi: *Egli fu, che mentre traversava la Francia vestito con abiti Pontificali, incontratosi a Clugni con Ildebrando si fece da costui persuadere, che entrasse in Roma da pellegrino: ed ivi dal Clero, e dal Popolo si facesse eleggere Pontefice, togliendo l'abuso da mano laica ricevere quel Sacerdozio. Seme che fu di discordia &c.* In queste poche righe vi sono sei errori. Se l'Autore avesse consultato gli Scrittori sincroni, non si farebbe fidato solamente di Ottone Frisingense unico fabro di tante favole.

Primieramente è favola, che Leone traversasse la Francia *vestito di abiti Pontificali*. Wiberto Arcidiacono della Chiesa di Toul, testimonio oculato di ciò che scrisse, nella vita del suo Arcivescovo Brunone, poi Leone IX., stampata prima dal Sirmondo, e poi dall'Enschenio nel lib. 2., cap. 2. dice, che ei da Toul vestito da Pellegrino si pose in viaggio per andare a Roma: *Inde humilitate Magistra contra omnium Apostolicorum morem peregrino habitu Romanum arripuit iter.*

XXXIII. Secondariamente è favola, che s'incontrasse a Clugni con Ildebrando Monaco. S. Brunone Vescovo di Segni, altro Scrittore della vita di S. Leone dice, che Ildebrando era in Vormazia, e che il Papa l'invitò a girfene seco a Roma. *Erat ibi Monachus quidam nomine Ildebrandus Hunc igitur Beatus Episcopus vocavit ad se, & rogavit eum, ut simul Romam veniret.*

XXXIV. Terzo, è favola, che Leone passasse per Clugni. L'Enschenio nella Prefazione alla Vita di S. Leone mostra, che da Vormazia passò in Agosto, ne vi fu tempo per lui di andare a Clugni: *Et apud Urbem Augustam*, soggiugne il Pagi nella vita de' Pontefici pag. 510., Tom. 1. della nuova edizione, *angelica modulatione recreatum: neque fuit tempus intermedium, quod itineri Cluniacensi attribueretur.*

XXXV.

XXXV. Quarto, è favola, che ivi Ildebrando lo consigliasse a spogliarsi gli abiti Pontificali, e vestirsi da Pellegrino: perchè quelli non avea presi, e questi recati seco dal di, che partì dal suo Vescovado.

XXXVI. Quinto, è favola, che Ildebrando persuadesse Leone a farsi eleggere Pontefice dal Clero, e dal Popolo Romano, e non ricevere da mano laica quel sommo Sacerdozio. Conciossiachè quel Santo Uomo erarsi protestato fino in Vormazia, che la sua designazione al Pontificato sarebbe stata nulla, se non vi fosse concorso il Clero Romano. Wiberto Arcidiacono lib. 2., Capit. 1.: *Coactus suscepit injunctum officium... ea conditione si audiret totius Cleri, ac Romani Populi communem esse sine diffidio consensum.* E San Brunone di Segni: *se sub hac conditione facturum esse promitti: Vado Romam, ibique si Clerus, & Populus suâ sponte me sibi in Pontificem elegerit, faciam quod rogatis. Aliter autem electionem nullam suscipit.*

XXXVII. Sesto, è favola, che ciò fosse Seme di discordie, e cher per questa elezione comminassero gl' Imperadori a perdere questa prerogativa di eleggere il Pontefice. Poiche sì tutto il Clero, e'l Popolo ragunato in Vormazia, sì ancora l'Imperatore stesso vollero e intesero che andasse a Roma a farsi eleggere: e lodarono la condizione di volere renunziare a questa presentazione Imperiale, se non vi concorrevà il Clero Romano. S. Brunone immediatamente alle parole lodate qui sopra, aggiugne: *at illi gavisi confirmant sententiam, & laudant conditionem.* Anselmo Monaco della Chiesa di S. Remigio a Rems, Autore contemporaneo nella Storia della dedicazione della stessa Chiesa, chiamata alcune volte l'Itinerario, ed altre gli Atti del Concilio Remense, presso il Mabillone Sæcul. vi. Benedettino part. 1., num 7.: *Apostolicæ dignitatis adjudicata sunt insignia: jussimque ab Augusto, ut ad hæc secundum Ecclesiasticas sanctiones suscipienda Romana inviseret mania.* E se qui taluno credesse, che si parlasse solo o del Camauro, o del Tregno, che non è vero, come apparisce dal contesto, ascolti Leone stesso nell' Orazione, che ebbe avanti la sua elezione al Clero, e Popolo Romano, ove confessò ad alta voce, come riferisce Wiberto: *electionem Cleri, & Populi Romani canonicali auctoritate aliorum dispositionem præire, & affirmat se gratanti animo in Patri reediturum, nisi fiat electio ejus communi omnium laude.* Ciocchè avea fatto l'Imperadore per farlo Papa, chiamalo *dispositionem*, e ciò che dovea fare il Clero Romano *electionem*.

XXXVIII. Pag. 41. Venne nell' istesso anno, che fu assunto al Pontificato 1049. a visitare il Santuario di Monte Gargano indi a Monte Casino. Il Papa in questo primo anno della sua elezione non fu nè a monte Gargano, nè a monte Casino. Egli *Apostolicæ dignitatis insulis insignitus fuit in Hypapante Domini*, cioè a due di febbrajo, dice Viberto. Alli 12. di Aprile in circa secondo le lettere del Papa appresso il Broverrio lib. ix. degli Annali Trevirensi, e secondo Ermanno Contratto, nella settimana della Pentecoste *aliam Synodum Papiæ congregavit*, come narra l'istesso: e quell' anno la Pentecoste fu a 14. di Maggio. Da Pavia se n'andò in Sassonia, e partitosi da Colonia *Tullum in Exaltationis Sanctæ Crucis venit* a 17. di Settembre. Nel mese di Ottobre celebrò a Rems il Concilio, che è nel Tom. IX. della Raccolta del Labbè. Da Rems andò a Metz: *ibique Sancti Pontificis Arnulfi Basilicam consecravit*, come dice Viberto lib. 5. Da Metz passò in Magonza, ed ivi *generale Concilium habuit*: nel qual Concilio dice il Tritemio, che Bardone Arcivescovo di Magonza fu dichiarato Legato della Sacrosanta Romana Chiesa: e

dopo il Concilio di Magonza *Romam rediens plebem de sua diutina absentia maestam latificavit*, segue Viberto lib. 2., cap. 26. In questo anno dunque il Santo Pontefice avea viaggiato affai senza farlo andare al Monte Gargano, e a Monte Casino.

XXXIX. Pag. ivi : *Mà non fece passar molto tempo, che nell'anno seguente 1050. viritornò di bel nuovo.* Anzi fu la prima volta, che vi andò, e vi celebrò la Festività delle Palme, che in questo anno cadde il dì 8. di Aprile, come dice l'Ostiensè. E se egli lib. 2., cap. 82., seguito dal nostro Autore, dice, *eodem quo ordinatus est anno orationis gratia Montem Garganum petit*, egli o *anno uno peccat*, come dice il Pagi Critica pag. 178., num. 8., o pure in questo racconto conta gli anni dalla Pasqua, come suppone l'Enschénio. Comunque siasi, il Papa venne in Puglia la prima volta il 1050. Il Cronografo di S. Begnigno dopo aver raccontato tutto ciò che il Papa fece nel 1049., parlando di Alinardo Arcivescovo di Lione dice : *Rursus sequenti anno Romam pergens cum ipso Domino Apostolico properavit Beneventum, & Capuam, Montem Cassinum, atque Montem Garganum.*

XL. Pap. ivi : *Mà di questo Concilio Sipontino solo Viberto ne fa menzione ; poichè nè presso Ostiensè, nè in altri ve n'è memoria.* L'Anonimo Barese nella Cronica Barese, libro non ignoto al Sig. Giannone, per essere stato illustrato con Note dal celebre Pellegrino scrive. *M. L. Indict. III. venit Leo Papa in Siponto : fecit Synodo.*

XLI. Pag. ivi : *Nell'anno seguente 1050. si portò prima in Benevento.* L'Autore ha troppo già confusa la Cronologia : difficile cosa è che si rimetta bene in cammino. Questa volta però l'Ostiensè lib. 2. cap. 83. è stato male inteso. Dice egli : *sequenti predictus Pontifex rursus ad Monasterium*, cioè di Monte Casino, *venit : & in crastinum, ac die altero Apostolorum Petri, & Pauli Missas celebravit. Et cum die illo Sabbatum esset Beneventum inde profectus.* Chi ebbe cura dell'edizione di Napoli del 1616. per Tarquinio Longo, pose nel margine per nota Cronologica Anno 1050. Mà falsamente, perchè avendo detto lo Scrittore, che quell' Anno, in cui il Papa da Monte Casino andò a Benevento, la Festa de SS. Apostoli Pietro, e Paolo cadeva in Sabato, ciò non poteva essere avvenuto nel 1050., in cui la detta solennità cadeva in Venerdì, mà bensì nel 1051., in cui s'incontrava col Sabato, come osserva dottamente l'Enschénio nella Prefazione alla vita di S. Leone.

XLII. Pag. ivi : *Stando questa Città sottoposta all' Interdetto di Clemente suo predecessore, egli lo tolse.* Anzi tutto il contrario. Imperocchè in questo viaggio del 1050. essendosi partito il Papa da Benevento, i Beneventani ribellandosi di nuovo, egli gli scomunicò. Ermanno Contratto allora vivente scrive all' anno presente 1050. : *Nonnullus locorum Principes, & Civitates, tam sibi, quam Imperatori subjecit : Beneventanosque adhuc rebellantes excommunicavit.* Certè, soggiugne il Pagi nella vita di Damaso, accomodandosi a' sentimenti del Pagi Seniore nella Critica al Card. Baronio, *Beneventani a Damaso II. Leonis Predecessore* (l' Ostiensè dice che fu Clemente II., come anche accuratamente dice il Sig. Giannone) *excommunicati non fuerant : Beneventum enim non addisset S. Leo anno 1050., nec ibi aliquandiu commoratus esset.* E che vi si tratteneffe lo dice Viberto lib. 2., cap. 6. Vide forse questa non dispregevole incongruenza l'Autore : onde uni insieme la prima andata del Papa a Benevento, e l'assoluzione dall' Interdetto ; mà errò nel porre questa assoluzione nel 1050., quando non avvenne che nel 1051. ; e nel

nel porre la seconda andata del Papa a Monte Casino nell' istesso anno 1050. , quando questa fu la prima. Si potrebbe dire per difesa del primo abbaglio, che Leone nel 1050. assolvè dalla scomunica di Clemente i Beneventani; e partitosi di nuovo gli scomunicò; mà l'Autore segue l'Ostiese, il quale non fa menzione che d'una sola scomunica, e d'una sola assoluzione.

XLIII. Pag. 42. *Deliberò intanto di passare in Alemagna, cioè il Papa, e portatosi dall' Imperadore Errico gli espone, che i Normanni resi ormai insoffribili agli abitanti del Paese, estendevano i loro confini i luoghi, de' quali furono da lui investiti, e che tentavano di soggiogare tutte quelle Provincie, e sottrarle dall' Imperio di Occidente, che insolenti depredavano ancora le robe delle Chiese, che non bisognava più soffrirgli, perchè avverebbero portata maggior rovina, mà che doveessero d'Italia scacciarsi, che gli dava il cuore di farlo, se fornito di un numero esercito lo rimandasse in Italia, perchè egli ponendosi alla testa di quello avverebbe scacciato questi Tiranni.* Di tutto ciò si cita per testimonio Leone Ostiese nel lib. 2. , cap. 83. dell' edizione di Napoli: *Dehinc expellendorum Nortmannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit, milites inde conducturus.* Mà ne pure queste poche parole, che tanto vagamente sono state amplificate dal nostro Autore, reggono, comme suol dirsi, al martello.

Primo, egli non partì da Roma per andare in Germania a trovare l'Imperadore, come dice il Sig. Giannone, e come e pare, che dir voglia l'Ostiese; mà in Francia, dove si condusse, celebrato il Sinodo di Vercelli: *inde in Galliam, & Episcopatum suum Leucorum Civitatem revisit*, dice Ermanno Contratto e Wiberto Arcidiacono: *eodemque anno in Patriam reversus.*

XLIV. Secondo, il fine per cui si partì da Roma, non fu ad oggetto di stimolare Errico a discacciare i Normanni; mà per celebrare la traslazione del B. Gerardo: ciocchè egli stesso avea già promesso, e determinato dal di che in Rolo canonizzò: *eodemque anno in patriam reversus ipsius Sanctos artus cum summa gloria transfudit*, segue a dire Viberto lib. 2. cap. 6. nel fine.

XLV. Terzo, in questo suo secondo viaggio in Francia, e di lì in Alemagna, dove il secondo giorno del mese di febbrajo del 1051. celebrò la Festa della Purificazione in Vormazia, e subito se ne tornò a Roma, nè recò seco Soldati, nè cercò ajuto all' Imperadore contro i Normanni. Mà da Roma passò a Monte Casino, indi Benevento, e assolvè i Beneventani dalla scomunica fulminata contro di loro nel primo viaggio del 1050. Nel qual tempo farà bene notare per le cose, che dovranno dirsi, e per quelle, che ha dette il Sig. Giannone, le diligenze operate dal Papa per porre pace, e concordia fra i Normanni, e i Paesani. *Semper autem memor officii sibi a Deo commissi iter sumpsit peragraturus fines Apuliae, ut Christianam repararet Religionem, quae ibidem videbatur penè deperisse, maximeque inter Accolas regionis, & Nortmannos concordiam componere satagens, quos dudum adjutores contra externas gentes susceperant Principes regni. Sed tunc seivissimos Tyrannos, ac Patriae vastatores non spontè sustinebant. In hoc grato opere sancto sollicitus intentus venit Beneventum ...* Viberto Arcidiacono lib. 2. cap. 6. Sicchè se il Papa nel 1051. tornato di Germania andò in Benevento, e cercò di porre pace fra' Normanni, e Pugliesi, farà falso, che in questo stesso anno 1051. passasse in Alemagna, e conducesse truppe contro di loro, come scrive alla notata pag. 42. il Sig. Giannone.

XLVI. Pag. 43. *Non tralasciò allora Leone in questa occasione di pensare anche agli interessi della Chiesa Romana per una commutazione, &c.* parla qui l'Autore della permuta della Città di Benevento col Vescovato di Bamberg. Ma questa non fu fatta nè in questo secondo viaggio del Papa in Germania, nè nell'anno 1051., come ei dice. Ma ciò avvenne la terza volta, che il Santo Pontefice passò in Alemagna, cioè il 1052. Poichè partito egli da Benevento il 1051. celebrò la Santa Pasqua a Roma, *Magnificus autem Pastor Romanam revisens Sedem, dum Paschalibus solemnibus apud Sanctum Laurentium esset celebraturus, &c.* Viberto lib. 2., cap. 8. nel principio. E questa Pasqua fu quella dello stesso anno 1051. *Post Pascha*, segue Ermanno Contratto, *Synodum Romæ collegit, ubi inter alia, Gregorium Vercellensem Episcopum, &c.* Dapoi partì la terza volta per Francia: Viberto lib. 2., cap. 8. verso la metà: *quapropter sancta commonente pietate coactus est tertio antiquam Patriam repetere.* E nel 1052. era di là giunto in Ratisbona, ove fece la traslazione de' Santi Wolfango, ed Erardo. Corrado detto *de Monte-Puellarum* presso i Bollandisti, agli 8. di Gennaio Cap. 2. *Leo IX. transfudit corpus B. Erhardi temporibus Imperatoris Henrici III. sub annum MLII.* Finalmente questo medesimo anno celebrò la Natività del Signore in Vormazia insieme con Cesare. Ermanno Contratto all'anno 1053., che viene ad essere tuttavia il 1052. dell'Era volgare, contando egli gli anni dalla Natività: *Imperator cum Domino Papa, multisque Principibus Natalem Domini Vormatiae egit.* E in questa congiuntura, e in questo anno, e in questo terzo viaggio del Papa avvenne la permuta di Benevento. *Ubi*, così Ermanno, *cum Papa Fuldensem Abbatiam, aliaque nonnulla loca, & Cœnobîa, quæ S. Petro antiquitus donata feruntur, ab Imperatore exigeret, demum Imperator pleraque in ultramontanis partibus ad suum jus pertinentia pro Cisalpinis illi quasi per concambium tradidit.* Narra anche ciò Leone Ostiense, e lo narra sotto questo stesso anno 1052., se si avverte bene alle sue parole, e non alli numeri degli anni malamente segnati in margine. Già abbiamo osservato di sopra al num. 41, che l'Ostinese parlando della gita del Papa a Monte-Casino, dice, che il giorno de' SS. Apostoli era Sabato: dal che ne ritrasse l'Enschénio, che ciò era nel 1051. Ora si osservi, che egli contando le cose avvenute in questo anno, comincia il Capitolo 83. con queste parole: *sequenti anno prædictus Pontifex iterum ad hoc Monasterium venit in vigiliis S. Petri, &c.* e dopo sette righe: *Anno iterum tertio expellendorum Normannorum gratia ad Imperatorem abiit &c.* mà se per anno sequenti avea egli inteso il 1051., che altro mai potea intendere per anno iterum tertio se non il 1052?

XLVII. Pag. 43. *Errico primo da' Germani appellato II. aveva in Bamberg a spese del proprio Patrimonio edificata una magnifica Chiesa in onore di S. Giorgio: e volendola ergere in Cattedrale procurò da Benedetto Papa, che la consecrasse, ed in Sede Vescovile la ergesse.* L'Autore copia troppo fedelmente Leone Ostiense, lib. 2., cap. 46. *Hic idem Augustus ex proprii Patrimonii sumptibus construxit Ecclesiam ad honorem Sancti Georgii in Bamberg, & advocans Benedictum Papam, ab ipso illam consecrari fecit, atque Episcopalem in ea Sedem constituens, &c.* Poco peneranno gli Eruditi a ravvisare in queste poche linee 5. errori.

Primo, è errore il dire, che la Chiesa di Bamberg fosse stata eretta in Cattedrale, ed in Sede Vescovile da Benedetto. Ella fino dall'anno 1006. era stata dichiarata tale da Giovanni XVII. Papa: allorchè istituì in Bamberg la Sede Vescovile alle preghiere di Errico. Nel Tomo IX. ora XI., de' Concilj si leg-
gono

gono le lettere di questa erezione, nel fine delle quali si ha: *Scriptum per manus Petri Notarii, & Scriniarii S. R. E. in mense Junio Indiſt. V.* La quale Indizione cominciata o a 25. di Dicembre, o al primo di Gennajo denota l'anno 1006. quarto del Pontificato di Giovanni XVII. Le quali lettere furono recitate, e sottoscritte nel Concilio di Francfort l'anno seguente 1007., e sesto del Regno di Errico: come dall' istesso Tomo de' Concilj pag. 784. Onde sì Ermanno Contratto dell' edizione del Canisio, come il Cronografo Wirzburgense presso il Baluzio nel Tomo 1. de' Miscellanei, riferiscono l'istituzione de Vescovado di Bamberg all' anno 1006. sotto il quarto anno del Pontificato di Giovanni. E nella Cronica Australe presso il Freero Tom. 1., pag. 437. della terza edizione si legge: *Anno MVII. Episcopium Babenberg ab Hainrico Rege constituitur, & Eberhardus ibi Episcopus ordinatur.*

XLVIII. Secondo, è errore il dire, che la Chiesa Cattedrale fosse consecrata da Benedetto Papa. Ella fu consecrata dal Patriarca di Aquilea assistito da più di trenta Vescovi il 1011. Ditmaro Lib. VI., pag. 74., che vi fu presente: *Petrus in Civitate Bavenbergenſi Ecclesia majore, cum natalicius Regis dies eſſet, & XXXV. jam inciperet annus II. Nonas Maji, omnis Primatus ad Dedicationem istius aulae ibidem congregatur, & Sponsa haec Christi per manus Joannis Patriarchae de Aquileja, & aliorum plusquam triginta Episcoporum dedicatur. His ego peccator interfui.* Era nato Errico il 977., come dimostra il Pagi Critica Tom. 4., pag. 102., num. 1.

XLIX. Terzo, è errore il dire, che la Chiesa consecrata da Benedetto fosse la Cattedrale. Nell' anno 1019. andato egli in Bamberg consecrò alle preghiere dell' Imperatore Errico la Basilica di S. Stefano, che non era altrimenti la Cattedrale. L'Autore della vita di S. Cunegonda appresso il Surio a 3. di Maggio, parlando della Basilica di Santo Stefano eretta in Bamberg, aggiugne: *ad quam dedicandam Benedictum Papam, quem praefatus Deo dignus Imperator Henricus advocaverat, venire rogavit.* Ecco un'altra riprova, che Benedetto non eresse la Sede Vescovile in Bamberg.

L. Quarto, è errore il dire, che la Chiesa di Bamberg fosse stata eretta in Sede Vescovile dopo, o nell' istesso tempo della sua Dedicatione. Ella fu eretta in Vescovado il 1006., e fu dedicata il 1011., come abbiám veduto.

LI. Quinto, è errore il dire, che la Chiesa Cattedrale di Bamberg eretta dall' Imperadore Errico fosse intitolata a S. Giorgio. Ella era dedicata a S. Pietro Principe degli Apostoli, come ne fanno indubitata fede le parole del diploma Pontificio di Gio: XVII., spedito a questo effetto, e che nell' ultima edizione de' Concilj in Venezia è riportata al Tom. II., pag. 1055. *Quia dilectus & spiritalis noster Filius Henricus . . . pro sua, suorumque Parentum anima Episcopatum in loco, qui dicitur Babenberg perfectae fidei & charitatis devotione in honorem Beatissimi Petri Apostolorum Principis esse constituit, &c.*

LII. Pag. 43. Così fu fatto: Cioè Bamberg fu fatta Vescovile a richiesta di Errico I. da' Germani appellato II. Ma bisognò, che l'Imperadore offerisse alla Chiesa di Roma un annuo censo, che fu stabilito d'un generoso cavallo con tutti i suoi ornamenti, & arredi, e di cento marche di argento. Non abbiamo anche finiti gli errori in ordine alla Chiesa di Bamberg.

Primieramente questo censo non fu accordato al Papa per l'erezione del Vescovato.

vado di Bamberg, come vuole l'Autore, mà fu in contraccambio della donazione dell' istesso Vescovado alla S. Sede.

LIII. Secondariamente, questo censo fu accordato da Errico I., da' Germani appellato II, a Benedetto Papa VIII., non nell' occasione della Chiesa Cattedrale, mà della Basilica di S. Stefano consecrata dall' istesso Pontefice. Per conoscenza di ambedue questi abbagli si legga la Bolla dell' erezione del Vescovado di Bamberg, spedita da Papa Gio: XVII. l' anno 1007. da me citata più sopra: e nulla vi si leggerà di questo censo. Si legga poi il diploma di Errico III. detto il Negro, fatto in Bamberg l'anno 1020. a Benedetto VIII. e vi si leggerà ancora: *Sub tuitione praterrea Sancti Petri, & vestra, vestrorumque successorum prætatum Episcopium Bambergensem offerimus, unde sub nostra pensionis debito equum unum album phaleratum ex ejusdem loci Episcopo vos annualiter suscepturos sancimus.* Questo diploma è inserito nella Raccolta de' Concilj Tom. XI. ora XI. pag. 186.

LIV. Terzo quelle cento marche di argento, che dice l'Ostienese, e da lui l'Autore, in questo diploma non ve le leggo: e pure il Baronio, che lo traduce egli ancora, protesta di averlo collazionato con quattro manoscritti, fra' quali v'è l'*autographum molis Hadriani.*

LV. Pag. ivi: *Diede in iscambio a Leone per cento marche d'argento la Città di Benevento.* O sia la Città, o sia il Principato di Benevento, ella si farebbe cambiata per molto poco. Mà la verità si è, che si cambiò coll' Abbazia di Fulda ancora, e con altri luoghi, e Conventi che erano di giurisdizione del Papa, come ce ne assicura Ermanno Contratto scrittore contemporaneo. La quale Abbazia di Fulda, ed altri luoghi erano stati confermati al Papa dall' istesso Imperatore Errico nel diploma più sù mentavoto. *Super hoc confirmamus vobis Fuldense Monasterium, & Abbatis ejus consecrationem, &c.* Ond' è che l'Imperadore ritenendolo, ed il Papa ricercandolo, si convennero di permutare questo, ed altri luoghi colla Città di Benevento.

LVI. Pag. ivi: *Non abbiamo Scrittore più antico, che parli di questa commutazione, di Leone Ostienese.* Ne parla, come si è visto di sopra num. 46., Ermanno Contratto. Leone Ostienese era vivo nell' anno 1112., come può vederfi nella Relazione della sua Cronica. Ermanno Contratto, come apparisce dal Continuatore della sua Cronaca, e dell' Abate Uspergense, morì nel 1054. Sicchè, a far bene i conti, sarà stato più vecchio dell' Ostienese: quando anche a cagione di sua continua indisposizione, per cui ebbe il cognome di Contratto, non fosse morto in età senile.

LVII. Pag. 44. *Una grossa armata fornita di truppe Alemanne.* Avendo io detto, che il Papa non andò in Germania la seconda volta per cercare ajuto all' Imperadore contro i Normanni, si potrà immaginare taluno, che egli vi tornasse la terza volta per questo solo effetto: giacchè il Sig. Giannone dice esservi andato a solo fine di estermine i Normanni. Mà falsa sarebbe codesta immaginazione. Conciosiachè lo chiamassero colà le disunioni, le quali con tanto pregiudizio dell' Imperio, e del Cristianesimo erano insorte fra l'Imperadore, e Andrea Re di Ungheria. L'Undio nel lib. 15. della Metropoli di Salisburg: *Leo IX. Pontifex Maximus ab Andrea Rege Ungariae pro pace cum Imperatore Henrico III. construenda accitus Ratisbonam venit.* Viberto nella vita di S. Leone lib. 2. cap. 8.:

Qua-

Quapropter sancta commonente pietate coactus est tertio antiquam Patriam repetere , & pro reorum miseratione , qui contra Imperium moverent bellum , persuasoriis precibus imperiales aures expetere. Ermanno nell' anno 1052. : *Interim Dominus Leo Papa ab Andrea accitus cum pro pace componenda intervenisset , Imperatorem ab obsidione revocavit.* Mà mi si dirà , che il Papa giunto dall' Imperadore domandò ajuto contro i Normanni. Mà sia così ; tutto che Romualdo Salernitano Scrittore di tanta fede , e che non scriveva più tardi del 1160. dica : *Anno MLIII. Indictione VI. mense Julii Leo Papa multis precibus ab Henrico monitus Imperatore per quorundam Samnitum suggestionem venit in Beneventum , ut Normannos Apulia expelleret : inde movens gressum simul cum Alemannis &c.* tuttochè Guglielmo Pugliese Autore contemporaneo , di tanto credito presso del nostro Autore , ne dia la colpa ad Argiro.

*Varis commiscens fallacia , nuncia mittit
Argiours Papæ , precibusque frequentibus illum
Obsecrat Italiam quòd libertate carentem
Liberet , ac populum discedere cogat iniquum.*

Tuttochè Il Summonte, Scrittore anche egli accreditato nel lib. 1. della sua Storia di Napoli, la rovesci addosso a' Pugliesi : *per il che li Pugliesi invitarono il Pontefice Leone alla ricuperazione di Benevento* ; tuttoche al Summonte faccia spalla il Malaterra lib. 1. , cap. 14. *Apulienses verò per occultos Legatos IX. Leonem Apostolicum , ut in Apuliam cum exercitu veniat , invitant , dicentes Apuliam sibi jure competere , &c.* Non ostante dico tutto questo , si conceda che Leone giunto in Germania chiedesse ajuto all' Imperadore contro i Normanni. Mà Dio buono ! Perchè dire che vi andò a questo effetto , e tacere il fine principale, che ebbe quel Santo Pontefice di andare in Germania , che fu un fine sì giusto , e sì caritatevole ? E perchè dipingerci quell' Uomo di Dio messosi a fare un viaggio non con altro disegno , che di porfi alla testa d' un Esercito ? E perchè tacere , che in far ciò fu egli ingannato , e mal consigliato da gente scaltra , e che vedeva essere suo interesse l' impegnare il Papa in questa guerra ? O io m'inganno , o lo scrivere in maniera , che il Lettore faccia una idea falsa delle cose , e discorde dal vero , è contro la veracità di buono , e fedele scrittore. Volle scrivere anche ciò , che scrisse il nostro Autore intorno a questo fatto , il celebre Dupin , mà dopo aver detto , che il Papa *fit cette année 1052. un troisième voyage en Allemagne pour empêcher la guerre entre l'Empereur , & André Roi d' Hongrie* , soggiunge in questa congiuntura : *se plaignit aussi à l'Empereur des violences des Normands , qui s'étoient emparez des terres de S. Pierre.*

LVIII. Pag. ivi. *Per dare con sì formidabili forze la battaglia a' Normanni.* Vegliamo adesso quali furono i motivi , che forzarono il Papa ad ascoltare le insinuazioni de' Pugliesi ad armarsi contro i Normanni. Il nostro Autore pag. 42. linea 18. adduce questi soli : *Mal soffriva , che i Normanni si avanzassero tanto , ed avendo scorto , che erano Uomini non così facili a lasciare l'acquisto , e che sovente facevano delle scappate sopra i beni delle Chiese , riputò non bene convenire agl' interessi suoi , dell' Imperad. Errico suo Cugino , e dell' Italia , che questa nazione più oltre si avanzasse.* S. Leone stesso in una sua lettera scritta all' Imperadore di Co-

(c)

stanti-

stantinopoli, e riportata da Viberto lib. 2., cap. 10., e stampata ancora fra l'altre sue nel Tom. IX. de' Concilj della vecchia edizione, adduce questi altri foli: *Videns indisciplinatam gentem Nortmannorum crudeli, & inaudita rabie, & plusquam pagana adversus Ecclesias Dei insurgere, passim Christianos trucidare, & nonnullos novis, atque horribilibus tormentis usque ad defectionem animæ affligere: nec infanti, nec foemineæ fragilitati aliquo humanitatis respectu parcere: nec inter sanctum, & prophanum aliquam distantiam habere, Sanctorum Basilicas spoliare, incendere, & ad solum usque diruere: sæpissimè perversitatem ejus redargui, commonui, obsecravi, importunè, opportunè obtuli, terrorem divinæ, & humanæ vindictæ denunciavi . . . unde non tantum exteriora bona pro liberatione ovium Christi cupiens impendere, sed super impendi ipse quoque optans, visum est mihi ad testimonium nequitia ipsorum nihil sic expedire ad repletionem contumacia, quam humanam defensionem undecumque attrahendam fore: audiens ab Apostolo: Principes non sine causa gladium portare, sed Ministros Dei esse &c.* Leone fu un Pontefice, che, secondo il candidissimo testimonio del Sig. Giannone pag. 47., morì santamente con lasciar di se per la sua pietà, e candidezza di costumi titolo di Santo. Vegga ora il Lettore a chi di loro vuol credere. Io solo osservo, mà però dopo aver letto nella vita di questo Santo Papa scritta da Vipone il capitolo XI. del lib. 2., che l'argomentare la pietà de' Normanni dal non aver essi usato violenza alcuna contro di S. Leone, e averlo più tosto venerato, e rispettato, come l'argomenta il nostro Autore, è l'istessa cosa, che il voler dedurre essere stato Attila un uomo pio e religioso, perchè si appiacevoli, e si umiliò alla comparsa di S. Leone il grande.

LIV. Pag. 44. I Normanni all' udire la vicinanza dell' esercito Pontificio: *concepirono grande spavento.. pensarono però a' modi, come potessero sottrarsi dalla tempesta . . . onde spedirono a tale effetto Ambasciatori al Papa per domandargli la pace. Mà Leone, che credea avere tra le mani la vittoria, stimolato anche da gli Alemanni . . . ne rimandò gli Ambasciatori con risposta pur troppo dura; che egli non voleva aver pace con essi, se non uscivano d' Italia: mà replicando coloro, che era quasi impossibile ridurre una sì gran moltitudine a cercare altrove una ritirata, furono sparse al vento le loro preghiere, &c.* Di questi Ambasciatori inviati al Pontefice da' Normanni nulla ne dicono, nè il Papa stesso nella sopracitata lettera di relazione all' Imperatore Greco, nè Wiberto nella sua vita, nè la picciola Cronica Normanna, nè Leone Ostiense, nè Goffredo Malaterra, nè l'Anonimo Barese, nè Lupo Protospata, ne l'Anonimo Cassinese, i quali tutti per altro ragionano di questa guerra. Sicchè può affai verisimilmente crederfi, che l'Autore abbia ricavato ciò da Guglielmo Pugliese poco dopo il principio del libro secondo, il quale solo fra tutti costoro ne parla. Mà stando appunto a quel ch' ei ne dice:

Primieramente è falso, che Leone fidatosi nelle sue armi, e nella forza de' suoi, non volesse ascoltare gli Ambasciatori, nè dare orecchie alli loro Trattati: nè è vero, che si dichiarasse di non voler pace con essi. Anzi più tosto è vero, ch' ei s'ingegnò con varie maniere, e ragioni di placare gli animi superbi de' Tedeschi, giacchè essi furono quei che rigettarono colle cattive gli Ambasciatori Normanni.

*Teutonici quia casuræ & formæ decoros
Fecerat egregie proceri corporis illos*

Cor-

*Corpora derident Normannica , quæ breviora
Esse videbantur , nec eorum nuntia curant.
Conveniunt Papam verbis , animoque superbi :
Præcipe Normanni Italas dimittere terras
Abjectis armis patriosque revivere fines.
Quod si noluerint , nec fœdera pacis ab ipsis
Suscipias volumus , nec eorum nuntia cures.
Papa licet tumidis varia ratione veniens
Non animos gentis potuit sedare superba.*

E dopo seguita la battaglia non lasciò di lagnarsi dell' essere stati dagli Alemanni sprezzati i Messì di pace.

*Vocibus ille piis hos admonet ac benedicit,
Conquestusque nimis quia pacis spreta fuere
Nuncia*

E come è possibile l'accordare questo aspro rifiuto fatto agli Ambasciatori , con quel che ei scrisse all' Imperadore di Costantinopoli , a cui , come interessato in questa guerra , e che avea suoi Ministri in Puglia non poteva fargli fare una relazione , che vera non fosse ? *Interea nobis eorum pertinaciam salutare admonitione frangere tentantibus , & illis ex adverso omnem subjectionem fide pollicentibus , repentino impetu comitatum nostrum aggrediuntur.*

LX. Secondariamente e falso , che quelle aspre , rigide risposte date agli Ambasciatori uscissero dalla bocca del Papa , mà furono date da' Tedeschi , vogliosi di attaccarsi con essi loro ad ogni patto. Più sù l'ha detto il Pugliese : e qui lo ripete.

*Turbati redeunt Normanni pace negata ,
Atque Alemannorum responsa tumentia pandunt.*

LXI. Pag. 46. : cui gli aveva trattati con tanta asprezza : quali furono i sentimenti di Leone , e quali le maniere con cui trattò co' Normanni , l'abbiamo già veduto abbastanza.

LXII. Pag. ivi. Aveagli dipinti presso l' Imperadore Errico di gente barbara , inumana , e senza religione. Questa dipintura veramente fu fatta da S. Leone , mà all' Imperadore Costantino Monomaco , non ad Errico.

LXIII. Pag. 49. Mà morto egli in Firenze. Da Leone Ostiense lib. 2. , cap. 98. , n. 96. si ha , che il Papa morì in Toscana : mà non si fa se in Firenze : *repente Bonifacius Albanensis Episcopus ex Tuscia veniens Romani Pontificis obitum nuntiavit.* Il Baronio fu quello , che scrisse esser morto in Firenze , adducendone per testimonio un altro luogo dell' Ostiense lib. 3. , cap. 8. , n. 9. in fine. Mà è chiara , e lampante cosa , che ivi l'Ostiense parlo di Stefano IX. , non di Vitto-
re II. Nell' assegnare il tempo della sua Sede parla qui il nostro Autore in numero rotondo , come è costume di molti Storici : del rimanente egli sedè più
(c . 2) di

di due anni : come pure parla in numero rotondo quando alla pagina 50. dice , che Errico Imperadore *era morto un anno avanti al Papa* : perchè veramente Errico morì , secondo Mariano Scoto , alli 5. di Ottobre del 1056. , e' l Papa a 28. di Luglio del 1057.

LXIV. Pag. 52. *Nicolò II. , il quale poco dopo nel 1059. tenne un Sinodo di 113. Vescovi , dove comparve Benedetto , cioè l'Antipapa , domandò perdono , e protestò , che gli era stata fatta violenza.* Benedetto Antipapa era già stato deposto nel Concilio di Sutri , celebrato avanti che il Papa arrivasse in Roma. E se egli vi andò poi a chiedere perdono , e protestare che gli era stata usata violenza , ciò non fece già egli nel Concilio di 113. Vescovi , mà bensì privatamente a' piedi del Papa , e fuori di Concilio : come chiaramente ricavasi dal Card. di Aragona nella vita di Nicolao II. , seguita dall' uno , e l'altro Pagi , e da più altri Scrittori. *Transactis autem diebus memoratus Mincius , cioè l'Atipapa , ad praesentiam Nicolai Papae veniam petiturus accessit : & ad ejus vestigia procidens violentiam se fuisse perpeffum asseruit.* Si vede dalle sue parole , che questo è fonte , onde ha ricavato l'Autore la sua notizia ; mà qui non si fa menzione veruna di Sinodo.

LXV. Pag. 53. : *Michele Stratiotico fu dagli uffiziali del Palazzo posto in suo luogo : mà questi resosi poi Monaco lasciò volontariamente la Corona nell' anno 1057.*

Primieramente è falso , che costui lasciasse volontariamente la Corona. Psello citato dal Pagi Tom. 4. , pag. 204. , num. 6. , il quale scriveva cose non solamente succedute a suo tempo : mà nelle quali egli vi avea avuta tanta parte , dice che costui non essendosi voluto piegare ale istanze che per parte de' Capi dell' esercito gli fece Isacio Comneno , fu per violenza di alcuni fazionarj scacciato dal Trono , e costretto in abito di privato a ricovrarsi nel Tempio di S. Sofia. *Ejectum solio Regali Imperatorem nonnullorum Senatorii ordinis insidiis , & factione : qui & habitum mutare , & ad divina sapientia sacram adem fugere coegerunt.* E la ragione perchè se gli ribellarono contro , è accuratamente notata dal Sig. Egizio nella serie degl' Imperadori : *per avere usato ingiustizia nella distribuzione de' premi militari.*

LXVI. Secondariamente è ancora falso , che si facesse Monaco. Il Psello citato : *Imperator quidem Michaelius Senior per anni curriculum in imperio versatus , inde depositus ; breveque aliud tempus privati habitu superstes vitam cum morte commutavit.* L'Autore ha preso abbaglio da Michele ad Isacio Comneno suo successore , il quale spaventato da un fulmine si fece Monaco , e lasciò l'Imperio a Costantino Duca.

LXVII. Pag. 53. *Isacio Comneno. Fu questi salutato Imperadore l'anno 1058. Cedreno : Omnium consensu Isacium Comnenum Imperatorem salutant die octave Junii mensis , Indictione X. , anno Mundi 6565.* Questa l'Era Costantinopolitana , e corrisponde all' anno 1057. della nostra.

LXVIII. Pag. 53. *Chi a Roberto conferisse questo nuovo Titolo di Duca non è di tutti conforme il sentimento. Leone Vescovo d'Ostia , &c. Ciropalata , &c. Sigonio , &c. In cotai guisa adunque il Roberto in questo anno 1059. apparve a' suoi sudditi adornandosi coll' abito , e corona Ducale.* Ragionando l'Autore di chi deesse il Titolo di Duca l'anno 1059. al Duca Roberto , si è dimenticato di riferrire l'autorità di un celebre Scrittore da lui stimato e seguito , e ch'è più antico di Leone Ostiense ,
del

e del Sigonio , come colui , che scrisse avanti il 1088. , e fu di queste cose oculato testimonio. Egli è Guglielmo Pugliese , il quale ragionando del Concilio di Melfi celebrato da Nicolao II. nell' istesso anno 1059. ; in cui Roberto comparve col titolo di Duca , dice così :

*Finita Synodo multorum Papa rogatu
Robertum donat Nicolaus honore Ducali ,
Et Papæ factus est jurando jure fidelis
Unde sibi Calaber concessus & Appulus omnis
Est locus , & Patria dominatio gentis.*

*Magna quidem ista sunt pondere suo : sed fiunt eorum , quæ illaturus
essem , comparatione leviora.*

Hieron. Increpat. ad Sabinian. Epistol. XLVIII. ; pag. 147. ,
edit. Roman. 1576.



R I S P O S T A

A L L E

ANNOTAZIONI CRITICHE

SOPRA IL NONO LIBRO

D E L L A

S T O R I A C I V I L E

DEL REGNO DI NAPOLI.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

LECTURE NOTES

PHYSICS 231

CLASSICAL MECHANICS

BY

JOHN H. COLEMAN

AND

JOHN H. COLEMAN



M O L T O R E V E R E N D O P A D R E .

QUelle poche notarelle, che il nostro comune Amico lasciò scritte dietro al secondo Tomo della Storia Civile del Regno di Napoli, e che V. P. promise volermi trasmettere: lungo tempo ha, che con desiderio grandissimo io attendeva; ma vedendo prolungar tanto l'adempimento delle vostre reiterate promesse, e sentendo voi vagare per varie Città d'Italia, e d'esservi finalmente fermato in Bologna, cominciai a perdere ogni speranza di poterle più avere.

Mentre, deposta ogni curiosità, a tutt'altro pensava, fummi riferito, che erano da Roma giunti qui in Napoli due dottissimi Prelati, persone, oltre al lor carattere, degnilime di fede, li quali aveano ad alcuni di loro letterati amici data notizia, che in Roma, in nome di V. P., si andava dispensando a' Cardinali, ed altri Prelati di quella Corte un libricciuolo stampato, nel quale s'attaccava la Storia Civile del Regno in alcuni punti di Cronologia, specialmente su la discesa de' Normanni in Puglia: e ch'essi non avean avuta curiosità di leggere, sentendo dire da' dotti, che quelle annotazioni erano così puerili, sterili ed asciutte più che un giunco marino, che non meritavan la pena d'esser lette. Fui sorpreso dall'avviso, fra me stesso dicendo: Come il mio Padre Confessore, d'una cosa, ch'era fra noi passata con somma confidenza, ne fa cotanta pompa, sicchè in vece di mandar a me le notarelle scritte a penna in uno, o due, fogli, e acchiudermele in un piego, le fa stampare, ed in suo nome le va divulgando, e presentando in Roma a' Cardinali, e Prelati? E che sà egli di Cronologia, e di Storia, specialmente Normanna? Il comune Amico, che glie le ha somministrate, quantunque per esser un uomo dabbene non sia capace di averlo potuto maliziosamente ingannare, con tutto ciò si sà, che in queste cose, ancorchè grave d'età, e di mole, è ancor fanciullo, e troppo gli piacciono queste minuzie, e puerilità; e sovente gli è accaduto, che mentre è tutto inteso a far calcoli d'Epatte, ed Indizioni, a fissar epoche, ed andar incapando tafani, e mosche, ha perduto di vista il principal lavoro, che avea per le mani, e per l'*amphora*, che intendeva, *currente rota urcens exit*. Oltre che ciascuno nel margine de' suoi libri, o ne' fogli di carta bianca, che ha in fondo di quelli, può schiccherare per privato uso ciò, che gli piace, faccendolo *in fundo proprio*, nè dee ad altri darne conto; mà divulgarle alle stampe: qui vi potrebbero, essere de' guai, e degl'imbarazzi. Come dunque farà egli, e che conto potrà darne al pubblico, giacchè gli è piaciuto divulgarle in istampa, quando di queste cose non ne sà verbo? Il comune Amico più tosto se ne stomacherà vedendole impresse, tanto è lontano, che voglia prestargli ajuto, e soccorso. Io gli avea richiesto queste notarelle per altro uso, e non per questo. Ora veramente, e per proprio esperimento conosco essere pur troppo vero, che mal fa, che s'intriga con Cappucci, e molto più con Berrette.

Essendo io in questi pensieri, e per alleggerirmene, avendogli in parte comunicati ad alcuni miei amici: non passarono molti giorni, che uno de' medesimi venne a dirmi, che più esemplari de' libri di V. P. si eran veduti in Napoli, e si vendevano

(d)

da'

da' PP. della Congregazione de' Chierici Regolari di Lucca nella lor Casa di S. Brigida a buon mercato. Mandai tosto il mio servidore a comprarne uno, dicendo-gli, che per prezzo non rimanesse di far la faccenda, mà che lo pagasse quanto i Padri ne volevano, e presto tornasse, giachè vedea l'impazienza nella quale mi lasciava; andò volando, e prestamente fece ritorno, portandomi tre fogli di stampa. Quando gli vidi, presigli in mano, dissi, a questi pochi fogli si riduce dunque il libro del P. Predicatore? Gli dimandai quanto gli avea pagati? Mi rispose: avere inteso che prima si vendevano un grosso l'uno, ora per lo merito dell'opera fatti più rari, si danno per tre grana, ed un quattrino di più; e se non mi aveste dato quell'ordine, io gli avrei potuto avere per meno, poichè quel buon Padre, che ha cura di vendergli, mi disse, che il P. Predicatore gli avea dati questi impieghi, credendo di farvi guadagno, e non si rifarà nè meno della spesa della stampa, così rari erano i compratori, che non sapeva che farne. O dis'sio, il caro mio Padre quanto ha cura del mio risparmio, se mi mandava queste notarelle in un piego per la posta, mi avrebbe fatto spender più: vedi quanta economia.

Impaziente, dopo letto il frontispizio, voltai la prima pagina, e m'incontro in una terribile sentenza di S. Agostino contra 'l Manicheo, stampata nel riverso di quella pagina così: *Offundit nebulas imperiis. Qui feret tantam fallaciam, tantamque superbiam? Non modo non exhibet scientiam atque veritatem, quam promittit, sed ea dicit, que vehementer sunt scientia, & veritati contraria: Augustin. in Epist. fundamen. contra Manich. Tom. VIII. pag. 106. edit. Antverpia 1700.* Ah, dis'sio, questo e tutt'altro di ciò, che si vociferava, e della mia aspettazione: Qui non si tratterà di notarelle critiche sopra Cronologia, Epatte, ed Indizioni: Qui si sarà attaccata l'istoria Civile nella dottrina, e nella scienza, e verità delle cose, non già in minuzie di tempi, e calcoli, in correzioni di stampa, ed altre puerilità, e seccagini; oh bisogna aprir bene gli occhi, e star attento, perchè si noteranno all' Autore di quell'istoria delle cose gravi, ed importanti, giacchè se gli addattano quelle stesse increpazioni, e rimproveri, che Sant' Agostino scagliava contro al Manicheo, chiamandolo fallace, e superbo. Se mal non mi ricorda, le contese ch'ebbe S. Agostino con colui, non furon di bagatelle, mà nientemeno che intorno alla natura di Dio, e dell'anima umana, e d'altri punti importantissimi.

Mà in questo debbo rendere molte grazie a V. P. che tosto mi levò da ogni inganno; poichè mettendo gli occhi alla seguente pagina, leggo la vostra lettera a me drizzata, nella quale mi scrivete, che in esecuzione de' miei desideri, che per vostra gentilezza chiamate comandamenti, mi trasmettete *quelle poche notarelle, che il nostro comune amico ha lasciate scritte dietro al secondo Tomo della Storia Civile.* E scorrendo frettolosamente i fogli, vidi ch'erano appunto quelle, delle quali si parlava, di *Notarelle* non men puerili, e sciapite, che arride, ed asciutte; dove l'amico, che ve le somministrò, e del quale prima si avea concetto, che in queste minuzie facesse consistere, il suo forte, mostra pure una prodigiosa ignoranza, e che non sia molto versato nell'istoria, specialmente de' Normanni, e molto più inetto ad andar accordando tempi, e fissar Epoche nell'intrigato lor passaggio, che fecero in Italia. E se io avessi potuto almen sognarmi, che la cosa avesse dovuto riuscire a simili inezie, non l'avrei certamente con tanta istanza richiese. Mà fui troppo credulo alle vos-

tre rodомontate , e pure mi avevate dati molti faggi della vostra trasoneria, ed io non seppi mai ricredermene, cotanto in quest'arte siete destro , e valente , che sapete ingannare eziando i più accorti. Vi ringrazio con tutto questo, perche prestamente mi avete tolta quella paura, nella qual'era entratto in leggendo quelle terribili parole di S. Agostino. Pure, prima di passar avanti, mi metteste in curiosità d'osservar quel passo, per accertami, se veramente l'avevate letto in S. Agostino, ovvero preso da' vostri libri manuali di sentenze, e concetti predicabili, de' quali i Predicatori vostri pari soglion valersi, giacchè non molto si diletano di leggere que' Padri, e sogliono per amore di Dio sfuggir anche il travaglio di riscontrar i luoghi allegati con i loro originali Autori. Per buona sorte il mio S. Agostino è dell'edizione appunto d'Antverpia del 1700. : Prendo l'VIII. *Tomo* lego la *pagina* 106., che citate, e nulla di ciò trovo. Buon principio, dis'io, il P. Predicatore, che in queste annotazioni critiche ha tanta cura, ed ambascia d'andar notando fino agli errori di stampa, ne commette egli uno nella prima citazione alla fronte del libro : Or che farà in tutto il resto ? Leggo il principio del libro di S. Agostino contra l'Epistola del Manicheo, chiamata del *fondamento* nella *pagina* 109. scorro questa, e le seguenti pagine, ed in vano ; Mi sovviene : forse sarra la *pagina* 116., che per error di stampa si sarà notata per 106. e qui trovo sparpagliate di quà, e di là quelle parole, onde unite insieme, dandosi loro altro torno, fù composta quella sentenza. Quivi S. Agostino disputando della natura di Dio, e dimostrando i vaniloquj, e delirj del Manicheo, il quale senza che recasse prove di ciò, che farneticava intorno alle rivelazioni, le quali millantava avere dallo Spirito Santo, ed a' principj del buono, del male, e delle cose tutte, pretendeva doversegli credere : alla *cit. pag.* 116. *lit. B. num.* 18. dice così : *Hoc ille metuens ne sibi diceretur, offundit nebulas imperitis, primum pollicens rerum certarum cognitionem, & postea incertarum imperans fidem. Cui tamen si hoc dicatur, ut saltem vel sibi hæc doceat esse monstrata, similiter deficit, & hoc quoque, ut credamus jubet. Quis ferat tantam fallaciam, tantamque superbiam ?* Soggiunge da poi al n. 19. *lit. C.* „ Quid si non solum incerta, sed etiam falsa esse quæ dicit, Deo & Domino „ nostro mihi opitulante monstravero ? Quid infelicius ista superstitione inveniri potest, quæ non modo non exhibet scientiam quam promittit atque veritatem, sed ea „ dicit, quæ vehementer sunt scientiæ, veritatisque contraria.

Che ve ne pare Maestro mio dolciato? vedi dove s'incappa quando non si vuole pigliar la pena di riscontrar le citazioni ne' loro fonti. Voi avrete forse trovata quella sentenza in qualche libro, e senza badar ad altro l'avete affastellata quì insieme colle altre vostre scipitezze ; mà vorrei, che vostra Paternità da ciò prendesse ammaestramento, e riflettesse, quanta derisione cagioni quell'abito, che i Predicatori simili a voi hanno contratto di storcere, troncare, e malmenar i passi de' Padri, e tirarli a torto e traverso, nelle Prediche, dove men si conviene ; e sovente a profanare, ed abusarvi anche delle parole stesse più Sacrosante della divina Scrittura, e sopra quelle laidamente appoggiare tanti arzigogoli, e sovente anche bestemmie orrende.

Quì non avevate da recitar una Predica, mà unicamente trasmettermi quelle poche notarelle, che il nostro comune amico vi lasciò scritte : E pure non avete potuto cominciare se non da un passo di S. Agostino, che vi calza così

(d 2)

bene,

bene, ed a proposito, siccome in vece del Saltero de' veli, stavan le brache del Prete in capo alla Reverenda Badessa Ussimbaldia.

Niuno poi cercava di sapere da voi quel, che mi soggiungete, dell'occasione ch'ebbe il nostro comune amico di farle, e molto meno se quel suo originale dell'Istoria Civile gli fosse stato regalato da un dotto, e generoso Cavaliere (circo stanza per altro importantissima a saperfi) e della cagione, perche si fosse arrestato in quel solo libro, e non avesse proseguito avanti, e se abbia riserbato in altro tempo, ed a maggior ozio il proseguimento. Basta ora averne dato questo sag gio, per far giudizio del rimanente.

Mà per dirvela sinceramente, alcuni maliziosi, e che fanno la vostra accor tezza, e furberia, non riputano oziosa, e posta a disagio quella circostanza dell' original regalato all'Amico da un dotto, e generoso Cavaliere, e sospettano, che voi l'abbiate espressa per farvi credere il solo Autore di quelle Notarelle; e moltò più se ne sono insospettiti da queste parole ironiche, che soggiungete. *Eccovi intanto la copia fedele di quanto ei scrisse, senza che nulla io vi abbia posto del mio.* Que' che simulano di nascondersi, e nello stesso tempo amano, che sian credutti essi gli Autori: di simili ironie soglion valersi. E chi sa, dicono questi maliziosi, se il vostro caro Padre non abbia scroccato a qualche semplice, ed idiota Cavaliere quell'originale, dandogli a credere, ch'essendo dannato, non poteva in coscienza ritenerlo; mà che per togliersi ogni scrupolo, e salvarsi l'anima, ne facesse a lui un regalo, che avea, come Predicatore, Teologo, e Confessore, licenza ampissima di leggere, e tenere qualunque libro dannato, non pur se fosse di Lutero, o di Calvino, mà eziandio di Carlo Molino? O quanti Confessori, e Teologi sappiamo noi, che con simili arti si hanno acchiuppato da' semplici lor divoti, e penitenti quell' Istoria Civile, così come altri libri, per altri, non per essi proscritti e postigli nelle loro scanzie ne facean pompa, deridendo la dabbenaggine di que' semplici, e Idioti. Il Padre vostro amico, come vanaglorioso, certamente che a più di quattro avrà raccontato questo dono fattogli, e per gratitudine avrà trasformato in un Cavaliere dotto, e generoso quell' innocente e semplice Idiota. Sicchè sapendosi il regalo almanco da' suoi amici, e conoscenti, e leggendo in questa lettera, che queste notarelle l'Autore le scrisse ne' fogli di carta bianca, che si trovavano in fondo di quello originale regala togli; non oziosamente espresse questa circostanza, mà per dar ad intendere, che veramente non il comune Amico, mà che egli ne fosse l'Autore.

Comunque siasi, V. P. che con tante arti finissime, ed accorto ingegno procu rava, che in ciò non vi si desse credenza: Siete stato per vostra disgrazia piena mente creduto; ed a quelle vostre parole di non aver fatto altro, che di mandarmi una copia fedele di quanto ei scrisse, senza che nulla vi avesse posto del vostro, si è prestata intera fede; poichè il concetto, che si ha di voi in queste cose, è tale, che puerili, insulse, ed inette, che fossero quelle notarelle: Con tut to ciò nemmeno possono darsi a credere, che voi sareste abile di averle potuto fare. E' vero bensì che altri non ammettono assolutamente per vera quell'agian ta: *senza, che nulla io vi abbia posto del mio.* Tre cose, essi dicono, che ci avesse poste del vostro: La fronte dura più che un Macigno, poichè quelle no tarelle, che se ne stavano appiattate in un fondo di libro; ed in perpetua di menti-

menticanza, della quale sono ben degne; voi avette avuta l'imprudenza, in vece di trasmetterle a me con quella confidenza, colla quale io ve le cercai, di darle alle stampe, e farne pompa, e gloria. La seconda è quella bella sentenza di S. Agostino, che ci avete promessa, che ci va così a pelo, che nulla più. La terza, che secondo scorgerete dallo scrutinio, che si farà di queste notarelle, di quando in quando se ne veggono alcune sporcate d'imposture monacali, le quali certamente non possono procedere del nostro Amico commune, che è un uomo dabbene, e nimico d'imposturar la gente con troncamenti di parole, e storcimenti di sensi; e siamo assicurati, che quanto egli vi a somministrato è nato da imperizia, ed ignoranza, non già da animo livido, che avesse di malignare, ed ingannar il prossimo.

Mà passiamo avanti. Voi finite la vostra lettera a me diretta, così: *Mi suppongo, che non ne farete altro uso, se non quello di soddisfare alla vostra erudita curiosità.* Caro mio P. Predicatore, che uso posso far ora delle notarelle trafmessi, se non quello, che vedrete più innanzi? Nel tempo istesso, che m'imponete, che io non ne faccia altro uso, se non quello di soddisfare la mia curiosità; voi l'avete già poste in istampa, ed avete cominciato a farne altr'uso tutto contrario di quel, che imponete a me. Si vanno in Roma dispensando a vostro nome a' Cardinali, e Prelati di quella Corte, perchè almanco vi diano un Vescovado, avendovelo ben meritato per la scoperta fatta della fallacia, e superbia di un Manicheo con quella terribile sentenza di S. Agostino; avendo già dimostrato ad evidenza, e fatto toccar con mani, che quelle cose, che scrisse l'Autore dell'Istoria Civile: *vehementer sunt scientia, & veritati contraria.* Vi par poco questo? Non ci basta tutto un Cardinalato per compensare un tanto merito.

Avete mandato di quelle più esemplari in Napoli per trarne guadagno, faccendole esporre venali a vostro conto; ed io poverretto non posso farne altro uso, che di soddisfare unicamente la mia curiosità?

Io intanto vi richiesi con istanza quelle notarelle, perchè dando scioccamente credenza alle vostre rodomontate, le credeti di qualche momento, e l'uso, che dovea farne, era, non per unicamente soddisfare la mia curiosità, ma per inviarle all'Autore dell'Istoria Civile, del quale mi pregio esser buon amico; seguendo l'esempio degli altri suoi amici, i quali egli avea sovente pregato, che ristampandosi quella sua Opera, e traducendosi in altre lingue, gli mandassero nota di qualche errore, ed inavvertenza, che forse avessero scorto, e che stimavano doverli emendare, affinchè potesse mandar le correzioni a' Traduttori, e stampatori, siccom' egli avea già fatto d'alcuni, che in rileggendola erano caduti sotto i suoi occhi. E sapeva, che rendè perciò molte grazie ad alcuni, che l'avvertirono d'alcuni abbagli, e specialmente ad un Personaggio di profondissima letteratura, e studio, il quale si prese la pena di attentamente leggere, e rileggere non pur un sol libro, come ha fatto il nostro commune Amico, ma ben due Tomi, che furono il primo, ed il secondo, e gli diede un foglio di ciò, che credeva potersi emendare; ed io ebbi la ventura d'averne copia, che conservo, la quale avendola con questa occasione riscontrata con le notarelle trafmessi, e veduto ciò che fu notato da colui nel nono libro: non trovasi neppure una di queste vostre sciapite critiche, onde subito compresi, che doveano essere puerili, e sciocche, siccome poste poi in un più rigoroso esame me

n'accertai, e V. P. similmente potrà scorgere dalle risposte, che seguendo il vostro esempio leggerete pure in istampa. Questo è l'onesto, e legittimo uso, che dee farsi di simili annotazioni critiche, quando vive ancora l'Autore dell'opera, che si vuol criticare. E ben io da voi potea promettermi, non solo, che non me l'avreste impedito, mà data di ciò lode, e commendazione, sapendo per vostra confessione istessa, che quell' Autore era vostro buon amico, e mi diceste, che più volte in Vienna avevate trattato insieme, e conosciuto per uomo onesto, e di somma docilità, e piacevolezza; e son sicuro, che se io gli avessi mandato queste notarelle, quantunque non le farebbero state d'alcun uso, e forse leggendole l'avrebbero provocato a ridere: con tutto ciò pure me n'avrebbe rendute molte grazie, e molto più se avesse saputo, che per suo mezzo l'avessi strappate dal nostro comune Amico, ch'egli stima molto attento in tali squadri di cronologia, e punti di luna. Così fecero sempre gli uomini savj, e dabbene, avvertendo gli Amici, dopo le prime edizioni delle loro opere, se mai vi avessero conosciuto alcuno abbaglio, che nelle seconde lo facessero emendare. Potrei recarvene moltissimi esempi, mà basterà quest'uno per tutti.

Avea il Presidente Tuano dato fuori nell'anno 1604. la *Prima Parte* dell'Istoria de' suoi tempi, che fece imprimere a Parigi in foglio presso *Patisson*, e che fu reimpressa quivi nello stesso anno da' *Drovart* in 8. dalle quali n'erano poi uscite ne' seguenti anni altre edizioni non meno in Parigi, che in Germania, siccome furono quelle del 1606. 1609. 1714., e 1717. In queste edizioni gli amici di Tuano si avvidero, che vi erano scorsi alcuni errori, infra gli altri, nel libro primo, essendo stato il Tuano malamente informato della moneta, che fece coniar Lodovico XII. Re di Francia contra Giulio II. con quel motto: *Perdam Babilonis nomen*, l'aveva descritta così: *Cusò etiam Neapoli aureo nummo, qui effigiem suam ex una parte, & insignia Neapolis, ac Sicilia ex altera referebat, cum hoc elogio: Perdam Babilonis nomen*; quando quella moneta non fu coniata in Napoli, nè portava l'arme, e l'insegna di Napoli, e di Sicilia, mà quelle di Francia, siccome si vede in più Musei, che ancor la conservano; ond'egli, avvertito dell' errore, in una nuova edizione più corretta, che commise alla diligenza di Roberto Stefano, emendò il passo. Sicchè in quella, che poco dopo della sua morte diede fuori lo Stefano, cioè nel 1618. secondo l'emendazione dell' Autore si legge in quest' altra guisa: *Cusò etiam aureo nummo, qui titulos Regis Franciæ, Regniq. Neapolis, cum effigie sua ex una parte, & insignia Franciæ ex altera parte referebat, cum hoc elogio: Perdam, &c.* E così fece anche negli altri esemplari da lui corretti e compiti, che avea nel suo testamento raccomandati al *Puteano*, ed al *Rigaltio*, ed a quello, che in vita aveva mandato al *Eingelsheim*, Consigliere dell' Elettore Palatino, il quale adempiendo le leggi di una fedele amicizia, ci diede nell' anno 1620. quella famosa, ed esatta edizione dell'Istoria di questo insigne Scrittore fatta in *Ginevra*, sebbene in alcuni esemplari appaja la data d'*Orleans*, la quale fu riputata da tutti la più compiuta, e perfetta, e su della quale si fecer poi l'altre in Francfort nell' anno 1625. e 1628., onde è che in queste edizioni, come le più esatte, si vede l'addotto passo emendato, e corretto.

Parimente, dopo la prima impressione di *Patisson*, per sinistre informazioni avute della *Pietra di Bologna* presentata al Re Errico II., che la diedero a credere al Tuano per *Indiana*, sopra la quale s'inventarono mille sogni, e sciocchezze; Egli per troppa

troppa semplicità dandovi credenza, fece aggiungere nella seconda impressione di *Drovart* in 8. alla pag. 453. lin. 3. quella favola. Ma non tardò guari, che avvertito da' suoi amici della sua troppa credulità: nella terza edizione di questa prima parte fatta da *Drovart* istesso in foglio nel 1606. fece tosto levar il passo aggiunto della *pietra indica*; tal che a *Camdeno*, che accorto di ciò, e non sapendo l'emendazione l'avea agramente rimproverata cotal sua credulità, siccome si legge in una sua lettera pag. 97. potè Tuano, dopo averle rendute molte grazie dell'ammonimento, rispondergli, che nella terza edizione avea fatto già levar quel passo; *Ut ex editione*, gli dice, *tertia prima partis ante annum publicum constare poterit, in qua totum hoc omisum est*. Se bene non si potè evitare, che nelle edizioni di Germania non fosse trascorso l'errore: *frustra reclamante Auctore*, siccome se ne dolgono i fratelli *Puteani* in una loro lettera scritta nell' anno 1639. dicendo: *Quomodo illustrissimus Historiarum Scriptor, vir, & alios emendissima naris, sibi tam facile imponi passus sit. Sed agnitum errorem citò emendavit; nam hac mira de lapide illo Bononia Regi nostro Henrico II. oblato in omnibus editionibus Lutetia cufis omisa sunt prater quam in una sola, eaque valde manca, in cujus calce inter additamenta, hac scripta reperiuntur, quae postea Typographi Germani in omnes suas editiones, frustra reclamante Auctore transtulerunt*. Ciò, che diede occasione, a *Fortunio Liceto* nell' anno 1640. di dar fuori alla luce quel suo libro: *de Lapide Bononiensi*.

Avendo questo stesso insigne Scrittore nel lib. 70. delle sue Istorie trattato delle cose di Scozia, pregò gli amici, e specialmente *Camdeno*, come più intelo di quei fatti, e pratico di que' luoghi, che se gli occorreva cosa in leggendole, che doveste correggerli, gliele scrivesse, perche l'avrebbe nelle altre edizioni emendate; e *Camdeno* osservando in quel libro alcuni errori di *Corografia*, e di essersene alcuni altri commessi dagli stampatori ne' nomi proprj, gliele addita, scrivendogli una lettera a' 10. Agosto del 1612. nella quale gli dice: *Ego Comiter in re tantilla, scilicet Chorographica, ostendam viam rectam, a qua ductoris tui, & Typographi incuria in libro 70. pag. 347. B. te abduxit*, e notando le correzione prosiegue: *Alia alibi erant, sed a Typographis in propriis nominibus. Verum ea emendentur ex Commentariis Domini Cottoni, &c.*

Questo fu sempre il commendabile uso, che han fatto gli uomini onesti di simili annotazioni, d'avvertirne gli Autori, perchè nelle seconde edizioni procurassero far emendar gli errori forse trascorsi nelle prime, massimamente nell' opere lunghe, e voluminose, nelle quali è quasi impossibile, ancorche vi s'usi somma accuratezza, che non ne scappino. Oltreche l'intento di coloro, che scrivono Istoria, ed il loro sommo studio dee esser di purgarla per quanto sia possibile da ogni macchia di errore, poichè quanto più quella si conformerà alla verità, tanto sarà più pregevole, e gradita; e perciò a guisa de' savj, e periti Dipintori, ch'esponendo al pubblico le loro dipinture, con piacere ascoltano i difetti, che son notati dagli spettatori, affin d'emendarli, se conosceranno apporsi al vero; Così essi nelle prime edizioni espongono al pubblico le loro opere, *auscultaturi si qua forte retractanda, vel acrius pervidenda notarentur*; siccome voleva dire, e fare il *Tuano*, secondo la testimonianza che ce ne rende Roberto Stefano nella prefazione dell' edizione delle di lui opere del 1618. soggiungendo: *Quippe Historia, sicut pictura, bono quidem in lumine collocanda est, sed tanto probanda, quanto ad propositum exemplar, id est veritatem accedit*.

E

E molto più all'Autore dell'Istoria Civile ciò si conveniva, e n'avea forti cagioni di ciò instantemente pregarne, siccome fece, i suoi Amici; poichè prevedendo l'invidia, e l'odio, che dovea addossarsi in tempi sì rei per la pubblicazione di quell'opera, non ebbe quell'agio, e tempo, ch'ebbero gli altri Scrittori, di dar fuori parte delle lor fatiche, ed aspettar intanto il giudizio de' leggitori sopra i primi libri per regularsi dapoi nell'edizione de' seguenti. Dal successo si è ben veduto: che non furono vani i suoi pronostici, e che s'egli voleva partire l'edizione in più tempi, e stamparne solo il primo Tomo: certamente che, non solo non avrebbe avuta permissione, anzi se gli farebbero frapposti mille ostacoli di poter stampare il secondo, e molto più il terzo, ed il quarto: Sicchè l'Opera l'avrebbe a' Posterì lasciata manca, ed imperfetta; onde con ostinate fatiche, e lunghe vigilie, tacito e solo, e senza poter aver il conforto, per tema di non ilcovrirsi, di comunicar i fogli nemmeno agli amici, che avrebbero potuto avvertirlo degli abbagli, bisognò dar fuori un'Opera sì voluminosa, sopra cui v'avea travagliato venti anni, tutta intera in un fiato, ed in un sol punto.

Da queste cagioni io fui spinto a cercare a V. P. quelle notarelle, che il nostro comune Amico scrisse dietro il secondo Tomo dell'Istoria Civile, non unicamente per soddisfare la mia curiosità, credendole però tali, delle quali avessi potuto farne un somigliante uso. Ma avendole ora lette, e conosciute così sciapite, ed inutili, non ho stimato ne meno di dar questa noja, ed impaccio all'Autore di inviargliele, sapendo, che non solo, non possono essergli di alcun profitto: ma con derisione l'avrebbe disprezzate, e vilipesa, non altrimenti che solea far pure il *Tuano* a somiglianti critiche, che sentiva farsi sopra la di lui Istoria da alcuni stolti, e sciocchi ciarlatani, siccome narra lo stesso Roberto dicendo: *Igitur infrunitas eorum vocalas, qui rigidum historici tenorem ab inanibus arceologi fabulis differre noluerunt, aut nesciverunt, vir intaminati candoris, & incorrupte fidei, pro nihilo duxit.* Ed avrebbe avuto l'autore dell'Istoria Civile assai più ragione di vilipenderle, sentendo, che quelle tutte si raggiravano in isquadri di cronologia, in calcoli d'eppatte, ed indizioni, e simili seccaggini, poich'egli in più luoghi della sua Storia espresamente dichiarossi, che avendo per le mani una tela molto larga, e lunga; sè nelle cose, che non conducono al suo istituto, e sol si accennano di passaggio voleva impacciarsi a fissar minutamente epoche, e tempi, non ne sarebbe mai venuto a capo. Così nel primo Tomo al lib. 4. cap. 1. pag. 243. favellando dell'entrata de' Longobardi in Italia, e del principio del Regno di Alboino, essendo sol contento di riferire le varie opinioni del *Sigonio*, del *Pellegrino*, e dell'Abate *Bacchini* intorno a fissarne l'epoca del preciso anno, soggiunge: *Mà che che ne sia, non essendo del nostro istituto esaminar tanto sottilmente i tempi.* Mà sempre che poi accade di trattar punti di cronologia, e d'Istoria, che si appartengono al suo istituto, ch'era per lo Reame di Napoli, e de' suoi Ducati, e Dinastie, delle quali prima era composto, delle loro istituzioni, ed origini, e progressi, de' loro stabilimenti, ovvero difetti ne' loro declinamenti, non tralasciò di farlo, per quanto dall'umana diligenza può ciascun prometterli: siccome vedesi al Tom. 1. lib. 4. cap. 2. pag. 151. nel fissar l'epoca del Ducato di Benevento, ed altrove favellando di simili istituzioni, e stabilimenti: seguendo in ciò lo stile, ed il costume degli altri savj, e prudenti Storici, li quali sè volessero in tutto ciò, che di passaggio son costretti accennare, fermarsi, ed

ed andar sottilmente investigando, il come, ed il quando; o farrebbero tutt'altro di quel, che stan facendo, ovvero non vedrebbero delle lor' opere giammai la fine. E ben l'Autore di questo istesso ne avvertì i Leggitori nell' Introduzione, dicendo: *Anzi alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato, e sottile esaminamento, ma non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso, che non venirne a capo.*

Questo solo sarebbe bastato per risposta, anche se quelle Annotazioni critiche di Cronologia, che vi ha somministrate il comune Amico fossero false, e reggesse a martello. Ma come facciamo, essendo tutte sciocche, e ridicole; e che non meriterebbero la pena, nè pure d'esser lette, non che di perderci dietro il tempo a confutarle? Mi direte, perchè dunque voi vi avete preso questo travaglio di farlo? Vi rispondo, perchè voi, e non già le *notarelle* ve lo meritate. Se altri, o lo stesso Amico comune l'avesse date fuori, potea farcene di manco; ciascuno, che avesse voluto prendersi la pena di solo riscontrar gli Autori allegati nel margine del 9. libro di quell'Istoria colle *Annotazioni Critiche*, facilmente si sarebbe accorto della loro scipitezza, e puerilità, e che procedevano più da pura ignoranza, ed infingardaggine, che da altro. Ma avendole voi messe in stampa, ed ingegnandovi d'esserne creduto Autore, con farne pompa, e galoria, presentandole, e sparpagliandole di quà, e di là, in Roma ed altrove, ed esposte venali in Napoli, e lo stesso deesi credere, che facciate nell'altre Città d'Italia, che sono da voi spesso corse, e ricorse; giusto è che per quegli luoghi stessi, dove ne avete fatta fastosa mostra, vi veggano anche gli spettatori in quest'altra più graziosa, e ridevole figura. Il concetto, che si ha di voi è, che siete un vanaglorioso, che solite spesso vender gusci a ritaglio e spacciarvi per faccente, e Letterato, e che in ciò sapete far bene il Don Chisciotte. Se non si reprimeva con questa risposta la vostra petulanza, e si fosser solo disprezzate, e derise; voi subito avreste detto: o hi vili, non han coraggio d'affrontarsi meco: io gli ho convinti, e costretti a tacere, perchè gli errori scoperti sono tali, che nè meno Demostene gli potrebbe difendere. Or dunque vi deon bastare fin qui que'vantì, e millantate lodi d'aver scoperta la fallacia, e la superbia d'un Manicheo, e fatto conoscere che quanto egli scrisse in quel libro non sia contrario *scientia, & veritati*; di avere in sì pochi fogli mostrato gli errori del nono libro dell'Istoria Civile, *il quale nono libro è compreso in cinquantasei pagine in quarto*, come avvertite nel frontispizio, perchè ogn'un comprenda quanto sia ubertosa la messe; anzi in finir le vostre Critiche con un altro passo di *S. Girolamo* millantate, che gli altri errori, che potreste addurre, sarebbero di tanto peso, che i già notati, ancorche per se stessi gravi, a petto di questi altri tralasciati, sembrerebbero assai leggieri: *Magna quidem ista sunt pondere suo, sed sunt eorum, qua illaturus essem, comparatione leviora.* O il mio trafone smemorato: come sì presto vi siete dimenticato delle precedenti simulazioni, con quel *illaturus essem*, ed avete scoperta la brama, che avevate d'esser creduto voi Autore degli errori notati, ancorche vi fossero stati somministrati dal comune Amico?

Or dunque per correzione di questa vostra vana gloria, ed affinchè più lungamente non perseveriate in sì gran peccato, che potrebbe esser cagione della vostra dannazione, dopo avervi recitata questa breve predica: passo a disingannarvi,

(e)

gannarvi, ed a mostrarvi, che le notarelle scritte in fondo del 2. Tomo sopra il 9. libro di quell'Istoria dal comune Amico; sono le più sciapite, puerili, ed inette, che ardisco dire, che sino a V. P. che non molto s'intende di sì fatte cose, si farà le croci in sentire tante beffagini, e stupirà come il comune Amico, che l'avrete forse fin qui creduto per un Archimandrita in queste materie, vi abbia sì grossamente ingannato, sicchè prestandogli fede, sete caduto in questo fosso, donde non so chi trar ve ne possa. Per non recar confusione, non andrò dietro alle pagine de' vostri fogli, mà si bene dietro a' numeri, che avete posto nel margine, affinche non ne scappi, nè pur uno degli errori notati.

I.

L'Autore dell'Istoria Civile nel 2. Tomo alla pag. 2. rapportando la conversione passata tra Carlo il semplice Re di Francia con Rollone, e suoi Normanni, scrisse così: *Che Carlo dovesse stabilmente assegnar loro la Neutria, una delle Provincie della Francia, per loro sede, e dovesse dar a Rollone per moglie Gisla sua figliuola, come scrive Dudone di S. Quintino* (e qui addita il luogo di questo Autore, segnato nel margine, che è nel lib. 2. *histor. Norm.*) *o sua parente, secondo il parer del Pellegrino*". Voi smozzicate il passo, e lo trascrivete così. *Che dovesse dare a Rollone per moglie Gisla sua figliuola, o sua Parente secondo il parere del Pellegrino*. Da poi, lasciando l'Autore dell'Istoria Civile, vi scagliate contro il Pellegrino, e dite: *E certo che il Pellegrino qui si abbaglia, nè dovea ignorarlo un buono Storico*. E perche è certo, che il Pellegrino si abbaglia? Perche, voi soggiungete: *Guglielmo Monaco Gemmeticense, che fu Normanno e che scrisse nel 1131.* (ancorche nel num. 28. mutate presto sentenza, e lo fate scrivere nel 1035.) *dice, che Gisla fu figliuola di Carlo il Semplice: lib. 2. cap. 17. cum filia sua nomine Gisla*. Bravo: Viva il mio Campione, che con questo recondito passo del Gemmeticense, ignoto allo Storico, ha atterrato il Pellegrino, che nè men lo sapeva. Or qui permettetemi, che io prenda per un poco le parti di Confessore, e vi dimandi: ditemi in coscienza, avete voi smozzicato quel passo, con occultare il nome di Dudone di S. Quintino, che pure scrisse Gisla esser figliuola di Carlo il semplice; ovvero il nostro comune Amico? Se questi se l'ha inghiottito per non farvelo sapere, state certo, che qui vi è malizia, ed inganno. Se voi l'avete tolto, il delitto è minore, perche procede da semplicità, ed ignoranza. A quel, che voi fate, recando per pruova certa, che Gisla fosse figliuola di Carlo l'autorità del Gemmeticense Scrittore del 1131. date ad intendere, che non sapete chi si fosse questo *Dudone di S. Quintino*. Sappiatelo dunque ora, e voglio farvi io questa Carità, giacchè non l'avete potuta trovare nel nostro comune Amico. Dudone di S. Quintino fu uno Scrittore più antico del Gemmeticense. Egli essendo prima Clerico, fu fatto Canonico di S. Quintino, e poi Decano di tutta quella Congregazione: visse a' tempi di Riccardo I. Duca di Normannia Nipote di Rollone, a cui istanza si pose a scrivere la sua Istoria de' Normanni, la quale cominciò egli da Hastings Duca de' Dani, che precedè a Rollone, e la termina nella morte di Ricardo I. Avea interrotto il lavoro per la morte di questo suo caro Principe, che amaramente pianse; è vinto dal dolore s'era ostinato a non voler più proseguirla. Mà succeduto al Padre Riccardo II. questi tanto

tanto fece, sicchè l'indusse a continuarla, e la terminò colla morte di Riccardo I. dedicandola ad Adalberoni Vescovo Laudunense. Leggete la prefazione di Andrea Duschene nella Raccolta fata degli Scrittori dell'Istoria de' Normanni, e ne troverete le pruove. Dudone in due luoghi del libro 2. della sua Istoria Normanna fa Gilfa figliuola di Carlo: in uno, parlando del trattato, che precedentemente in nome di Carlo ebbe il Vescovo Rotomagense con Rollone intorno a questo matrimonio, dice: *Filiam suam Gilsam nomine uxorem in conjugio dabit tibi*, pag. 81.; in un'altro, pag. 83. *in fine*, conchiuso già il trattato, scrisse: *Dedique itaque filiam suam Gilsam nomine uxorem illi Duci, terramque determinatam in allodio, & in fundo &c.* Guglielmo Monaco Gemmeticense scrisse molto tempo da poi, e non fece altro, che raccorciare l'Istoria de' Normanni, scritta da Dudone, *eamque eleganter abbreviavit* (come di lui scrisse Orderico Vitale. *Prol. lib. 3.*) *ac de aliis Ducibus, qui Riccardo I. successerunt breviter, & disertè res propalavit*, seguitando la fede di Dudone, come colui, che de' fatti, e della venuta de' primi Normanni in Francia avea minutamente scritto, e perciò lo chiama *peritum virum*. E lo stesso concetto ebbe di Dudone Orderico Vitale, il quale così nel Prologo del libro 3. come nel libro 6. della sua Istoria per ciò molto lo loda, dicendo: *De adventu Normannorum... Dudo Veromanduensis Decanus studiosè scripsit, & Riccardo II. Gunnoridis filio Duci Normannorum destinavit*. E la Cronaca de' Normanni d'incerto Autore, che raccolse pure Dufchesne fra gli Scrittori Normanni, seguitando eziandio la fede di Dudone scrisse anche pag. 34. *Rex Carolus Rollonem per prædictum Pontificem* (intendendo del Vescovo Rotomagense) *ad colloquium invitavit, desponsavitque illi filiam nomine Guillam, concedens ei pariter terram, quæ nunc Normannia vocitur*. Sicchè quando l'Autore dell'Istoria Civile scrisse, e dovesse dar a Rollone per moglie Gilfa sua figliuola, come scrive Dudone di S. Quintino, allego uno Scrittore Classico, ed il più antico, dalle cui autorità gli altri posteriori Storici si eran messi a scriver lo stesso; onde il nostro comune Amico, che vi somministrò quel passo del Gemmeticense, dandovelo a credere come raro, e Pellegrino per decidere, che Gilfa fosse figliuola, e non parente di Carlo; o volle ingannarvi: ovvero egli stesso non sapeva chi Dudon di S. Quintino si fosse, credendolo forse uno Scrittore moderno, per la cui autorità sola non si potesse convincere d'abbaglio Camillo Pellegrino, come avete creduto voi scioccamente, che potesse farsi con quella del Gemmeticense.

Mà qui son obbligato in coscienza d'avvertirvi, che di quegli Scrittori, che voi non avete letto, nè ne sapete il valore, e la forza; non bisogna magistrevolmente giudicarne, siccome avete fatto del Pellegrino con quella franchezza, ed asseveranza, alla quale nemmeno il nostro comune Amico si farebbe arrischiato, sapendo, che colui *senum habet in cornu*. Voi, che siete semplice, ed ignorante di queste cose, subito decidete: *E' certo, che il Pellegrino qui s'inganna, nè dovea ignorarlo un buono Storico*. Credete dunque che il Pellegrino abbia ignorato quel recondito passo del Gemmeticense? Vi ingannate. Al Pellegrino non pur Gemmeticense, mà Dudon di S. Quintino istesso, e tutti gli altri più accurati Scrittori dell'Istoria Normanna eran così noti, e familiari, che in leggendogli gli avea flanchi. Contuttociò essendo uno Scrittore *emunctissimæ naris*, ed un finissimo critico, non gli bastarono le testimonianze di questi autori, per fargli credere, che Gilfa fosse figliuola di Carlo il semplice, mà ne sospettò sempre; onde non si arrischiò dirla figliuola, mà di cre-

derla parente di Carlo. L'Autore dell' Istoria Civile, dopo aver detto per l'autorità di Dudone, Scrittore quasi contemporaneo, che val assai più, che qualunque altra di tutti gli altri posteriori, che Gilsa fu figliuola di Carlo, per darci notizia del parer del Pellegrino, che la stimò parente, e non figliuola, soggiunse, *o sua parente secondo il parer del Pellegrino*, rimettendo i Leggitori alla di lui Istoria *Princ. Longob.*; perche se essi avean voglia d'esaminare, se veramente gli fosse figlia, o parente, potessero farlo a lor agio; e pur voi, che pretendete far del critico, non avete voluto nemmeno incomodarvi di farlo: Di che non me ne maraviglio, perche so quanto vi piaccia la poltroneria. Sò ancora, che il nostro comune Amico qui averebbe voluto, che l'Autore della Storia Civile si fosse posto ad esaminar quello punto con una lunga dissertazione, siccom'è il suo costume: e di vagar tanto, sicche si perdesse di vista quel lavoro, che egli aveva per le mani, e far tutt' altro, come sovente è a lui accaduto. Mà agli Storici prudenti, e savj basta sol accennare quelle cose, delle quali son costretti favellar incidentemente, per dar maggior lume, ed intelligenza alle altre cose da dirsi, senza interrompere il corso della loro principal Istoria, per la quale certamente niente importava se Gilsa fosse stata figliuola, o parente del Re Carlo. Tanto maggiormente, che Rollone, non da Gilsa, mà da Popa, altra sua moglie, ebbe la famosa progenie de' Duchi di Normannia. Così eziandio fece Agostino *Inveges*, accuratissimo Scrittore, negli Annali di Palermo, il quale trattando pure della discesa de' Normanni in Puglia ed in Sicilia (cioè ch'era il principal suo intento) dovendo favellare della loro origine, e di questo matrimonio di Gilsa con Rollone, fu sol contento di dire, *che Carlo gli diede per moglie Gilsa sua figliuola, secondo Dudone di S. Quintino; e secondo Camillo Pellegrino sua parente* così appunto leggerete nella parte 3. de' suoi *Annali* pag. 6. Che ve ne pare ora mio Signor Critico della prima notareella del nostro comune Amico? Non è degna di lui, e della vostra dabbenaggine? Andiamo avanti.

I I.

Continuando lo Scrittore dell' Istoria Civile il racconto della convenzione passata con Carlo il semplice, alle parole già dette soggiunse: *ed all' incontro Rollone, deposta l'Idolatria, ed il Gentilesimo, nel quale questi Popoli viveano, dovesse abbracciare la Religione Cristiana. Così fu eseguito intorno l'anno 900. di nostra salute* (si allega nel margine Grozio in *Prolegom. ad Hist. Gothor.*) *a Rollone con titolo di Duca fu data stabilmente la Neustria, e sposata Gilsa; il quale nello stesso tempo fu da Roberto di Poitiers tenuto al Sacro Fonte.* Sotto quelle parole, intorno l'anno 900.: si nasconde un gran delitto, grida la seconda notareella. Qui si parla del Battesimo di Rollone, come seguito intorno l'anno 900. quando non fu così; poichè è fuor di dubbio, che costui fu battezzato nel 912. E l'esser attento, quant' è possibile, nella Cronologia è uffizio di buono Storico. Oime già si è verificata quì la fetenza di S. Agostino, che le cose che avea scritte quello Storico erano contrarie *scientiae, & veritati*. Vi par poco questo; un Battesimo seguito nel 912. metterlo intorno l'anno 900.? Oh questo sì che non si può comportare. Piano, non tanti romori, ed ammonimenti, ben si sa che sia uffizio di buono Storico esser attento quanto è possibile nella cronologia, mà quì, ove è il fallo di cronologia? Perchè voi dite è fuor di dubbio, che costui fu battezzato nel 912.

912. Chi ve l'ha rivelato messer mio zucca al vento, che ciò sia fuori di dubbio? Come chi me l'ha rivelato? Io ci ho quì un argomento in *Darii*, che non ha ri-
 » sposta. Eccolo: *E opinione comune di tutti*, che i Normanni venissero la prima
 » volta nella Neustria l'anno 896. *atqui* Orderico Vitale poco meno antico del Gem-
 » meticense, perchè scrisse nel 1140. dice, che vi militarono sedici anni avarxi, che
 » si battezzasse Rollone; *ergo* si battezzò nel 912. *Nego majorem Pater admodum Re-*
 » *verende*; poichè non è opinione comune di tutti, che i Normanni venissero la pri-
 ma volta nella Neustria l'anno 896. anzi per questo appunto, che non può fissarsi
 certo anno di questa venuta per la varietà delle antiche Cronache, e degli Autori
 delle cose Normanne; i più savj, ed accurati Scrittori moderni per uscire da questi
 intrighi, si guardano di segnare i posteriori successi in determinati anni; e perciò si
 vagliono della parola *intorno*, ovvero *in circa*, siccome saviamente fece l'Autore dell'
 Istoria Civile, seguendo l'esempio di Ugon Grozio, che pur fece lo stesso. *Assumptum*
probo. Dudon di S. Quintino *lib. 2. hist. Norman.* fa invadere la Neustria da Rollone, e
 che i Neustriani ricorressero a Francone Vescovo di Roano Capitale della Provincia, fin
 dall'anno 876. *Anno igitur*, e' dice, 876. *Ab incarnatione Domini, Nobilis Rollo, &c.*
 Non ricusa il Vescovo il travaglio, e mentre dura l'invasione, e la guerra gli sommi-
 nistra ogni sua opera, e tutto il suo potere. Vedendo che colla forza non si poteva
 resistere al valore de' Normanni, poccurò col Re Carlo, che si trattasse di pace, ed
 egli ne fu il mediatore. Fa proposizione in nome del Re a Rollone, dicendogli pag.
 84. *Filiam suam Gislam nomine uxorem in conjugio dabit tibi*. Si proseguono ne' seguen-
 ti anni i negoziati, fin che furono conchiusi; mà in qual'anno non si sà precisa-
 mente, dicendo Dudone nella pag. 83. *in fine: deditque itaque filiam suam Gislam*
nomine uxorem illi Duci, terramque determinatam, &c.

Se si vogliono attendere gli antichi Atti de' Normanni, raccolti pure da Andrea
Duchefne, che han questo titolo: *Gesta Normannorum in Francia ante Rollonem ab an-*
no 877. ad an. 896. il possesso della Neustria dato a Rollone si fissa nell'anno 895.
 o al più nel seguente, come si legge alla pag. 7. *Anno Domini 895. Postea Karo-*
lus simplex Rodoni Neustriam tradidit, quam Nortmanniam Nortmanni vocaverunt, eo
quod de Northuega egressi sunt.

La vecchia Cronaca d'incerto Autore, che si legge presso *Duchefne* alla pag. 34.
 mette maggior involuppo, poichè dice: *Verum tandem tricesimo, & Sexto anno, quo*
Francorum regnum a memorata gente, ceperat infestari Rollo Dux ille potentissimus vo-
luit esse Christianus, &c. Dappoi soggiunge: *Rex Carolus Rollonem per dictum Pon-*
ficem (intendendo il Vescovo di Roano) *ad colloquium invitavit; desponsavitque illi*
filiam suam nomine Guillam, concedens ei pariter terram, quæ nunc Normannia vo-
catur. Quando i Normanni avessero cominciato ad infestar il Regno di Francia,
 ed in che preciso anno: *hoc opus: hic labor*. Chi dice, ch' entrarono la prima volta
 in Francia, e scorsero infino sotto le mura di Parigi l'anno 845. Altri, che invasero
 l'Aquitania l'anno 855. siccome rapportano i mentovati *Atti de' Normanni*, i quali,
 all'anno 857. gli fanno scorrere fino sotto le mure di Parigi. *An. 857. Luteciam*
Parisiensium invadunt. Altri mettono questo secondo passaggio nel 867. nel qual die-
 dero il guasto a' paesi di Turon, e d'Aquitania. Chi vuole, che avessero infestata
 la terza volta la Francia nelle contrade d'Angiens l'anno 874., e che dappoi vi tor-
 narono nel 881. Vi è chi scrive ancora, come Emilio, Reginone, e Sigeberto pres-
 so Gordonio nella sua Cronaca ad *An. 889. e 891.* che ottennero la Neustria la pri-

ma volta per loro abitazione da Carlo il grosso nel 887. mà che dappoi, di quella non contenti, nell' 889. tornarono ad infestar la Francia. In questa ultima irruzione, seguita a' tempi di Carlo il semplice, si rapporta la guerra ch' ebbe questo Re con Rollone per la Neustria. Chi la narra accaduta nel 892. Gli antichi *Gesti de' Normanni* la mettono nell' anno 895. Tra' moderni Giovan Villani la vuole nel 900. il Baronio nel 905. il Fazello, e Gordonio nel 912. Che ve ne pare mio Padre Maestro Diffinitore, che con un'aria franca vi mettete a dire *essere fuor di dubbio, essere opinione comune di tutti, che i Normanni venissero la prima volta nella Neustria l'anno 896.*? vedi quanto è vero quel proverbio, *che chi nulla sà, tantosto decide.*

Soggiungete, che il citato Gemmeticense chiaramente scrisse, che Rollone si battezzò nell' anno 912. Dunque, perchè costui lo scrisse, sarà ciò *fuor di dubbio*? Mostra il nostro comune Amico, che vi somministrò questo passo, che sia Dottore di un sol libro. Legga gli Autori, e le Cronache antiche de' Normanni, raccolte da Duchesne, e troverà quanta fosse la varietà degli Autori intorno a consegnar gli anni di questi successi. Legga la Cronaca di S. Stefano Cadomense, rapportata da questo Autore alla pag. 1016. del primo volume della sua Raccolta, e troverà di questo Battesimo di Rolone nel 913. *Anno 913. Baptizavit Franco Archi-Episcopus Rollonem, deditque ei Karolus filiam suam Gislam, de qua nullum filium habuit.* In tanta varietà frà gli antichi, fu savio avvertimento de' moderni Scrittori, e specialmente quando il loro istituto non comporta che sopra tali incidenze debbano andar molto vagando, e disperdersi in queste inutili ricerche; di contentarsi d'accennar solo gli Autori, e parlarne con molta riserva, ed incertezza. E con tanta maggior ragione il fece l'Autore dell' Istoria Civile, il quale si era già dichiarato, che non era del suo istituto *esaminar tanto sottilmente i tempi.* Così appunto fece Ugone Grozio nell' Istoria de' Goti, e de' Vandali, dove ne' *Prolegomeni* dovendo favellar dell' origine de' Normanni, e come da Carlo il Semplice fu loro assegnata la Neustria, dice *accipere circo annum Christi IDCCCC. Caroli simplicis federe Neustriam.* Date ora in sul muso a Grozio quel rimproccio, ed avvertitelo pure, che stia più attento nella Cronologia, essendo ciò ufficio di buono Storico. Avanti.

I I I.

Profeguendo l'Autore dell' Istoria Civile favellar di Rollone, il qual dopo il Battesimo si chiamò Roberto dal nome del suo compare, dice: *Da questo Roberto primo Duca di Normannia ne nacque Guglielmo, che il Padre creò Conte d'Altavilla, Città della stessa Provincia.* Qui non sò se voi stesso, o il nostro comune Amico, con tuono Fidenziano, alzando la scutica, rimproverate: „Alta-
„villa non era Città, mà un picciolo villaggio della Provincia di Costanza, o
„Costantino in Normannia, Goffredo Malaterra, Autore seguito, e lodato dal Signor
„Gianinone, nel lib. 1. cap. 3. scrive: *Civitas est qua Constantinum dicitur* [da
„cui piglia nome quella Provincia] *in cuius Territorio villa est qua Altavilla no-*
„*minatur.* Avete finito? Ditemi un poco, qual Gramatica voi avete letto, e qual
Dizionario? *L'Ingeniosa Apis*, mi direte, ed il *Calepino*. Questo non basta ca-
ro mio P. Predicatore per ben intendere gli Scrittori latini de' secoli corrotti. Bi-
sognava provvedervi del *Glossario di Dufresne ad Scriptores media, & infima la-*
tini-

tinitatis. Quivi avreste appreso, che presso costoro *Villa* e lo stesso che *Città*, ond'è che i Francesi la Città la chiamano *Ville*. Sentite il Dufresne : *Villa*, *Civitas*, *Gallis*, *Ville*, il qual rapporta moltissimi passi di tali Scrittori , cominciando da Rutilio Numanziano, il quale nel suo *Itinerario* , distinguendo i villaggi dalle Città , dice che quelli , che prima erano piccioli villaggi , a' suoi di erano grandi Città , che chiama *Ville*.

Nunc Villa ingentes , oppida parva prius.

Lamberto Scafnaurgense ad Ann. 1073. parlando della Città di Hartesburg , dice : *Et quia villam viris fortibus vallis ; & seris , undique munitam incurfare hand satis tutum putabatur &c.* Guglielmo Baritone lib. 2. *Philip.* pur disse : *Hic obstat comiti ne vires transferat ultra ,*

Tam bona , ne pereat sub eodem villa furore.

E Niccolò di Braja in Ludovico VIII. , parlando della Città di Roccella pur cantò :

Ingreditur villam , victori supplicat hostis.

E lo stesso disse della Città d'Avignone :

Quos villa statuit custodes Rex Ludovicus.

Se oltre al *Calepino* aveste avanzato un poco più i vostri studi , avreste compreso , che Malaterra , per villa intendeva dir Città , e non piccolo villaggio. Oltreche dovevate riflettere , che Altavilla , giacchè era stata innalzata da Roberto a titolo di Contea , avendone di quella fatto Conte Guglielmo suo figliuolo ; dovette essere una delle migliori Città di quella Provincia , la quale perciò s'avrebbe meritato il nome di Altavilla.

Secondo questa vostra gramatica , dubito forte , che se mai vi foste incontrato in quel passo d'Oderico Vitale , che dice : *Tancredus de Altavilla de Pago Constan- tiensi exiit* ; ovvero nelle gesta di Guglielmo Arcidiacono *Pictaviense* , che si leggono presso Duchesne pag. 184. che pure fa Tancredi , e *Costantino Pago* : avreste detto anche , che Costanza è un piccolo Villaggio , non avendo letto questo *Glossario* di Dufresne , che v'insegnava : *Pagus pars est Regionis : atque ut Regio in Pagos , ita Pagi in villas , oppida , & Burgos tributuri erant* ; siccome ben dimostrarono Frechero in *Orig. Palatin.* lib. 1. cap. 5. Cluverio lib. 1. *Germ. antiq.* pag. 91. Piteo *ad leg. salic.* Bignonio *ad lib. 1. Form. Marculfi* , Lindembrogio , ed altri autori Indiani per un uom da sermone.

IV.

Seguitando l'Autore dell'Istoria Civile la Genealogia de' Duchi di Normannia , trafscritta da un antico Codice M. S. da Andrea Duchesne pag. 213. , e la Cronaca Normanna del tom. 3. *Hist. Norm.* pag. 1069, seguitata dal Gordonio in *Chron. in indice* , tirò la discendenza di Rollone da Padre in figlio sino a Guglielmo II. il quale stese le sue conquiste in Inghilterra. Dappoi soggiunge : *dal quale comunemente si tiene che fusse nato Tancredi Conte d'Altavilla , quegli , che ci diede*

diede gli ~~Uoi~~ , per li quali queste nostre Provincie furono lungo tempo signoreggiate ; rimettendo i Lettori ad *Inveges* , e notando nel margine : *Vedi Inveges nel princ. della part. 3. degli Annali di Palermo.* Voi notate , ch'essendo morto questo Guglielmo , secondo Orderico Vitale , nel 1087. e secondo il Gemmeticense in età di quasi sessanta anni , ed i figliuoli di Tancredi essendo venuti in Italia intorno l'anno 1035. secondo , che scrive il Signor Giannone ; *bisognerà anche dire , che vi venissero , quando Guglielmo 2. loro Avo avea intorno a nove , o dieci anni.*

Questa notarella sì , che è degna del vostro ingegno , ed acume , poichè non vi diletate molto d'intendere il misterioso favellar degli Scrittori ; e quel ch'è peggio non volete nemmeno prendervi il fastidio di veder gli Autori che allegano , a' quali si rimettono. Non avete inteso il misterio , che si nasconde sotto quelle parole : *dal quale* (cioè da Guglielmo 2.) *comunemente si crede , che fosse nato Tancredi Conte d'Atavilla* ; nè hà bastato all'Autore dell'Istoria Civile , per far velo intendere , di rimettervi ad *Inveges* , perchè voi in tutte le maniere per isfuggire il disagio per amor di Dio , non volete aprir un libro , con tutto ch'è vi sia venuto ora la fantasia di far il Critico. Se aveste letto *Inveges* nella parte 3. degli Annali di Palermo pag. 6. vi sareste accorto , perchè quel'Autore fermato a Guglielmo 2. non tirò più avanti la certa progenie , come avea fatto prima , de' Duchi di Normannia ; mà disse che da quel Guglielmo *comunemente si tiene , che fosse nato Tancredi* , rimettendosi ad *Inveges*. Questo Scrittore lungamente espone la parentela , che si è voluta tirare da' Duchi di Normannia a' nostri Normanni di Puglia e di Sicilia ; ciascuno ingegnandosi , per render più cospicua , e nobile la famiglia de' proprj Principi , tirarla da' principj non men antichi , che illustri.

Non vi è dubbio , che il Ceppo della Casa Normanna di Puglia , e di Sicilia fosse stato Tancredi d'Altavilla , dal quale , e dalle due mogli , ch'ebbe furono procreati dodici figliuoli maschi , che furono i nostri Eroi , i quali conquistarono la Puglia , e la Sicilia. Se questo Tancredi avesse avuto parentela co' Duchi di Normannia , Goffredo Malaterra il tace , e sol dice nel lib. 1. cap. 4. *Erat miles quidam præclari admodum Genneris , qui ab Antecessoribus suis hereditario jure sibi hanc villam* (cioè Altavilla) *possidens , Tancredus nomine.* Ed altrove nel libro 5. c. 4. afferma , che era nella Famiglia di Riccardo II. quarto Duca di Normannia. *Fuit in Familia Comitis Riccardi II. qui IV. a Rollo Duce fuit.* Orderico Vitale tralascia pure questa parentela Ducale , e sol dice : *Tancredus de Altavilla de pago Constanstensi extitit.* E lo stesso misterioso silenzio osservano Guglielmo Pugliese , e Lionè Ostiense lib. 2. cap. 67. Il primo , che cominciò a dirlo , secondo , che scrive Tolomeo da Lucca , *fuit Martinus Historiographus , qui scribit Robertum* (Guiscardum) *fuisse de genere Ducis Normannorum , qui primum baptismum suscepit.* Giovan Villani affermò lo stesso ; e Camillo Pellegrino in *Stemmata* si avanzò pure a dire *Tancredus ex genere natus Rhollonis.* Stabilita così generalmente questa Parentela : gli altri Scrittori , come suole avvenire , vollero avanzarsi più , e fissare sino il grado ; furon perciò varie l'opinioni. Il Fazzello fa Tancredi figliuolo di Roberto III. Mà comunemente fu creduto , che fusse figliuolo di questo Guglielmo II. , poichè così scrissero Charibai , Elia , Maurolico , il Summonte , Bonfiglio , e Pirri , rapportati da *Inveges*. Mà costui vedendo l'intrigo se ne sbriga così : *Che che ne sta di*

di questo grado di parentela, &c., certo è però, che questo Tancredi ebbe due mogli &c. Eccovi spiegato il Mistero, perchè l'Autore dell'Istoria Civile usò quella frase, e si rimise ad Inveges.

I V. V. e V I.

Queste altre due annotazioni critiche pure son terreno da' vostri ferri, perchè si riducono a correzioni di stampa. Avete corretto quel *Tirenceno Hauteneo* in *Tiremeus Hautoneus*; ma non l'avete corretto bene, poichè *Tiremaus Hauteneus* legge Caruso nella sua Raccolta; del qual errore si farebbero accorti pure tutti coloro, che hanno occhi, e fanno leggere le prefazioni del poemetto Istórico di Guglielmo Pugliese, che corre ora stampato, e ristampato. La correzione però al testo Italiano l'avete fatta in latino, quando se aveste letto l'*Inveges* l'avreste potuto far anche in Italiano, poichè questo Scrittore alla pag. 10. della 3. parte degli *Annali di Palermo*, favellando di questo poemetto disse pure, che fu trovato da Giovanni *Tiremeo Hauteneo*.

Vi fete mosttato ancor valente in correggere l'altro errore di stampa al numero 6. con emendare quel 1579. nel 1578. Nè bisognava allegar Zurita istesso, il Muratori, ed il Caruso nelle loro ristampe, poichè chi ha occhi vede, che il Zurita diede alla luce la Storia di Malaterra nel 1578. e non nel 1579.

Che pretendete perciò, che vi si spedisca una Patente di accurato Correttore di stampa? Mè senti, come vi grida contro questo stesso vostro libricciuolo, ond'è dovere ch'io mi taccia. Non si può: Non si dee: Non lo merita: Vedete Signori (e'dice) se può esser capace di ottenere questo privilegio. Io così corto e miserabile che sono, e che non mi cuoprono, che quattro stracci: pure in queste poche cartucce, notate quanti errorri di stampa vi ha commessi. Fin al reverso della prima pagina, allegando un solo passo di S. Agostino, nel cominciare ne ha commesso uno: al numero 7. un'altro, allegando Osiense al cap. 4., e pure è nel 39. E che stò io ad annoverar gli errori delle citazioni, che non ne verrei a capo? Erra fino in additando le pagine del nono libro dell'Istoria Civile, dove vuol far la critica, con gran pregiudicio di chi legge, faccendogli voltar la testa per trovarle, e mio, che perciò mi scardassano, e malmenano. Ecco nel num. XX. volendo additar la pag. 25. mette la pag. 35. Al num. 26. in vece della pag. 31. addita la pag. 30. Colui, che vuol far il Correttore di stampa nell'abbaco degli anni, al num. 29. in vece del 1098. dice 1097.; oltre altre simili taccarelle, che mi leggono addosso. Perciò, chi mi getta di quà, e chi di là, strapazzandomi con molta acerbità, senza averne compassione, sentendo lor dire: in altri queste cose sono minuzie, e compatibili; mà con costui, che viene a romperci la testa con quattro cartucce, non bisogna usare misericordia alcuna. E così straziato mi lasciano, ed il vostro naso vel dica, dove mi condannano.

V I I. V I I I. e I X.

L'Autore dell'Istoria Civile alla pag. 7. seguitando quelle stesse orme, che furono prima calcate da Lione Osiense, e da Orderico Vitale, narra il primo passaggio de' Normanni da Francia in Italia, che seguì nel *cominciar dell'undecimo Secolo*,
(f) secon-

secondo il Pellegrino, che si allega nel margine; li quali al numero di quaranta, siccome scrive Leone Ostiense *lib. 2. cap. 37.* ovvero secondo Orderico Vitale *lib. 3.* al numero di cento, dalla Neustria in abito di Pellegrini girono al Santuario di Gerusalemme, e dappoi nel ritorno, folcando il mare mediterraneo, sbarcarono nella Spiaggia di Salerno, dove da Guaimaro Principe di Salerno caramente accolti, furono invitati a trattenerli in Salerno, per ristorarsi dalle fatiche del viaggio. *Mà ecco, che sopraggiugne un'accidente*, nel quale a questi pochi Normanni diedesi opportunità di mostrare il lor valore, e di compensare insieme con Guaimaro le accoglienze, che usò loro. E prosegue a narrare ciò, che Ostiense, ed Orderico scrissero delle valorose loro azioni quivi adoperate contro i Saracini, obbligandogli con vergognosa fuga a lasciar que' lidi.

Quì voi, mio Signor Critico, v'appiccate due *criticature*. Al num. VII. dicendo, che il passo dell' Ostiense è corrotto, e deve emendarli, siccome fece il Pagi, ed in vece di *ante annos sexdecim*, deve leggerli *ante menses sexdecim*: Poichè, voi dite, nello spazio di 16. mesi i Normanni dalla Puglia, ove vennero la prima volta a visitare il Monte Gargano (non entrandovi ne punto, ne poco Gerusalemme) poterono esser ritornati in Normania, e di là nel Regno ad adjuvare Melo Barese. Al num. VIII. fu'l supposto, che i Normanni la prima volta venissero in Puglia a visitare il Monte Gargano, secondo Guglielmo Pugliese, dite, che dee riputarli ciò, che si dice de' Normanni contro de' Saracini per una solennissima favola, come per tale la spaccia ancora il Pagi nella Critica, anno 1016. num. VI.

Or sentite ora, quanto sete infelici voi altri Criticuzzi di tromba marina, che non leggere altro, che un sol libro, e senza giudicio, e discernimento seguite il Pagi in ciò, che non dee seguirli, e tralasciate i più accurati Critici, li quali trattando di proposito su questo soggetto, han veduto più di quel, che poteva veder il Pagi, ch'era ad altro inteso, e facilmente potè ingannarsi intorno a ciò, che ne veniva a parlar quasi di passaggio. Che direte, se quell' emendazione del Pagi è tutta sforzata, e sconcia, mostrando non aver ben inteso l'Ostiense; e che niente vi giovi allegar in contrario Guglielmo Pugliese, per provare, che i Normanni furono la prima volta non in Gerusalemme, mà in Puglia a visitare il Monte Gargano, e tornarono poi ad ajutar Melo, combattendo a suo favore contro de' Greci? E moltopiù mostrate la vostra ignoranza, quando decisivamente dite: *E questa fu la prima volta, che i Normanni sparsero sangue in queste nostre Provincie.*

Lione Ostiense, per quanto scrisse in quel cap. 37. narrando l'occasione della prima venuta de' Normanni da Gerusalemme in Salerno, non ha bisogno di essere corretto, ed emendato, perchè concorda in ciò con quel, che anche scrisse Orderico Vitale nel *cit. lib. 3.* che voi l'avete confessato poco meno antico del Gemmeticense; perchè scrisse nel 1140., e sol discordano nel numero de' Normanni, e ne' nomi, e si osserva qualche diversità ancora intorno a' tempi. Leggete questo Scrittore nella Raccolta di Duchesne alla pag. 472. lit. B. e troverete *Deinde Drago quidam Normannus miles cum centum militibus* (qui discorda dall' Ostiense) *in Hierusalem peregre perrexerit: quem inde reverentem cum sociis suis Vvaimalchus Dux apud Psalernum aliquantulis diebus causa humanitatis ad refocillandum retinuit. Tunc 20000. Saracenorum Italico Litori applicuerunt, & à Civibus Psalernitanis tributum cum summis comminationibus exigere experunt, &c.* proseguendo dappoi a narrare la sorpresa, e fu-

e fuga de' Saracini. L'Ostienfe così anche rapporta questa lor prima venuta da Gerusalemme in Salerno. E perchè si conosca quanto sia sciapita l'emendazione del Pagi : leggete attentamente Lione , e troverete , che dice : *Hujus Abbatis anno septimo* (che l' Anonimo Cassinese lo fissa nel 1017.) *caperunt Normanni Melo Duce expugnare Apuliam*. Or dovendo l'Ostienfe favellare di questa azione de' Normanni *Melo Duce* : si fa in dietro , e dice : *Qualiter autem , vel qua occasione Normanni ad has partes primò devenerint ; & quis , vel unde Melus hic fuerit opportune referendū videtur*. E con tal occasione immediatamente comincia à raccontare questa prima lor venuta dicendo : *Anue hos circiter sexdecim annos , quadraginta numero Normanni in habitu pellegrino , utpote à Jerosolimis , ubi causa orationis perrexerunt , revertentes , Salernum applicuerunt quam à Saracenis obsessam repicientes , accensi nutu Dei , à Guaimario majore , qui tunc Salerni principabatur , equis , armisque expositis , inopinatè super illos irruunt , & pluribus eorum peremptis , cate- risque fugatis , mirabilem victoriam , Deo prastante , adepti sunt*.

Quì cialcun vede , che non vi hà luogo correzione alcuna. Il Pagi , che seguendo il Pugliese fermamente credette , che la prima volta i Normanni venissero al Santuario del Monte Gargano , non in Gerusalemme , volle per accordar l'Ostienfe col suo Autore , emendar quel passo , mà infelicemente ; perchè per accordarlo bene , ed in tutto col Pugliese ne dovea emendare altri : togliere pure quel *Jerosolimis* , e metterci Gargano : levar *Salernum* , e sorrogare *Apulia* : radere *Saracenis* , e sostituirvi *Græcis*. *Longè fuge emendatrices manus*. Il senso dell'Ostienfe è chiaro , poichè dovendo narrare questa seconda venuta de' Normanni in Puglia *Melo Duce* : per dar notizia *qualiter autem , vel qua occasione Normanni ad has partes primò devenerint* , rapporta la lor venuta in Salerno , della quale ne parla anche Orderico ; ondè saviamente a quelle parole *Anue hos circiter sexdecim annos* : notò l'Abate della Noce , *Nempe circa annum Christi millesimum ex Anonimo Cassinensi ; ideoque Ostiensis dixit circiter , non enim exacto calculo se obstringere voluit*.

Sovente incappano questi infelici Critici a tal fallo , mettendosi subito ad emendare , perchè credono , che possa trovarsi in Cronologia un punto determinato , e fermo ; mà spesse volte fra gl' intrighi degli Scrittori antichi , specialmente de' secoli bassi , ed incolti , s' ingannano , e molto più quando si mettono avanti un sol Autore , che pretendono , averlo per base , e fondamento , e per un punto fisso , donde vogliono tirar poi le lor linee , e non leggono altri. Quindi non al Pagi , mà al Pellegrino , ed all' Inveges dee ricorrersi , che di proposito , e non per incidenza han trattato di questi passaggi de' Normanni in Italia , ed han veduto , ed osservato minutamente il tutto , e notato la diversità de' rapporti degli Scrittori. Voi , che siete semplice , ed ignorante di queste cose , colla notizia , che vi somministrò il nostro comune Amico di Guglielmo Pugliese , il qual diversamente racconta questo passaggio , credendola assai rara , e pellegrina , avete subito deciso , che la prima volta , che i Normanni sparsero sangue in queste nostre Provincie fosse in Puglia , quando sotto Melo combatterono contro i Greci ; e che debba riputarli una solennissima favola ciocchè trovasi scritto da' Normanni contro de' Saracini nella spiaggia di Salerno. Credete forse , che il Pellegrino , Inveges , e tanti altri non sapes- sero ciò , che di questo passaggio scrisse il Pugliese ? Miseri Criticuzzi d'un solo libro. Chi di costoro ha ignorato , che Guglielmo diversamente lo narrava ? Leg-

gete Inveges nella 3. parte degli Annali di Palermo, dove dopo aver rapportato il primo passaggio de' Normanni da Gerusalemme in Salerno, secondo ciò, che ne scrissero l'Ostienese, ed Orderico Vitale, soggiunse alla pag. 10. *Questo primo, e famoso passaggio de' Normanni da Francia in Italia, assai diversamente il canta Guglielmo Pugliese nel suo Poema Istoric M.S. trovato da Giovanni Tiremeo Hauteo*; e prosiegue a dire, che secondo il Pugliese alcuni Normanni andando a visitare la Chiesa di S. Michele Arcangelo nel Monte Gargano, ivi trovarono Melo, continuando a narrare quei fatti, e notando altre diversità tra Guglielmo, e gli altri Scrittori, dice alla pag. 11.: *se debbimo dar fede al Pugliese*, il fatto con Melo accadde con *Turnicio Catapano*, che fu fugato da Melo, non con *Bagiano*. Di più nota nel Pugliese un'altra diversità alla pag. 17. dicendo: *Canta pure il Pugliese il principio della Conquista di Puglia, ma con varietà*, poichè dice, che l'Imperadore *Michele mandò Michele Doebiano (contro la comune sentenza, che dice aver mandato Maniace) contro il Saracino di Sicilia, &c.* Or dunque, perchè nel racconto di questi successi, Guglielmo è vario dagli altri Scrittori, parimente antichi; dobbiamo riputar solennissime favole ciò, che coloro scrissero de' Normanni; da Gerusalemme venuti in Salerno: perchè il Pugliese non disse parola di quel fatto, e della fuga data da' medesimi a' Saracini? Niuno in questi casi ha prescritto leggi di dover seguitare più un partito, che l'altro: è in arbitrio di ciascuno appigliarsi a quel, che stimerà più verisimile. Ed in ciò hanno ottenuto più seguaci l'Ostienese, ed Orderico Vitale, che il Pugliese; poichè gli Scrittori posteriori si sono attenuti a rapporti de' primi, siccome fecero Scipione Ammirato, il Fazzello, il Summonte, il Baronio, Francesco Capecelatro, ed altri riferiti da Inveges.

Siete poi assai grazioso, quando per dare un' affettata lode al Muratori, con tante barzellette, ,, e contrapposti dite: Dalla corrente de' quali Scrittori non si lasciò ,, trarre fuori dal cammino il Signore Muratori, che nella prefazione a Guglielmo ,, Pugliese dice con i sentimenti dello stesso Autore: *Saculo Christi XI. ma non dice ,, nel cominciare del Secolo: ex Normannia digressi aliquot viri fortes, ac in Apuliam peregrinationis causa deluti*, ma non che venissero da Gerusalemme, a *Melo quodam* ,, *contra Gracos*: ma non contra i Saracini: *ibi regnantes incitantur*. Non è questo un far ridere i Morti? E che volevate Padre mio caro, che il Muratori, il quale in una nuova Raccolta fa ristampar Guglielmo Pugliese, e vi attacca una prefazione, che in questa dovette favellar di altro linguaggio del suo Autore? vedi con quanto poco giudizio sono da voi lette le prefazioni di queste Raccolte, che non sapendo farne quel buon uso, a che i Compilatori intendono, nemmeno arrivate a cavarne quel profitto, ch' essi vorrebbero.

Al num. IX. vi scagliate, non tanto contro l'Autore dell' Istoria Civile, quanto contra Lione Ostienese, imputandolo d'errore, ed inganno, perchè pose la disfida tra Repostel, ed Osimondo a' tempi di Roberto Duca di Normannia, dicendo: *E qui pure l'Autore è stato ingannato da Leone Ostienese. Allora era Duca di Normannia Riccardo III. non Roberto II., che non succede al fratello se non nel 1027. L'errore dell' Ostienese è stato scoperto dal Pagi Critic. Tom. 4. pag. 112. num. 9.*

E qui pure tornate col Pagi? Vi dico il vero, Padre mio dabbene, che da questo tanto trascrivere il Pagi, son portato a credere, che il comune Amico, che voi vi studiate di covrire, sia certamente un cotal Segretario di cifre, di cui ne abbiamo una confessione aperta, e stampata, d'esser egli un solennissimo copiatore del

del Pagi : basta fin qui, nè voglio io svelare ciò, che voi volete nascondere; mà non m' obbligate ad altro, perche vi prometto a fermo d' additarvi il foglio, e di non errare. Chi ha rivelato a costui il preciso mese, ed anno della disfida tra Guglielmo Repostel, ed Osimondo Drengot, e se era allora ancor vivo Riccardo, o pure seguisse a' tempi del suo successore Roberto? Criticuzzi di feccia d' asino, che subito accagionate d' errore, e d' inganno uno Scrittore di quella stima, ed autorità, quanto per tanti Secoli, e da tutte le nazioni è stato riputato Lione Cardinale, e Vescovo d' Ostia, che dal Ciacconio, Baronio, e da altri Autori non viene nominato, se non con questi elogi, di uomo *sanctitate, & doctrina clarus*, e di Scrittore *integerrimus, & sinceræ fidei*? Ignoranti, che siete: L' errore non sarebbe solo dell' Ostiense; mà eziandio d' Orderico Vitale, il quale pure scrisse, che a' tempi di Roberto seguì la briga fra Repostel, e Drengot. Ecco le sue parole, che si leggono al lib. 3. pag. 472. della Raccolta di Duchesne: *His diebus Osmundus cognomento Drengotus Vvillelmum Repollum, qui se de stupro filie ejus in audientia optimatum Normannia arroganter jactaverat, inter manus ROBERTI Ducis in Silva, ubi venabatur occidit, &c.* Questi due Scrittori fiorirono nella fine di quel Secolo stesso, nel quale ciò accadde; e pure con franchezza, ed inudita impudenza, vengono ora questi novelli Criticuzzi a scovrir gli errori, e gl' inganni di Lione Ostiense.

X. ed XI.

Rapportando l' Autore dell' Istoria Civile pag. 4. la cagione degli speffi tumulti, e sedizioni de' Barefi, per l' aspro governo, che d' essi facevano i Greci sotto il nuovo Governo de' Catapani, e spezialmente sotto Curcua, che dieder poi fomento alla ribellione; e finalmente sotto la condotta di Melo crebbe tanto, che i Barefi sperarono dar libertà alla lor Patria: voi notate al num. 10. così: *Se crediamo a Lupo Protospata, prima morì Curcua, e poi si ribellarono i Longobardi sotto la condotta di Melo*, ed allegate un passo di Protospata, che niente fa al proposito, nè distrugge ciò, che quell' Autore, seguitando la fede di Lione Ostiense lib. 2. cap. 37. aveva detto. Non una, mà più furono le sollevazioni de' Pugliesi, e cominciarono non pur sotto Curcua; mà fin da' tempi dell' Imperador Ottone I. che morì nel 973. e proseguirono anche dappoi, e con la morte di Curcua maggiormente s' ingrossarono sotto i Governi degli altri suoi successori Catapani. Ed in ciò non discorda Protospata da Lione, di cui ecco le parole: *Sed cum superbiam, insolentiamque, ac nequitiam Græcorum, qui multo antea, tempore scilicet primi Otonis, Apuliam sibi, Calabriamque, sociatis in auxilium suum Danis, Russis, & Gualanis, vendicaverant, Apuli ferre non possent, cum eodem Melo, & cum Dano quodam equè nobilissimo, ipsiusque Meli cognato, tandem rebellant.* Lupo Protospata dice così: *Anno 1010. obiit Curcua, & descendit Basilus Catapanus.* Il Codice d' Andria soggiunge: *Eodem anno Longobardia rebellavit a Cesare opera Meli Ducis.* Se in questo stesso anno per opera di Melo fosse seguita questa ribellione prima, o dopo la morte di Curcua, niun lo dice, ed importava ben poco di saperlo; nè sò dove voi avete letto, che prima morì Curcua, e poi si ribellarono i Longobardi sotto la condotta di Melo.

Ciò, che notate ai Num. XI. vi dimostra per un prodigioso scimunito, e smemorato. L' Autore dell' Istoria Civile dopo Curcua fa calar in Italia *Basilio Bagia-*

no nuovo Catapano, seguendo l'autorità istessa di Protospata, che voi nella precedente linea avete allegata, che dice. *Obiit Curcua, & descendit Basilius Catapanus*; poi in un punto mutate sentenza, e dite: *Quando i Normanni combatterono la prima volta i Greci sotto Melo, non era altrimenti Catapano Basilio Bagiano, ma Turnicio?* E perchè così presto cassate Basilio, e mettete Turnicio? perchè così canta Guglielmo Pugliese lib. 1. *Risum teneatis amici*. Nello stesso anno, che morì Curcua calò Basilio, come dunque si fan combattere i Ribelli la prima volta con Turnicio, e non con Basilio, che fu l'immediato successore di Curcua; e volete che costui, dopo la prima disfatta de' Greci sotto Turnicio, fosse mandato in Puglia per attaccar nuova Battaglia, quando Protospata, dice: *Obiit Curcua, & descendit Basilius*? Come potrete accordar Lupo col Pugliese, che in ciò non convengono? Miseri Criticuzzi, che con sì fatti arzigogli volete conciliar testi, ed antinomie, come se fosse cosa rara tra antiche Cronache, e diverse trovar simili contrarietà, e discrepanze? I serii Critici non fanno così: Confessano, che sovente Guglielmo Pugliese discorda dagli altri Autori, e Cronologi, siccome saviamente avvertì Inveges lib. 3. *An. Pal. pag. 11.* in questa contrarietà appunto di Turnicio, dicendo che il fatto con Melo, altri lo rapportano con Basilio, *ma se dobbiamo dar fede a Guglielmo Pugliese accadde con Turnicio Catapano, che fu fugato da Melo.* Parimente tutti dicono, che l'Imperadore Michele mandò contro i Saracini di Sicilia Maniace; Ma il Pugliese lib. 1. canta, che *vi mandò Michele Dochiano, contro la comune sentenza, come notò Inveges loc. cit. pag. 17.*

In fine voi soggiungete, per un' altro passo di Protospata (che non lo dice) che furono due fatti sotto un' sol Catapano, e ponete per secondo fatto la Battaglia di Canne. E pur Lione Ostiense loc. cit. scrive, che questa fu la quarta Battaglia accaduta nell' anno 1019. *Quarta demum pugna apud Cannas, Romanorum olim elade famosas, &c.* Ma ciò niente mi gioverà, perchè subito mi direte: Qui Lione s'inganna, è un error manifesto, e simili temerità, ed impudenze.

XII. XIII. XIV.

Avendo l'Autore dell'Istoria Civile nella pag. 13. detto: *Intanto Errigo doppo aver regnato ventidue anni, finì i giorni suoi in Alemagna nell' anno 1025.*: voi con più esatti, e minuti calcoli alla mano, tornate a far il conto, e dite: *Errigo Imperadore regnò 22. anni, cinque settimane, ed un giorno; e morì nel 1024. non nel 1025.* Bravo: vedi che diligenza, ed accuratezza. Ma mostrate altrove esser inteso, che il costume degli Storici sia di notar gli anni con numero rotondo, siccome infra gli altri fece Struvio *Synt. Histor. Germ. pag. 387.* il quale parlando appunto della morte di questo Errigo, dice: *Defunctus est anno vite sue 52. Regni vigesimo secundo*, senza badar a queste minuzie, e fanciullagini; se non fosse quando dall'appuramento di una settimana, o di un giorno dipendesse lo scovrirsi vero, o falso un Diploma, o un fatto. So però, che non avete letto, che quello Storico espressamente dichiarossi, che non era del suo Istituto andar fottilmente esaminando i tempi, specialmente in ciò, ch'incidentemente gli accade parlare; Se l'aveste saputo, son sicuro, che non v'avreste preso la pena di tirar tanto fottilmente questi calcoli. A ciò, che soggiungete, che Errigo morì nel 1024. non nel 1025. *Distinguo, Pater Admodum Reverende: Secundum quamplurimos Scriptores*

ptores Germanos, concedo; secundum omnes, nego: Secondo Ermanno Contratto, Vvippone, Lamberto Scafnaaburgense, gli Annali Ildesheimensi, ed altri Scrittori Germani, rapportati da Struvio *Synt. Hist. Germ. differ.* 13. §. 28. e da Simone Federigo Hahn in *Henrico Sancto* §. 8. pag. 197. Errigo morì nel 1024. Mà secondo altri Scrittori non meno antichi, che questi, come l'Anonimo Cassinese, Lione Ostiense, Ottone Frisingense, ed altri, la costui morte si consegna nell'anno 1025. Leone Ostiense *lib. 2. cap. 58.* scrisse così: *Defuncto igitur Augusta memoria Imperatore Henrico, anno Domini MXXV.* E qui torno a rammentarvi, che questo Scrittore fiorì in questo Secolo stesso, nel quale accade la morte d'Errigo, perchè ho paura che non gridate: *E qui erra anche l'Ostiense*, siccome è la consueta vostra frase. Oltre all'Anonimo Cassinese, lo stesso scrisse Ottone Frisingense *V I. cap. 27. anno ab incarnatione Domini MXXV. defuncto sine filiis Henrico.* E anche voglio, che sappiate, che questa varietà fu notata, non meno dagli ultimi nostri Scrittori Italiani, che da' Germani istessi, li quali, ancorchè fissino l'anno di questa morte nel 1024. come fece Struvio; pure questi non si dimenticò di Lione, e d'Ottone, che la consegnarono nel seguente anno, rapportando anche le loro parole, come leggerete presso il medesimo *loc. cit. dissert. 14. §. 2. pag. 391.* siccome *viceversa* l'Abate della Noce, in quel luogo dell'Ostiense, non si dimenticò anche di notarla, scrivendo: *Anonymus Cassinensis eodem anno, etsi alii anno precedenti.* Non deve dunque V. P. tanto scandalizzarsi, se l'Autore dell'Istoria Civile in questa varietà seguitasse il partito de' suoi Italiani, e specialmente di Lione, e non quello de' Germani.

Proseguite ne' numeri seguenti XIII. e XIV. ad avventar altre Critiche sopra ciò, che quell'Autore scrisse, che Errigo, avvicinandosi alla morte, non lasciando di se figliuoli, chiamò i Principi dell'Imperio, e per suo successore disegnò loro Corrado Duca di Franconia, detto il Salico: rapportando ancora, che i Principi di Germania acconsentendovi, lo elessero per Re di Germania, ed Imperatore.

Voi qui strafilogizzate assai bene, quantunque non vi siate potuto astenere, in faccendolo, di mescolarvi un tantin d'impostura. Dite *primieramente*, che Vvippone Prete nulla dice, che Corrado fosse stato nominato da Errigo, nè l'avrebbe tacuito. Vi fate la difficoltà, esser questo un argomento negativo, mà che unito con quel, che soggiungiamo adesso, non lascia d'avere la sua forza. E come, acquisterà forza per quel, che soggiungete nel num. XIV. non uscendovi di bocca che maggiori spropositi? dite: *Secondariamente è tanto lontano dal vero che questa elezione seguisse pacificamente* (quell'Istorico non disse, che l'elezione seguisse pacificamente) ed acconsentendovi subito i Principi di Germania (togliete quel subito, che è tutta roba vostra, e non la date ad altri) che anzi l'istesso Vvippone narra distesamente le loro risse, e le loro discordie per la pretesione, che ciascuno di essi aveva all'Imperio. E conchiude finalmente, che Corrado fu eletto per consiglio dell'Arcivescovo di Maganza, non perchè Errigo l'avesse in punto di morte nominato all'Imperio. Avete tosto finito i vostri fillogismi. Comminciate con un *primieramente*, e finite subito nel *secondariamente*. Or permettetemi, che ora ancor io annoveri i molti spropositi, che, o a voi, o al nostro comune Amico sono scappati dalla penna in queste quattro righe.

Primieramente il *disegnar*, che si fa del successore in questi casi non importa *nominare*, e molto meno *Elezione*, la qual dovea esser tutta de' Principi Elettori. Nè perchè

perche Errigo disegnò il successore, perciò non dovea venirsi all' elezione, ed unirli gli Elettori, siccome fecero in Kamba, luogo posto tra' confini di Magonza, e di Vvormazia. Dappoiche l' Imperio uscì dalla Casa di Carlo Magno, e fu trasferito a' Germani, s'è dato sempre per elezione, e non per eredità, o testamento. La designazione non importava altro, che un consiglio, ed una preghiera, che il predecessore morendo senza figliuoli, per ben della pace, e quiete dell' Imperio porgea a' Principi Elettori, affin d'evitarsi, il più che si potesse, quelle contenzioni, e disordini, che sovente accadono nelle Elezioni.

Secondariamente, se questa designazione d'Errigo la tacque Vvipone, non se ne dimenticarono gli altri. Ugo Flaviacense in *Vita Sancti Richardi Abbatis Virdunensis, ex Chronico Virdunensi sumpta. c. V. §. 45. pag. 987. Tom. 2. m. Junii Actor. 55. ad d. XIV.* espressamente la rapporta dicendo: *Henricus quia erat absque filiis, videns, quia ad Regni fastigium plures Duces, & Comites adspirabant, elegit Conradum, aliquando sibi suspectum, sed strenuum.* Sigisberto Gemblacense ad A. 1024. scrisse: *Henricus Imperator, consulentibus sibi Principibus super substitutione Regni, designans Conradum... moritur.* Lione Ostiense lib. 2. cap. 58. *Defuncto... Henrico & Chunrado Duce, qui & Cono dictus est, ejusdem Henrici electione in Regem levato.* Ottone Frisingense VI. cap. 27. *Defuncto sine filiis Henrico, Conradus natione Francus, CONSILIO ANTECESSORIS SUI... ab omnibus electus.* Li quali furono poi seguitati dagli altri Scrittori moderni Germani, infra gli altri da Struvio loc. citat. *dissert. 13. §. 28.* e da Simone Hahn in *Conrado 2. §. 2. p. 227.* li quali fu la fede de' medesimi scriver pure lo stesso. *Henricus igitur designato sibi successore* (dice Struvio) *Conrado Suvvia Duce, Gruna decumbens, defunctus est.*

Per terzo la designazione fatta da Errigo, non solo fu commendata per savia, e prudente, mà giovò molto a Corrado, il quale avendo grandi Oppositori, ne arrestò molti, per questo giudizio, che prima di morire, avea di lui fatto il Defunto; poichè Errigo in vita l'odiò sempre pe' il suo costume libero, ed altiero, che non voleva soffrir giogo di servitù alcuna, e sovente ribellò. Quindi scrive il Frisingense loc. cit. che Corrado, mentre visse Errigo, non gli fu mai in grazia: *cujus tamen dum adhuc viveret gratia carebat*; e lo stesso Vvipone pag. 427. parlando a Corrado gli disse: *Permisi te antecessoris Henrici gratiam perdere, & eandem iterum recipere*; mà per l'insigni sue virtù, avendolo conosciuto per un Principe saggio, e valoroso; morendo lo disegnò per successore, e così a' Principi, che di ciò lo richiesero, consigliò, che facessero. Magnanima azione, la quale siccome molto innalzò la fama, e la virtù d'Errigo, che quel, che odiò in vita, volle, per bene della Repubblica, raccomandarlo a' Principi Elettori in morte; Così fu per Corrado una gran testimonianza della sua prudenza, valore, e sapienza, che in amministrar l'Imperio di lui si presagiva.

Per quarto, contendendo insieme i due Corradi pari di nobiltà, e di splendor di natali, ancor che il minore di potenza superasse il maggiore; con tutto ciò per la virtù, e probità del maggiore, & quod (come dice Struvio loc. cit.) *ab Henrico jam dum esset designatus*: proposta che fu dall' Arcivescovo di Magonza ne' Comizj di Kamba la di lui persona: *fit clamor populi*, narra Vvipone stesso, *omnes unanimiter in Regis electione Principes consentiebant: omnes majorem Chunonem desiderabant: in illo persistebant: ipsam cunctis dominantibus nihil hesitando preposuerunt; eundemque regali potentia dignissimum judicabant.* Anzi Vvipone cit. loc. dice: *Credo hinc electioni*

tioni celestium virtutum favore non deesse, cum inter singularis potentia viros tot Duces, & Marchiones absque invidia, sine controversia (Conradus) eligeretur.

E tanto credo, che basti per rintuzzar la vostra presunzione, compiacendovi tanto di parlar di quelle cose, che non sapete, e molto meno intendete. Paffiamo avanti.

XV. XVI. XVII. XVIII.

Narrando l'Autor dell' Istoria Civile pag. 17. le frequenti scorrerie, e rapine, che faceva al Monastero Cassinese Pandolfo Principe di Capua: seguendo la fede di Lione Ostiense Scrittore quasi coetaneo agl' infortunj, che narra accaduti a quel suo Monastero; dice, che que' Monaci furon costretti, per liberarsi dalla sua tirrania, di ricorrere in Germania all' Imperador Corrado. Così appunto scrisse di questi primi ricorsi Lione coll' occasione di narrar i secondi, che fecero que' Monaci, quando Corrado era a Melano. *Ibi* (cioè in Melano, dice l' Ostiense lib. 2. cap. 65.) *de nostri Monasterii Prioribus aliquot, qui ad eum ultra Montes proclamationis gratia JAMDUDUM perrexerant*, e così voi anche il confessate dicendo: *Così veramente dice l' Ostiense*. Che cosa dunque ci avete voi in contrario, zucca mia da sale? Eccolo, replicate. *Mà il Mabillone negli Annali Benedettini Tom. 4. lib. 56. prova, che i Monaci Cassinesi fecero pervenire le loro lamentanze a Corrado, quando già era in Roma.* Al parer vostro adunque credereste più al Mabillone, che scrisse di questi ricorsi dopo sette Secoli, che a Lione, che fiorì in quel medesimo Secolo, nel quale avvennero a' suoi Monaci del proprio Monistero dov' egli dimorava? Non s'arriva a capire la cagione, perchè questo buon Cardinale, riputato da tutti per uno Scrittore integerrimo, e di sincera fede, abbia meritato presso di voi tanta disgrazia, che non volete crederlo nemmeno narrando i fatti de' suoi Monaci, alcuni de' quali potean vivere ancora a' suoi dì, che glie le avessero narrati, come testimoni di veduta; siccome Lione istesso ci rende testimonianza nel prologo del lib. 3. che quanto e' scrisse in quella sua Cronaca, parte l'apprese dalla propria bocca del celebre Abate Desiderio, ed intese colle proprie orecchie dagli antichi Monaci priori di quel Monastero, e parte vide egli co' suoi proprj occhi: *Multa praterea ex ejus ore veridico* (intendendo di Desiderio) *cum me frequenter sibi nimia bonitate faceret adhaerere percepi: Nonnulla etiam à Prioribus quibusdam audiivi: cetera postremo, & oculis propriis plurima vidi.* *Mà il Mabillone, rapportando solo le lamentanze di que' Monaci a Corrado, quando era in Roma, non esclude, che non ne potessero essere state altre precedentemente fatte.* Tre ricorsi narra Lione de' Monaci Cassinesi a Corrado: il primo *jam dudum* fatto *ad eum ultra montes*; il secondo a Melano: *ibi de nostri Monasterii Prioribus aliquot..... illum adeuntes, universa quæ per tot annos a Pandolfo mala pertulerunt flebilibus ei querimoniis denuò retulerunt*: il terzo quando spinto da queste preghiere, e lamentanze: *Romam concitus venit, ubi etiam innumerabilium aliorum, tam videlicet Ecclesiasticorum, quam reliqui Ordinis virorum innumeras super Pandolfo querelas accepit.* Voi ancorche tutto ciò chiaramente si legga in Lione, soggiugnete alla fine. *Mà può essere che sì nell' uno, che nell' altro luogo lo facessero: giacchè anche in Melano non lasciarono di rinnovarle, come narra l'istesso Ostiense.* Come può essere, se Lione espressamente narra tutti tre questi ricorsi? E' disgrazia dell' Ostiense di non dover esser creduto nelle cose

cofe del fuo Monaftero , che avvenero non gran tempo prima , che egli nell' età di quattordici anni v'entrò , e prefe ivi l' Abito fotto il famofo Defiderio , da cui fu educato , ed iftrutto ; ovvero voſtra temerità , ignoranza , ed impudenza , che non ſapendo chi ſi foſſe Lione , vi mettere a parlarne da frenetico con tanta bizzarria , e diſprezzo ?

Al num. XVI. accennando l'Autore dell' Iſtoria Civile le rivoluzioni accadute in Lombardia , autore delle quali in gran parte era riputato l' Arciveſcovo di Melano , ſoggiugne. *Per queſte cagioni finalmente fu riſoluto Corrado intraprender il cammino verſo queſte noſtre parti , e nell' anno 1038. con valido Eſercito , avendo paſſato l' Alpi , entrò in Italia , ed a Melano fermòſi.* Non facendo altro che traſcrivere le parole d'Oſtienſe *loc. cit.* che così ſcriſſe : *Anno divina Incarnationis MXXXVIII. Chuonradus Imperator cum valido nimis Exercitu , tranſiſit Alpibus , Italiam introiit , venitque Mediolanum.* Voi , dopo avere ſconciamente troncate quelle parole , con dire : *Corrado con valido Eſercito avendo paſſato l' Alpi nell' anno 1038. entrò in Italia:* Soggiungete un'altra annotazione critica , e dite : *Queſto , ſe non è error di ſtampa , è ſbaglio di Cronologia: perche Corrado entrò in Italia l'anno 1036. & celebravit Natalem Domini Verona ,* dice Vipponè Prete : *Nel 1037. era già a Melano ; e nel 1038. quietò le ſedizioni nella Città di Parma.*

Notate adunque un' altro ſbaglio di Cronologia a Lione Oſtienſe , e ſe è error di ſtampa biſogna avvertirlo in tutte l'edizioni di queſto Autore , e ſpezialmente nell' ultima emendatiſſima , che ci diede l' Abate della Noce in Parigi nell' anno 1668. in foglio , nella quale in abbaco Romano troverete l' iſteſſo anno 1038. Voi miſeri criticuzzi d'un ſol libro , leggendo in Vipponè , ed in qualche altro Scrittore Germano qualche varietà nel conſegnar gli anni di queſti ſucceſſi : ſubito , non ſò per qual diſgrazia , rifiutate l'Oſtienſe , ancorchè Scrittore domeſtico , e ſe guite gli ſtranieri. Lione , non per iſbaglio di Cronologia , nè l' Abate della Noce per error di ſtampa , tutti que' ſucceſſi gli conſegnarono nell' anno 1038. , mà di propoſito ; nè in Oſtienſe è ciò da dubitare , poichè chiaramente in quel luogo ſteſſo narra , che Corrado , diſbrigato da tutti queſti affari d'Italia in queſt' anno 1038. ritornò in Germania , dove non paſò molto tempo , che morìſſi. Ecco le dilui parole , il quale parlando di Corrado diſſe : *Pandulfi ſecum obſides ferens Beneventum conceſſit , indeque ultra montes poſt dies non plurimos per Marchias repedavit , atque poſt non integrum annum deſunctus , Henrico filio reliquit Imperium.* Tutti gli Scrittori , anche Germani , convengono , che Corrado tornato in Germania morì nel meſe di Giugno dell' anno ſeguente 1039. dopo aver compoſte nel precedente anno le coſe d'Italia , ſiccome potrete leggere preſſo Struvio , *Synt. Hiſtoriae Germania diſſert.* 14. §. 13. e preſſo Simeone Hahn *loc. cit. in Conrado* 2. pag. 250. e perciò diſſe Lione , che Corrado morì *poſt non integrum annum.* Parimente Lione ſteſſo nel Cap. ſeguente 66. parlando di Richerio , che a preghiera de' Monaci ſteſſi Caſſinenſi fu eletto Abate di quel Monaftero da Corrado , mentr' era già a Capua , dice : *Huic Chuoradus Imperator anno Domini milleſimo trigeſimo octavo , quo Abbas ordinatus eſt ;* onde non è da dubitare , che l'Oſtienſe nell' anno 1038. conſegnàſſe que' fatti accaduti in Melano , in Roma , in Monte Caſino , ed altrove.

La varietà , che ſi oſſerva in queſti Scrittori naſce , come ſi è detto , che i noſtri , e ſpezialmente Lione fan Corrado eletto Imperadore l' anno 1025. , altri , e ſpezialmente i Germani , nel 1024. Quindi , chi nota gli anni del ſuo Imperio , come fece

fece Ottone Frisingense *vid. cap. 31.* che seguì Lione, così : *Imperii vero XIV. anno, chi in altra guisa, dicendo : Reversus tandem Traiectum, ibidem incidit in infirmitatem, & obiit, Regni sui XV. siccome scrisse Vvilhelmo Heda Hist. Traiectensi pag. 118.* Così parimente discordano in consegnar gli anni di questi successi. Ecco come Lione ed Ottone Frisingense, che in ciò concordano, tirano il filo di tutti questi avvenimenti, che gli ristrongono in questo solo anno 1038. Corrado celebrò il Natale del Signore del 1037. in Verona; indi nel principio del nuovo anno 1038. *per Brixiam ac Cremonam Mediolanum venit* [scrive Frisingense *loc. cit.*] *ejusdemque Urbis Episcopum eo quod conjurationis erga eum factae reus diceretur, cepit, ac Papiam Aquilejensium Patriarcha custodiendum commisit. Episcopus vero clam elapsus aufugit. Ea propter Imperator Paschate Domini Ravonna celebrato, verno tempore praefata Civitatis territoria vastans, &c.* Ecco che Frisingense gli fa celebrare la Pasqua nella Primavera di quest' anno in Ravenna. Lione Ostiense poi dice : *Quod Imperator querimoniis, & precibus, ut erat valde piissimus inclinatus, Romam concitus venit.* Da Roma lo fa passar tosto in Monte - Casino, indi a Capua, dove entrò nella vigilia di Pentecoste, dicendo : *Imperator vero Capuam in ipsis Vigiliis Pentecostes introivit. Altera die Civitatem egressus apud Capuam veterem tentoria figit.* Lo fa quivi trattenere qualche tempo, mentre durarono i negoziati con Pandolfo. Scoperta la costui doppiezza, l'Imperadore crucciato, *Pandulfum secum obsides ferens Beneventum concessit.* Ottone Frisingense rapporta (ciò, che Lione come non confacente al suo istituto tralasciò) quel, che Corrado negli ultimi mesi di questo anno adoperasse nel fatto di Parma, dove l'Imperadore celebrò il Natale del Signore, e dice : *Ea tempestate Placentinus, Vercellensis, Cremonensis Episcopi, dubium utrum licet, an secus, majestatis rei judicati, in exilium deportantur; proximo dehinc Imperatore Natale Domini Parma celebrante, tumultu orto, Dapifer Regis necatur. Qua de re commotus Princeps, omnium nisi Urbem impugnat. Quibus autem fortiter defendentibus, sed tamen impetum Regis diutius ferre non valentibus, fusi multi, tandem misera Civitas Crematur.* Gli Annali Ildesheimensi nel medesimo Anno 1038. pag. 729. pur dicono : *Parmenses pro insolentia [sua] temeritate cum Civitate, omnibusque, praeda, igne, ferro perierunt.* Ed in questa maniera placida, e soave nel 1038. quietò le sedizioni nella Città di Parma, secondo la vostra frase, che così si legge nella fine di questa vostra annotazione Critica. Lione, a cui niente ciò importava di riferire, dopo aver fatto passare Corrado in Benevento, tralasciando tutto ciò, soggiunse solo il passaggio, el ritorno in Germania, dicendo : *Indeque ultra montes post dies non plurimos per Marchias repedavit, atque post non integrum annum defunctus, Heinricho filio relinquit Imperium.* Ecco come questi due gravissimi Scrittori in questo sol anno 1038. ristrongono que' successi, che voi, seguendo gli Scrittori Germani, avete ripartiti in due anni. Mà che direste se Simone Friderigo Hahn, il più accurato, e l'ultimo degli Scrittori Germani, il quale non ha guari, che nel 1721. diede fuori la sua Istoria; pure in questo anno 1038. rapporta il fatto di Pandolfo Principe di Capua, anzi prima narra il bruciamento di Parma, e poi la deposizione del Principe Pandolfo, comandata da Corrado, il quale gli sostituì nel Principato di Capua Guaimaro Principe di Salerno? Mettetevi ora in iscranna, mio Signor Criticuzzo d'un libro, e decidete questi punti di Cronologia, che tutti ve ne avran grazia, sapendo, che in questi squadri, e misure non vi è al mondo chi vi oltrapassi.

Al Num. XVII. tornate col Mabillone a far un'altro contrapposto a Lione Ostiense. Mi vien pietà di questo povero Cardinale. Questi narra nel *cit. cap.*, che i Monaci Cassinesi, essendo Corrado venuto in Roma, sentendo quivi le loro lamentezze contro il Principe Pandolfo: l'Imperadore *strenuos aliquot a latere suo Principi Capuam destinat viros*. Si cominciò a trattar per questi Legati di ridurre il Principe a dovere; mà vedendo Corrado la di lui ostinazione, da Roma andò in Monte Casino, per passar indi a Capua, siccome fece. Pandolfo, vedutosi stretto, offerì per li medesimi all' Imperadore, cercandogli perdono, trecento libbre di oro, *cujus quidam auri medietatem ad præsens dare, pro medietate verò altera filiam, & nepotem obsides transnittere spondet. Annuit Imperator, ille pecuniam delegat, & obsides*. Questi erano gli affari che si maneggiavano allora per *necessarios*, come gli chiama Lione, dell' Imperadore, e di Pandolfo. Questi mediatori fin da Roma furon mandati, e passato Corrado in Monte Casino, ed in Capua, andavano, e riandavano per conchiuder il trattato, siccome fu conchiuso. Così chiaramente scrisse Lione, e seguendo la di lui fede l'Autore dell' Istoria Civile, il quale parlando di Corrado disse: *Mandò Legati a Pandolfo*. Or voi, che vi mettete a far critiche, senza pure volervi pigliar la pena di leggere l'Ostiense: falsate in prima il passo di quell' Autore, ed in vece di *mandò*, trascrivete *manda*, e poi soggiungete: *I Legati a Pandolfo glieli mandò da Roma, come dimostra il Mabillone nel luogo citato. E lo ricavò forse, e senza forse da Vittore III. Papa, ossia dall' Abate Desiderio, che in quel tempo viveva; il quale nel lib. 2. Dialogor. scrive: Cum igitur Romanum venisset, optimos ex latere suo viros Capuam mittere placuit Pandulpho Principi. Così la cosa è fuor di dubbio.*

Or vedi che pazienza bisogna avere con voi altri ignoranti, non meno, che presuntuosi, ed impudenti. Come? che Corrado da Roma mandasse Legati a Pandolfo, non l'aveva chiaramente scritto l'Ostiense allegato da quell' Autore nel margine? Ci voleva Mabillone per crederlo? E questi aveva bisogno di ricorrere a' Dialoghi dell' Abate Desiderio per saperlo? Non scrisse pure l'Ostiense *cit. cap. 65.* che venuto Corrado in Roma, *strenuos aliquot a latere suo Principi Capuam destinat viros*? Bisogna dunque al parer vostro, da ora innanzi, la Cronaca Cassinense di Lione Vescovo d'Ostia metterla nella classe de' Romanzi, e riputarla un mucchio di fole più vane di quelle, che contano.

Stando al fuoco a filar le Vecchiarelle.

Lione non fu allievo dell' Abate Desiderio, da cui, siccome egli stesso ci rende testimonianza in prologo libro 3. *vix dum quatuor & decem annos egressum in hoc sancto loco, quàm libenter suscepit, instruxit, enutrit, ac provexit?* Di cui parimente testifica: *Multa præterea ex ejusdem ore veridico, cum me frequenter sibi nimia bonitate faceret adherere, percepi?* Si è intesa giammai una tanta audacia, e monacale tracotanza? disprezzar con tanto fasto, e alterezza uno Scrittore sì chiaro, e sincero, che la sua autorità non varrebbe danajo, se non venisse a foccorerla un Pagi, ed un Mabillone, e che ad un sol fiato di voi altri miseri Criticuzzi, stesse esposta ad esser rovinata, e disfatta?

Non minore insolenza praticate in quel, che soggiungete nel *Numero XVIII.*, che non ostante la testimonianza dell' Anonimo Cassinense, e l'autorità di Cammilo Pellegrino, pretendete con sciocchi argomenti metter in dubbio la Coronazione di Corrado, seguita in quell' anno in Capua con solenne apparato, ed allegrezza nel giorno di Pentecoste; siccome scrisse l'Autore dell' Istoria Civile, seguendo

guendo la fede dell' Anonimo, e le savie annotazioni del Pellegrino, e siccome vo stesso confessate, dicendo: *L'Autore ha seguitato in ciò l'Anonimo Cassinese, e le Note fatte a questo Scrittore dal dottissimo Pellegrino.* Che cosa dunque ci avete voi in contrario. Eccolo: *Chi volesse fidarsi, soggiungete, agli argomenti negativi darebbe per falsa questa Coronazione di Corrado in Capua: non dicendone nulla Vvippone Prete, nè Vittore III. nè Lupo Protospata, nè la Cronaca Australe presso il Friero, nè Ermanno Contratto, nè Lione Ostiense: il quale anzi scrive, che l'Imperadore, giunto in Capua la vigilia della Pentecoste; altera die Civitatem egressus apud veterem Capuam tentoria figit.* Ed è possibile, o in voi, o nel comune Amico tanta stupidità, e milensaggine, che mi state qui a far il Dottore Graziano, e non avete letto, non pur il Pellegrino, mà nè meno l'Autore istesso della Storia Civile, che vi mettete a criticare? Credete forse, che il Pellegrino non avea letto questi Scrittori, e che perciò desse così facile credenza all' Anonimo Cassinese? Se aveste letto, o l'uno, o l'altro, e foste capace d'intendergli, avreste forse conosciuto la cagione, perche quegli Autori, che avete infilzati, non ne fecero memoria, come di cosa non molto rara, e rimarcabile. Il Pellegrino, in quelle sue dottissime note, questo appunto avverte, che le Coronazioni, che solevano praticare gl' Imperadori in simili occasioni di Festività principali, come del Santo Natale, della Pasqua di Resurrezzione, di Pentecoste, e simili, erano frequenti; poiche queste Coronazioni non s'usavano, se non per render maggior onore, e riverenza a quel giorno, e renderlo più festivo, e magnifico. Queste Coronazioni erano tutto altro di quelle, che si praticavano in prender la Corona nel principio del Governo del Regno, e dell' Imperio, le quali non si reiteravano; mà le festive erano praticate sovente, e semprechè all' Imperadore piaceva in qualche pubblica, e grande celebrità comparire a gli occhi del Popolo, affiso nel foglio con Clamide, con Scettero in mano, e con Corona in capo. E gl' Imperadori di Germania calando in Italia le praticavano sovente per rendersi più augusti, e maestosi a' popoli lontani, ed a loro soggetti. In questo istesso luogo, che criticate, l'Autore dell' Istoria Civile pur ve l'avvertì, dicendo: *l'Imperadore ricevuto con solenne apparato, ed allegrezza nel giorno di Pentecoste fu quivi incoronato con gran celebrità, e colle consuete cerimonie. Era allor costume degl' Imperadore d'Occidente di replicar sovente queste funzioni ne' giorni più celebri dell' anno, nel che è da vedersi l'incomparabile Pellegrino nelle gastigazioni all' Anonimo Cassinese; poichè Corrado, non in Capua fu la prima volta incoronato Re, o Imperadore: fu egli prima salutato Re nell' anno 1026, ed Imperadore nell' anno seguente, quando la prima volta venne in Roma.* Che maraviglia è dunque, se quegli Scrittori non abbiano riferito questa consueta funzione praticata in Capua, specialmente gli Autori Germani, a cui ciò nulla importava? Lione Ostiense descrisse la venuta di Corrado in Capua, drizzando la sua narrazione per li guai, che passava allora il suo Monastero di Monte Casino con Pandolfo Principe di Capua, e sol per incidenza fa motto di altre cose. Nè perchè Corrado *apud veterem Capuam tentoria fixit*; non poteva quivi celebrarsi quella Festività, anzi in *tentoriis* solevan più magnificamente, e con maggiori apparati, e moltitudine di popolo celebrarsi simili funzioni.

In fine voi avreste voluto, che si fosse almeno posto in dubbio questa Coronazione; e non senza riso insieme, ed indegnazione, così terminate questa vostra critica: *Nul-ladimanco se fu cortesia il credere al Cassinese; sarebbe stata fedeltà di buono Storico il porla in dubbio, come in tante altre congiunture ha fatto assai giudiziosamente il nostro Au-*

tore. Come quell' Autore dovea porla in dubbio , quando l'imcomparabile Pellegrino non lo fece : mà seguì la fede dell' Anonimo ; e quando il Cassinese , Scrittore antico , l'afferma , nè vi è altro suo coetaneo , o posteriore , che nè dica il contrario ? Dovea forse porla in dubbio per questi vostri sciapiti argomenti negativi , che vi mostrano non men ignorante , che senza discorso , e che avete affatto perduto ogni raziocinio ? mà non ne sia più : passiamo avanti.

XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.

Siccome nelle precedenti annotazioni Critiche avete fatto il bravo , intorno a' fatti degl' Imperadori d'Occidente ; Così ora volete mostrarvi ancor valente per ciò , che riguarda i successi degl' Imperadori d'Oriente. Avendo l' Autor dell' Istoria Civile pag. 22. detto , che i Greci imputando la loro declinazione alla dappocagine de' loro Sovrani , sovente tumultuanti si facevano lecito ammazzare il proprio Principe , ed in suo luogo sostituirne un altro , ch' essi stimavano atto a poter restituire l'Imperio nell' antica grandezza , permisero a questo riguardo , essendo innalzato sul Trono Michele Paslagone , che da costui l'Imperadore Romano fosse ucciso. Voi appicate qui nel Num. XIX. una notarella , e dite , esser falso , che l'Imperador Romano fosse ucciso da Michele , atteso che egli morì estenuato di forze , e consumato da un lento veleno datogli dall' impudica Zoe sua moglie. Soggiungete appresso al Num. XX. esser parimente falso , che egli morisse dappoi che 'l Paslagone fu innalzato al Trono : perchè costui non cominciò a regnare , se non dappoi che , morto l'Argiro , fu marito di Zoe.

Mostrate però con queste notarelle , che voi leggendo i libri , non molto badate all' istituto , ed intento , ch'ebbero gli Scrittori in comporgli ; e pretendete , che sovente dovendo accennare di passaggio qualche fatto , del quale occorra farne menzione per maggior chiarezza delle cose , che dovran dire : che dovestero ivi fermarsi , e descriverlo secondo tutte le sue più minute circostanze , e così perder di vista il proprio lavoro , che han per le mani. E pure il nostro comune Amico ve ne avea dato un fresco esempio di queste sconcezze , e mostruosità , e voi non avete saputo approfittarne. L'Autore dell' Istoria Civile accennò solo l'intronizzazione di Michele Paslagone , e la morte dell' Imperadore Romano , per proseguire con maggior chiarezza la narrazione de' fatti proprj , ed a se appartenenti , quali erano i successi seguiti dopo la missione fatta dal nuovo Principe di Giorgio Maniace con armata in Italia , per discacciar i Saracini dalla Sicilia. Il Maniace , per eseguire i disegni del suo Sovrano , avendo inteso per fama il valore de' nostri Normanni di Puglia , stimò necessario per agevolar l'impresa aver di questi valorosi Campioni ; onde fece perciò in nome dell' Imperadore pregare il Principe di Salerno Guaimaro di fargli avere di questi prodi Soldati , siccome Guaimaro glie l'accordò. Li Normanni , accettando il partito , uscirono di Salerno in numero di trecento , avendo alla lor testa Guglielmo , Drogone , ed Urmfredo figliuoli di Tancredi , che non avea molto , che dalla Normannia erano quivi venuti. E si prosegue di poi dall' Autore la narrazione de' valorosi fatti adoperati da costoro in Sicilia.

Che volevate dunque , criticuzzi senza guidicio e discernimento , che quell' Autore tralasciando la propria Istoria , doveste fermarsi nell' intronizzazione di Michele : esa-
mi-

minasse minutamente, se nella morte data all' Imperador Romano vi fosse stato ancl e complice l'impudica Zoe sua moglie, che gli apprestò il veleno: avesse distintamente avvertito, che prima morì l'Argiro, e poi Michele cominciò a regnare quando fu marito di Zoe, ed empier le carte di mille scipitezze, cose improprie, ed inutili, siccome è il costume del nostro comune Amico? Chiunque è mediocrementemente inteso dell' Istoria Bizantina, sà le scelleraggini, ed impudicizie di Zoe, e che spesso mutava mariti per nuovi Drudi, i quali si faceva compagni al Trono. E pure l'Autore istesso dell' Istoria Civile nella seguente pag. 25. per altra occasione l'avea anche detto, scrivendo: *L'Imperador Michele soprannominato Paslagone, cui l'Imperatrice Zoe amò tanto, che in ricompensa del commercio, che seco avea avuto, lo innalzò al Trono Imperiale, cadde in una sorte di mal caduco, che attediò del governo, l'obbligò a rendersi Monaco.*

Della farina istessa sono le tre altre notarelle che aggiungete. Al num. XXI. ne appiccate una a queste parole: *cadde in una sorte di mal caduco*: dicendo: *E falso, che egli cadesse in questa sorte di mal caduco, dopo essere stato eletto Imperadore. Il Psello, Autore contemporaneo presso al Pagi, che scrisse tanto accuratamente la vita del Paslagone, dice averne parlato egli fin da Giovanetto.* Vedi la pazienza, che ci vuole con voi altri arroganti, e fastidiosi Ser Contrapponi. Quello autore accennò, che la infermità del Paslagone, la quale negli ultimi tempi l'incomodò tanto, che attediato del governo l'obbligò a rendersi Monaco; voi, come se ne stesse scrivendo la vita, avreste voluto che ne notasse ancora i principj, dicendo, che colui patì di questo male fin da giovanetto: notasse eziandio i progressi, e finalmente gl'incrementi, ed il suo ultimo stato di grandezza, sicche lo ridusse ad abbandonar l'Imperio, e farsi Monaco: Non vi accorgete dunque del vostro poco giudizio, e discernimento, che non fate differenza tra Scrittore, e Scrittore: di chi scrive la vita del Paslagone, e di chi di passaggio sol accenna quel suo male, che finalmente l'obbligò a lasciar il governo, e rendersi Monaco?

Più graziose sono l'altre due, che si leggono al num. XXII., e XXIII. L'Autore dell' Istoria Civile proseguendo la narrazione di questi successi soggiunge: *Questi (intendendo del Paslagone) lasciò l'Imperio al suo Nipote, chiamato parimente Michele, cognominato Calefato, sotto il Governo di Giovanni suo Zio; ma questo novello Cesare, per le sue crudeltà, e per aver discacciato Giovanni, a cui tanto dovea, e molto più per aver trattato ingrasamente l'Imperadrice Zoe, dalla quale era stato adottato per figlio, e che aveva procurato innalzarlo alla dignità Imperiale, si rendè cotanto odioso, e abominevole presso i suoi sudditi, che apertamente tumultuando, rimisero Zoe nel Trono. Costei, tosto che fu in quello ristabilita, scacciò Calefato, fuccendogli anche cavar gli occhi, e sposossi con Costantino Monomaco, che divenne ancora consorte all' Imperio.*

Che cosa di male trovate quì pinca nia da seme? due cose, rispondete. Primieramente, dite al num. XXII. *Zoe non fu mai sola sul Trono dopo la deposizione del Calefato, mà vi fu posta insieme con Teodora Sorella.* Soggiungete poi al numero XXIII. *Secondariamente non ella sola, mà ambedue le sorelle fecero cavar gli occhi al Calefato.* Dunque al creder vostro era necessariamente obbligato quell' Autore, non trattando delle rivoluzioni di Costantinopoli, mà sol di passaggio accennando la mutazione di quegli' Imperadori, che oltre di Zoe, che in quella tragedia vi rap-

presen-

presentava la principal figura, dovesse far anche menzione della sorella, che affocciò pure all' Imperio; E di più che scovrisse tutti i complici nel delitto del cava-mento degli occhi di Calefato, e che palesasse ancora, che Teodora pur vi ebbe parte? E non vi bastava, che quell' Autore citasse al margine Guglielmo Pugliese, che lo scriveva, donde voi l'avete appreso? Dovea adunque empier le carte di queste cose estranee, e divagarli tanto in ciò, che non era del suo istituto? Chi ha ignorato, che Zoe non mai imperò sola. Ella, siccome avrete letto in Protospata ad *Ann. 1050.* regno con trè mariti, ch' ebbe, cioè con Romano, Paflagone, e Costantino Monomaco 22. anni, e morta, che fù nell' anno 1050. *regnavit ipse Constantinus Imperator cum Teodora sua Cognata jam novem annis*: siccome dice il Protospata. Non vi ha dunque somministrare rare notizie il nostro comune Amico, ma ben triviali, e note: non vi essendo Scrittore di quelle Istorie, che non le rapporti.

X X I V. e X X V.

Queste due notarelle putono un poco d' impostura monacale, perciò l'ho separate dalle altre, credendo, che fusse tutta vostra farina, ne che il nostro comune Amico, vi avesse parte alcuna; poichè scrivendo l'Autore dell' Istoria Civile nella pag. 26. che l'Imperador Costantino Monomaco, vedendo per la congiura ordita da Arduino essergli ribellati i Normanni, che s'erano posti a depredar la Puglia; unì tosto un valido esercito, e lo mandò in Puglia sotto il comando di un nuovo Generale, Duclione appellato, per ripigliare le Città, ch'erano state da coloro occupate, *con ordine di non far quartiere a Normanni, ma di sterminargli affatto*: voi a queste ultime parole vi appiccate questa critica, ed al num. XXIV. dite così: *Tutt'altro dice Lione Ostiense lib. 2. cap. 67. dell'edizione di Napoli citato dall' Autore: Mandatum fuerat Gracis, ut Normannorum partem occiderent, partem Imperatori legendam in vinculis manciparent.* Or notate quì la vostra malizia, ovvero per darle una più benigna interpretazione la vostra sciocchezza, ed ignoranza. Primieramente quell' Autore si valse sempre nella sua Opera di Lione Ostiense dell' ultima edizione, come più corretta, di Parigi, secondo ce la diede l'Abate della Noce nell'anno 1668. e non dell' edizione di Napoli, sicchè voi dovevate ricorrere a quella, e non a questa. Per secondo, voi non avete letto nè l'una, nè l'altra: e se l'avete lette, l'impostura è manifesta, e niuno può salvarvi; poichè Lione nel *lib. 2. cap. 67.* dice espressamente, che l'ordine dato a Duclione fu d'estermine i Normanni, e voi sporcamente ne avete occultato le parole con troncargli di più, e storpiare il passo. Eccolo intero. *Mittitur inerea Constantinopolim de presenti calamitate relatio, remittitur Ducliano AD NORMANNORUM EXTERMINATIONEM maximus Gracorum exercitus. Tandem condito die, ac loco, juxta Fluvium, scilicet Oliventum convenitur in pugnam. Mandatum autem fuerat Gracis, ut Normannorum partem occiderent, partem Imperatori legendam vinculis manciparent.* Per ultimo, ancorche Lione non si fosse valuto di quella parola *ad Normannorum exterminationem*, ma di quelle sole, che trascrivete; non vi par dunque, Ser Mestola, che sia sterminato un' Esercito, con parte trucidarlo, e tagliarlo a pezzi, e parte mandarlo legato in catena all'Imperadore in Costantinopoli?

Più

Più graziosa è l'altra, che appiccate al n. XXV. Dopo avere quell' Autore narrato la disfatta de' Greci in Puglia, che sotto Duclione furono in tre battaglie sconfitti da' Normanni, soggiugne: *Intanto la Corte di Costantinopoli, cui questi infelici successi aveano oltre modo sorpresa, imputando a Duclione ogni difetto, tosto richiamollo, e fatto unire una più considerabil armata, la fece passare in Calabria sotto la condotta di un' altro Generale: voi come a vipera, imozzicate il capo, e la coda di questo passo, e dite così: Intanto la Corte di Costantinopoli, imputando a Duclione ogni difetto, tosto richiamollo; poi soggiugnete: Guglielmo Pugliese lib. 1. dice, che lasciato il comando si ritirò in Sicilia. E veramente di colà era venuto.* Che pretendete dunque, che Duclione, dopo veduto disfatto il suo Esercito, abbia lasciato volontariamente il Comando, e vedendo, che in Puglia vi era mal' aria, volle da se stesso agiatamente ritirarsi in Sicilia a respirarne un' aria migliore? Non gli fu dunque tolto il comando, nè richiamato, perchè desse luogo al Successore destinatogli, che fu Exagusto? Quell' Autore pur fece favore a Duclione con dire, che fu dall' Imperadore richiamato, perchè Lione Ostiense lib. 2. cap. 67. dice, *che ne fu cacciato*: Ecco le sue parole: *PULSO DUCLIANO, Exaugustum nomine quendam, vice illius, cum Normannis dirigit congressurum.* Privato del Comando si ritirò in Sicilia, poichè egli militava in Puglia, e la Sicilia era in quei tempi la principal Sede de' Magistrati Greci. Sè l'Autor dell' Istoria Civile avesse detto, che l'Imperadore lo richiamò in Costantinopoli, ed egli colà per ubbidire al suo Principe fosse tornato, poteva aver luogo la critica; mà dice semplicemente, che richiamollo, e addita anche nel margine il luogo di Guglielmo Pugliese lib. 1. da chi voi l'avete appreso, il quale narra, che toltogli il comando, ritirossi in Sicilia. Mà che direste se l'Anonimo Barese narrando questi successi medesimi, dice, che Duclione, dopo l'ultima sanguinosa battaglia, toltogli il comando, *se ne fugì in Sicilia, & Dukiano ibi in Siciliam.* Leggete Inveges nel tom. 3 degli Annali di Palermo pag. 24. e 25. e non state ad infradiciar la gente con queste vostre storpiate critiche.

X X V I. e X X V I I.

In queste due altre annotazioni sì, che mi fate veramente strafecolare: vi veggo federe a Scrana, e disputar di Contadi, e regular successioni di Ducati così bene, ed artagoticamente, che son per provare a chi che sia, che voi discorrete meglio, e più a fondo di queste cose, che non faceva frate Cipolla dando lezione di Geographia a' suoi Certadelsi. Mà appuriamo prima il fatto; e poi verremo a disputar della legge. L'Autore dell' Istoria Civile alla pag. 28. dopo aver narrato le ulteriori conquiste de' Normanni, fatte in Puglia sotto il valoroso Argiro, figliuolo del famoso Melo, che l'avean eletto per lor Duce, soggiunse, *che rassodate con maggior fermezza le lor fortune per altre conquiste, che di giorno in giorno facevano, pensarono per maggior sicurezza a non voler altri Capitani, che della lor Nazione; E se bene Argiro era da essi tenuto in molta stima, nulladimeno avendo scorto, che sotto la di lui condotta mal avevano potuto sostenere gli sforzi di Maniace, e che le maggiori azioni, e più gloriose a Guglielmo Braccio di ferro si doveano, credettero di far meglio di sotmetterli a lui; onde radunatisi in questo anno 1043., nella Città di Matera, ove Maniace pochi mesi prima aveva esercitato le più grandi crudeltà, l'eleffero lor Comandante, e datogli per onore il titolo di Conte, fu perciò, che egli fosse il primo, il quale Conte di Puglia*

(h)

Puglia si nomasse. Voi al num. XXVI. negate questo fatto, e dite: *Di questo congresso de' Normanni tenuto in Matera, e dell' elezione di Guglielmo in Conte, nulla ne dicono, nè l'Anonimo Barese, nè Lupo Protospata, nè l'Anonimo Cassinese, nè Guglielmo Pugliese, nè Goffredo Malaterra, nè Leone Ostiense; nè l'Autore ci fa sapere onde ciò ricavasse.*

Or io voglio quì far pruova della vostra fronte, se sia così dura, e marmorea, che non sia capace di rossore, e se questo sia in voi incognito colore: Voi dite, che questo congresso de' Normanni in Matera, e dell' elezione di Guglielmo in Conte nulla ne dicono Lupo Protospata, nè Leone Ostiense; ed aggiungete di più, che quell' Autore non vi fa sapere onde ciò ricavasse. E pure Lupo lo dice, e Leone lo conferma, e quell' Autore ve gli ha additati nel margine; mà voi, che con ragione avete paura de' Lupi, e de' Leoni, fuggite lontano mille miglia per non vederli. Quelle parole, che almeno ora leggerete, del radunamento de' Normanni in Matera nell' anno 1043. dove Maniace pochi mesi prima aveva esercitato le più grandi crudeltà, e l' elezione di Guglielmo in Conte, le trascrisse fedelmente da Lupo Protospata, che così dice: *Anno 1043. Mense Aprilis descendit Maniachus Magister Tarentum, & mense Junii Monopolim, abiitque ad Civitatem Materam, & fecit ibi grande homicidium Et mense Septembris Guilielmus electus est Comes Matera.* Ora intenderete meglio le di lui parole quando disse: *radunatafi in quest' anno 1043 nella Città di Matera, ove pochi mesi prima Maniace aveva esercitato le più grandi crudeltà, l'eleffero lor Comandante, dandogli per onore il titolo di Conte.* L' elezione seguì nel mese di Settembre. Le più grandi crudeltà, chè quel *grande homicidium* (perchè non vorrei che intendeste, che Maniace in Matera avesse ammazzato qualche Gigante) le commise nel mese di Giugno, voi che v' intendete di calcoli, tirate ora il conto, e vedete se fu ben detto *pochi mesi prima*. Protospata dice *Guglielmus ELECTUS est Comes Matera.* Secondo i miei calcoli (non so se concorderanno co' vostri) *elezione*, non credo che possa farli senza ragunamento per sapersi i voti di tutti, siccome era allor il costume in simili elezioni. Se dunque Lupo scrive, che fu eletto Conte in Matera, necessario è dunque, che ciò si facesse, ragunati quivi i Normanni. Avete adunque fatto bene di fuggir il Lupo, il quale di voi avrebbe certamente fatto un fiero pasto. Fuggite ora assai più il Leone, che vi sbranerà sicuramente: vedi come sen viene colla bocca aperta, e famelica per ingojarvi: odi come ruggendo vi sgrida al Capitolo stesso tante volte rammentato da quell' Autore, che è nel lib. 2. cap. 67. dove narrando pure le conquiste de' Normanni, fatte in Puglia sotto Argiro, soggiunge: *Posthac Guilielmo Tancredi filio Comitatus honorem tradentes, ad Guaimarum omnes conveniunt &c.* Così Lupo, dicendo, che i Normanni lo eleffero Conte, e Leone confermandolo, non abbiain più a disputar del fatto.

Veniamo ora ad ascoltar le vostre belle speculazioni intorno alla legge, sentendovi parlar di Contee, e Duchee, di lor natura, e successione, che per certo con voi perderiano il Rabatta, e Ricciardo da Chinzica. Altri con due parole vi manderebbon via, dicendo; Questi Misterj non fan nè per voi, nè pe' l' commune Amico, e subito vi direbbero: *Deh mugnajo non lasci tu' Mulino*; mà io non son per lasciarvi, perche non voglio perdere un trattenimento sì sollazzevole, quanto è questo, che or ci somministrare.

Voi in prima, confondendo la ragunanza de' Normanni, fatta ad instigazione di

di Arduino sotto Rainulfo Conte d'Aversa nell'anno 1040. (della quale non pur il Pugliese lib. 1. mà Lione Ostiense anche ne parla nel cit. cap. 67.) con questa altra di Matera , che seguì nel 1043. , dite , che in questa seconda (se mai sia vera) non si aggiunse nuovo titolo al Conte Guglielmo , ma gli rimase quello , che prima avea. Ecco le vostre savie riflessioni. *Io sono di parere , che in questo congresso di Matera (se però avvenne) fosse Guglielmo eletto Comandante dell' Esercito , mà che senza aggiungere a se nuovo titolo , rimanesse uno di que' 12. Conti , com' era prima ; e seguitate dappoi i vostri discorsi , e raziocinj ben lunghi , degni veramente del vostro acume , e perspicacia. Or sentite quanti spropositi vi sono scappati dalla penna in questo vostro parere , giacchè vi sete compiaciuto di darcelo. Primieramente voi confondete le Comitave , cioè i Capitanati , ovvero esser Condottiere , Duce , e Comandante d'una parte d'esercito : coll' esser Conte in quel senso , che fu Guglielmo I. Conte di Puglia. In quella prima radunanza , Ranulfo era il solo Conte d'Aversa , siccome fu dappoi Guglielmo il solo Conte di Puglia ; e Ranulfo non era della razza di Tancredi , mà d'altro lignaggio Normanno. Sotto questo Ranulfo , avendo piaciuto il consiglio d'Arduino , si deliberò la prima volta invadere la Puglia , e cacciarne i Greci , e furono perciò eletti dodici Capitani , ciascuno avendo la comitiva , e la direzione delle sue Truppe. Questi Condottieri l'Ostiensè gli chiama Capitani. Il Pugliese *Duces* : i quali n'aveano la comitiva , ch' era un nome d'onore. Sentite l'Ostiensè , il quale dopo aver detto , che Arduino *Aversam venit , & Rainulfo Comitum causam suam aperiens ad universam Apuliam se Duce facile acquirendam , animum illius accendit* , soggiunge : *Placet consilium , adhortatio comprobatur , & id protinus aggrediendum consilio unanimi definitur. Mox idem Comes XII. de suis Capitaneos eligit , & ut aequaliter inter se acquirenda cuncta dividerentur , precepit.**

Il Pugliese lib. 1. pur disse :

*Omnes conveniunt , & bis sex nobiliores
 Elegere Duces ; propositis ad Comitatum
 His : alii parent comitatus nomen honoris ;*

Questi due Scrittori , che furon per tempo coetanei , quì non intendono che di Comitave , e Capitanati , nè dassi titolo di Conte , se non a Radulfo , perchè questi fu più antico , e primo Conte d'Aversa , che non fu Guglielmo I. Conte di Puglia. Nè si legge , che fra questi XII. Capitani , uno fosse stato Guglielmo , ed è tutta fecondità del vostro ingegno il fantasticare , che senza aggiungere a se nuovo Titolo , rimanesse Guglielmo uno di que' XII. Conti , com' era prima. Anzi ciò manifestamente ripugna al detto di Lupo Protospata , che scrisse *Guglielmus electus est Comes* , e molto più Lione Ostiensè , che espressamente dice : *Guglielmo Tancredi filio comitatus honorem tradentes.*

Per secondo , l'elezione di Guglielmo in Conte , che fu fatta in Matera tre anni dappoi , non fu *ditionis* , siccome non comprendo ciò , che andate fantasticando con Leibnizio , come se a Guglielmo se li fosse assegnata Matera in Feudo con titolo di Conte ; mà fu d'onore , poichè l'esser Conte non dinotava altro , che dignità , distinta dall' amministrazione , e dalla *dizione* , o dominio delle Terre. Quindi nelle antiche carte si legge , quando s'univa alla dignità il dominio , o la dizione : *Comes , & Dominus* , e quando alla dignità s'univa l'amministrazione , dice-

(h 2)

vati :

vafi : *Dignitate Comes, munere Castaldus*. Quando Guglielmo fu eletto Conte in Matera, ed in luogo d'Argiro gli fu dato il general comando dell'armata, gli fu conferita la dignità, ed onore di Conte: titolo generale, e non ristretto ad una Città sola, e molto meno a Matera, poichè nella divisione indi fatta tra' Capitani Normanni delle Città conquistate in Puglia, non Matera, mà la Città d'Ascoli fu assegnata a Guglielmo, siccome rapporta Lione istesso; e quindi questo Autore disse: *Guilielmo Tancredi filio comitatus honorem tradentes*. La qual dignità di Conte di Puglia, ristabiliti meglio i Normanni in queste Provincie, ed alle conquiste della Puglia avendo aggiunto l'altre fatte in Calabria, parendo loro molto angusta all'estension di tanto dominio, la immutarono in altra più sublime, onde da Conti di Puglia, furon dappoi salutati *Duchi di Puglia*. Così, quando voi, proseguendo alla pag. 17. a dar altri vostri pareri: dicendo: *quell'esser fatto Comes Matera, io sono di opinione, che non voglia dire altro, che esser fatto Conte di Matera: cioè uno delli 12. Conti Normanni*; provocate veramente a tutti il riso, non sapendo voi stesso, che vi dite, e parlate di quello, che affatto non intendete.

Per terzo, per questi vostri pareri istessi date a conoscere, che voi non intendete il Pugliese, e che non sapevate, come morto Guglielmo, questo titolo generale di Conte, insieme colla Signoria di tutta la Puglia, passasse a *Drogone* suo fratello, che perciò fu detto secondo Conte di Puglia, avendolo i Normanni sostituito in colui luogo: Questi, celebrate l'esequie del Defunto Guglielmo, ne prese il governo, siccome scrive il Malaterra lib. 2. c. 12. dicendo *Exequiis celebratis secundus frater Drogo totius Apulia Dominatum suscepit*: Che andate dunque, fantasticando del Conte Pietro, e de' 12. Conti Normanni, quando questi non han che fare colla dignità di Conte conferita a Guglielmo, della quale si parla, e la quale poi, per la costui morte, passò a Drogone, chiamato perciò secondo Conte di Puglia?

Mà non so se più grazioso, o malizioso vi mostrate in questa istessa pagina 17. quando dite, che l'elezione di Guglielmo in Matera avvenne almeno nel 1042. non nel 1043, come dice l'Autore. Qui vi si potrebbe notare una grossa ignoranza, e petulanza insieme; se non aveste letto il Protospata, il quale nota non pur l'anno, mà il mese di questa elezione: che vuol dir quell'almeno, quando costui n'addita fino il mese? All'incontro mostrate, che il comune Amico v'abbia somministrato questo luogo di Protospata; mà voi, sia per malizia, sia per error di stampa, il che non dee presumersi in un critico sì minuto, ed attento, come voi: dite così alla pag. 16. *Lupo Protospata dice, che all'anno 1062. descendit Maniacus Magister Tarentum*. Come all'anno 1062.? Questo sarebbe uno sbaglio non meno che di 19. anni. Perché non mettete il giusto anno disegnato da Lupo, che fu il 1043.? Mà so che voi risponderete, se io non commetteva ad arte questo error di stampa, lasciando con ciò confusi, e dubbj i Lettori, ed avessi notato lealmente l'anno 1043. come potea soggiungere appresso quell'altra critica, e dire, *ciò avvenne almeno nel 1042. non nel 1043. come dice l'Autore*. Ed in questo non ho che replicarvi, ed avete ragione.

In fine, rincrescendomi andar più dietro a queste vostre frasche pascendomi di vento: a quel che soggiungete, che intorno alla celebrità, e cerimonie usate nell'elezione di Guglielmo in Conte, descritte dall'Inveges, si contenti l'Autore dell'Istoria Civile, *che noi riverentemente ne rimanghiamo in dubbio, giacchè non troviamo Autore di que' tempi, che ne faccia motto, o parola*: Io in nome di quell'Auto-

Autore, tenendone ampissima facoltà, ve ne dò ampia licenza, e consenso di farlo; anzi perche voi peccate nel contrario di esser troppo risolutivo, farete bene a dubitar d'ogni cosa; tantopiù, che piacendovi la poltroneria, nè dilettrandovi molto di aprir libri, e prendervi la pena d'esaminar attentamente le cose: il miglior partito per voi sarebbe questo. Del rimanente, colui riferì quelle celebrità, e cerimonie, come credibili, e secondo che *susplicava l'Inveges*, al quale si rimise, additando nel margine il luogo, che è nella terza parte degli Annali di Palermo, ad A. 1043. dove rapportando le celebrità e cerimonie, che solean praticarsi a que' tempi in simili elezioni di Conti, va conghietturando, che forse consimili poterono usar allora i Normanni nell' elezione di Conte in persona di Guglielmo. Ma voi, che non vi volete pigliar questi fastidj, ed incomodi d'andar scartabellando Annali, e Storie, fatte saviamente a dubitarne, e meglio fareste a non parlarne.

Nel *num. XXII.* tornate di nuovo a mettervi in cattedra feudale, ed a disputar di preferenza di successione Ducale tra figli, e fratelli del Defunto. Per amor di Dio lasciate andar queste cose: attendete a vostri concetti predicabili, ed il nostro comune Amico a suoi squadri, e calcoli: attenda pure a fissar epoche, e numerar indizioni, ed epatte, e non si vada impacciando in quel, che non è del suo mestiere. Ecco, che per vostra disgrazia, essendosi abbattuto ad una Introduzione di Puffendorff [poichè si sa, che non si passa più avanti, che le prefazioni] vi ha somministrato una critica, che non vi fa troppo onore, dandovi a sentire, che presso i Normanni, nella successione de' Ducati, i fratelli eran preferiti a proprj figli lasciati dal Defunto. Questa fu una fantasia, che venne al Pirri già molti, e molti anni sono, il quale nel vedere a Guglielmo esser succeduto nel Contado di Puglia Dragone, e a costui Umfredo: indi a Roberto esser succeduto Ruggiero parimente fratello, credette ch' esclusi i figli, succedessero i fratelli maggiori del morto Conte, o Duca. E dovete sapere, che in ciò il Pirri immagina meglio, che il Puffendorff, poichè colui almeno si appoggiava a *costume*, dicendo, che ciò avveniva *de more Nortmanno*; mà il Puffendorff, che si finge una *legge* stabilita tra' figliuoli di Tancredi, della quale non vi è orma, o vestigio, nè chi la rapporti, non meritava in ciò esser atteso. Mà voi *Infarinati terzi*, avendo inteso celebrar tanto questo Puffendorff, lasciando i proprj autori, li quali di proposito, ed accuratamente han trattato di questa materia, vi appigliate subito ad una paroletta, che ad uno Scrittore straniero scappò dalla penna in una introduzione. Perchè non avete voluto pigliarvi l'incomodo di leggere il Pirri, e l'Inveges, che vi furono additati dall' Autore dell' Istoria Civile? Inveges nella *part. 3.* confuta con pruove fortissime l'opinione del Pirri, come contraria a tutta l'Istoria, facendo vedere, che non vi fu tal *costume* tra' Normanni; anzi che appariva tutto il contrario nella successione de' Duchi di Normannia. Il che si pruova manifestamente dalle antiche Cronache Normanne, raccolte da Duchesne: dalla lor Genealogia trascritta dal medesimo da uno Codice MS., che si legge alla *pag. 213.*; dall' albero della lor discendenza, rapportato pure da Inveges, e dalla Cronaca Normanna presso Gordonio in *Chron. Judiciv. Norman.*, dove i fratelli erano invitati alla successione, quando il Difunto non lasciava figli, siccome a Riccardo III. succedè Roberto II. suo fratello, poichè colui non lasciò figliuoli, come notò saviamente Gordonio ad A. 1026. Dragone, intanto succedè al fratel-

lo, perche Guglielmo, o non ebbe moglie in Italia, ed in Francia: o se l'ebbe, fu donna sterile, ed infeconda! E chi riguardo l'ordine di succedere, tenuto dapoi da' nostri Normanni Re di Puglia, e di Sicilia, vede chiaro, che i figli furono sempre preferiti a' fratelli; e si riputava intrusione, o soverchieria, quando i fratelli attentavano d'invadere gli Stati, dovuti per successione, a' lor nipoti, figliuoli del Defunto Principe. Così quando l'autore della Storia Civile disse alla pag. 31. quelle parole, che voi non avete potuto contenervi, pe'l mal abito contratto, pur d'alterarle, e smozzicarle: *Mà, come ben osservò Inveges, questa è una ragione tutta vana* [intendendo di quella rapportata dal Pirri] *poichè appresso i Normanni medesimi, il Ducato di Normannia si trasferiva da padre a figlio, siccome il notano la Cronaca Normanna, e Gordonio*: lo disse saviamente, e con ragion veduta: Oltre che quell' istesso Autore, non contento di aver rapportato tutto ciò, pur soggiunge nella fine pag. 32. quest'altre parole da voi pur sopprese, dicendo; *ovvero che in questi principj, non per successione, mà per elezione erano rifatti i Conti di Puglia.*

XXVIII. XXIX. XXX. XXXI.

Notate nel primo di questi numeri un abbaglio di Cronologia all' Autore dell' Istoria Civile, perche nella pag. 33. avendo detto: *Venne perciò Errigo in Roma in quest' anno 1047.* voi tosto soggiungete: *Era egli già in Roma il 1046. nelle Feste del Natale di nostro Signore, nelle quali fu il Papa incoronato.* Qui per quel, che proseguite della varietà de' Cronografi antichi, anche Italiani, che cominciano a contar gli anni, chi dalla Natività del Signore, chi nel seguente mese di Gennajo, o Marzo; si vede, che il comune Amico, che vi somministrò questa notareella, v'avesse nello stesso tempo voluto avvertire, che se ne poteva far di manco d'affastellarla colle altre: ma voi, o che non l'avete inteso, o pure per accrescerne il numero, in tutte le maniere ce l'avete voluta inzeppare.

Negli Scrittori antichi si osserva questa varietà in fissar l'anno della venuta dell' Imperador Errigo in Roma, dove fu incoronato per mano di Papa Clemente II. nelle Feste di Natale. Molti non meno Italiani, che Tedeschi la notano nell'anno 1047. perche cominciavano a contar il nuovo anno dalla Natività del Signore. Altri, che contano da Gennajo, la riportano perciò nell'anno 1046. Mà tutti dicono lo stesso. Tra' primi sono Lione Ostiense, il quale nel lib. 2. cap. 79. scrisse così: *Henricus Imperator Chuonradi filius tot de Romana, & Apostolica Sede nefandis auditis, calitùs inspiratus anno Domini Mill. XLVII. Italiam ingrediens, Romam accelerat.* Ermanno Contratto pur dice ad A. 1047. *in ipsa Natales Domini die prefatus Svidegerus..... ex more consecratus, & nomine auctus Clemens II. vocatus est. Qui mox ipsa die Henricum Regem, & conjugem ejus Agnetem, Imperiali benedictione sublimavit.* L'Annalista Sassone ad A 1047. Tom. 1. *Scriptorum rerum Brunsvicensium* pag. 577. *Anno Domini 1047. Rex Henricus Romæ Natale Domini celebravit, & Sviugerum Babenbergensem Episcopum Papam constituit, a quo ipse, & conjux ejus Agnes Regina eadem die imperiali benedictione sublimantur.* Ottone Trifingense VI. cap. 33. *Anno ab incarnatione Domini MXLVII. Henricus Rex victoriosissimus, in die Natalis Domini à Clemente incoronatus.* Ed altri questo anno notarono, a' quali s'attenne lo Scrittore dell' Istoria Civile, seguitando le orme dell' Ostiense, che vien allegato nel margine.

Fra' secondi furono Sigeberto Gemblacense ad A 1046. L'Autor della vita d'Ali-
nardo

linardo Lugdunense, §. 7. pag. 38. che scrisse: *Anno ab incarnatione Domini millesimo quadragesimo sexto pervenit (Henricus) Romam, ibique tunc suscepit Coronam Imperii die Natalis Domini per manus Clementis Papæ, quem ipse Imperator ordinari jussit.* Alberico ad Annum 1046. Mariano Scoto ad Annum 1046., ed altri, li quali furon poi seguitati da' moderni Germani Scrittori, siccome da Struvio *Synt. Hist. Germ. diff. 13. §. 1. 18. pag. 408.* e da Simone Hahn in *Henrico III. §. 4. pag. 15.* Non vi è dunque quì error alcuno di Cronologia, poiche, ed i primi, ed i secondi vengono a dir lo stesso.

Quel che poi soggiungete, che per non essersi osservata questa diversità nel contar gli anni in Lupo Protospata, abbia quell' Istoricò errato in notar l'anno del Concilio di Bari dicendo: *Qual Concilio dal nostro autore alla pag. 103. di questo Tomo vien posto malamente sotto il 1099. quando dovea riporsi sotto il 1097. (vorette dire 1098.) e il non aver avuto simile avvertenza, credo, che sia stato cagione di molti abbagli cronologici*: vi dimostra non meno trassone, che impostore; poiche mentite dicendo, che pose colui il Concilio di Bari nel 1099. quando nella citata pag. 103. non consegna alcun anno al Concilio di Bari; mà sì bene al Concilio Romano, che seguì dapoi che Papa Urbano II. si ritirò in Roma nell'anno 1099. poco prima della sua morte. Anzi dalla maniera, colla quale nomina il Concilio Barese, si vede che più tosto lo riporta nell' anno precedente 1098., poichè dopo aver narrati i congressi tenuti in Salerno da Papa Urbano col Duca di Puglia, e col Conte Ruggiero, ed aver riferita la bolla della Monarchia di Sicilia, istrumentata in questo anno 1098. nel mese di Luglio, passa alla citata pag. 103. a dire: *Intanto Urbano, dopo essersi in Salerno trattenuto con questi Principi, se ne passò in Bari, ove aveva intimato un Concilio.*

E che dirò di quella sfacciatagine, che soggiungete al Num. XXIX. quando avendo quell' Autore scritto alla pag. 34. e 36. che Argiro fu mandato contra i Normani dall' Imperador Monomaco, da Costantinopoli carico di tesori, doro, e d'argento, e di preziosi drappi, per corrompere i Pugliesi, ed insidiar nella vita di Drogone, siccome avvenne, che con un pugnale fu ucciso dal Traditor Riso, ch' era anche suo Compare; voi senza aver punto di rossore dite, che quanti Autori fanno menzione della morte di Drogone, niuno parla nè de' Argire, nè de' suoi tesori. Come? non avete dunque voi letto Guglielmo Pugliese lib. 2. citato da quell' Autore? Non avete letto Lupo Protospata, il quale nel anno 1051. scrisse così: *A. MLL. Indict. 4. venit Argiro Magistri in Idronto mense Martii cum Thesauo, & dona, & honores a Monomacho Imperatore,* soggiungendo: *Drogo occisus est in Monte Ylari a suo compatre.* Non l'Anonimo di Bari, che pur notò: *MLL. Indiction IV. occisus est Drogo Comes in Monte Ylari ab incolis ejusdem.*?

Mà passiamo alle altre due notarelle, alla XXX. ed alla XXXI. Nella prima, accennando di passaggio quell' Autore la morte di Clemente II. disse: *Accaduta in Germania, dove nove mesi prima erasi unitamente coll' Imperadore portato*: voi conoscendo, che colui non disse più di quel che Lione „ Ostiense avea scritto, soggiungete: L'Autore è stato ingannato da Lione Ostiense lib. 2. cap. 82. il quale scrivendo in Italia dice falsamente, che Clemente morì *ultra montes*, quando per altro sicura cosa si è, ch'egli morì in Italia. Vedi con quanta franchezza il mio P. Maestro dà un *falsamente* in faccia a Lione Vescovo d'Ostia, ed esser *cosa sicura*, che Clemente morì in Italia. Non rivelate con tutto ciò in qual Città, o Terra chiuse

chiuse gli occhi: mà confessate che il suo cadavere fu seppellito in Bamberg, e che si legga ancor ivi l'Epitaffio, posto sopra le sue ossa. Allegate Ermanno Contratto. Lamberto Schafnaburgense, il Pagi vecchio, e giovane, ed in fino al Papbrochio. E che pretendete con questi abbattere l'autorità dell'Ostiense, Scrittore contemporaneo, che descrive di questa morte fino il come, ed il quando? Egli nel *cap.* precedente, ch'è l'80. narra il passaggio dell'Imperador Errigo da Italia in Germania, in compagnia di Papa Clemente, da cui fece prima scomunicare i Beneventani, che non vollero riceverlo in quella Città, e poi lo condusse seco *ultra montes*. Indi soggiunge, nel principio del *cap.* seguente 81. così: *Clemente vero post novem menses ultra montes defuncto, &c.* Lione fa prima passare Clemente con Errigo in Germania, e poi dice, che quivi se ne morì, dopo scorsi nove mesi; siccome quell'Autore appunto scrisse. Del rimanente non dee V. P. disprezzare tanto in ciò l'Ostiense, poichè gli Scrittori Germani stessi, pure, in narrar la morte di Clemente, si vagliono di questo passo di Lione, siccome infra gli altri fecero Struvio *Synt. Hist. Germ. diss. 14. §. 19. pag. 409.*, e Simone Hahn in *Henrico III.* li quali non diedero in sul viso a quel Vescovo un *falsamente*, comme avete fatto voi.

A quel che poi soggiungete al *num. XXXI.* dispiacendovi di sentire, che Papa Damaso, dopo non più che 23. giorni della sua esaltazione, fosse morto di veleno; Non sò, che farci, *Benno* lo scrisse, nè mancano altri, che pure lo dicono. Nè dee maravigliarsi di ciò il vostro giovane Pagi, che allegate, poichè in que' tempi turbolentissimi, in Roma non vi era scelleraggine, che non si commettesse, ed i Papi andavan in rivolta; e si venne a tanta abominazione, che il Papato si vendeva a minuto, ed a pezzi per contentar tanti, che l'ambivano. Credo che saprete, che a questi tempi Papa Benedetto vendè parte del Pontificato a Silvestro III., ed un'altra parte a Gregorio VI. sedendo tutti i tre in Roma in un medesimo tempo. Che quando a viva forza, e colle armi in mano non si potea invadere la Cattedra, si ricorreva a' veleni, a' tradimenti, ed alle uccisioni. Se no'l sapete, andate adunque, ed apparatelo dall'Istorie di que' tempi, che sono piene di tali orribili, e scellerati esempi.

XXXII. XXXIII XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII.

Quì per non interrompere il filo de' vostri discorsi, ho voluto unir tutti insieme questi numeri, poichè tanti errori appunto scoprite in poche righe d'ell'Autore dell'Istoria Civile, e sempre più crescendo in magnificenza il vostro stile, parlate ora più alto, ed in tuono più magistrevole, ed autoritativo. Quell'Autore alla *pag. 40.* parlando di Lione IX., che da Germania, ove da Errigo con universal consenso, ed applauso di tutti era stato nominato Pontefice, giva in Roma a prenderne il possesso, disse così: e riferisco le sue parole, siccome si leggono nell'originale, non come voi l'avete trascritte; poichè scorgo, che avete una buona mano a stroppiar passi, siccome l'aveva Dulcinea del Toboso a salar porci: *Egli fu, che mentre traversava la Francia vestito con abiti Pontificali, incontratosi a Clugni con Ildebrando Monaco Cassinese, uomo di singolar accortezza, si fece da costui persuadere, che deposti gli ornamenti Pontificali entrasse in Roma da Pellegrino, ed ivi dal Clero, e dal Popolo si facesse eleggere Pontefice, togliendo l'abuso da mano laica ricever quel sommo Sacerdozio. Seme che fu de' tanti disordini, e guerre crudeli che sursero dappoi tra i Papi, e gl'Imperadori d'Occidente.* Sentiamo ora le vostre censure. Eccole: *In queste poche*

poche righe vi sono sei errori. Se l'Autore avesse consultato gli Scrittori Sincroni, non si sarebbe fidato solamente di Ottone Frisingense unico fabbro di tante favole. Chi vi sente parlare in tuono sì grave, e magnifico, e con un'aria sì franca, ed altiera, non vi crede un Salomone? Almeno un Ippia, che sapeva tutto. E pure al fin de' conti vi scoprirete un Cimone, o almeno un Tersite vano, loquace, ed arrogante. Così poco conto dunque fate voi di Ottone Frisingense, che lo riputate il Fabbro di tante favole? E quali sono questi Scrittori Sincroni, che si oppongono in ciò ad Ottone, e lo rendono favoloso? Quelli, che allegate non distruggono punto quanto e' scrisse, anzi lo mostrano più esatto nella narrazione di que' fatti. Come no? voi replicate, si numerano sei favole in que' suoi racconti.

La prima favola è (dite al num. 32.) che Lione traversasse la Francia vestito di abiti Pontificali: Quando Vviberto dice, che si pose in viaggio, *contra omnium Apostolicorum morem, peregrino habitu*. Infelici Criticuzzi, che non volendovi pigliar la pena d'esaminar con esattezza l'intera Storia di questo fatto, prendete un pezzo di uno Scrittore di quà, ed un pezzo di là, e secondo i vostri arzigogoli foggiate poi le storpiate vostre critiche. Sentite adunque l'origine, ed il modo di questa elezione di Lione, e come egli, e con quali abiti cominciassero, e proseguissero poi il suo viaggio in fino a Roma. A' tempi d'Errigo, gl'Imperadori d'Occidente erano in possesso di nominar essi a' Romani il Papa, nè poteva ivi alcuno intronizzarsi senza il loro decreto. Così lo dimostrano le elezioni di più Papi predecessori di Lione, di Damafo, di Clemente, e di chi nò? Si cominciò a questi tempi d'Errigo, da qualche Vescovo a muover dubbj, non ciò fosse contra la disposizione de' Canonici, i quali al Clero, ed al Popolo unicamente attribuivano l'elezione de' loro Vescovi; ed in effetto, quando dopo la morte di Clemente Secondo si venne a dargli successore: fu dall'Imperador Errigo, giusta l'usato costume, trascelto Popone Vescovo di Brixien con mandarlo in Roma, dove venne onorificamente ricevuto, ed ordinato Papa, chiamato *Damafo Secondo*, siccome dice Ermanno Contratto *ad Annum 1048. p. 330. Poppo Brixionensis Episcopus ab Imperatore electus Romam mittitur, & honorifice susceptus Apostolica Sedis CLII. Papa ordinatus, mutato nomine Damasus II. vocatur*: Narra Anselmo Leodienese *in gestis Pontificum Leodiensium c. CVI. pag. 303. 4.*, che il Vescovo di Liege per nome Vvazo, essendo stato richiesto da Errigo del suo consiglio, ed informazione di chi potesse eleggere per successore a Clemente; ebbe l'ardire, e l'audacia di mandar persona all'Imperadore a protestargli con sue lettere, che lasciasse libera al Clero, ed al Popolo l'elezione, e non s'impacciasse di sì fatte cose; con tutto ciò riuscì vana ed inutile la missione, poichè giunto alla Corte l'Inviato, trovò ch'erasi già fatta l'elezione in persona di Popone Vescovo di Brixen: *Contigit post hæc, scribere Anselmo, ut in obitu Papæ Clementis Imperator de subrogando illi alio consilium ejus expeteret. . . . Et quoniam in hac electione agenda natalis Dominica dies fuerat constituta, audacissimus puræ veritatis assertor [Wazo] Responsalem suum cum suis literis illo transmisit, hæc continentibus Credimus per Ecclesiasticos Ministros absque potentia seculari electiones, & promotiones Apostolicorum fieri debere Proficiscitur itaque Responsalis ad Curiam Imperatoris cum Episcopalibus literis, & invenit Poponem Brixionensem Episcopum jam in Summum Pontificem electum, quem postea Romani Damasum appellaverunt.*

Accaduta pochi giorni, dapoichè arrivò in Roma, la morte di Damafo.:

(i)

Roma.

Romani, secondo il solito, spedirono Legati ad Errigo, che alla Vedova lor Chiesa desse altro sposo: essendo morto Damaso; e fra l'Imperadore, ed i Romani cominciò a trattarsi di mandarvi per Successore Alinardo Arcivescovo di Lione: ma questi schivando la carica, *diffimulavit ad Curiam ire*, dice Alberico *par. 2. Chron. ad Ann. 1048. p. 80.* Sicchè trattossi per altra persona. L'Imperadore avendo convocati i Legati Romani, i Vescovi, ed i Magnati dell' Imperio, fra' quali fu chiamato anche Brunone Vescovo di Toul, poichè la sua autorità era sì grande, che niuna cosa di momento si risolveva nella Corte Imperiale senza il suo Consiglio; proponendo questo affare, chiese loro consiglio per risolversi ad eleggere persona, ch'essi avessero riputata meritevole, e degna di sostener la carica in tempi in Roma turbulentissimi, caduta nell'estrema deformità, e disordine. Si pensò che la persona di Brunone istesso Vescovo di Toul fosse ben propria, ed idonea, come d'età maturo, di costumi, e scienza chiaro, e di sangue nobilissimo, essendo parente dell' Imperadore istesso. Proposto che fu, tutti, così i Legati Romani, come i Vescovi, e Proceri consentirono nella di lui persona; onde non men da Errigo, che da tutti fu concordemente eletto. Brunone, che tutt'altro si aspettava, essendo un uomo dabbene, tutte divoto, ed amante della quiete, temendo pure non s'offendessero con ciò i Sacri Canonici, non concorrendovi in questa sua elezione il consenso del Clero, e del Popolo Romano: ricusò la carica; ma, sempre più da tutti stretto, e premuto, che l'accettasse, cercò tre giorni di tempo per risolversi: e vedendo, che in niuna maniera potea sfuggire il commando dell' Imperadore, ed il comune desiderio di tutti, accettò finalmente in loro presenza, ed in quella de' Legati Romani il Ponteficato: ma [per torri ogni scrupolo] con condizione, se a questa elezione vi acconsentisse ancora il Clero, ed il Popolo Romano.

Se non fossimo certi della sincerità, e bontà de' costumi di Brunone, in altri ciò si sarebbe interpretato per una ipocrisia, aponendovi quella condizione, di cui Brunone potea esser sicuro dell' adempimento, poichè, se i Legati Romani istantemente lo desideravano, che dubbio vi potea essere, che giunto in Roma, il Clero, ed il Popolo non avrebbe fatto lo stesso? siccome il successo lo confermò, imperocchè dal Clero, e Popolo Romano fu ricevuto con sommo applauso, e lor contento, e subito fu intronizzato. Acclamato per tanto Papa in Vormazia: *more majorum* gli furono aggiudicate le consuete insegne di tal dignità, solite darsi agli Eletti in tali promozioni, e fugli dall' Imperadore imposto, che tosto dovesse partire per Roma a prenderne possesso, secondo quelle celebrità, e riti prescritti dalle Ecclesiastiche costituzioni. Così appunto Viverto istesso, ed Anselmo Remense narrano cotal elezione. Viverto in vita Leonis IX. *lib. 2. cap. 2. pag. 82.* scrisse così: *Anno 1049. apud Wangionum Urbem ante praesentiam gloriosi Henrici Secundi Romanorum Augusti, fit Pontificum, reliquorumque Procerum non modicus conventus. Inter quos hic (Bruno) Christo dignus Praesul convocatur, quippe sine cujus consilio intra Imperialem Curiam nihil magni disponebatur. Et repente, illo nihil tale suspicante, ad onus Apostolici honoris suscipiendum elegitur a cunctis. Quod onus, humilitate, commoneute, diutissime refugiens, dum magis, ac magis cogitur, triduanum consulendi deposcit spatium videns ergo nullo modo se posse effugere Imperiale preceptum, & commune omnium desiderium, coactus suscepit injunctum officium, praesentibus Legatis Romanorum, ea conditione si audiret totius Cleri, & Romani Populi communem esse sine dubio*

bio consensum. Anselmo Remense nel suo *Itinerario*, ovvero in *actis Remensis Synodi*, rapportati dal Baronio *Tom. XI. Annal. Eccles. ad A. 1049. num. 17.* più distintamente descrive l'elezione di Brunone, e d'esserli aggiudicate, dopo l'accettazione, le insegne della nuova dignità, dicendo: *Romani, Legatione de ejus obitu* (intende della morte di Damaso) *ad Imperatorem Henricum directa, petierunt, ut Ecclesia pastore viduata ab eo subrogaretur alius. Qui super hoc negotio Episcoporum, & optimatum Imperii sui quarens consilium, invenit inter ceteros Dominum Brunonem Tullensis Prasulem, ad idem officium sebandum esse idoneum, utpotè qui etatis maturitate, morumque, & scientiæ videbatur conspicuus, sibi que sanguinis affinitate proximus. Unde APOSTOLICÆ DIGNITATIS EI ADJUDICATA SUNT INSIGNIA, jussuque ab Augusto, ut ad hæc secundum Ecclesiasticas sanctiones suscipienda, Romana inviseret menia . . .* co' quali Scrittori concorda Lione Ostiense, il quale, da' Legati Romani essendo richiesto Errigo a dar Successore alla lor vedova Chiesa, e con loro consenso, ed in lor presenza seguendo l'elezione di Brunone, scrisse perciò nel *lib. 2. cap. 81.* *Brunonem Tullensem Episcopum Teutonicum natione, & stirpe regali progenitum, Romani ab ultramontanis partibus expetentes in suum Pontificem eligunt.*

Seguita questa Elezione nella Città di Wormazia, Brunone, secondo ciò, ch'era in costume, prese l'insegne della nuova dignità, siccome scrisse chiaramente Anselmo: *unde Apostolicæ dignitatis ei adjudicata sunt insignia*: le quali non dovettero essere certamente un maestoso Triregno, ed un pomposo Camauro, come usansi oggidì in Roma, mà insegne purpuree, e tali che dinotassero in lui la nuova dignità, delle quali ordinariamente solevansi insignire tutti gli altri, che erano nominati dagl' Imperadori per Romani Pontefici. Del rimanente la condizione apposta da Brunone nella sua elezione, non dovea farlo rimuovere dall' usato stile, e da ciò ch'erasi praticato con gli altri. E che vuol dire questa novità di prender abito di Pellegrino? anche se avesse voluto attendere a quella condizione, per toglier da sua coscienza ogni scrupolo: egli era già Vescovo di Toul; e perchè non viaggiare, come facevano tutti gli altri Vescovi co'loro proprj abiti, mà prender quelli di Pellegrino? Questa mutazione d'abiti non si fece, se non quando traversando la Francia per portarsi in Roma, incontrossi a Clugni col Monaco Ildebrando, il quale con assai maggior fervore, ed audacia di quella usata da Wazo Vescovo di Liege, per essere un uomo fervido, ed imperterrito, acceso di zelo, e di ferocia, tanto declamò, increpando, e biasimando Lione, che da mano Laica avesse ricevuto quel sommo Sacerdozio: finchè, non solo indusse quell'uomo dabbene a levarsi le insegne pontificali, mà lo fece vestir da Pellegrino; perchè così entrando in Roma, il Mondo conoscesse, che niente dall' Imperador Errigo, mà dalla nuova elezione, che il Clero, ed il popolo Romano avrebbero fatta della di lui persona, avea ricevuto il pontificato. Così appunto narra questo cambiamento d'abiti, seguito a Clugni, ad instigazione del Monaco Ildebrando, Ottone Frisingense, Scrittore non men antico, perchè fiorì ne' principj del 12. Secolo, non gran tempo dopo i successi da lui narrati, che d'incorrotta fede, il quale a niuno degli Scrittori antichi *Sincroni* in ciò contraffa; anzi è conforme a quello, che scrisse Anselmo Remense, ed alla naturalezza della cosa istessa; essendo affatto inverisimile, anzi incredibile, che Lione, contra il costume de' suoi maggiori, non solo avesse rifiutate le consuete insegne di quella nuova dignità: mà di van-

taggio con somma ingratitudine, per far maggior onta, e dispetto all' Imperadore, a tanti Vescovi, e Magnati, che avean con tanta ardenza, e desiderio promossa la sua persona, e con tanto giubilo acconsentito alla sua elezione: nemmeno avesse voluto vestirsi de' proprj abiti, mà comparir da pellegrino per far una mostra non men dispettosa per gli altri, che per se molto ridicola, e da comedia. Chi non conosce, che questa trasformazione non potea procedere, se non da istigazione di un Monaco Servido, novatore, e turbulento, qual universalmente era riputato Ildebrando? Ecco le parole del Frisingense, il quale nel *lib. VI. cap. 33.* narrando la partenza di Lione per Roma, dopo essere stato eletto, dice: *Cumque assumpta purpura Pontificali* [che furono l'insegna della nuova Apostolica dignità, le quali scrisse Anselmo, che gli furono aggiudicate] *per Gallias iter ageret, contigit eum Cluniacum venire; ubi forte tunc praefatus Ildebrandus prioratus, ut dicitur, obedientiam administrabat. Is Leonem adiens, emulatione Dei plenus, constanter eum de incepto redarguit, illicitum esse inquit, per manum laicam Summum Pontificem, ad gubernationem totius Ecclesiae violenter introire. Verum si suis se credere velit consiliis, utrumque & quod Majestas Imperialis in ipso non exacerbetur, quodque libertas Ecclesiae in electione canonica renouetur, se pollicetur effecturum. Inclinatorum ejus, purpuram deponit, peregrinique habitum assumens, ducens secum Hildebrandum, iter carpit. Igitur ad Urbem usque venientes, consilio Hildebrandi a Clero, & Populo, Bruno in Summum Pontificem eligitur; sicque utcumque Romana Ecclesia ad faciendam electionem informatur.* Questa narrazione di Ottone, come propria, e connaturale è stata da tutti riputata verace, e fedele; nè vi è stato Scrittore, che abbia avuta questa temerità, ed impudenza di riputarla favolosa. Anzi gli Scrittori Germani stessi, i quali, senza nemmeno averli veduti, solete spesso allegare, narrando questi successi, si vagliono di questo passo d'Ottone, siccome fanno degli altri Scrittori, che voi riputate *Sincroni*, nè fanno avvertirci fra di loro questa discordanza, che voi vi sognate, perchè fanno distinguere i tempi, ed i luoghi con giudizio, e discernimento, non come voi altri meschini Critici, che di quello solete aver sempre penuria. Leggete Struvio *Hist. Germ. dissert. 14. §. 19. pag. 409.* dove parlando dell' elezione di Lione si vale di questo passo del Frisingense: Leggete Simeone Federigo Hahn in *Henrico tertio*, che sono gli ultimi, e più accurati Scrittori di queste Storie, li quali fanno sommo pregio, quando possono empire le loro carte con spessi, e lunghi passi di questo sì rinomato, e grave Autore.

Ma è veramente cosa da muovere, non solo indignazione, e stomaco, mà anche riso, in sentire voi altri Criticuzzi debaccar tanto contra questo passo di Ottone Frisingense, chiamandolo perciò unico fabbro di tante favole, quando sopra questo intero passo, tutti gli Scrittori Romani, e specialmente coloro, che con divini encomj commendano tanto l'intrepidezza, e zelo d'Ildebrando, che usò intorno a render libera l'elezione de' Pontefici Romani, con sottrarla dall' autorità Imperiale; ne fanno gran pompa, e galloria, allegandolo quà, e là, e trionfando, ed infino al Cielo estollendo questo eroico fatto d'Ildebrando con Lione. Anzi Ottone stesso è della lor parte, poiche in riferendolo, lo commenda per prudente, e savio, e che Ildebrando *emulatione Dei plenus* spinse Lione a deporre la porpora pontificale, e vestirsi da pellegrino; e dice, che per questo fatto cominciò la Chiesa Romana a riassumer nell' elezioni l'antica autorità secondo il prescrit-

prescritto de' Canonì, la qual opra si perfezionò poi pienamente a' tempi di Papa Alessandro. L'Abate della Noce istesso nelle note, che fa a Lione Ostiense nel lib. 2. cap. 81. non può contenersi di non trascriver tutto intero questo passo d'Ottone, per far conoscere, che Lione deve il Papato alla sola elezione del Clero, e popolo Romano per opra d'Ildebrando, che lo fece spogliare, ed entrar da Pellegrino in Roma. Come dunque s'accordano queste cose? V. P. in un colpo getta a terra il fondamento di tutta questa gran fabbrica, riputandolo per vano, e favoloso, e nello stesso tempo in suo nome si van dispensando in Roma a Cardinali, e Prelati queste annotazioni critiche, perchè almanco vi diano un Vescovado? Altri, che non vi fanno, non l'intendono: lo per me che vi sò, l'intendo benissimo; poichè conoscendovi per un prodigioso ignorante di tali cose, avendovi dato in mano queste storpiate criticature il nostro comune Amico, che nemmeno sà, nè molto l'importa di saperlo, quanto siasi fabbricato sopra questa autorità di Ottone Frisingense; voi a guisa di cieco date colpi a dritto, ed a traverso, senza vedere dove vanno a cadere, e che rovinano i vostri mal concepiti disegni.

Mà torniamo alla filza delle favole, e degli errori, che non posso dire dell' Autore dell' Istoria Civile, mà d'Ottone Frisingense. Da tutto ciò svaniscono, come nebbia al vento quelle sei favole, che voi sognaste in Ottone. Svanisce la prima, poichè Leone prese l'insigne della nuova dignità, seguitando l'esempio de' suoi Maggiori, ed il consueto stile di quei tempi. Svanisce la seconda, la terza, e la quarta, che voi notate al num. XXXIII. XXXIV., e XXXV. avendole moltiplicate in tre, per accrescerne il numero, essendo una sola vostra storpiatura, poichè il Frisingense, Scrittore prossimo a quei tempi, narra fino il perchè si trovasse il Monaco Ildebrando a Clugni, essendo Priore di quel Monastero dicendo: *Contigit cum Cluniacum veniret, ubi forte tunc prefatus Hildebrandus Prioratus, ut dicitur, obedientiam administrabat.* Mà notate quì quanto siete ridicoli, voi altri infelici criticuzzi. Ottone chiaramente scrisse, che Lione traversando la Francia in questo viaggio, passò per Clugni: voi con una prefazione d'*Enschénio*, e con una notarella del Pagi il Giovane, alla vita di S. Lione, Scrittori dell' altro giorno, volete dar a sentire, che Lione in quel viaggio non ebbe questo tempo d'andare a Clugni, come se costoro avessero viaggiato insieme con Lione, e notato minutamente ne' loro manuali diarii tutte l'Osterie, ed Alberghi, dove capitarono.

E che dirò della 5. e 6. favola, notate al numero XXXVI. e XXXVII. che vi dimostrano ignorantissimo di ciò, che tutti fanno, e che non vi è libro, che non l'avrebbe potuto insegnare, se fosse un poco curioso di rivoltargli? A chi è ignoto, che al famoso Ildebrando si dee l'origine, e la cagione di tante brighe, ed aspre contese intorno all' elezione de' Papi, per vindicarla dalle mani degl' Imperadori d'Occidente, e farla ricadere al Clero, e Popolo Romano? Alcuni Vescovi, adattando le regole antiche canoniche dell' elezioni de Vescovi all' elezione del Papa di Roma, credettero pure, che nell' elezione del medesimo dovesse unicamente ricercarsi il consenso del Clero, e del Popolo di quella Chiesa, siccome si è veduto di Vvazo Vescovo di Liege, e forse Brunone n'era pur persuaso; mà niuno ebbe questo ardimento di tentarlo, e resistere poi con tanta audacia, ed intrepidezza agli sforzi degli Errighi Imperadori Germani, siccome fece Ildebrando, che cominciò da questo fatto di Lione. L'Istorie sono piene de' funesti avvenimenti,

nimenti, che da ciò ebber origini: andate a leggerle, e si l'apparerete. Vi manderai ad Ottone istesso Frisingense, il quale nella sua Cronaca prende il partito de' Romani, e stà per la libertà della lor Chiesa; mà perche l'avete per favoloso, non mi fido dirvelo. Pure fatemi il piacere di sentirlo in queste sue quattro parole, e poi tacendomi, passerò innanzi: *Romana Ecclesia* (ei dice lib. VI. cap. 32.) *in electione Canonica Pontificum intantum infirmata invenitur quod iste (Papa) quatuor- que sequentes ab Imperatore ibi positi in Catalogo inveniuntur. Qualiter autem industria, & opera prafati Hildebrandi sub Leone juniore libertatem suam ex parte, sub Alexandro vero plenè rehabueris, sicut probatorum virorum relatu cognovimus, infra dicemus.*

XXXVIII. XXXIX. XL. XLI. XLII.

In queste altre critiche, che aggiungete intorno a' viaggi di Lione IX. bisogna ingenuamente che, non men io, che l'Autore dell' Istoria Civile, confessiamo di restarvi di gran lunga in dietro, e che li sappiate più distintamente, che noi altri, che si può dire, che venimmo jeri al mondo; mà voi all' incontro, che viaggiate in compagnia di Lione, non è maraviglia, se vi ricordate minuto minuto, come quel Papa nell' anno 1049. s'intronizzasse in Roma il dì della Cerajola: dove si trovasse nel dì della Pentecoste, che in quell' anno ci fate avvertiti esser venuta a' 14. di Maggio: dove, ed in che mese del medesimo anno tenne consiglio, e consecrò Chiese, ed in Pavia, ed in Colonia, ed in Reims, ed in Metz, ed in Magonza, e finalmente quando ritornasse in Roma. Solamente ci tacete qual ufficio Lione vi diede, se di caudatario, o di confessore, giacchè vi teneva sempre dietro, o ne' fianchi, per notar tutti questi suoi passi, ed alloggi. Voi l'avete quì al numero XXXVIII. raccontati tutti per convincere d'errore] quell' Autore, che alla pag. 41. avea detto, che *Lione nello stesso anno 1049. che fu assunto al Pontificato, venne a visitar il Santuario del Monte Gargano: indi al ritorno portossi a Monte Casino.* Ed in finendo il minuto itinerario di Lione dite così: *In questo anno dunque il Santo Pontefice aveva viaggiato assai, senza farlo andare al Monte Gargano, ed a Monte Casino; Mà Padre mio; lasciate ch'io ve'l dica: voi l'avete potuto portare di quà, e di là, in Lombardia, in Sassonia, in Francia, ed in Germania, e non volete, che quell' Autore abbia l'onore d'accompagnarlo da Roma sino al Gargano, ed a Monte Casino, luoghi a Roma sì prossimi, e vicini?*

Mà veniamo al fatto. Io ho trovato in ciò un miglior testimonio, che voi non siete, il quale pochi anni dappoi, che Lione visitò Monte Casino v'entrò ivi Monaco, e credo che potea ben sapere i fatti di quel Monastero. Questi si chiama Lione Ostiense, il quale nel lib. 2. cap. 81. scrisse così: *Qui Sanctus Pontifex eodem anno quo ordinatus est: (cioè nel 1049.) orationis gratia Montem Garganum adiit. Inde revertens, in ipsa festivitate Palmarum, valde devotus ad hoc Monasterium ascendit; & reverentissimè susceptus a Fratribus, eo die Missam solemniter celebravit, & in Refectorio cum ipsis comedit.* Or vedi se i Monaci di Monte Casino si potevano dimenticare di questo anno, e giorno delle Palme da essi alba lapillo signato, poichè tutto un Papa lor fece l'onore di mangiare con essi nel loro Refettorio, dove fecero gozzoviglia, e dove veramente si farà mangiato, e bevuto *papaliter*. Guarda ancora, che la visita fatta da Lione a questi due Santuarij, a Roma sì vicini puo accordarsi eziandio col

sol vostro *Itinerario*; poichè dicendo voi, che questo Papa s'intronizò in Roma nel dì della Cerajola, cioè a'due di febbrajo, e poi faccendolo in Pavia nella settimana di Pentecoste, che in quell' anno, come dite, fu a' 14. di Maggio, veniva per conseguenza la Pasqua a cadere ne' 26. Marzo, ed il giorno delle Palme a' 19. dello stesso mese; onde poteva ben Leone nel fin di febbrajo, e'l cominciar di Marzo visitar Monte Gargano, e nel ritorno passar a Monte Casino, e trovarsi ivi il giorno dalle Palme, ed indi tornar in Roma a celebrar la Pasqua, e mettersi poi in viaggio per Pavia. E sappiate, che a que' tempi, questi pellegrinaggi si facevano alla leggiera, e non con quella pompa, e fasto, che ora vedi in Roma, e Papa Leone voi ben sapete, ch'era un viaggiante massimo, ed Ildebrando l' aveva pur instrutto a far bene il pellegrino. Sicchè bisogna dire, che voi non entraste ne' servizi di Leone, se non dappoi che da Monte Casino tornò in Roma, e perciò per vostra disgrazia non vi trovaste a quella gozzoviglia, che ivi si fece in Refettorio; per che se aveste avuto la fortuna di metterci ancor voi la pancia, secondo il vostro lodevole costume, son sicuro, che ve ne fareste ricordato assai meglio, che que' buoni Padri, e non avreste trascurato di notarla nel vostro *Itinerario*.

Al Num. XXXIX, appicate un'altra notareella, non già all'Autore dell'Istoria Civile, mà pure all'Ostienfe; poichè colui dicendo, che Papa Lione non fece passar molto tempo, che nell'anno seguente 1050. vi tornò (cioè in Monte Casino) di bel nuovo; non fece altro, che trascrivere le parole dell'Ostienfe, che così scrisse nel cap. 83. *Sequenti anno prædictus Pontifex ITERUM ad Monasterium venit in Vigiliis Sancti Petri, & die sequenti, & Altero Apostolorum Petri, & Pauli, Missas solemniter celebravit.* E quì pure vi fu un'altro *gaudeamus*, poichè da que' Monaci caramente accolto, dopo averli con grand'umiltà vicendevolmente lavati i piedi, il Papa a' Monaci, ed i Monaci al Papa, in *Refettorium quoque cum illis ad bibendum nimis devotus porrexit.* Che cosa ci avete voi quì in contrario dolce mio bietolone? Perche forse quei Padri non s'invitarono a bere, voi così bruscamente gli avete a smentire, dicendo. *Anzi fu la prima volta, che vi andò, e vi celebrò la festività delle Palme.* Mà Padre, la prima volta che vi andò, e vi celebrò la festività delle Palme, fu l'anno precedente 1049. e quì dice l'Ostienfe: *Sequenti anno prædictus Pontifex ITERUM ad Monasterium venit.* Allora s'entrò in Refettorio nel mese di Marzo nel giorno delle Palme; ora si ritorna quivi a bere nella fine di Giugno, in tempo che i giorni foglion esser molto calorosi, e fan voglia da bere. Che pretendete, che possiate voi meglio ricordavi dell' *haustum*, che si fece allora, non avendo assaggiato di quel vino, di cui quei Monaci, per la gran sete votarono più boccali? Replicate, si è vero, che l'Ostienfe nell'anno precedente mette l'andata di Lione in Monte Casino nel dì delle Palme; mà sapiate, che colui *anno uno peccat*; come dice il Pagi Critica pag. 178. num. 8. Infelici Criticuzzi di tromba marina; Perche l'Ostienfe *anno uno peccat*? quando ciò, che disse nel Capitolo precedente concorda col presente, e colla serie degli anni fusseguenti, non facendo memoria d'altre entrate in Refettorio, se non di quella nell'anno 1049., quando fu eletto Papa, nel dì delle Palme, e di questa altra, dicendo: *Sequenti anno ITERUM ad Monasterium venit*? Puossi per questi fatti trovare miglior testimonianza di coloro, che mangiarono ivi, e bevvero col Papa, da' quali l'Ostienfe l'apprese per notarlo nella Cronaca di questo stesso Monastero, dove

dove tutte queste cose accaddero? E voi ve ne venite col Pagi, e con un aria franca soggiungete: *Comunque siasi il Papa venne in Puglia la prima volta il 1050.* perche dite, che il Cronografo di S. Benigno in questo anno mette l'andata del Papa *in Beneventum, & Capuam, Montem Casinum, atque Montem Garganum.* Vedi con quanto poco giudizio sono letti da voi altri infelici Critici gli Scrittori, che non sapete distinguere i propri dagli stranieri, e vi appigliate sempre al peggio per mostrarvi letterati di tre sillabe. Chi potea saper meglio queste cose, l'Ostienese, o il Cronografo di S. Benigno? Non vi accorgete, che costui trattando di cose lontane, e straniere confonde, e turba l'andate di Lione in Puglia, mettendo, che prima gisse a Benevento, a Capua, e Monte Casino, e poi al Monte Gargano; quando fu tutto al rovescio, che prima fu al Gargano, ed al ritorno in Monte Casino, ed i viaggi di Benevento, e Capua furono gli ultimi? Finita, che fu in quest'anno la seconda visita di Monte Casino, prosiegue l'Ostienese, che passò a Benevento, quando nella prima disse, che torno in Roma.

E qui, dandone voi stesso l'occasione, scoprite quanto poco sia il discernimento, e giudizio del nostro comune Amico, che vi somministrò, quando men si conveniva, un passo dell'Anonimo Barese, per conferma, che Papa Lione tenne in Siponto Concilio; onde aggiungete al *Num. XL.* un'altra Critica, dicendo, che di questo Concilio Sipontino, oltre Vviberto, ne faceva anche menzione l'*Anonimo Barese, libro non ignoto al Sig. Giannone.* Questo Autore, vedendo, che l'Ostienese da Monte Casino faceva passar il Papa a Benevento, senza che facesse di ciò alcun motto, disse, che di questo Concilio Sipontino solo Vviberto ne faceva menzione. Il nostro comune Amico ci somministra questa altra notizia, che oltre a Viberto ne fa anche menzione l'Anonimo Barese. Bene stà; dunque a Vviberto aggiungeremo d'ora innanzi anche l'Anonimo Barese, e certamente, che questo libro fu noto a quell'Autore; mà chi può contendere collo oculatezza, e minuta diligenza del nostro Amico, che nel Barese ha saputo co' suoi microscopi scoprire quelle cinque sillabe, *fecit Synodo*, che scapparono dalla veduta degli occhi altrui? Mà non si è accorto, che somministrandovi questo passo, per far dell'avveduto Critico, ruinava tutti i vostri argomenti, e scopriva falsa la critica del Pagi dell'anno *uno peccat.* Ecco qui l'Anonimo Barese concorda negli anni coll'Ostienese; poichè questa venuta di Papa Lione in Siponto, dove fece Sinodo, la mette appunto in questo anno 1050. quando *iterum* visitò Monte Casino, dicendo: *ML. Indiſt. 3. venit Leo Papa in Syponſo: fecit Synodo.* Lione Ostienese non fa menzione alcuna di questa andata del Papa in Siponto; mà dopo aver fatto bere il Papa nel Refettorio con que' Monaci, dice che indi passò a Benevento, dove affolve i Beneventani dalla scomunica scagliata loro dal suo predecessore Clemente. Or dunque, come può dirsi, che l'Ostienese *anno uno peccat*, e che quel, che notò esser avvenuto nel precedente anno 1049. nel quale fu ordinato Papa, debba trasportarsi in questo seguente anno 1050.? Quando i fatti consegnati in quest'anno sonno altri, e tutti differenti da quelli, che avvennero nel precedente, nel quale si narra la prima visita fatta nel dì delle Palme in Monte Casino, donde passò poi il Papa in Roma; e qui si tratta della seconda, dicendo l'Ostienese, che Lione *iterum* nel seguente anno venne in quel Monastero nella Vigilia degli Apostoli Pietro, e Paolo, e quindi partissi per Benevento; ed il Barese lo fa passare anche a Siponto. Vedete ora qual sia il genio di questi infelici Critici, che purchè

purchè non gli scapi una minuzia, non si curano farsi conoscere senza giudizio, e privi affatto di raziocinio, e di discorfo, e di ruinare quella fabbrica istessa, la qualle sono tutti intesi d'innalzare.

Ne' seguenti Numeri *XLII. e XLIII.* vi mostrate non pur senza discorfo, mà anche un tantino Impostore, poichè falsate le parole di quell' Autore, e quel ch'è peggio lo insultate appresso. Colui proseguendo la narrazione di que' fatti, secondo che gli rapporta l'Ostienese, disse, che *Papa Lione da Monte Casino, terminate le visite de' Santuarj, volle vedere le Città più cospicue del Paese, e si portò prima in Benevento, ove ebbe occasione di ben affezionarsi que' Cittadini, e tirargli alla sua divozione; poichè stando ancora quella Città sottoposta all' interdetto di Clemente suo predecessore, egli lo tolse. Dipoi nell' anno seguente volle veder Capua, indi tornò la seconda volta a Benevento, nè volle tralasciare di portarsi in Salerno in questo medesimo anno 1051.* Vedete ora se fedelmente trascrisse ciò, che si legge nell' Ostienese, il quale da Monte Casino fa passare il Papa in Benevento, dicendo: *Beneventum deinde profectus ab excommunicatione illam predecessoris sui Clementis tandem absolvit. Anno iterum altero Capuam veniens, rursus Beneventum; & inde Salernum perrexit.* Sicche quello Scrittore, proseguendo i successi dell' anno 1050. narra, che Lione si portò in Benevento: Nel seguente anno 1051. siccome fa l'Ostienese, che dice: *Anno iterum altero*, rapporta il viaggio fatto in Capua, ed il ritorno a Benevento, donde poi portossi a Salerno.

Or dunque vergognatevi ora, in prima della vostra impostura, e poi della sfacciataggine, quando falsando quelle parole, le trascrivete così: *Nell' anno seguente 1050. si portò prima in Benevento;* e poi insultando soggiungete: *L'Autore ha troppo già confusa la Cronologia: difficile cosa è, che si rimetta bene in cammino.* Si crederebbero, se co' proprj occhi non si leggessero tali impudenze? Si è intesa mai tanta protervia, che nello stesso tempo che si corrompe il passo, s'insulti: anzi l'unico appoggio dell' insulto è la falsità istessa commessa dall' insultare? Quello Scrittore non aveva mestieri, proseguendo i fatti del 1050. dire *nell' anno seguente 1050.* Ciò disse quando narrava il viaggio fatto in Capua, dove capiva l'anno seguente, poichè accadde nel 1051. dicendo l'Ostienese perciò *anno iterum altero.* Dov'è qui dunque troppo confusa la Cronologia, e che sia difficile cosa di rimettersi bene l'Autore in cammino, se colui non ne uscì mai, seguendo la traccia d'Ostienese, che nello stesso anno, che fu in Monte Casino fa il Papa in Benevento, e nel seguente anno lo fa a Capua? E che vaniloquj son quelli, che poi soggiungete dell' edizione dell' Ostienese di Napoli per Tarquinio Longo, che pose falsamente nel margine per nota Cronologica l'anno 1050. quando dovea metterci il 1051. Ci è bisogno di nota marginale, e che gli Editori additino l'anno, quando quello espressamente si legge nel Testo? Tutte l'edizioni, e di Napoli, e di Parigi, specialmente l'ultima fatta imprimere con somma accuratezza dall' Abate della Noce nel 1668., della quale si valse quell' Autore, portano che nell' anno 1049 *eodem anno quo ordinatus est*, il Papa si portò la prima volta in Monte Casino, e che *sequenti anno praedictus Pontifex iterum ad Monasterium venit.*

E che andate fantasticando, e lambiccandovi il cervello miseri Criticuzzi sopra calendarj per vedere dopo settecento anni, se nel 1050. la festa de' SS. Pietro, e Paolo venne di Venerdì, o di Sabato, quando non pur non intendete l'Ostienese; mà dubito forte, che l'abbiate veduto, poichè dalle parole, che ne trascrivette tutte

(k)

diffor-

diffornate, e sconcie, date indizio, che non l'avete letto. E giacchè la mia disgrazia vuole, che ben lo merita la mia dappocaggine di avermi voluto intrigar con voi, mio Signor Neutro, perchè non sò se debba chiamarvi Frate, o Monaco, di andar raddrizzando tutti i passi degli Autori, che, o stroppiate; o falsate; e di sentire le criticature di quello altro Signor Lunario, o Calendario del nostro comune Amico, che finalmente mi obbligherà pure a provvedermi d'Almanacchi: voglio qui trascrivervi le giuste parole dell' Ostiense, non come voi l'avete contraffatte: *Sequenti anno præfatus Pontifex ITERUM ad Monasterium venit in Vigiliis Sancti Petri, & die sequenti, & altero Apostolorum Petri, & Pauli, missas solemniter celebravit. Cumque die illo Sabbatum esset, ad Fratrum mandatum ingressus, duodecim Monachis pedes lavit, & ipse etiam ab eis lotus in Refectorium quoque cum illis adhibendum nimis devotus perrexit.* Vedi qui, che Lione arrivò nel Monasterio nel giorno della Vigilia di S. Pietro: *Cumque die illo* (che non può riferirsi al *die sequenti* & *altero*, che fu occupato il Papa alla celebrità, e solennità delle messe) *Sabbatum esset*, perciò fuvvi la lavanda de' piedi, e perciò s'andò in Refettorio a bere solamente, non a mangiare, essendo Vigilia, di giorno di digiuno; poichè a que' tempi era costume de' Monaci Benedettini il Sabato di lavarsi: il qual costume lo ritengono ancora i Cisterciensi della più stretta osservanza, siccome notò in questo luogo l'Abate della Noce, dicendo: *Ex hoc loco colligitur, Sabbato consuevisse Monachos lavare, qui mos apud Cisterciense strictioris observantiae adhuc perseverat.*

Or se l'Ostiense espressamente dice, che Lione arrivò in Monte Casino nel giorno della Vigilia, e non della festa di S. Pietro, ed in quel giorno, che arrivò si fece la lavanda, perchè era Sabato; La festa di S. Pietro nell' anno 1050. venne di Domenica, e nel 1051. dovette essere di Lunedì, e non di Sabato; mà vergognandomi di far più parole intorno à queste seccaggini, passiamo ora all' altra critica, che notate al Num. XLII.

Quell' Autore disse, che portatosi Papa Lione a Benevento, *stando ancora quella Città sottoposta all'interdetto di Clemente suo predecessore, egli lo tolse*; secondo che scrisse l'Ostiense: *Beneventum deinde profectus ab excommunicatione illam prædecessoris sui Clementis tandem absolvit.* Sentiamo ora le vostre petulanze: *Anzi tutto il contrario. Imperocchè in questo viaggio del 1050. essendosi partito il Papa da Benevento, i Beneventani ribellandosi di nuovo, egli gli scomunicò.* Citate Ermanno Contratto allora vivente, ad A. 1050. che dite di Lione avere scritto: *Beneventanos adhuc rebellantes excommunicavit.*

Puossi sentire raziocinio più stravolto di questo? L'Ostiense pur era allor vivente: poco dopo tali successi entrò Monaco in Casino: albergò spesso nel Monastero di Santa Sofia di Benevento, e trattò co' Beneventani di que' tempi, che vuol dire, che questi fatti potea meglio saperli, che Ermanno Contratto Scrittore straniero, il quale non potea averne contezza se non per fama, e rapporti di viandanti. E pure i nostri novelli Criticuzzi vogliono dar più fede, ad uno straniero, che ad un testimonio domestico. Se Ermanno disse, che Lione scomunicò i Beneventani, disse ciò, essendo stato mal informato: poichè i Beneventani una sola volta furono scomunicati da Clemente, e non da Damaso, ne mai furono assoluti, sicchè avesse Lione dovuto nuovamente scomunicargli. Non fu loro tolta la scomunica, se non questa volta, che Lione nell'anno 1050. andò in Benevento; poichè se bene nell'anno seguente vi tornasse non mai si legge altra assoluzione avesse

avrebbe loro data. E non vi accorgete della vostra sciocchezza dagli spropositi, che soggiungete, del Pagi il giovane, il quale dite avere scritto, che Damaso II. predecessore di Lione non iscomunicò i Beneventani, per questa graziosa cagione, perchè altrimenti Papa Lione non sarebbe andato a Benevento a dimorarvi. Infelici, Damaso non iscomunicò i Beneventani, perchè erano stati già scomunicati dal suo predecessore Clemente; nè ebbe questo tempo di andare a Benevento, nè per iscomunicargli, nè per assolvergli, perchè appena giunto in Roma, il suo Pontificato non durò più che 23. giorni. Papa Lione andò in Benevento; perchè seppe che ivi non vi era pestilenza, e che i Beneventani erano fani, e robusti, e non appestati, onde non avesse ivi potuto trattar della loro assoluzione, siccome fece, rendendoseli ben affezionati, con toglier loro quella scomunica. Mà mi richiamano altre vostre critiche, che veramente muovono a pietà, e compassione; onde bisogna tastar loro pure il polso, e sapere di che infermità languiscono.

XLIII. XLIV. XLV. XLVI.

Da poi che l'Ostienfe nell' anno 1051. anno iterum altero, fa passare il Papa in Salerno, soggiunge queste parole. *Dehinc expellendorum Normannorum gratia ultramontes ad Imperatorem abijt, milites ab inde conducturus.* Altri codici, secondo che nota l'Abate della Noce, leggono così: *Dehinc expellendorum Normannorum gratia milites undecunque ardens contrahere, ultra montes ad Imperatorem abijt.* All' Ostienfe, a cui niente importava notar le vie, che calcò Lione in questo viaggio, se per la Francia, o pel' Norico: dove albergò, ove divertì, e quando in Ratisbona fece la traslatione de' Santi Vvolfgango, ed Erardo; mà solamente di narrare, che Papa Lione ebbe ricorso all' Imperadore in Germania, perchè gli desse milizie per discacciar i Normanni dalla Puglia; bastò di dire, che Leone, da poiche si disbrigò in questo anno 1051. de' suoi viaggi di Capua, Benevento, e Salerno, deliberò passar in Germania all' Imperador Errigo per cercargli Soldati. E se voi stesso dite, per testimonianza di Corrado, detto *de Monte Puellarum*, che trovaste presso de' Bollandisti, che il Papa agli 8. di Gennajo del 1052. si trovò a Ratisbona, ove fece la traslazione di quei Corpi Santi; dunque era già partito d'Italia, almanco verso la fine dell' anno precedente 1051. siccome pare, che voglia anche dire l'Ostienfe, il quale dopo que' viaggi, che accenna, pe' quali bisognò consumare più mesi di quello anno, soggiunge: *Dehinc ultra montes ad Imperatorem abijt*

Or all' Autore dell' Istoria Civile, che molto meno importava di andar seguendo quel Papa per tutti i suoi viaggi, mà solamente di descrivere gli sforzi di Lione presso Errigo per discacciar i Normanni dalla Puglia; pure bastò dire ciò, che l'Ostienfe aveva appunto notato, scrivendo così alla pag. 42, e non come voi avete maliziosamente fatto; occultando l'anno: *deliberò per tanto di passar in Alemagna, come fece in questo anno 1051. E portatosi dall' Imperador Errigo gli espose, che li Normanni, resi ora mai insoffribili agli abitanti del Paese, estendevano i loro confini oltre a' luoghi, de' quali furono da lui investiti, e che tentavano di soggiogare tutte quelle Provincie, e sottrarle dall' Imperio d'Occidente &c.*

Leggete ora le vostre critiche notate al num. XLIII. XLIV. e XLV., e vergonatevi de' vostri vaniloquj, e delirj. Nè l'Ostienfe, nè quell' Autore dissero, che Papa Lione da Roma partì per andare in Germania, mà solamente, che in quel anno 1051. deliberò il Papa di passar in Alemagna. Nè all' uno, e molto

meno all' altro importava andar notando tutti gli alloggi di Lione in quel viaggio, siccome importava a voi, stando a suoi servigi, e tirandone salario; mà accennando il viaggio intrapreso verso la fine dell' anno 1051. disse semplicemente: *e portatosi dall' Imperador Errigo*; e secondo le cose precedentemente dette, l'abboccamento con Errigo non potea seguire se non nel nuovo anno 1052.: tanto più, che voi stesso fate il Papa in Ratisbona in Gennajo di questo anno. Nè quell' Autore si sognò di dire, che Papa Lione conduceffe Truppe in Italia contra i Normanni nell' anno 1051. come, senza aver punto di rossore in faccia, avete voi mentito nel fine del *num. XLI.* Anzi, dalla serie delle cose narrate apresso, notò il giusto tempo della calata di Lione alla testa dell' armata in Italia, e il combattimento indi seguito co' Normanni, come sentirete ora, venendo a scoprire gli altri vostri delirj mescolati anche d'imposture, che avete unite al *num. XLVI.*

L'Autore dell'Istoria Civile, dopo gli abboccamenti di Lione coll' Imperador Errigo, e d'averlo già persuaso a dar mano all'impresa del discacciamento de' Normanni, avendo ordinato che si unisse un numeroso esercito d'Allemanni sotto il commando di Lione istesso: Soggiunge alla *pag. 43.* *Non tralasciò allora Lione in questa occasione di pensare agl' interessi della sua Chiesa Romana, per una commutazione, nella quale così egli, come Errigo trovavano i loro vantaggi.* Qui voi tornando di nuovo a' viaggi del Papa, dove fece la Pasqua, dove tenne Sinodo, e dove celebrò la Natività del Signore, dite così: *Parla qui l'Autore della permuta della Città di Benevento col Vescovado di Bamberg, mà questa non fu fatta, nè in questo secondo viaggio del Papa in Germania, nè nell' anno 1051. come ei dice.*

Ed è possibile, che in tutte le criticature, che vi ponete ora a fare, non ve ne sia una, che non la sporcate d'imposture? Dove dice quell' Autore, che quella commutazione fu fatta nell' anno 1051. quando i congressi con Errigo si consegnano nell' anno seguente 1052.? E che secondi, e terzi viaggi del Papa m'andate fantasticando, se quell' Autore non si curò d'altro, siccom' era il suo istituto, che di narrare questi congressi con Errigo, ed i trattati avuti per quella permuta, e per discacciar i Normanni dalla Puglia? Non avete dunque voi letto in questo Scrittore, che dopo questi trattati, Lione calò in Italia coll' Armata fornita di Truppe Alemanne nell' anno 1053., e che quella memorabile Battaglia, e sconfitta dell' Esercito di Lione, e sua prigionia avvenne nel mese di Giugno di quell' anno, siccome aveva pure scritto l'Ostienſe, le cui pedate furono da colui seguite? Ecco le parole dell' Ostienſe al *cap. 87.* *Reversus itaque ab ultra monte Romanus Pontifex, ascendsque iterum ad hoc Monasterium, valde suppliciter se Fratribus commendavit.* Indi raccomandatosi alle orazioni di quei Padri, accingendosi alla militar spedizione, soggiunge: *Post hac adjunctis sibi fere cunctis partium istarum militibus, Apuliam cum Normannis dimicaturus perrexisset anno Domini millesimo quinquagesimo tertio.* Chi non sà, che Papa Lione insin alla fine dell' anno 1052., e nello stesso giorno, del Natale del Signore fu insieme coll' Imperadore Errigo in Vormazia, siccome, oltre ad Ermanno Contrato, notarono l'Uspergenſe, il Sigonio, il Gordonio il Baronio, l'Inveges, e chi no? perciò tutti la calata di Papa Lione colle Truppe in Italia la consegnano nell' anno 1053. siccome pur fece quell' Autore, non già nell' anno 1051. siccome voi sognate.

E che avrebbe detto quell' infelice Criticuzzo del nostro Amico, se nell' Anonimo di Bari avesse avvertito essersi consegnata la Battaglia di Papa Lione cogli Normanni

Normanni nel 1052. ? Che , se avesse letto Malaterra il quale nel *lib. 1. cap. 14.* scrisse , che Lione s'accordò colli Normanni intorno all' anno 1052. , e pure questo accordo non seguì , se non molti giorni dopo la sconfitta del suo Esercito ? Che , se avesse saputo che Guglielmo Pugliese nel *lib. 2.* in una stessa continuata narrazione rapporta l'assassinamento del Conte Drogone , e la disfatta , che i Normanni fecero delle Truppe Papali ? E pure la morte di Drogone , siccome si è veduto , accadde nell' anno 1051. Io son di parere , che siccome il caso lo portò a leggere Ermanno Contratto , Vviberto , ed altri Scrittori Germani , l'avesse spinto a leggere questi nostri Scrittori Pugliesi ; trovando nell' Autore dell' Istoria Civile consegnata questa calata di Papa Lione in Puglia con Truppe , e la disfatta del suo Esercito nel 1053. avrebbe cangiato stile , ed ora leggeremmo così : *Quì è sbaglio di Cronologia , l'Anonimo di Bari non dice così , e Guglielmo Pugliese , ed il Malaterra lo convincono pure d'errore. E l'essere attento quanto è possibile nella Cronologia , è uffizio di buono Storico.* Criticuzzi di feccia d'afino , che abbattendovi in un sol libro , senz' esame , e senza discernimento , e senza badare al fine , ed istituto degli Scrittori , vi mettete subito a decidere , e notar altri d'errori nello stesso tempo , che mostrate una prodigiosa ignoranza. Non così fecero i Savj , accurati , e veri Critici , li quali con somma maturità , e fino discernimento considerarono in ciò il costume degli autori , i loro istituti , e le maniere , colle quali narrarono i successi. Così l'accuratissimo Pellegrino nelle note all' Anonimo di Bari ad A. 1052. avvertì , che sebbene costui consegnasse in quello anno la pugna di Papa Leone co' Normanni , e fosse suo costume d'anticipare gli anni per quattro mesi : questo anno però l'avea prolungato per otto mesi infino a Settembre dell' anno 1053. , e perciò non doverci rimuovere dall' epoca stabilita del 1053. ; poichè il concorde sentimento degli Autori è , che questo combattimento accadde quasi un' anno prima della morte di Leone , la quale comunemente , e dallo stesso Anonimo Barese si fissa nell' anno 1054. ne in ciò cade alcun dubbio presso tutti gli Scrittori. Parimente le maniere usate dal Malaterra , e da Guglielmo Pugliese in raccontar questi successi , non possono recare verun pregiudizio alla comune sentenza , perocchè questi non si astringono a diffinitivamente disegnare l'anno della pugna , e dell' accordo con esatti , e minuti calcoli , mà generalmente insieme con altri successi gli rapportano.

Mà non bisogna tralasciare le vostre prodezze , che aggiungete alla fine di questo *Num. XLVI.* poichè tornate a' primi delirj in una maniera non men compassionevole , che vergognosa. Di nuovo cominciate a malmenare il povero Ostiense , e quando costui chiaramente avea detto nel rapportato *cap. 87.* , che il Papa tornò d'oltre i monti , e calò in Puglia a combattere co' Normanni nel 1053. voi non avendo letto questo passo , sopra il medesimo delirate così „ Ora si offervi , che „ egli contando le cose avvenute in quest' anno (che voi intendete il 1051.) comincia il *cap. 83.* con queste parole : *sequenti anno pradiclus Pontifex iterum ad hoc „ Monasterium venit in Vigiliis S. Petri* , e dopo sette righe : *Anno iterum tertio..... „ expellendorum Normannorum gratia ad Imperatorem abiit &c.* mà se per anno sequenti , avea egli inteso il 1051. che altro mai potea intendere per *anno iterum tertio* , se non il 1052.

Almanco ora avremo speranza di guarirvi , poichè il male è sì palese , e scoperto , che conoscendolo forse voi stesso , saprete darci rimedio , e raddrizzarvi il Cervello. Ascoltatemi adunque ora , che mostrate esser in lucido intervallo. L'Ostiense nell'

istesso anno 1049. che fu intronizzato Papa Lione in Roma, lo fa venire a visitar Monte Casino nella festività delle Palme. Dapoi nel Capitolo, che allegate cominciò così: *Sequenti anno prædictus Pontifex iterum ad Monasterium venit in Vigiliis Sancti Petri*. E ciò fu nell' anno 1050., perchè credo, che ora comprenderete, che così dee chiamarsi quest' anno, giacchè fussiegue al 1049. Profiegue quivi l'Ostienſe a dire, che il Papa passò a Benevento, e qui finisce di narrare i successi accaduti in questo anno. Soggiugne dappoi. *Anno iterum altero*. Avvertite quì il peccato commesso, e cercatene a Dio perdono, tanto più, che l'avete reiterato, poichè ben due volte in vece d'*altero*, avete falsato il passo, e detto *tertio*. Come Padre vi avete sognato di nominar questo altro anno, *terzo*, quando non mai l'Ostienſe avea nominato il *primo*, ed il *secondo*? In questo altro anno adunque, che fu il 1051. dice l'Ostienſe, che il Papa *Capuam veniens, rursus Beneventum, & inde Salernum perrexist. Dehinc expellendorum Normannorum gratia, ultra montes ad Imperatorem abiit, milites abinde conducturus*. Ravvediti ora, che nell' altro anno, che fu il 1051. l'Ostienſe non fa subito passar il Papa in Alemagna, mà lo fa andare a Capua, poi tornare a Benevento, e finalmente lo manda a Salerno. Per far tanti viaggi, per accessi, recessi, e more, credo, che vi bisognassero molti mesi. Sicchè verso la fine di questo anno potè intraprendere il cammino di Alemagna, ed in fatti voi stesso lo fate già in Ratisbona agli 8. di Gennajo del nuovo anno 1052. Così quando l'Ostienſe soggiugne: *De hinc expellendorum Normannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit*: chi dubita, che questo Scrittore con ciò non venga a consegnare tutti gli abboccamenti, i trattati, permuta, ed altri negozj avuti coll' Imperadore Errigo nel seguente anno 1052.? laonde quando dite, che il trattato della permuta di Benevento, l'Ostienſe lo narra sotto questo istesso anno 1052. dite vero; mà non per que' vaniloquj, che vi hanno inaridita la mente, per quelle seccaggini, che vi somministrò il nostro comune amico: mà perchè l'Ostienſe venne chiaramente a darlo ad intendere, non solo per quel che in questo Capitolo scrisse, mà per quel, che soggiunse nel *cap. 87.* quando disse, che il Papa tornò da Alemagna, ed uscì a combattere co' Normanni nel 1053. Questa pugna certamente che avvenne nel mese di Giugno di quello anno. Il Papa è certo, che la festa del Natale del precedente anno la celebrò in Wormazia: che tornato in Italia era stato prima in Monte Casino, ed in vari altri luoghi, ed indi passò in Puglia al combattimento; sicchè ne' principj di questo anno 1053. non era in Allemagna. Negli ultimi mesi dell'anno 1051., secondo l'Ostienſe, era forse ancor in Salerno; Dunque questo Scrittore tutto ciò, che trattò Lione con Errigo in Allemagna fu mestieri, che lo consegnasse nell'anno 1052., siccome parimente fece l'Autore dell' Istoria Civile. L'avete inteso? sete persuaso? Se nò, io non ne posso altro; essendo già affievolito, e stanco di correr più dietro a queste vostre frasche, poichè non potendomi pascere se non di vento, sento in me mancar ogni lena, ed ogni forza.

XLVII. XLVIII. XLIX. L. LI.

*Per correr miglior acque alza le vele
O mai la Navicella del mio ingegno,
Che lascia dietro a se mar sì crudele.*

Sia

Sia benedetto il potente Alà, e lo replico anch'io quì ben tre volte, che finalmente per queste nuove altre criticature ci fate uscire da un mare veramente crudele, pieno di secche, ed arenoso, che poco ha mancato, che non seccasse a me pure il mio cervello. Parvi, Padre mio, leggiera penitenza quella, che fin'ora m'avete fatta fare di mettermi fra tante sterilità, e seccagini, e farmi andar sempre, co' squadri in mano, e con calendarj alla cintola, andar notando punti di Luna; e farmi far quì il Natale, là il dì della Cerajuola: in un luogo la Pasqua, in un' altro la Pentecoste: In Monte Cafino il giorno delle Palme, e la Vigilia di S. Pietro: In Rems farmi assistere alla consecrazione di quella Basilica: in Ratisbona farmi intervenire alla Feste della traslatione del corpo di S. Erardo; ed in fine farmi miglior banditore di sacre, di vigilie, e di feste, che non fu il nostro Messer Ricciardo di Chinzica? Almanco ponendovi ora a parlar del contratto di permuta della Città di Benevento col Vescovado di Bamberg: di erezioni di Chiese collegiali in Cattedrali: di Ambasciatori, e loro negoziati: di battaglie, ed eserciti sconfitti; ed in fine dell' esaltazione di Roberto, da Conte a titolo di Duca: ci fate respirare un poco, e non esser sempre condannati a disputar di bazzecole, come si stà con una filatrice a disputar del filato. Eccovi dunque posto in Cattedra ad esaminar meglio quel contratto di permuta, ed a darci migliori, ed più appurate notizie di quel cambio di Benevento, anzi più recondite, poiche non le sapeva, neppure lo stesso Lione Ostiense, che fu il primo a darcele.

Voi dunque avendo nel numero precedente fissato l'epoca di quel contratto nell' anno 1052. di che niuno ne mosse dubbio, poiche Papa Lione in quello anno lo stipulò coll' Imperador Errigo; proseguite in questi numeri a scoprir gli errori dell' Ostiense, che mal seppe darcene conto. L'Autore dell' Istoria Civile per far meglio intendere in che consistesse questa permuta, e quali fossero le cose cambiate fra Lione, ed Errigo, scrisse così nella pag. 43. *Errigo I. da' Germani appellato II. avea in Bamberg a spese del proprio Patrimonio edificata una magnifica Chiesa in onore di S. Giorgio; e volendola ergere in Cattedrale, procurò da Benedetto Papa, che la consacrasse, ed in Sede Vescovile la ergesse.* Quì con poca urbanità interrompendo il discorso a quello Scrittore, mà nel tempo istesso chiamandolo cortesemente fedel Copista, dite così: *L'Autore copia troppo fedelmente Lione Ostiense, lib. 2. cap. 46. : »Hic idem Augustus ex proprii Patrimonii sumptibus, »construxit Ecclesiam ad honorem Sancti Georgii in Bamberg, & advocans »Benedictum Papam, ab ipso illam consecrari fecit, atque Episcopalem in ea se- »dem constituens &c.* Poco penexanno gli Eruditi a ravvisare in queste poche linee cinque errori. Manco male, che la tempesta è venuta a scoppiare sopra l'Ostiense; ed io per me avendo posto in salvo quell' Autore, dovrei curarmi poco, che il nembo, e la procella lo nabissasse; mà pure mi vien compassione di quel buon Cardinale, e Vescovo, e stimerei una somma ingratitudine, se in questo pericolo, che passa non gli prestassi soccorso, poichè noi altri Napoletani siamo molto obbligati a questo Scrittore, ed alla Divina Provvidenza dobbiamo, che ci avesse lasciato quella sua Cronaca; imperocchè altrimenti dove saremmo andati per aver qualche lume delle nostre memorie di que' tempi sì oscuri, e barbari? Dove sotto i Longobardi la notizia di tanti Conti, Contee, e Gastaldati? Dove sotto i Normanni la Storia della lor venuta in Italia, ed in Puglia, ed in Calabria? Dove le tante altre preclare notizie, onde gli Scrittori del Regno di Napoli han potuto-

potuto illustrare le loro Istorie? Niente dico della serie de' Papi, de' Duchi, e Principi di Benevento, di Capua, e di Salerno, e de' titoli degli acquisti del Monastero di Monte Casino, anzi della Chiesa Romana istessa; ed in questo soggetto appunto, che abbiamo per le mani di Benevento, non se ne sarebbe il titolo dell'acquisto, se l'Ostienese l'avesse taciuto. Per quello di Avignone l'Istorie ne son piene; ed ultimamente Giovanni Cristiano *Lumig* nel secondo volume del suo *Codice Diplomatico d'Italia* ce ne ha dato fin allo strumento della compra, che ne fece Papa Clemente VI. dalla nostra Regina Giovanna I. per prezzo di ottanta milla fiorini; mà di questa permuta di Benevento, non se n'ha altro riscontro, se non quello, che ce ne ha lasciato l'Ostienese. Or dunque dovrà comportarsi, che venga ora uno Straniere, e tratti per favoloso questo Scrittore, e che millanti in queste poche sue linee avervi ravvisato cinque errori? Un Lucchese poi, quanto ignorante di queste cose, altrettanto presuntuoso, ed impudente? Or via, man bassa, e non se gli usi compassione alcuna.

Quali dunque sono questi cinque errori, che avete scoperti in queste poche linee di Lione? Eccoli: *Primo è errore il dire, che la Chiesa di Bamberg fosse stata eretta in Cattedrale, ed in Sede Vescovile da Benedetto. Ella fino dall'anno 1006. era stata dichiarata tale da Giovanni XVII. Papa; allorché istituì in Bamberg la Sede Vescovile alle preghiere di Errigo.* Avete finito? Or vedete quanta pazienza ci vuole per voi altri Criticuzzi senza giudizio, e che non sapete negli Scrittori discernere la cagione, che gl' induce a far menzione di qualche fatto, del quale incidentemente occorrerà parlarne fuor dal proprio loro istituto, e soggetto delle loro opere. Lione Ostienese, dovendo parlare di questa permuta di Benevento, e di quali cose si facesse il cambio fra Papa Lione, e l'Imperador Errigo il Negro, dovea per necessità favellar del diritto, che la Chiesa Romana avea sopra la Chiesa di Bamberg, perche potesse farne cambio colla Città di Benevento. Questo diritto non l'acquistò la Chiesa di Roma, se non per la consecrazione, ed erezione in sede Vescovile, che fece Benedetto della Chiesa di Bamberg; onde di questa sola dovea far menzione non delle altre precedenti, per le quali la Chiesa Romana non avea acquistato diritto alcuno, che potesse cambiarlo con Errigo per Benevento. Se l'Ostienese avesse avuto a trattare della Chiesa di Bamberg, siccome han fatto per proprio istituto gli Scrittori Germani, che voi allegate, avrebbe fatto male di tralasciar il come, ed il quando cominciò la Chiesa di Bamberg piano piano per li favori dell' Imperador Errigo il Santo, ad estollerli tanto, fin che non fu contento, se non vide venire un Papa di persona a consecrarla, ad ergerla in sede Vescovile. Dunque tutto ciò, che voi narrate delle precedenti erezioni, non facendo al caso dell' Ostienese, mostra non già alcun errore di questo savio Scrittore, mà sì bene la vostra stupidità, ignoranza, ed impudenza,

Mà il fatto stà, che voi nè men sapete l'origine dell' innalzamento della Chiesa di Bamberg in Cattedrale, e m'obbligate a dirvelo, per sol correggere questa tanta vostra petulanza, ed impertinenza. L'Ostienese disse vero, ch'Errigo fondò, ed innalzò quella Chiesa *ex proprii patrimonii sumptibus*? poiche la Città di Bamberg con tutte le Chiese, Edificj, Predj, Terre colte, ed incolte, che avea intorno: Errigo l'ebbe in proprietà per donazione fatta gliene da Ottone II., come proprio Patrimonio, potendone disporre a suo arbitrio casì tra'vivi, come in ultima volontà. E la carta di questa donazione potrete presso *Gretsero de Divis Bamberg. in vita Henrici*

Henrici Sancti cap. 19. ond'è ch'Errigo, fin da ch'era giovanetto amò tanto questa Città che volle adornarla d'una magnifica Chiesa, alla quale fu in donare cotanto profuso, che (vedendo che non procreava figliuoli) vi consumò anche il dotalizio di Cunigonda sua moglie; quindi Sigeberto Gemblatense scrisse ad Ann. 1004. che di tanta profusione cominciò a sdegnarsene Dioderico Vescovo di Metz fratello di Cunigunda, dicendo: *Et quia liberis carebat, eam omnium rerum suarum heredem facit: unde Deodericus Metensium Episcopus dolens, dotem, & patrimonium sororis suae Cunigundis Imperatricis delegari ab Imperatore Babebergenfi Ecclesiae, rebellat.*

Avendo Errigo fondata, e cotanto arricchita questa Chiesa, ardeva di desiderio d'ergela in Vescovado. Non poteva ciò farsi senza il consenso del Vescovo d'Erbipoli, nel cui territorio era Bamberg. Errigo pose ogni studio per ridurre quel Vescovo a darglielo; ma colui, essendosi accorto dell'ardente brama dell'Imperadore, sebbene se ne mostrava pronto, ricercava però condizioni assai dure, e pesanti. Voleva ch'Errigo ottenesse dal Papa, che la sua Chiesa d'Erbipoli l'ergesse in Arcivescovado, gli procurasse perciò il pallio, e se gli assegnasse per Suffraganeo il Vescovo Aistetense; e fatto questo egli avrebbe smembrato dalla sua Diocesi Bamberg. Tutto accordò, e promise di voler fare Errigo, cotanto era preso dal forte desiderio di veder in quella Chiesa sedere un Vescovo, e mandò Legati in Roma per trattar di questo affare; ma il Papa, non volle confermare l'accordo fatto col Vescovo d'Erbipoli tanto più, che il Vescovo Aistetense ripugnava sottoporsi a quello d'Erbipoli; onde Errigo mutò sentenza, e si pensò ad altro espediente, siccome rapporta Ditmaro lib. 6. pag. 383. e si legge negli *Annali Bambergensi* presso Martino Hoffmanno lib. 1. §. 65. pag. 40., e ne' Scrittori Bambergensi raccolti da Ludevig, ove nel tom. 1. si leggono queste parole: *Accipit conditionem Henricus, & missis Romam nuntius rem summa diligentia perragi jubet. Pontifice autem confirmationem passionis inter Henricum & Episcopum inita, & Palii usum pernegante, & Magingoso, Aistetenfi Episcopo Ecclesiae Wirceburgensi subesse renuente Rex mutat paulatim sententiam.* Si pensò pertanto ad altro mezzo, e finalmente dopo tanti sforzi, ed interposizioni adoperate col Vescovo d'Erbipoli, si ottenne, che lasciato da parte stare que' suoi alti pensieri di voler essere Metropolitano, si contentasse di riceverli in iscambio alcune possessioni, e beni, che Errigo gli avrebbe conceduti nel distretto di Grabfeld, li quali furono, secondo si legge nel diploma riportato della Cronaca di Lorenzo Friefens pag. 1008. *Mainungam in pago Grabfeldico sitam, una cum marca, & Vvaldorf*, siccome fu eseguito nell'anno 1006. assegnando all'incontro il Vescovo d'Erbipoli alla Chiesa di Bamberg a parte della Parrocchia del suo Vescovado. A questa commutazione si cercò la conferma da Papa Giovanni XVII. il quale nel medesimo anno non ebbe difficoltà per sua Bolla, che si legge presso Gretsero cap. 11. di confermarla, e di averla per rata, e legittima, dicendo: *Commutatione facta jure ac legaliter cum Henrico, Wirceburgensi Episcopo, de aliqua parte Parochiae suae sui Episcopatus.*

Questa conferma, che seguì nell'anno 1006. non bisogna confonderla coll'erezione del Vescovado, come avete fatto voi, la qual si fece nel seguente anno 1007. in un Sinodo convocato a Francfort, nel quale alla presenza d'Errigo, e di que' Vescovi fu eletto, ed ordinato Vescovo di Bamberg *Eberardo*, che fu il primo Vescovo,

di quella Chiesa, e per questa ragione negli *Annali Einsidelenfi* presso Ma-
billone Tomo IV. *Analektorum* pag. 479. nella Cronaca Australe presso Friero
tom. 1. pag. 437. presso l'Autore della *Cronaca d'Erpbipoli* pag. 1007. presso Erman-
no Contratto pag. 383. ed il Cronografo Sassone nell'anno 1007. si consegna l'ere-
zione della Chiesa di Bamberg in Cattedrale, essendo in questo anno stato elet-
to, ed ordinato il suo primo Vescovo Eberardo. In questo Sinodo di Francfort
disse Errigo a' Vescovi ivi ragunati. *Episcopatum in Bamberg cum licentia Antisti-
tis mei, facere hactenus concupivi, & hodie perficere volo desiderium*, come si legge
negli Atti di questo Sinodo presso Ditmaro lib. 6. pag. 383. il qual soggiunse,
che all'ora Errigo nominò Eberardo suo Cancelliero per Vescovo, e da gli altri
fu ordinato. *Eberardo tunc Cancellario cura Pastoralis à Rege committitur*. Ciò,
che fu poi anche confermato da Papa Giovanni, il quale se bene con questa
nuova fondazione, Gerardo si fosse sottratto dalla soggezione del Vescovo d'Er-
bipoli; volle però, che rimanesse soggetto, ed ubbidiente al suo Metropolitano,
ch'era l'Arcivescovo di Magonza: *Sit tamen idem suo Metropolitano subjectus at-
que obediens*: siccome si legge presso l'Autore della vita d'Errigo. Dipoi da Bene-
detto VIII. che cominciò, e finalmente da Lione IX. che gli concedette sino all'uso
del Pallio, ne fu sottratto, come più innanzi dirassi. Quindi l'Imperador Errigo
in un Diploma, spedito in Francfort in Novembre di questo stesso anno 1007. che si
legge in *Diplomatum Bambergensium Codicillo* num. 1. pag. 11. 12. 13. disse: *Quendam
nostræ paternæ hereditatis locum Bamberg dictum, in sedem & culmen Episcopatus subliman-
do perveximus, & Romana auctoritate atque venerabilis Henrici Wirceburgensis Episcopi,
ac puro, communique omnium nostri fidelium tam Archiepiscoporum, quam Episcoporum
Abbatumque, necnon Ducum, & Comitum consultu decretoque... stabilivimus, atque corro-
boravimus*.

Conoscete dunque in questo primo errore, che avete voluto notare nell'Ostien-
se, in primo luogo la vostra sciocchezza, e petulanza, che perchè quello Scrit-
tore non fece motto di questa prima erezione, perchè non dovea farlo, non fac-
cendo ciò niente aquello, che dovea narrare della permutta di Benevento; voi
perciò negate, che Benedetto non ci avesse avuto mai parte: e questo è falso,
perchè la consecrazione, ed erezione di Benedetto, della quale parla l'Ostien-
se, si fece dapoi, come sentirete appresso; per secondo avvertite pure in ciò i vostri
errori, avendo confuso gli anni della conferma di Papa Giovanni alla commutazio-
ne fatta col Vescovo d'Erpbipoli, coll'erezione della Chiesa di Bamberg in Cat-
tedrale. Assai più gravi sono quelli, che avete commessi in notare il secondo errore
di Lione Ostien-
se nel num. XLVIII.

Dite in questo così: *Secondo è errore il dire, che la Chiesa Cattedrale fosse conse-
crata da Benedetto Papa. Ella fu consecrata dal Patriarca di Aquilea assistito da più
di trenta Vescovi il 1011*. Scimunito mio trasone, ignorava forse Lione Ostien-
se quella gran celebrità, che si fece nella Cattedrale di Bamberg in quell'anno? A
chi era ignota questa magnifica solennità descritta da Ditmaro, nella quale oltre
al Patriarca d'Aquilea, e tanti Vescovi: *intererant etiam*, come prosiegue Ditmaro,
*regio gaudio Domina Sorores Abbatissæ Sophia, & Aldebrida, quod erat insigne decus
Imperatoria aulæ: Aderat, & incredibilis frequentia Cleri, ac Populi, inter quos multis
Regis indulgentia à Rege donata est, aliis venia repromissa?* Ma che importava al
l'Ostien-
se di riferire questi apparati; celebrità, e feste? Che avea che fare tutto ciò
colla permutta di Benevento? Lione parla della consecrazione, e nuova erezione,

o sia conferma della prima, che ad istanza dell' Imperadore nell'anno seguente 1012. vi fece Papa Benedetto: perchè Errigo non contento di quella celebrità, perduto nell'amore di quella Basilica, avendola renduta più splendida, ed in forma più magnifica; volle anche aver il piacere, che venisse da Roma tutto un Papa in persona a consecrarla colle sue proprie mani, ed ad ergerla in Cattedrale, ed allora si trattò della suggezione, e censo da prestarsi alla Chiesa Romana. Dubitate forse di questa venuta di Benedetto in Bamberga, perchè non volete credere a Lione Ostiense, che il dice, avendovi, mala grazia? Sentite dunque gli Scrittori stessi Germani, che ne rendono pure testimonianza, anzi una Bolla dello stesso Papa Benedetto. Udite Burkardo, il quale nel. *cap. 4. de casibus Monasterii S. Galli pag. 66.* scrisse così. *Henricus juxta Castrum Babenberg nobilem, & divitem Episcopium construxit, & Benedicto Papa vocato Ecclesiam inibi . . . consecrari facit.* Vedi come concorda con quel *advocans Benedictum Papam, ab ipso illam consecrari fecit* di Lione Ostiense. Sentite l'Autore *Vitæ Mainvverci §. 23. pag. 525. Rex Episcopatum (Bambergensem) quem ex integro in suo domate fundavit, terminis ejus ab adjacentibus Episcopis legitimo concambio commutatis . . . speciali jure Romanæ Ecclesiæ tradidit, ut & primæ Sedi debitum honorem divinitus impenderet, & suam plantationem tanto patrocinio firmiter muniret.* E lo stesso scrissero l'Autore della vita presso Canisio pag. 389. e Mariano Scotto ad A. 1011. con qualche diversità fra di loro in consegnar l'anno, poichè, siccome osservò Struvio *Synt. Hist. Germ. diss. 13. §. 26. pag. 386. Marianus Scotus hæc ad A. 1011. Auctor Vitæ Mainvverci ad An. 1013. refert.* Ma non vi rincresca di ascoltar ora l'istesso Pontefice Benedetto, il quale in una sua Bolla rapportata dall'Autore della *Vita Enrici Sancti pag. 305.* parla così: *Venimus Bambergam ubi ab (Henrico) Imperatore suscepti sumus, prout poterat, & noverat melius. Ecclesiam autem cum omni integritate Episcopatus, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, cui Deo auctore præsidemus, & nobis obtulit. Quod videntes æquum consideravimus, seriem hujus nostri Privilegii, & Episcopatus confirmare in perpetuum eumque tibi (Eberhardo) & tuis successoribus concedere ea videlicet ratione, hoc ordine, ut nullus unquam viventium cujuscunque sit dignitatis, vel ordinis contra hanc nostram confirmationem Episcopatus, venire audeat.*

Gli ultimi Scrittori Germani, i più accurati, e diligenti investigatori delle loro memorie, infra' quali sono Struvio, e Simone Federigo Hahn, per pruova di questa consecrazione, e nuova erezione, o sia conferma della precedente, oltre a' riferiti monumenti, si vagliono anche di questo passo di Lione Ostiense, siccome fece Struvio *loc. cit.* che lo trascrive intero, ed il riferito Simone Hahn in *Henrico Sancto*; nè vi notarono questi errori, che vi avete voi scoperto zucca mia da sale, anzi nelle loro Istorie rapportano, che dopo la consecrazione fatta di questa Chiesa dal Patriarca d'Aquileja, Errigo volle, che Papa Benedetto personalmente ne replicasse la cerimonia, che Struvio la consegna nell' anno 1012. dicendo nel *cit. §. 26. pag. 384. Iste etiam Episcopatus, præsentè Benedicto VIII. Papa, peracta Templi Majoris constructione, Ann. 1012. demum fuit consecratus.* Che ve ne pare mio Signor Scopritore d'errori in poche linee di Lione? Ma sentiamo il terzo errore del *num. XLIX. Terzo, è errore il dire, che la Chiesa consecrata da Benedetto fosse la Cattedrale. Nell' anno 1019. andato egli in Bamberga consecrò alle preghiere dell' Imperadore Errigo la Basilica di S. Stefano, che non era altrimenti la Cattedrale. Puossi sentire cosa più sciapita, e stomachevole di questa? Lione Ostiense parla della Chiesa Cat-*
tedrale,

tedrale, e del Vescovado, che fù sottoposto alla Chiesa Romana, e che in ricognizione di questa superiorità dovette pagarle un annuo censo, di che parlarono i riferiti Autori: tutte le quali cose, collo stabilimento del censo seguirono nell'anno 1012. per cui si fece poi con Lione IX. il cambio con Benevento; e voi saltate ad un'altra consecrazione della Basilica di S. Stefano, che seguì sette anni appresso? Era cosa veramente rara a que' tempi, che i Papi portandosi ne' loro viaggi, ora in una Città, ora in un'altra, non si mettesse a consecrar Chiese, dove capitavano, quando n'erano richiesti; e specialmente a' tempi d'Errigo il Santo, di cui la maggior applicazione era in fondar Chiese, e Monasterj, ed assistere a queste funzioni di riti, e celebrità Ecclesiastiche, tanto che non si penò poco a non fargli rinunziare la Corona Imperiale, perchè in tutti i modi voleva farsi, non pur Prete, ma Monaco, e ritirarsi in Monastero a Verdun.

Intorno al *quarto errore*, che notate al *num. L.* non accade far parole, perchè le cose stesse precedentemente dette, voi replicate, e si vede che l'avete posto per arrivare al numero quinario, poichè altrimenti gli errori non sarebbero arrivati a cinque, mà a quattro. Sentiamo adunque il quinto al *n. LI.* che assai più grazioso de' precedenti.

Quinto, è errore il dire, che la Chiesa Cattedrale di Bamberga, eretta dall' Imperador Errigo fosse intitolata a S. Giorgio. Ella era dedicata a San Pietro Principe degli Apostoli, come ne fanno indubitata fede le parole del Diploma Pontificio di Giovanni XVII. Se da altri, che non fosse stato in Germania, venisse questa difficoltà, potrebbe scusarsi, come non pratico de' Santi di que' paesi, sebbene non potrebbe scusarsi di condonare la petulanza, che avendola così chiamata l'Ostiensè, il quale potea ben saperlo, egli avesse voluto far il Ser Contrapponi a sì grave Scrittore; mà essendo uscita dalla vostra penna, almeno nella copia, che deste allo Stampatore, voi che siete stato in Germania, ed avrete forse inteso i Santi suoi più rinomati, che sono per lo più quelli, che si dipingono con arme, e corazza a cavallo, e specialmente di S. Giorgio rinomatissimo: certamente, che questo vostro fallo non può condonarsi, imperciocchè s'uniscono insieme, e l'ignoranza, e la impudenza, e la protervia contra quello Scrittore. Moltissime Chiese in Germania si denominano da più Santi, a' quali furono dedicate, e poche sono, che, se non presentemente presso il volgo, almeno nelle scritture non ritengono quello di S. Giorgio. La Chiesa Cattedrale di Bamberga aveva per suo principal titolo quello della *Vergine Maria*, al quale eran aggiunti anche gli altri di *S. Pietro, e Paolo, e de' Martiri Kiliano, e Giorgio*; onde questa Chiesa negli antichi Diplomi, e da varj Scrittori ora si chiama di S. Pietro, ora di S. Giorgio. Leggete la Raccolta intitolata: *Diplomatum Bambergensium Codicillus*, ed al *num. I. pag. 11. 12.* troverete quel Diploma, di cui poc'anzi se ne sono rapportate le parole, dove Errigo nominando questa Chiesa, disse averla eretta *in honorem Sanctæ Dei Genetricis Mariæ, Sanctorumque Apostolorum Petri, & Pauli, necnon Martyrum Kiliani, atque GEORGII*. Alla Vergine Maria è accaduto in più Chiese ciò, che per lei accadde al suo Figliuolo Gesù nelle Immagini, il quale rimase per appendice, ed all' incontro Maria per figura principale: così molte Chiese si denominarono poi dal nome di qualche Santo aggiunto, e si tralasciò quello della Vergine; e da poichè Chiesa di Bamberga fu da Errigo, in questo trattato col Papa Benedetto offerta a S. Pietro: quindi cominciò più generalmente a chiamarsi di S. Pietro; mà non perciò

perciò i Germani lasciarono di chiamarla di S. Giorgio, siccome fece anche l'Ostienese, da' quali ne fu informato. Mà odo i vostri gridi del numero seguente, che mi chiamano a dar nuovo soccorso al povero Ostienese per un'altra procella, che gli sopraffa: gridate: *Non abbiamo anche finito gli errori in ordine alla Chiesa di Bamberg.* Corriamo adunque per saperli, e vedere se vi sarà speranza di emendarli.

LII. LIII. LIV. LV. LVI.

Profeguite in questi numeri a rapportar le parole dell' Autore dell' Istoria Civile, che avevate interrotte ne' precedenti, che sono: *Così fu fatto; mà bisogno, che l'Imperadore offerisse alla Chiesa di Roma un annuo censo, che fu stabilito d'un generoso cavallo bianco, con tutti i suoi ornamenti, ed arredi, e di cento marche d'argento gn'anno.* Qui pure quell' Autore copiò fedelmente l'Ostienese, che scrisse: *Ab ipso (Benedicto) illam consecrari fecit, atque Episcopalem in ea Sedem constituens, Beato Petro ex integro obtulit, statuto censu per singulos annos equo uno optimo albo, cum omnibus ornamentis, & faleris suis, & centum marchis argenti.* Mà voi per questo stesso gridate: *Non abbiamo ancor finiti gli errori.* Qui appunto, ed in queste altre poche linee io ce ne trovo quattro altri. E quali sono? Eccoli.

Primieramente questo Censo non fu accordato al Papa per l'erezione del Vescovado di Bamberg, come vuole l'Autore, mà fu in contraccambio della donazione dello stesso Vescovado alla S. Sede. Oimè, che qui parmi, che vi abbia sorpreso un brutto accidente, che vi fa delirare. Povero me, io era corso per dar ajuto all'Ostienese, ed ora bisogna affannarmi per dar a voi soccorso, per restituirvi in retto sentimento. Avverta V. P., che il dire, che quel censo fu accordato in contraccambio della donazione dello stesso Vescovado alla Santa Sede, è un parlar contraddittorio, e mostra, che voi stesso non sapete quel, che vi dite: Metta un poco di attenzione per sentir bene ciò, che scrisse l'Ostienese, che io vi ajuterò con altri passi di buoni Autori, anzi colle parole della Bolla stessa di Papa Benedetto per farvelo capire. Vedi che l'Ostienese dice, che Errigo, (avendo il Papa consecrata, e costituita in Sede Vescovile quella Chiesa) *Beato Petro ex integro obtulit.* Così scrisse pure l'Autore della vita *Mainvverci* §. 23. *Rex Episcopatum Bambergensem ... speciali jure Romanæ Ecclesiæ tradidit, ut & primæ Sedi debitum honorem divinitus impenderet, & suam plantationem tanto patrocinio firmitus muniret.* Vi ricorderete anche delle parole poc'anzi rapportate della Bolla di Benedetto: mà forse in questo turbamento vi faranno uscite di mente, bisogna ripetervele: *Venimus Bambergam ubi ab Henrico Imperatore suscepti sumus prout poterat, & noverat melius; Ecclesiam autem cum omni integritate Episcopatus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, cui Deo auctore præsidemus, & nobis obtulit.* Questo, a que' tempi, era il costume quando si volevano sottoporre le Chiese, ed i Vescovadi alla Sede Romana, e renderle a quella soggette; in segno della qual soggezione si prestavano i censi, ed i tributi: non altrimenti, che si praticava ne' Feudioblasi. Così Errigo in remunerazione d'averla il Papa in persona consecrata, ed eretta in Sede Vescovile, la sottopose immediatamente alla Chiesa Romana; imperocchè prima era sotto la giurisdizione dell' Arcivescovo di Magonza: mà quindi si lasciò sotto la spezial protezione Apostolica, stabilendosi in conseguenza di ciò un annuo censo. E perche meglio l'intentiate, voglio rapportarvi anche le parole della Bolla della costituzione di questo censo, e degli Autori, che lo rapportano appunto, come lo scrisse l'Ostienese. Questi disse così: *Episcopalem* in

in ea Sedem constituens, Beato Petro ex integro obtulit, statuto censu per singulos annos Equo uno optimo albo, omnibus ornamentis, & faleris suis senti ora l'Autore medesimo della vita *Mainwerci* §. 27. pag. 526. che scrisse pure lo stesso: *Bevenbergensem fundum Rex cum omnibus pertinentiis suis Beato Petro contradens, Apostolico Præsuli jugiter defendendum commendavit. Et in commemorationem hujus pactionis album ambulatorem cum faleris singulis annis Romano Præsuli dari constituit.* La sopra addotta Bolla del Papa pur dice, che la prestazione *sub nomine pensionis*, dovesse essere, *Equum album nobis, nostrisque successoribus persolvat, cum sella conveniente Romano Pontifici.* Come poi questo censo fosse cresciuto, lo sentirete appresso, quando verremo a rispondere al terzo errore, che in quest' altre poche linee avete scoperto nell' Ostiense. Intanto non bisogna sù ciò perder con voi più parole, perchè dal secondo errore che notate al seguente *Num. LIII.* si vede, che quel brutto accidente non vi è per anche passato, tuttavia continuando il delirio in una maniera più compassionevole, farneticando così.

Secondariamente questo censo fu accordato da Errico I. da' Germani appellato II. a Benedetto Papa VIII. non nell'occasione della Chiesa Cattedrale, mà della Basilica di S. Stefano consecrata dallo stesso Pontefice. Per conoscenza di ambidue questi abbagli si legga la Bolla dell'erezione del Vescovado di Bamberg, spedita da Papa Giovanni XVII. l'anno 1007. da me citata più sopra: e nulla si leggerà di questo censo. Si legga poi il Diploma di Errico III. detto il Negro, fatto in Bamberg l'anno 1020. a Benedetto VIII. e vi si leggerà

Scorgete ora Padre mio quanti spropositi vi sono usciti di bocca. Dite, che questo censo fu accordato, non nell'occasione della Chiesa Cattedrale, mà per la consecrazione della Basilica di S. Stefano; e pure avete letto già, che non pur gli Autori di sopra addotti, mà la Bolla stessa di Benedetto vi smentisce, e vi dice che fu costituito per la Chiesa Cattedrale. Dite che non fu per l'erezione del Vescovado di Bamberg, perchè nella Bolla di Papa Giovanni XVII. del 1007. nulla si legge di questo censo. Certamente, che in quella Bolla non poteva leggersi, poichè il censo fu costituito nel 1012. in tempo di Benedetto, e non di Giovanni nel 1007. Dite che fu per la consecrazione della Basilica di S. Stefano, quando niuno Scrittore fa memoria, che in quella consecrazione si fusse stabilito censo alcuno; e voi stesso avete detto, che quella consecrazione seguì nel 1019., quando di questo censo hassi memoria fin dal 1012. Allegate per ultimo il Diploma d'Errigo il Negro del 1020. quando questo stesso vi convince, che il censo fu costituito per la Chiesa Vescovile di Bamberg, e non già per la Basilica di S. Stefano, rapportandone voi stesso le parole, che dicono: *Sub tuitione præterea Sancti Petri, & vestra, vestrorumque successorum prætaxatum EPISCOPIMUM Bambergensem offerimus, unde sub nostræ pensionis debito Equum unum album phaleratum ex ejusdem loci Episcopo vos annualiter suscepturos sancimus.* Che ve ne pare? io v'ho scoperto il male già, sappiatevene ora per voi stesso guarire; poichè, a mali palesi è facile trovar rimedio.

Passiamo dunque al terzo errore: ed in questo non vi conosco tanta gravità, poichè deriva unicamente da ignoranza. Dite al *Num. LIV.* che Lione Ostiense erra per quelle cento marche di argento, che aggiunge al censo: e la ragione perchè erra? perchè, soggiungete: *In questo Diploma* (intendendo di quel d'Errigo

rito il Negro già detto) non ve le leggo ; e pure il Baronio , che lo trascrive , egli ancora protesta averlo collazionato con quattro manuscritti.

Or vi mostrerò io la ragione , perchè in questo Diploma , nè voi , nè il Baronio avete potuto leggere quelle cento marche d'argento ; e quindi nell'avvenire spero , che farete più conto dell'Ostienſe , che ci ha dato questa notizia. Sappiate adunque , che quando fu costituito questo cenſo tra Errigo il Santo , e Benedetto VIII. non era che d'un cavallo bianco , ben guarnito co' ſuoi arredi , e ſella conveniente ad un Papa : e la preſtazione dovea farſi non in ogn' anno , mà ogni quindici anni ; e così fu convenuto , e ſtabilito nella Bolla di Benedetto , dove ſi legge : *Ut ſingulis quibuſve INDITIONIBUS ſub nomine penſionis , equum album nobis , noſtriſque ſucceſſoribus perſolvat cum ſella conveniente Romano Pontifici.* Dapoi , come ſuole accadere , per l'accortezza de' Papi , e bontà degl' Imperadori piano piano queſto tributo cominciò a crefcere , e ficcome ſi preſtava ogni quindici anni , poi la faccenda ſi riduſſe a doverſi mandare il Cavallo bianco in Roma ogn' anno ; ed in effetto non ſolo in queſto Diploma d'Errigo il Negro ſi legge mutato il *ſingulis Indictionibus* , all' *annualiter* ; mà negli altri antichi Scrittori Germani , ficcome ſi è veduto nell' Autore della vita *Mainwerci* , che diſſe pure : *Et in commemorationem huius paſtionis , album ambulatorem , cum faleris ſingulis annis Romano Praſuli dari conſtituit.* A' tempi di Papa Lione IX. ſi vide creſciuto queſto cenſo a cento marche d'argento di più. Ed i moderni ſcrittori Germani , ficcome Struvio *loc. cit.* , e Simone Hann in *Henrico Sancto pag. 21.* da queſto paſſo dell' Oſtienſe confeſſano aver la notizia di queſto augumento , nel che tanto lo lodano , e commendano. E pure la diſgrazia di queſto rinomato Scrittore porta , che quanto appreſſo gli eſteri ha trovato di ſtima , e commendazione ; altrettanto preſſo i noſtri novelli Criticuzzi ne abbia riportato odio , e diſprezzo.

Conſimile ſventura ſoffre ora per la notizia , che ci dà della commutazione di queſto cenſo colla Città di Benevento , fatta da Lione IX. con Errigo il Negro , coll' occasione di queſto paſſaggio fatto in Germania per ſollecitar le Truppe dell' Imperadore a diſcacciar i Normanni dalla Puglia. A queſto Scrittore dee la Chieſa Romana , che oggi ſi ſappia il legittimo titolo dell' acquiſto di Benevento , poiche gli antichi Scrittori Germani , come coſa non appartenente a loro , lo tacciono. Solo Lione Oſtienſe Scrittore contemporaneo ce lo palèò nella ſua Cronaca. Mà ſentiamo che coſa ci hanno in contrario queſti noſtri Criticuzzi. Ecco , come al *Num. LV.* ſi ſcagliano contra l'Oſtienſe , il quale ben due volte nella ſua Cronaca laſcionne di ciò memoria. Nel *cap. 46. del. lib. 2.* diſſe così : *Postmodum vero Leo nonus Papa vicariationis gratia Beneventum ab Henrico Corradi filio recipiens , praediſtum Episcopium Bambergense ſub ejus diſtione rimifiſit , equo tantum , quem praediximus , ſibi retento.* Nel *cap. 74.* rapportando i negoziati , che Papa Lione ebbe in Germania con Errigo il Negro , ſoggiunſe : *Tunc temporis facta eſt commutatio inter eundem Apoſtolicum , & Imperatorem de Benevento , & Episcopio Bambergense , ſicut jam ſupra retulimus.* Voi al contrario dite così : O ſia la Città , o ſia il Principato di Benevento , ella ſi ſarebbe cambiata per molto poco. Mà la verità ſi è , che ſi cambiò coll' Abbazia di Fulda ancora , e con altri luoghi , e Conventi ch'erano di giuriſdizione del Papa , come ce ne aſſicura Ermanno Contraſto Scrittore contemporaneo. La quale Abbazia di Fulda , ed altri luoghi erano ſtati confermati al Papa dall' iſteſſo Imperadore Errigo nel Diploma più

più sù memmorato. . . Ond'è che l'Imperadore ritenendolo, ed il Papa ricercandolo, si convennero di permutare questo, ed altri luogi colla Città di Benevento.

Mà non v'accorgete quì della vostra non meno ignoranza, che impudenza? Che ha che fare la transazione fatta col Papa per le pretensioni sopra la Badia di Fulda, della quale parla Ermanno Contratto: colla permuta di Benevento, e censo del Vescovado di Bamberg, della quale parla Ostiense? la pretensione, che avea il Papa sopra la Badia di Fulda? ed alcuni altri luoghi, e conventi di Germania, l'avea promossa molto tempo avanti, che fosse in questo anno 1052. con Errigo in Vormazia. La pretensione si fondava, che perche quella Badia e Conventi erano stati offerti anticamente a S. Pietro, ciò che non importava altro, salvo che mettergli sotto la spezial protezione di quel Santo, affinche i Papi colle loro scomuniche l'avesser difesi contra ogni invasore; pretendeva poi la Corte di Roma, che queste obblazioni importassero soggezione, sicchè fossero di sua giurisdizione: mà i Germani non ci diedero mai orecchio. In questa occasione Lione IX. tanto seppe fare, finch' Errigo, il quale pure in Italia avea concesso a varj Monasterj simili protezioni, spedendo a lor favore Imperiali *Precetti*, che chiamavano a que' tempi *Mundiburdi*, e che pur pretendeva perciò esser sottoposti alla Camera Imperiale; fatte esaminare le vicendevoli pretensioni, venisse poi a quella transazione, cioè, che il Papa cedesse alle sue ragioni sopra la Badia di Fulda, ed altri luoghi, e Conventi di Germania: ed Errigo all'incontro cedesse al Papa quelle appartenenti all'Imperadore ne' luoghi d'Italia. Di questa transazione parla Ermanno Contratto ad A. 1053. pag. 334. di cui eccone le parole: *Imperator cum Domino Papa multisque Episcopis, & Principibus, natalem Domini Wormatia egit ubi Papa, SICUT DUDUM CÆPERAT, Fuldensem Abbatiam, aliaque nonnulla loca, & Coenobia, quæ Sancto Petro antiquitus donata feruntur, ab Imperatore reposcens exegisset, demum Imperator pleraque in ultramontanis partibus ad suum jus pertinentia procis alpinis illis per concambium tradidit.*

Lione Ostiense all'incontro quì non parla di transazione, o commutazione di ragioni, e vicendevoli pretensioni sopra Monasterj, e Badie; mà di permuta della Città di Benevento col Vescovado di Bamberg, sopra di che fra il Papa, e l'Imperadore non vi era contratto, nè vi fu mai precedente lite, o pretensione promossa: da Errigo si pagava il Censo, e si riconosceva quella Cattedrale per soggetta, e ligia della Chiesa Romana. Per sottrarla adunque da questa soggezione, offerse la Città di Benevento al Papa, il quale trovandoci il suo vantaggio, accettò il partito, e si fece la permuta. Nè credea, che fosse sì sciocco Errigo, che per sottrarsi da quel censo volesse dar una Città come Benevento al Papa, se fosse stata allora in suo potere. Quella Città si possedeva da Pandolfo Principe di Benevento, ed i Beneventani erano venuti a tanta insolenza in non voler riconoscere l'Imperador Errigo per Sovrano, che giunsero fino a chiudergli le porte della Città in faccia, e non ve lo fecero entrare; anzi villanamente osarono con ingiurie maltrattare anche la fuocera, che dal Monte Gargano era tornata a Benevento, siccome avrete potuto sapere dallo stesso Ermanno Contratto, che tanto avete in bocca, il quale ad A. 1007. pag. 328. scrisse: *Socru Imperatoris de Monte Gargana reversa, orto tumultu, Beneventani Cives, quibusdam eam injuriis afficiunt.* Di che Errigo ne concepì contra i medesimi odio grandissimo, e non potendosene vendicare, per averne rimandato indietro parte del suo esercito, e per non aver forze

forze bastanti per reprimere quelle de' Normanni, li quali collegati col Principe Pandolfo s'erano impadroniti di quasi tutto il Principato di Benevento; si curò poco di cambiare quella odiata Città, per vedere libera la sua Cattedrale di Bamberg. All'incontro Papa Lione, il quale tornava in Italia alla testa di un fioritissimo esercito di valorosi Alemanni, che gli aveva accordati l'Imperadore, crede facile l'impresa di scacciar da Benevento Pandolfo, e soggettarli i Beneventani. Siccome in effetto alla fama di questa poderosa spedizione, Pandolfo col suo figliuolo Landolfo scapparono tosto da Benevento; ed il Papa non perdè tempo di eleggervi un nuovo Principe, qual fu Rodolfo, *in Beneventanum Principem jam electus*, come dice l'Ostienese citato *cap. 87.* a cui diede il comando di parte del suo esercito. Mà l'infelice successo di questa spedizione guastò tutti i beni concepiti disegni, siccome è noto dall'Istorie, ed io n'accennerò qualche cosa più innanzi per risposta dell'altre vostre sciapite Critiche.

Così quando al *Num. LVI.* riprendendo l'Autore dell'Istoria Civile, che con verità avea scritto: *Non abbiamo scrittore più antico, che parli di questa commutazione, che Lione Ostienese*: voi soggiungete: *Ne parla, come si è visto di sopra n. 46. Ermanno Contratto*: non sappete quel, che vi dire, non leggendo gli Autori, che allegate, che vi potrebbero pure far avvertiti de' vostri errori; poichè Ermanno parla d'altro, che della commutazione di Benevento. E gli stessi ultimi Scrittori Germani, siccome gli allegati Struvio, e Simone Hahn, a Lione Ostienese si dichiarano dover questa notizia, che fu il primo a darcela; onde perciò si vagliono della sua autorità, e di questi suoi luoghi, rapportandola nelle loro Storie, come una verace, e fedele testimonianza. Solamente quel gravissimo Autore ha incontrato questa disgrazia con voi altri Criticuzzi schizzinosi, che vi pute tutto ciò, ch'escè dalla di lui bocca; sicchè in questa risposta mi avete obbligato più a prendere la difesa di Lione Ostienese, che dell'Autore dell'Istoria Civile. Fuvvi perciò gran contrasto fra due miei amici, intorno al titolo, che dovea mettere a questa risposta. Uno, vedendo non meno la scipitezza, e puerilità delle vostre Notarelle, che l'impudenza, e sfacciataggine, colla quale eravate mosso a darle alle stampe: ci aveva adatto un brutto per voi, e vituperoso titolo. L'altro più benigno, e mansueto, in tutte le maniere voleva, che si ponesse questo: *Apologia del Cardinale Lione Vescovo Ostienese contro le cavillazioni, ed impertinenze dell'Anonimo Lucchese*: allegandomi, e premendomi a ciò fare coll'esempio del P. Paolo Servita, il quale rispondendo alle opposizioni fatte dal Cardinale Bellarmino alle sue considerazioni sopra le censure di Paolo V. contro la Repubblica di Venezia: vedendo, che non tanto percolevano lui, quanto Giovanni Gersone: nella replica vi pose questo titolo: *Apologia a' Trattati, ed alle Risolutioni di Giovanni Gersone sopra la validità delle scomuniche, per l'opposizioni fatte dal Cardinale Bellarmino*. Mà io, che non voglio entrare in questi paragoni, che soglion riuscire sempre odiosi, ho lasciato correre quello, che state ora leggendo.

LVII. LVIII. LIX. LX. LXI. LXII.

In questi Numeri pare che il nostro comune Amico vi abbia posto in libertà, tutto scapolo, e solo, onde lasciando di far il Critico, tornate al vostro mestiere di far il Predicatore; poichè con belle rettoriche, ed acuti concetti predicabili vi

(m)

met-

mettete a scusare Papa Lione in quella militar spedizione: a dire che il male lo fecero i Pugliesi, che finistramente l'informarono degli andamenti de' Normanni, e gli Alemanni, che fidando al proprio valore, vollero in tutte le maniere venire alle mani con coloro: Che Lione procurò sempre averci pace: e che non fu gran cosa averlo i Normanni nella sua prigionia, trattato con tanto rispetto, e riverenza. Mà Padre mio, quì non ci voglion ciarle, e barzellerte: queste serbatevele per li Pulpiti, ove sete solo a parlare, e non vi è chi vi possa contraddire. Quì si parla di fatti storici, accaduti son'ormai scorsi sette secoli, e perciò bisogna stare a quel, che ne dissero gli scrittori di que' tempi, e non alle vostre declamazioni.

Perciò, che riguarda la prima parte della vostro predica, contenuta ne' due primi Numeri LVII. LVIII. dove vi sforzate dar a sentire, che Papa Lione andò in Germania per sedare le discordie insorte fra l'Imperadore, ed Andrea Re d'Ungheria e che questo fu il suo fine principale, ancorche trovandosi in Germania avesse chiesto soccorso ad Errigo contra i Normanni, i quali da' Pugliesi, e non da quel Santo Papa furono descritti a Cesare per ambiziosi, ed usurpatori; vorrei che fosse così, mà Padre mio, l'Istoria tutta vi è contraria. Chi nega, che il Papa, come uomo dabbene non avesse procurato di porre pace tra l'Imperadore, ed il Re d'Ungheria? Mà dal successo si vide, che le sue interposizioni niente giovarono, e se ne curò poco. Più gli premeva di discacciare i fastidiosi Normanni da Puglia, i quali sovente facevano delle scappate non solo sopra il Principato di Benevento, mà sopra i beni delle Chiese, e poco conto facevano dell'Imperadore, e molto meno del Papa. Chi ha negato (anzi l'Autore dell'Istoria Civile in molto luoghi l'afferma) che i Pugliesi stimolarono il Papa ad andar in Germania a cercar ajuto all'Imperadore, perche gli liberasse dal giogo pesante de' Normanni, descrivendogli per gente iniqua, e tiranna, mescolando colle cose vere, anche le false, come suol accadere de' malcontenti, che aggravano i fatti? Quindi Guglielmo Pugliese, i cui versi voi avete storpiati, cantò:

Veris commiscens fallacia...

Mà Papa Lione, siccome sono tutti coloro, che volentieri prestano credenza a quelle cose che vogliono, sentendo con piacere le loro querele, lor diede intera fede, e credendole vere, così le diede anche a credere all'Imperador Errigo. E trovandosi a reggere la Chiesa Romana reputo mancare al suo proprio dovere, se non pensasse agl'interessi di quella, e non seguitasse le orme de' suoi predecessori, di star sempre attenti, e vigilantissimi, non la soverchia potenza delle Nazioni straniere sopraface sse l'Italia, e Roma; essendo già a' suoi tempi passata ivi per base fondamentale di quel Governo la massima di reprimere in Italia ne' loro principj qualche nascente Imperio, ed accorrere a tempo, prima che si facesse poderoso, e grande. Nè Lione fu il primo a stuzzicare l'Imperador Errigo il Negro contra i Normanni: n' avea egli un'esempio ben recente del suo predecessore Clemente II. il quale venuto, che fu in Roma Errigo ad incoronarsi coll'Imperadrice Agnese; lo stimolò ad andar sudito a Capua contra i Normanni. Sicchè Lione adoperò solite cose, quando portatosi in Germania stimolò Errigo a dargli Truppe per cacciare coloro d'Italia. Nè quello scrupolo, che avete voi, mio Padre predicatore, di confessare questi fatti nella persona di Lione, l'ebbe l'altro Lione Vescovo d'Ostia, il quale nettamente scrisse al

cit.

cit. cap. 74. che *Expellendorum Normannorum gratia, ultra montes ad Imperatorem abiit, milites ab inde conducturus*. Nè Lupo Protospata, il quale notando nell'anno 1053. la Battaglia seguita per ciò in Puglia tra' Normanni, e gli Alemanni, disse: *Normanni fecerunt bellum cum Alemanis, quos Papa Leo adduxerat, & vicerunt*. Nè quanti mai Istorici narrarono questi successi. Anzi gli Scrittori Germani, e lo stesso Ermanno Contratto, che vi è tanto a cuore, non potè tralasciare, come cosa pur troppo palese, e notoria, di dire, che Papa Leone, delle oppressioni, che facevano i Normanni in Italia, e delle querele de' Sudditi n'empì la Germania, inducèndo perciò l'Imperador Errigo a dargli soccorso. Ecco le sue parole ad A. 1053. pag. 339. *Normanni viribus adaucti indigentes bello premere, injustum dominatum invadere, heredibus legitimis Castella, prædia, domus, uxores etiam, quibus libuit vi auferre, res Ecclesiarum diripere, postremo divina, & humana omnia prout viribus plus poterant, jura confundere; nec jam Apostolico Pontifici, nec ipsi Imperatori nisi tantum verbotenus cedere*.

Niuno eziandio ebbe scrupolo di narrare, che ottenuto, ch'ebbe da Errigo un valido Esercito, del quale ne fu dato il supremo commando al Papa stesso Gebeard Vescovo d'Eichstat, Consigliere dell'Imperadore, di questo fatto ne riprese agramente l'Imperadore sicchè parte dell'Esercito fece tornar indietro, siccome narra l'Ostienese istesso; il quale nel cap. 87. dice, che calato il Papa in Italia con quelle Truppe Allemanne, che si trovarono giàpartite prima del contr'ordine fatto dare dal Vescovo Gebeardo: egli vedendosi scemato perciò il suo esercito, fece lega con gli altri Principi di Campagna, ed unì da questi luoghi altre milizie per calare in Puglia a combattere co' Normanni: *Adjunctis sibi ferè cunctis partium istarum militibus, Apuliam cum Normannis dimicaturus perrexerat anno Domini 1053., & ex parte quidem Apostolici Rodulfus in Beneventanum Principem jam electus, & Guarnerius Svevus signa suscollunt*. Ed in questa ragunanza, che fece fare il Papa di Soldati in campagna per accrescerne il numero, non si perdonò nemmeno a' Chierici, arrolando sotto le bandiere tutticoloro, che potea avere, siccome narra Lamberto presso il Baronio ad A. 1053. num. 3. dicendo: *Item alios quamplures, tam Clericos, quam Laicos in re militari probatissimos*. Nè il Sigonio ad An. 1050. nè quanti mai hanno nelle loro Storie narrati questi successi, si sono astenuti di rapportare, come cosa pur troppo notoria, che Papa Leone IX. cominciando ad avere per sospetta la crescente potenza de' Normanni, fece lega co' Principi di Campagna, colle Città d'Italia, e coll' Imperador Errigo: la qual lega partorì quella sanguinosa guerra, che nel 1053. seguì in Puglia. Nè certamente Papa Leone è Santo per questo fatto, mà per lo pentimento, che poi n'ebbe, vedendone *per giudizio di Dio*,¹ come dice l'Ostienese, l'infelice successo, e per la gran sua pietà, ed integrità di costumi, e per le altre insigni virtù, che l'adornavano.

Passiamo ora alla seconda Parte della vostra Predica, contenuta ne' quattro altri seguenti numeri, dove non sò che farneticate d'Ambasciatori, d'aspre risposte, e cento altre inezie. I Normanni vedendo un sì prodigioso numero di soldati, che contra loro avea ammassati il Papa, scorgendosi inferiori di forze, gli chiezer pace. Papa Leone l'accordò loro volentieri, mà con una leggier condizione: purchè fossero usciti d'Italia. Chi ha mai negato, che questa dura risposta fu data dal Papa, perchè i Tedeschi fidando al proprio valore, al maggior numero di Truppe, e schernendo i Normanni per la lor bassa statura, s'ebbero

la vittoria in mano? Anzi l'Autore stesso dell'Istoria Civile espressamente lo nota alla pag. 45. dicendo: *Stimolato anche dagli Alemanni, che dalla statura bassa de' Normanni ne concepirono disprezzo* Si venne dunque a fiera Battaglia, dove ferocemente pugnossi, ed in tre ardite azioni i Normanni si portarono sì valorosamente, che fu l'Esercito nimico interamente sconfitto, e tagliato a pezzi: *Omnibus (dice l'Ostiensis loc. cit.) tandem in ipso certamine trucidatis, Normanni Dei judicio extitere victores.* Il Papa, che non molto lontano fu spettatore di sì fiera tragedia, circondato da' Normanni, fu obbligato a rendersi, i quali, siccome narra l'Anonimo di Bari ad An. 1052. *Comprehenserunt illum, & portaverunt Benevento, tamen cum honoribus:*

Or quì bisogna, dandomene voi l'occasione, che io finisca questa mia Predica con un'altra apostrofe. Narrando l'Autore dell'Istoria Civile gli atti di pietà, di riverenza, di rispetto, che i Normanni, e specialmente il Conte Umfredo praticarono in questo successo col Pontefice Lione, lasciandolo in libertà, ed accompagnandolo con molto onore infino a Benevento, dove il Conte Umfredo gli promise, che quando gli piacesse di tornar in Roma, l'avrebbe egli accompagnato infino a Capua, siccome con effetto questo Principe adempì la promessa fattagli; voi insultandolo non avete avuto la vergogna, ed il rossore di dire: *che l'argomentare la pietà de' Normanni dal non aver essi usato violenza alcuna contra S. Lione, ed averlo più tosto venerato, e rispettato, come l'argomenta il nostro Autore, è la stessa cosa, che il voler dedurre esser stato Attila un uomo pio, e religioso, perchè s'appiacevoli, e si umiliò alla comparsa di S. Lione il grande.* Impudente trasone, che attenti col tuo rio veleno corrompere, e malignare l'azione più eroica, e gloriosa del Conte Umfredo, e de' suoi generosi Normanni, celebrata dalle penne di tutti gli Storici, e per la quale la lor fama correrà luminosa, ed immortale per tutti i Secoli; e voi non v'arrossite paragonargli in ciò con Attila, al quale venne un Papa in atto umile, e supplichevole, non già alla Testa d'un Esercito armato per disfar lui, e le sue genti. E che volete con questo? far verificare ciò, che i tristi di voi borbottano, che con Preti, Frati, e Monaci non bisogna usar misericordia alcuna, nè atto di pietà, di commiserazione, o d'altra virtù, perchè tutto si ci perde, e lo stesso è, che usarlo con ingrati, e sconoscenti, o stupidi, ed insensati: anzi che sovente peggiorano, usandosi loro moderazione, e cortesia? Meglio dunque fece l'Imperadore Carlo V. che strinse Clemente VII. nel Castello di S. Angelo, e gli diede per custodia il Capitan Alarcone, il quale avendolo ridotto in abitazioni anguste, lo trattò con tanta acerbità, quanto ben sà chiunque ha letto quella Storia, che v'è scritta pe' boccali. Mà passiamo avanti.

LXIII. LXIV. LXV. LXVI. LXVII.

Oimè, in questi numeri vi veggio accompagnato un'altra volta col nostro comune Amico, e quelch'è peggio co' squadri alla mano, e calendarj alla Cintola, Nuovi punti di luna, e nuove epatte, ed indizioni s'avranno a notare: nuove seccaggini, e puerilità. Mà sappi, che io da ora innanzi, per quel poco, che mi resta di cammino, non voglio seccarmi di vantaggio con voi il cervello. Bastantemente me l'avete inaridito, e farei molto dappoco, se passatone il pericolo, non sapessi per l'avvenire sfuggir ogni occasione d'inciamparvi di nuovo. Abbreviamo adunque: Che ci è di nuovo in queste criticature.

Nella

Nella Prima evvi notato un grand'errore , poichè l'Autore dell' Istoria Civile alla pag. 49. dice , che Vittore II. morì in Firenze : quando sebbene Lione Ostiense nel lib. 2. cap. 96. dica che morì in Toscana , nondimeno non specifica Firenze. Il Baronio fu quello , che per l'autorità di un'altro passo dell'Ostiensè , scrisse esser morto in Firenze , mà s'ingannò , perchè chiara , e lampante cosa è , che ivi l'Ostiensè parla di Stefano IX. non di Vittore II. Avrete dunque trovata voi qual fosse quella Città di Toscana , dove Vittore morì ; ditela , perchè si vegga , che non fu Firenze , poichè dicendo l'Ostiensè , che Vittore morì in Toscana , anche se non avesse specificato il nome della Città si dee intendere Firenze , Città principale della medesima , dove i Papi solevano fare soggiorno. Io non la sò qual fosse stata , replicate. Basta il Baronio s'ingannò , poichè l'Ostiensè parla ivi di Stefano IX. e non di Vittore II. Ah sciocco impostore , come con una fronte dura più che un macigno potete dire , che l'Ostiensè in quel passo del lib. 3. parli di Stefano , quando parla di Vittore ? Il Baronio perciò specificò Firenze , perchè l'Ostiensè stesso nel libro 3. cap. 7. disse , che Vittore dimorava in Firenze. Quivi fa , che andassero a trovarlo Alfano , e Desiderio ; ed a chi Pontefice ? ad Victorem Papam , dice chiaramente l'Ostiensè , li quali , soggiugne : ad Romanum Pontificem in Tusciam proficiscuntur , eumque apud Florentiam remorantem , reperiunt. E come cosa chiara , e manifesta , non pur il Baronio , mà tutti gli altri scrissero lo stesso , onde l'Abate della Noce , senza punto dubitarne notò nel cap. 97. del lib. 2. Obiit Victor Secundus Florentiae anno 1097. Di Papa Stefano Successore di Vittore , e della sua morte seguita pure in Firenze parla ancor l'Ostiensè ben due volte , mà nel lib. 2. al cap. 100. dicendo : apud Urbem Florentiam obiit ; e nel lib. 3. cap. 9. ivi : illo apud Florentiam defuncto , atque sepulto. Andate adunque , e se potete vergonatevi di tanta sfacciataggine , ed impudenza. Veniamo alla seconda critica , mà non siamo ancora usciti dalla prima , poichè avendo detto quell' Autore , che Vittore morì in Firenze nel 1057. due anni dopo la sua esaltazione ; la Notarella prosiegue a dire : Nell' assegnare il tempo della sua Sede , parla qui il nostro Autore in numero rotondo , com'è costume di molti Storici : del rimanente egli sedè più di due anni : come pure parla in numero rotondo , quando alla pag. 50. dice , che Errigo Imperadore era morto un' anno avanti al Papa : perchè veramente Errigo morì secondo Mariano Scoto , alli 5. di Ottobre del 1056. e'l Papa a 28. di Luglio del 1057. E pur tornate a feccarmi con questi frantumi di giorni , e di settimane. Vorreste veramente , farmi perdere la pazienza : Avanti dunque.

Nella seconda si nota , che l'Autore dell'Istoria Civile pag. 52. disse , che l'Antipapa Benedetto domandò perdono a Nicolò II. , e protestò . che gli era stata fatta violenza da alcuni Signori Romani , li quali di notte , e con gente armata , lo posero per forza nella S. Sede , in un Sinodo : quando questa protesta non si fece in pubblico , mà privatamente a' piedi del Papa. Tali atti , e proteste non soglionfi mai fare privatamente , mà in pubblico per maggior decoro , e riputazione de' veri Pontefici , e perchè da tutti si sappia l'attentato , e l'emenda ; e perciò passate avanti. Nella terza , e nella quarta si notano due errori intorno a Michele Stratiotico : il primo , che non volontariamente lasciò la Corona , mà fu costretto di lasciarla ; il secondo , che si ritirò sì bene nel Tempio di S. Sofia in abito di privato , mà non si rendè Monaco. Molti Autori così scrissero , come scrisse lo Storico Civile ; nè

era dell' incombenza di quello Scrittore esaminare se quella rinunzia fu semplicemente volontaria, ovvero *spontè coacta*; e molto meno se quell' abito privato, che prese Stratiotico, ritirandosi in S. Sofia, fosse stato di Monaco, o di Laico. Avanti: Nella quinta, dicendo l' Autore dell' Istoria Civile alla pag. 53., che Isacio Comneno fu salutato Imperadore l'anno 1058. viene la Notarella a dire, che secondo l'Era Costantinopolitana quella salutazione accadde nell' *Indizione X. anno Mundi 1056. che corrisponde all' anno 1057. della nostra*. Tornate un'altra volta all'Ere, Indizioni, e calcoli? e di più numerando gli anni del Mondo, secondo il costume de' Greci; e pure dovevate sapere, che non tutti concordano in adattar quell' Era colla nostra, poichè non tutti serbano il computo degli Settanta in fissare l'anno primo di Cristo nell' anno 5509. del Mondo, variando chi in un solo anno, ed altri in più anni, siccome avete potuto vedere in Mabillone, ed altri. Mà voi già mi fate entrar di nuovo in queste seccaggini, perciò torno a dirvi. Avanti. Non ci è più d'andar avanti, abbiamo finito i numeri di questa Classe. Un solo ce ne rimane, che è l'ultimo, nel quale si tratta dell' esaltazione del Conte Roberto in Duca. Come abbiarno finito? A quanto arriva, il numero di queste critiche? A LXVIII. in tutto. E perchè finir qui? Alla maniera usata si poteva far crescere il numero a quanto si voleva, almeno si fosse citato fino al novantanove, numero assai più magnifico, e sonoro. L'ultimo, che rimane, poichè tratta dell' esaltazione di Roberto, serbatemelo a parte, affinchè almanco non si finisca con un' altra seccaggine.

LXVIII. Ed Ultimo.

L'Autore dell' Istoria Civile scrivendo alla pag. 53. che Roberto Guiscardo nelle prospere spedizioni di Calabria, dopo essersi renduto Signore della Città di Reggio, capo di quella Provincia, non si contentò più del titolo di Conte: mà con solenne augurio, e celebrità fecesi la prima volta salutare, ed acclamare Duca di Puglia, e di Calabria, siccome appunto scrisse l'Ostiense lib. 3. cap. 16. *Regium Urbem obsidens, capit, & ex tunc capit Dux appellari*: soggiugne così, non come voi Ser Guastatore: *Chi a Roberto conferisse questo nuovo titolo di Duca, non è di tutti conforme il sentimento. Lione Vescovo d'Ostia par, che accenni che fu una casuale acclamazione del Popolo; mà Ciropolara dice che i Signori, e Baroni Pugliesi suoi Vassalli, vedendo che egli allo Stato di Puglia aveva aggiunto la Calabria, con pubblico Consiglio, ritenendo per essi i titoli di Conti sopra le Terre, che si avevano divise, decretarono il titolo Ducale a Roberto: donde si convince l'errore del Sigonio, il quale riputò, che insuperbito Roberto per l'espugnazione di Reggio in Calabria, e poco dappoi di Troja in Puglia, disdegnando l'antico titolo di Conte, per se stesso, e di sua propria autorità s'intitolasse Duca di Puglia, e di Calabria.* E poco prima avea anche rapportato il parere di Cammillo Pellegrino sopra questa mutazione di titolo, dicendo: *mà il Pellegrino fa vedere, che Roberto ad emulazione de' Greci, e per rintuzzare il lor fasto lo facesse.* Qui ciascun vede, che si parla della maniera tenuta, quando la prima volta Roberto appropriossi questo titolo, dopo l'espugnazione di Reggio in Calabria, e di Troja in Puglia. Che cosa ci avete voi in contrario mio Signore Critico? Eccolo: *Ragionando l'Autore di chi desse il titolo di Duca l'anno 1059. al Duca Roberto, si è dimenticato di riferire l'autorità d'un celebre Scrittore da lui stimato, e seguito, e che è più antico di Lione Ostiense, e del Sigonio, come colui, che scrisse avanti il 1088.*
e fu

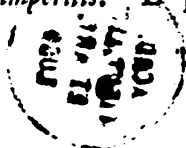
e fu di queste cose oculato testimonio. Egli è Guglielmo Pugliese: il quale ragionando del Concilio di Melfi, celebrato da Nicolao II. nello stesso anno 1059. in cui Roberto comparve col titolo di Duca, dice così;

*Finita Synodo multorum Papa rogatu;
Robertum donat Nicolaus honore Ducali &c.*

Non se ne dimenticò, caro mio Cinciglione, quell' Autore di questa confermadi Papa Nicolao, e de' versi, che recate di Guglielmo Pugliese, che pur si trascrivono dal medesimo Autore nel lib. 10. alla pag. 65. Nè se ne dimenticò Lione Ostiense che pur la rammenta. Ma voi che i libri non solete leggergli, se non a pezzi, e che anche ponendovi a far il critico volete sfuggir ogni travaglio, cotanto vi piace la poltroneria, e che non avete discernimento bastante da distinguere quella, che fu prima acclamazione, e salutatione di Duca in Roberto, dalla conferma, che nella prima Investitura della Puglia, e della Calabria gli diede Nicolò II.; non è maraviglia, che il poco giudicio, e la molta ignoranza vi porti a farneticar così. Dopo questa acclamazione, nella prima Investitura di Niccolò seguì ciò, che rapporta il Pugliese. Leggete l'Autore medesimo alla cit. pag. 65. che vi dice *Questa prima investitura, perciò, che riguarda la persona di Roberto, non abbracciava altro, che il Ducato di Puglia, e di Calabria, come cantò il nostro Guglielmo Pugliese.*

*Robertum donat Nicolaus honore Ducali....
Unde sibi Calaber concessus, & Apulus omnis.*

Nè di questa conferma se ne dimenticò Lione Ostiense, il quale nel cit. cap. 16. espressamente tale chiamola, dicendo: *His quoque diebus* (parlando di Papa Nicolò) *& Riccardo Principatum Capuanum, & Roberto Ducatum Apuliae, & Calabriae, atque Siciliae CONFIRMAVIT.* Quindi tutti gli Autori chiamarono questo atto, per quello, che s'attiene al Titolo, *conferma*, distinguendola dalla prima acclamazione di Duca dopo la conquista di Reggio, e di Troja; e sol notano fra il Pugliese, e l'Ostiense varietà intorno agli stati compresi in questa prima Investitura, nella quale il Pugliese sol vi comprende la Puglia, e la Calabria: siccome avvertì Inveges negli Annali di Palermo part. 3. pag. 52. dicendo: *L'Ostiense scrive che li confermò il nuovo titolo Ducale, che Guiscardo avea preso di sua autorità. L'istesso canta il Pugliese. Ma l'Ostiense vuole, che l'investisse di Trè Stati. Puglia, Calabria, e Sicilia, ancorchè a questi tempi fosse soggetta a Saracini... Roberto Apuliae, Calabriae, & Siciliae Ducatum confirmavit.* Che ve ne pare? Non si vede chiaramente, che con un costante tenore avete voluto finir così bene queste vostre Criticature, come l'avete cominciate, affine che il principio, ed il mezzo corrispondano esattamente al fine? Sò che voi avete un grande scudo per coprire tante sciocchezze, quant'è quello della vostra ignoranza prodigiosa; mà le tante impudenti imposture, e sciapite cavillazioni, e le tante sfacciate impertinenze, non con altro potrete coprirle, se non colla vostra fronte marmorea, che vi serve di celata, e colla vostra gran cappa, che vi ammantata. Credo che voi stesso potrete ora comprendere, chi sia colui, che *offundit nebulas imperitis.* E poichè avete voluto finire con un



un passo di S. Girolamo, che quanto vi stia a proposito, ben anche potrete ora comprenderlo: voglio ancor io mandarvi a Casa con un avvertimento di questo medesimo Santo, il quale d'un'altra razza d'ignoranti presuntuosi vostri pari parlando; disse nell' Epist. ad Lucinium: *Qui scribunt, non quid inveniunt, sed quod intelligunt; & dum alienos errores emendare nituntur, ostendunt suos.* Ed alla perfine dal tanto, ch'io v'ho predicato, voi qual faccente Predicatore, cavatene questa moralità, cioè, che non dee l'uomo impigliarsi di quelle cose, in cui non è istruito, e non sà nulla, perche darà da ridere fino a' ragazzi; siccome, per quello, che ne scrive Plinio 35. 10. avvenne ad Alessandro, il quale entrato un dì nell'Officina d'Apele, e messosi a ragionar disadattamente di pittura, fu alla cortese avvertito dal Maestro a tacere, perchè i figliuoli, che macinavano i colori, se ne ridevano. Che quanto al rimanente di ciò ch'è occorso fra l'Autore dell'Istoria Civile, e'l vostro amico, credo averne veduta una dipintura appo Filostrato, che non lascerò di porvela sotto gli occhi per vostra consolazione. Narra dunque il detto Autore lib. 1. de vit. Sophist. c. 19., che ad un Rettore, per nome Niceta, venuto in disgrazia del Governadore di Smirna, gli convenne andar in Roma dall'Imperadore Nerva, per giustificare sue ragioni; Un uomo di mal talento, colto il tempo della colui assenza, volle trarne profitto, e diede fuori un libro intitolato: *Nicetas expurgatus*, dove faceva la critica delle di lui opere. Mà le buone genti condannando l'audacia, e la soperchieria del censore, ed abburattato lo scritto di lui, nè scortovi altro, che molto agrume, e poca buona fede, ed in somma delle somme certi pochi erroruzzi in Gramatica, magnificati con grande ostentazione; sentenziarono, non aver colui fatto altro, che *le spoglie de' pigmei attaccarle ad un Colosso*: che poi divenne una forma proverbiale mentovata anche dal Manuzio. Mi si dice, che in Greco quelle parole hanno maggior espressione, onde potrà V. R. ch'è sì gran Grecante, ch'è un subbisso, ficcome miracolosamente mostrò in quelle diserte notarelle appiccate dietro alla Merope del Maffei, sicche ne sfordì tutta la magna Grecia: la qual pensando trovar in lei un sermonatore affai mediocre nell'arte, come s'era fin allora creduto; avvisò nella vostra persona un Greco, che secondo il calcolo, e l'apprezzo di Strabone, lib. 6. non che altri, mà il primo de' Co-tronesi non l'avria pareggiato. E crebbe lo stupore, quando vide la R. S. tantosto trasformata in pelator di Tragedie, e così ingrechito montar in bigoncia, e profferir quella definitiva sentenza del primato fra Tragici Italiani; cosa che a buon senno non l'avvrebbe fatta niuno, se non chi hà il cervello sopra la berretta. Potrà, dico, ella portarsi ad abbeverar nel Greco originale di Filostrato, ed ivi tra Sofisti *gracari*, & *pergracari* a suo grand'agio, finche le faccia noja. Questa briga, Padre, sarebbe per voi: e non già metter al punto gl'Istorici, e far il censore; perchè così facendo ve ne seguirà sempre ciò, ch'intervenne a quegli altri pifferi di Lucca, che, come dice il popolo nostro andarono per sonare, e furono sonati: o come parla il Malmantile, gliene dier per li beati Paoli.

I L F I N E.



I N D I C E



I N D I C E
DELLE COSE NOTABILI
NELLE
O P E R E P O S T U M E
D I

PIETRO GIANNONE.

La lettera P denota la Professione di Fede.

A. **A** Adriatico. e suo dominio. Pag. 214

— Quanto sia stato contrastato a Veneziani per ciò che riguarda la libera navigazione in quel Golfo, specialmente dal Capo d'Otranto al fiume Pescara, e s'indove il Regno confina col lo Stato Ecclesiastico *ibid.*

— e suo Dominio conservato dagli Imperadori Greci finche ebbero forze marittime doppo la decadenza del Romano Imperio. *ibid.*

— occupato dalla Republica Veneta anche più oltre agl' ultimi recessi di quel Golfo, che furono i suoi primi acquisti *ibid.*

Adriatico, e sua possessione difesa dai Veneziani colle loro armate non meno contro gl' Imperadori Greci, che contro Carlo M., e suoi figli 216

— dominato in guisa dai Veneziani, che nella declinazione della Monarchia

di Spagna giunsero fino a non permettere, che l'Armata stesse de' Spagnuoli potessero navigare in quel Golfo pag. 218

— Contrasti circa la libera navigazione dell' Adriatico, quando nati, tra chi, e come composti 219, e 220

— Salvi - condotti, e licenze date dalla Republica Veneta a Rè di Napoli, a Rè d'Ungheria, agl' Arciduchi d'Austria, ed a gl' Imperadori per navigare nell' Adriatico, e nuove contese insorte per la libera navigazione tra la Corte di Spagna, e la Republica di Venezia, per ragione di D. *Pietro Giron* Duca d'Osuna, mandato da Filippo III. Rè in Napoli nel 1616. *ibid.*

Adriatico. Pace conchiusa di poi a Madrid sotto Filippo III. 223

— Veneziani si opposero a Spagnuoli, che con stuolo numeroso di Galee volevano accompagnare a Trieste per l'Adriatico col l'istessa Armata, Maria Sorella del Re Filippo IV. accasata con Ferdinando

*

INDICE DELLE OPERE

2

dinando Re d'Ungheria, e convenne a Spagnuoli cedere. pag. 223

Adriatico Giunta per la strada d'Abruzzo in Ancona, fu ricevuta da *Antonio Pisani* con 13. Galere sottili, che la sbarcarono a Trieste *ibid.*

— e solennità di sposarlo il dì dell'Ascensione; quando istituita dai Veneziani. *ibid.*

Adulterio: era permesso a mariti dalle leggi Romane di vendicarlo colla morte. 120

Adulterio della Concubina era permesso ucciderlo per le leggi degl'Ateniesi 117

— lo stesso, contro l'Adultero della moglie. *ibid.*

Adulterio si commetteva anche nel legittimo concubinato P. 275

Agar' e *Ketura* date da *Sara* per Concubine ad *Abramo*. 122

Agnello Arciero Crocifero dichiarato Eretico, e come tale condannato alla pubblica abjura, ed a carcere perpetuo P. 278

Agostino di Roma Arcivescovo di Nazaret, e suo libro condannato dal Concilio di Basilea. 211

Agostino: si ebbe prima auvedimento di auvisare l'Autore, auvegnache egli non volle intervenirvi. *ibid.*

Alboino Prete scrisse *de Conjugio Sacerdotum per Hildebrandum Papam* damnato contra l'Epistola di *Bernoldo di Costanza* de *Cœlibatu Clericorum*. 151

Alfonso I. Re di Napoli fu quello, che diede a tutti i Baroni il mero, e misto Impero con non picciolo detrimento delle supreme Regalie della sua Corona. 105

Alfonso I. d'Aragona, per regolare i Contratti di Censo nel Regno di Napoli, fece inferire in una sua Pragmatica la Bolla di Nicolò V. pubblicata in Roma, a sua richiesta nell'1451 130

— disordini nati da ciò 131

— staccò il Regno di Napoli dagl'

altri Regni suoi Ereditarij, e lo lasciò a Ferdinando suo natural figliuolo pag. 217

Alessandro III. Papa: sua historia piena di manifestissimi errori 225

— scoperti alcuni dal *P. Paolo Sarpi*, specialmente quello del Dominio del Mare, ottenuto dai Veneti per privilegio d'*Alessandro*, come anco quello dell'atto superbo, che credesi aver usato coll'Imperador e Federico *ibid.*

— accolto con grand' onore dai Veneziani, che lo fecero albergare nel Monastero di S. Nicolò del Lido 227

— nel dì seguente condotto con pompa nella Chiesa di San Marco, lo fecero passare al Palaggio del Patriarca *ibid.*

— descrive lui stesso il successo a due Vescovi, Rugiero Eboracense, e Ugone Dunelmense 228

Alessandro III. Perchè sia stata comandata nel Pontificato di Pio IV. doppo tre Secoli del Pontificato d'*Alessandro*, la dipintura del fatto nella maniera che si vede nel Palazzo Lateranense 230

— non si faceva in altra Città d'Europa eccetto, che in Roma, uso d'una tal pittura *ibid.*

— si cominciò poi a farne registro da Scrittori, ed il primo fu *Hermano Schedelio* *ibid.*

— ciò diede motivo ai Protestanti di metter questo fatto d'*Alessandro*, creduto da loro vero, tra le marche di tirannia dei Pontefici. *ibid.*

— famoso è il libro dato fuori l'anno 1545., con una Prefazione di Lutero col titolo: *della tirannia di Alessandro III.* praticata coll'Imperadore Federico *ibid.*

— Scrittori, che han confutato tal fatto, come non vero *ibid.*

Alessandro IV. per quello rapporta *S. Antonino* Arcivescovo di Fiorenza, sottopose l'anno 1254. il Monte Alverno, dove accadde la stigmatizatione di S. Francesco all'immediata protezione della Chiesa Romana P. 252

Alessandro

Alessandro VI. nell' Oceano Occidentale tirò a sua posta una linea da un Polo all' altro; e ripartì le Terre del nuovo Mondo scoperto a Re di Castiglia, ed Aragona P. 239.

Alpi furono riputate termini ben fermi, onde l'Italia fosse divisa da tutto il rimanente d'Europa 214

— non si valsero, che di questi naturali termini i Romani nel dividere le Province dell' Imperio. *ibid.*

Amadeo Guimenio, e suo libro proibito con decreto della Congregazione dell' Indice; di poi con altro del S. Uffizio, e con Breve del Papa. 189

Ancarano richiesto da *Carlo Malatesta*, se poteva impor pene alle Concubine de' Preti, rispose di no, perchè esenti dalla sua Giurisdizione. 154

Apostoli ubbidivano a Magistrati Secolari, ancorche Gentili, ed alle loro leggi 74

— riconoscenti per loro Capo S. Pietro, stabilirono in molte Città delle Province d'Oriente più Chiese, quali erano governate dal commun Consiglio del Presbyterio, come in Aristocrazia 106

— cresciuto il numero de' Fedeli per oviar confusioni, e disordini lasciaron bensì il governo al Presbyterio, mà diedero la sopra intendenza ad uno de' Preti, che fosse lor Capo, che chiamarono Vescovo, cioè Inspettore, e con ciò divenne il governo delle Chiese misto di Monarchico, e d'Aristocratico. *ibid.*

— non in ogni Chiesa instituirono i Vescovi, mà molte ne lasciarono al solo governo del Presbyterio, quando fra essi non vi era chi fosse degno del Vescovado. *ibid.*

— ordinarono i Vescovi, mentre vissero, e poi, quelli mancati, da Vescovi più vicini della medesima Provincia, almeno al numero di due, o tre. 108

Apostoli hanno ricevuta da Cristo potestà di far Canonì appartenenti alla Disci-

plina della Chiesa.

P. pag. 266

Arcadio, ed *Onorio* Imperatori restrinsero a Primati, ed agl' Archisynagoghi de' Giudei, la Giurisdizione de' loro Sinedrj alle sole cause spettanti alla loro Religione, l'anno 398. 56

— nell' anno 399. con altra Costituzione prescissero a Vescovi Cristiani di non dover usar delle Scommuniche, che per sole caggioni spirituali appartenenti alla Religione. *ibid.*

Arcivescovo di *Tours* non ha voluto consecrare a *Folco* Conte d'Angio una Chiesa da lui eretta nella Campagna di Tours e perchè? 160

— quali sieno state le collere del Conte intorno a ciò, ed i sentimenti del Romano Pontefice. *ibid.*

Arciero. Vid. *Agnello*.

Arias Montano famoso Teologo, che intervenne al Concilio di Trento. 185

Ario. Vid. Libri.

Arnaldo (*Ant.*) e di lui sentimento intorno alle proibizioni seguite di molte opere 201

Artopéo stampò una Dissertazione: Se *Alessandro III.* abbia messi i piedi sul collo di *Federico Barbarossa*. 231

Atti della disputa tenuta sopra la validità delle Scommuniche, che *Innocenzo II.* imputava a seguaci di *Anacleto*, rapportati da *Pietro Diacono* nella Continuazione della Cronica Cassinese, reputati per finiti, ed apocrifi dal *Baronio*; diffesi per veri, ed autentici dall' Abbate della *Noüe*. 64

Atti de' Martiri compilati da ignoti Autori, pieni di falsi rapporti. 187

— stata per ciò sempre vigilante la Chiesa Romana di non ammettere senza esame la di loro lezione negl' Uffizi Ecclesiastici. *ibid.*

Azorio Gesuita sostiene nella sua Morale, che i Principi etiam nel temporale sieno sottoposti al Papa. P. 239

B.

Bala, e *Zelfa* Concubine di Giacobbe 122

Baronio rifiutò come favola, che *Alessandro* III. abbia posto i piè sul collo di *Federico Barbarossa*. 231

Basilio Imperatore fu acclamato Imperator nell' anno 866 129

— fece toglier dall'Imperio ogni usura, riputando il permetterla una cosa contraria al Gius Divino. *ibid.*

— riprovò quanto in ordine a ciò era stato dagl' altri Imperatori suoi Predecessori stabilito. *ibid.*

— promulgò una sua Costituzione su questo proposito rapportata *Harmonopulo*. *ibid.*

— questa appena promulgata, si videro de' mali peggiori alla Repubblica. *ibid.*

— l'Imperator *Lione* suo figlio fu costretto rivocarla. *ibid.*

Basilio Macedone acclamato Imperadore d'Oriente nell'anno 866 147. e 148

— affocciò all' Imperio *Costantino*, e nominò *Cesari Lione* ed *Alessandro* suoi figliuoli. *ibid.*

Basilio, emoli questi della gloria di *Gimfiniano* cercarono nella compilazione de' *Basilici* oscurarne la fama. *ibid.*

— attesero tutti per le loro *Novelle*, e *Costituzioni* a mutare quanto quel Principe avea nel suo *Codice*, e nelle sue *Novelle* stabilito. *ibid.*

Beatrice Regina d'Ungheria cercò con lettera al Doge *Mocenigo* permissione, che gli fossero liberamente portate per l'Adriatico diverse cose, che faceva venir dall' Italia. 219

— simile ricerca con lettera del Re *Matthia* d'Ungheria *ibid.*

— simile di *Anna* Regina d'Ungheria. *ibid.*

— simile di *Gio*: da *Dura* Ministro

dell' Imperatore *Massimiliano*. Pag. 219

Bellarmino, e suo libro de *Rom. Pontefice* proibito da *Sisto V*, perchè non aveva data al Papa la Poteità diretta sopra le cose temporali. 201

— dopo la morte di questo Papa, cancellato dall' Indice de' libri proibiti. 202

Benedetto II. Papa improvò l'Opera di *Giuliano* Arcivescovo di Toledo. 208

— sostenute per ortodossie dal XV. Concilio della medesima Città. *ibid.*

— come tali accordate dal successore di *Benedetto* II. *ibid.*

Benedizione della spada, perchè venga fatta dal Papa, la notte di Natale.

P. 239

Benefizi: in Napoli era proibito conferirgli a forastieri. 169

— Scritture emanate in difesa di questo Editto, proibite da *Clemente XI.* con due terribili Brevi. *ibid.*

S. Bernardo, e sue declamazioni contro i costumi della Corte di Roma. 176

— nella lettera 174. scritta a Canonici di *Lione*, siccome non dubita della Festa della natività, così biasima quella della Concezione. P. 288.

Bigamo non poteva esser assunto al Vescovato, ne esser ricevuto nel consorzio Sacerdotale per i Canonici Apostolici. 132

— il simile per chi aveva presa per moglie una vedova, ovvero una separata per divorzio dal primo marito, ovvero una meretrice, una serva, e una scenica, o chi s'era ammogliato con due forelle, o colla consobrina. *ibid.*

Bolla di *Clemente VIII.* de *largitione munerum*, ed intorno a Conservatorj, non ricevuta da Napolitani. 44.

— di *Gregorio XIV.* intorno all' Immunità della Chiesa, non ricevuta da medemi. *ibid.*

— così quella in *Cena Domini*, e le Re-

Regole della Cancellaria. pag. 44

— non han vigore alcuno quasi in tutte le parti d'Europa. *ibid.*

— di *Pio V.* regolativa de' Censi non ricevuta da Prencipi di Napoli. 130

Bolle, Brevi, ed altra provisione, che viene da Roma, non viene, ne può esser eseguita in Napoli senza il Regio Exequatur. 198

Burcardo Majo fece una Dissertazione in cui sostiene che *Federico Barbarossa* non fu conculcato co' piedi dal Papa *Alessandro III.* 231

C.

Calisto II. nato di regal stirpe, perche figlio del Conte di *Borgonia*, fu Arcivescovo di Vienna, e Cardinale, e fu eletto Papa l'anno 1119. 152

— pose ogni studio per far osservare in Francia i divieti di *Gregorio VII.* e l'ottenne non senza mormorazione del Clero di Francia. *ibid.*

— rinnovò queste leproibizioni, che i Preti non potevano aver Concubine. *ibid.*

— ancorche togliesse a Preti di Francia le mogli, non per questo potè togliere il Concubinato. *ibid.*

— solo a tempi del Re *Lodovico VI.* si tolsero le Concubine a Preti, Diaconi, e Sotto - Diaconi, e si permisero a Chierici d'inferiori ordini. *ibid.*

Calunnia di *Teodoro Beza*, ed altri Teologi della Chiesa Riformata addossata a i Padri del Concilio di Toledo, ed a *Graziano*, che inserì nel suo Decreto le parole di quello, circa il Concubinato, convinta. 144

Canones Apostolorum sotto tal titolo raccolti al numero di 85 giudicati apocrifi da savj Critici. 132

— giudicati per apocrifi da Papa *Gelasio* nel Can. *Sancta Romana.* *ibid.*

Canone 17. del Concilio Toletano intorno al Concubinato, tutto conforme alle leggi Civili, e alla Costituzione di *Costantino M.* rapportata da *Giustiniano*

nel suo Codice. 140

Canonizzazioni de' Martiri si fa con molto minor diligenza, che quella de' Confessori. 101

Caraffa (P.) Generale de' Gesuiti, sedendo a mensa sempre ricordava ciò che dagl' altri Generali era stato ordinato, e proibito a non dover trattar, o ascoltare chi proponesse di fondare nuovi Collegj se non fosse di fondare qualche nuova Casa Professa. P. 257

Carlo II. d'Angiò Re di Napoli condannava in certà quantità di danari le Concubine scomunicate, se passato l'anno duravano nella scomunica. 77

— nell' anno 1274. costruì un Monastero in onore di S. Pietro Martire. 101

— impose pena della perdita del quarto alle Concubine scomunicate, se passato l'anno non si emendassero, e persistessero nella scomunica. 154

— e sue virtù. P. 261

— ordinò, che la Chiesa teneffe il governo delle cause del S. Uffizio per mezzo de' Vescovi ordinari, non già di straordinario Inquisitore. P. 290

Carlo III. di *Durazzo* resistè nel Regno di Napoli alle Scomuniche di *Urbano VI.* 72

Carlo V. pubblicò in Bruffelles un terribile Editto contrò i Luterani. 186

Carlo V. proibì con questo i libri di *Lutero*, *Zuinglio*, *Oecolampadio*, *Bucero*, e *Calvino.* *ibid.*

— *Vid.* Imperatore.

— poteva farsi assoluto Signore di Tunisi. P. 263

— volle lasciarlo al Re *Muleasser* col renderfelo solo tributario. *ibid.*

— biasimato per ciò ne' suoi discorsi da *Tommaso Campanella.* *ibid.*

Carlo VIII. Rè di Francia pochi mesi tenne il Regno di Napoli. 105

Carlo Magno accusato da *Eginardo*, ed' altri Scrittori d'aver avute più Concubine, e d'aver con quelle procreati più figliuoli. 110.

Carlo

Carlo Magno difeso da alcuni valenti Scrittori. pag. 110

— in più Provincie della Germania, e della Francia si fa passare per Santo. P. 275

Carlo Molino: sue opere non furono vietate in Ispagna; quantunque arrolato nell' Indice Tridentino fra gl' Autori di prima Classe. 184

— proibite nuovamente con una Bolla terribile da *Clemente VIII.* anche l'espurgate, e perche? 194

— rivocò tutte le licenze date per leggerle, e volle, che in auvenir più non si concedessero. *ibid.*

— niente valse questa Bolla, ne in Francia, ne in Fiandra, ne in Germania. *ibid.*

— uso, che viene fatto di quest' Opere. 195

— Edizione di tutte le sue Opere fatte ultimamente in Parigi dal *Giovane Pinson* Auvvocato celebre. *ibid.*

— impegnato per qualche tempo nell' Eresia, morto poi buon Cattolico, entrato in grazia. 213

Carmelitani si biasimano, non per l'introduzione della Divozione degl' *Abitini*, mà per l'abuso. 103

Cartesio, e sue Opere da Roma rigorosamente proibite. 201

Celibato veniva punito dagl' Ebrei. 133

— inculcato a Preti per più suoi Canoni dalla Chiesa Latina, prima di *Gregorio* stabiliti in varj Concilj; come pure che i maritati asceti al Sacerdozio si astenessero di usare colle lor mogli. 166

— non ebbero questi Canoni gran successo, ne ebbero nelle Provincie di Europa uniforme osservanza, e vigore. 151

— degl' Ecclesiastici ebbe effetto in Francia, solo nel Pontificato di *Calisto II.* *ibid.*

Censure delle Facoltà di Parigi, ed

altre opere pros critte l'anno 1665. dal Pontefice *Alessandro VIII.* pag. 194

— questa Bolla non fu fatta valere, ne in Francia, ne in Fiandra. *ibid.*

— a Chierici era proibita ogni mercanzia, e negoziazione. 127

— loro licenza arrivata a segno per la dissimulazione de' Prelati, che i Principi Secolari si prendevano la libertà di correggerli. *ibid.*

Chierici, Risposta data da S. *Isidoro* a *Cirillo* Vescovo, che si doleva di quest' autorità, che arrogavansi i laici sopra i Ministri dell' Altare. *ibid.*

Chiese prima di *Costantino* riputavansi Colleggj illeciti, e proibiti 54

— non avevano a que' tempi imperio, o giurisdizione alcuna. 55

— fatte Colleggj legittimi per la conversione di *Costantino M.*, allora gl' Imperadori Cristiani presero anch' essi a regular l'esterior Disciplina della Chiesa. *ibid.*

Chiesa proferiva la censura de' libri, mà la proibizione e'l bruciamento s'apparteneva al' Imperio. *ibid.*

— fondata nell' Imperio, non già l'Imperio nella Chiesa. 124, e P. 290

— di *Acerentia* fu poi innalzata a Metropolitana. 151

— a questa furono attribuiti per suffraganei i Vescovadi d' *Anglona*, e di Tricatico. *ibid.*

— era prima sottoposta al Trono di Costantinopoli. *ibid.*

— Romana non si attribuì per più secoli l'autorità di proibir libri, e farli abbruciare, oltre la censura. 186

— Romana fu sempre vigilante di non ammettere senza esame la lezione degl' Atti de' Martiri, e perche? *ibid.*

— etiam unita in un Concilio può fallare nel fatto. *ibid.*

Chiesa, e suo governo: se ne' tre primi Secoli sia stato misto di Monarchico, e d'Aristocratico. P. 268

Chiese

Chiese materiali, e lor forme, prese da gl' Ebrei. pag. 268

Chiesa : tanti, e tanti suoi Riti, ed Instituti tolti dagl' Ebrei. *ibid.*

Chiocarelli accurato investigatore delle Memorie Napolitane. 221

Chizzola Auvvocato eletto da i Veneziani nella controversia della navigazione libera dell' Adriatico. 219

Chumazzero scrisse circa i spogli crudeli de' Vescovi nella lor morte. 178

— suo Memoriale dato a Filippo. IV. *ibid.*

Cide Hamete Benengeli Storico Arabo. P. 283

Circoncisione non deve distinguersi dall' Ottava di Natale. P. 287

Citazione non praticata rende nullo il giudizio, in modo che nemo il Principi può rimediare. 8

— allora massime necessaria quando si tratta di venire a sentenza di Scommunica. 9

— non può pretermetterfi nemo ne' giudizj di cose minime. 13

— non può rinonciarsi dall' istesso scommunicato. *ibid.*

— necessaria anche ne' delitti pubblici, e notorj. *ibid.*

— deve essere personale prima di fulminarsi le scommuniche. 20, e 25

Clemente VIII. doppo l'aggiunta di *Sisto V.* accrebbe l'Indice Romano. *ibid.*

Clemente XI. fulminò scommuniche contro coloro, che osservassero le convenzioni fatte col Duca di Parma per le contribuzioni accordate alle Truppe Imperiali sopra i suoi Stati dipendenti dall' Imperio, come anche contro quegli, che di fatto sopra que' Stati l'esigessero 64

— dette scommuniche dichiarate nulle dall' Imp. *Giuseppe I.* con publico Manifesto. *ibid.*

— dichiarò Santo *Pio V.* 102

Codici compilati da *Giustiniano*, e *Teodosio* Imperatori, delle Costituzioni de'

Principi.

pag. 141

Commodo ebbe per Concubina *Marzia*, e perche? 113

Concilio di *Trento*, o suo decreto in materie di scommuniche, non fu ricevuto nel Regno di Napoli, come contenente notorj pregiudizj alla Poteità temporale de' Principi : notato per uno de' Capi pregiudiziali dal Reggente *Vilani*. 70

— non fu pure ricevuto ciò che nella fine del Decreto si stabilisce; cioè, che passato l'anno, e durando taluno nella scommunica, possa contra di esso procedere l'Uffizio dell' Inquisizione come sospetto d'Eresia *ibid.*

— *Friqueroa* per ciò arrestato per ordine di Roma, fu per ordine Regio posto in libertà, e fece disarmare tutta la famiglia dell' Arcivescovo, del Nunzio, e dell' Inquisitore. *ibid.*

— di *Trento* non ricevuto da i Napolitani per quello spetta alle pene temporali, che si stendono da quello anche a i laici Concubinarj. 155

Concilio di *Nicea* proibì a Chierici ogni usura. 127

Concilj celebrati nel X., e XI. Secolo per estirpare dagl' Ecclesiastici il Concubinato, ebbero inutile successo, perche nell' istesso tempo s'inculcava lasciar anche le mogli 148, e 149

Concordato tra la Repubblica Veneta, e la Santa Sede con *Clemente VIII.* 33

— mottivi per cui gli Ecclesiastici allora trattarono, che del Concordato sudetto non sene stampassero se non 60. copie. *ibid.*

— altre maniere per deluderlo. *ibid.*

— seguito l'anno 1595. sopra l'Indice proibitorio de' libri 195

— auvertimento di *Fra Paolo*, che ristampandosi quest' Indice si auvertisse a non farvi inserire altri nomi d'Autori nuovi, e che insieme coll' Indice fosse stampato il Concordato. 196

Concu-

Concubina, e moglie, e loro differenza fra i Romani. pag. 115

_____ perche con facilità confondevasi col le moglie *usu*? *ibid.*

_____ chiamavasi souvente nell' antiche iscrizioni *viceconjux*. 116

_____ del Patrono può accusarsi d'adulterio in sentenza di *Cujacio*: anche *jure mariti*, e perchè. 117

_____ non poteva prenderfi una minore di dodici anni. *ibid.*

_____ del Padre era quasi matrigna del figlio nato da legitime nozze. 120

Concubina poteva trasformarsi in moglie per la sola costituzione della dote: due esempj di ciò nelle Pandette. *ibid.*

_____ presa insieme col la moglie era chiamata *Pellex* da i Romani. 135

_____ diversa dell' Amica. 138

Concubine si chiamavano semimogli, ed il Concubinato semimatrimonio; e perche? 110

Concubinato era una Congiunzione legitima, e permessa. *ibid.*

_____ era congiunzione di un uomo sciolto con una donna sciolta 112

_____ perche considerato da Greci legitimo e qualche necessario. 112, 117

_____ quanto fomigliante al matrimonio fra i Romani. 114, 115

_____ presso i medemi era una congiunzione non tollerata, mà legitima, ed onesta. 116

_____ il violarla era commettere adulterio. 117

_____ non era una società licenziosa, e libera, mà regolata dalle leggi. *ibid.*

_____ potea darfi con colei, che aveva passati i cinquant' anni, non già matrimonio. 119

_____ non solo fu ritenuto mentre gl' Imperadori, ed i Magistrati erano tutti Gentili; mà ancora nell' Imperio divenuto Christiano, dapoiche *Costantino M.* abbracciò la Fede di Cristo. 121, 122

Concubinato approvato da tutti gl' Imperadori, e Prencipi Christiani d'Occidente, vietato poi da più Concilj, e Leggi. pag. 122

Concubine commettevano adulterio non men, che le mogli; e la differenza consisteva nel modo di accusare. 116

_____ non avevano parte alcuna nelle robbe, o nelle cose sacre de' loro Concubinarj, mà si avevano in ciò come stranee. 119

_____ contro di loro poteva instituirsi azione di furto, non col le mogli. *ibid.*

_____ costume (secondo *Busbequio*) osservato presso gl' Imperadori de' Turchi, i quali rendono mogli le lor concubine, per la costituzione della dote. 121

_____ ritenute da Salomone furono in numero di 300. quelle di Roboam 60. non meno di 10. quelle di David, ed altri. 122

_____ distinguevansi delle mogli presso gl' Ebrei per la solennità de' Riti, e la costituzione della dote. *ibid.*

_____ permesse dalla Chiesa, a tempi dell' Imperatore *Giustiniano*. 144

_____ de' Preti esentuate perfino dal Foro come *de familia Clericorum* da alcuni Scrittori. 154

_____ Esempio di *Ancarono*. Vid. A.

_____ di *Roberto* figlio del Re *Carlo II.* d'Angiò. *ibid.*

Concubinario non poteva accusare, *jure mariti*, mà bensì *jure extranei*. 116

_____ non poteva esser assunto al Vescovado, ricevuto nel Conforzio Sacerdotale, per i Canoni Apostolici. 132

_____ chiamato Adultero da *S. Ambrogio*. 136

_____ de' Romani ritenuto nell' Imperio doppo la sua conversione alla Fede di Cristo, ed anche doppo la sua decadenza, ne' nuovi Dominj da Prencipi Christiani in Europo stabiliti. 108

_____ ricevuto da, Romani ad esempio degl' Ebrei, e Greci. 112

_____ come di poi si fosse tolto in Oriente

Oriente, e ne' Secoli seguenti anche in Occidente. pag. 108.

Concubinato permesso dalle legi Longobarde 109

— vietavasi solo di poter tener in uno stesso tempo moglie, e concubina. *ibid.*

— permesso anche presso i Francesi. 110

— da' Romani come legittimo, e perche? 111. 112

— presso gl' Ebrei: riputato per una congiunzione legittima, ed onesta. 122

— non condannato dal Redentore. 124

— approvato non men dalle leggi, che dagl' esempi d'uomini di gran probità, e di vita esemplare, ed incorrta. 131

— ritenuto come una congiunzione legittima, ne' primi tempi dalla Chiesa, e dagl' Imperatori. 132

— legittimo ritenuto dall' Imperadore *Costantino*, *M.* ed abolito l'illegittimo, ed obbrobioso 134

— dice *S. Gio: Crisostomo* esser stato introdotto da Diavoli dell' Inferno 136

Concubinato reputossi di non più permetterlo quando stimossi vietar a Preti l'aver moglie; e la ragione 137

— meno abominate da Padri della Chiesa, che l'Ufurè, i Divorzi, e perche? *ibid.*

— cosa ricercavasi per un vero, e legittimo Concubinato 138

— de' Romani riputato lecito dal Concil. *Toletano* I. e da *S. Isidoro* 141

— fu abolito nell'Occidente non meno da più Canonici di varj Concilj tenuti nel X., XI., e XII. Secolo, che per più Leggi de' Principi *ibid.*

Concubinati al tempo di *S. Agostino* venivano ammessi senza difficoltà al Sacramento dell' Altare *ibid.*

Concubinato tenuto ne' nuovi Domi-

nj de' Principi Cristiani, stabiliti in Europa doppo la ruina dell' Imperio 145

— come principio a proibirsi per loro Novelle degl' Imperadori d'Oriente, le quali in Occidente non ebbero forza, ed autorità alcuna 147

— proibito in Oriente dalle Novelle degl' Imperadori *Basilio* il Macedone, di *Leone* il Filosofo, e di *Costantino Porfirogenito* suo nipote nel IX. e X. Secolo *ibid.*

— che non ebbero vigore in Oriente *ibid.*

— come proibito finalmente in Occidente 149

— fra gl'Ecclesiastici praticato nel Regno di Napoli più che in altra parte d'Italia *ibid.*

— rapporta *Cujacio* ritenuto sino a suoi tempi da Guasconi, come anche da quelli, che abitavano ne' Pirenei 153

— de' Preti tollerato infino a tempi di *Zuinglio* presso gli Swizzeri, e perche? *ibid.*

— quelli, che assistevano alle Chiese, non erano ricevuti da i Paesani Parochiani, se non si fossero prima provveduti di una Concubina *ibid.*

— non potè togliersi da *Gregorio VII.* in Italia *ibid.*

— resistenza de' Preti *ibid.*

— vietato al Clero dal Concilio di Basilea 155

— detestato finalmente, ed abolito dal Concilio di Trento, *ibid.*

— preteso dagl' Ecclesiastici dell' Ecclesiastico, e perche? *ibid.*

Concubito d'Abramo con Agar condannato da *S. Ambrogio*. 136

Congregazione di *Propaganda* concede a suoi Missionarj facoltà di poter aver qualunque commercio co' gl' Eretici, e scomunicati 76

— dell' Indice instituita da *Sisto V.* 188

* *

Con-

Congregazione fu eretta come vicaria, e coadjutrice della Congregazione del S. Uffizio. pag. 188

Congregazioni instituite da *Paolo III.* e da *Sisto V.* per rendere l'autorità del Papa più assoluta, e per reprimere quella de' Cardinali, non riconosciute dalla Francia 192

Congregazioni: i loro Decreti, o Editi del Maestro del Sacro Palazzo vengono portati per ordine de' i Re di Spagna alla Suprema Inquisizione del Regno, e ritenuti secondo il costume di que' Regni 193

— dell' Indice, e del S. Uffizio sono invenzioni nuove di *Paolo III.* e di *Sisto V.* per render più assoluta l'autorità del Papa, e per deprimere quella de' Cardinali P. 295

Consacrazione della Chiesa non si trova nella Scrittura Santa. 53

Consiglio del Brabante auvertì l'Arciduca *Leopoldo* l'anno 1657, che vigilasse sopra tante proibizioni di libri, che uscivano da Roma 193

— Consulta di' que' Configlieri, con cui ammonivano, che trascurar ciò, farebbe lo stesso, che rovinare l'Imperio del Principe *ibid.*

— fece cassare con suo Decreto la proibizione fatta da Roma con Decreto Pontificio, di due Scritti impressi in Fiandra, uno sotto il titolo, *Jus Belgarum circa Bullarum receptionem*; l'altro: *Defensio Belgarum contra evocationes, & peregrina judicia.* *ibid.*

Corrado I. Imperatore anatematizò *Erchingero*, e *Bertoldo* Duchi di Suevia, e così altri Imperatori, e Regi 58

Correggiati, e *Cordonati* son vocaboli della Curia Romana 104

— è pieno il Bollario Romano di queste voci *ibid.*

— fa un Catalogo il Cardinal e. *De Luca* di questi nomi, e degl' Abitini, e Rosariati *ibid.*

Cornelio Gianfenio Vescovo d'*Ipres*: suo libro intitolato *Augustinus* prosritto da una Bolla di *Urbano VIII.* emanata nell' 1643. pag. 193

— non si tenne conto in Fiandra della sudetta Bolla, e perche? *ibid.*

Costantino Magno assolse dalla scomunica *Eusebio* Vescovo di Nicomedia, e *Teogni* di Nicea 59

— intervenne nel Concilio di Nicea 128

— non riputò offender la legge del Vangelo, prescrivendo a laici certa, e determinata forma di esiggere moderate, e legittime usure *ibid.*

— nominato *Novatore* da *Giuliano* Apostata, e perche? 133

— ne' quatr' anni, che dimorò in Roma, non attese che a mutar i costumi de' Romani, e la loro antica Religione *ibid.*

— fu terribile con coloro, che sprezzando la santità delle nozze, si diletta- vano di venere vaga *ibid.*

— abolì le pene del Celibato *ibid.*

— stabilì il primo la legittimazione de' figliuoli naturali per *subsequens.* *ibid.*

Costantino Porfirogenio proibì in Oriente il Concubinato 121

— sbaglio perciò del *Mendoza* circa le Concubine. *ibid.*

Costituzioni Pontificie, ed i loro moti proprj in molti Regni, e Provincie non ricevuti, e perche? 44

— Chiesa Orientale non viene obbligata dal Gius Pontificio, e sue Decretali, per non esser ivi ricevuto. *ibid.*

Costituzioni, o Decreti del Concilio di Trento riguardanti la Disciplina, non sono osservati in molte parti d'Europa. *ibid.*

Costituzione Paolina, che proibisce l'alienazione de' Beni Ecclesiastici, non si osserva nel Regno di Scozia *ibid.*

— di *Pio*, che prescrive i casi, in cui gl' Ordinari possono anetter le Rassegnazioni, non fu ricevuta nella Spagna *ibid.*

Costitu-

Costituzione; così quelle di *Gregorio XIII.* riguardanti lo stesso pag. 44

— così quella di *Pio V.* intorno all'abito, e tonsura de' Beneficiati *ibid.*

— li moti proprj di *Pio V.* non furono ricevuti nel Regno di Napoli *ibid.*

Costituzioni moltissime spettanti alle cose non meno, che alle persone sacrate, leggonfi ne' Codici *Teodosiano*, e *Giustiniano* 55

Costumi, e loro censura appartiene alla Chiesa quanto al solo foro Penitenziale, per ciò che riguarda la mondezze dell' Anima 40

Credenti, specie d'Eresiarchi, nati, e cresciuti in Milano 101

— loro congiura contro *S. Pietro Martire* Inquisitore di Milano *ibid.*

Credenza superstiziosa, quale sia 158, e 159

— di certi sciocchi condannata dal Concilio di *Salustat XVIII.*, che credevano bastasse il solo Pellegrinaggio per Roma, per rimaner liberi da tutte le colpe commesse 161

Crociate: opera accetta grandemente a Dio. 163, e 164

— e loro frequenza fomentata più dall' ignoranza, e dalla superstizione, che dalla prudenza, e dallo spirito di Dio *ibid.*

— loro fine infelice. *ibid.*

— si fece la prima sotto *Gottifredo Buglione* *ibid.*

— intrapresa dal Re *Luigi* di Francia riuscì infelicamente *ibid.*

— simile predicata da *S. Bernardo* non riuscì *ibid.*

— tali sventurati avvenimenti attribuiti alla corruttela de' Crociati *ibid.*

— testimonio di *Otto Frisigense* *ibid.*

D.

Davide non ebbe meno di dieci Concubine 122

Decime sono dovute nella nuova legge per diritto divino, in quanto suona il diritto naturale; mà sono *de jure positivo* per quello concerne la quantità, il modo, la necessità, ed i varj regolamenti, restrizioni, ed amplificazioni dal Gius Canonico ricevuti pag. 60

— e Primitie ne' tre' primi Secoli della Chiesa erano volontarie, non necessarie 137

— diedero in qualche eccesso i Padri nel quarto Secolo, nell' inculcarle, ed esaggerarle a Fedeli. *ibid.*

Decime: le paragonavano alle Decime, e Primitie degl' Ebrei dell' antico Testamento, quali erano tutt' altro *ibid.*

— tanto bastò ne' Secoli seguenti più incolti, per stabilire per via di precetti, e di Canonici *ibid.*

— uso di pagarle, passato in legge nel sesto Secolo *ibid.*

— divenute per ciò, di volontarie, che erano necessarie *ibid.*

— quando non si pagavano, eran per via di scomuniche esatte *ibid.*

Decreti proibitivi di libri di Roma sono revocabili, e modificabili, essendo di materia di Disciplina 208

— esempj di questo *ibid.*

— delle Congregazioni dell' Indice, e del S. Uffizio di Roma proibitorj di libri; ancorche approvati dal Papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa P. 295

Dedicazione delle Chiese presa dagli Ebrei P. 268

Dellubro della Concordia fabricato sul Campidoglio in Roma, quando era idolatra 177

Devozioni particolari forte per la maggior parte nel Secolo XIII. 103. e P. 249

— superstiziose quali sieno 158

Disciplina Ecclesiastica in stato lagrimevole nel VIII. Secolo *ibid.*

— Legale Romana a' tempi di Gesù Cristo era arrivata al più alto grado di sua

fua elevatezza P. 271
 Disciplina Legale degl' Ebrei era caduta a' i tempi di Gesù Cristo in mano de' Farisei, e de' Saducei *ibid.*
 Dispute insorte intorno alle caggioni del Divorzio tra Padri antichi, sopite finalmente dalla Chiesa col la distinzione della separazione in quanto al Toro, non già in quanto al vincolo 125
 Divorzio era proprio de' Matrimoni, non già del Concubinato 119
 — non voluto ammettere da Cristo S. N. fra Chistiani 124
 — gran contrasto tra SS. Padri su quelle parole, *homo non separet &c.* 125
 — e la causa di doverlo fare, ordinò il Concilio Agatense fosse giustificata avanti il confesso de' Vescovi della Provincia per una di quelle dalle leggi Civili prescritte *ibid.*
 — se dovesse attendersi ciò, che Innocenzo III. dichiarò potrebbe esser fatto dal solo Papa, e ragione *ibid.*
 — se fosse da praticarsi per caggione dell' adulterio della moglie; opinione de' Padri *ibid.*
 — sentenza de' Padri Greci intorno a ciò non ricevuta da Latini, e da S. Agostino *ibid.*
 — abbracciata da altri Padri nella Chiesa Latina *ibid.*
 — sentenza de' Padri Greci seguita dalle Legge Longobarde *ibid.*
 — decisa finalmente nel Concilio di Trento 126
 — non riputarono gl' Imperatori Cristiani successori di Costantino M. di abolirlo affatto dall' Imperio *ibid.*
 — non levato affatto dall' Imperatore Teodosio il Giovane, ma ridotti a nuovo sistema, e regola *ibid.*
 — Costituzioni dell' Imperatore Giustiniano intorno al Divorzio *ibid.*
 Divozione. *Vid.* Devozione.
 S. Domenico Guzmano nell'anno 1215. fondò con nove suoi compagni un Or-

dine di Frati Predicatori pag. 99
 — quanto vidde una notte rapito in Cielo P. 254
 — ricevè dalle mani proprie della Vergine il Santo Rosario 103
 — di questo armati i Soldati del Conte di Montfort, furono sconfitti cento, e più mille Albigesi combattenti *ibid.*
 — ciò, che rapporta S. Antonino Arcivescovo di Fiorenza, di questo Santo P. 255
 Domenicani si biasimano per l'abuso, che fanno della Divozione del Rosario, non per averla introdotta 103
 Donazioni: che presso i Romani erano proibite tra i mariti, e le mogli, non erano vietate col le Concubine 119
 Doria (Andrea) mal soddisfatto del Re di Francia a persuasione del Marchese del Vasto, passò a servire l'Imperadore 169
 Dote si costituiva alle moglie, non alle Concubine 119
 — costituita bastava per trasformare la Concubina in moglie 120
 — due esempi di ciò nelle Pandette 121

E.

Ecclesiastici, e suoi trascorsi venivano corretti durante il Regno degl' Angiovisi in Napoli per Commissione Regia dalla G. C. della Vicaria, allora il più eminente degl' altri Giustizieri delle Province 69
 — a tempo di Alfonso I. rimediava il Consiglio di Sta. Chiara a loro eccessi *ibid.*
 — nel regno de' Spagnuoli incominciando da Ferdinando il Cattolico infino all' ultimo Re Carlo II. si variò al quanto questo procedimento 70
 — intorno alle scomuniche però ha voluto sempre il Collaterale Consiglio aver la conoscenza, tanto in esaminar la giustizia, o ingiustizia della Censura,

sura, come in valersi de' rimedj economici per impedire di farla pubblicare, e fulminata ritrattare pag. 70

Ecclesiastici, tal costume ha durato doppo anche la pubblicazione del Concilio di Trento, per tutto il Regno degli Spagnuoli *ibid.*

— ne poté il Concilio togliere a Principi, e suoi Magistrati questo potere *ibid.*

— sterminati acquisti da loro fatti, e come. 103

— ridotti a tal grandezza nel Regno di Napoli, che fu costretto l'Imperadore a proibir loro d'acquistar stabili. *ibid.*

S. Edmondo Arcivescovo Cantuariense chiamò vero martirio la pazienza in tollerare le scomuniche ingiuste 87

— diceva a Servolo suo discepolo, che egli doveva morir martire a caggione dell' ingiuste scomuniche, che avrebbe dovuto soffrire da Papa Alessandro IV. *ibid.*

Edoardo III. Re d'Inghilterra comandò a Guglielmo Vescovo Norwicense, che aveva scomunicato Ricardo di Froyfell, di risarcirlo di tutti i danni, e di assolverlo 68

Edoardo I. e II. *Vid.* Odoardo.

Elisabetta Regina d'Inghilterra fece accompagnare per tutto il tratto del Mare Britannico, per passare in Ispagna, Anna d'Austria figlia di Massimiliano Cesare, sposata con Filippo suo zio, col la sua armata comandata dal suo Amiraglio Carlo Howard 224

— con ciò viene interpretato, che la Regina Elisabetta con tali apparenti colori coprir volesse l'odio, che covava contro Filippo *ibid.*

Epifania è più antica, e più conosciuta nel quarto Secolo. P. 288

— diversa dall' Ottava dell' Epifania *ibid.*

— è di più moderna istituzione *ibid.*

Eraldo Vescovo Turonense, fu il primo che fece menzione della Festa di tut-

ti i Santi

P. 289

Errico III. Re d'Inghilterra comandò al Vescovo *Erfordiense*, che aveva scomunicato il Conte di *Brianello*, ed alcuni altri, ed interdetti i loro Stati per alcuni Beni sottratti ad una Badia a rivocar la sentenza 67

Errico obbligò pure i Vescovi *Conventriense*, e *Lincolniense* a ritrattare le loro Scomuniche, ancorche proferite secondo il prescritto de' Canon; perche contro le Consuetudini del Regno, senza Placito Regio, e fu scritto da lui a suoi Uffiziali, che facessero rivocarle 68

— figlio di Federico Barbarossa successe all' Imperio 231

— Imperadore deposto dal Regno dal Pontefice Gregorio VII. P. 241

— prosciolsi dal giuramento di fedeltà i suoi sudditi *ibid.*

Evangelj di Cristo non furono in altri tempi tenuti in tanta purità, ed offeranza, quanto ne' tre primi Secoli, che precedettero a Costantino P. 271

F.

Fagundez Gesuita, e sua Opera intitolata: *Quaestiones de Christianis Officiis*, prima vietata, poi permessa 208

Falconilla, e sua anima liberata dalle pene infernali per le preghiere di Papa Gregorio Magno, riputato favoloso da Critici P. 240

Federico II. Imperadore non fece valer mai nel Regno di Napoli le Scomuniche, o Interdetti di Gregorio IX. e d'Innocenzo IV., facendo anzi per impedir le pubblicazioni souvente impiccare i portatori delle medesime 72

— fra gli Statuti, che concede in favore della Chiesa, registrati nel corpo del Jus Civile, stabili, che passato l'anno s'intendeva lo scomunicato soggetto ancora al Bando Imperiale 77

— sue lettere al Doge Mocenigo, con cui

* * 3

cui cercava la permissione di trasportar liberamente dalla Puglia, ed Abbruzzo a suoi Castelli del Carso, e dell' Istria certa quantità di formento pag. 219

Federico II. figlio del Re *Ferdinando* passo tutto l'Adriatico con 43. Galere, e Fuste 217

— fugò l'Armata de' Veneziani *ibid.*

— pose Lissa a ferro, e fuoco *ibid.*

— andò ad assalire Corsù *ibid.*

— fugata finalmente da i Veneti l'Armata nemica. *ibid.*

Federico Barbarossa, e sua Istoria con *Alessandro III.* piena d'errori sospetti anche da *F. Paolo* 225

— *Vid.* *Alessandro.*

— errore, che sia stato indegnamente trattato dal Papa *ibid.*

— dall'istesse Lettere del Papa smentito *ibid.*

— origine di quest' errore 230

— sue contese con *Alessandro* Papa furono terminate per l'efficace mediazione de' Veneziani 227

— per opera di questi fu data pace alla Chiesa *ibid.*

Federico fece riconoscere per Pontefice da tutti *Alessandro III.* *ibid.*

— diedero fine ad un scisma, che per 17. anni continui era durato *ibid.*

Ferdinando Re di Napoli mandò a pregare la Repubblica Veneta, che essendo entrate nel suo Mare due Galere fuggite dalle suoi parti di Napoli, volesse perseguitarle, e prenderle *ibid.*

Ferdinando d'Arragona spogliò il suo proprio casato del Regno di Arragona per far maggiori le grandezze del Successore degl' altri Regni di Castiglia. P. 263

— consentisse contrò il commun desiderio della maggior parte degl' Uomini, che il nome della Casa sua si spegnesse *ibid.*

Feste di Pasqua prese dagl' Ebrei P. 268

Feste lo stesso di quella delle Penrecoste pag. P. 268

— da venerarsi per i Capitolari di *Carlo M.* P. 288

— differenza, che vi è tra il numero delle Feste di *Carlo M.*, e quello, che fece quasi nel medesimo tempo il Concilio di *Magonza*, notata da *Gio: Batista, Thiers* Teologo di Parigi *ibid.*

Festa di tutti i Santi, quando istituita P. 289

— il primo, che di questa ne fece menzione, fu *Eraldo* Vescovo Turonense *ibid.*

— della Concezione, biasimata da *S. Bernardo* *ibid.*

Figlio in potestà non può contrarre matrimonio per la legge Giulia contro il consenso del Padre, o dell' Avo 117

— co' Figliuoli di famiglia non poteva presso i Romani instituirsi accusazione di furto; mà solo l'azione *rerum amotarum*, e perche? 118

Figliuoli nati della Concubina, presso i Romani e presso gl' Ebrei, erano ammessi alla successione. 120

Figlio poteva esser diseredato dal Padre, se si fosse mescolato colla moglie, e sua matrigna, come pure colla di lui concubina *ibid.*

Figliuoli nati dalle Concubine presso i Romani, prima delle Costituzioni di *Costantino M.* di *Valentiniano I.* e di *Giustino*, erano capi della successione, come i figli nati *ex iustis nuptiis* 123

— il simile degl' Ebrei *ibid.*

Figli di *Giacobbe* si noverano nella Genesi, non men quelli procreati da *Lia*, e da *Rachele* sue mogli, che da *Bala*, e da *Zelfa* sue Concubine *ibid.*

Filippo de Comines Signore d'*Argentan* trattò con *S. Francesco di Paolo* in Francia 102

Filippo III. indotto per la morte di *Francesco Gonzaga* Duca di Mantova, entrar nella nuova guerra accesa in Italia,

lia, ed opporsi al Duca di Savoia pag. 220

Filippo III. favorivano i Veneziani il Duca con forze, e danari; *binc* innaspriti i disgusti fra la Corte di Spagna, e la Repubblica *ibid.*

— il Vicerè *Ossuna* per l'odio, che aveva co' Veneziani aderiva alla parte dell' Arciduca non solo, mà fomentava gl' Uscocchi alle prede *ibid.*

Filippo III. tutto era inteso ad armar vascelli per infestar l'Adriatico, minacciando di sorprendere l'Istria, saccheggiar Isole, e penetrar ne' recessi della Dominante *ibid.*

Folco Conte d'*Angiò* angariava i suoi sudditi, rubbava, ed altro, e credeva faldar i conti con Dio, con andar in pellegrinaggio sin' a Gerusalemme, per farsi quivi flagellare da due suoi servidori con la fune al collo, dinanzi al S. Sepolcro 159

— fondò con donari rubbati una Chiesa magnifica nella Campagna di Tours, volendo fosse consecrata dall' Arcivescovo di Tours *ibid.*

— rifiutò andarvi l'Arcivescovo, e perche? *ibid.*

S. *Francesco*: sua Regola, e suo Ordine approvato nell' anno 1215 da Papa *Innocenzo III.* 99

Francescani: si biasimano per l'abuso che fanno della Divozione del *Cordone*, non per averla introdotta 103

S. *Francesco*: paragoni, che vengon fatti tra il medesimo, e S. Gio: Battista nel Libro intitolato: *Conformità Francescane* P. 253

— *Vid.* Ordine &c.

G.

Gelasio: Papa, in una sua Lettera scritta a Vescovi d'Oriente sopra la condanna di *Dioscoro*, e nel Trattato sopra l'Anatema insegna ben a lungo qual sia il debito dello Scommunicato ingiustamente 84
Gerarchia Ecclesiastica ne' primi tem-

pi non era, che de' Vescovi, Preti, e Diaconi, riconoscenti per loro Capo Vescovi pag. 107

Gesuiti: loro condotta, e Morale

P. 257, 258

— in Napoli fanno Scuola pubblica di mercanzia, e di traffico P. *ibid.*

— hanno aperto in Roma, e in Napoli Banco da rimettere in ogni angolo del Mondo ogni somma di danaro 258

— trattati per ciò dal P. *Rinaldo* per Trapeziti, e Nummularj *ibid.*

Giovachino Abbate, e suo libro condannato dal Concilio IV. di Laterano 221

— non si procedette a condanna, se prima non erano intesi i Monaci del suo Ordine, per esser lui morto. *ibid.*

Giovanna I. Regina dispreggò le scomuniche di *Urbano VI.* 72

S. *Girolamo* insegna, che trattandosi di materia di Religione, non si può, ne si deve tacere 94

Giulia di Marco da Sepino Suor del terzo Ordine di San - Francesco, dichiarata Eretica, e condannata alla pubblica abjura, ed a carcere perpetuo P. 278

Giuliano Arcivescovo di Toledo, e sue Opere improvate da Papa *Benedetto II.* 208

— sostenute per ortodossie dal Concilio XV. della suddetta Città, e come tali accettate dal successore di *Benedetto II.* *ibid.*

Guiliano Imperatore volle tornare alla Religione Gentile P. 272

— per ristabilire le cose nello stato di prima, andava cassando quello, che *Costantino* aveva innovato *ibid.*

Giulio III. Papa in una sua medaglia, che si conserva nel Museo Cesareo di Vienna, fece imprimere intorno alla sua immagine quest' Inscrizione: *D. Julius III. Reipublice Christianae Rex, ac Pater.* P. 240

Giuriconsulti Napolitani, eminenti sopra

sopra tutti gl' altri dell' altre Nazioni ,
massime nella Feudale P. 279

Giurisdizione, Libertà, Immunità Ecclesiastica, son nomi, secondo l'osservazione di molti, ignoti, e per dodici Secoli non intesi nella Chiesa 40

—— Ecclesiastica, che oggi è nell' Ordine Ecclesiastico, tutta è goduta, e dipende per privilegi del Prencipe, ed a lui tocca mantenergliela 42

Giurisprudenza Romana fu in fiore fin a' tempi di *Costantino* P. 271

—— cominciò a cadere da tempi del medesimo. P. *ibid.*

—— antica ricevette cambiamento dalle leggi di *Costantino*, e degl' altri Imperadori, suoi successori, fino a *Valentiniano III.* anche per la Religione Cristiana per quella parte, che riguardava l'antico Gius Divino, e Pontifizio de' Romani *ibid.*

—— si cambiò anche per i nuovi Riti e varj Instituti introdotti in sequela di una nuova Religione *ibid.*

Giuseppe I. Imperadore dichiarò nulle, ed invalide, con solenne Manifesto, le Scommuniche fulminate da Papa *Clemente XI.* contro chi osservasse le convenzioni fatte col Duca di Parma per le contribuzioni accordate alle Truppe Imperiali, sopra i suoi Stati dipendenti dall' Impero, come anche contro quegli, che di fatto l'esigessero in que' Stati 64

Giuseppe de Vicariis dichiarato Eretico, e per ciò come tale condannato alla publica abjura, ed a carcere perpetuo P. 278

Giustiniano Imp. nella Novella 123. proibisce espressamente a Vescovi, ed a Preti, di poter scomunicare per altre caggioni, che per quelle spettanti alla Religione 56

—— questa Novella è stata osservata per tutto l'Oriente, confermata dagl' altri Impp. ed è stata ricevuta in Occidente *ibid.*

Giustiniano benemerito della Fede Cattolica; intento ad estirpar dal' Imperio i riti, e costumi del Paganesimo pag. 126

—— Protettore de' Canonì *ibid.*

—— fece molte Costituzioni, con cui prescrive le vere caggioni a divorzj *ibid.*

—— confermate, risorto, che fu l'Imperio in Occidente, dagl' altri Imperadori *ibid.*

—— non si astenne trattar de' Divorzj, perche quel, *Homo non separet*, era a suoi tempi variamente interpretato da i Padri 127

Gonzalez aggiunse nuovi Commentari a quelli del *Mendoza* sopra il Concilio Iliberitano 144

Graziano fece la sua Raccolta in Bologna nel Monastero di S. Felice nel Ponteficato di Eugenio IV. intorno all' anno 1151. durante ancora il Regno di *Ruggero I.* Re di Sicilia 146

Gregorio II. vogliono alcuni Heretici, e Scismatici, che avesse scomunicato l'Imperadore *Leone*, avesselo deposto, e che offertogli il Principato da ribellanti Romani, l'avesse accettato P. 284

—— tra questi anche *Giannetasio* Gesuita *ibid.*

Gregorio VII. alle scomuniche, che fulmino, e contro i Prencipi di Napoli, e contro *Errico IV.* aggiunse non meno la privazione de' Beni Spirituali, che Temporalì all' armi di que' Prencipi fosse tolta ogni vittoria 79

—— più d'ogn' altro Pontefice s'adoperò per estirpare non meno il Concubinato, che le mogli agl' Ecclesiastici 150

—— maledetto per ciò, ed aborrito dall' Ordine Ecclesiastico *ibid.*

—— ordinò, che non si ammettesse alcuno al Sacerdozio se non faceva voto di una perpetua continenza *ibid.*

—— profugo, e ramingo si ricoverò in Salernò, menando una vita privata sotto la protezione de' Prencipi Normanni *ibid.*

—— e morì di cordoglio *ibid.*
Gre-

Gregorio VII. traffe colle minaccie e col rigore al suo partito i Vescovi Nazionali, togliendo al Clero in tutte le maniere le mogli pag. 299

— travagliò d'introdurre lo stesso in Germania, ed in Francia, mà inutilemente 300

— non ebbe effetto in Francia, che nel Pontificato di *Calisto II.* 152

— incolpato per quello, che si contaminasse con fozze libidini col la Contessa *Matilde* 153

— da ciò nata la favola, che *Gregorio* l'avesse avuta per sua Concubina, e che nel Sinodo tenuto in Wormazia fosse stato accusato di negromanzia, e di adulterio *ibid.*

— non conosciuto in molte Provincie, e Regni, che sotto nome d' *Ildebrando* P. 241

— lezioni del suo Uffizio reputate perniciose alla Potestà de' Principi *ibid.*

— depose l'Imperadore *Errico* dal Regno *ibid.*

— sciolse dal giuramento di fedeltà i suoi Sudditi. *ibid.*

Gregorio IX. concede a Frati Minori intorno all' anno 1230., che dovevano viaggiare per la terra de' Virginiani, che potessero liberamente praticare co' gli scomunicati 76

— lo stesso concede anche la Sacra Congregazione di Propaganda a suoi Missionarj *ibid.*

Gregorio Rosso compose la Storia delle cose di Napoli sotto l'Imperio di *Carlo V.* cominciando dall' anno 1526. sino all' anno 1537. *ibid.*

Guimenio. Vid. Amadeo.

Guzman. Vid. Domenico.

H.

Heumano (Cristof.) sostiene, che sia una favola quella di *Alessandro III.* d'aver posti i piedi sul collo dell' Impe-

radore *Federico*

pag. 231

Hofmano diede fuori una Dissertazione Storica, de tyrannicâ ignominiâ, quam *Federico Oenobarbo* Imperatori intulit *Alexander III.* *ibid.*

Hugone Vid. Ugone.

I.

S. Ilarione lodato da *S. Girolamo*, perchè nato in Palestina, non avesse visitato Gerusalemme, se non una sol volta 161.

Immunità Eccles. *Vid. Giurisdizione.*

Imperatori nella Germania, come fecero valere la loro preeminenza intorno alle scomuniche 63

— convocati in Francfort ò altrove, nelle Diette degl' Elettori, o degl' altri Principi, Baroni, Conti, e Signori di Germania, solevano esaminare, se le scomuniche fossero state fulminate contro il loro prescritto, o de' Canonici, e dichiararle nulle, ed invalide. *ibid.*

Imperatore *Carlo V.* nell' ordinazione del Giudizio della Camera Imperiale stabilita nell' anno 1548 comandò, che in pena delle parti contumaci, o vinte, o soggiacenti nel Giudizio Camerale non si potesse, se non per arbitrio del vincitore, usare scomunica alcuna Ecclesiastica 64

— *Lotario II.* mentre calò in Italia, fu accordato per Giudice dal Papa *Innocenzo II.* sopra la validità delle scomuniche, che imputava a i seguaci di *Anacleto* *ibid.*

Indice proibitorio: le Regole di questo sono state ordinate per commissione del Pontefice *Pio IV.* doppo terminato il Consiglio di Trento 27

— chiamato *Tridentino*, fu posto in Ispagna sotto rigoroso esame, quantunque la Bolla di *Pio IV.* volesse, che fosse da tutti osservato 184, e 185

Indici Espurgatorj, quando nati in Ispagna, e perchè? *ibid.*

Indi-

Indice Espurgatorio fatto compilare dal Cardinale *Gasparo di Quiroga*, Arcivescovo di Toledo, e Generale Inquisitore di Spagna pag. 185

— impresso l'anno 1601. *ibid.*

— proibitorio non ciecamente ricevuto in Fiandra *ibid.*

— dato ad esaminare dal Re *Filippo II.* *ibid.*

— il Duca d'*Alva* Governatore di quelle Provincie comandò, che si conservassero i Libri pros critti dall' Indice Romano, e fatte abbruciare solamente l'Opere degl' Eresiarchi *ibid.*

— questo Duca istituì un Collegio di Censura in Anversa, a cui per l'Ordine Ecclesiastico presiede un Vescovo *ibid.*

Indice Espurgatorio dato fuori da Censori deputati dal Duca d'*Alva*, approvato dal Re *Filippo II.* *ibid.*

— di questo servironsi di poi tutte quelle Provincie, non del Romano. *ibid.*

— lo stesso fu praticato circa l'Indice proibitorio in Francia, in Germania, e nell' altre Provincie de' Principi Cattolici *ibid.*

Indici proibitorj nella metà del Secolo XVI. cominciarono i Pontefici a farli, volendo in ciò emulare gl' Imperadori, e Principi d'Europa 187

— loro pretesa in decorso *ibid.*

— il primo fu *Paolo IV.* 188

— di Roma non vengono fatti valere in Venezia, ne in Napoli 189

Indice fatto compilare, e pubblicare da *Clemente VIII.* quali dibattimenti abbia causati co' i Veneziani 195

Innocenzo III. in alcune Lettere scritte a Crocesignati, rapportate da *Cristiano Lupo*, permette a i Cattolici della Francia, della Germania, e dell' Inghilterra, di poter communicar liberamente cogl' Eretici abitanti in quelle parti 76
— rescrisse all' Arcivescovo di *Ace-
renza*, che confermasse, e consacrasse il

Vescovo eletto d'*Anglona* suo suffraganeo, ancorche figlio d'un Sacerdote Greco 151

Innocenzo VIII. condannò *Gio: Pico della Mirandola.* 208

— *Alessandro VI.* lo assolve *ibid.*

Inquisizione sorta in Lombardia a tempi di *S. Pietro Martire* 101

— di Roma innalzata da *Paolo III.* per opera di *Paolo IV.* mentre era Cardinale 185

— innalzata molto più da *Paolo IV.* fatto poi Pontefice *ibid.*

— dopo sua morte bruciato da' Romani questo Tribunale, e sue carceri, e messi in libertà i prigionieri *ibid.*

— non ricevuta in Napoli 191

— ricorsi de' Napolitani fatti a loro Monarca contro attentati della Congregazione del S. Uffizio *ibid.*

— comando, ed ordini indirizzati al Cardinale *Grimani* allora Vicerè in quel Regno, che non si dasse esecuzione alcuna a qualunque Bolla, Breve, o altro, che venisse da Roma, dall' Inquisizione 192

— e suoi Decreti sono affatto incogniti alla Chiesa *ibid.*

— appartiene più allo Stato Politico della Corte di Roma, che alla Gerarchia, ovvero alla Santa Sede *ibid.*

— suoi Decreti non hanno, ne possono tenere forza alcuna oltre i confini dello Stato del Papa *ibid.*

— di Spagna non permette, che si promulghi l'Indice proibitorio emanato dalla Congregazione dell' Indice di Roma, mà ne assume ella il peso, e l'esame *ibid.*

— ciò fa praticar anche nel Regno di Sicilia *ibid.*

— il simile fecero praticare nelle Provincie di Fiandra, che ubbidivano al loro Imperio, i Re di Spagna 193

— incognita, anzi odiosa nel Regno di Napoli 198

Inqui-

Inquisizione suoi Decreti per Legge stabilita in Barcellona nell' 1709 non ponno eseguirsi, ne può darfi *Exequatur* alcuno

pag. 198

— suoi Indici proibitori de' Libri non obligano in coscienza *ibid.*

— nemeno quelli della Congregazione dell'Indice, e perche? 202

— questi due Tribunali da quasi tutte le nazioni d'Europa non sono riconosciuti, e gl' hanno come Tribunali incompetenti, ed estranei *ibid.*

— di Spagna ha nelle sue Istruzioni di non procedere alla condanna d'un Libro, se prima non viene una, o più volte inteso l'Autore 211

Interdetti generali, perche oggi sostengansi nonostante i pessimi effetti, che han' sempre causato 82

L.

Ladislao Re di Napoli niente curosi de' fulmini di Papa *Alessandro V.*, negli fece valere nel Regno 72

— e *Guglielmo d'Austria*, fa cercare alla Repubblica di Venezia per *Rodolfo Conte di Sala* permissione di poter condurre per mare della Puglia alle riviere dello sposo con Galee, ed altri legni al numero di dodici sua sorella sposata al sopranominato Arciduca 219

Landorpio fece raccolta delle scritture, che uscirono al tempo delle contese del Mare Adriatico *ibid.*

Legge *Giulia* proibisce al Senatore aver in moglie la libertina, al Tutore la sua pupila, al Preside la Provinciale, al Figliuolo in potestà contrarre matrimonio contro il consenso del Padre, o dell' Avo 117

— Evangelica tolse, ed abolì molti Riti, Cerimonie, e Costumi dell' antica Legge degl' Ebrei; molti pero ne ritenne 122

Leggi prescritte dal Pontefice *Leone* intorno all' Edizione de' Libri; e si adducono le cause 28

Leggi de' Longobardi, non ostante il loro discacciamento d'Italia, furono da Napolitani ritenute come riputate le più saggie, e prudenti 109

— se vorranno conferirsi colle Romane, il paragone sarà indegno; pareggiate però con quelle delle altre nazioni, che dopo lo scadimento dell' Imperio signoreggiavano in Europa, sopra l'altre tutte si rendono ragguardevoli *ibid.*

— da queste Leggi era vietata la Poligamia *ibid.*

— Longobarde furono compilate a i tempi de' Normanni 145

— erano allora le leggi dominanti, e ciascun Tribunale secondo quella definiva le sue Cause *ibid.*

Leggi raccolte fin allora in un solo volume, in cui gl' Editti de' Re Longobardi, e quegli, che dagl' Imperadori d'Occidente erano stati promulgati come Re d'Italia, furono uniti insieme per uso de' Tribunali *ibid.*

— furono poi compilate al tempo de' Normanni 146

— la più antica si conserva nell' Archivio del Monastero della Trinità della Cava *ibid.*

— fatta da un Capuano nell' entrar dell' XI. Secolo, intorno all' anno 1001, o poco doppo, secondo le congetture di *Camillo Pellegrino* *ibid.*

— la più vulgata, che vedesi aggiunta al volume della Novella di *Giustino*, ed anche in un picciol Volume a parte, credesi fatta ne' tempi dell' Imperatore *Lotario*, II., e di *Ruggero* I. Re di Sicilia nel XII. Secolo, intorno all' anno 1136. da *Pietro Diacono* Monaco Cassinese. *ibid.*

Legge del Prencipe: obbliga il suddito all' osservanza non solo per timore della pena, mà anche in coscienza 199

Legitimazione de' figli naturali per il susseguente matrimonio, stabilita prima da *Costantino Magno*. 134

*** 2

Legiti-



Legittimazione confermata poi dall' Imperatore *Zenone*; e perche? pag. 134

Legittimati per *subsequens* come favoriti dall' Imperatore *Valentiniano* il vecchio *ibid.*

— agguagliati dall' Imperatore *Giustiniano* in tutto a figliuoli nati doppo le nozze *ibid.*

Lentino : *Vid.* Tomafo.

Leone. *Vid.* Lione.

Lettere Provinciali di *Lodovico Montalto*, ouvero di *Pascale*, proibite dalla Congregazione del S. Uffizio 193

Libanio rifiutò sempre lo stato conjugale, ed ebbe in casa la Concubina; ne fu accusato per ciò al Imperator *Valentiniano* 135

— ne ripreso da *S. Basilio* di cui era amico *ibid.*

— impetrò anzi molti favori, e prerogative per i figliuoli naturali nati dalle Concubine *ibid.*

Libelli infamatorj capitalmente puniti dalle Leggi delle XII. Tavole P. 286

— l'istessa pena gli vienne imposta dagl' Imperadori *Valentiniano*, e *Valente*, e dall' Imp. *Giustiniano* *ibid.*

— capitalmente puniti da *Valentiniano*, e *Valente* gl' Autori di tali libelli mà anche coloro li quali trovati non subito li lacerassero, e brucciassero, e manifestassero l'Autore *ibid.*

Libertà Ecclesiastica non si trova deffinita in tutta la Legge Canonica 40

— come diversamente deffinita da Canonisti *ibid.*

— Immunità &c. *Vid.* Giurisdizione

Libri: la Censura ne' tre primi Secoli della Chiesa apparteneva a' Vescovi, e la proibizione a' Papi 27, e 28

— a' tempi di *Leone* gl' Ecclesiastici si avevano arrogato molto più di autorità intorno all' approvazione, o condanna-
zione de' Libri 28

Libri: la Bolla di *Leone*, il Decreto del Concilio, e le Regole dell' Indice non sono state nel Regno di Napoli ricevute 32

Libri anzi detta Bolla non è stata ricevuta da alcun Principe del Mondo Cattolico pag. 32

— dar licenza di stampare libri, e proibirne le vendite, e de' soli Principi ne' loro stati *ibid.*

— se in alcuni Regni, o Republiche si vede ciò fatto dagl' Ecclesiastici, questo succede in vigore di qualche Concordato, non già per disposizione di legge commune *ibid.*

— in Francia, in Castiglia, ed altrove basta, per stampar Libri, la licenza de' Ministri Regj *ibid.*

— in Napoli non fu ricevuto il Decreto rapportato dal Concilio di Trento, sotto il Tit. *de Editione & usu Librorum* *ibid.*

— intorno a quelli, che si stampano in Venezia non spetta altro all' Inquisitore, senon vedere se possono quegli stamparsi, o proibirsi non per altra cagione, che d'Eresia; e che per tutti gl' altri rispetti ciò si appartiene al Principe 37

— che non sia publicata, o stampata alcuna proibizione di Libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsivisia autorità doppo 1595, se non osservate le condizioni del Concordatto fatto nel 1596. *ibid.*

— proibizione in Francia, ed in altri Principati non vien tollerata, se non in cagione di Eresia 42

— o scritture non si possono stampare in Napoli senza licenza in *scriptis* del Regio Collaterale Consiglio 49

— a queste leggi soggetti anche gl' Ecclesiastici; anzi gli stessi Vescovi, che non puono stampare i loro Sinodi, i loro Editti, sino i Calendarj intorno alle feste nella loro Diocesi, e le Bolle dell' Indulgenze concesse dal Papa alle lor Chiese *ibid.*

— di *Ario* proibiti dall' Imp. *Costantino*, e condannati dallo stesso ad esser abbruciati stante il ricorso ad esso fatto da i Padri del Concilio di *Nicea*, doppo aver essi

essi prima proferita la censura contro i medesimi pag. 55, e 185

Libri di *Porfirio* condannati da gl' Imperadori *Teodosio*, e *Valentiniano* 56

—— il simile de' scritti di *Nestorio* *ibid.*

—— loro Censura secondo l'antica disciplina della Chiesa apparteneva a' Vescovi, non la proibizione *ibid.*

—— esempj nel codice di *Teodosio*, e di *Giustiniano* *ibid.*

—— degl' Eretici, dopo la Censura de' Vescovi, e del Concilio, venivano proibiti dagl' Imperatori *ibid.*

—— di *Nestorio* dannati da i Padri del Consiglio Effesino, proibiti poi dall' Imperatore *ibid.*

—— di *Eutiche* condannati dal Concilio di Calcedonia, proibiti, e fatti abbruciare dagl' Imperadori *Valentiniano*, e *Marciano* *ibid.*

—— di *Lutero*, *Oecolampadio*, *Zuinglio*, *Bucero*, e *Calvino* proibiti da *Carlo V.* in *Brusselles* 185

Libri degl' Autori antichi corrotti dagl' Ecclesiastici, levandogli nelle ristampe tutto ciò, che poteva servire all' autorità temporale de' Principi 199

—— molti sene vietano per l'odio, che si ha al solo nome dell' Autore 200

—— proibiti, e poi, scoperto l'inganno, permessi *ibid.*

—— non devono proibirsi se prima non viene ascoltato l'Autore 211

—— tal fu la mente de' Padri del Concilio di Trento *ibid.*

—— loro Edizione senza nome dell' Autore, proibita dal Concilio di Trento P.282

Lione il Filosofo intorno all' anno 887. proibì in Oriente il Concubinato 121

—— sbaglio sopra ciò de *Mendoza* circa le Concubine *ibid.*

—— cognominato *il Filosofo* per lo studio delle Leggi, della Storia, e della Filosofia 147

—— voluto da alcuni Eretici, e Scismatici, (tra cui da *Giannetasio* Gesuita)

scommunicato da *Gregorio II.*, e deposto) *Vid.* *Gregorio*) P. 284

Lione X. declamò nel Concilio Lateranense contro il Concubinato de' Chierici 155

—— lo proibì a Chierici, ed a' Laici *ibid.*

Lione IV. fece bruciare l'anno 443. in Roma molti Libri de' Manichei 186

—— statto ciò sumato un grave attentato sopra la potestà de' Principi, e perche? *ibid.*

Lione X. prima di dannare le proposizioni coi Libri di *Lutero*, volle invittarlo a dir prima le sue ragioni *ibid.*

—— *Vid.* Libri &c.

Lisia diffese l'uccisor di *Eratostene*, perche ucciso, mente adulterava col la sua Concubina 117

Lodovico Bavaro Imperatore, scommunicato dal Pontefice *Giovanni XXII.*, e suoi fautori 64

—— dichiarata nulla la scommunica da gl' Elettori, ed altri Principi della Germania con publico Decreto *ibid.*

—— Rè d'Ungheria proibì a Vescovi fulminare senza permesso del Re scommunicare contro i Nobili di quel Regno, per occasione di lite. 65

Longobardi tolsero a Greci l'Italia 145

—— seguendo l'Imperio de' Gotti, ritennero le Leggi de' Romani, permettendo a Provinciali di potersene valere *ibid.*

Vid. Leggi &c.

—— discacciati d'Italia da Francesi *ibid.*

—— formidabili per gl' Eserciti terrestri 216

—— non avendo forze marittime non poterono togliere a Greci la Sicilia, ne le piazze marittime della Puglia, e della Calabria *ibid.*

Lotario. *Vid.* *Imperatore.*

Lubiani Gesuita era lo spasso de' pul-
piti P. 273
Lutero; e sua Eresia sorta in Germa-
nia ne' principj del XVI. Secolo 230

M.

Maestro del Sacro Palazzo : aveva la
cura dell' impressione de' Libri, prima
che sotto *Paolo III.* si fosse eretta la
Congregazione del S. Uffizio 189

— dapoi anche gli fu riservata in ciò
la sua parte *ibid.*

Magistrato Secolare, e suo Uffizio 53
Majo. *Vid.* Burcardo.

Manfredo Re di Napoli : si faceva ce-
lebrare avanti di lui ne' luoghi inter-
detti i Divini Uffizj; ne curò le scom-
muniche di *Urbano IV.*, ne d' *Alessan-*
dro suo predecessore 72

Marco Aurelio il Filosofo, morta *Fau-*
stina sua moglie, per sottrarsi dalle cure
del matrimonio, e perche non divenisse
matrigna de' figliuoli da quella nati,
prese per Concubina la figliuola di un
Procuratore di sua moglie 113

Mari : e loro dominio si acquista sem-
pre, che si possano custodire con Armate
Navali, che gli tengano purgati, e netti
da Corsari 214

— differenza, che passa tra il domi-
nare, ed il possedere il Mare, e gl' am-
pj spazj della Terra ferma *ibid.*

— in sentenza di valenti Giurecon-
sulti non s'acquistarono per altro titolo,
che per l'occupazione, e possessione indi-
ritenuta 215

— così la Terra *ibid.*

Mare Mediterraneo, occupato da' Ro-
mani, che ne tennero il dominio per
tutt' il tempo, che il loro Imperio si
mantenne florido, e possente *ibid.*

— chiuso, e circondato dall' Euro-
pa, l'Asia, e l'Africa *ibid.*

— per conservarne la possessione, e
dominio, vi mantenevano i Romani quat-

tro Classi maritime, che perpetuamente
lo scorrevano *ibid.*

— bisogna, che sia custodito, altri-
menti si perde la possessione, ed il per-
che? *ibid.*

— Britannico, e suo dominio prete-
so dal Re d'Inghilterra *ibid.*

— raggioni di tal dominio addotto
da *Gio : Seldeno* *ibid.*

— e suo imperio conseguito da gl'
Ateniesi doppo la vittoria di Salamina
contro i Persiani *ibid.*

— conseguito da' Romani sotto *Sci-*
pione, avendo vinti in mare i Cartagine-
si, e tolte le navi *ibid.*

Martiri si canonizzano con molto mi-
nor diligenza, che i Confessori 101

Matilde (Contessa) mogli di *Gozelo-*
ne Duca di Lorena 153

— possedeva Stati floridissimi in Ita-
lia, con gran parte del Genovesato, il
Marchesato di Toscana, la Marca d'An-
cona, ed altro *ibid.*

— morto *Gozelone* si rimaritò con
Azone Marchese Estense *ibid.*

— si separò dal medesimo, perche a
lei congiunto in quarto grado *ibid.*

Matrimoni: fra i Romani non era per
soccorrere chi non poteva vivere in Ce-
libato, mà per empire la Repubblica d'Uo-
mini liberi, per mantenere le famiglie,
e perche nella Repubblica vi fosse una
miglior distinzione, e si evitassero le con-
fusioni 112

Matrimonj di tre generi fra i Romani ;
1°. per *coemptionem*, 2°. per *confarreatio-*
nem, 3°. *usu*. 114

Matrimonio *usu* come differente dal
Concubinato *ibid.*

— ne' Matrimonj *usu* era necessaria
la protestazione, e la contestazione, e
perche? *ibid.*

Meroe Città dell' Egitto, fino a' tem-
pi di *S. Atanasio* non aveva avuto Vesco-
vo P. 267.

Messe : prima dell' ottavo Secolo non
sene

sene celebravano che una , o al più due solenni in un Altare , che era il maggiore pag. 165

Messe: si viddero moltiplicate con frequenza in più Capelle nell' ottavo Secolo , che si erigevano a bella posta nelle Chiese *ibid.*

Metropolitani , e loro ragione sopra i Vescovi delle loro Provincie ne' primi tempi non ancora dichiarato da Canoni 107, e 108

— fu dichiarata nel IV. Secolo. *ibid.*

Mirandola. *Vid.* Pico.

Moglie *usu* fra i Romani non meritava il titolo di Matrona , o di Madre di famiglia 115

Mogli ingiuste , quali dicevanfi presso i Romani *ibid.*

Moglie trovate in adulterio presso i Romani , etiam la *vulgare* poteva accusarsi *jure mariti* , ed anche *jure extranei* 116

Mogli de' Romani erano decorate del nome di *Matrone* ; non così le Concubine , e perche ? 118

— con esse non davasi l'accusazione di furto ; mà solo l'azione *rerum amotarum* *ibid.*

Moglie doveva seguitare il Foro , ed il domicilio del marito , non già la Concubina , che riteneva il proprio 119

Molineo. *Vid.* Carlo.

Monizione , e suo uso , quando incominciato ? 10

— necessità delle Monizioni *ibid.*

Montanisti detestavano le seconde nozze. P. 274

N.

Napolitani vinti di stretto assedio da *Laurech* , tanto si erano intimoriti , che fu bisogno al Marchese del *Vasto* di farli cessare dalle pubbliche preci , per non far più crescere il terrore. 96

— quando cominciarono a pretender dominio sopra il Mare Adriatico 216

Napolitani rinnovarono tal pretesione maggiormente quando fursero le brighe nel Regno di *Filippo III.* tra la Corte di Spagna , e la Republica. 218

Natale d'Alessandro : sua Storia Ecclesiastica proibita sol perche , secondando la dottrina della Chiesa Gallicana , si sostenevano in quella i quattro Articoli 201

— proibizione a' tempi di *Clemente XI.* eccettuata fino nelle licenze *ibid.*

— fatta cassare dall' Indice de' Libri proibiti , da *Benedetto XIII.* *ibid.*

Nauclero fu il secondo , che registrò il fatto d'*Alessandro III.* con *Federico Barbarossa* , come viene dipinto nel Palazzo Lateranense di Roma. 230

Nicolo II. pose ogni studio per abolire affatto il Concubinato de' gl' Ecclesiastici 149

— tenne in Roma un Concilio contro tali Concubinarj *ibid.*

— e come il Concubinato de' Preti si praticava nel Regno di Napoli più che in altra parte d'Italia , tenne un altro Concilio nell' anno 1059. in Puglia nella Città di *Melfi* per estirparlo *ibid.*

— depose perciò il Vescovo di *Trani* 150

— riuscì inutile ogni studio. *ibid.*

Normanni conquistarono le Provincie che compongono il Regno di Napoli 145

— ne' tempj di questi seguì la Compilazione delle Leggi Longobarde *ibid.*

— osservantissimi di queste Leggi *ibid.*

Novelle compilate dall' Imperatore *Giustiniano* , e da altri Imperatori suoi successori 141.

Nozze da i Romani proibite colla femina quinquagenaria , e perche ? 112

— erano proibite non solo col la quinquagenaria , mà eziandio col la ferva , e col la Provinciale , non già il Concubinato 119

Noz-

Nozze, loro santità stabilita con più tenace modo da *Costantino M.* e da tutti gl' altri Imperadori Cristiani pag. 126

)

O.

Odoardo I. Re d'Inghilterra, arrivò fino a mandare in esilio i Prelati, che contro le Leggi del Regno avessero ardito fulminare Censure 68

— vide esiliato l'Arcivescovo Cantuariense per aver scomunicato il Priore, ed i Canonici della Capella Regia, ordinando al Decano, e Capitolo Cantuariense, che non rinvocando la scomunica l'Arcivescovo, la rinvocassero essi *ibid.*

Odoardo II. comandò all' Arcivescovo *Guglielmo Eboracense*, ed a *Waltero Rainoldo* Cantuariense ad affolvere senza dilazione *Ugone le Despensier* scomunicato da *Waltero*, perche per ordine reale avesse carcerato un Monaco vagabondo *ibid.*

Odoardo III. *Vid.* Edoardo.

S. Odone Cluniacense, e suo auvertimento circa il cessamento de' miracoli P. 277

Olivetani, e loro gratitudine verso i suoi Benefattori i Re Arragonesi P. 257
— loro Ordine istituito da tre Sanesi ritirati a menar vita solitaria nel monte Oliveto P. *ibid.*

— accusati tutti, e tre al Pontefice *Giovanni XXII.*, come inventori di nuove superstizioni *ibid.*

— furono costretti giustificare il loro Istituto al quel Pontefice, che diè commissione al Vescovo di *Arezzo* di loro prescrivere la Regola di *S. Benedetto* *ibid.*

Olivetani: li fece vestir d'un abito bianco *ibid.*

— quest' Ordine approvato nell' 1372 da *Gregorio XII.*, e da *Martino V.* confermato *ibid.*

Onorio Papa, e sue Lettere condannate nel VI. Concilio pag. 200

— scoperti poi gl' errori di fatto, commessi nel loro esame, furono tolte le proibizioni *ibid.*

Orazioni, e suffragj per i morti erano viè più che prima raccomandati, e molto più praticati nell' ottavo Secolo 165
— *Vid.* Messe &c.

Ordini Minori non si trovano nella Scrittura Santa. 53

— di Chiesa, e che debba intendersi per questi P. 248

Ordine di *S. Francesco* fu ammesso e confermato da *Innocenzo III.*, e da *Onorio III.* P. 250

— *Vid.* Francescani.

— Divozione del Cordone inventata non da *S. Francesco*, mà lungo tempo doppo; da i Fratti *ibid.*

Origini Cristiane, meglio è trarle da gl' Ebrei, che da qualunque altra Nazione, e perche? P. 268

Ottava di Natale istituita nel VII. Secolo P. 287

— è lo stesso, che la Circoncisione 288

Ottone fu quartogenito di *Federico Barbarossa*, nato da *Beatrice* figlia di *Rinaldo* Conte di Borgogna, sposata da *Federico*, l'anno 1356. 231

P.

SS. Padri: insegna *S. Girolamo*, bisogna attenderli bene, quando disputano contro gl' Auversarj, quando declamano contro i vizj, quando insegnano, o spiegano qualche dogma. 136

— ne' loro Sermoni, e Declamazioni deve molto più l'uomo esser accorto, perche souvente ciò, che fu loro ardita espressione, ed eccesso, i tempi posteriori l'hanno veduto passare in Canonici, e Decreti *ibid.*

— esempio de' Padri intervenuti in un

un Concilio di Cartagine pag. 136

Pasquino Vescovo grandemente commendato per aver persuaso il Concilio di Nicea a non dover impor legge alcuna di Celibato a Preti, ed essersi fortemente opposto ad alcuni Padri del sudetto Concilio 150

Pandette compilate dall' Imp. *Giustino* de i Responsi degl' antichi Giuriconsulti 142

Paolo Bernriedense Scrittore della Vita di *Gregorio VII.* fuori del Pontificato *Ildebrando* 77, e 150

----- scrisse, che *Errico IV.*, ed i suoi seguaci in tanto si affiegarono in Canoscenza a ricevere l'assoluzione da *Gregorio*, perche loro non restava, che un mese dell' anno, e che per tema di non perdere i loro beni, la sollecitarono 77

Paolo Pansa Genovese scrisse la Vita di *Innocenzo IV.* 100

Paolo IV. fu il primo, che usò far Indici proibitorj de' Libri 187

----- fu di gran autorità presso il Pontefice *Paolo III.* mentre fu Cardinale *ibid.*

----- fece innalzare dal sudetto Pontefice tanto il Tribunale dell' Inquisizione di Roma *ibid.*

----- innalzandola di più, lui fatto Pontefice *ibid.*

----- comandò l'anno 1557 a suoi Inquisitori di Roma, che formassero un Indice de' Libri, che stimavano doverli vietare *ibid.*

----- vedi fatto un numeroso distinto in tre' Classi *ibid.*

----- *Vid. Pio IV.*

----- introdusse di proibire ogni sorta di Libri, senza sentir nessuno, e senza palesar a niuno sotto giuramento gl' errori, che contengono; e perche? 206

S. Paolo non si curò d'essere riputato stolto in Atene, ed altrove, per adempir bene alla sua missione. P. 237

----- convertì molti in Eresse P. 282

----- alcuni de' Credenti, che prima

avevano atteso all' arte di magia, ed altro, da persè brugiarono, al cospetto di tutti, i loro libri superstiziosi pag. P. 282

Papa può errare in fatto 200

----- ceremoniali, che gli si fano in Roma, eletto, che sia al Trono di Pietro P. 245

----- in tutti i viaggi, che fa, viene per Ceremoniale accompagnato anco dall' Eucarestia P. *ibid.*

Patriarchi di Costantinopoli, e loro attentati, col favore degl' Imperadori d'Oriente, sopra le Chiese, che appartenevano al Trono Romano, condannati 176

Patti nudi per niente riputati da Romani; e sua ragione 112

Peccatori infedeli non si battezzavano subito a i tempi di *S. Agostino* 139

----- costume commendato dal sudetto *ibid.*

----- dubitò, se ciò si dovesse praticare colla Concubina infedele *ibid.*

----- pubblici creduti per i Concubinari, dal *Mendoza* 143

Pellegrinaggi ridotti nell' ottavo Secolo a tal eccesso e superstizione, che bisognò per la loro corruttela, ed abusi vi dassero freno, e riparo i Concilj, ed i Canoni 158

----- opera pia, e meritoria *ibid.*

----- cominciarono a contaminarsi fin da tempi di *San Girolamo* 161

----- corrottele de' i medesimi *ibid.*

----- godevano varie franchigie, e privilegi *ibid.*

----- fa menzione di tali privilegi *Giacomino Gretsero* *ibid.*

Pellegrino non poteva durante il suo pellegrinaggio esser molestato da suoi creditori 162

----- non era obbligato pagar dazj *ibid.*

----- abuso de' Pellegrinaggi represso con leggi da i Franchi *ibid.*

----- qualificati per superstiziosi, e di scandalo da tutti i Concilj negl' ultimi

tempi

- tempi celebrati pag. 162
- Pellegrino, Roma stessa fu costretta proibirgli sotto pena della scomunica 163
- condannati come dannevoli per le corrutele, ed abusi, dal Cardinale *A-rezo* 164
- per Terra Santa in Soria si facevano souvente per l'Adriatico 216
- Pennafort. *Vid.* Raimondo.
- Pico della Mirandola condannato da *In-nocenzo VIII.* 208
- da *Alessandra VI.* assoluto *ibid.*
- Pietro d'Arragona Re di Sicilia non fece valere la scomunica di Papa *Martino IV.*, quando gli venne voglia di scomunicarlo, ed interdilo 72
- S. *Pietro* quando fallò in Antiochia, non ebbe rispetto S. Paolo di riprenderlo gravemente in presenza di tutti 89
- Martire Domenicano, Inquisitore di Milano a' tempi d'*Innocenzo IV.* 100
- fra Milano, e Como ucciso da alcuni assassini per ordine d'alcuni Milanesi infetti dell'eresia dei Credenti 101
- canonizzato per Santo dal Papa *Innocenzo* per questo martirio sofferto l'anno 1253. *ibid.*
- Pietro Diacono Monaco Cassinese credesi aver compilato le leggi Longobarde ne' tempi dell'Imperatore *Lotario II.*, e di *Ruggero I.* Re di Sicilia, nel XII. Secolo intorno all'anno 1136. 146
- Martire Vermiglio, e di lui infamiose maniere praticate in Napoli per insinuare la dottrina di *Lutero* sopra il punto del Purgatorio 166
- gli fu proibito dal Vicerè *D. Pietro di Toledo* l'esposizione, che faceva in S. Pietro ad Ara sopra l'Epistole di S. Paolo *ibid.*
- Pio IV. successore di *Paolo IV.* non tenne conto alcuno dell'Indice proibitorio da lui pubblicato 188
- rimessa tal materia al Concilio di Trento da questo Pontefice pag. 188
- ne fu formato un altro tutto differente da quello di *Paolo IV.* *ibid.*
- non fu ricevuto senza Regio Placito ne' Stati d'altri Principi *ibid.*
- Pio V. in tempo del Governo del Duca d'*Alcala* Vicerè di Napoli procurò mandar a terra la potestà de' Principi Napolitani 102
- fu il più impegnato per far valere negl' altrui Dominj la famosa Bolla in *Cana Domini*, che distrugge il Principato *ibid.*
- dichiaratò per Santo da *Clemente XI.* *ibid.*
- Pipino figlio di *Carlo Magno* nacque da una Concubina P. 275
- lo fece il Padre Rè d'Italia *ibid.*
- Polachi hanno statuti particolari per cui sono definiti i casi, per i quali si può scomunicare 65
- Poligamia presso i Romani era reputata non meno l'aver due mogli, che due Concubine, ouvero una moglie insieme, ed una Concubina 119
- Poligamia permessa dagl' Ebrei, non solo riguardo alle mogli, mà anche riguardo alle Concubine 122
- reputata infame da Romani *ibid.*
- Polizia della Chiesa, qual fosse ne' primi tempi 107, e 108
- Pontefici Romani acquistaron una sterminata potenza per la decadenza dell'Imperio 63
- a' tempi dell'Imperatore *Zenone* non erano riputati più, che sudditi de' loro Cesari P. 284
- Porfirio. *Vid.* Libri &c.
- Potestà spirituale, e temporale fra di loro confuse allora, quando i Romani Pontefici servivansi delle scomuniche, non per cagione di Religione, o secondo il prescritto degl' antichi Canon, mà per caggioni leggierissime, e per cose temporali, e mondane 79
- de' Principi, e loro Magistrati differen-

ferente da quella data da Dio alla sua Chiesa, e suoi Pastori pag. 89

Potestà Ecclesiastica come appartenere possa anche agl' Uomini P. 283

— mondana qual sia P. *ibid.*

Precetti de' Principi differenti da quelli de' Prelati 91

Prelato non ha da comandare, che quelle cose, che appartengono alla salute dell' Anima 90

Prelati, quando si abusano della potestà delle chiavi, non devonfi obbedire 91

Prencipe. *Vid.* Principe.

Pressagi possono essere cagione di gravissimi disordini nello Stato 98

Presbiteriani niente più danno a Vescovi, che a Preti 107

— errore confutato ben a lungo da *Grazio* *ibid.*

Preside non poteva aver in moglie la Provinciale per la Legge Giulia 117

Pretese di Roma sopra i Decreti Proibitori 191

Primizie ne' tre primi Secoli della Chiesa erano volontarie, non necessarie 137

— diedero in qualche eccesso i Padri nel quarto secolo, inculcandole a Fedeli *ibid.*

Principi: ad essi spetta emendare gl' abusi de' Giudici Ecclesiastici non meno nelle altre cose, che nella scomunica 54

— quali modi usarono nella decadenza dell' Impero per non perder affatto la loro potestà intorno alle scomuniche 63

— privavano gli scomunicati del commercio civile, spogliavali del favore delle Leggi, segregavali dal publico commercio 76

— come cosa appartenente al loro Imperio, toglievano a scomunicati ciò, che le Leggi, la Communion Civile ed il Jus delle Gentil ordinava 77

— ad essi unicamente, e non a Sacer-

doti diede Dio in mano la Giustizia ed la Giudizia pag. 81

Principi sono gl' unici moderatori del politico de' loro Stati 83

— loro potestà per governare i Popoli a se commessi è in se stessa, perfetta, ne ha bisogno d'altrui soccorso *ibid.*

Vid. Potestà.

Principi, e Magistrati, che siano invenzioni umane, e tiranniche, errore perverso 199

— Normanni si burlarono sempre delle scomuniche di *Gregorio VII.* 72

Proibizioni di Libri, fatte in Roma, qual forza, e vigore abbiano 167

— varj gradi d'errori distinti negl' Autori de' Libri dal Concilio di Costanza 168

— gradi stabiliti dai Curiali di Roma in materia di proibizioni *ibid.*

Proibizione spetta più a Principi del Secolo, che a Prelati della Chiesa, e perche? 185

— de' Libri in Roma vien fatta dal Papa con Breve, dalla Congregazione del S. Uffizio, da quella dell' Indice, e dal Maestro del Sacro Palazzo 189

— si mostra il perche. *ibid.*

— che stile si oggidì de' Libri, curioso 190

— del libro stampato l'anno 1605. dal Reggente de' *Curtis*, in cui tratta de' rimedi, che sogliono praticarsi nel Regno per difesa della Giurisdizione Regale, ragguagliata al Re *Filippo III.* dal Conte di *Benevento* Vicerè di Napoli, come cosa occorsagli in pregiudizio della sua Giurisdizione. 197

— del libro pubblicato in Napoli da *D. Pietro Uries* in difesa del Rito 235. della Vicaria intorno a requisiti del Chiericato seguita in Roma, perche opposto alle nuove massime della Corte di Roma 198

— non fece valere il Duca d'*Alva*

**** 2

Vice-

stato a Roma pag. P. 284

— ciò diede motivo a Gio: Orven di credere, che rimanessè questo punto ancora indeciso. *ibid.*

Salomone ebbe 300. Concubine 122

Sara diede per Concubine ad Abramo Agar & Ketura. *ibid.*

Scapolari, e loro istituzione P. 255

Scapolare posto indorfo colle sue proprie mani dalla gran Madre di Dio a S. Simone Stock. *ibid.*

Scapolare: ciò riputato per favoloso dal Signore Launoy, e dal Papebrochio Gesuita P. 256

— testimonianza di Papa Giovanni XXII. intorno a questo Scapolare *ibid.*

Schedelio fu il primo, che registrò il fatto d'Alessandro III. con Federico Barbarossa, come vien depinto nel Palazzo Lateranense di Roma 230

Scommuniche, perche poste in uso dalla Chiesa 9

— come chiamate da i Padri *ibid.*

— non puono fulminarsi, se non precedono le monizioni *ibid.*

Scommunica *late sententia* non conosciuta prima dalla Chiesa, ma introdotta dal diritto Pontificio 11

— differenza tra la *scommunica late*, & *ferenda sententia* *ibid.*

— questa ignota nell' antica disciplina della Chiesa, che non conosceva, che quella, che diciamo ora *ferenda sententia* *ibid.*

Scommuniche secondo la vera dottrina della Chiesa non possono fulminarsi senon; o per Eresia, ouvero per pubblici, e scandalosi peccati 14

— prima di fulminarsi, la citazione deve essere personale 21

— Costituzione Pontificia, che impone pena di scomunica in sentenza de' migliori Teologi, basta il solo dubbio, se sia ricevuto; o no, perche non si possa contra colui, che ne dubita, procedere a Censure 43

— certe Scommuniche *late sententia* furono

no per dieci Secoli incognite alla Chiesa

pag. 46

— ne' tempi, che seguirono, incominciarono le Decretali ad introdurle; ma non erano così frequenti. 47

— fa il conto Martin Navarro, che fin all' anno 1398 nel quale fu promulgato il testo delle Decretali, appena arrivarono a 36 casi *ibid.*

— promulgato il testo questo volume ne aggiunse 32. *ibid.*

— poco doppo le Clementine ne accrebbero 50. *ibid.*

— al tempo di Leone X. si dava la potestà di scomunicare, sino a Secolari *ibid.*

Scommunicava prima la Chiesa, cioè il Vescovo col consiglio, e partecipazione del Presbiterio. *ibid.*

— oggi il Vescovo, il suo Vicario, scomunicano senza consiglio, ne partecipazione di alcuno, anzi molte volte anche il Notajo solamente *ibid.*

— an i un Chierico di prima tonsura deputato, per autorità, delegata, o pur commesso in qualche causa particolare ben leggiera, scomunica un Sacerdote, *ibid.*

— Leone X. nel Concilio Lateranense alla Sess. 2. per una sua Costituzione diede facoltà ad un Secolare di scomunicare anche i Vescovi *ibid.*

Scommuniche moltiplicate cotanto dal Pontefice Leone nel Concilio Lateranense, che il mondo non potè non scandalizzarne; talche non furono poste mai in uso, nemmeno nello Stato della Chiesa di Roma *ibid.*

— introdotte anche per valersene per riscossione de' Crediti, e per qualunque altro bisogno; insino per servire di formole a Notaj ne' Contratti *ibid.*

— in molte Provincie d'Europa impedito da i Principi, che non permettono, che si fulminino senon ne' casi stabiliti dai Canon 48

— abuso, che ne fanno i Vescovi
**** 3 ne

ne' loro Sinodi , condannato da Teologi
pag. 48

Scomunicato, come debba portarsi dinanzi a Dio, ed alla sua Chiesa, quando la scomunica non solo sia ingiusta, ed offensiva delle Reali preeminenze, ma notoriamente nulla, ed invalida 52

— qual sia l'Uffizio del Magistrato Secolare nell' emendare i trascorsi de' Prelati quando s'abusano delle scomuniche, e quando le fulminano contro la forma prescritta da Cristo, da S. Paolo, e dai Canoni 52, e 53

Scomuniche introdotte nel Cristianesimo, non furono, che propagini di quelle che usavano i Giudei, particolarmente gl' Esseni nelle Sinagoghe 55

— ad imitazione di quelle gl' Apostoli, e la primitiva Chiesa le praticavano come semplici censure, non già come dinanzi alcun atto di giurisdizione, e d'impero sino al tempo di *Costantino Magno* *ibid.*

Scomunicando la Chiesa, non fortiva così subitamente la Censura il suo effetto legittimo e forense, senon quando il Principe approvandola, vi dava poi forza, ed esecuzione 56

Scomuniche non potevano fulminarsi da' Vescovi per legge degl' Imperatori, senon per delitti di Eresie, e per sole caggioni riguardanti la Religione; non per omicidio, adulterio, per furti, e molto meno per altri minori delitti *ibid.*

— non fatte valere da molti Imperatori perche fulminate per altre caggioni, che per quelle prescritte da i Canoni *ibid.*

— facendo altrimenti i Vescovi, ordinarono, che non già coloro, mà che essi rimanessero scomunicati *ibid.*

— Costituzione dell' Imperadore *Leone* in materie di scomuniche *ibid.*

Scomunicavano anche gl' Imperatori gl' Eretici, conosciuta prima la giustizia della censura fatta da Vescovi 58

— gl' Imperadori *Graziano*, *Valenti-*

miano, e *Theodosio* scomunicarono tutti quegli' Eretici, che non vollero ricevere la Fede di *Nicea* pag. 58

Scomunicati souvente venivano assolti dagl' Imperatori, ed era quando gli ricevevano nella loro grazia *ibid.*

Scomunicati: vedi esempj *ibid.*

— da ciò nato il costume presso più nazioni, e Principati, forte doppo la dicandenza dell' Imperio, che qualunque scomunicato, che era ammesso alla grazia del Principe, s'intendeva assolto, sicche tutti dovevano ammetterlo alla loro Comunione 59

— famoso nel proposito il Canone 3. del Concilio Toletano celebrato l'anno 680. *ibid.*

— altro in altro Concilio celebrato in Toledo nell' anno 683. *ibid.*

— il simile osservato anche in Germania, ed in Francia *ibid.*

— il simile in Inghilterra *ibid.*

Scomunica reputata per una pena introdotta dalla Chiesa, non già di ragione, e d' Instituto Divino, mà d' Instituto umano, e positivo 60

— varia sopra ciò l'opinione de' Teologi, e Canonisti *ibid.*

— per opinione di molti, è una pena cotanto umana, che fu usata non solo fra Giudei, mà presso qualche tutte le nazioni del Mondo Pagano, e che nel Cristianesimo fu introdotta ad imitazione, e secondo i riti, e costumi di molte nazioni, che l'usarono prima *ibid.*

— secondo Autori gravissimi, e specialmente i nostri Giureconsulti, ha avuto origine non già dal Jus Canonico, mà da' Riti, e dalle Leggi d'altre Nazioni 61

Scomuniche nell' anno 1522. ne' principj dell' impero di *Carlo V.* pretesero i Principi, ed i Magistrati dell' Imperio nelle Diete di Norimberg, che non potessero essere usate senon per cose appartenenti alla Religione 62

Scom-

Scomuniche non venivano ricevute in Inghilterra, anche prima che si fosse sottratta dalla Chiesa Romana, che quelle sole, che erano state ricevute dalle consuetudini del Regno pag. 62

— che *Giovanni XXII.* aveva fulminate contro l'Imperadore *Ludovico Bavaro*, e suoi fautori, dichiarate nulle con publico Decreto dagli Elettori, ed altri Principi della Germania l'anno 1338. in Francfort 64

Scomunica di *Papa Clemente XI.* fulminata contro chi osservasse le Convenzioni fatte col Duca di Parma per le contribuzioni accordate alle Truppe Imperiali sopra i Stati dipendenti dall'Impero, come anche contro quegli, che in fatti le esigessero in que' Stati, dichiarata nulla, ed invalida con publico Manifesto dall'Imperatore *Giuseppe I.* *ibid.*

Scomuniche non potevano fulminarsi da' Vescovi per Decreto di *Ludovico Rè d'Ungheria*, contro i Nobili di quel Regno, per occasione di lite, che avessero co' medemi 65

— in Francia, o si riguardino i modi, o le cause, o i rei stessi, tutto è regolato, ammesso, prescritto, e temperato dal Re, o da suoi Magistrati 66

— souvente s'appella a loro Parimenti, quali dichiarano nulle, ed abusive le scomuniche *ibid.*

— in Spagna per le antiche Leggi del Regno venivano regolate dalla Potestà Regia, e le nuove Leggi, che si stabilirono di poi furono conformi all' antiche *ibid.*

Scomunica di *Paolo V.* impedita da i Veneziani quanto alla pubblicazione, o esecuzione 71

— lo stesso praticato in Francia, quando del 1468. *Paolo II.* sottopose all' Interdetto la Città di Nevers *ibid.*

— lo stesso fece nell' 1488; quando da *Innocenzo VIII.* fu interdetto Gand, e Bruges *ibid.*

Scomunica lo stesso quando al tempo di *Filippo il Bello* Re di Francia fu interdetto il Regno da *Bonifacio VIII.*, e *Ludovico XII.* pag. 71

— maniera confessata per legittima da Giureconsulti, Teologi, e Canonisti *ibid.*

Scomuniche lanciate al Regno di Napoli intorno alle contese per l'accettazione della Bolla *Cane* per l'*Exequatur Regium*, e per tant' altre giurisdizionali controversie sotto il Regno de' Re Austriaci, ne' governi di tanti Vicerè, e particolarmente nel governo del Duca d'*Alcala*, non si fecero valere, impendendosi, o la pubblicazione, o l'esecuzione 72

— nel Regno di Napoli, da che fu unito il Cristianesimo coll' Imperio, ancorche validamente fulminate, quando non hanno l'assistenza del Principe, non possono partorire l'effetto di separare i Censurati dalla Società Civile della Repubblica, e togliere loro que' diritti, che la ragione delle Genti, la potestà del Principe, e la ragione Civile concede 73

Scomunicato: vuol Cristo, che si separasse dal corpo della Chiesa, non già dal Commercio Civile, e della Repubblica *ibid.*

Scomunicati non si ammettevano alle pubbliche preci, ed a divini Uffizj. 75

— i loro nomi erano rasi e *Dypicis Ecclesiarum* *ibid.*

— a sudetti negavansi gl' Ordini, ed ogn' altro Benefizio Ecclesiastico *ibid.*

Scomunica, e sua definizione secondo i Canonisti *ibid.*

— in sentenza anco di quelli, che insegnano esser *de jure divino* per quello riguarda la privazione de' beni spirituali, sostentano, che per quello spetta alla separazione del Commercio Civile, non dipende dalla ragione Divina, ma umana 75, e 76

Scom-

Scommunica varietà, ed incostanza grandissima notata di tempo in tempo circa ciò pag. 75

Scommunicato s'è veduto, durante l'Imperio Romano, che doppo la censura della Chiesa, gl' Imperadori per le loro Leggi commendavano si disciasse à *mœnibus urbium*, à *congressibus bonorum & honestorum* &c. 77

— per una Legge de' Teutonici nell' Impero Germanico, se passat ol'anno non procurava l'assoluzione, era privato di tutte le sue possessioni, e benefici: (*Vid. Teutonici*) *ibid.*

— consimil Legge stabilino ne' loro dominj gl' antichi Re di Francia *ibid.*

— passato l'anno s'intendeva per certi Statuti concessi dall' Imperadore *Federico II.* in favore della Chiesa soggetti al Bando Imperiale *ibid.*

Scommunicati: per divieto de' i Re Angiovinini non potevano comparire in Giudizio *ibid.*

Scommunica: sciamavano gl' antichi Padri, che non si dovesse fulminare, che per dura necessità, per gravi Eresie, per pubblici, e scandalosi peccati, doppo un' ostinata contumacia 78

— reputata anco dalla Chiesa per tremendissimo flagello *ibid.*

Scommunicati e loro cadaveri: non hanno avuto rossore di scrivere certi nostri Canonisti ne' loro insipidi volumi, non si farebbero corrotti, e ridotti in cenere, mà che a guisa di timpani gonfi, e tesi farebbero così rimasi fin al dì del Giudizio 79

Scommuniche, quali formole terribili; e spaventose sieno state inventate per fulminarle *ibid.*

— loro effetti 80, e 81

— Decretali di *Gregorio IX.*, d'*Innocenzo III.*, di *Bonifacio VIII.*, di *Clemente V.* e d'altri Romani Pontefici, quali pregiudizj han causato a' Principi nel correr degl' anni per esser state trop-

po da essi badate pag. 80

Scommuniche souvente oggi si adoprano per cose temporali, e per costringere i Magistrati a viva forza a metter sotto i loro piedi la Giurisdizione de' Principi, e cedere ne' punti di Giurisdizione 82

Scommunicato come debba portarsi dinanzi a Dio, ed alla sua Chiesa, quando la scommunicata sia notoriamente nulla, ed ingiusta 84

— passo di *S. Gregorio* in questo proposito, che lui poi confessò, che ciò diceva per *excessum*, e fuor del suo proposito *ibid.*

— non bastò questo perche quel detto fosse posto per un Canone nel Decreto di *Graziano* *ibid.*

Scommuniche ingiuste tollerate con pazienza, insegna *Tertuliano* che siano meritevoli, e di gran premio presso Dio 85

— monstra *S. Agostino* in un frammento d'una sua Lettera scritta a *Clasficiano*, che cadono piuttosto contro chi le lancia, che sopra chi sono lanciate *ibid.*

— lo stesso anche *S. Gregorio Magno* nell'Omelia 26. 86

— scrive questo Santo a *Magno* Prete di Milano, di non curar la scommunicata di *Lorenzo* suo fratello, Vescovo, perche ingiusta *ibid.*

Scommuniche inconsideratamente lanciate, dice *S. Nicone* in una delle sue Lettere, che per niente percuotono il fedele, mà bensì colui, che le scaglia *ibid.*

Scommunicati ingiustamente, morti narra la Storia esser stata così preziosa nel cospetto di Dio la loro morte, che come morti in martirio si refero chiari per molti miracoli, che operarono *ibid.*

Scommunicato ingiustamente, come debba portarsi dinanzi al mondo, ed alla Chiesa visibile 87

Scommunica, manifestata, che sia ingiusta, e nulla, non deve lo scommunicato temerla, ne osservarla non solo avanti;

avanti Dio, mà nemeno avanti la sua Chiesa pag. 87

Scommunica manifestata per ingiusta, massime quando vi sia occorso errore *in jure*, e siasi proferita senza legittima causa, e senza ordine giudiziario, in questo caso lo scomunicato non solo deve temerla, mà conviene opporsegli con tutto potere *ibid.*

— in sentenza d'alcuni Teologi non può fulminarsi se non per peccato mortale, notorio, e scandaloso, in cui voglia perseverare anche dipoi, che dalla Chiesa sarà stato auvertito, ed ammonito ad emendarli 88

Scommuniche inique non si devono temere, ne stimarsi, mà ciascheduno dee a quelle opporsi con tutto il potere, e sarà obbligato in coscienza a non offer-
varle *ibid.*

Scommuniche, anziche il Cristiano osservandole, scandalizzerà il prossimo *ibid.*

— Gio: Gersone dice che il soffrirle pazientemente si deve tal pazienza chiamare *asinina*, e tal timore *fatuo leporino* *ibid.*

Senatore non può aver in moglie la libertina per la Legge Giulia 117

Vide Legge &c.

Senatori Romani sembrarono all' Ambasciatore del Re Pirro tanti Re, che formarono il Senato P. 247

Serry: libro delle sue Esercitazioni dannato in prima classe; ora levata detta condanna 208

Sinodo publicato da Monsignore *Tra-pani* Vescovo d'Ischia a ricorso di quegli Isolani, abolito dal Collaterale Consiglio di Napoli 49

Sinodi Provinciali, o Diocesani, non legano, quando non sono legittimamente publicati 50

Sisto V. institui la Congregazione dell' Indice 188

Spagnuoli nell' arte del regnare s'au-

vicinarono non poco a Romani P. 262

Sponsali stabiliti con più tenace modo da *Costantino M.* e da tutti gl' altri Imperadori Cristiani suoi successori 126

Sposi, per poter esser ammessi ad accusare d'adulterio le loro spose *jure mariti*, vi fu dopo del Rescritto di *Severo*, e d' *Antonino* 117

Stato Ecclesiastico, così forte stabilito, e radicato nell' Imperio, che non possono ora ravissarsi i cambiamenti dell' uno senza la cognizione dell' altro 175

Statuto particolare, come differente dal Gius commune 50

Steuco (*Agostino*) Bibliotecario del Papa chiamò Dio il Pontefice P. 242

Stigmate di S. Francesco P. 251

Stigmatifazione accadde nel monte Alverno P. 252

Vid. Alessandro IV.

Storia maestra, e condottiera della nostra vita 158

Storico dee esser libero, ed amante della verità, e della libertà 175

— famosa in ciò l' ammonizione di *Luciano* *ibid.*

Suffragj per i morti, moltiplicati con più frequenza di prima nell' ottavo secolo 165

Vid. Orazioni

Suizzeri infino a tempi di *Zuinglio* tolleravano il Concubinato de' Preti 153

— quelli, che assistere dovevano alle Chiese, non erano da *Paesani* Parochiani ricevuti, se prima non si provvedevano d'una Concubina, e perche? *ibid.*

Superstizione, come deffinita da *San Tomaso* 228

— come da Gio: Gersone *ibid.*

T.

Teatini, e loro istituto di vivere abbandonati unicamente alla Divina Provvidenza, senza poter nemeno cercar limosine P. 256

Teo-

Teodoreto, e sue Opere furono condannate nel V. Concilio Generale 200
 — scoperti poi gl' errori di fatto, commessi nel loro esame furono tolte le proibizioni. *ibid.*

Teodasio Imperatore il *Giovane* nella Compilazione del suo Codice inserì le Costituzioni degl' altri Imperadori Cristiani suoi predecessori, che promulgarono sopra i divorzi 126

Teofilo Patriarca d'Alessandria avendo scomunicati alcuni Vescovi, e Monaci, morti costoro scomunicati, risplendettero viepiù chiari, e luminosi per molti miracoli 86

Teutonici nell' Imperio Germanico avevano una Legge, col la quale era stabilito, che se lo scomunicato, passato l'anno non procurava l'assoluzione, era privato di tutte le sue possessioni, benefizi 77

— per questo scrive *Paolo Bernsiedense*, Scrittore della vita di *Gregorio VII.*, che *Errico IV.*, e suoi seguaci affrettavano in Canossa di ricevere l'assoluzione dal Pontefice *Gregorio*, perchè loro non restava, che un mese dell' anno, e per tema di non perdere i loro beni, la sollecitarono. *ibid.*

Tiraquello intorno all'anno 1560. fu uno de' più celebri Senatori del Parlamento di Parigi 61

Tommaso Lentino Patriarca di Gerusalemme scrisse la vita di *S. Pietro Martire*, Inquisitore di Milano 101

Tostato Vescovo Abulense si querelò de' Censori Romani, perchè gl' occultavano i capi delle accuse 211

Traiano Imperatore, e sua anima, che sia stata liberata dalle pene infernali per le preghiere di *Papa Gregorio Magno*, posto in dubbio da Critici P. 240

Triregno perchè ornato di tre corone P. 245

Tritemio Autore del Libro de *Stegano-graphia* 201

Tritemio proibito perchè creduto magico; doppo poi scoperto l'errore, permesso pag. 201

Tutore non può aver in moglie la sua pupilla per la Legge Giulia 117

V.

Valdesi: suo Istituto rigettato da *Papa Innocenza III.* come pieno di superstizioni, e d'errori 99

— facevano voto di povertà ed andavano a' piedi nudi con sandali, onde furono detti *Infabattati* *ibid.*

Ubbidienza, che si dee al Principe ed a suoi Magistrati come differente da quella, che si dee al Papa ed a' Prelati 203

— a i Prelati ordinata da Dio, non assoluta, mà prescritta secondo la Legge Divina 204

— a' Principi deve essere tutta cieca, e sommessà *ibid.*

Veneziani e loro vittoria navale, che si dice riportata l'anno 1177. contro *Ottone* figlio di *Federico Barbarossa*, non è verisimile 231

— posta in dubbio da più valenti Scrittori *ibid.*

Vescovi non devono procedere a fulminazione di scomuniche senon serbando il prescritto da i Canonici 54

— fin dal tempo degl' Apostoli ebbero la soprintendenza della Chiesa, e collocati in grado più eminente, soprastavano a' Preti, come loro Capo 107

— non istituiti dagl' Apostoli in ogni Chiesa, perchè molte ne lasciarono al solo governo del Presbiterio, quando fra essi non vi era alcuno, che fosse degno del Vescovado *ibid.*

— succeduti in luogo degl' Apostoli *ibid.*

— ordinati dagl' Apostoli, mentre vissero, e poi quelli mancati, da' Vescovi più vicini della medesima Provincia,

cia, al numero al meno di due, o tre

pag. 107

Vescovi alla volte il Popolo solo s'auvan-
za ad eleggere il Vescovo *ibid.*

Vescovo di *Trani* deposto dal Pon-
tefice *Nicolò II.* tutt' intento ad estir-
pare dagl' Ecclesiastici il Concubinato

149

— di *Cordona* : suo Memoriale dato
a Filippo IV. intorno agli spogli cru-
deli, che soffrono i Vescovi nella loro
morte 178

Ugone le *Despensier* scomunicato da
Waltero per aver carcerato per ordine
Regio un Monaco vagabondo 68

Vid. Odoardo II.

Vicariis (*Giuseppe*) *Vid.* Giuseppe
Urbano VIII. fece sopprimere nella

Sala Regia del Vaticano l'elogio, che
da molti anni era stato ivi posto per
gratitudine, che la Sede Apostolica do-
veva alla Republica Veneta 232

— risentendosi di ciò i Veneti fecero
rifiutare l'udienza al Nunzio di Papa *Ur-
bano* *ibid.*

— fece per ciò la Corte di Roma
riporre le cose nello stato di prima *ibid.*

Uscocchi, e loro Storia scritta esattamen-
te dall' Arcivescovo di *Zara*; e continua-
ta a' suoi tempi da *F. Paolo Sarpi* 218

Usure erano fra gl' Ebrei proibite, an-
corche le praticassero co' stranieri 127

— il *mutuum dantes, nihil inde spe-
rantes* dell' Evangelio variamente inter-
pretato dagl' antichi *ibid.*

— prescritte a Laici in certa deter-
minata norma da esigere, da *Costantino
Magno.* 128

— l'istesso fecero molt' altri Impera-
dori suoi successori *ibid.*

— ridotte a forma, e regolamento
con varie Leggi dall' Imperatore *Giusti-
niano* *ibid.*

— loro eccessi riputati illeciti, e pec-
caminosi dagl' Imperadori *ibid.*

Usure non già quando sobrie, e mode-
rate *pag. 128*

— errore insopportabile di coloro,
che imputano gl' Imperadori, perche
le tolleravano nell' imperio 129

— comandò l'Imperatore *Basilio*
fossero tolte dall' Imperio, reputando
cosa contraria al Jus Divino. il permet-
terle *ibid.*

— riprovò quello, che gl' altri Im-
peradori Cristiani suoi Predecessori ave-
vano fatto; e promulgò una sua Costi-
tuzione rapportata da *Armenopulo* *ibid.*

— *Vid.* *Basilio.*

— loro materia non molto curata
da Principi ne' Secoli incolti 130

— lo che diede motivo a Romani
Pontefici di stabilire e dar nuova for-
ma a questa materia, con Bolle, Costi-
tuzioni, e Decretali *ibid.*

— i Principi si contentavano secon-
do i modi da essi prescritti regolare so-
pra ciò i loro Stati *ibid.*

— questioni che nascono intorno ad
esse, stabilì *Guglielmo II.* Re di Napoli,
ed ordinò, che fossero deffinite, e
terminate secondo il Decreto pubblicato
in Roma *ibid.*

— *Vid.* *Alfonso.*

— disordini nati da ciò 83

— riputate dagl' Ecclesiastici per de-
litto Ecclesiastico *ibid.*

— loro pretesa di punire gl' Ufu-
rarj non solo Ecclesiastici, mà Laici
ibid.

— quai sofferti dal Duca d'*Alcalà*
Vicere di Napoli, per levare un tale
abuso col Pontefice *Pio V.* *ibid.*

— dall' antica Legge erano espressa-
mente vietate 131

— Cristo S. N. confermò nella nuo-
va Legge la proibizione *ibid.*

Z.

Zenone Imp. diede permissione a *Teodorico* di scacciare d'Italia *Odoacre*, concedendogli tutto ciò, che domandava.
pag. P. 284

Zenone caricò di ricchissimi doni *Teodorico* nel partir, che fece da Costantinopoli
pag. P. 284

— gli raccomandò sopra tutto il Senato, ed il Popolo Romano
ibid.

— errore sopra ciò di *Giannettasio*
ibid.

I L F I N E.



